MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1908 — 4 luglio

GIUGNO 28. — Legge n. 301 che proroga sino al 30 giugno 1909 il termine assegnato alla commissione d'inchiesta per l'esercito per riferire al Parlamento, pag. 565.
. 28. — Legge n. 307 che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1908-909, pag. 566.
. 29 — Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 373, pag. 570.
. 29. — Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 373, pag. 570.
. 31 — Norme per le gare fra ufficiali e sottufficiali, pag. 571.
. 30 — Distribuzione della fascetta d'argento per la medaglia commemorativa della campagna dell'Estremo Oriente (Cina), pag. 576.
. 30 — Prospetto dei materiali di proprietà dello Stato acquistati coi fondi di bilancio, da unirsi ai resultanti delle contabilità in contanti, pag. 577.
LUGLIO 1°. — Trasporti sul mare, pag. 583.
. 1 — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, pag. 583.
. 1 — Aggiunte e varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc., pag. 585.
. 2 — Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, pag. 587.
— Avviso. — Giornale militare e bollettino ufficiale, pag. 604.

CIRCOLARE N. 242. **Legge n. 301 che proroga sino al 30 giugno 1909 il termine assegnato alla commissione d'inchiesta per l'esercito per riferire al Parlamento.** — (Segretariato generale). — 28 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È prorogato a tutto il 30 giugno 1909 il termine assegnato alla commissione d' inchiesta per l'esercito per riferire al Parlamento, dalla legge 6 giugno 1907, n. 287.

Art. 2.

È autorizzata, in aggiunta al fondo consolidato del bilancio del Ministero della guerra, l'assegnazione di L. 80,000 da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, per L. 30,000 al capitolo n. 61 *bis* « Spesa per l'inchiesta pei servizi dipendenti dal Ministero

della guerra» dell'esercizio 1907-908, e per L. 50,000 al capitolo n. 66 *bis* dell'esercizio 1908-909 con la stessa denominazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.
CARCANO.

N. **244.** — **Legge n. 307 che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1908-909.** — (Segretariato generale). — 28 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a far accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia « Somalia italiana », riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*);

b) a far pagare le spese della Colonia stessa relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*).

È mantenuta al R. commissario civile per la Somalia italiana la facoltà concessagli dall'articolo 9 della legge 5 aprile 1908, n. 161, di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE. CARCANO.

STATO *di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1908-909.*

TABELLA A.

Numero	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909
	Entrata.	
	Entrate proprie della Somalia italiana meridionale (Benadir).	
1	Proventi doganali . . . . . L.	510,000
2	Proventi postali . . . . . »	15,000
3	Tasse varie . . . . . »	40,000
4	Proventi diversi . . . . . »	6,500
5	Reintegrazione nei fondi al bilancio passivo »	per memoria
	Totale . . . L.	571,000
6	Contributo dello Stato:	
	per la Somalia meridionale (Benadir) L.	1,785,000
	per la Somalia settentrionale . . . »	150,000
	Totale del contributo dello Stato . L.	1,935,000
	Totale generale . . . L.	2,506,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro del tesoro

CARCANO.

TABELLA B

Numero	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909
	Spesa.	
	PARTE I. — *Spese straordinarie pel governo e per l'amministrazione civile della Somalia italiana meridionale (Benadir).*	
1	Personale civile italiano e spese varie . L.	129,200
2	Personale indigeno . . . . . »	36,000
3	Spese di carattere politico . . . . . »	58,000
4	Spese per servizi vari . . . . . »	40,000
5	Spese generali e casuali impreviste . . »	58,900
6	Linea di navigazione . . . . . »	58,500
	Totale . . . L.	380,600
	PARTE II. — *Spese straordinarie pel governo e per l'amministrazione civile della Somalia italiana meridionale (Benadir).*	
7	Lavori pubblici. . . . . L.	254,000
8	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di L. 3.600.000 contratto per il riscatto del Benadir (Leggi 2 luglio 1905, n. 319, e 30 giugno 1907, n. 499) . . . . . »	371,415.29
	Totale . . . L.	625,415.29

Numero	ARTICOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909
	PARTE III. — *Spese ordinarie militari per la Somalia italiana meridionale (Benadir).*	
9	Assegni agli ufficiali, alla truppa e spese varie L	906,800
10	Equipaggiamento . . . . . »	66,700
11	Munizioni e premi di tiro . . . . . »	35,000
12	Spese generali e casuali impreviste . . »	33,500
	Totale . . . L.	1,042,000
	PARTE IV. — *Spese ordinarie comuni della Somalia italiana meridionale (Benadir).*	
13	Spese comuni . . . . . L.	111,970.98
	PARTE V. — *Spese straordinarie militari della Somalia italiana meridionale (Benadir).*	
14	Spesa per arruolamento di nuovi ascari L.	196,513.73
	PARTE VI. — *Spese ordinarie della Somalia italiana settentrionale.*	
15	Spese varie per le residenze sulla costa della Somalia italiana settentrionale . . . L.	150,000

Riepilogo delle spese.

Parte I.	L.	380,600 —
Parte II.	»	625,415.29
Parte III.	»	1,042,000 —
Parte IV.	»	111,970.98
Parte V.	»	196,513.73
Parte VI.	»	150,000 —
Totale generale . . .	L.	2,506,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del tesoro
CARCANO.

N. **245.** — **Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 giugno.

Agli effetti dello speciale avanzamento, di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1906, n. 372, il Ministero avverte che in data 24 maggio 1908 è stato promosso maresciallo di battaglione per il servizio dei rispettivi nell'arma di fanteria un maresciallo di compagnia avente l'anzianità seguente:

Maresciallo di compagnia. . .	24 agosto	1907.
Furiere maggiore	31 gennaio	1903.
Furiere	28 febbraio	1901.
Sergente.	25 settembre	1897.
Caporale maggiore	31 ottobre	1895.
Caporale.	30 giugno	1896.
Giunto alle armi.	8 dicembre	1893.
Nato	7 febbraio	1874.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di battaglione in data 24 maggio 1908 i marescialli di compagnia dell'arma di fanteria investiti di una delle cariche speciali contemplate dal 3° e dal 4° comma del § 33 o dal 1 comma del § 8 del capo VI *bis* del regolamento sull'avanzamento, i quali, alla data medesima, contassero almeno 9 anni di servizio ed avessero un'anzianità, calcolata a senso del § 8 del regolamento sull'avanzamento, anteriore a quella sovra indicata.

Per usufruire di tale avanzamento, i sottufficiali in parola, oltre ad essere già stati destinati alla data suddetta alla carica speciale che costituisce il titolo per la promozione, devono essere stati giudicati idonei all'avanzamento a scelta ed avere una perfetta idoneità fisica.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **246.** — **Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 giugno.

Agli effetti dello speciale avanzamento, di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1906, n. 372, il Ministero avverte che in data 1° giugno 1908 hanno avuto luogo promozioni a maresciallo di compagnia e di squadrone ad an-

anità per il servizio dei riparti attivi nelle armi di fanteria e di cavalleria.

Il sottufficiale meno anziano promosso aveva rispettivamente l'anzianità qui appresso indicata:

FANTERIA.

Sergente maggiore	1°	gennaio	1907.
Sergente	30	novembre	1904.
Caporale maggiore	3	marzo	1903.
Caporale	3	dicembre	1902.
Giunto alle armi	15	maggio	1902.
Nato	12	settembre	1881.

CAVALLERIA.

Sergente maggiore	1°	gennaio	1907.
Sergente	30	novembre	1902.
Caporale	30	novembre	1901.
Giunto alle armi	31	maggio	1901.
Nato	26	ottobre	1883.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di compagnia e di squadrone in data 1° giugno 1908 i sergenti maggiori di fanteria e di cavalleria investiti di una delle cariche speciali contemplati nel 3° e nel 4° comma del § 33 e nel 1° comma del § 5 del capo VI *bis* del regolamento sull'avanzamento, siano essi dichiarati promovibili a scelta o ad anzianità, i quali, alla data medesima, contassero almeno sei anni di servizio e tre anni e sei mesi di grado di sottufficiale, ed avessero una anzianità, calcolata a senso del § 8 del regolamento sull'avanzamento, anteriore a quella dei sottufficiali meno anziani promossi sovraindicati.

Per usufruire di tale avanzamento, i sottufficiali in parola dovevano alla data suindicata essere già stati destinati alla carica speciale che costituisce il titolo per la promozione.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **247**. — **Norme per le gare fra ufficiali e sottufficiali.** — (Segretariato generale). — 30 giugno.

Questo Ministero ha determinato di riunire in un unico volumetto le norme per le varie gare fra ufficiali e sottufficiali ed il regolamento per la gara di scherma divisionale.

Non potendosi per ora dare corso alla pubblicazione, perchè non ultimato il regolamento per la gara di scherma divisionale, si comunicano intanto le « norme per le gare fra ufficiali e sottufficiali » le quali dovranno andare subito in vigore.

Le norme suddette abrogano quelle relative alle gare ed esperimenti contenute nelle vigenti istruzioni sulle armi e sul tiro e di ginnastica militare delle varie armi, nonchè l'*Atto* 56 del 1907.

Norme per le gare fra ufficiali e sottufficiali.

CAPO I.

I. — Gare reggimentali.

GARE DI TIRO COL FUCILE (O MOSCHETTO).

A — *Ufficiali.*

Avranno luogo annualmente fra gli ufficiali inferiori (esclusi i medici, veterinari ed i contabili) le seguenti gare:

Carabinieri, legione allievi: una gara di legione.

Premi: 1 medaglia d'oro e 2 di argento.

Fanteria: *a*) gare di battaglione;

b) una gara di reggimento.

Premi: 1 medaglia d'argento e 2 di bronzo per ogni battaglione;

1 medaglia d'oro e 2 d'argento per la gara reggimentale.

Cavalleria: una gara di reggimento.

Premi: 1 medaglia d'oro e 2 d'argento.

Artiglieria da montagna, da costa e da fortezza: gare di brigata.

Premi: 1 medaglia d'argento e 2 di bronzo per ogni brigata.

Genio: gare di brigata.

Premi: 1 medaglia d'argento e 2 di bronzo per ogni brigata.

B. — *Sottufficiali.*

Carabinieri: legione allievi - una gara di legione.

Premi: 1 medaglia d'argento ed 1 di bronzo.

Fanteria: 1° Marescialli: una gara reggimentale.

Premi: 1 medaglia d'argento ed 1 di bronzo.

2° Sergenti: una gara reggimentale.

Premi: 1 medaglia d'argento ed 1 di bronzo.

II. — Gare di tiro colla pistola.

A — *Ufficiali.*

Carabinieri, legione allievi: una gara di legione.
Premi: 1 diploma di 1ᵉ grado; 1 diploma di 2ᵉ grado; 1 diploma di 3ᵉ grado.
Fanteria, cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo: una gara reggimentale.
Premi: 1 diploma di 1° grado; 1 diploma di 2° grado; 1 diploma di 3° grado.
Artiglieria da montagna, da costa, da fortezza, genio: gare di brigata.
Premi: 1 diploma di 1° grado; 1 diploma di 2° grado; 1 diploma di 3° grado.

B — *Sottufficiali.*

Carabinieri, legione allievi: una gara di legione.
Premi: 1 medaglia d'argento ed 1 di bronzo.
Fanteria, marescialli: una gara reggimentale.
Premi: 1 diploma di 1° grado; 1 diploma di 2° grado.
Cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo: una gara reggimentale.
Premi: 1 medaglia d'argento ed 1 di bronzo.
Artiglieria da montagna, da costa, da fortezza e genio: gare di brigata.
Premi: 1 medaglia d'argento ed 1 di bronzo.

III. — Stima delle distanze.

A. — *Ufficiali.*

Fanteria: una gara reggimentale.
Premi: 1 medaglia d'argento e 2 di bronzo.
Cavalleria: una gara reggimentale.
Premi: 1 medaglia d'argento ed 1 di bronzo.
Artiglieria da campagna ed a cavallo: una gara reggimentale.
Premi: 1 medaglia d'argento ed 1 di bronzo.

B. — *Sottufficiali.*

Fanteria e cavalleria: concorrono alle gare comuni agli altri stimatori.

IV. — Gare di scherma.

A. — *Ufficiali.*

Carabinieri, legione allievi: una gara di legione.
Premi: 1 diploma di 1° grado, 1 diploma di 2° grado.
Fanteria, cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo: una gara reggimentale.
Premi: 1 diploma di 1° grado, 1 diploma di 2° grado, 1 diploma di 3° grado.
Artiglieria da montagna, da costa, da fortezza e genio: gare di brigate.
Premi: 1 diploma 1° grado, 1 diploma di 2° grado.

B. — *Sottufficiali.*

Carabinieri, legione allievi: una gara di legione.
Premi: 1 diploma di 1° grado, 1 diploma di 2° grado.
Fanteria, cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo: una gara reggimentale.
Premi: 1 diploma di 1° grado, 1 diploma di 2° grado.
Artiglieria da montagna, da costa, da fortezza e genio: gare di brigata.
Premi: 1 diploma di 1° grado, 1 diploma di 2° grado.
Disposizioni comuni alle gare reggimentali ed a quella della legione allievi carabinieri reali. — Le modalità e norme per queste gare sono di competenza del comandante del riparto da cui le gare si intitolano. Alla gara di reggimento possono prendere parte gli ufficiali inferiori in congedo assegnati al reggimento stesso per mobilitazione. Ogni gara avrà il carattere di festa militare ed i premi saranno distribuiti agli ufficiali a gran rapporto ed ai sottufficiali alla presenza di tutti gli ufficiali e sottufficiali del riparto.

CAPO II.

Gare divisionali.

Ogni anno presso i comandi di divisione militare, avranno luogo le seguenti gare fra ufficiali appartenenti ai reggimenti di stanza nel territorio divisionale (compresi quelli della legione allievi carabinieri reali).

1°. — Tiro col fucile } una gara di rappresentanza;
una gara libera a tutti.
3°. — Tiro colla pistola — una gara libera a tutti.
3°. — Scherma — id. id. id.

1°. — *Tiro col fucile.*

a) *Gara di rappresentanza.* — Vi prenderà parte una squadra di 4 tiratori per ogni reggimento, il cui comando abbia sede nel territorio divisionale. Delle squadre di rappresentanza possono però far parte anche ufficiali di riparti distaccati in altre divisioni, purchè sempre nello stesso corpo d'armata, o in quelli immediatamente vicini.

Agli ufficiali componenti la squadra di rappresentanza e che risiedono fuori del capoluogo divisionale, saranno rimborsate le spese di trasporto e sarà corrisposta l'indennità di trasferta pei giorni di viaggio, per il giorno di gara e per quello antecedente alla medesima.

Alla squadra di rappresentanza vincitrice della gara sarà assegnato come premio un oggetto d'arte, che diverrà proprietà del reggimento, accompagnato da un diploma con l'indicazione del nome dei componenti la rappresentanza. Questi nomi verranno fatti noti a tutta la divisione con ordine del giorno.

Nelle divisioni in cui fossero molto numerose le squadre partecipanti alla gara, potrà, eventualmente, essere concesso un secondo premio con diploma.

Le squadre di rappresentanza dovranno essere rinnovate per metà ogni anno ed in modo completo ogni due anni consecutivi. — Ciò non esclude però che chi ne ha fatto parte una volta, non possa poi nuovamente far parte della rappresentanza in avvenire.

b) *Gara libera.* Possono prendervi parte tutti gli ufficiali dei riparti stanziati nel territorio della divisione.

Premi: saranno fissati dal comandante della divisione.

Disposizioni comuni alle due gare. — Il numero delle cartucce che potrà essere consumato da ciascun concorrente non dovrà eccedere 24 per ogni gara.

Le cartucce saranno fornite dai corpi ai propri concorrenti, prelevandole sull'assegno annuo per istruzione.

2° *Tiro colla pistola.*

La gara è libera a tutti gli ufficiali residenti nel territorio della divisione.

Premi: saranno fissati dal comandante della divisione.

I concorrenti non potranno sparare più di 18 cartucce, le quali saranno fornite dai corpi a carico dell'assegno annuo per istruzione.

3° *Gara di scherma.*

È libera a tutti gli ufficiali residenti nel territorio della divisione, colla restrizione che lo stesso ufficiale non possa, per due anni consecutivi, vincere lo stesso girone finale; perciò chi in una data gara divisionale riuscì, ad esempio, vincitore del girone di spada, non può, nella gara successiva, essere ammesso a concorrere al girone finale della stessa arma.

La gara avrà luogo colle norme e modalità indicate nel regolamento per la gara di scherma divisionale. (1)

Premi: saranno fissati dal comandante della divisione.

Disposizioni comuni alle gare divisionali. — Ogni comandante di divisione può disporre per i premi da assegnare alle varie gare divisionali di una somma pari a L. 33,00 per ogni comando di battaglione, mezzo reggimento di cavalleria, brigata d'artiglieria e genio avente sede nel suo territorio.

La ripartizione di questa somma, come pure le modalità e norme delle gare sono di spettanza dei comandanti stessi.

Per il Ministro — Sicurezza.

(1) Fino alla pubblicazione del regolamento apposito, si osserverà il regolamento provvisorio, pubblicato colla circolare 317 del *giornale militare* del 1907.

N. **348. — Distribuzione della fascetta d'argento per medaglia commemorativa della campagna dell'Estremo Oriente (Cina).** — (Direzione generale leve e truppa). - 30 giugno.

In seguito al R. decreto n. 96 in data 15 marzo u. s. col quale veniva disposto che i militari dell'esercito e dell'armata fregiati della medaglia portante il motto « Cina 1900-1901 » erano autorizzati ad aggiungere al nastro della medaglia una fascetta d'argento conforme al modello annesso al decreto medesimo, questo Ministero ha determinato che tali fascette vengano, come lo furono già le medaglie, distribuite gratuitamente agli aventi diritto che ne faranno richiesta.

I corpi, le direzioni e gli uffici che avessero alla loro dipendenza ufficiali, militari di truppa e funzionari civili già autorizzati a fregiarsi della detta medaglia, dovranno pertanto rivolgere a questo Ministero (divisione matricole) le richieste relative alle fascette di cui trattasi, nominativamente per ciascuno degl'interessati.

Dovendo poi l'autorizzazione di aggiungere la fascetta, risultare anche a matricola con speciale annotazione, i corpi le direzioni e gli uffici stessi verificheranno se, ed a quali dei dipendenti ufficiali, funzionari civili, o militari di truppa, tanto in servizio quanto in congedo, sia stata concessa la medaglia col motto « Cina 1900-1901 » ed inscriveranno senz'altro sulla loro matricola la seguente variazione:

« Autorizzato ad aggiungere alla medaglia commemorativa « della campagna nell'Estremo Oriente (Cina) una fascetta d'ar- « gento col motto « Cina 1900-1901 R. D. 15 marzo 1908 ».

Tale variazione dovrà poi essere comunicata al Ministero (divisione matricole) con elenco mod. n. 54 del catalogo, in quanto si riferisce agli ufficiali, funzionari civili e militari di truppa per i quali il Ministero stesso tiene la matricola.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **249.** — **Prospetto dei materiali di proprietà dello Stato acquistati coi fondi di bilancio, da unirsi ai rendiconti delle contabilità in contanti.** — (Segretariato generale). 30 giugno.

Per aver pronti tutti gli elementi per la compilazione del conto patrimoniale dei beni mobili dell'amministrazione militare, è necessario che, nel corso dell'esercizio finanziario, la ragioneria di questo Ministero sia in grado di conoscere esattamente quale e quanto materiale preso in carico come proprietà dello Stato sia stato acquistato coi fondi di bilancio dimostrati nei rendiconti delle anticipazioni o delle spese da rimborsare. A tale scopo, a cominciare dal 1 trimestre dell'esercizio finanziario prossimo ogni amministrazione dovrà unire a ciascun rendiconto in contanti un prospetto (mod. 351 del catalogo) (1) trascrivendovi tutte le indicazioni richieste dalle singole colonne. Tale prospetto sarà posto a corredo di ciascun rendiconto anche se risultasse negativo.

Le amministrazioni, che non potessero trasmettere completati i rendiconti relativi al 4° trimestre di ogni esercizio entro il 10 agosto, dovranno ad ogni modo, *in detto giorno*, inviare il prospetto direttamente alla ragioneria.

Per il Ministro — SEGATO.

---

(1) Gli stampati dovranno essere richiesti al reclusorio militare.

CIRCOLARE N. 249 1908 — N. 351 del catal. 1903

Allegato al rendiconto . . . . . .

relativo al . . . ° trimestre 190 . . 90 . .

(1) . . . . . .

PROSPETTO

dei materiali di proprietà dello Stato acquistati coi fondi di bilancio.

AVVERTENZE

§ 1. — Il presente prospetto deve essere unito a ciascun rendiconto in contanti, e contenere l'indicazione del capitolo, esercizio e trimestre cui si riferisce; il numero e la data della richiesta con la quale il materiale acquistato fu preso in carico, e, se si tratta di quadrupedi, la data di presa in forza; il gruppo o servizio al quale il materiale appartiene e il prezzo totale di costo e a tariffa.

§ 2. — Il prospetto deve essere inviato anche quando risulti negativo.

(1) Corpo.

Capitolo	Esercizio	Trimestre al quale si riferisce il rendiconto	Numero e data della richiesta di carico o data della presa in forza N.	Data	DENOMINAZIONE ED IMPORTO DEL MATERIALE Vestiario (Gruppo A) a costo	a tariffa	Servizio generale (Gruppo B) a costo	a tariffa	Armi (Gruppo C) a (1) costo	a tariffa	Vettovagliamento a costo	a tariffa

A . . . . . li . . . . . 100 . .

(1) Compresi anche i materiali di artiglieria o del genio.

N. 331 del Catal.

O IN CARICO O DEI QUADRUPEDI PRESI IN FORZA

MATERIALI E SOSSISTENZE a		CASERMAGGIO a		QUADRUPEDI a		MOBILI a		LIBRI E CARTE a	
	tariffa	costo	tariffa	costo	tariffa	costo	tariffa	costo	tariffa

N. **250.** — **Trasporti sul mare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1° luglio.

Con riserva di pubblicare i relativi atti addizionali, il Ministero informa che la convenzione 6 dicembre 1899 pei trasporti militari sui piroscafi della società di navigazione generale italiana (*Atto* 219 del 1899), modificata con atto addizionale 5 luglio 1901 (*Atto* 199 del 1901), e la convenzione 3 settembre 1903 pei trasporti stessi sui piroscafi della Società napoletana di navigazione a vapore (*Atto* 321 del 1903), le quali scadevano il 30 giugno u. s., sono state prorogate al 30 giugno 1910.

Nella prima dovranno però farsi le seguenti modificazioni:

All'art. 15 comma *b*) *sostituire il seguente*:

« *b*) i trasporti sulle linee postali tra l'Italia, l'Egitto ed il Mar Rosso, pei quali, compreso l'imbarco, lo sbarco, il vitto, e, quando occorra il passaggio del canale di Suez, la tassa relativa, si pagano i prezzi portati dal prontuario allegato n. 5; ».

Alla tabella dei prezzi di trasporto tra l'Italia e l'America meridionale, compresa nell'art. 15 comma c), *sostituire la seguente* :

VIAGGI	Corsa semplice			Andata e ritorno (1)	
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe
Dall'Italia a Rio Janeiro o Santos o viceversa	480	325	90	860	570
Dall'Italia a Montevideo o Buenos Ayres o viceversa.	500	350	120	900	620

N. B. — Pei viaggi in camerini distinti sarà pagato l'importo di tariffa stabilito per ognuno pel pubblico sotto deduzione dell'importo di un posto di 1ª classe ai prezzi di cui sopra.

Nel prezzo di 3ª classe non è compresa la tassa d'emigrazione.

(1) I biglietti di andata e ritorno sono validi per un anno dalla data.

All'art. 15, comma *d*) *sostituire il seguente*:

« *d*) i trasporti in 3ª classe tra l'Italia e New York e tra l'Italia e New Orleans, pei quali, compreso il vitto ed esclusi l'imbarco, lo sbarco e la tassa d'emigrazione, si pagheranno rispettivamente L. 90 e L. 100 ».

All'allegato 5, *sostituire il seguente*:

ALLEGATO N. 5 (Art. 15 - lettera *b*) della Convenz.)

PRONTUARIO *dei prezzi di trasporto pei viaggi tra l'Italia, l'Egitto ed il Mar Rosso.*

PORTO di partenza	PORTO di destinazione	Lega	PREZZO DA PAGARSI PER OGNI: Posto di 1ª classe	Posto di 2ª classe	Posto di 3ª classe	quadrupede grosso caricato in box o con adattamento a bordo e per ogni carro	quintale di materiale o di bagaglio eccedente la competenza
			compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco e la tassa per il passaggio del canale di Suez.			compreso l'imbarco e lo sbarco e la tassa per il passaggio del canale di Suez	
Genova	Alessandria	461	170 35	121 85	49 —	172 40	4 50
Id.	Porto Said	505	192 45	133 20	53 —	186 75	4 70
Id.	Suez	531	219 60	155 15	66 95	198 90	4 90
Id.	Porto Sudan	789	324 45	226 95	94 25	288 15	5 90
Id.	Massaua	893	366 55	257 90	105 75	250 —	4 30
Id.	Hodeida	963	403 80	284 25	114 55	349 05	6 70
Id.	Gibuti	1082	445 65	312 65	126 75	390 70	7 10
Livorno	Alessandria	437	161 45	110 65	45 05	162 95	4 30
Id.	Porto Said	497	200 50	139 40	51 10	183 95	4 50
Id.	Suez	526	225 65	160 15	67 80	196 10	4 90
Id.	Porto Sudan	762	319 30	217 55	86 15	278 70	5 90
Id.	Massaua	866	352 40	247 50	102 60	250 —	4 30
Id.	Hodeida	936	390 65	274 90	111 50	339 60	6 50
Id.	Gibuti	1055	431 —	302 25	123 20	381 25	7 10
Napoli	Alessandria	347	124 80	86 —	35 10	131 45	3 90
Id.	Porto Said	390	147 40	102 —	40 85	146 50	4 10
Id.	Suez	419	174 55	124 20	51 70	158 65	4 50
Id.	Porto Sudan	672	273 60	192 90	81 50	247 20	5 50
Id.	Massaua	776	316 75	222 85	89 55	220 —	3 80
Id.	Hodeida	846	355 —	250 20	101 80	308 10	6 10
Id.	Gibuti	965	397 80	279 60	113 80	349 75	6 70
Messina	Alessandria	281	99 15	68 25	28 60	108 35	3 70
Id.	Porto Said	315	110 15	75 80	31 55	120 25	3 90
Id.	Suez	344	139 30	99 50	45 55	130 40	4 10
Catania	Alessandria	287	99 05	68 10	28 55	108 —	3 70

PORTO		Legha	PREZZO DA PAGARSI PER OGNI				
			Posto di 1ª classe	Posto di 2ª classe	Posto di 3ª classe	quadrupede grosso caricato in box o convenientemente adattato a bordo e per ogni carro	quintali di materiale o di bagaglio eccedente la competenza
di partenza	di destinazione		compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco e la tassa per il passaggio del canale di Suez. —			compreso l'imbarco e lo sbarco e la tassa per il passaggio del canale di Suez	
Catania	Porto Said	332	134 35	93 55	36 10	120 20	3 60
Id.	Suez	361	161 —	116 25	50 15	138 35	4 20
Id.	Porto Sudan	507	243 15	171 70	73 15	220 95	5 10
Id.	Massaua	701	280 25	201 65	84 90	220 —	3 80
Id.	Hodeida	771	324 50	229 —	93 75	281 85	5 40
Id.	Gibuti	800	360 35	257 10	105 95	323 50	6 30
Alessandria	Porto Said	52	22 20	15 80	6 10	28 20	1 20
Id.	Suez	81	43 85	33 90	10 30	40 35	1 60
Id.	Porto Sudan	317	132 65	95 10	43 80	122 95	4 10
Id.	Massaua	421	175 75	125 05	55 30	159 35	4 50
Id.	Hodeida	491	214 —	152 45	64 15	183 85	4 70
Id.	Gibuti	610	254 35	179 80	75 85	225 50	5 30
Porto Said.	Suez	29	20 75	17 50	13 50	22 15	1 10
Id.	Porto Sudan	265	111 85	80 60	38 30	104 75	3 90
Id.	Massaua	369	154 95	110 55	49 80	141 15	4 30
Id.	Hodeida	439	193 20	137 95	58 60	165 65	4 50
Id.	Gibuti	558	233 55	165 35	70 35	207 30	5 10
Id.	Aden	465	174 60	123 20	56 70	174 75	4 70
Suez	Porto Sudan	236	88 20	60 90	25 05	96 60	3 90
Id.	Massaua	340	131 30	90 85	36 55	133 —	4 30
Id.	Hodeida	410	169 55	118 25	45 40	157 50	4 70
Id.	Gibuti	529	211 40	146 60	57 55	199 15	5 10
Id.	Aden	436	149 45	102 50	43 —	166 60	4 70
Porto Sudan	Massaua	104	42 65	29 15	12 70	50 40	2 10
Id.	Hodeida	174	80 90	56 80	21 55	74 90	3 40
Id.	Gibuti	249	110 40	77 05	29 80	101 15	3 80
Id.	Aden	293	127 75	89 20	34 20	116 55	4 10
Massaua	Hodeida	70	30 95	21 65	8 90	38 30	1 60
Id.	Gibuti	145	60 75	42 10	17 35	64 75	2 20
Id.	Aden	195	51 90	36 25	14 65	61 25	2 10
Id.	Assab	86	35 05	24 35	10 25	44 10	1 80
Hodeida	Gibuti	75	32 25	22 55	9 40	40 25	1 60
Id.	Aden	119	49 85	34 85	13 95	55 65	2 10
Gibuti	Id.	44	20 40	14 65	5 55	29 10	1 60
Assab	Id.	49	21 85	15 55	5 95	31 15	1 60

N.B. — Le persone che si trovano a bordo nelle ore stabilite per i pasti hanno diritto di prender parte alla tavola anche quando le ore stesse coincidono con quelle di partenza.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **251.** — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale). — 2 luglio.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi di ufficiale nell'arma dei carabinieri reali e contemporaneamente hanno cambiato denominazione quelli pure in appresso indicati:

Nuovi comandi.

Legione di Bologna { Compagnia di Reggio Emilia esterna.
Tenenza di Guastalla.

Comandi soppressi.

Legione di Bologna { Compagnia di Guastalla.
Tenenza di Reggio Emilia.

Cambio di denominazione.

Legione di Bologna. — L'attuale compagnia di Reggio Emilia prende il nome di Reggio Emilia interna.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **252.** — **Aggiunte e varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc.** — (Ufficio materiale sanitario). — 2 luglio.

Nella tariffa dei medicinali, la cui pubblicazione fu annunziata con la circolare 205 c. a., si è incorsi in qualche omissione ed errore di stampa; si dovranno perciò apportare alla tariffa le varianti ed aggiunte che risultano dal seguente prospetto:

Numero categorico	AGGIUNTE E VARIANTI
3092	*Invece di*: Kg. *scrivere*: g.
3093	Al posto delle » *segnare*: Kg.
3258	*Aggiungere*: « depurato ».
3261	*Invece di*: L. 38,15, *segnare*: L. 36,15.
3267	*Aggiungere*: * *
3268	*Aggiungere*: *
3351	*Aggiungere*: *, e nella colonna annotazioni: « solfo dorato ».
3365	*Invece di*: calomelano, *segnare*: (calomelano).
3366	*Invece di*: L. 27,90, *segnare*: L. 27,60.
3419	*Togliere* l'asterisco.
3467	*Invece di*: (2), *mettere* (1) (2).
3469	Nella colonna annotazioni *invece di*: g. 0,20, *segnare*: g. 0,30.
3475	Nella colonna annotazioni *invece di*: g. 5, *segnare*: g. 1,00.
3591	*Aggiungere*: (vescicanti).
3756	*Invece di*: cg. ogni c. c., *segnare*: cg. 1 ogni c. c.
3783	*Invece di*: 1 ‰ c. c. 0,5, *segnare*: 1 ‰ c. c. 0,05.
3785	*Invece di*: n° 2,0 normale, *segnare*: n° 2 o normale.
3824	*Invece di*: ogni c. c., *segnare*: ogni 5 c. c.
3831	*Invece di*: gr. 3 ogni c. c, *segnare*: gr. 3 ogni 5 c. c.
(57)	*Invece di*: (57), *segnare*: (56).

N.B. — Alla fine della pagina 52 *si aggiunga*: Fino ad esaurimento del fondo la farmacia centrale militare spedirà pure le iniezioni di cui ai categorici (3253), (3254), (3255), (3256), (3257), (35) e (36) della abolita tariffa del 1° gennaio 1907.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **253. — Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.** — (Segretariato generale). — 2 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto la legge 30 giugno 1908, n. 304;
Visto i regi decreti 21 giugno 1888 n. 5385, 6 aprile 1899 n. 128, 6 marzo 1904 n. 127 e 19 luglio 1906 n. 431, relativi all'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

DECRETA:

Art. 1.

Gli uffici del Ministero della guerra saranno ripartiti, a datare dal 16 luglio 1908, secondo il qui unito ordinamento, che ne stabilisce le attribuzioni.

Art. 2.

Ogni dispcsizione contraria al presente decreto è abrogata.
Dato a Roma, addì 2 luglio 1908.

Il Ministro — CASANA

RIPARTO *dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI	Numero delle divisioni	Numero delle sezioni
Uffici alla diretta dipendenza del ministro e del sottosegretario di Stato.	Gabinetto civile	1	1
	Gabinetto militare	1	3
	Ispezione veterinaria	—	1
	Direzione della *Rivista militare*	—	—
Direzione degli affari generali.	Ufficio affari generali . . .	—	1
	Divisione personale del Ministero, giustizia militare e sussidi.	1	2
	Divisione ragioneria	1	3
	Ufficio tiro a segno ed educazione fisica	—	1
	Ufficio amministrativo ippico .	—	1
Direzione generale personale ufficiali combattenti.	Ufficio affari generali . . .	—	—
	Divisione 1ª personali . . .	1	3
	Divisione 2ª personali . . .	1	3
	Ufficio del bollettino di mobilitazione	—	—
Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni.	Ufficio affari generali. . . .	—	—
	Divisione personali civili dipendenti	1	3
	Divisione pensioni, servizio interno, economato e cassa. .	1	3
Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio.	Ufficio affari generali . . .	—	—
	Divisione amministrativa d'artiglieria	1	4

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI	Numero delle divisioni	Numero delle sezioni
Segue: Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio.	Ufficio del laboratorio fotolitografico	—	—
	Divisione amministrativa del genio	1	4
Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi	Ufficio affari generali	—	—
	Divisione sussistenza	1	3
	Divisione assegni	1	3
	Divisione vestiario, equipaggiamento e materiale sanitario	1	3
	Divisione casermaggio e trasporti	1	2
	Ufficio personali amministrativi	—	1
Direzione generale delle leve e truppe.	Ufficio affari generali	—	—
	Divisione 1ª leve	1	4
	Divisione 2ª leve	1	4
	Divisione truppa	1	4
	Divisione matricole	1	2
Direzione generale della revisione dei conti.	Ufficio affari generali	—	—
	Divisione conti degli assegni	1	2
	Divisione conti del materiale	1	3
	Divisione conti interni dei corpi	1	2
		21	64

X Riparto delle attribuzioni per divisioni, sezioni ed uffici.

Uffici alla diretta dipendenza del ministro e del sottosegretario di Stato.

Gabinetto civile.

Personale dello stato maggiore generale del R. esercito e della Casa militare di S. M. e dei RR. Principi. — Onorificenze nazionali. — Cancelleria dell'Ordine militare di Savoia. — Medaglie e pensioni Mauriziane. — Servizio relativo alle onorificenze estere. — Affari specialmente riservati. — Corrispondenza del ministro e del sottosegretario di Stato. — Udienze. — Fatti accidentali. — Relazioni con la stampa.

Gabinetto militare.

1ª Sezione.

Disposizioni e questioni di massima relative allo stato, all'avanzamento ed alle note caratteristiche degli ufficiali. — Regolamenti relativi alla disciplina ed al servizio. — Dislocazione e movimenti delle truppe. — Ordine pubblico. — Personale militare e servizio dell'istituto geografico. — Truppe coloniali ed all'estero. — Pratiche col comando del corpo di stato maggiore relative alle istruzioni militari. — Ufficiali a disposizione e fuori quadro. — Pubblicazione dei regolamenti, istruzioni, ecc. — Giornale militare e bollettino.

2ª Sezione.

Ordinamento dell'esercito e questioni di massima con esso collegate. — Circoscrizione territoriale. — Manifesti di chiamata per mobilitazione. — Concorso di agenti militarizzati. — Pratiche col comando del corpo di stato maggiore relative alla mobilitazione ed alla difesa dello Stato. — Polizia militare. — Viabilità. — Questioni tecnico-finanziarie aventi influenza sul bilancio. — Previsione, assestamento. — Direzione tecnica della tipografia ministeriale.

3ª Sezione.

Scuola di guerra. — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio. — Accademia militare. — Scuola militare. — Scuola di applicazione di sanità militare. — Collegi militari. — Scuola centrale di tiro di fanteria. — Scuola di cavalleria. — Scuola

magistrale militare di scherma. — Assegnazione degli ufficiali agli istituti, scuole e collegi. — Provvedimenti relativi all'insegnamento con personale civile e militare. — Fondazioni di beneficenza relative agli istituti militari.

Ufficio d'ispezione veterinaria.

Consulenza tecnica. — Studi sul servizio veterinario negli altri eserciti. — Provvedimenti igienici e di polizia sanitaria. — Ispezione delle infermerie. — Esperimenti d'indole igienico-sanitario e terapeutico. — Soprintendenza ai lavori del gabinetto di batteriologia.

Direzione della « Rivista militare italiana ».

DIREZIONE DEGLI AFFARI GENERALI.

Ufficio affari generali.

Ordine interno della direzione — Affari specialmente riservati o comuni a più uffici. - Apertura e distribuzione del corriere.

Divisione personale del Ministero, giustizia militare e sussidi.

1ª Sezione.

Personale di ruolo del Ministero. — Personale degli ufficiali incaricati della direzione di un servizio o di un ufficio del Ministero, e personale civile e militare comandato al Ministero. — Trattazione dei ricorsi al Consiglio di Stato contro provvedimenti definitivi in materia di Stato d'avanzamento e di disciplina. — Sussidi.

2ª Sezione.

Legislazione penale militare. — Ordinamento della giustizia militare. — Ufficiali istruttori. — Grazie e commutazione di pena. — Servizio relativo ai procedimenti penali contro militari dell'esercito. — Ricompense al valor militare. — Istruzione delle proposte di ricompense al valor civile. — Stato civile e testamenti in campagna. — Istituto nazionale per le figlie dei militari. — Orfanotrofio militare. — Casa Umberto I pei veterani. — Fondazioni e lasciti di beneficenza in genere.

Divisione ragioneria.

1ª *Sezione.*

Questioni generali riguardanti il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. — Compilazione del bilancio di previsione. — Conto consuntivo. — Situazione dei capitoli. — Conti delle pensioni. — Versamenti casuali. — Reintegri. — Statistica. — Ricognizioni dei mobili degli uffici del Ministero e di quelli territoriali.

2ª *Sezione.*

Contabilità delle spese sui capitoli riguardanti i servizi di artiglieria, del genio e del tiro a segno e delle biblioteche militari. — Pagamento degli stipendi, assegni, gratificazioni, compensi e sussidi; delle spese casuali, di liti di ufficio, di stampa, di cancelleria, di posta e telegrafo. — Rimborso di spese e trasferte speciali. — Pagamento delle indennità per una sol volta in luogo di pensione. — Contabilità delle spese di giustizia e delle spese fisse. — Cessioni del quinto dello stipendio degli impiegati dell'amministrazione centrale.

3ª *Sezione.*

Contabilità degli assegni ordinari ai corpi e personali del R. esercito. — Contabilità delle spese sui capitoli per le somministrazioni in natura; per le indennità eventuali, per i servizi di rimonta e del materiale sanitario; dell'istituto geografico. — Emissione di mandati di pagamento relativi a detti servizi. — Variazioni nella consistenza del patrimonio dello Stato. — Conti dei contabili consegnatari del materiale. — Parificazione dei conti giudiziali dei consegnatari. — Situazioni patrimoniali. — Riscontro effettivo dei magazzini militari.

Ufficio tiro a segno ed educazione fisica.

Affari inerenti al tiro a segno nazionale. — Istituzioni per l'educazione fisica. — Gare e premi.

Ufficio amministrativo ippico.

Amministrazione del personale civile dei depositi di allevamento cavalli. — Amministrazione dei depositi. — Provvedimenti e questioni relative alla rimonta per l'esercito. — Cavalli d'agevolezza. — Contratti. — Ruolo dei quadrupedi di fanteria e di cavalleria. — Rimonta dei quadrupedi per la cavalleria.

DIREZIONE GENERALE
PERSONALE UFFICIALI COMBATTENTI.

Ufficio affari generali.

Servizio disciplinare per i personali amministrati dalla direzione generale. — Personale ed ordine interno della direzione. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. — Apertura e distribuzione del corriere.

Divisione 1ª personali.

1ª Sezione.

Nomine, destinazioni, aspettative, collocamenti in riforma, in posizione ausiliaria e a riposo, onorificenze, concorsi, destinazioni a cariche speciali ecc. per quanto riguarda il personale dei corpi mobili di fanteria.

2ª Sezione.

Avanzamento, destinazioni, aspettative, collocamenti in riforma, in posizione ausiliaria e a riposo, trasferimenti, onorificenze, ruoli ecc. per quanto riguarda il personale degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, dei distretti e del corpo invalidi e veterani. — Personale delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. — Provvedimenti relativi ai matrimoni e alle licenze degli ufficiali amministrati dalla divisione. — Revisione delle note caratteristiche. — Servizio di archivio e dei libretti personali degli ufficiali amministrati dalla divisione.

3ª Sezione.

Ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva dell'arma dei carabinieri reali, dell'arma di fanteria e del personale dei distretti militari.

Divisione 2ª personali.

1ª Sezione.

Servizio ed amministrazione del personale ufficiali, in servizio attivo permanente ed in congedo, dell'arma di cavalleria e del corpo veterinario. — Corse militari e concorsi ippici. — Corso di perfezionamento pei sottufficiali delle armi a cavallo.

2ª Sezione.

Servizio ed amministrazione del personale ufficiali d'artiglieria, del genio e delle fortezze, in servizio attivo permanente ed in congedo.

3ª Sezione.

Servizio ed amministrazione del personale ufficiali del corpo sanitario militare, in servizio attivo permanente ed in congedo. — Farmacisti militari di complemento. — Servizio tecnico sanitario. — Croce Rossa. — Servizio balneare.

Ufficio del bollettino di mobilitazione.

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI DIPENDENTI E PENSIONI.

Ufficio affari generali.

Personale ed ordine interno della direzione generale. - Affari specialmente riservati o comuni a più uffici. — Apertura e distribuzione del corriere.

Divisione personali civili dipendenti.

1ª Sezione.

Servizio ed amministrazione dei personali civili d'artiglieria e del genio (ragionieri d'artiglieria e ragionieri geometri del genio. — capitecnici d'artiglieria e del genio. — disegnatori. — assistenti locali del genio).

2ª Sezione.

Servizio ed amministrazione del personale della giustizia militare — del personale insegnante civile negli istituti militari (professori e maestri) — dei farmacisti militari — del personale civile dell'istituto geografico militare.

3ª Sezione.

Servizio ed amministrazione del personale degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari. — Impieghi ai sottufficiali ed agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

DIVISIONE PENSIONI, SERVIZIO INTERNO, ECONOMATO E CASSA.

1ª Sezione.

Personale di servizio. — Servizio interno. — Biblioteche militari di presidio. — Archivi. — Assegni vitalizi ai veterani.

2ª Sezione.

Collocamento a riposo e in riforma di ufficiali, impiegati, militari di truppa ed operai. — Accertamento delle infermità provenienti da causa di servizio.

3ª Sezione.

Economato e cassa.

DIVISIONE GENERALE AMMINISTRATIVA DI ARTIGLIERIA E GENIO.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Personale e ordine interno della direzione generale. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. — Apertura e distribuzione del corriere.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA D'ARTIGLIERIA.

1ª Sezione.

Esercitazioni e tiro preparato. — Scuole di tiro. — Ispezioni. — Istruzioni e regolamenti di artiglieria. — Servizio delle armi portatili. — Bufetterie e materiali del gruppo C. presso le direzioni di artiglieria e i distretti. — Questioni relative al tiro a segno. — Amministrazione dei fondi relativi alle armi portatili e commesse agli stabilimenti. — Capi armaiuoli. — Rimonte, ruoli e matricola dei quadrupedi per l'artiglieria. — Rivista e requisizione quadrupedi per l'artiglieria.

2ª Sezione.

Materiali d'artiglieria da campagna e relativi servizi di mobilitazione. — Materiali d'artiglieria di gran potenza da fortezza e d'assedio (parchi). — Guarda batterie. — Amministrazione dei fondi relativi ai materiali di artiglieria e commesse agli stabilimenti.

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso di artiglieria.

4ª Sezione.

Personale degli operai di artiglieria. — Questioni di massima riflettenti tutti gli operai dipendenti dal Ministero. — Risarcimento dei danni alle persone per infortuni.

UFFICIO DEL LABORATORIO FOTO-LITOGRAFICO.

Laboratorio foto-litografico. — Rivista d'artiglieria e genio.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA DEL GENIO.

1ª Sezione.

Ispezioni. — Regolamenti ed istruzioni del genio. — Premio Henry. — Rimonta, ruoli e matricola dei quadrupedi del genio. — Colombi viaggiatori e guarda colombaia. — Fortificazioni. — Servitù militari. — campi di tiro.

2ª Sezione.

Edifici militari e servizio territoriale del genio. — Revisione della contabilità dei lavori ad economia. — Materiale dei corpi.

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso dei lavori del genio. — Personale degli operai del genio.

4ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso degli immobili militari.

DIREZIONE GENERALE SERVIZI LOGISTICI ED AMMINISTRATIVI.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. — Affari generali di mobilitazione.

Divisione assegni.

1ª Sezione.

Stipendi. — Assegni fissi. — Indennità di viaggio. — Indennità pei servizi e posizioni speciali. — Indennità spese di ufficio. — Indennità spese d'alloggio. — Indennità pei servizi di P. S. — Indennità pei servizi di presidio. — Indennità di tramutamento ed altre indennità eventuali. — Emolumenti a medici civili e veterinari civili. — Soprassoldi ai decorati. — Anticipazioni di stipendio. — Cessioni, sequestri e pignoramenti per gli ufficiali ed impiegati civili delle amministrazioni dipendenti. — Liquidazione dei conti dei cessanti dal servizio. — Cassa ufficiali.

2ª Sezione.

Amministrazione interna dei corpi e delle scuole. — Situazione finanziaria dei corpi. — Ispezioni amministrative. — Gratificazioni e sussidi a carico delle masse generali. — Premi e medaglie per gare d'istruzioni. — Istituzioni private per l'istruzione e l'educazione del soldato. — Scuole interne dei corpi e sale di ritrovo per i caporali e soldati.

3ª Sezione.

Anticipazione degli assegni ai corpi e somministrazioni straordinarie di fondi. — Conto corrente col tesoro. — Compilazione, revisione ed interpretazione dei regolamenti amministrativi. — Responsabilità dei consigli d'amministrazione dei corpi e dei loro agenti (escluse quelle riguardanti il servizio delle sussistenze militari). — Fondi e dotazioni di cancelleria per la mobilitazione. — Modellario degli stampati. — Servizio della tipografia del reclusorio militare. — Concorso dei sindaci nell'invio dei militari sotto le armi. — Amministrazione delle truppe all'estero.

Divisione sussistenze.

1ª Sezione.

Servizio tecnico del vettovagliamento militare. — Panifici, molini ed altri stabilimenti delle sussistenze: loro mezzi e funzionamento. — Esame di materiali e derrate. — Esperimenti di nuovi tipi. — Compagnie di sussistenza. — Provvedimenti amministrativi nei riguardi degli agenti responsabili. — Dotazioni di mobilitazione. — Organizzazione dei servizi viveri e foraggi durante e dopo la radunata.

2ª Sezione.

Organizzazione dei servizi per la fornitura dei viveri, del pane, dei foraggi e della paglia da lettiera occorrenti alle truppe ed ai quadrupedi, sia in guarnigione che alle esercitazioni. — Capitoli d'oneri. — Contratti. — Acquisti ad economia del grano, della galletta, dei foraggi e di altri prodotti per le sussistenze militari. — Derrate e materiali per le truppe all'estero. — Vertenze coi fornitori. — Studi e statistica sulla produzione e sul commercio delle derrate necessarie pel vettovagliamento militare.

3ª Sezione.

Revisione ed approvazione dei contratti. — Questioni di bilancio riflettenti i servizi delle sussistenze. — Impegni provvisori e definitivi. — Reintegri. — Questioni contabili nei riguardi degli agenti responsabili e degli uffici di riscontro. — Contabilità delle spese. — Emissione dei mandati. — Anticipazioni ai corpi per gli acquisti del pane e dei foraggi dal commercio e saldo dei rendiconti relativi. — Pagamento dei conti dazio e della macinazione ad impresa. — Situazioni contabili e conti correnti.

Divisione vestiario ed equipaggiamento e materiale sanitario.

1ª Sezione.

Divisa della truppa. — Materiali di servizio generale e cucina. — Dotazioni di mobilitazione. — Personale inferiore dei magazzini centrali. — Amministrazione del vestiario e dei materiali di servizio generale e cucina nei rapporti tra corpo e Stato. — Materiali per truppe all'estero.

2ª Sezione.

Appalti. — Servizio ad economia. — Contratti e contenzioso. — Conti correnti. — Anticipazioni. — Saldo dei rendiconti verso lo Stato. — Funzionamento dei magazzini centrali e della commissione permanente per l'esame delle robe consegnate ai magazzini stessi. — Musiche militari.

3ª Sezione.

Amministrazione del materiale sanitario. — Dotazioni di mobilitazione. — Personale inferiore e servizio della farmacia centrale militare.

Divisione casermaggio e trasporti.

1ª *Sezione.*

Casermaggio e combustibile per la truppa. — Mobilia per gli uffici. — Illuminazione e pulizia delle fortezze e dei corpi di guardia. — Somministrazioni dei comuni.

2ª *Sezione.*

Ordinamento generale dei trasporti militari. — Convenzioni ferroviarie e marittime pel trasporto di persone, quadrupedi e materiali. — Convenzioni per i trasporti extraferrovia. — Disposizioni pei pagamenti. — Servizio postale e telegrafico.

Ufficio personali amministrativi.

Servizio, disciplina ed amministrazione del personale ufficiali del corpo di commissariato militare e del corpo contabile. — Bollettino di mobilitazione.

DIREZIONE GENERALE LEVE E TRUPPA.

Ufficio affari generali.

Leggi, regolamenti ed istruzioni relative al servizio della direzione generale. — Massimario. — Personale, ordine interno, archivio e copisteria della direzione generale. — Apertura, distribuzione e spedizione del corriere. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

Divisione 1ª leve.

1ª *Sezione.*

Operazioni di leva e questioni di procedura. — Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi. — Questioni di inscrizioni sulle liste di leva, di cittadinanza e di esclusione dal servizio militare. — Uffici e commissari di leva. — Relazioni sul servizio di leva e conseguenti provvedimenti. — Ispezioni agli uffici di leva.

2ª *Sezione.*

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva in materia di assegnazione alla 3ª categoria di inscritti residenti nel Regno ed all'estero. — Ricorsi e quesiti in materia di assegnazione alla 3ª categoria per titoli contemplati dall'abrogato art. 86

n. 1 a 13 del testo unico. — Commissione per l'esame dei ricorsi. — Istanze in via di grazia e quesiti in materia di assegnazione alla 3ª categoria. — Quesiti e contestazioni in materia di stato per qualsiasi titolo di assegnazione o passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria. — Questioni di ordine generale relative alle esenzioni.

3ª Sezione.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva in materia di assegnazione alla 2ª categoria di inscritti residenti nel Regno ed all'estero. — Ricorsi e quesiti in materia di assegnazione alla 3ª categoria per titoli contemplati dagli abrogati articoli 86 n. 14 e 87 del testo unico. — Istanze in via di grazia e quesiti in materia di assegnazione alla 3ª categoria. — Quesiti circa il rilascio di documenti comprovanti i titoli di esenzione.

4ª Sezione.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva in materia di passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria di militari residenti nel Regno ed all'estero. — Proscioglimento dal servizio in applicazione dell'art. 98 del testo unico. — Ritardo della chiamata alle armi per i militari che abbiano un fratello in servizio. — Congedi anticipati per motivi di famiglia.

DIVISIONE 2ª LEVE.

1ª Sezione.

Statistica militare. — Conti di leva. — Relazione sulla leva. — Chiamata delle classi. — Tabelle di reclutamento. — Situazione della forza.

2ª Sezione.

Surrogazioni. — Arruolamenti volontari ordinari. — Volontariato di un anno. — Ritardo del servizio. — Passaggi di categoria per libera elezione.

3ª Sezione.

Visite per delegazione. — Riforme e rivedibilità. — Rassegne speciali e di rimando. — Renitenti. — Amnistie e grazie.

4ª Sezione.

Disposizioni di massima relative al servizio della leva all'estero. — Passaporti. — Dispensa provvisoria e definitiva

dal servizio degli inscritti all'estero e dei missionari. — Visita ed arruolamento degli inscritti all'estero. — Revisione delle relazioni dei consoli.

Divisione truppa.

1ª Sezione.

Disciplina e procedimenti penali. — Espulsioni. — Licenze. — Matrimoni. — Riammissioni in servizio. — Servizio sedentario. — Affari diversi.

2ª Sezione.

Avanzamento. — Cariche speciali. —Movimenti di sottufficiali e di altri militari di truppa. — Allievi sergenti.

3ª Sezione.

Allievi ufficiali di complemento. — Invii in congedo. — Sistamazione della forza in congedo — Chiamate alle armi per istruzione. — Soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi per istruzione. — Impieghi civili ai sottufficiali. — Rafferme con soprassoldo.

4ª Sezione.

Rafferme con premio. — Bilanci. — Capitalizzazione ed indennità. — Atti di pignoramento. — Cessioni e procure. — Ex surrogati ordinari ed ex cambi.

Divisione matricole.

1ª Sezione.

Matricola degli ufficiali ed impiegati. — Matricola dei militari ed impiegati cessati dal servizio. — Croce per anzianità di servizio agli ufficiali. — Titoli nobiliari. — Annuario militare. — Campagne di guerra e relative medaglie.

2ª Sezione.

Matricola della truppa. — Informazioni sugli uomini di truppa. — Passaggi di classe alle milizie e congedi assoluti. — Questioni di ferma. — Disertori. — Croce per anzianità di servizio ai militari di truppa. — Matricola degli operai. — Ruoli matricolari dei comuni.

DIREZIONE GENERALE REVISIONE DEI CONTI.

Ufficio affari generali.

Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

Divisione conti degli assegni.

1ª *Sezione.*

Revisione dei prospetti della forza sotto le armi e delle relative variazioni. — Revisione e saldo dei rendiconti degli assegni ordinari; degli assegni per le reclute e della spesa di leva; degli assegni per gli uomini di truppa richiamati dal congedo; della indennità fissa per spese di viaggio degli uomini di truppa. — Revisione dei conti dazio degli stabilimenti delle sussistenze e dei corpi; dei conti della macinazione ad impresa. — Revisione delle spese per il servizio del corredo e dei magazzini centrali militari e per acquisto di materiale sanitario. — Revisione delle contabilità dei sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi.

2ª *Sezione.*

Revisione e saldo dei rendiconti per indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati; per indennità per servizi e posizioni speciali; per indennità e spese d'ufficio e di alloggio; per indennità di residenza degli impiegati civili in Roma; per spese di vettura; per spese a carico di altri Ministeri; per conti giudiziali; per pensioni degli allievi dell'accademia e della scuola militare. — Revisione dei rendiconti per acquisto dal commercio di derrate, paglia e combustibili; per spese d'illuminazione, riscaldamento e pulizia dei comandi, uffici e corpi di guardia di presidio; per alloggi forniti dai comuni alle truppe. — Revisione delle contabilità delle imprese paglia e combustibile ed altre forniture. — Revisione dei rendiconti speciali del corpo di stato maggiore e dell'istituto geografico militare; e dei rendiconti delle commissioni di rimonta e di precettazione e rivista dei quadrupedi.

DIVISIONE CONTI DEL MATERIALE.

1ª *Sezione.*

Revisione delle contabilità dei materiali di servizi amministrativi in carico ai corpi, ai magazzini centrali e all'istituto geografico militare; delle contabilità in materie ed in contanti delle biblioteche militari.

2ª *Sezione.*

Revisione delle contabilità in materie ed in contanti delle sussistenze, dei magazzini di casermaggio, dei depositi di allevamento cavalli e dei rendiconti delle spese per i mobili di ufficio.

Revisione delle contabilità d'artiglieria in materie ed in contanti, delle contabilità del genio in materie e di quelle in contanti per quanto riguarda le paghe operai, le indennità di trasferta e sopraassoldi e le masse di economia.

3ª *Sezione.*

Revisione delle contabilità dei trasporti del materiale dei servizi amministrativi, dell'artiglieria, del genio e dei corpi.

DIVISIONE CONTI INTERNI DEI CORPI.

1ª *Sezione.*

Revisione delle contabilità interne dei corpi stanziati nel territorio dei primi sei corpi d'armata. — Dati statistici delle spese relative alle varie masse.

2ª *Sezione.*

Revisione delle contabilità interne dei corpi stanziati nel territorio degli ultimi sei corpi d'armata. — Bilanci delle scuole e collegi militari e del corpo invalidi e veterani. — Massa vestiario. — Convenzioni dei capi sarti, capi calzolai, capi sellai e capi armaiuoli, in quanto, per questi ultimi, riguarda le riparazioni a carico delle masse interne.

AVVISO

Giornale militare e bollettino ufficiale. — In attesa di emanare le norme di cui alla circolare n. 241 del 27 giugno u. s., il Ministero porta intanto a conoscenza delle varie autorità militari che, a partire dal 4 corrente, il *giornale militare* ed il *bollettino ufficiale* saranno distribuiti conforme ad uno specchio di ripartizione che sarà quanto prima pubblicato nel *giornale militare*. Il numero delle copie fissato per ogni ufficio, comando, corpo e distaccamento, sarà indicato nella fascia recante l'indirizzo.

Le autorità che avessero bisogno di schiarimenti al riguardo, si rivolgeranno al Segretariato generale divisione gabinetto militare.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1908 — 11 luglio

LUGLIO 2. — Legge n. 338 che apporta modificazioni alla legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali, *pag.* 605.

» 2 — R. decreto n. 325 riguardante il riordinamento giudiziario della colonia Eritrea, *pag.* 610.

» 3. — Legge n. 361 che approva le spese militari fino al 30 giugno 1917, *pag.* 632.

» 5. — Legge n. 383 che autorizza la spesa per l'esercizio 1908-909 per le truppe distaccate in Oriente (Candia), *pag.* 634.

» 6. — Legge n. 363 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito ed aumenti di stanziamento da inscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1908-909 per migliorare gli assegni, nonchè alcuni speciali servizi del R. esercito, *pag.* 635.

» 6. — Decreto ministeriale relativo alla nomina nell'ultima classe dei segretari della carriera amministrativa, *pag.* 611.

» 6. — Concorso a due posti di macchinista e a tre posti di fochista militare nella brigata lavoratori del 4° reggimento genio, *pag.* 611.

» 6. — Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1908-909, *pag.* 615.

» 6. — Norme per la vendita di vettovaglie di riserva avariate, *pag.* 616.

» 6. — Concessione di milaggio agli ufficiali e sottufficiali sulle cure e sulla pensione nelle terme di Battaglia (Padova), *pag.* 616.

» 6 — Modificazioni al ruolo normale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 617.

» 8 — Sistema di valutazione da seguire in materia di avanzamento, *pag.* 617.

» 8 — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo contabile, *pag.* 618.

» 9. — Proposte d'avanzamento dei capitani e dei tenenti medici per l'anno 1909, *pag.* 630

» 9 — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici, *pag.* 630.

» 9. — Norme per la prima applicazione della legge 2 luglio 1908, n. 328, *pag.* 631.

» 10. — Miglioramenti alla razione viveri del soldato, *pag.* 662.

» 10 — Stato sanitario del R. esercito durante il 1° trimestre dell'anno 1908, *pag.* 663.

» 10. — Concorso per la nomina d'insegnante titolare militare presso la scuola centrale di tiro di fanteria, *pag.* 666.

» 10. — Varianti alla circolare n. 221, relativa alla chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato, *pag.* 666.

» 8. — Legge n. 349 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1888, *pag.* 667.

CIRCOLARE N. **254** *. — **Legge n. 338 che apporta modificazioni alla legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali.** — 2 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 33ª, pag. 565. — Il numero della Circolare 241 va corretto in: 24166.

Art. 1.

All'articolo primo della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali è sostituito il seguente:

La progressione dei gradi di sottufficiale è la seguente:

1° sergente; vice brigadiere dei carabinieri reali;

2° sergente maggiore; brigadiere dei carabinieri reali;

3° maresciallo (di 3ª, 2ª e 1ª classe); maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (ordinario, capo e maggiore).

Art. 2.

All'articolo 3 della detta legge è sostituito il seguente:

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale ha luogo nel modo seguente:

a sergente ed a sergente maggiore con nomina del comandante del corpo;

a maresciallo per arma e per specialità di arma con nomina del Ministero.

Il passaggio dalla 3ª alla 2ª e dalla 2ª alla 1ª classe di maresciallo ha luogo con nomina del comandante del corpo.

Il grado di sergente maggiore è conferito ai sergenti idonei all'avanzamento al termine della ferma di sottufficiale purchè contino almeno sei mesi nel grado di sergente.

Il grado di maresciallo è conferito, per un terzo dei posti vacanti a scelta e per due terzi ad anzianità, ai sergenti maggiori delle compagnie, squadroni e batterie che abbiano l'attitudine a disimpegnarne le funzioni.

Analogamente nell'arma dei carabinieri reali, i gradi di maresciallo d'alloggio e di brigadiere sono conferiti per un terzo dei posti vacanti a scelta e per due terzi ad anzianità rispettivamente ai brigadieri e vice brigadieri. Le promozioni ai vari gradi di sottufficiale nei carabinieri reali sono fatte dal comando generale dell'arma.

I sergenti maggiori addetti a cariche speciali designate dal regolamento saranno, se idonei all'avanzamento, promossi al grado di maresciallo nella propria carica quando venga promosso a tal grado un sergente maggiore in servizio presso le truppe inscritto dopo di essi nel rispettivo quadro di avanzamento dell'arma e specialità cui appartengono.

In tempo di pace nessun sergente maggiore può essere promosso maresciallo se non conta almeno sei anni di servizio e tre di grado di sergente maggiore.

I marescialli, sia che prestino servizio alla maggiorità od alle compagnie, squadroni o batterie, sia che occupino cariche speciali nell'interno o fuori dei corpi, saranno nominati di 2ª e di 1ª classe quando raggiungano quattro anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore e purchè ne siano dichiarati meritevoli dalla commissione di avanzamento.

Tuttavia i marescialli che prestano servizio alle compagnie, squadroni o batterie, potranno ottenere il passaggio di classe anche per merito (a scelta) dopo soli tre anni di permanenza nella classe inferiore, quando posseggano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualità militari. Tali passaggi per merito dovranno però essere limitati al quinto delle nomine alla classe superiore che abbiano luogo in ciascun corpo, senza computare in esse quelle dei sottufficiali con cariche speciali.

I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità provenienti da cause di servizio saranno promossi sergenti maggiori al compimento del quinto anno e marescialli al compimento del decimo anno di servizio. I marescialli che siano in grado di prestare e prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio governativo con le sole competenze militari saranno nominati alla 2ª ed alla 1ª classe dopo quattro anni di permanenza nella classe inferiore.

Art. 3.

All'articolo 4 della citata legge è aggiunto il seguente comma:

I sottufficiali del corpo invalidi e veterani saranno collocati a riposo a compimento del ventesimo anno di servizio, a meno che siano in grado di prestare e prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio militare, nel qual caso potranno concorrere all'ammissione al servizio sedentario.

Art. 4.

All'articolo 5 della detta legge è sostituito il seguente:

L'assegno giornaliero dei gradi di sottufficiale è il seguente:

Sergente	L.	2.10
Sergente maggiore	»	2.50
Maresciallo di 3ª classe	»	3.00
Id. di 2ª classe	»	3.50
Id. di 1ª classe	»	4.00

Art. 5.

All'articolo 7 della detta legge è aggiunto il seguente comma:

I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani continueranno a ricevere, finchè restano in servizio, l'aumento gior-

naliero nella limitata misura in cui lo godevano all' atto del trasferimento.

Art. 6.

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento, a norma del regolamento saranno promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e potranno conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

I sottufficiali maniscalchi potranno aspirare alla concessione di tre successive rafferme con premio, comprese quelle ottenute nel grado di caporale.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

I marescialli di reggimento sono nominati marescialli di 1ª classe.

I marescialli di battaglione che contino almeno 14 anni di servizio saranno nominati marescialli di 1ª classe. Quelli che non contino tale anzianità saranno nominati marescialli di 2ª classe e conseguiranno il passaggio alla 1ª allorchè l'avranno raggiunta o anche prima di raggiungerla quando siano trascorsi quattro anni dalla data in cui ebbe luogo la loro promozione a maresciallo di battaglione.

I marescialli di compagnia che contino almeno 10 anni di servizio saranno nominati di 2ª classe. Gli altri saranno nominati di 3ª classe e conseguiranno il passaggio alla 2ª classe al compimento del 10° anno di servizio.

Art. 8.

I caporali maniscalchi che contino oltre sei anni di servizio alla data in cui andrà in vigore la presente legge, saranno, se dichiarati idonei all'avanzamento, nominati sergenti, e potranno essere promossi sergenti maggiori quando contino nove anni di servizio ed almeno uno nel grado di sergente.

I caporali maniscalchi che contino da tre a sei anni di servizio saranno promossi sergenti al raggiungimento del sesto anno.

Art. 9.

I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità non provenienti da causa di servizio saranno promossi

marescialli, qualora prestino servizio presso qualche ufficio governativo con le sole competenze militari.

A tutti i marescialli del corpo invalidi e veterani già raffermati con soprassoldo è dovuto, invece del soprassoldo di rafferma, l'aumento giornaliero d'assegno limitato in ragione degli anni di servizio che avevano all'atto del trasferimento nel detto corpo.

I sottufficiali del corpo invalidi e veterani che non prestino alcun servizio e contino oltre 19 anni di servizio saranno collocati a riposo il 1° luglio 1909.

Sarà fatta eccezione per quei sottufficiali invalidi che per l'età avanzata o per infermità gravi siano riconosciuti assolutamente inabili a qualsiasi occupazione.

Quelli invece che prestino servizio ed abbiano raggiunto il 20° anno di servizio potranno concorrere all'ammissione al servizio sedentario.

Art. 10.

Ai sottufficiali raffermati con soprassoldo, che non optarono in tempo utile per la legge 19 luglio 1906, n. 372, è concesso di farlo entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale opzione avrà però effetto dal primo del mese successivo al termine suindicato. I sottufficiali optanti a senso del presente articolo conserveranno il diritto alle indennità maturate alla data in cui avrà effetto l'opzione, in analogia al disposto dell'art. 15 della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Ai sottufficiali raffermati con soprassoldo, che non optarono nè optino in base al comma precedente per la legge 19 luglio 1906, n. 372, potranno essere conferiti la metà dei posti di ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e di ufficiale d'ordine dei magazzini militari, che si facciano vacanti, ancorchè i detti sottufficiali abbiano compiuto il 12° anno di servizio posteriormente all'andata in vigore della legge 14 luglio 1907, n. 483.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 7 e 9 (primo comma) avranno effetto dal 1° aprile 1908.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico, sentito il parere del Consiglio di Stato, le leggi sullo stato dei sottufficiali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. **253** *. — **R. decreto n. 385 riguardante il riordinamento giudiziario della colonia Eritrea.** — (Segretariato generale). — 2 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51;
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;
Vista la legge 27 febbraio 1908, n. 75 che proroga i termini della legge del 24 maggio 1903, n. 205, sino a tutto il 1° luglio 1909;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di accordo col ministro di grazia e giustizia e col ministro della guerra;
Udito il governatore della colonia Eritrea;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali sulle giurisdizioni e sulle leggi vigenti in colonia.

CAPO I.

Delle giurisdizioni.

SEZIONE I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

La giustizia nella colonia è amministrata:
1° dall'autorità giudiziaria;

2° dall'autorità amministrativa nei limiti stabiliti dal presente ordinamento;
3° dal tribunale militare.

Art. 2.

Agli effetti del presente ordinamento delle giurisdizioni è considerato come suddito coloniale l'individuo che, non essendo italiano o cittadino di uno Stato straniero, sia nativo della colonia, o appartenga a tribù o a stirpi della stessa.

È del pari considerato come suddito coloniale l'individuo appartenente ad una popolazione africana o delle altre regioni del Mar Rosso, il quale presti o abbia prestato servizio stabile presso l'amministrazione pubblica o che abbia residenza nella colonia da due anni non interrotti.

È considerato come assimilato lo straniero che appartenga ad una popolazione la quale non abbia civiltà in grado simile a quella europea.

Art. 3.

Le controversie vertenti fra famiglie ed aggregati di famiglie indigene, tribù, villaggi e provincie circa il godimento di proprietà collettive ed i reciproci diritti di pascolo, tributo, coltivazioni e simili; quelle fra sudditi coloniali o assimilati concernenti diritti a titoli o gradi e materie esclusivamente religiose, e tutte le controversie civili fra sudditi coloniali o assimilati e la pubblica amministrazione, sono decise in via amministrativa dal governo della colonia.

Sezione II.

Delle giurisdizioni ordinarie.

Art. 4.

L'autorità giudiziaria costituita in conformità alle disposizioni del capo primo del titolo secondo del presente ordinamento, giudica, secondo la competenza ivi stabilita, tutte le cause civili e le penali in cui siano convenuti od accusati cittadini italiani, ovvero stranieri equiparati ai medesimi.

Art. 5.

Quando i convenuti od accusati siano sudditi coloniali o assimilati, qualunque sia la nazionalità dell'attore o della parte lesa, gli affari giudiziari in materia civile e in materia penale sono di competenza dei capi indigeni o delle autorità ammi-

nistrative della colonia secondo le norme contenute nel titolo terzo di questo ordinamento.

Art. 6.

Nei giudizi civili indicati nell'art. 4, la parte convenuta può sempre proporre l'azione in riconvenzione, qualora sia ammissibile secondo le regole del codice di procedura civile.

Invece, nei giudizi civili indicati nell'art. 5, l'azione in riconvenzione, quand'anche proponibile a norma del codice di procedura civile, non può essere decisa dal giudice competente per l'azione principale a meno che la parte attrice vi consenta. Essa si ritiene consenziente qualora non opponga l'incompetenza subito dopo proposta la domanda riconvenzionale, prima di ogni altra istanza o difesa.

Qnando sia opposta l'eccezione d'incompetenza, se il giudice riconosca impossibile scindere il giudizio sulla domanda principale da quello sulla riconvenzionale, rinvia entrambe al giudice competente a norma dell'art. 4 perchè le decida con unica sentenza. Negli altri casi decide egli stesso la causa principale senza pregiudizio della riconvenzionale che rinvia al giudice competente.

Sezione III.

Della giurisdizione straordinaria.

Art. 7.

Salve le maggiori facoltà che spettano al governatore, in base all'art. 3 del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, egli può con appositi bandi e decreti istituire i tribunali speciali di cui è menzione nel citato articolo, per giudicare di alcuni reati che dopo il bando venissero commessi da sudditi coloniali od assimilati, potendo estendere il funzionamento di tali tribunali a determinate zone o regioni, od anche a tutta la colonia.

Essi funzionano secondo le forme ed applicando le pene stabilite dal codice penale militare per il tempo di guerra.

CAPO II.

Delle leggi vigenti in colonia.

Art. 8.

Le controversie che interessano i cittadini italiani e gli stranieri non contemplati nel precedente art. 2, ultimo capoverso, sono decise dall'autorità giudiziaria della colonia in base alle

stesse leggi che dovrebbero essere applicate in Italia, secondo le disposizioni preliminari al codice civile e le altre disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 9.

Ai sudditi coloniali ed agli assimilati si applica la legge consuetudinaria indigena propria della razza, in quanto sia compatibile con lo spirito della legislazione e della civiltà italiana.

Tuttavia nelle cause di competenza di Corte di assisi e applicano le leggi penali vigenti nella colonia. Si terrà conto delle consuetudini indigene per la valutazione delle circostanze scusanti, minoranti od aggravanti e si applicherà il diritto consuetudinario per il risarcimento del danno.

Art. 10.

Ogni autorità che amministra giustizia in rapporto ai sudditi coloniali o assimilati deve inviare una copia della sentenza pronunziata al governatore. Qualora la sentenza implichi una decisione che possa giovare alla migliore conoscenza delle costumanze e tradizioni indigene, o che, per qualsiasi ragione, possa avere una importanza di massima o scientifica, deve trasmetterne due copie, una all'ufficio di governo, l'altra al giudice della colonia, a cura del quale annualmente si provvede alla raccolta della giurisprudenza stabilitasi sui vari diritti indigeni.

CAPO III.

Norme riflettenti le controversie tra la pubblica amministrazione e i cittadini italiani o gli stranieri ad essi equiparati.

Art. 11.

Le controversie di qualunque specie, in materia civile, commerciale o amministrativa, fra i privati e il governo della colonia o la pubblica amministrazione della colonia e del Regno, in quanto siano di competenza di un'autorità giudiziaria coloniale, sono decise in prima istanza dal governatore il quale potrà farsi assistere, secondo le circostanze, da due funzionari della colonia.

Art. 12.

Contro la decisione del governatore è ammesso il ricorso al Re, da proporsi entro giorni cento ottanta dalla notificazione o comunicazione ufficiale della medesima.

Il ricorso è notificato al governatore e può essere trasmesso al Ministero degli esteri anche direttamente dalla parte interessata.

Sul ricorso medesimo deve essere udito il parere del Consiglio di Stato. Qualora la decisione del governo del Re sia contraria al parere del Consiglio di Stato, dovrà essere udito pure il Consiglio dei ministri e di ciò si farà menzione nel decreto Reale.

Art. 13.

Le disposizioni dei due articoli precedenti sono applicabili anche per la decisione delle controversie tuttavia in corso, rimanendo abrogate, in quanto contrario o diverse, le norme stabilite negli ordinamenti approvati coi Regi decreti 21 maggio 1894, n. 201 e 9 febbraio 1902, n. 51. Le controversie nelle quali sia già stata pronunziata una sentenza dell'autorità giudiziaria continueranno il loro corso dinanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme di competenza e procedura stabilite nel presente ordinamento.

Art. 14.

Tutte le materie che non involgono controversie intorno a diritti civili o politici, ma concernono rapporti d'interessi fra i privati e l'amministrazione della colonia, sono oggetto di ricorso al governatore e di provvedimento amministrativo, in conformità dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo.

Contro le decisioni del governatore, che non sono definitive a norma degli ordinamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministero degli affari esteri nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione ufficiale.

Art. 15.

Nelle controversie relative alle imposte e tasse non è ammessa opposizione od istanza giudiziale in qualsiasi forma, se non è corredata dalla quietanza di pagamento della somma principale, delle sopratasse e multe dovute, salvo che si tratti di supplemento.

Art. 16.

Sono esenti da ogni tassa o diritto, e senza che possa farsi luogo a ripetizione, gli atti e le formalità di qualsiasi genere eseguite nell'interesse dell'amministrazione, per quella parte di tassa o diritto che per legge o per contratto sono a carico della stessa.

Sono rilasciate gratuitamente le copie di sentenze, decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziari, nonchè di contratti e di formalità ipotecarie, che fossero richieste dall'amministrazione anche quando non si riferiscano a cause nelle quali l'amministrazione sia parte contendente.

Art. 17.

Sono registrati a debito tutti gli atti e le copie di essi, siano giudiziari che notarili od amministrativi, e le copie e certificati di formalità ipotecarie che occorrono all'amministrazione nei procedimenti contenziosi in cui sia interessata. Nei tre mesi dal giorno in cui sia definitivamente ultimata, od in qualunque modo abbandonata la lite, si procederà al ricupero delle tasse e diritti annotati a debito contro la parte avversa in proporzione della condanna contro la stessa pronunziata o della parte posta a suo carico nella transazione che pose fine alla lite.

L'esazione di dette tasse è curata direttamente dagli uffici presso i quali seguì l'annotazione a debito con l'osservanza delle forme stabilite dalla legislazione in vigore.

CAPO IV.

Dei commissari e residenti.

Art. 18.

I commissari e residenti o coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè possono essere sottoposti a procedimento per fatto che rifletta tale esercizio senza autorizzazione del governatore.

CAPO V.

Dei capi indigeni.

Art. 19.

I capi indigeni riconosciuti non possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione del governatore.

Essi possono tuttavia essere arrestati in caso di flagrante reato, e nei casi gravi l'autorità competente può ordinarne l'arresto a senso del codice di procedura penale riferendone subito al governatore.

I nomi dei capi sono resi pubblici mediante un elenco che è affisso nella sala di udienza di ogni ufficio in cui si amminis-

stra giustizia, e deve essere tenuto al corrente di ogni variazione a cura del competente ufficio di governo.

Art. 20.

Coloro che intendano promuovere una causa sia civile sia commerciale contro un capo indigeno riconosciuto dal governo devono, contemporaneamente alla notificazione all'interessato, comunicare una copia degli atti di citazione, precetti e titoli esecutivi al commissario regionale o al residente nella cui giurisdizione quel capo risiede.

Le autorità che amministrano giustizia ed i funzionari addettivi non possono dar corso alla causa ed agli atti esecutivi quando non consti da relazione dell'ufficiale giudiziario dell'adempimento di tale formalità.

Le disposizioni della prima parte di questo articolo devono essere osservate solo per coloro i cui nomi siano contenuti nell'elenco al momento in cui l'atto di citazione o di precetto è spiccato.

TITOLO II.

Giudizi per i cittadini italiani e gli stranieri assimilati.

CAPO I.

Delle autorità giudiziarie alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia.

Sezione I.

Dei conciliatori.

Art. 21.

In ogni capoluogo di commissariato o di residenza, vi è un conciliatore. Il governo ha facoltà di stabilirne altri anche in altri centri abitati, ove le esigenze lo richiedessero.

Art. 22.

Le funzioni di conciliatore sono:

1° comporre le controversie quando ne sia richiesto;

2° giudicare le liti ed esercitare le attribuzioni nei limiti fissati dalle leggi vigenti e da quelle che saranno pubblicate in colonia.

Art. 23.

Le sentenze del conciliatore sono inappellabili.

Art. 24.

I conciliatori sono nominati dal governatore, che li sceglie su proposta del giudice della colonia e del procuratore del Re, fra i commissari e residenti o fra i notabili della colonia, esclusi gli avvocati o procuratori esercenti o consulenti.

Art. 25.

Per essere nominato conciliatore è necessario:
1° essere di età maggiore degli anni 21;
2° risiedere nel paese ove funziona l'ufficio di conciliazione;
3° essere cittadino italiano.

Art. 26.

Fra le persone eleggibili a conciliatore può essere nominato, nello stesso modo, un vice-conciliatore.

Art. 27.

L'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore è onorario, e dura due anni. Possono gli uscenti di carica essere riconfermati.

Art. 28.

In caso di mancanza o d'impedimento del conciliatore e del vice-conciliatore, ne fa le veci un conciliatore o vice-conciliatore vicino, destinato con apposito decreto del giudice della colonia sentito il procuratore del Re.

Art. 29.

Presso l'ufficio di conciliazione le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale coloniale di 2ª categoria o da un aiutante coloniale, ovvero, in mancanza di questo, da qualunque persona maggiorenne, che sia cittadino italiano abilitato all'esercizio di pubblici uffici, e designata dallo stesso conciliatore.

Art. 30.

I conciliatori tengono udienza almeno una volta per settimana.

Art. 31.

Le funzioni di usciere sono disimpegnate dagl'inservienti addetti ai commissariati ed alle residenze e designati dal conciliatore.

Sezione II.

Del giudice della colonia.

Art. 32.

Il giudice della colonia risiede in Asmara, e decide come giudice unico di tutte le cause civili, escluse quelle devolute alla cognizione dei conciliatori, che non superino in valore le L. 2000, e di tutti i reati contravvenzionali.

Al giudice unico è devoluta ogni attribuzione di giurisdizione volontaria, così di competenza del pretore come di competenza del tribunale nei casi e modi contemplati dal codice di procedura civile; contro i provvedimenti di esso si può reclamare mediante ricorso al primo presidente della Corte d'appello di Roma.

Il giudice unico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli vengono deferite dalla legge e dal presente ordinamento.

Art. 33.

Le sentenze pronunziate dal giudice della colonia sono inappellabili per le cause che non superino il valore di L. 1000.

Sezione III.

Del tribunale della colonia.

Art. 34.

Il tribunale della colonia è composto dal giudice della colonia che lo presiede e da giudici onorari, e decide in prima istanza tutte le cause in materia civile e commerciale di valore eccedente le L. 2000 o di valore indeterminabile, e di tutte le cause in materia penale che non sieno di competenza del giudice unico o della Corte di assise.

Sezione IV.

Delle sezioni di giudicatura.

Art. 35.

Il governatore ha facoltà, ove l'esigenza del servizio lo richieda, di istituire, con decreto, su proposta del giudice della colonia e del procuratore del Re, delle sezioni di giudicatura nelle località della colonia nelle quali se ne senta il bisogno, e disporre che siano tenute sessioni periodiche nelle località minori.

Art. 36.

Il giudice della colonia, mediante decreto da pubblicarsi sul Bullettino ufficiale della colonia, rende noti i giorni in cui si recherà nelle sezioni di giudicatura, e quelli in cui terrà le sessioni periodiche. Nello stesso decreto sono indicate le modalità del funzionamento delle sezioni e delle sessioni periodiche.

Il giudice sceglie tra i funzionari del proprio ufficio le persone che dovranno prestare servizio nelle sezioni di giudicatura e nelle sessioni periodiche nelle qualità di cancelliere e di ufficiale giudiziario od usciere.

Sezione V.

Dei vice giudici.

Art. 37.

Il governatore ha facoltà di nominare uno o più vice giudici da scegliersi, su proposta del giudice della colonia e del procuratore del Re, fra i funzionari coloniali.

Art. 38.

I vice giudici coadiuvano il giudice nell'adempimento delle sue funzioni, compiendo gli atti ai quali sono da lui delegati. Uno di essi è delegato con speciale provvedimento del governatore ad esercitarne le attribuzioni nei casi di assenza o di prolungato impedimento.

Sezione VI.

Della Corte di assise.

Art. 39.

La Corte di assise è composta del giudice della colonia che la presiede, da due giudici onorari e da due assessori.

Art. 40.

La Corte di assise conosce e giudica dei reati assegnati alla sua competenza dal codice di procedura penale o da altre leggi che sono rinviati al suo giudizio con ordinanza del giudice istruttore.

Art. 41.

La Corte di assise può riunirsi, per disposizione del governatore, anche in località diversa dalla sua sede ordinaria, ove concorrano speciali motivi di opportunità.

Sezione VII.

Dei giudici onorari e degli assessori.

Art. 42.

I giudici onorari sono nominati dal governatore che li sceglie fra i funzionari civili e militari della Colonia.

Art. 43.

Gli assessori sono nominati dal governatore che li sceglie fra i notabili della colonia, esclusi gli avvocati e procuratori esercenti o consulenti.

Art. 44.

I giudici onorari e gli assessori durano in carica due anni, ma possono essere revocati nel biennio per decreto del governatore.

Essi possono essere confermati nel rispettivo ufficio alla scadenza del biennio.

Art. 45.

Il governatore potrà, secondo i casi, concedere agli assessori una indennità giornaliera che verrà fissata caso per caso.

Art. 46.

Gli assessori destinati a prestare servizio per ciascuna udienza e per ciascuna causa che duri più di un'udienza sono estratti a sorte dal giudice della colonia, in numero di cinque, con l'intervento del pubblico ministero e del cancelliere. I primi due estratti sono titolari, gli altri sono supplenti.

Art. 47.

Il giudice della colonia ha cura di avvertire a mezzo della cancelleria il rappresentante del pubblico ministero e l'imputato del giorno e dell'ora in cui si esegue l'estrazione, che dovrà farsi almeno due giorni prima dello inizio del dibattimento.

Art. 48.

Il rappresentante del pubblico ministero e ciascun imputato personalmente od a mezzo del difensore ha diritto, intervenendo all'estrazione, di ricusare, senza addurre motivi, uno degli assessori, che sarà sostituito con altro nome estratto, e ciò salvo i motivi di ricusa di cui nel codice di procedura penale.

Se gli imputati sono parecchi non possono complessivamente ricusare oltre la metà del numero dei nomi degli assessori che sono nell'urna.

Art. 49.

Il giudice della colonia, assistito dal cancelliere, procede alla estrazione a sorte che si renda necessaria per sostituire in via di urgenza un assessore già estratto che per legittimo impedimento non possa prestar servizio, o che sia ricusato all'udienza dall'imputato che non sia stato presente all'estrazione.

Art. 50.

Ciascun assessore è invitato ad intervenire all'udienza in cui deve prestare servizio, mediante avviso che è fatto portare alla sua abitazione per cura del cancelliere, il quale deve presentare al giudice, prima dell'udienza, il certificato dell'adempimento di questa formalità.

Art. 51.

A carico di coloro che, dopo la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o si rifiutano, senza giustificati motivi, di assumere l'incarico, si può con ordinanza del giudice, sentito il pubblico ministero, procedere come è prescritto nell'art. 119 del R. decreto 6 dicembre 1865.

L'ordinanza è sempre revocabile per motivi ritenuti attendibili dal giudice della colonia.

Sezione VIII.

Del pubblico ministero.

Art. 52.

Le funzioni di pubblico ministero, col titolo di procuratore del Re, sono affidate all'avvocato del governo della colonia, il quale lo esercita personalmente ovvero a mezzo dei suoi sostituti, nominati dal governatore fra i funzionari e notabili della colonia, esclusi gli avvocati e procuratori esercenti o consulenti.

Art. 53.

L'avvocato del governo della colonia, oltre le funzioni di pubblico ministero, esercita quelle di giudice istruttore e tutte le altre attribuitegli dal presente ordinamento e dalle altre leggi. Egli è il capo della polizia giudiziaria ed ha la vigilanza delle carceri.

Art. 54.

Il procuratore del Re assiste a tutte le udienze di Corte d'assise; il suo intervento è facoltativo nelle altre udienze.

Art. 55.

In mancanza od impedimento dell'avvocato del governo della colonia, regge l'ufficio e ne adempie tutti gli incarichi un funzionario destinatovi con decreto del governatore.

Sezione IX.

Della cancelleria e segreteria.

Art. 56.

All'ufficio del giudice della colonia è addetto un cancelliere.

All'ufficio del pubblico ministero è addetto un segretario che esercita pure le funzioni di cancelliere dell'ufficio d'istruzione.

Art. 57.

In caso di mancanza o d'impedimento del cancelliere, vi supplisce un altro funzionario applicato agli uffici giudiziari designato con decreto del giudice della colonia.

Analogamente si provvede alla supplenza del segretario dell'ufficio del pubblico ministero.

Sezione X.

Degli uffiziali giudiziari.

Art. 58.

All'ufficio del giudice della colonia è addetto un uffiziale giudiziario od usciere.

Per gli atti da eseguirsi o notificarsi fuori del distretto di Asmara, ed in caso d'impedimento, l'uffiziale giudiziario od usciere può essere sostituito da un milite dell'arma dei reali carabinieri, e, secondo i casi, anche da altra persona, specialmente delegata dal giudice della colonia.

Il governatore può, dato il bisogno e su proposta del giudice della colonia, nominare altri uffiziali giudiziari in altri centri della colonia.

CAPO II.

Del personale giudiziario

SEZIONE I.

Funzionarii giudiziarii.

Art. 59.

Il giudice della colonia è nominato dal governo del Re con decreto Reale, udito il governatore, fra i magistrati del Regno, di grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore del Re.

Art. 60.

Delle funzioni di cancelliere del tribunale è incaricato un funzionario di cancelleria di grado non inferiore a cancelliere di pretura.

Art. 61.

Il magistrato ed il cancelliere destinati in colonia conservano il grado che avevano nel ruolo organico nel Regno.

Essi hanno l'obbligo di rimanere in colonia quattro anni, ma possono essere richiamati anche prima. Scaduto il quadriennio il rimpatrio ha luogo di diritto. I rimpatriati non possono essere destinati in colonia se prima non siano rimasti in Italia almeno quattro anni.

SEZIONE II.

Degli assegni.

Art. 62.

I funzionari giudiziari destinati in colonia, oltre lo stipendio che avrebbero nel Regno, al netto di ogni imposta, percepiscono le indennità indicate nell'annessa tabella.

Dopo un triennio di residenza nella colonia hanno diritto all'aumento del decimo dello stipendio e delle indennità.

Sezione III.

Delle licenze.

Art. 63.

Le licenze ordinarie e straordinarie sono regolate a senso del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, sull'ordinamento amministrativo della colonia.

A tale effetto il giudice si considera assimilato ai funzionari designati alla lettera *a*) dell'art. 67, il cancelliere a quelli indicati nella lettera *b*) del citato articolo.

Art. 64.

Le ferie annuali stabilite dal decreto governatoriale 22 giugno 1892, n. 47, cominciano l'8 luglio e terminano il 5 ottobre.

Durante tale periodo l'istruzione delle cause è continuata e le udienze sono tenute secondo il bisogno del servizio.

Sezione IV.

Del giuramento.

Art. 65.

Il giudice della colonia e l'avvocato del governo della colonia prestano giuramento innanzi al governatore.

Art. 66.

Il cancelliere presta giuramento innanzi al giudice della colonia.

Art. 67.

I conciliatori e vice conciliatori, i giudici onorari e gli assessori all'atto della nomina prestano giuramento innanzi al giudice della colonia quando risiedano in Asmara e nel rispettivo distretto, ovvero innanzi al commissario regionale o residente nel distretto del quale abbiano residenza.

Non occorre giuramento pel commissario regionale o residente incaricato di esercitare le funzioni del pubblico ministero.

Art. 68.

I verbali di giuramento devono essere redatti in doppio originale per quelli di cui agli articoli 65 e 66, di cui uno si conserva in cancelleria, l'altro è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia.

CAPO III.

Del personale coloniale addetto agli uffici giudiziari.

Art. 69.

Le funzioni di segretario della Regia procura, di vice cancelliere, di interprete, di uffiziale giudiziario, possono essere disimpegnate da funzionari coloniali designati dal governatore.

Essi hanno le attribuzioni loro affidate dalla legge, e quelle loro deferite dai rispettivi capi di ufficio ai quali sono disciplinarmente sottoposti, per quanto si riferisce all'esercizio di tali attribuzioni.

Art. 70.

Il personale addetto agli uffici giudiziari può, per esigenze di servizio, essere tramutato da un ufficio all'altro.

Art. 71.

Coloro che vengono addetti agli uffici giudiziari prestano giuramento innanzi al titolare dell'ufficio cui sono applicati. I verbali sono conservati nella cancelleria del tribunale.

TITOLO III.

Giudizii per la popolazione indigena.

CAPO I.

Autorità che amministrano la giustizia per gl' indigeni sudditi coloniali o assimilati.

Sezione I.

Capi indigeni.

Art. 72.

I capi indigeni riconosciuti dal governo giudicano in primo grado delle controversie civili solo fra gl'indigeni sudditi coloniali o assimilati da essi dipendenti.

Art. 73.

Il capo che esercita l'ufficio di giudice (*dagnà*) non può percepire più di una volta nella stessa controversia il valore della scommessa (*urdi*) nei casi in cui gli è devoluta secondo le consuetudini e le norme vigenti.

La multa del *dennab* applicata dal capo indigeno è devoluta allo stesso, ma può essere revocata dal commissario o residente.

In tale caso chi l'ha applicata abusivamente può essere condannato ad una pena pecuniaria fissata dal commissario o residente.

SEZIONE II.

Dei commisarii e dei residenti.

Art. 74.

I commissari e i residenti conoscono:

a) in prima istanza di tutte le cause penali e di quelle civili che non possono essere giudicate dai capi indigeni, o perchè le parti sono di diversa religione, o perchè esse appartengono a diversi paesi, tribù, o provincie; ed infine di quelle cause di competenza dei capi indigeni che, per ragioni di opportunità o di ordine pubblico, credono di avocare a sè;

b) delle cause fra italiani o stranieri ed indigeni sudditi coloniali od assimilati quando il convenuto o l'accusato sia indigeno suddito coloniale od assimilato;

c) in seconda istanza di tutte le cause giudicate in prima istanza dai capi indigeni.

Art. 75.

I commissari e residenti devono tenere udienza almeno due volte per settimana in giorni determinati da pubblici bandi.

Art. 76.

Alla udienza assiste un funzionario delegato dal commissario o residente a esercitare le funzioni di cancelliere, ed i capi e notabili indigeni che hanno voto consultivo.

SEZIONE III.

Dei tribunali di commissariato o residenza.

Art. 77.

Pei reati di competenza della Corte di assise, gl'indigeni sudditi coloniali o assimilati sono giudicati da un tribunale composto dal commissario o residente, che lo presiede, da due giudici onorari nominati con decreto del governatore fra i funzionari civili, e in mancanza di questi fra gli ufficiali dell'esercito e della marina, e che durano in carica due anni, potendo essere re-

vocati nel biennio e riconfermati scaduto il biennio, e da alcuni notabili indigeni, designati dal governatore, che hanno però solo voto consultivo.

Sezione IV.

Il governatore.

Art. 78.

Al governatore spetta il diritto di revisione, anche d'ufficio, su tutte le sentenze pronunziate dai commissari e residenti, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La revisione d'ufficio non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 79.

Il governatore può ordinare, in casi eccezionali, che il giudizio di revisione sia trattato in udienza pubblica, alla quale farà intervenire quei funzionari italiani e capi indigeni che crederà opportuno designare.

L'udienza è presieduta dal governatore, il quale può destinare all'ufficio di relatore il funzionario che ha pronunziata la decisione.

TITOLO IV.

Amministrazione della giustizia militare.

Art. 80.

Nelle cause riflettenti reati commessi da militari in tempo di pace il tribunale si compone e funziona come i tribunali militari in Italia, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 81.

Funziona da avvocato fiscale militare un ufficiale del R. esercito o della R. marina, superiore di grado all'imputato, nominato caso per caso dal comandante delle truppe.

Art. 82.

Funziona da istruttore altro ufficiale delle truppe coloniali, nominato del pari dal comandante le truppe per la durata di anni due, salvo riconferma.

Art. 83.

Funziona da segretario del tribunale militare il cancelliere del tribunale della colonia.

Art. 84.

È permesso all' imputato scegliersi un difensore fra gli ufficiali o sottufficiali del presidio, esclusi quelli chiamati a comporre il tribunale.

Art. 85.

Il tribunale militare risiede normalmente ad Asmara. Può il governatore stabilire in casi eccezionali che sia convocato in altra località.

Art. 86.

Contro la sentenza del tribunale militare, il militare condannato può ricorrere al tribunale supremo di guerra e marina in Italia nel termine di giorni cinque, presentando il ricorso al segretario del tribunale militare della colonia.

Art. 87.

Il governatore della colonia potrà sospendere l' esecuzione della sentenza e promuovere la grazia sovrana.

TITOLO V.

Dell'avvocatura del governo della colonia.

Art. 88.

Per fornire all'amministrazione della colonia i pareri legali, è istituita, alla diretta dipendenza del governatore, l'avvocatura del governo della colonia Eritrea.

Art. 89.

Sono attribuzioni dell' avvocato del governo della colonia, o di chi, con decreto del governatore, sia incaricato di farne le veci:

1° dare all'amministrazione coloniale i pareri, dei quali essa possa abbisognare;

2° consigliare e assistere l' amministrazione nelle controversie giuridiche coi privati, e in ogni altro caso in cui il suo parere venga richiesto, provvedere alla tutela legale dei diritti dell'amministrazione, promuovere transazioni, preparare contratti, suggerire provvedimenti intorno a questioni o reclami promossi in via amministrativa.

Art. 90.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni l'avvocato del governo della colonia corrisponde direttamente col governatore, o con gli uffici che saranno designati a ciò dal governatore.

Art. 91.

L'avvocato del governo della colonia è nominato dal governatore tra i funzionari delle RR. avvocature erariali del Regno, ovvero tra i funzionari di altra amministrazione dello Stato, che abbiano i requisiti richiesti dalla prima parte dell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 485.

Art. 92.

Nelle questioni di grande importanza l'avvocato del governo della colonia può chiedere, pel tramite del governatore, il parere della R. avvocatura generale erariale.

Art. 93.

Al funzionario che copre il posto di avvocato del governo della colonia sono applicabili integralmente gli articoli 61, 62 e 68 del presente ordinamento.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 94.

L'assistenza del difensore nei giudizi penali è facoltativa. Quando l'imputato richiede il difensore di ufficio, questi sarà nominato dal giudice.

Art. 95.

Nei giudizi di cui al titolo III del presente ordinamento, le parti debbono, salvo speciale autorizzazione del giudicante, comparire personalmente.

Art. 96.

La polizia delle udienze, con tutte le norme fissate nei codici per la colonia, è affidata a chi le presiede.

Art. 97.

L'appello dalle sentenze sì civili come penali, pronunziate dal magistrato ordinario in prima istanza, è devoluto per la cognizione alla Corte d'appello di Roma, e va prodotto alla can-

celleria del tribunale di Asmara nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza penale, o di un mese dalla notificazione della sentenza civile.

Art. 98.

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello si propone con le forme e nei termini fissati rispettivamente nel codice di procedura civile e in quello di procedura penale.

Art. 99.

Il cancelliere del tribunale della colonia adempie per tutta la Colonia le funzioni di notaio per gli italiani e stranieri equiparati o per gl' indigeni che a lui si rivolgono. In caso d' impedimento o d' assenza, o quando sia richiesto dalle esigenze del servizio, il giudice della colonia può autorizzare ad esercitare le funzioni notarili altra persona avente i requisiti per essere notaio nel Regno, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge notarile, testo unico, approvata con R. decreto 25 maggio 1879. Il cancelliere non presta cauzione e versa per intero nelle casse della colonia i diritti notarili, ad eccezione di quelli di copia che rimangono a suo beneficio.

Art. 100.

I commissari nei luoghi molto distanti dalla sede del tribunale, i residenti, i comandanti di distaccamento ed i comandanti le stazioni di carabinieri, sono autorizzati a redigere le procure alle liti ed autenticare le firme apposte ad atti privati, in loro presenza, da italiani o stranieri equiparati, purchè da loro personalmente conosciuti. Essi dovranno però trasmettere questi atti al cancelliere del tribunale per la dovuta tassazione e percezione dei diritti.

Possono pure, in caso di urgenza, ricevere il testamento di persona ammalata con le norme fissate dall'art. 789 del codice civile; questi testamenti devono al più presto essere trasmessi al cancelliere del tribunale.

I testamenti degli indigeni, sudditi coloniali od assimilati, saranno regolati dalle consuetudini locali.

Art. 101.

Potranno essere pure attribuite dal governatore al cancelliere le funzioni di conservatore delle ipoteche, con le relative attribu-

sioni e responsabilità, finchè non sia altrimenti disposto con altra legge.

Art. 102.

La cognizione delle controversie civili e commerciali, e delle cause penali, non risolute definitivamente nel giorno in cui va in vigore il presente ordinamento, spetta rispettivamente alle autorità designate nell'ordinamento stesso.

Art. 103.

Con decreto del governatore saranno emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente ordinamento.

Art. 104.

È abrogato l'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51, nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
ORLANDO.
CASANA.

TABELLA

delle indennità spettanti ai funzionari giudiziari distaccati nell'Eritrea.

Giudice della Colonia	L.	4,000
Cancelliere	»	1,800
Cancelliere, quale conservatore delle ipoteche.	»	1,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

N. 256 — Legge n. 361 che approva le spese militari fino al 30 giugno 1917. — (Segretariato generale). — 5 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate con l'articolo 1 della legge 14 luglio 1907, n. 496, è approvata la maggiore assegnazione straordinaria di L. 13,000,000, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908, ai seguenti capitoli:

Capitolo 63.	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi . . . . . L.	1,000,000
Capitolo 64.	Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi . . »	2,000,000
Capitolo 70.	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto . . . . . »	7,000,000
Capitolo 69.	Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto. . »	2,000,000
Capitolo 71.	Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi ed acquisti d'immobili all'uopo occorrenti. . . »	1,000,000

Art. 2.

È pure approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 210,000,000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per lire 25,000,000 in ciascuno degli esercizi 1910-911 e 1911-912 per lire 30,000,000 in ciascuno degli esercizi 1912-913, 1913-914 e 1914-915, e per lire 35.000.000 in ciascuno degli esercizi 1915-916 e 1916-917.

Il Governo del Re è autorizzato ad erogare la predetta somma di lire 210,000,000 con facoltà di determinare le asse-

gnazioni dei vari capitoli in modo da non eccedere, coi relativi aggruppamenti, i limiti appresso indicati:

Armi portatili, relative munizioni, accessori, bufetterie e trasporti relativi.	L.	6,000,000
Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporti dei medesimi; provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per le brigate specialisti e ferrovieri e per le altre specialità del genio militare	»	14,000,000
Artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, mitragliatrici e corrispondenti munizionamenti e materiali relativi ai servizi di mobilitazione.	L.	75,000,000
Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri; parco d'assedio; materiali, provviste e relativi trasporti per le dette artiglierie	»	40,000,000
Lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere; strade, ferrovie ed opere varie militari.	»	50,000,000
Costruzioni di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti; impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi; ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti. Costruzione, sistemazione ed ampliamento di stabilimenti militari vari	»	15,000,000
Acquisto di quadrupedi per le artiglierie, le mitragliatrici e la cavalleria	»	5,000,000
Somma a calcolo a disposizione	»	5,000,000

La ripartizione delle somme di cui al precedente comma fra i capitoli della parte straordinaria verrà stabilita con le annuali leggi di bilancio.

Art. 3.

La dotazione complessiva consolidata per le spese effettive del Ministero della guerra, che per l'esercizio 1909-910 è stata determinata dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1907, n. 496, viene accresciuta per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 in corrispondenza degli aumenti di stanziamento per la spesa straordinaria stabiliti dal precedente art. 2.

Le economie che si verificassero negli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 si considereranno impegnate e saranno mantenute nel consuntivo di ciascun esercizio per sopperire a tutti gli eventuali pagamenti che potessero occorrere a carico dei rispet-

tivi capitoli, così afferenti al conto di competenza come al conto dei residui.

Le economie non necessarie pei bisogni della parte ordinaria potranno essere devolute alla parte straordinaria.

Art. 4.

Per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 si intendono prorogati gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 496.

Art. 5.

Il limite dei mandati di anticipazione, stabilito dall'articolo 51 della legge per la contabilità generale dello Stato, è elevato alla somma di lire 50,000 per quelle, fra le spese straordinarie, che il Ministero della guerra fosse autorizzato a fare ad economia.

Tale facoltà è limitata ad anni due dalla data della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
CARCANO.

N. **257.** — **Legge n. 383 che autorizza la spesa per l'esercizio 1908-909 per le truppe distaccate in Oriente (Candia).** — (Segretariato generale). — 5 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 280,000 da iscriversi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 con la denominazione « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
CARCANO.

N. 258. — Legge n. 362 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito ed aumenti di stanziamento da inscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1908-909 e 1909-910 per migliorare gli assegni, nonchè alcuni speciali servizi del R. esercito. — (Segretariato generale).

6 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi od assegni fissi pel R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 8 luglio 1904, numeri 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, numeri 479, 483, 484 e 495 e 5 gennaio 1908, n. 7, sono apportate le modificazioni seguenti:

I.

L'articolo 3 è sostituito col seguente:

Art. 3.

Lo stipendio può essere ridotto ai tre quinti, alla metà o può essere sospeso.

È ridotto ai tre quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) agli ufficiali generali ed ai comandanti di corpo in disponibilità

È ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego;

b) agli ufficiali condannati al confino;

c) agli ufficiali in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà, quando il giudizio non sia seguito da condanna.

È sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;

c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se ne assentino.

II.

L'articolo 4 è sostituito col seguente:

Art. 4.

È stabilita una indennità per servizio speciale, la quale spetta:

a) agli ufficiali dei carabinieri reali;

b) agli ufficiali subalterni d'artiglieria e del genio che non abbiano diritto a razione foraggio (esclusi gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio);

c) agli ufficiali del corpo sanitario;

d) agli ufficiali veterinari che siano capi titolari del servizio veterinario nei corpi;

e) agli ufficiali d'artiglieria e del genio richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria, quando non percepiscano razioni foraggio;

f) agli ufficiali del corpo sanitario richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria.

La indennità per servizio speciale è sospesa in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso ed agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

III.

L'articolo 7 è sostituito col seguente:

Art. 7.

Hanno diritto all'indennità cavalli, gli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio, secondo le norme stabilite nella tabella relativa, e che hanno cavallo di servizio (da sella) di loro proprietà.

IV.

La tabella I annessa al citato testo unico è sostituita con la tabella I annessa alla presente legge.

V.

La tabella II annessa al citato testo unico, è sostituita con la tabella II annessa alla presente legge.

VI.

La tabella III annessa al citato testo unico, è sostituita con la tabella III annessa alla presente legge.

Art. 2.

La dotazione complessiva del Ministero della guerra stabilita con l'art. 1° della legge 14 luglio 1907, n. 496; è aumentata:

per l'esercizio 1908-909 della somma di L. 7,135,000;
per l'esercizio 1909-910 della somma di L. 9,485,000.

Della somma di L. 7,135,000 per l'esercizio 1908-909 l'aliquota di L. 3,805,000 sarà ripartita fra i capitoli della parte ordinaria, assegni fissi e foraggio, mediante decreto del Ministero del tesoro. L'altra aliquota di L. 3,330,000 sarà ripartita tra i capitoli della parte ordinaria dell'esercizio medesimo 1908-909, nel modo che risulta dal seguente specchio:

Capitolo n. 40. — Chiamate di classi dal congedo per istruzione: uomini di truppa. — Assegni fissi	L.	1,200,000
Capitolo n. 47. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati	»	40,000
Capitolo n. 48. — Indennità per servizi e posizioni speciali	»	60,000
Capitolo n. 53. — Casermaggio per le truppe, retribuzione ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari	»	750,000
Capitolo n. 54. — Spese per esigenze di servizi di mobilitazione; rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (somme a calcolo): Articolo 2, lettera *H*. — Premi per gare di tiro e sport militari	»	30,000
Capitolo n. 56. — Materiali e stabilimenti di artiglieria	»	250,000
Capitolo n. 68 *bis*. — Sovvenzioni alle masse interne dei corpi (per miglioramenti alla razione del soldato)	»	1,000,000

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Gli aumenti di stipendio stabiliti per gli ufficiali del regio esercito dalla presente legge, saranno concessi per metà a cominciare dal 1° luglio 1908 e per intero a partire dal 1° luglio 1909.

Per gli ufficiali inferiori l'aumento di stipendio, da ripartirsi ai sensi del precedente comma, sarà limitato alla differenza fra i nuovi stipendi e quelli in vigore all'attuazione della legge, compresi gli aumenti quinquennali dei quali gli ufficiali stessi avessero il godimento o acquistassero il diritto nel corso dell'esercizio 1908-909 in base alle precedenti disposizioni.

Quando l'aumento di stipendio spettante agli ufficiali superiori per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'ammontare del decimo sessennale che, per l'applicazione della presente legge, non dovesse più competere, gli ufficiali stessi continueranno a fruire nel detto esercizio e per il medesimo titolo, della differenza fra l'assegno sessennale e la quota di miglioramento di stipendio.

Art. 4.

È conservata l'attuale indennità d'arma ai sottotenenti d'artiglieria e genio, che all'entrata in vigore della presente legge trovansi in qualità di allievi alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, fino a che non acquistano diritto a razioni foraggio.

Coloro che alla medesima data si trovano in qualità di allievi alla scuola militare o all'accademia militare, nominati sottotenenti di artiglieria e genio, percepiranno un'indennità pari all'attuale indennità d'arma, sino a che non acquisteranno diritto a razione foraggi o all'indennità per servizio speciale.

Art. 5.

La disposizione relativa ai sottotenenti dei carabinieri reali di cui alla nota 1 della tabella I annessa alla presente legge, ha effetto retroattivo per il periodo di tempo trascorso tra il 1° luglio 1907 ed il 1° luglio 1908.

Art. 6.

Per la prima attuazione della presente legge il Ministero della guerra è autorizzato ad apportare varianti alle indennità eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'articolo 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito.

TABELLA I

Stipendi, indennità per servizio speciale per gli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Stipendio	Indennità per servizio speciale (art. 4 della legge)			
		Carabinieri reali	Corpo sanitario	Ufficiali del corpo veterinario capi ufficiali del servizio veterinario nei corpi	Indennità annua permanente
Generale d'esercito	15,000	»	»	»	3,000
Tenente generale	12,000	»	»	»	»
Maggiore generale	10,000	»	»	»	»
Colonnello	8,000	2,200	400	»	»
Tenente colonnello con 1 quinquennio	7,000	2,100	300	»	»
Tenente colonnello	6,000	2,100	300	»	»
Maggiore con 1 quinquennio	5,500	1,900	300	»	»
Maggiore	5,000	1,900	300	»	»
Capitano con 2 quinquenni	4,800	1,500	300	200	»
Capitano dopo 25 anni dalla nomina ad ufficiale e senza il doppio quinquennio	4,800	1,500	300	200	»
Capitano con 1 quinquennio	4,100	1,500	300	200	»
Capitano	4,000	1,500	300	200	»
Tenente con 3 quinquenni	3,600	1,100	200	200	»
Tenente dopo 15 anni dalla nomina ad ufficiale e senza il doppio quinquennio	3,500	1,100	200	200	»
Tenente con 2 quinquenni	3,500	1,100	200	200	»
Tenente con 1 quinquennio	2,800	1,100	200	200	»
Tenente	2,400	1,100	200	200	»
Sottotenente	2,000	800	200	200	»
Capomusica	2,000	250	»	»	»

Annotazioni.

1. Ai sottotenenti dei carabinieri reali spetta un aumento di stipendio di L. 400 dopo il primo triennio di servizio.

2. Ai capimusica spetta un aumento di stipendio di lire 300 dopo ciascuno dei primi 4 trienni di servizio.

3. L'anzianità di grado per la concessione degli aumenti quinquennali ai tenenti che rimasero nel grado precedente più di 3 anni, è computata dal termine del terzo anno passato nel grado di sottotenente.

4. Agli ufficiali di artiglieria e del genio previsti dall'art. 4 spetta un'indennità per servizio speciale pari a quella corrisposta agli ufficiali del corpo sanitario.

5. Agli ufficiali riformati o revocati, che non contino 8 anni di servizio, è accordata una gratificazione eguale ad un trimestre dello stipendio di cui erano provveduti all'atto della riforma o della revocazione.

TABELLA II

Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Numero delle razioni giornaliere dovute					
	Stato maggiore generale	Corpo di stato maggiore ed arma di cavalleria	Arma dei carab. reali	Arma di fanteria	Arma di artiglieria	Arma del genio
Generale d'esercito . . .	5	»	»	»	»	»
Tenente generale . . .	4	»	»	»	»	»
Maggiore generale . . .	3	»	»	»	»	»
Colonnello	»	3	2	2	2	2
Tenente colonnello . . .	»	3	2	2	2	2
Maggiore	»	3	2	2	2	2
Capitano	»	3	2	»	1	1
Tenente	»	2	2	»	1	»
Sottotenente	»	2	2	»	1	»

Annotazioni.

1. Il ministro della guerra, il capo di stato maggiore dell'esercito, i comandanti di corpo d'armata ed il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re hanno diritto a cinque razioni di foraggio.

Il sottosegretario di Stato al Ministero della guerra, i maggiori generali comandanti di divisione militare, od aiutanti di campo generali di S. M. il Re e dei Reali Principi, i comandanti di brigata e di reggimento di cavalleria ed il comandante della scuola di cavalleria hanno diritto a quattro razioni di foraggio.

2. Gli ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e dei Reali Principi ed il comandante dello squadrone carabinieri reali guardie del Re hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali inferiori aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza hanno diritto a due razioni di foraggio.

3. Gli ufficiali superiori di fanteria negli stabilimenti militari di pena e negli stabilimenti militari, gli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° dei reggimenti di fanteria, i capitani di fanteria che prestano servizio ne

reggimenti, o che, pur non prestando servizio nei reggimenti, siano però inscritti sul quadro d'avanzamento, ed i capitani aiutanti maggiori in 1ª della scuola di guerra, della scuola centrale di tiro di fanteria, della scuola militare e dei collegi militari hanno diritto ad una razione foraggio.

Agli ufficiali trasferiti effettivi nel personale dei depositi allevamento cavalli spetta una sola razione di foraggio.

4. I comandanti di reggimento di artiglieria da campagna e da montagna hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali di artiglieria del reggimento di artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno) hanno diritto alle razioni di foraggio stabilite per l'arma di cavalleria.

Gli ufficiali inferiori di artiglieria addetti all'ispettorato di artiglieria da campagna ed ai comandi di artiglieria e come insegnanti alle scuole militari, e quelli dei reggimenti di artiglieria da campagna o da montagna (eccettuati gli ufficiali del treno) hanno diritto a due razioni di foraggio.

Agli ufficiali superiori di artiglieria negli stabilimenti militari spetta una razione di foraggio.

5. Gli ufficiali subalterni del genio che prestano servizio presso i corpi di truppa, o sono addetti ai comandi del genio od alle scuole militari come insegnanti hanno diritto ad una razione foraggio.

6. Gli ufficiali superiori medici, commissari e veterinari ed i capitani medici e veterinari che prestano servizio nei corpi di truppa hanno diritto ad una razione foraggio.

7. Non spettano razioni di foraggio agli ufficiali dei distretti, agli ufficiali delle fortezze, ai capitani applicati di stato maggiore, agli ufficiali subalterni di artiglieria addetti agli stabilimenti militari, alle direzioni di artiglieria, alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per il servizio di governo, ed ai sottotenenti allievi di detta scuola.

8. L'ufficiale che cambia posizione rimanendo in effettività di servizio conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.

9. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali, ad una se ufficiali superiori od inferiori.

Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.

Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio le razioni foraggio continuano per 30 giorni dalla data della pubblicazione del regio decreto che li colloca in congedo provvisorio.

TABELLA III.

Indennità cavalli.

GRADI	Ufficiali dello stato maggiore generale, del corpo di stato maggiore, di cavalleria, di artiglieria a cavallo (meno quelli del treno), aiutanti di campo di brigata. Ufficiali di ordinanza	Ufficiali d'artiglieria da campagna e da montagna, (meno il treno); ufficiali d'artiglieria addetti all'ispettorato d'artiglieria da campagna, ai comandi d'artiglieria ed alle scuole militari come insegnanti. Colonnelli di artiglieria da costa e da fortezza. Colonnelli dei reggimenti del genio	Ufficiali superiori di fanteria. Capitani di fanteria iscritti sul quadro d'avanzamento. Aiutanti maggiori in 1° di fanteria. Ufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza (meno i colonnelli), addettiagli ispettorati (meno quello di artiglieria da campagna), alle direzioni ed agli stabilimenti (meno i tenenti). Ufficiali d'artiglieria (treno). Ufficiali del genio (meno i colonnelli dei reggimenti ed i tenenti addetti alle direzioni)	Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	Capitani di fanteria non iscritti sul quadro di avanzamento. Tenenti di fanteria aiutanti maggiori in 2°. Ufficiali superiori e capitani medici. Ufficiali superiori commissari. Ufficiali superiori e capitani veterinari.
Tenente generale	800	—	—	—	—
Maggiore gener.	800	—	—	—	—
Colonnello	800	740	680	400	400
Tenente colonn. .	700	640	640	400	340
Maggiore.	700	640	640	400	340
Capitano.	700	640	580	400	280
Tenente.	600	540	480	400	250
Sottotenente . . .	600	540	480	400	280

Annotazioni.

1. Per gli ufficiali provvisti di cavallo l'indennità è pagata con lo stipendio mensile; per quelli però che abbiano debiti per cavalli forniti dallo Stato o per anticipazioni ricevute per acquisto di cavalli, è trattenuta mensilmente la metà dell'indennità fino all'estinzione del debito.

2. L'ufficiale che rimanendo in effettività di servizio passa da una posizione nella quale ha diritto alla indennità cavalli ad altra in cui tale diritto gli cessa; conserva l'indennità cavalli, per quel numero di giorni non superiori ai 30, nei quali tiene effettivamente il cavallo.

L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli se non tiene cavallo di servizio (da sella) di sua proprietà.

Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio l'indennità cavalli continua per 30 giorni dalla data della pubblicazione del regio decreto che li colloca in congedo provvisorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
CARCANO.

N. **259.** — **Decreto ministeriale relativo alle nomine nell'ultima classe dei segretari della carriera amministrativa.** — (Segretariato generale). — 6 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto la legge 30 giugno 1908 n. 304;
Vista il decreto ministeriale 18 maggio 1907, che bandisce il concorso ai posti di vice segretario di 2ª classe nel personale dell'amministrazione centrale della guerra;
Sulla proposta del sottosegretario di Stato;

DECRETA:

I candidati dichiarati idonei negli esami di concorso compiuti in seguito al decreto ministeriale 18 maggio 1907, saranno chiamati a coprire tutti i posti vacanti nell' ultima classe dei segretari della carriera amministrativa, stabiliti dalla tabella per l'amministrazione centrale della guerra, annessa alla legge 30 giugno 1908 n. 304 e quelli che nella categoria stessa si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1908.

Roma, addì 6 luglio 1908.

Il Ministro — CASANA.

N. **260.** — **Concorso a due posti di macchinista e a tre posti di fochista militare nella brigata lagunari del 4° reggimento genio.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 luglio.

Il concorso a due posti di macchinista militare nella brigata lagunari del 4° reggimento genio bandito con la circolare 156 del corrente anno è prorogato a tutto il 31 luglio 1908.

Occorrendo inoltre di provvedere alla nomina di tre fochisti militari nella brigata stessa, è bandito un concorso anche per i tre posti suddetti: anche le domande per questo secondo concorso dovranno essere rimesse al comando della brigata lagunari entro il 31 luglio 1908.

Ad ambedue i concorsi potranno essere ammessi i militari del R esercito in servizio e in congedo, nonchè quelli in congedo della R. marina.

I concorsi si svolgeranno con le norme e secondo i programmi contenuti nell'*Atto* 174 del 1907 e nella circolare 67 del corrente anno.

Ultimati gli' esami, il comando della brigata lagunari trasmetterà al Ministero (Direzione generale leve e truppa) gli elenchi prescritti dal n. 15 della circolare 67 succitata, in base ai quali saranno nominati rispettivamente macchinisti e fochisti militari i vincitori dei relativi posti messi a concorso.

Il Ministro — CASANA.

N. **261**. — **Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1908-909.** — (Segretariato generale). — 6 luglio.

In relazione al n. 10 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 114 del corrente anno, si rende noto che la commissione esaminatrice si recherà nelle sedi stabilite per l'esame suddetto nel seguente ordine:

1° Napoli
2° Roma } presso la sede del collegio militare;
3° Modena, presso la sede della scuola militare;
4° Torino, presso la sede dell'accademia militare.

L'esame comincierà a Napoli il 14 settembre p. v.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **262**. — **Norme per la vendita di vettovaglie di riserva avariate.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 luglio.

Per le vendite di vettovaglie di riserva avariate, da farsi giusta l'art. 79 del regolamento d'amministrazione, saranno osservate le prescrizioni seguenti:

Prima di effettuare la vendita, il corpo o stabilimento venditore, sentito il parere dell'ufficiale medico, o dell'ufficiale veterinario se trattasi di foraggi, dichiarerà l'uso o gli usi cui le

vettovaglie possono esser destinate senza pregiudizio dell'igiene e di ciò dovrà dare denuncia all'autorità comunale del luogo affinchè l'ufficiale sanitario possa prendere le misure dovute a tutela della salute pubblica.

All'atto del ritiro, il compratore dovrà rilasciare una dichiarazione scritta di conformarsi alle prescrizioni del corpo o stabilimento circa l'uso delle vettovaglie acquistate.

Il Ministro — CASANA.

N. **263. — Concessione di ribasso agli ufficiali e sottufficiali sulle cure e sulla pensione nelle terme di Battaglia (Padova).** — (Ufficio personali sanitari). — 6 luglio.

La direzione delle terme di Battaglia (Padova) ha comunicato a questo Ministero di avere stabilito di concedere il ribasso del 50 °/₀ sulle cure che si fanno in detto stabilimento a tutti i militari (ufficiali e sottufficiali) sia in attività di servizio che in congedo.

Il ribasso in parola verrà fatto sui prezzi di cura indicati nel listino sottosegnato ed un ribarso dell'11 e del 10 °/₀ verrà del pari concesso ai suddetti militari i quali, anzichè provvedersi direttamente di alloggio e di vitto, intenderanno valersi rispettivamente delle pensioni di 1ª (da L. 10 a L. 12 conforme la stanza) o di 2ª classe (da L. 6 a 7) all'Hôtel delle terme stesse.

CURE	Biglietti unitari	Abbonamenti per 8 biglietti
Fangatura parziale 1 secchia. . .	L. 1.80	L. 12 00
Fangatura intera 2 secchie . . .	» 3.00	» 20.00
Bagno termale	» 1.25	» 8.00
Bagno idroelettrico	» 3.00	» 20.00
Doccia fredda	» 1.00	» 7.00
Grotta, compresa stanza per cura sudatoria.	» 3.00	» 20.00
Inalazioni.	» 1.00	» 6.00
Seduta elettrica	» 2.00	» 13.00
Massaggio generale	» 3.00	» 20.00
Massaggio parziale	» 2.00	» 13.00
Semicupio	» 0.75	» 6.00

Per il Ministro — SEGATO.

N. **264. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale). — 6 luglio.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi di ufficiale nell'arma dei carabinieri reali e contemporaneamente hanno cambiato denominazione quelli pure in appresso indicati:

Nuovi comandi.

Legione di Cagliari . { Tenenza di Sassari. / Sezione di 1ª classe di Bono.

Legione di Palermo. — Tenenza di Palermo interna.

Legione di Roma . . { Tenenza del Celio. / Tenenza di Roma suburbana 1ª.

Comandi soppressi.

Legione di Cagliari. — Sezione di 1ª classe di Sassari.

Cambio di denominazione.

Legione di Palermo. — L'attuale tenenza di Palermo prenderà il nome di Palermo esterna.

Legione di Roma . . { L'attuale tenenza Monti prenderà il nome di Viminale. / L'attuale tenenza di Roma suburbana prenderà il nome di Roma suburbana 2ª.

Il Ministro — CASANA.

N. **265**. — **Sistema di votazione da seguire in materia di avanzamento.** — (Segretariato generale). — 8 luglio.

Il Ministero si riserva di provvedere perchè fra gli *Atti* che regolano gli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta, e le prescrizioni del regolamento sull'avanzamento, non abbiano ad esservi sconcordanze.

Ma per intanto determina che tutte le votazioni da farsi in materia di avanzamento, vengano eseguite secondo le norme sancite dai paragrafi 15 e 16 del detto regolamento.

Il Ministro — CASANA.

N. 966. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo contabile. — (Segretariato generale). — 8 luglio.

1. Sciogliendo la riserva contenuta nella « disposizione transitoria » della circolare n. 62* inserta nel *giornale militare ufficiale* corrente anno, si stabiliscono qui di seguito le norme per gli esperimenti ai quali dovranno essere sottoposti i capitani del corpo contabile aspiranti all'avanzamento.

2. Per l'anno in corso tali esperimenti avranno luogo nella seconda quindicina di settembre. Le note caratteristiche degli ufficiali da esaminarsi verranno compilate dopo che alle commissioni siano stati comunicati i risultati degli esperimenti predetti.

3. All'atto della ristampa della nuova raccolta i numeri della presente circolare segnati con asterisco verranno inseriti nella circolare n. 62 * sopraindicata.

4. Valgono per gli esperimenti dei capitani contabili tutte le norme di carattere generale date con la circolare predetta.

5°. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero; si radunerà presso il comando della divisione militare di Roma, e sarà composta come segue:

1 maggiore generale . . . . . — *Presidente.*
1 colonnello d'arma combattente . } *Membri effettivi.*
1 colonnello o tenente colonnello commissario . . . . . } *Membri effettivi.*
1 colonnello o tenente colonnello contabile. . . . . } *Membri effettivi.*
1 tenente colonnello contabile . . — *Membro supplente.*

6*. Gli esperimenti si svolgeranno secondo il seguente

PROGRAMMA.

Prova prima (scritta). — Svolgimento di due temi: uno relativo all'amministrazione e contabilità dello Stato e dei corpi, ospedali, magazzini centrali e simili; l'altro riflettente il servizio esecutivo negli stabilimenti di commissariato.

I due temi, preparati ed inviati dal Ministero, vengono svolti in due giorni consecutivi, dalle ore 9 alle 15, presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati, sotto la sorveglianza di una commissione di vigilanza nominata dal comandante della divisione (un colonnello o tenente colonnello presidente e due ufficiali superiori membri). Essa, nel giorno ed ora indicati, apre il piego, detta il tema, e si assicura che

i candidati lo svolgano senza l'aiuto di leggi, regolamenti, opere od appunti.

Su ciascuno dei temi svolti sarà segnata l'ora della presentazione. I temi svolti verranno, in piego chiuso e suggellato, consegnati, insieme ad un verbale delle operazioni compiute, al comando della divisione dal quale saranno trasmessi, in altro piego raccomandato, al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi); quest'ultimo consegnerà i pieghi ancora intatti al presidente della commissione esaminatrice.

I temi dovranno essere esaminati e valutati non soltanto in base al loro contenuto tecnico, ma anche in base alla forma con la quale sono compilati, ed al grado di cultura generale che rivelano.

Prova seconda (orale). — *Amministrazione e contabilità generale dello Stato.* — Amministrazione e contabilità generale dello Stato con speciale riferimento a quanto riguarda l'amministrazione militare, il suo bilancio e le sue relazioni coi vari organi dell'amministrazione pubblica: specialmente col Ministero del tesoro, colla Corte dei conti, col Consiglio di Stato e coll'Avvocatura erariale. — Nozioni generali di diritto commerciale e particolari circa le banche e le loro operazioni.

Prova terza (orale). — *Amministrazione e contabilità militare:*

a) regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi; leggi e regolamenti sugli stipendi e sugli assegni fissi; indennità eventuali; indennità per le truppe in campagna; amministrazione e contabilità del R. corpo di truppe coloniali. — Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra. — Regolamento per le matricole. — Convenzione pei trasporti militari;

b) funzionamento degli stabilimenti di commissariato particolarmente di quelli per il servizio delle sussistenze militari. — Regolamenti ed istruzioni relative. — Nozioni tecnologiche elementari sulle vettovaglie e sul materiale di casermaggio;

c) organica e servizio in guerra con particolare riferimento a tutto quanto interessa l'ufficiale contabile in fatto di ordinamento di pace, di mobilitazione e di formazione di guerra e di servizio esecutivo per gli stabilimenti di campagna specialmente di commissariato.

Il Ministro — Casana.

N. **267. — Proposte d'avanzamento dei capitani e dei tenenti medici per l'anno 1909.** — (Ufficio personali sanitari). — 9 luglio.

A mente del § 151 del regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento del R. esercito ed a modificazione di quanto contenevasi nella circolare n. 76 del corrente anno, questo Ministero determina che il limite di anzianità entro cui dovranno trovarsi i capitani ed i tenenti medici per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1909, sieno così modificati:

Per l'avanzamento ad anzianità i capitani medici con anzianità a tutto il 1897 ed i tenenti medici a tutto il 1° settembre 1902.

Per la scelta, fino al capitano medico Restivo-Pantalone Giuseppe ed al tenente medico Tedde Giuseppe, inclusi.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **268. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici.** — (Ufficio personali sanitari). — 9 luglio.

Nel mese di novembre del corrente anno e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902 e 120 del 1906) gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta per i capitani e per i tenenti medici.

Agli esami ad anzianità saranno ammessi i capitani e i tenenti medici compresi nei limiti di anzianità fissati dalla circolare 267 corrente anno; agli esami per la scelta potranno concorrere i capitani ed i tenenti medici inscritti a ruolo, rispettivamente fino al capitano medico dott. Trovanelli Luigi ed al tenente medico dott. cav. Iannizzotto Carmelo, inclusi.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità quanto le domande, con le relative dichiarazioni (§ 147 del regolamento sull'avanzamento) dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero per il 1° ottobre prossimo. In applicazione del § 146 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate dagli ufficiali ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 20 settembre prossimo.

Per i capitani e tenenti medici, che concorrono all'avanzamento sia ad anzianità, che a scelta, avrà luogo, inoltre dal 15 settembre al 30 ottobre un corso preparatorio agli esami stessi presso la scuola d'applicazione di sanità militare. A questo corso potranno prendere parte coloro che ne facciano domanda al Ministero non più tardi del 20 agosto prossimo.

Tale corso d'istruzione per i capitani riguarderà sopratutto il 2° gruppo di esami, di cui all'*Allo* 120 suddetto e per i tenenti le materie di cui alla prova 2ª del 1° gruppo ed alla prova 1ª e 2ª del 2° gruppo dell'*Allo* medesimo.

Coloro che, chiamati agli esami per anzianità rinuncino al corso suddetto, saranno lasciati in libertà per un periodo di tempo equivalente a quello della durata del corso stesso, periodo da non computarsi come licenza.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **269. Norme per la prima applicazione della legge 2 luglio 1908, n. 328.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 luglio.

1. Saranno nominati marescialli di 1ª classe in data 1° aprile 1908:

1° i marescialli di reggimento promossi tali alla data medesima;

2° i marescialli di battaglione che alla data medesima contassero 14 o più anni di servizio.

Saranno nominati marescialli di 2ª classe in data del 1° aprile 1908:

1° i marescialli di battaglione che alla data medesima contassero meno di 14 anni di servizio;

2° i marescialli di compagnia che alla data medesima contassero 10 o più anni di servizio.

Saranno nominati marescialli di 3ª classe in data 1° aprile 1908 i marescialli di compagnia che contino meno di 10 anni di servizio e che alla data medesima avessero già ottenuto la promozione al detto grado.

Tenuto presente il disposto dell'art. 11 della legge 2 luglio 1908, n. 328, la sede relativa d'anzianità dei marescialli nominati rispettivamente di 1ª, di 2ª e di 3ª classe in data 1° aprile 1908 sarà stabilita con le norme del § 8 del regolamento sull'avanzamento in base all'anzianità che i detti sottufficiali avevano alla data del 31 marzo 1908.

2. I marescialli di reggimento promossi tali posteriormente al 1° aprile 1908, i quali non contino 14 anni di servizio, saranno nominati marescialli di 1ª dalla data in cui ebbe luogo la promozione al detto grado.

Del pari i marescialli di battaglione promossi tali posteriormente al 1° aprile 1908, i quali non contino 10 anni di servizio, saranno nominati marescialli di 2ª classe dalla data della loro promozione a tale grado.

I marescialli di compagnia promossi tali posteriormente al 1° aprile 1908 saranno nominati marescialli di 3ª classe dalla data della loro promozione.

3. I marescialli di 2ª classe provenienti dai marescialli di battaglione otterranno il passaggio alla 1ª classe al compimento del 14° anno di servizio, o dopo trascorsi quattro anni dalla data di promozione a maresciallo di battaglione, ove ciò avvenga prima del 14° anno di servizio.

I marescialli di 3ª classe provenienti dai marescialli di compagnia, otterranno il passaggio alla 2ª classe al compimento del 10° anno di servizio.

4. I marescialli di compagnia nominati di 2ª classe per aver compiuto 10 anni di servizio non potranno conseguire il passaggio alla 1ª classe che dopo quattro anni dalla data in cui furono nominati alla 2ª, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 2 della legge 2 luglio 1908, n. 329, qualora fosse ad essi applicabile.

I marescialli di 3ª classe, promossi posteriormente all'andata in vigore della legge 2 luglio 1908, n. 329, non potranno conseguire il passaggio alla 2ª classe che dopo quattro anni dalla data della loro promozione, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 2 della legge medesima, ove sia ad essi applicabile.

5. Ad eccezione delle cariche di fuochista della brigata ferrovieri del genio e di maniscalco, che possono essere coperte soltanto da sergenti o sergenti maggiori, tutte le altre cariche speciali dei sottufficiali nell'interno e fuori dei corpi designati dal regolamento sullo stato dei sottufficiali sono compatibili col grado di maresciallo.

Conseguentemente i marescialli che coprono attualmente cariche speciali le quali, secondo le disposizioni anteriori, erano incompatibili col loro grado, vi rimarranno in via definitiva.

Qualora aspirino tuttavia a cariche speciali fuori corpo, ad essi non spetterà più la precedenza di cui alla circolare n. 287

del *giornale militare* del 1907, ma la loro destinazione alle cariche medesime dovrà essere regolata con le norme del § 55 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

6. I marescialli dei reparti attivi potranno essere assegnati al servizio di maggiorità od al servizio di compagnia, squadrone o batteria a seconda delle loro attitudini ed indipendentemente dalla classe cui appartengono.

7. Il Ministero si riserva di perequare mediante trasferimenti la situazione dei marescialli nei vari corpi.

8. Fino a tutto il 20 luglio 1908, giorno precedente a quello in cui entrerà normalmente in vigore la nuova legge, i comandi di corpo d'armata potranno procedere a promozioni a maresciallo di reggimento, di battaglione e di compagnia dei sottufficiali che siano già in possesso di tutti i titoli per tali promozioni alla data suddetta. Nessun sottufficiale potrà essere promosso ai detti gradi, qualora abbia acquistato i relativi titoli posteriormente alla data medesima.

Le proposte di promozioni a maresciallo di compagnia di sergenti maggiori che non abbiano ancora tutti i requisiti occorrenti alla suddetta data del 20 luglio 1908, che fossero pervenute ai comandi di corpo d'armata, dovranno essere trasmesse al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

9. Al Ministero dovranno del pari essere trasmesse le deliberazioni che le commissioni d'avanzamento prenderanno circa la idoneità al grado di maresciallo dei sergenti maggiori posteriormente all'entrata in vigore della legge 2 luglio 1908, n. 328. Queste deliberazioni saranno riportate in appositi specchi di avanzamento, analogamente a quanto è disposto per gli ufficiali dal § 168 del regolamento sull'avanzamento, e gli specchi saranno dai presidenti delle commissioni trasmessi direttamente al Ministero.

10. Per opportuna norma avvertesi che, in analogia al disposto del § 3 (comma *b*) del Capo VIbis del regolamento sull'avanzamento, possono essere promossi marescialli, per occupare effettivamente i posti d'organico vacanti in ciascuna arma e specialità d'arma, i sergenti maggiori che contino almeno sei anni di servizio e tre anni e sei mesi di grado di sottufficiale, i quali, oltre ad avere gli altri requisiti voluti dal § 36 del regolamento, abbiano prestato con esito favorevole nelle compagnie, squadroni o batterie un servizio d'esperimento di due mesi. La dichiarazione relativa al detto esperimento dovrà risultare nella deliberazione della commissione d'avanzamento.

11. A mente del 6° comma dell'art. 2 della legge 2 luglio 1908 n. 328, i sergenti maggiori addetti a cariche speciali potranno essere promossi marescialli nella propria carica, quando sia promosso a tal grado un sergente maggiore in servizio presso le truppe inscritto dopo di essi nel rispettivo quadro di avanzamento dell'arma o specialità dell'arma cui appartengono. Conseguentemente le commissioni compilatrici delle note caratteristiche e le commissioni d'avanzamento dovranno pronunciarsi anche sull'idoneità al grado di maresciallo dei sergenti maggiori con cariche speciali, i quali abbiano o stiano per raggiungere la prescritta anzianità di servizio e di grado di sottufficiale, indicando se siano promovibili a scelta o ad anzianità.

Maniscalchi.

12. Le commissioni compilatrici delle note caratteristiche e le commissioni d'avanzamento dovranno pronunciarsi circa la promovibilità al grado di sergente dei caporali maniscalchi che contino sei anni o più di servizio. Quelli dichiarati idonei saranno nominati sergenti in data del 21 luglio 1908, giorno in cui entra in vigore la legge 2 luglio 1908 n. 328.

13. I caporali maniscalchi che contino da tre a sei anni di servizio saranno, se giudicati idonei, promossi caporali maggiori alla data del 21 luglio 1908 e sergenti al compimento del sesto anno di servizio, sempre che la loro idoneità a questo grado venga a tempo debito riconosciuta.

14. I sergenti maniscalchi, promossi a mente del precedente n. 12, non potranno essere promossi sergenti maggiori, ancorchè contino oltre nove anni di servizio, se non sia trascorso un anno dalla nomina a sergente.

Avvertesi che, nella prima applicazione della legge, non dovrà fare ostacolo alla promozione a sergente dei maniscalchi la loro condizione di ammogliati.

Sottufficiali del corpo invalidi e veterani.

15. Gli attuali marescialli di compagnia del corpo invalidi e veterani che contino 10 o più anni di servizio saranno nominati marescialli di 2ª classe in data 1° aprile 1908.

Quelli che contino meno di 10 anni di servizio saranno nominati marescialli di 3ª classe alla data medesima ed otterranno il passaggio alla 2ª classe al compimento del 10° anno di servizio.

16. I marescialli di 2ª classe provenienti dai maresciallì di compagnia potranno ottenere il passaggio alla 1ª classe solo quando siano trascorsi quattro anni dalla nomina alla 2ª ed alla condizione che prestino servizio presso qualche ufficio governativo con le sole competenze militari.

I maresciallì di 3ª classe promossi tali dopo l'andata in vigore della legge 2 luglio 1908, n. 328 potranno ottenere il passaggio alla 2ª classe solo quando siano trascorsi quattro anni dalla promozione ed alla stessa condizione indicata nel comma precedente.

17. Il consiglio d'amministrazione del corpo invalidi e veterani, funzionante da commissione d'avanzamento, prenderà in esame la posizione dei sottufficiali che si trovino attualmente trasferiti nel corpo per infermità non provenienti da causa di servizio e non siano marescialli, indicando se siano idonei a qualche incarico, se prestino o no servizio presso qualche ufficio militare o governativo e, in questo caso, se percepiscano assegni speciali da altre amministrazioni; dovrà altresì indicare se abbiano impieghi privati.

Le relative deliberazioni saranno trasmesse al Ministero, il quale provvederà per la promozione a maresciallo (di 3ª classe) in data 1° aprile 1908 di coloro che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 9 (primo comma) della legge 2 luglio 1908 n. 328.

Quelli promossi non potranno ottenere il passaggio alla 2ª classe se non dopo trascorsi quattro anni dalla data della promozione ed alla condizione che prestino servizio in un ufficio governativo con le sole competenze militari.

18. Gli attuali sergenti del corpo invalidi e veterani trasferitivi per infermità provenienti da causa di servizio saranno promossi sergenti maggiori se contino da 5 a 10 anni di servizio.

Quelli che contino meno di 5 anni di servizio saranno promossi al compimento di tale anzianità di servizio.

19. I sergenti maggiori e sergenti, trasferiti nel detto corpo per infermità provenienti da causa di servizio, che contino 10 o più anni di servizio, dovranno essere proposti al Ministero per la promozione a maresciallo a mente dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 2 luglio 1908, n. 328.

Quelli che contino meno di 10 anni di servizio saranno proposti per la promozione a maresciallo man mano che staranno per raggiungere tale anzianità di servizio.

Opzione dei sottufficiali raffermati con soprassoldo.

20. I sottufficiali raffermati con soprassoldo che intendano valersi della facoltà di opzione, di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328, potranno farlo entro tutto il 20 settembre p. v., presentando in tempo la relativa domanda, anche in carta libera, al proprio comandante di corpo.

I comandi di corpo, ricevute le domande, disporranno perchè i sottufficiali richiedenti siano ammessi a firmare, in duplice copia, l'atto d'opzione annesso alla presente circolare (allegato n. I), innanzi al consiglio d'amministrazione permanente o di reggimento o ad altro appositamente delegato.

21. I sottufficiali optanti, i quali siano in attesa dell'impiego civile ed intendano aspirare al grado di maresciallo, dovranno, contemporaneamente, in relazione al disposto dell'art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 372, rinunciare all'impiego stesso ed a tal uopo firmeranno, alla presenza dello stesso consiglio d'amministrazione, una dichiarazione conforme all'annesso allegato n. II.

22. Le domande, corredate da un originale dell'atto d'opzione, da copia del foglio matricolare (mod. 61) dell'interessato e, se del caso, dalla dichiarazione di rinuncia all'impiego civile, dovranno essere trasmesse di volta in volta al Ministero (Direzione generale leva e truppa), il quale, dopo aver accertato che i singoli atti d'opzione siano stati regolarmente redatti, provvederà per l'iscrizione della variazione relativa all'opzione sulla matricola degli interessati.

23. Affinchè i sottufficiali optanti possano, se del caso, ottenere la promozione a maresciallo dallo stesso giorno 1° ottobre p. v., in cui avrà effetto l'opzione, il Ministero avverte che tutti i sottufficiali raffermati con soprassoldo che ne facciano domanda dovranno subito essere ammessi al servizio d'esperimento nelle compagnie, squadroni o batterie, senza tener conto se abbiano o no ancora fatto atto d'opzione e senza che ciò possa in alcun modo vincolarli.

24. Potranno essere esonerati dall'esperimento soltanto coloro che, anteriormente alla pubblicazione della presente circolare, occupassero già una carica speciale contemplata dal regolamento sullo stato dei sottufficiali e dalle tabelle graduali e numeriche di formazione. Questi sottufficiali potranno essere promossi marescialli nella propria carica, qualora venga pro-

modo un sottufficiale meno anziano addetto alle truppe, inscritto dopo di loro nel quadro d'avanzamento rispettivo dell'arma o specialità dell'arma cui appartengono.

25. Agli effetti dell'avanzamento i furieri maggiori optanti avranno la precedenza sui sergenti maggiori.

I furieri optanti saranno nominati sergenti maggiori. Essi precederanno quelli che provengono dai sergenti e la loro sede d'anzianità relativa di fronte a coloro che provengono dai furieri sarà stabilita in base alla loro anzianità in questo grado, con le norme del § 8 del regolamento sull'avanzamento.

I sergenti optanti saranno nominati sergenti maggiori.

I detti sottufficiali potranno aspirare alla promozione a maresciallo purchè contino almeno tre anni e sei mesi di grado di sottufficiale.

Impieghi civili.

26. A senso del secondo comma dell'art 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328, ai sottufficiali raffermati con soprassoldo che non optarono nè optino per la legge 19 luglio 1906, n 372, potranno essere conferiti la metà dei posti di ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e di ufficiale d'ordine dei magazzini militari, ancorchè abbiano compiuto il 12° anno di servizio posteriormente all'andata in vigore della legge 14 luglio 1907, n. 483.

Conseguentemente i sottufficiali non optanti che d'ora innanzi presenteranno domanda d'impiego civile, per aver raggiunto i 12 anni di servizio, potranno indicare tra i posti desiderati anche quelli suaccennati. Converrà però avvertirli che gli impieghi stessi saranno di più difficile conseguimento e richiederanno una più lunga attesa, giacchè la metà dei detti posti sono riservati ai sottufficiali da collocarsi nella posizione di servizio sedentario.

27. Tutti i sottufficiali non optanti che, per aver acquistato diritto all'impiego civile posteriormente all'andata in vigore della legge 14 luglio 1907, n. 483, vennero esclusi dal concorrere ai posti di ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti e dei magazzini militari, sono ora ammessi a farne domanda, sia che si trovino tuttora alle armi, sia che si trovino in congedo in attesa d'impiego, sia che l'abbiano già conseguito.

Coloro però che, avendo già ottenuto altro impiego civile, intendano valersi di tale facoltà, dovranno farne domanda entro il 30 settembre p. v., sotto pena di decadenza.

28. Le domande per i suindicati impieghi civili dovranno essere inviate al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) con le consuete norme per mezzo del comando del corpo cui il sottufficiale appartiene od apparteneva all'atto del congedamento.

Avvertenza.

29. Indipendentemente dalle situazioni mod. 986, di cui al § 15 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, i comandi di corpo dovranno ogni mese non più tardi del giorno 15 trasmettere al Ministero (Direzione generale leve e truppa) uno specchio dei marescialli effettivi ai riparti attivi e delle variazioni avvenute nei detti marescialli, conforme all'allegato n. III.

Per il Ministro — SEGATO.

ALLEGATO N. 1

(1) . . . . . .

Atto di opzione

del (2) . . . . . .

per il trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata dalla legge 2 luglio 1908, n. 328.

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . . . in . . . avanti al Consiglio d'amministrazione di questo corpo (1) il . . . . . , al n. . . . . di matricola, ha dichiarato essere sua volontà di optare per il trattamento stabilito dalla legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata dalla legge 2 luglio 1908, n. 328, rinunciando in modo definitivo al sistema delle rafferme al quale è stato finora vincolato per effetto del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521 e modificato dalle leggi 2 giugno 1904, n. 217 e 25 maggio 1905, n. 211 e salvi gli eventuali diritti che gli spettassero in virtù dell'articolo 15 della legge 19 luglio 1906 succitata.

Vista tale dichiarazione, il Consiglio d'amministrazione ha ammesso, come ammette, il (2) . . . . . a rimanere in servizio col trattamento della legge 19 luglio 1906, modificata dalla legge 2 luglio 1908, e del corrispondente regolamento sullo stato dei sottufficiali, con decorrenza dal 1° ottobre 1908.

Datagli lettura del presente atto, il (2) . . . . . si è qui con noi sottoscritto.

Il (3) . . . . . .

(Firma del militare)

I membri del Consiglio d'amministrazione.

---

(1) Corpo — (2) Grado, cognome e nome. — (3) Grado. — (4) In caso di delegazione, si aggiungeranno le parole « delegato dal . . . . . »

ALLEGATO N. 11

(1) . . . . . .

Dichiarazione di rinuncia all'impiego civile

del (2) . . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . , in conseguenza della opzione fatta oggi stesso per il trattamento della legge 10 luglio 1906, n. 372, modificata dalla legge 2 luglio 1908, n. 328, dichiara di rinunciare al conseguimento dell'impiego civile pel quale trovasi in sola.

. . . . . li . . . . . 1908.

Il (3). . . . . .

(Firma del militare).

I membri del Consiglio di amministrazione.

(1) Corpo. — (2) Grado, cognome e nome. — (3) Grado.

ALLEGATO N 111

(1) . . . REGGIMENTO FANTERIA

SPECCHIO *dei marescialli dei riparti attivi effettivi al* . . . . . (2)

CARICA	COGNOME E NOME
Comando del reggimento	
1d. 1° battaglione	
1d. 2° id.	
1d. 3° id.	
1d. deposito.	
1ª compagnia	
2ª id.	
3ª id.	
4ª id.	
5ª id.	
6ª id.	
7ª id.	
8ª id.	
9ª id.	
10ª id.	
11ª id.	
12ª id.	

Variazioni avvenute nel mese per aumenti e diminuzioni.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(1) Numero del reggimento. — (2) Data.

N.B. — Nella colonna 2, di fronte alla carica, deve essere indicato il nome del titolare. Qualora il posto sia vacante, lo spazio nella colonna 2 sarà lasciato in bianco.

Per i corpi delle altre armi, lo specchio deve essere compilato in modo analogo in base ai posti di maresciallo in organico.

N. 270. — Miglioramenti alla razione viveri del soldato. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 luglio.

In relazione alla legge 6 luglio corrente, con la quale fu assegnato al capitolo 68 *bis* del bilancio della guerra per l'esercizio 1908-909 la somma di L. 1,000,000 quale sovvenzione alle masse interne dei corpi per miglioramenti alla razione viveri del soldato, questo Ministero determina quanto segue:

1° la quantità di pasta fissata dal § 1300 del regolamento d'amministrazione in grammi 180 per ogni razione sarà portata a grammi 200.

2° la parte completiva della razione viveri stabilita in cent. 7 ½, con le circolari ministeriali dell'11 e del 24 novembre 1907 n. 5040 e 5246, sarà portata a cent 8.

3° la quantità di riso stabilita dal citato § 1300 del regolamento di amministrazione non subirà aumento; ma, in compenso, la parte completiva della razione sarà portata, nei giorni in cui avverrà la distribuzione di riso in luogo della pasta, a cent. 8 e mezzo.

Il Ministero si riserva di ripartire la detta somma di 1,000,000 fra le masse rancio dei corpi.

Le disposizioni della presente circolare dovranno avere immediata applicazione, e rimarranno in vigore fino al 30 giugno 1909.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 271. — Stato sanitario del R. esercito durante il 1° trimestre dell'anno 1908. — (Segretariato generale). — 10 luglio.

Qui di seguito si pubblicano gli specchi riguardanti lo stato sanitario del R. esercito nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1908.

Per il Ministro — SEGATO.

Mese di gennaio 1908.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (ritratti ed entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrate media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino	468	656	1124	1	2	»	3	5079	4431	9510	19.8	2.1
Novara	268	253	521	1	»	»	1	3132	1901	5033	27.7	2.5
Alessandria	417	386	803	2	»	5	7	6238	4160	10398	28.5	2.1
Cuneo	241	309	553	1	»	»	1	3381	2941	6322	22.9	2.1
Milano	291	333	624	»	»	»	»	4387	2700	7087	21.3	1.9
Brescia	179	147	326	1	»	»	1	2318	1687	4005	23.8	1.9
Genova	225	303	528	2	»	1	3	4409	2311	6720	26.3	2.1
Piacenza	260	324	584	1	»	»	1	3992	2446	6438	21.5	1.9
Verona	371	262	633	»	»	»	»	4649	2078	6727	18.1	1.7
Padova	163	254	417	»	»	»	»	3281	1782	5063	21.8	1.8
Bologna	488	550	1038	3	»	1	4	6484	3820	10304	23.5	2.4
Ravenna	108	163	361	»	»	»	»	2354	1412	3766	24.0	2.3
Ancona	93	132	225	1	»	1	2	2253	1414	3667	23.1	1.4
Chieti	210	176	416	1	»	»	1	5107	1384	6491	29.0	1.9
Firenze	238	222	460	1	»	»	1	5934	2240	8174	36.8	2.1
Livorno	257	238	495	»	»	»	»	3773	2276	6049	22.5	1.8
Roma	419	741	1160	»	1	1	2	8502	4915	13417	26.5	2.3
Perugia	145	134	279	»	1	2	3	1901	1212	3113	22.4	2.0
Cagliari	126	98	224	1	»	2	3	2196	786	2982	18.2	1.4
Napoli	484	509	993	»	»	2	2	7984	4392	12376	31.8	2.6
Salerno	98	83	181	»	»	»	»	1744	849	2593	22.2	1.5
Bari	183	136	319	1	1	1	3	3025	1345	4370	24.2	1.8
Catanzaro	181	99	280	»	»	»	»	2718	833	3551	28.2	2.2
Palermo	487	250	737	1	»	1	2	5305	2128	7433	28.1	2.8
Messina	290	74	364	1	1	1	3	5455	752	6207	29.1	1.7
TOTALI	6813	6831	13644	19	6	18	43	105601	50495	162096	24.7	2.1

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0.20.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di febbraio 1908

DIVISIONI	ENTRATI nei luoghi di cura (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	(2) Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	532	687	1219	4	1	1	6	8306	4997	13303	30.3	2.8
Novara . .	237	215	452	3	»	2	5	2849	1882	4731	21.6	2.1
Alessandria.	315	381	696	1	»	1	2	6375	4236	10611	20.0	1.9
Cuneo . .	216	296	512	1	»	»	1	3105	3310	6715	26.0	2.0
Milano . .	267	232	499	3	»	1	4	4723	1042	6865	22.3	1.7
Brescia . .	180	137	317	1	»	»	1	2515	1519	4034	24.6	1.9
Genova . .	178	242	420	1	»	»	1	3133	2501	5927	25.1	1.8
Piacenza .	238	303	541	3	»	2	5	3284	2567	5851	20.5	1.9
Verona . .	109	316	725	4	»	»	4	5611	2433	8044	22.9	2.1
Padova . .	251	250	501	»	»	1	1	3218	1880	5128	21.6	2.1
Bologna .	528	422	950	2	»	»	2	6614	3339	9953	25.5	2.4
Ravenna .	172	140	312	2	»	»	2	2379	1473	3852	27.1	2.2
Ancona . .	110	126	236	1	»	»	1	2387	1561	3948	26.6	1.6
Chieti . .	232	189	421	1	»	»	1	3034	1823	5757	28.3	2.1
Firenze. .	173	181	354	5	»	»	5	6387	2013	8130	40.6	1.7
Livorno. . .	250	198	448	»	»	1	1	3480	2050	5530	21.9	1.8
Roma . .	412	699	1111	2	»	»	2	8045	4739	12784	26.8	2.3
Perugia .	118	126	244	»	»	»	»	1210	1107	2317	17.2	1.8
Cagliari .	85	97	182	»	»	»	»	2628	754	3382	21.1	1.1
Napoli . .	381	531	912	2	»	»	2	8601	5182	13794	38.2	2.5
Salerno. .	113	67	180	1	»	1	2	1706	848	2554	23.0	1.6
Bari . . .	171	176	350	»	»	»	»	3208	1246	445	25.4	2.0
Catanzaro .	118	99	217	1	»	»	1	1820	836	2665	22.4	1.8
Palermo .	378	197	575	4	»	»	4	5236	1776	7012	27.8	2.2
Messina .	229	98	327	»	»	»	»	4495	939	5434	27.6	1.7
TOTALI .	6296	6405	12701	42	1	10	53	105878	57086	162964	26.5	2.1

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0.25.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di marzo 1908.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (tutti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	(2) Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	508	742	1250	5	»	1	6	8075	4908	12983	27.0	2.6
Novara . .	241	267	508	»	»	»	»	3047	2007	5714	27.9	2.5
Alessandria .	381	381	762	2	»	»	2	6543	4096	10639	28.4	2.8
Cuneo . .	180	338	524	3	»	»	3	2386	2064	5350	19.2	1.9
Milano . .	289	300	589	2	»	»	2	5450	2645	8101	24.7	1.8
Brescia . .	161	146	307	»	»	»	»	2902	1352	4314	25.9	1.8
Genova .	219	306	525	»	»	2	2	3206	2589	5795	23.3	2.1
Piacenza .	304	258	562	4	»	»	4	4944	2319	7263	23.3	1.8
Verona . .	382	295	677	3	»	2	5	5701	2609	8473	22.3	1.8
Padova . .	283	308	591	1	»	1	2	4450	2776	7226	30.7	2.5
Bologna .	574	456	1030	1	»	1	2	8169	3373	11542	26.9	2.4
Ravenna .	179	174	353	»	»	»	»	2289	1522	3811	25.1	2.3
Ancona . .	132	120	252	2	»	1	3	2557	1431	3988	25.3	1.6
Chieti . .	256	182	438	1	»	»	1	4959	1753	6712	29.2	1.9
Firenze .	260	196	456	3	»	»	3	7775	2300	10075	15.0	2.1
Livorno . .	272	269	541	1	»	»	1	4218	2636	6854	26.3	2.1
Roma . .	448	780	1228	2	»	2	4	9541	5126	14067	29.8	2.5
Perugia . .	131	118	249	1	»	»	1	1946	1282	3228	23.5	1.8
Cagliari . .	138	108	246	1	»	1	2	2796	921	3717	21.7	1.4
Napoli . .	453	542	995	3	1	»	4	8983	5847	14830	30.1	2.0
Salerno . .	106	82	188	1	»	1	2	1910	827	2737	22.9	1.6
Bari . . .	217	181	398	1	»	»	1	3484	1524	5008	26.7	2.1
Catanzaro .	132	105	237	»	»	»	»	2178	752	2930	23.1	1.9
Palermo .	440	208	648	1	»	1	2	5455	1529	6984	25.8	2.4
Messina .	281	82	363	1	»	»	1	4612	893	5505	26.3	1.7
TOTALI .	6973	6944	13917	39	1	13	53	118267	60101	178368	27.3	2.1

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,25.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

N. **272.** — **Concorso per la nomina d'insegnante titolare militare presso la scuola centrale di tiro di fanteria.** — (Segretariato generale). — 10 luglio.

È indetto il concorso per un posto d'insegnante titolare di tattica presso la scuola centrale di tiro di fanteria per il prossimo anno scolastico 1908-1909.

Tale concorso avrà luogo con le norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906, modificato dall'*Atto* 27 del 1907, avvertendo però che i concorrenti dovranno essere ufficiali superiori col grado di tenente colonnello o maggiore.

Le domande relative al concorso dovranno pervenire al Ministero (Gabinetto militare) non più tardi del 15 agosto p. v.; la prova orale e l'esperimento pratico sul terreno avranno luogo alla sede del predetto istituto, entro la 2ª quindicina di settembre.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **273.** — **Varianti alla circolare n. 223 relativa alla chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 luglio.

Ai numeri 17 e 18 dell'art. 3 — *Assegnazione dei richiamati* — sostituire i seguenti:

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata, in massima, secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione.

Nella brigata *granatieri* saranno però incorporati soltanto i richiamati del deposito di Roma. I richiamati del deposito di Parma resteranno in detta città, costituendo riparto autonomo a disposizione del comando del IV corpo d'armata per le esercitazioni colla divisione di Piacenza.

I richiamati di *fanteria di linea* del deposito di Campobasso resteranno a disposizione del comando del VII corpo d'armata; quelli del deposito di Roma R I a disposizione del comando del IX corpo d'armata; quelli dei depositi di Barletta e di Castrovillari a disposizione del comando dell'XI corpo d'armata.

I *bersaglieri* della classe 1883 del deposito di Barletta non dovranno essere avviati a Milano; con essi si costituirà un riparto autonomo a disposizione del comando dell'XI corpo d'armata.

Gli *zappatori* del genio (compreso il treno) della classe 1883 dovranno essere incorporati nelle compagnie che dovranno prendere parte alla grande esercitazione combinata colla regia marina.

I richiamati della specialità *pontieri del genio* del centro di Piacenza dovranno essere incorporati nelle compagnie che al tempo della chiamata si troveranno distaccate a Cassano d'Adda per le grandi esercitazioni estive; quelli dei centri di Verona e Roma saranno invece rispettivamente incorporati nelle compagnie stanziate in dette città.

Formazione di compagnie alpine di milizia mobile.

18. Coi richiamati alpini della classe 1876 si costituiranno compagnie di milizia mobile in ragione di una o due per reggimento; tali compagnie saranno formate su tre o quattro plotoni, in relazione al numero dei battaglioni di ciascun reggimento; i singoli plotoni saranno costituiti da uomini che, durante la permanenza alle armi, prestarono servizio in uno stesso battaglione.

Alla costituzione delle salmerie per le dette compagnie di milizia mobile si provvederà colle norme seguite in passato, cioè le compagnie di milizia mobile preleveranno dalle proprie salmerie gli oggetti strettamente necessari. I quadrupedi saranno forniti dal rispettivo reggimento alpini ed in caso di necessità saranno noleggiati e, preferibilmente, fra quelli precettati.

Il bagaglio degli ufficiali chiamati in servizio, a senso del precedente n. 11, sarà beninteso limitato alla sola cassetta di ordinanza.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **274.** — **Legge n. 349 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1888.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1886 e 1887 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei

ed arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1888, assumeranno, quelli nati nel 1886 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1887 la ferma di anni due.

Art. 2.

È data facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1888 arruolati nella 1ª categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 3.

Nella designazione personale degli uomini della classe 1888, che debbono assumere la ferma di cui all'articolo precedente, dovranno anzitutto comprendersi coloro che, pel fatto di avere un fratello ascritto all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi, avrebbero potuto ottenere, a senso delle disposizioni legislative preesistenti alla legge 15 dicembre 1907, n. 768, l'assegnazione alla 3ª categoria.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati dalla legge suddetta, nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, li 6 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1908 — 18 luglio

GIUGNO 25. — Legge n. 290 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, *pag.* 669.
» 30. — Legge n. 305 circa provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni dipendenti, *pag.* 682.
LUGLIO 15. — Berretto di panno per fatica da armi speciali *pag.* 687.
» 16. — Istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali, *pag.* 689.
» 16. — Cessioni di stipendio, *pag.* 690.
» 18. — Soppressione del prospetto annuale dei movimenti avvenuti nei disertori, *pag.* 690.

CIRCOLARE N. 275 *. — **Legge n. 290 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.** — (Direzione degli affari generali). — 25 giugno.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gl'impiegati civili dello Stato sono nominati secondo gli ordinamenti organici di ciascuna amministrazione e si distinguono, quando gli ordinamenti stessi non provvedano diversamente, in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordine.

La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe; a parità

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 253

pag. 589. — Nella seconda colonna dello specchio *trasportare la*: Divisione sussistenze, *dopo la*: Divisione assegni.
pag. 594, riga 22ª. — *Togliere la parola*: locali.
pag. 595, riga 11ª. — *Alla parola*: Divisione, *sostituire*: Direzione.
pag. 595, riga 22ª. — *Alla parola*: distretti, *sostituire*: corpi.

di tale data, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione, come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio.

Ciascun Ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei rispettivi impiegati secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nella *Gazzetta ufficiale*. Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso gl'impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal ministro ed è definitivo.

Art. 2.

Una tabella, annessa ai ruoli organici e compilata coi criteri e nei limiti convenienti a ciascun Ministero, determina le parificazioni di gradi degl'impiegati dell'amministrazione centrale fra loro e con quelli delle amministrazioni dipendenti.

Il ministro, osservate le norme speciali di ciascuna amministrazione, può trasferire d'ufficio o sopra domanda gl'impiegati dell'amministrazione centrale nelle amministrazioni provinciali dipendenti, o viceversa, purchè il trasferimento avvenga nella stessa categoria ed a posti il cui grado e stipendio non siano inferiori a quelli annessi ai posti donde gl'impiegati sono trasferiti.

Nessun impiegato può ricusare di adempiere temporaneamente un incarico, ancorchè proprio di un grado superiore al suo.

Art. 3.

Colla qualità d'impiegato civile dello Stato è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, e la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro, salva, per l'amministrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione della amministrazione da cui l'impiegato dipende.

È pure incompatibile ogni occupazione che a giudizio del consiglio d'amministrazione non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'amministrazione.

Gl'impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del ministro da concedersi caso per caso.

Art. 4.

L'impiegato ha obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che lo speciali sue attribuzioni non esigano diversamente.

Può però essere autorizzato dall'amministrazione da cui dipende a risiedere in località vicina a quella ove esercita l'ufficio, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio stesso.

Art. 5.

Per essere nominato ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

2° aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

3° aver sempre tenuto condotta regolare;

4° essere fornito dei titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego, alla quale si aspira, ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti;

5° aver sostenuto e vinto un esame di concorso secondo le norme speciali di ciascuna amministrazione

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che divengano successivamente vacanti. Coloro che per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità, non sono ammessi ad ulteriore esame per lo stesso impiego.

Gli ordinamenti di ciascuna amministrazione stabiliscono se la prima nomina ad impiego stipendiato debba essere preceduta da un periodo di esperimento e ne determinano la durata.

Gl'impiegati di prima nomina, innanzi di essere ammessi in ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al ministro o al funzionario a ciò delegato.

Art. 6.

Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito; quelle di classe si conferiscono, di regola, per anzianità, salvo che gli ordinamenti delle singole amministrazioni dispongano diversamente. Quando le promozioni di classe debbano conferirsi parte per merito e parte per anzianità, gl'impiegati promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianità. Questa non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Tutte le promozioni, eccettuate quelle al grado effettivo o pareggiato di direttore generale e quelle da conferirsi in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del consiglio di amministrazione, al quale sono perciò comunicate le note informative che, nei modi e tempi stabiliti dai singoli ordinamenti, vengono compilate, sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degl' impiegati.

Art. 7.

Le promozioni ai gradi di primo segretario e di ragioniere, o ai gradi corrispondenti, sono conferite mediante esame d'idoneità, o anche mediante esame di concorso per merito distinto, nelle proporzioni e colle norme stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni, salvo quanto dispone per il personale della categoria d'ordine la legge 30 giugno 1907, n. 384, e salvo il diritto alla promozione per coloro che hanno già superato il relativo esame, e per coloro che alla data della presentazione di questa legge abbiano già acquistato il diritto alla promozione stessa in base alle disposizioni vigenti.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella stessa amministrazione, e all'esame d'idoneità gl'impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nella stessa amministrazione; tenuto calcolo in ambedue i casi anche del periodo dell'alunnato ove esista.

Questi termini sono ridotti di due anni per gl'impiegati forniti di laurea.

I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza sui vincitori dell'esame d'idoneità e sono

graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti; a parità di punti, secondo l'anzianità.

La graduatoria degl'impiegati che superano l'esame di idoneità è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

Art. 8.

Le nomine al grado di direttore generale o a gradi equiparati, sono deliberate in Consiglio dei ministri e possono essere conferite anche a persone che non abbiano impiego nell'amministrazione dello Stato.

Le promozioni al grado effettivo o parificato di vice direttore generale e di direttore capo di divisione sono conferite agl'impiegati di grado inferiore dell'amministrazione centrale o provinciale senza riguardo alla classe.

Le promozioni agli altri gradi sono conferite agli impiegati del grado o della classe immediatamente precedente.

Gl'impiegati di grado inferiore a quello effettivo o parificato di capo sezione non possono essere promossi di grado se il loro precedente servizio non abbia durato tanto tempo, da corrispondere, in media, almeno a due anni per ogni grado, salvo che si tratti di promozione da conferirsi in seguito ad esame.

Per ragioni di servizio possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

Art. 9.

Agl'impiegati traslocati da una ad altra residenza per ragioni di servizio spettano le indennità di trasferimento nella misura determinata dalle norme in vigore.

Art. 10.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere data anche di ufficio, su proposta del consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Gl'impiegati chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.

Gl'impiegati chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, sono considerati in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa.

L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

In caso di guerra l'impiegato sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.

Art. 11.

Agli effetti dell'anzianità il tempo trascorso in aspettativa per infermità, o per ragioni di servizio, o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Inoltre l'impiegato può ottenere promozioni di classe, per solo titolo di anzianità, anche durante l'aspettativa, purchè però questa gli sia concessa per infermità o per servizio militare.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato; l'impiegato, che cessa da tale stato, prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 12.

Occorrendo la soppressione di uffici o la riduzione di ruoli, sono designati dal consiglio di amministrazione, dove non provvedano leggi speciali, gli impiegati che debbono essere collocati in disponibilità. Per il richiamo in servizio attivo le designazioni sono pure fatte dal consiglio stesso.

Art. 13.

La dimissione di un impiegato dall'ufficio dev'essere presentata in iscritto: non ha effetto se non è accettata.

L'impiegato che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento di-

sciplinare e il consiglio di disciplina ritenga che sia il caso di applicare la destituzione.

Nei riguardi della legge elettorale politica la dimissione è efficace e definitiva col solo fatto della sua presentazione ed importa la perdita immediata della qualità d'impiegato.

È dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da governo straniero senza essere stato autorizzato dal governo nazionale;

3° che, senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dall'ordinanza di destinazione o di trasferimento.

Art. 14.

Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gl'impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio, o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Può però il ministro, su parere del consiglio di amministrazione o disciplina, considerare le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado o dallo stipendio, l'esclusione dagli esami di idoneità o di merito distinto, la proroga delle promozioni anche per semplice anzianità, la revocazione dall'impiego.

Art. 15.

La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione od indennità.

Art. 16.

L'impiegato che sia riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa può essere inoltre decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

Essa dev'essere preceduta, per gl'impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, dal parere del consiglio d'amministrazione e da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale la dispensa deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato ove questi lo chieda.

Il motivo che ha determinato la dispensa dev'essere espresso nel relativo decreto, in cui si deve pure far cenno del preventivo parere emesso dal consiglio di amministrazione, quando occorra, e della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 17.

L'impiegato la cui dimissione fu accettata, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'art. 14, e l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, se trattasi d'impiegato di grado non inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale; e previo parere del consiglio di amministrazione per gl'impiegati di minor grado. Può essere riammesso in servizio anche l'impiegato dispensato, qualora, ad avviso del consiglio di amministrazione, siano cessati i motivi che ne avevano determinato la dispensa.

L'impiegato riammesso è inscritto nel grado e nella classe cui apparteneva e va ad occuparvi l'ultimo posto.

L'impiegato dichiarato dimissionario d'ufficio pei motivi indicati nell'art. 14 non può essere riammesso: egli può soltanto ottenere una nuova nomina, quando soddisfaccia alle condizioni stabilite dall'art. 5 per l'ammissione ad impiego civile.

Art. 18.

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale, le attribuzioni del consiglio di amministrazione e di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati di minor grado, il consiglio di amministrazione e di disciplina è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed è composto dei direttori generali o dei funzionari di pari grado del rispettivo Ministero o, in mancanza, dei vice direttori generali o funzionari ad essi parificati, e del capo della divisione del personale al quale l'impiegato appartiene. Un impiegato designato dal ministro esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione e disciplina è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di suffragi, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Quando il consiglio non sia stato presieduto dal ministro, le deliberazioni devono essere munite del suo visto.

Art. 19.

All'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura dell'amministrazione, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente al consiglio le sue ragioni.

Art. 20.

Le punizioni degli impiegati civili sono:

1° la censura;
2° la sospensione dallo stipendio;
3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;
4° la revocazione;
5° la destituzione.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parere del consiglio di disciplina salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Consiglio dei ministri.

I pareri del consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

Art. 21.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per negligenza e per lievi mancanze in servizio;
b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;
c) per violazione dell'art. 3 della presente legge;
d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;
e) per irregolare condotta;
f) per essersi procurate raccomandazioni da persone che non siano i superiori da cui l'impiegato gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere ingiustificati favori.

La censura è fatta per iscritto dal capo dell'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso al mi-

nistro in via gerarchica entro quindici giorni dalla notificazione. Il decreto del ministro sul ricorso è definitivo.

Ai capi degli uffici la censura è inflitta dal ministro.

Art. 22.

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno a un mese: non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

La sospensione dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicato nel precedente articolo;

b) per lieve insubordinazione;

c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio o per una maggiore gravità delle cause indicate in questo e nell'articolo 21.

b) per grave insubordinazione;

c) per pregiudizio recato agl'interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

e) per offesa al decoro dell'amministrazione;

f) per uso dell'impiego per fini personali;

g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità.

La sospensione è inflitta con decreto ministeriale, che deve essere preceduto dal parere del consiglio di disciplina, se trattasi di sospensione dal grado e dallo stipendio. Contro il decreto è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Sul ricorso deve essere sempre udito il consiglio di disciplina.

I provvedimenti presi in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri sono definitivi.

Art. 23.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il ministro può ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

Dev'essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio l'impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso ed esonerato dal servizio.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, l'impiegato cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'impiegato può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari; e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso dal grado e dallo stipendio finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare, non superiore in ogni caso al terzo dello stipendio di cui era fornito.

Salvo il caso indicato nel comma precedente, la revoca della sospensione dal grado e dallo stipendio fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev'essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 24.

S'incorre nella revocazione dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

Art. 25.

S'incorre nella destituzione, udito il consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per maggiore gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

e) per gravi atti d'insubordinazione contro l'amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 26.

S'incorre inoltre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 27.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere del consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione; in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

Art. 28.

Nulla è innovato alle leggi sull'ordinamento giudiziario, sul Consiglio di Stato, sull'istruzione pubblica, sui lavori pubblici, sulle avvocature erariali, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private, sulle pensioni civili e militari (testo unico 21 febbraio 1895, n. 70), e alle altre leggi speciali, in quanto contengano disposizioni diverse o contrarie alla presente legge.

La Corte dei conti a sezioni unite provvederà con regolamento, a termine della legge 14 agosto 1862, n. 800, all'ordinamento dei suoi servizi ed alle norme disciplinari pel proprio personale. Provvederà pure alla definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati.

Art. 29.

Il governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, al coordinamento in testo unico della presente legge colle leggi 19 luglio 1862, n. 722, 11 ottobre 1863, n. 1500, 14 luglio 1887, n. 4711, 11 luglio 1889, n. 6233, 5 dicembre 1901, n. 499.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

N. **276** *. — **Legge n. 304 circa provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione degli affari generali). — 30 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le tabelle organiche annesse alla presente legge, in sostituzione delle tabelle corrispondenti attualmente in vigore.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge avranno effetto per metà dal 1° luglio 1908 e per l'intero dal 1 luglio 1909.

Art. 3.

Le promozioni ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere, o ai gradi corrispondenti, sono conferite mediante esame di idoneità, o anche mediante esame di concorso per merito distinto, nelle proporzioni e con le norme stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni, salvo quanto dispone per il personale della categoria d'ordine la legge 30 giugno 1907, n. 384, e salvo il diritto alla promozione per coloro che hanno già superato il relativo esame e per coloro che alla data della promulgazione della presente legge abbiano già acquisito il diritto alla promozione stessa in base alle disposizioni vigenti.

Sono ammessi agli esami di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno 8 anni di effettivo servizio nella stessa amministrazione, e all'esame d'idoneità gl'impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nella stessa amministrazione, tenuto calcolo, in ambedue i casi, anche per periodo dell'alunnato ove esista.

Questi termini sono ridotti di due anni per gl'impiegati forniti di laurea.

I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza sui vincitori dell'esame di idoneità e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti; a parità di punti, secondo l'anzianità.

La graduatoria degli impiegati che superano l'esame di idoneità è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

Art. 4.

I vice direttori generali nel Ministero dell'interno che fossero trasferiti nell'amministrazione provinciale col grado di consigliere delegato conserveranno la differenza dello stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.

Art. 5.

Gl'impiegati che, coll'attuazione della presente legge, passeranno ad un grado inferiore a quello loro attuale, conserveranno il titolo e le funzioni inerenti al grado cui ora appartengono.

Art. 6.

Il funzionario dello Stato, che, a termini dall'art. 5 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione delle ferrovie, cessa temporaneamente dal servizio nell'amministrazione a cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e il proprio titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio.

Cessando tale incarico riprende senz'altro servizio nell'amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero.

Art. 7.

Nel limite dei posti stabiliti dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1901, n. 499, sui prefetti, solo cinque di detti funzionari possono essere collocati a disposizione, e questi potranno rimanere in tale posizione per lo stesso tempo che è stabilito per la disponibilità.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

Quando l'aumento di stipendio spettante per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'assegno di indennità di residenza derivante dalla legge 3 luglio 1902, n. 148, o all'assegno per

decimo sessennale, i quali, per l'applicazione della presente legge, non dovessero più competere, l'impiegato continuerà a fruire nel detto esercizio 1908-909 e per il medesimo titolo della differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

MINISTERO DELLA GUERRA — *Amministrazione centrale* (1).

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Sottosegretario di Stato	—	12,000	1	12,000
Carriera amministrativa.				
Direttori generali	—	10,000	7	70,000
Direttori capi divisione	1ª	8,000	9	72,000
	2ª	7,000	11	77,000
Capi sezione	1ª	6,000	31	186,000
	2ª	5,000	30	150,000
Primi segretari	1ª	4,500	42	189,000
	2ª	4,000	32	128,000
Segretari	1ª	3,500	21	73,500
	2ª	3,000	20	60,000
	3ª	2,500	20	50,000
	4ª	2,000	5	10,000
			228	1,065,500
Carriera di ragioneria.				
Direttore capo divisione	—	8,000	1	8,000
Capi sezione	1ª	6,000	2	12,000
	2ª	5,000	1	5,000
Primi ragionieri	1ª	4,500	3	13,500
	2ª	4,000	3	12,000
Ragionieri	1ª	3,500	2	7,000
	2ª	3,000	2	6,000
	3ª	2,500	2	5,000
	4ª	2,000	2	4,000
			18	72,500

(1) Non si riportano le tabelle riguardanti altri Ministeri.

GRADO	Classe	Stipendi	Numero	Spesa
Personale subalterno.				
Commessi ed uscieri capi	1ª	2,000	6	12,000
	2ª	1,800	28	50,400
Uscieri	1ª	1,000	26	41,600
	2ª	1,400	12	16,800
	3ª	1,200	4	4,800
Legatore di libri	1ª	2,000	1	2,000
	2ª	1,800	1	1,800
			78	129,600

N.B. — Tre posti di direttore generale, quattro di direttore capo divisione di 2ª classe e otto di capo sezione di 2ª classe nella carriera amministrativa, sono occupati da ufficiali generali o superiori.

Oltre al personale su indicato, effettivo, dell'amministrazione centrale, esiste un personale di ufficiale dell'esercito e di impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, comandati al Ministero in ragione delle esigenze del servizio.

Il ruolo della carriera di ragioneria dovrà avere completa approvazione non più tardi del 31 dicembre 1909. Prima di questa data i posti scoperti nella carriera di ragioneria saranno coperti con altrettanti impiegati di gradi e classe, corrispondenti per stipendio, in soprannumero nel ruolo della carriera amministrativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno

GIOLITTI

Il Ministro del tesoro

CARCANO.

N. **277. — Berretto di panno per fatica da armi speciali.** — (Direzione generale servizi amministraivi). — 15 luglio.

Questo Ministero ha determinato che al berretto per fatica da armi speciali (cavalleria, artiglieria e genio) venga applicata una visiera di cuoio.

In conseguenza di ciò, alla circolare n. 89 del *giornale militare* del 1907 vengono recate le seguenti varianti:

All'intestazione della descrizione del berretto di panno per fatica da truppe a piedi pag. 190 *dovrà essere sostituita la seguente:*

Descrizione del berretto di panno per fatica da fanteria, sanità e sussistenza.

Alla descrizione del berretto di panno per fatica da truppe a cavallo (pag. 191) *sostituire la seguente:*

Descrizione del berretto di panno per fatica con soggolo e visiera da armi speciali.

È identico per forma e dimensioni o quello di panno per fatica da fanteria, sanità e sussistenza.

È fornito però della visiera per berretti da campagna di cuoio nero opaco e del soggolo, pure per berretto da campagna, assicurato a due bottoni piccoli di metallo uguali a quelli della rispettiva arma e specialità cuciti presso l'orlo a metà circa di ciascuna faccia del berretto.

Al conto di costruzione del berretto di panno per fatica da truppe a cavallo (pag. 193) *sostituire il seguente:*

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di panno per fatica con soggolo e visiera da armi speciali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	0 089	7 00	0 623
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 170	0 57	0 096
Cordoncino di lana a colori diversi del diametro di mm. 3.	»	1 300	0 06	0 078
Fasce di alluda per berretti	N.	1 —	0 25	0 250
Soggoli per berretti da campagna . . .	»	1 —	0 25	0 250
Visiere per berretti da campagna . . .	»	1 —	0 50	0 500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	—	0 420
				— —
Prezzo di costo . . .			L.	2 217
				— —
Prezzo di conteggio . . .			L.	2 30

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni piccoli dell'arma o specialità.

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata disporrà affinchè il magazzino centrale militare di Torino provveda per la distribuzione alle amministrazioni interessate dei campioni dei nuovi berretti.

I berretti di panno per fatica da armi speciali attualmente in distribuzione ed in magazzino dovranno essere ridotti al nuovo tipo con la scorta del seguente conto di riduzione, conteggiando la relativa spesa a carico dello Stato sul rendiconto mod. 357.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Visiera per berretto da campagna . . .	N.	1 —	0 50	0 50
Mano d'opera (1)	»	—	—	0 15
Totale . . L.				0 65

(1) La mano d'opera comprende le seguenti operazioni:
Distaccare i bottoni che fermano il soggolo;
Scucire anteriormente per una metà circa l'orlo inferiore della fascia d'attacco;
Togliere il gangherello (ferma soggolo);
Applicare la visiera, il soggolo ed i relativi bottoni.

Le visiere ed i soggoli occorrenti per la riduzione al nuovo modello e per le future costruzioni dovranno, fino a nuovo ordine, essere richiesti al Ministero.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 278 *. — **Istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 luglio.

Nell'istruzione provvisoria per i trasporti ad economia dei materiali, pubblicata con la circolare n. 243 del corrente anno, debbono essere fatte le seguenti modificazioni:

N. 25. — Al 4° ed al 5° comma *sostituire il seguente*:

Ciascun documento comprenderà l'intero percorso dalla stazione originaria di spedizione a quella definitiva di destinazione.

N. 88. — Nella seconda riga, *alla parola*: mensilmente, *sostituire la parola*: trimestralmente.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **279**. — **Cessioni di stipendio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 luglio.

Si porta a conoscenza dei corpi ed uffici che la « Cassa cooperativa di credito dei comuni vesuviani » ha legalmente comprovato la sua trasformazione in società anonima con la denominazione di « Banca dei comuni vesuviani ».

D'ora in poi, tutti i titoli di pagamento da emettersi a favore del detto istituto dovranno essere intestati alla « Banca dei comuni vesuviani ».

Il Ministro — Casana.

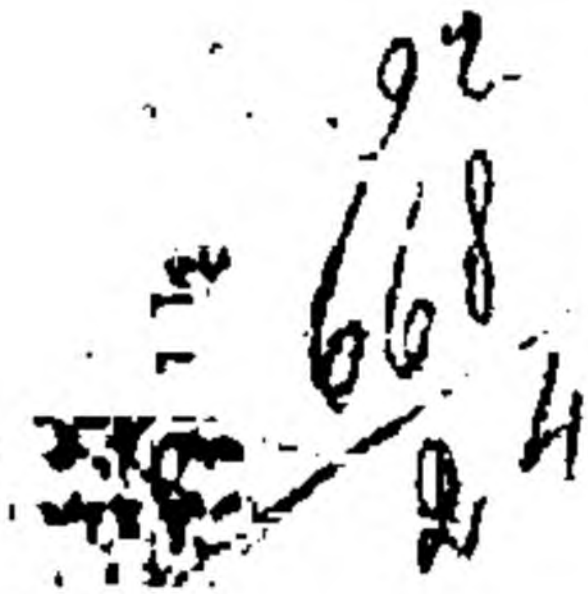
N. **280**. — **Soppressione del prospetto annuale dei movimenti avvenuti nei disertori.** — (Direzione generale leve e truppa). — 18 luglio.

Il prospetto annuale dei movimenti avvenuti nei disertori (modello n. 87 del catalogo) che i corpi dovevano inviare al Ministero giusta l'*Atto* 22 del *giornale militare* 1891, è soppresso.

I corpi dovranno perciò d'ora innanzi astenersi dall'inviare tale prospetto.

Per il Ministro — Segato.

692



Roma, 1908 — Tip. E Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1908 — 25 luglio

GIUGNO 7. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1908-909, *pag.* 692.

» 14. — R. decreto col quale l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria passa temporaneamente alla dipendenza dell'ispettore generale del genio, *pag.* 711.

» 30. — Legge n. 335 concernente la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche, *pag.* 712.

LUGLIO 9. — Legge n. 357 che autorizza la spesa di L. 7,032,536 a carico del bilancio 1907-908 per sovvenzioni alle masse interne dei corpi, *pag.* 719.

» 2. — Legge n. 383 recante modificazioni alle leggi 3 giugno 1904, n. 216 e 14 luglio 1907, n. 484, relative agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, *pag.* 720.

» 2 — Legge n. 395 che apporta modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 495 per le spese militari sino al 30 giugno 1910, *pag.* 721.

» 2. — Legge n. 395 che autorizza la spesa straordinaria di lire un milione dipendente dalla definizione di una causa col comune di Napoli relativa a lavori eseguiti nel 1868 per la frana del monte Echia o Pizzofalcone, *pag.* 722.

» 5. — Legge n. 370 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908, *pag.* 723.

» 5. — Legge n. 409 che autorizza lo stanziamento di L. 162,080 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909, con la denominazione: « Spese per la Macedonia », *pag.* 727.

» 15. — Sistemazione dei conti degli ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali, *pag.* 728

» 20. — Computo delle campagne d'Africa, *pag.* 728.

» 21. — Sottufficiali con cariche speciali fuori corpo, *pag.* 729.

» 23. — Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città, *pag.* 731.

» 21. — Divieto di riammissione in servizio degli allievi maniscalchi e dei caporali maniscalchi, *pag.* 731.

» 25. — Norme per il concorso a sottotenente medico in servizio attivo permanente, *pag.* 731.

» 24. — Concorso per la nomina a 33 sottotenenti medici in servizio attivo permanente, *pag.* 734.

» 24. — Distribuzione di cavalli di agevolezza di 3ª categoria pei capitani di fanteria e veterinari e pei tenenti del genio contemplati dalla legge 6 luglio 1908, n. 362, *pag* 734.

» 24. — Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1909, *pag.* 733.

» 24. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 735.

» 26. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per otto posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo, *pag.* 745.

» 25. — Variante al regolamento sulla uniforme, *pag.* 746.

CIRCOLARE N. **281. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1908-909.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 7 giugno.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 31 maggio 1908, n. 223, che approva lo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909;

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che determina le indennità eventuali per il R. esercito;

DECRETA:

Articolo unico.

Agli ufficiali, agli impiegati ed ai militari di truppa, che compiono i servizi di presidio indicati negli uniti quattro allegati, sono dovute, durante l'esercizio finanziario 1908-909, le indennità stabilite dagli allegati stessi, sotto l'osservanza delle *Norme generali* che li precedono.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1908.

Il Ministro — CASANA.

NORME GENERALI.

§ 1. Agli effetti di queste disposizioni s'intendono per « servizi di presidio » quelli che importano, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri e non richiedono pernottamento fuori della residenza, come le ispezioni alle guardie ed ai forti, le visite mediche e veterinarie, le visite a truppe, a derrate, a materiali ed a locali, i servizi d'artiglieria e del genio e gli altri consimili.

Sono pure considerati, ai medesimi effetti, servizi di presidio le gare e marce di resistenza a piedi e ciclistiche, le

marce di ricognizione a cavallo, le cacce a cavallo e i servizi speciali delle compagnie ciclisti.

§ 2. Pel computo del percorso, in ogni presidio è stabilito un punto di partenza.

Pei percorsi su via ordinaria, il punto di partenza è determinato in modo permanente dai comandi di corpo d'armata; pei percorsi in ferrovia o in tramvia, è la relativa stazione, osservati in ogni caso i §§ 4 e 5 del regolamento per le indennità eventuali.

§ 3. Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli annessi allegati.

Le indennità di carattere continuativo sono sospese durante il ricovero in luoghi di cura, durante le licenze di qualunque specie e durante le assenze per cause di servizio che diano diritto ad altre indennità.

L'ufficiale che riceve una delle indennità stabilite dall'allegato II, se, per servizi di presidio, si debba allontanare dalla sua residenza senza pernottare fuori della medesima, continua a percepire la sola indennità suindicata, più il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia se il percorso raggiunge o supera i 10 chilometri.

§ 4. L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, trascurando, nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro. Questa indennità non è dovuta quando sono forniti i mezzi di trasporto.

§ 5. Ogni qual volta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali provvisti di cavallo, salvo i comandanti di corpo d'armata e di divisione e gli ufficiali generali ispettori, hanno l'obbligo di servirsene, senza diritto ad indennità o rimborso di spese.

Quando l'ufficiale non può o non deve servirsi del cavallo, fa risultare questa circostanza con apposita annotazione sul documento di viaggio.

§ 6. Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, delle via più breve praticabile.

§ 7. Queste norme non riguardano i servizi di presidio che si compiono nelle località di *alta montagna*.

Allegato I.

Indennità comuni.

1. Per qualunque percorso non minore di 10 km., salvo le eccezioni stabilite in questo allegato e nel seguente, è dovuto soltanto il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia e, per i tratti nei quali tali mezzi di trasporto non esistano o l'ufficiale non se ne sia potuto servire, l'indennità chilometrica.

Per i percorsi minori di 10 km. non spetta alcun compenso, salvo che si riferiscano ai servizi di cui al numero seguente.

2. Pei servizi di *artiglieria e genio*, ordinati dai rispettivi capi di servizio, anche se compiuti da ufficiali non appartenenti alle due armi, il trattamento di cui al numero precedente è dovuto per i percorsi non minori di 5 chilometri.

Per questi servizi è dovuto inoltre un compenso fisso di centesimi 50 pei percorsi che raggiungono i 10 chilometri e non superano i 15, e di una lira per quelli che raggiungono i 15 e non superano i 20.

3. Nel periodo dei grandi trasporti militari per chiamate o congedamenti di classi, per grandi manovre, per cambi di guarnigione e per altri movimenti di speciale importanza ordinati dal Ministero della guerra, è corrisposto agli ufficiali addetti permanentemente od eventualmente ai comandi di stazione il soprassoldo giornaliero di lire 3 per i soli giorni nei quali ciascuna stazione è interessata nel movimento ed agli uomini di truppa addetti temporaneamente il soprassoldo giornaliero di servizio di cent. 50 se sottufficiali, di cent. 40 se caporali o soldati.

Lo stesso trattamento è dovuto agli ufficiali ed ai militari di truppa addetti o comandati agli uffici d'imbarco, nei casi di straordinari trasporti di materiali, previa però l'autorizzazione del comando del presidio, da allegarsi al documento di viaggio.

4. All'ufficiale di qualunque arma, comandato per la vigilanza sui lavori di costruzione e sistemazione dei bersagli fino alla distanza di 10 km., spetta il trattamento di cui al n. 2.

5. All'ufficiale incaricato di impiantare e dirigere il deposito laboratorio presso i poligoni d'artiglieria è corrisposta una indennità ragguagliata a quella di marcia dal giorno successivo all'arrivo a tutto il giorno precedente quello della partenza.

6. All'ufficiale incaricato dell'osservazione dei tiri a mare contro bersagli rimorchiati è corrisposta una indennità giornaliera di L. 1,50 quando il servizio oltrepassi tre ore.

7. Agli ufficiali che prendono parte alle esercitazioni ed esperienze cogli aereostati e cogli apparecchi di telegrafia ottica e di telegrafia senza fili, fatte a non meno di 10 km. dalla città o dal luogo della residenza, è corrisposta l'indennità chilometrica. Agli uomini di truppa nelle identiche circostanze è corrisposto un soprassoldo di cent. 50 se sottufficiali, di cent. 25 se caporali o soldati.

8. Agli ufficiali e sottufficiali che prendono parte alle ascensioni aereostatiche libere è corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni giorno di servizio e il rimborso delle spese di trasporto pel ritorno nella residenza.

9. Agli ufficiali ed ai riparti d'artiglieria e del genio impiegati nei lavori di costruzione ed armamento delle opere del Cavallino e del Lido (Laguna Veneta) sono corrisposti i seguenti assegni pei giorni di permanenza nelle opere:

Ufficiali — indennità ragguagliata a quella di marcia.
Truppa — un soprassoldo:
di cent. 30 ai sottufficiali;
» 15 ai caporali o soldati.

10. Agli ufficiali ed impiegati dell'Istituto geografico militare incaricati di eseguire osservazioni astronomiche nei dintorni di Firenze spetta, per ogni gita, un soprassoldo di L. 2,50, se le osservazioni vengono compiute nel raggio di 5 km. dalla sede dell'Istituto.

Se le operazioni sono fatte a distanza maggiore, ma non oltre un raggio di 10 km., spetta lo stesso soprassoldo, più il rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia, oppure la indennità chilometrica per i tratti in cui i detti mezzi di trasporto non esistano, o l'ufficiale o l'impiegato non se ne sia potuto servire.

11. All'ufficiale comandato ad un molino per vigilare la macinazione del grano è corrisposto:

un soprassoldo giornaliero di L. 1 per tutto il tempo che resta al molino;

un'indennità di L. 1 per ogni gita, se il molino è alla distanza di almeno 2 km. e mezzo. Se poi la distanza raggiunge i 5 km., spetta anche il rimborso di cui al n. 1 di questo allegato.

12. All'assistente locale del genio ed all'ufficiale d'ordine comandati fuori della loro residenza ordinaria per servizi temporanei, è corrisposto un soprassoldo di L. 2 dopo i primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea di servizio, durante i quali è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

Se durante i detti quindici giorni l'impiegato abbia dovuto ritornare nella sua ordinaria residenza, e l'interruzione sia stata minore di 10 giorni, la ripresa del servizio nella sede temporanea va congiunta col periodo precedente per il computo del diritto alla indennità di trasferta di 1ª categoria.

13. All'assistente del genio, cui sia ordinato di rimanere l'intera giornata su lavori eseguiti alla distanza maggiore di km. 2 e mezzo dalla sede, è corrisposto il compenso di una lira, oltre al trattamento di cui al n. 2.

Nel caso del n. 12, l'assistente locale del genio che debba rimanere l'intera giornata su lavori eseguiti alla distanza maggiore di chilometri 2 e mezzo dalla residenza temporanea, cumula questo compenso e questo trattamento col soprassoldo di lire 2 dovuto dopo i primi 15 giorni di permanenza nella sede stessa.

14. Ai marescialli comandati ad ispezionare le guardie in sostituzione di ufficiali (§ 220 del regolamento pel servizio territoriale), e che debbono compiere un percorso non minore di 10 chilometri, è dovuto il rimborso delle spese di ferrovia o tramvia, e, nel caso che non possano valersi di questi mezzi di trasporto, un compenso di cent. 10 per ogni chilometro.

AVVERTENZE.

Le spese di cui ai n. 3, 4, 11 e 14 vanno imputate al capitolo *Indennità eventuali*; quelle di cui ai n. 5 e 6 ai capitoli per il *servizio d'artiglieria*; quelle di cui ai n. 7, 8 e 13 ai capitoli per il *servizio del genio*; quelle di cui al n. 10 al capitolo *Spese per l'istituto geografico militare;* e quelle di cui ai n. 9 e 12, ai capitoli cui i servizi si riferiscono.

ALLEGATO II.

Indennità speciali

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio (1)
I	1	Torino Presidio	Ufficiali, impiegati e marescialli che debbono recarsi da *Torino* a *Moncalieri*, a *Rivoli*, a *Venaria Reale*, a *Stupinigi* o viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno	—	—	2	—	Secondo il servizio
»	2	Direzione del genio	Ufficiali, ragionieri ed assistenti addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di Orbassano e Stupinigi, per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite, lire 2 — . (Per tali lavori, agli assistenti non compete il compenso di L. 1 stabilito dal n. 13 dell'allegato I)	—	—	—	—	G.
»	3	Direzione superiore delle esperienze	Direttore superiore ed ufficiali addetti, quando debbano recarsi da *Torino* al campo di *Ciriè* — Per ogni gita e per ogni giornata di permanenza, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia:					
			Direttore superiore.	—	—	5	—	A.
			Ufficiale superiore	—	—	3	—	
			Ufficiale inferiore	—	—	2	50	
»	4	Ciriè Sezione per le esperienze	Ufficiali ed impiegati, nei giorni di permanenza alla sezione:					
			Ufficiali superiori	3	—			
			Ufficiali inferiori	2	50			
			(Questo soprassoldo è dovuto anche pei giorni in cui si recano a *Torino* ed a *Venaria Reale*, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia. Spetta pure agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comman-					

(1) Abbreviazioni:

A. Artiglieria. — G. Genio.
I. E. Indennità eventuali. — S. Sussistenza.

			dati presso la sezione per esperienze dal giorno successivo a quello in cui cessa per loro il diritto all'ordinaria indennità di trasferta per i primi 15 giorni).						
I	5	S. Maurizio e Lombardore Direzione genio di Torino	Assistente locale del genio incaricato della vigilanza ai lavori e degli immobili militari al campo, compresi i giorni di trasferta a *Torino*	2	—	—	—	G.	
II	6	Acqui Stabilimento termale militare	Ufficiali comandati. – Soprassoldo di servizio pei soli giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento . . . . . (Questo soprassoldo è pure dovuto agli ufficiali comandati, non conviventi permanentemente alla mensa dello stabilimento).	1	50	—	—	I.B.	
III	7	Milano Presidio	Ufficiale contabile comandato al magazzino foraggi, per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite, lire 1 — .	—	—	—	—	S	
»	8	Novate Milanese	Ufficiali comandati di guardia alla polveriera — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento pei giorni di andata, permanenza e ritorno	—	—	—	—	11	
			Marescialli id. id., lire 1 — . . .	—	—	—	—		
IV	9	Genova Presidio	Ufficiali dei riparti acquartierati al forte *S. Giuliano*, che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta — Rimborso delle spese di tramvia.	—	—	—	—	I.B	
»	10	Idem	Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso le varie caserme dei carabinieri reali del presidio.	1	—	—	—	I.E.	
»	11	Idem	Ufficiale veterinario incaricato del servizio nell'intero presidio . .	1	—	—	—	I.B	

IV	12	Cassano d'Adda 4° reggimento genio	Ufficiali distaccati annualmente per istruzione — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento per ogni giornata di presenza .	—	—	—	—	I.E.
»	13	Salsomaggiore Stabilimento balneare	Ufficiale medico direttore dei servizi militari	1	50	—	—	I.E.
»	14	Piacenza Direzione artiglieria	Capitecnici incaricati della lavorazione della pertite nel laboratorio dipendente dalla direzione di artiglieria ed ufficiale incaricato della vigilanza al laboratorio stesso:					
			Capotecnico responsabile della lavorazione delle pertite . . .	1	50	—	—	
			Capotecnico addetto alla lavorazione.	1	—	—	—	A.
			Ufficiale incaricato della vigilanza al laboratorio	—	—	2	—	
V	15	Casa Ratti	Ufficiali ed impiegati d'artiglieria e del genio incaricati delle costruzioni e dell'armamento delle opere di fortificazione.	4	—	—	—	A. e G.
»	16	Peschiera Sezione artiglieria	Ufficiale incaricato delle visite alle opere ed ai magazzini esterni della piazza	1	—	—	—	A.
»	17	Arsiè ufficio locale genio	Assistente locale incaricato della vigilanza ai lavori	0	75	—	—	G.
»	18	Treviso ufficio locale genio	Assistente locale incaricato della vigilanza ai lavori. — Soprassoldo giornaliero, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia.	1	—	—	—	G.
VI	19	Bologna Deposito conval. di Bastia	Ufficiali medici del presidio di Bologna che si recano al deposito di convalescenza di *Bastia* (*Casalecchio*).	—	—	1	—	I E.
»	20	Stabilimento di Casaralta	Consegnatario, ufficiale d'ordine addetto ed assistente del genio alloggiati nello stabilimento . . .	1	—	—	—	Sussistente
»	21	Idem	Ufficiali ed impiegati d'ogni arma o corpo che si recano allo stabilimento per qualunque servizio inerente al medesimo:					
			Ufficiali superiori	—	—	2	50	
			Ufficiali inferiori.	—	—	2	—	

VI	22	Venezia Presidio	Ufficiali residenti al forte S. Nicolò al *Lido* e a *Malamocco*. — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento	—	—	—	—	I.R.
			Ufficiale d'ordine addetto al magazzino succursale di casermaggio nella caserma Serraglio al *Lido*.	1	—	—	—	I.R.
»	23	Idem	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a *Mestre*, *Fusina* e *Favaro* e ufficiali della brigata di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore:					
			Maggior generale	—	—	2	—	
			Ufficiale superiore.	—	-	1	50	I.E.
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—	
			(Quest'indennità è, eventualmente, cumulabile con quella del numero precedente).					
»	24	Idem	Assistenti locali (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario. .	0	75	—	—	G.
»	25	Chioggia **Mestre** Uffici locali genio	Assistenti locali incaricati della vigilanza ai lavori	0	75	—	—	G.
»	26	**Monte Comelli e Chiusaforte**	Ufficiali ed impiegati d'artiglieria e del genio incaricati delle costruzioni e dell'armamento delle opere difortificazione	4	—	—	—	A. e G
VII	27	**Ancona** Direzione commiss.	Ufficiali che si recano a Falconara pel servizio della macinazione del grano: qualunque sia il grado dell'ufficiale ed escluso qualsiasi altro compenso o rimborso di spese.	—	—	3	50	I.E.
»	28	**Sulmona** Presidio	Ufficiale comandante la guardia al penitenziario della Badia. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento, pei giorni d'andata, permanenza e ritorno . .	—	—	—	—	I.R.
VIII	29	**Spezia** Presidio	Ufficiali distaccati nei forti *Falconara*, *S. Maria*, *Bramapane*, *Casa Castellana*, *Monte Rocchetta*, *Montebastione*, *Montalbano*, nella batteria *Valdilochi* e nell'isola *Palmaria*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento	—	—	—	—	I.R.

VIII	30	Spezia 2° regg. artiglieria da costa	Ufficiali che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore: Ufficiale superiore . . . . . Ufficiale inferiore . . . . . (Quest'indennità è eventualmente cumulabile con quella del numero precedente).	—	—	1	50	I.E.
				—	—	1	—	
»	31	Idem Direzione artiglieria	Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata *Umberto I* nell'isola *Palmaria*	1	—	—	—	A.
»	32	Orbetello Presidio	Ufficiale comandato ad ispezionare *di notte* la batteria Talamone - Indennità di trasferta di 2ª categoria e rimborso delle spese di vettura in L. 7	—	—	—	—	I.E.
»	33	Idem	Maresciallo comandato ad ispezionare le batterie di Talamone. Soprassoldo di L.1,50 più, se l'ispezione è fatta di notte, il rimborso delle spese di vettura in L. 7; se è fatta di giorno, il rimborso della spesa pel trasporto in ferrovia .	—	—	—	—	I.E.
IX	34	Roma Presidio	Ufficiali distaccati nei forti della piazza. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento pei giorni di andata, permanenza e ritorno	—	—	—	—	I.E.
			Marescialli id. id. - Soprassoldo di lire 1	—	—	—	—	
»	35	Idem	Ufficiali comandati al corso complementare di equitazione a *Tor di Quinto*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento, cumulabile coll'indennità di residenza	—	—	—	—	I.E.
»	36	Brigata ferrovieri genio	Ufficiali della brigata accasermata alla batteria *Nomentana* . . .	0	50	—	—	I.E.
»	37	Brigata specialisti genio	Ufficiali della sezione fotografica al forte *Monte Mario* ed ufficiale incaricato della direzione del laboratorio della *Balduina* e della consegna dei parchi aerostatici e foto-elettrici	1	—	—	—	G.

	IX	38	Nettuno Scuola centrale di tiro	Ufficiali del comando e della brigata pel servizio della scuola, ufficiali medici e veterinari comandati alla scuola:					
				Ufficiali superiori	3	—	—	—	
				Ufficiali inferiori	2	50	—	—	(1)
				(Questo soprassoldo spetta pure agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comandati in servizio isolato presso la scuola per esperienze dal giorno successivo a quello in cui cessa per loro il diritto all'ordinaria indennità di trasferta per i primi 15 giorni).					
	»	39	Idem	Ufficiali comandati a frequentare i corsi — Indennità giornaliera ragguagliata a quella di marcia.	—	—	—	—	I.E.
				Ufficiale d'ordine della direzione d'artiglieria di Roma	2	—	—	—	A
				Assistente locale della direzione del genio di Roma	2	—	—	—	G.
	»	40	Bracciano Scuola di tiro	Ufficiali della direzione della scuola ed ufficiali isolati e dei riparti comandati alla scuola. — Indennità giornaliera ragguagliata a quella di marcia	—	—	—	—	I.E
				Ufficiale capo della sezione staccata	2	50	—	—	
				Ufficiale d'ordine della sezione staccata	2	—	—	—	A.
	»	41	Polverificio sul Liri	Ufficiali ed impiegati d'artiglieria e genio:					
				Ufficiali superiori	3	—	—	—	A
				Ufficiali inferiori.	2	50	—	—	e
				Disegnatori, ufficiali d'ordine ed assistenti locali.	2	—	—	—	G
				Ufficiali del distaccamento. — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento.	—	—	—	—	I E
	»	42	Terni Fabbrica armi	Ufficiale e capotecnico che fanno parte della commissione collaudatrice dei materiali prodotti dalle acciaierie per conto dell'amministrazione militare	1	—	—	—	A.

(1) A carico del capitolo *A*, per gli ufficiali del comando della scuola e per il comandante della brigata.

A carico del capitolo *I.E.* per tutti gli altri ufficiali.

IX	43	Maddalena	Ufficiali ed impiegati residenti o distaccati nell'Estuario: Ufficiali superiori	3	—	—	—	I.E.	
			Ufficiali inferiori	2	50	—	—		
			Disegnatori, ufficiali d'ordine ed assistenti locali	2	—	—	—		
»	44	Palau (Maddalena)	Ufficiali del distaccamento. — Indennità giornaliera ragguagliata a quella d'accantonamento. . .	—	—	—	—	I.E.	
X	45	Napoli Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano al campo di Marte, al poligono dei *Bagnoli* e nel comune di Casoria	—	—	1	—	Sommano il servizio	
			Marescialli id. id.	—	—	0	75		
»	46	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano alla polveriera di Capodichino .	—	—	1	20		
			Marescialli id. id.	—	—	1	—		
»	47	Idem	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei buoi	—	—	1	—	I.E.	
»	48	Castellammare di Stabia	Ufficiali che si recano ad ispezionare la guardia della polveriera di *S. Maria la carità*	—	—	1	20	I.I.	
			Marescialli id. id.	—	—	1	—		
»	49	Gaeta	Ufficiali che si recano a *Formia* senza pernottarvi: oltre alle spese di trasporto	—	—	1	50	Secondo il servizio	
XI	50	Taranto	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole *S. Pietro* e *S. Paolo* . .	—	—	1	—		
»	51	Idem	Ufficiali distaccati al forte di *S. Vito*, alle batterie *S. Pietro*, *S. Paolo* e *Rondinella*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento.	—	—	—	—	A.	
»	52	Idem	Capo tecnico addetto al servizio della torre corazzata Vittorio Emanuele III.	1	—	—	—	A.	
»	53	Reggio Cal.	Ufficiali distaccati alle batterie *Matiniti* e *Campo Calabro* — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento.	—	—	—	—	I.E	

XII	54	Palermo	Ufficiali distaccati a *Villagrazia* — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento	—	—	—	—			
			Marescialli id. id.: — Soprassoldo di lire 1.	—	—	—	—			
»	55	Becca di Falco Direzione commissariato	Consegnatario del magazzino di casermaggio	1	—					
			Ufficiali d'ordine (due) addetti al magazzino	—	50					
»	56	Messina Presidio	Ufficiale veterinario incaricato del servizio nell'intero presidio . .	1	—	—	—			
»	57	Idem	Ufficiali distaccati nelle batterie e nei forti della piazza. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento	—	—	—	—			
»	58	Castrogiovanni	Ufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera Misericordia. — Rimborso delle spese di corriera.	—	—	—	—			
»	59	Cresta Peloritana	Ufficiali ed impiegati comandati ai lavori . . . . . (Quando i detti ufficiali ed impiegati si allontanano per non meno di 10 km. dal luogo di residenza per altri lavori, invece del soprassoldo giornaliero, hanno diritto alla indennità di trasferta di 2ª categoria ed all'indennità chilometrica).	3	50	—	—			

Allegato III.

Consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio indicati nel seguente elenco è corrisposto un soprassoldo continuativo giornaliero di centesimi 50 oltre al trattamento di cui al primo comma del n. 2 dell'allegato I per ogni gita.

Per queste gite le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio di artiglieria o del genio cui sono addetti i consegnatari.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
I		**Torino**			
	1	Direzione artiglieria		2	A
	2	Officina costruzione	dei magazzini di Stura e di S. Paolo	1	
	3	Reggimento da montagna		1	
	4	Direzione genio	dei magazzini nell'ex fabbrica d'armi.	1	G
	5	5° regg. genio	degli esplosivi nel poligono dei minatori.	1	
II		**Alessandria**			
	6	Direzione artiglieria	delle polveriere . . . . n. 1 dei magazzini . . . . n. 2	3	A
	7	Direzione genio	dei magazzini	1	G
		Cuneo			
	8	Sottodirezione genio	degli esplosivi	1	G
III		**Bresoia**			
	9	Sottodirezione genio	dei materiali	1	G

IV		Genova			
	10	Direzione artiglieria	delle polveri, cartucce e materie prime. . . . . n. 1 delle armi . . . . . n. 1 delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale. . . . n. 2	4	A
	11	Direzione genio	dei materiali del genio della piazza.	1	G
		Piacenza			
	12	Direzione artiglieria	delle polveriere del parco d'assedio . . . . . n. 2 dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali n. 2	4	A
	13	21° reggimento artiglieria	dei materiali del reggimento .	1	.
V		Verona			
	14	Direzione artiglieria	dei magazzini da polveri o munizioni (sotto consegnatario).	1	A
		Mantova			
	15	Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza, delle polveri e del parco	2	A
	16	Sezione genio	dei magazzini esterni della piazza.	1	G
VI		Bologna			
	17	Laboratorio pirotecnico	dei magazzini delle polveri di S. Vittore	1	A
	18	Sezione artiglieria	dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali.	2	
		Venezia			
	19	Direzione artiglieria	dei magazzini di S. Giorgio e dell'Estuario . . . . n. 5 pelle polveri . . . . . n. 1	6	A
VII		Ancona			
	20	Sezione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza.	2	A
		Aquila			
	21	18° reggimento artiglieria	del magazzino delle polveri dei Cappuccini	1	A

VIII		**Firenze**			
	22	Sezione artiglieria	dei magazzini del Mugnone .	1	A
		Spezia			
	23	Direzione artiglieria	dei magazzini della piazza . .	3	A
IX		**Roma**			
	24	Direzione artiglieria	dei magazzini . . . sulla riva sinistra del Tevere . . n. 2 sulla riva destra del Tevere . . . dei magazzini interni della piazza. . . . . n. 1	3	A
	25	Brigata specialisti genio	dei magazzini della brigata .	1	G
		Foligno			
	26	1° reggimento artiglieria	delle polveriere	1	A
X		**Napoli**			
	27	Direzione artiglieria	del magazzino d'artiglieria a Portici	1	A
	28	Direzione genio	del magazzino del genio ai Granili	1	G
		Capua			
	29	Sezione artiglieria	della polveriera a S. Nicola la Strada (Caserta)	1	A
XI		**Taranto**			
	30	Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza	1	A
XII		**Palermo**			
	31	22° reggimento artiglieria	dei materiali depositati nella polveriera di Villagrazia . .	1	A
		Messina			
	32	Direzione artiglieria	dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza .	2	A
		Castrogiovanni			
	33	Sezione artiglieria	dei materiali depositati nella polveriera della Misericordia	1	A

Allegato IV.

Gare e marce a piedi, in bicicletta ed a cavallo.

A. — *Gare e marce di resistenza a piedi e ciclistiche.*

Ufficiali.

1. Le gare e marce di resistenza a piedi e ciclistiche debbono essere regolate in guisa che il percorso chilometrico totale prestabilito, computato fra andata e ritorno, sia compiuto sempre nello stesso giorno, tanto dagli ufficiali che vi prendono parte attiva, quanto da quelli che vi sono comandati come controllori, ispettori, giudici, indicatori lungo l'itinerario delle marce o come incaricati del servizio sanitario.

2. Agli ufficiali che si allontanano dalla residenza ordinaria per prender parte come concorrenti a gare o marce prescritte da regolamenti od ordinate dalle autorità superiori, spetta l'indennità di trasferta di 2ª categoria quante volte la marcia o la gara importi un'assenza dalla sede non minore di 8 e non maggiore di 24 ore; per le assenze superiori a 24 ore è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

3. Gli ufficiali comandati in servizio di controllori, ispettori, giudici, indicatori lungo l'itinerario o incaricati del servizio sanitario ricevono, oltre al trattamento stabilito dal numero precedente, quello prescritto dal n. 1 dell'allegato I.

4. Agli ufficiali concorrenti che, trovandosi in altre sedi o in distaccamento, si recano al luogo nel quale s'inizia la gara o la marcia, è dovuto il trattamento stabilito dal § 50 del regolamento per le indennità eventuali.

Truppa.

5. Nelle gare e marce di resistenza a piedi e ciclistiche, è dovuto ai concorrenti per il giorno della partenza:

a) se non hanno partecipato alla mensa od al rancio, l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

b) se hanno partecipato ad un pasto solo, il soldo ed il supplemento soldo per i sottufficiali, il soldo ed il supplemento vitto per i caporali e soldati;

c) se hanno partecipato ad entrambi i pasti, il soldo solamente.

B. — *Marce di ricognizione a cavallo.*

6. Nelle marce di ricognizione a cavallo è dovuta agli ufficiali una giornata di indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto alle indennità, come se fossero di 24 ore.

7. Ai cavalieri scelti dei reggimenti di cavalleria è dovuto il trattamento stabilito dal n. 5.

C. — *Cacce a cavallo.*

8. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto al solo rimborso della spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame.

9. Ai sottufficiali addetti al corso di equitazione di campagna a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di cent. 60 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti ricevono il trattamento stabilito dal n. 5.

D. — *Servizi speciali dei riparti ciclisti.*

10. Nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre sarà dovuto per tutta la durata del servizio, invece dell'indennità di marcia:

Agli ufficiali — l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

Agli uomini di truppa:

Sottufficiali:

a) quando partecipano alla mensa, oltre al soldo, un soprassoldo in contanti di cent. 60;

b) quando partecipano al rancio dei caporali e soldati, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministrazione di vitto straordinario e, in contanti, il supplemento soldo di cent. 50 ed un soprassoldo di cent. 60;

c) quando partecipano ad un solo pasto di mensa, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 80 e il supplemento soldo di cent. 50 in contanti;

d) quando partecipano ad un pasto di rancio, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministrazione di vitto straordinario e, in contanti, un soprassoldo di cent. 80 ed il supplemento soldo di cent. 50;

e) quando non partecipano al vitto in comune, l'indennità di trasferta di 1ª categoria ed un soprassoldo di L. 1,50.

Caporali e soldati:

f) quando partecipano al rancio, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministrazione di vitto straordinario ed in contanti un soprassoldo di cent. 10;

g) quando partecipano ad un solo pasto, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministrazione di vitto straordinario, e, in contanti, il supplemento vitto di cent. 40 ed un soprassoldo di cent. 10;

h) quando non partecipano al rancio, l'indennità di trasferta di 1ª categoria ed un soprassoldo di cent. 80.

11. Quando è distribuito il solo pane, il relativo importo è detratto dall'indennità di trasferta.

12. Nelle esercitazioni suindicate spetta all'amministrazione del reggimento l'indennità chilometrica pel trasporto bagaglio di 2° grado, stabilita pei percorsi sulle vie ordinarie.

Avvertenze.

Le spese di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 (limitatamente, per quest'ultimo numero, all'indennità di trasferta di 1ª categoria per gli ufficiali e ai soprassoldi concessi agli uomini di truppa) e 12 stabilite da quest'allegato vanno imputate al bilancio militare e conteggiate sul rendiconto delle indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati mod. 223-A. Tutte le altre spese derivanti da assegni concessi agli uomini di truppa vanno posta a carico delle masse dei corpi.

N. 283 *. — **R. decreto col quale l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria passa temporaneamente alla dipendenza dell'ispettore generale del genio.** — (Gabinetto militare). — 14 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1908, n. 525 — modificato con leggi successive;

Visto i regi decreti 14 ottobre 1902 che determinano la denominazione e le attribuzioni degli ispettori generali di artiglieria e del genio;

Visto il R. decreto 3 agosto 1903 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° luglio 1908 l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria passa temporaneamente alla dipendenza dell'ispettore generale del genio.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.

Le disposizioni contenute nel suindicato R. decreto hanno lo scopo di porre sotto un'unica direzione quanto ha tratto alle costruzioni militari, così d'artiglieria come del genio, inquanto esse devono integrarsi e armonizzare a vicenda, specialmente nello studio e nell'esecuzione dei lavori che riguardano la difesa del paese, in conseguenza tutto il servizio delle costruzioni d'artiglieria, in fatto di svolgimento di studi e direttive tecniche, è devoluto all'ispettorato delle costruzioni di artiglieria, sotto l'alta direzione dell'ispettore generale del genio.

In tal senso deve intendersi modificata, anche per quanto riguarda gli altri ispettori d'artiglieria, l'istruzione sulle attribuzioni degli ispettori stessi annessa al R. decreto del 14 ottobre 1902.

In relazione a quanto sopra il Ministero ha inoltre disposto che la direzione superiore delle esperienze passi alla diretta dipendenza dell'ispettore delle costruzioni d'artiglieria.

Gli stabilimenti di artiglieria rimangono per la parte tecnica alla dipendenza dell'ispettore suddetto, e perciò sono posti sotto l'alta vigilanza dell'ispettore generale del genio; per quanto ha tratto però alla gestione amministrativa, essi fanno capo alla direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio presso il Ministero della guerra.

Disposizioni transitorie. — Fino a che non verrà nominato il titolare dell'ispettorato generale delle truppe d'artiglieria, le varie autorità militari dovranno dirigersi direttamente, secondo la natura delle questioni, all'ispettorato d'artiglieria da campagna o all'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza.

Il Ministro — CASANA.

N. **288***. — **Legge n. 335 concernente la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi.) — 30 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

TITOLO I.

Divieto di pignoramento, sequestro e cessione degli stipendi.

Art. 1.

Salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione, ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, l'amministrazione del fondo per il culto, gli economati

generali, le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza, i monti di pietà, le camere di commercio, gli istituti di emissione, le casse di risparmio e le compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari, tramviari e marittimi, corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati pensionati ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

Art. 2.

Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi sugli stipendi e sugli altri assegni equivalenti, nonchè sulle pensioni, e sulle indennità che tengono luogo di pensione nei seguenti limiti:

1. Fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto, per cause di alimenti dovuti per legge.

2. Fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto delle ritenute per debiti verso lo Stato, e verso gli altri enti, od istituti indicati nell'art. 1, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato o per somme dovute a titolo di imposte o tasse personali.

3. Fino alla concorrenza di un quinto dello stipendio valutato al netto per tasse dovute ai comuni.

Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai nn. 2 e 3 non può colpire una quota maggiore del quinto sopraindicato, e, quando concorrono anche le cause di cui al n. 1, non può cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio o degli altri assegni suddetti valutati al netto.

Titolo II.

Della cessione degli stipendi dei funzionari dipendenti dallo Stato.

Art. 3.

Fino a che siano in attività di servizio gl'impiegati dipendenti dallo Stato, dall'amministrazione del fondo per il culto, e dagli economati generali, nonchè gli ufficiali dell'esercito, della R. marina, delle guardie di finanza e di città, e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, possono cedere una quota parte degli emolumenti da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di 5 anni.

La cessione può aver luogo soltanto a favore di istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati o salariati delle pubbliche amministrazioni, di casse di risparmio, di società cooperative od ordinarie di credito, di monti di pietà e di società di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili a coloro che non abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione od indennità, a coloro che non siano provvisti di stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, ed infine ai funzionari appartenenti al corpo diplomatico e consolare.

Rimangono ferme per l'amministrazione ferroviaria dello Stato e per i ferrovieri le disposizioni dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553.

Art. 4.

La cessione non può aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario.

Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facoltà di cessione non può esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata ed i due quinti dello stipendio od altro assegno che ne tenga luogo, valutati al netto, fermo rimanendo l'obbligo della estinzione della cessione stessa nel termine massimo di 5 anni.

Quando i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata al tesoro, ai sensi dell'art. 7, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la metà dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, valutati al netto di ritenute.

Art. 5.

Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre a 5 anni dall'inizio della prima.

Sono parimente inefficaci e come non avvenuti, rispetto allo Stato, l'alienazione, il pignoramento od il sequestro della quota ceduta.

Art. 6.

Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, la cessazione di una quota di stipendio o di altro assegno che ne tenga luogo, estenderà i suoi effetti sopra una quota pari al quinto della pensione concessa al debitore, fino alla estinzione del debito per il quale la cessione fu stipulata.

Nel caso poi di cessazione dal servizio con diritto alla indennità per una volta tanto, l'importo delle residue rate sarà ritenuto per intero sulla indennità spettante all'impiegato e corrisposto al cessionario, previo abbuono, da parte di questo, degli interessi in più percetti, salvo i preesistenti diritti di cui all'art. 2.

Art. 7.

Le cessioni debbono farsi per atto scritto.

L'atto deve essere agli effetti dell'art. 1539 del codice civile comunicato dalle parti mediante piego raccomandato al direttore generale del tesoro, il quale, accertatane la regolarità, ne dichiara in iscritto, entro giorni trenta dalla ricevuta, l'accettazione al cessionario o contemporaneamente provvede per l'esecuzione.

La cessione ha effetto, rispetto all'amministrazione, cominciando dalla rata del mese successivo a quella in cui ebbe luogo la notificazione.

Art. 8.

Dei contributi fissati dagli articoli 9 e 10 è costituito un fondo destinato a garantire gli istituti indicati nella 2ª parte dell'art. 3 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in base alle cessioni consentite in conformità del presente titolo e per le quali sia stato rilasciato dalla direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi e con le cautele da determinarsi nel regolamento di cui all'art. 18.

Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso, con relativo abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Art. 9.

Gli impiegati e gli ufficiali enumerati nella prima parte dell'art. 8 che cedono parte dei loro emolumenti, devono rilasciare sulla prima rata di stipendio con la quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al

2 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa — e tale somma sarà dal tesoro versata al fondo di garanzia di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Tutti gl'impiegati e gli ufficiali indicati nella prima parte dell'art. 3 rilasciano ogni mese sul loro stipendio:

Centesimi 10 se provvisti di uno stipendio lordo non superiore alle L. 1500.

Centesimi 20 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 1500 sino alle L. 3000.

Centesimi 30, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 3000 sino a L. 5000.

Centesimi 40 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 5000 sino a L. 7000.

Centesimi 50 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 7000.

La somma complessivamente ritenuta a ciascun impiegato in conformità del presente articolo sarà restituita al medesimo senza interessi a sua domanda all'atto della cessazione dal servizio purchè l'impiegato stesso non abbia durante la sua carriera contratto alcuna cessione ai sensi del precedente articolo.

Il medesimo diritto al rimborso potrà essere esercitato dagli eredi dell'impiegato.

L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

Art. 11.

Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 9 e 10 saranno mensilmente versate nella cassa depositi e prestiti la quale ne curerà la gestione, tenendo aperto un conto corrente col tesoro che farà i prelevamenti occorrenti:

a) per far fronte agl'indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) per rimborsi agl'impiegati o ai loro eredi, da effettuarsi ai termini dell'art. 10.

Le rimanti somme accumulate di anno in anno saranno investite con i relativi interessi composti a cura dell'amministrazione della cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinate ad aumentare il fondo di garanzia.

TITOLO III.

Della cessione dello stipendio degli impiegati non dipendenti dallo Stato.

Art. 12.

Gl'impiegati che abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione o ad indennità, e siano provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, dai monti di pietà, dalle camere di commercio, dagl'istituti di emissione, dalle casse di risparmio e dalle compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, possono cedere una quota di questi emolumenti goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto.

La cessione non può aver luogo che a favore degli istituti di credito indicati nella seconda parte dell'art. 3.

Le disposizioni del presente articolo sono estese ai ferroviari, i quali non godano di un salario od assegno fisso e continuativo anche se dipendenti dello Stato, ed agli operai dello Stato che si trovano nelle stesse condizioni, purchè la cessione sia fatta a società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella loro classe.

Art. 13.

Alle cessioni considerate in questo titolo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e nel primo e terzo comma dell'art. 7 della presente legge sostituendosi però al tesoro od allo Stato l'ente od istituto da cui l'impiegato cedente dipende.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 14.

È vietata la fidejussione in pro' del cedente da parte di altro impiegato, sempre che l'obbligazione del fidejussore possa risolversi nella cessione di una quota del proprio stipendio o di altro assegno che ne tenga luogo.

Art. 15.

Le casse di risparmio ed i monti di pietà sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati sopra cessioni del quinto

degli stipendi ed assegni nei modi e con le forme stabilite nella presente legge.

I prestiti che non abbiano la garanzia stabilita dall'art. 8 devono aver quella dell'assicurazione sulla vita e dai rischi diversi, o quelle altre malleverie che ne rendano certo il ricupero, nei casi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la corrisponsione dello stipendio od assegno.

Art. 16.

Gli atti di cessione contemplati dalla presente legge, e quelli di notificazione dei medesimi, nonchè tutti gli altri documenti occorrenti per la cessione dei prestiti, sono esenti da tassa di bollo. Per le cessioni stesse la tassa proporzionale di registro stabilita dall'art. 20 della tariffa annessa al testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217 è ridotta a centesimi 25 oltre i due decimi.

Quando l'amministrazione competente riconosca che la cessione non possa avere esecuzione, e così il relativo atto rimanga inefficace, è ammessa la restituzione della tassa pagata, sotto deduzione della tassa fissa di L. 1,20 per l'eseguita formalità di registrazione, purchè ne sia fatta regolare domanda entro di termine di mesi 6 dal giorno in cui è stata partecipata al cedente l'inefficacia della cessione. Siffatta domanda non è soggetta a tassa di bollo.

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituite legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

Può però estinguere l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima della pubblicazione della presente legge mediante la restituzione della somma capitale ancora dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e ciò non ostante qualunque fatto in contrario.

A tal uopo il debitore può valersi della facoltà concessa dall'art. 5 della presente legge, purchè ad un tempo si estingua la cessione precedentemente contratta, stipulandosi la nuova.

Art. 18.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente

legge, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della medesima.

Le legge entrerà in vigore nel 15° giorno dalla pubblicazione del regolamento. Dal 1° luglio 1908 e fino al giorno dell'attivazione della presente legge, è estesa la proroga della legge 7 luglio 1902, n. 276 di che alla legge 31 dicembre 1907, n. 803.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.
LACAVA.
COCCO-ORTU.
ORLANDO.

N. **284. — Legge n. 357 che autorizza la spesa di lire 7,032,536 a carico del bilancio 1907-908 per sovvenzioni alle masse interne dei corpi.** — (Direzione degli affari generali). — 2 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 7,032,536 da inscriversi al nuovo capitolo n. 63 *ter* nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908, con la denominazione « Sovvenzioni alle masse interne dei corpi ».

Sul detto capitolo saranno emessi i mandati per sovvenzioni alle singole masse, intestati all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari per conto dei corpi dell'esercito; l'importo di tali mandati sarà versato nel conto corrente fra il tesoro e l'amministrazione militare, di cui alla legge 19 dicembre 1901, n. 511.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
CASANA.

N. 285*. — **Legge n. 383 recante modificazioni alle leggi 2 giugno 1904, n. 216, e 14 luglio 1907, n. 484, relative agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.** — 2 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, che prima dell'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 484, erano assegnati alla 1ª classe con lo stipendio di lire 1800 e con R. decreto 4 ottobre 1907, in applicazione della legge stessa, furono assegnati alla 2ª classe con lo stesso stipendio di lire 1800 è accordato il primo aumento sessennale di stipendio, nella somma di lire 180, a decorrere dal 4 agosto 1907 con diritto a conseguire il 2° aumento del decimo dal 1° gennaio 1910.

Art. 2.

Per gli ufficiali d'ordine, che con R. decreto 4 ottobre 1907 in applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 484, furono assegnati alla 3ª classe con lo stipendio di lire 1500, la decorrenza del sessennio nella classe stessa è stabilita dalla data in cui furono ammessi allo stipendio di lire 1200.

Per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari che, prima dell'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 484, godevano uno stipendio di lire 1500 e che con R. decreto 4 ottobre 1907, in applicazione della legge stessa furono assegnati alla 2ª classe con l'istesso stipendio di lire 1500, il sessennio nella classe

stessa decorre dalla data in cui furono nominati alla classe anteriormente retribuita con lo stipendio di lire 1300.

Art. 3.

Gli ufficiali di scrittura di 1ª classe (lire 1400) nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe delle amministrazioni dipendenti col R. decreto 16 luglio 1904 (lire 1500), che non godevano aumento sessennale di stipendio, alla data in cui andò in vigore la legge 2 giugno 1904, n. 216, sono ammessi all'aumento sessennale sullo stipendio di lire 1500, dal giorno in cui abbiano compiuto i 6 anni di servizio dalla data di nomina ad ufficiali di scrittura di 2ª classe (lire 1200).

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 hanno effetto a datare dal 1° gennaio 1904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. **286**. — **Legge n. 394 che apporta modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 496 per le spese militari sino al 30 giugno 1910.** — (Direzione degli affari generali). — 2 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Coi fondi assegnati in virtù della legge 14 luglio 1907, n. 496, al capitolo n. 71 del bilancio della guerra per l'esercizio 1907-908, parte straordinaria, denominato « Costruzione di nuovi fabbricati, radicali trasformazioni ed appliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi » ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, il Ministero della guerra è autorizzato a provvedere anche alle spese per

l'acquisto d'immobili occorrenti per tutti in genere i servizi militari, compreso quello dei depositi allevamento cavalli

Epperò la denominazione del capitolo sarà la seguente: « Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamenti di poligoni e di piazze d'armi, ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. **287**. — **Legge n. 395 che autorizza la spesa straordinaria di lire un milione dipendente dalla definizione di una causa col comune di Napoli relativa a lavori eseguiti nel 1868 per la frana del monte Echia o Pizzofalcone.** — (Direzione degli affari generali). — 2 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In aggiunta allo stanziamento complessivo dello stato di previsione della spesa pel Ministero della guerra, per l'esercizio 1907-908, approvato con la legge 14 luglio 1907 n. 496, è autorizzata la spesa straordinaria di lire un milione per provvedere alla estinzione del debito verso il comune di Napoli, ascendente a L. 333,312,14 di capitale, oltre i relativi interessi e le spese del giudizio, in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 sul monte Echia o Pizzofalcone.

A tal uopo sarà istituito un apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero predetto per l'esercizio 1907-908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. **288.** — **Legge n. 370 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908.** — (Direzione degli affari generali). — 5 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 2,854,000 e le diminuzioni di stanziamento di L. 3,004,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Sul capitolo 11 è autorizzata la spesa di L. 4000 per sussidi da corrispondersi ai sottufficiali riformati prima del 6° anno di servizio.

Sui capitoli 20, 22, 24 e 26 è autorizzato il pagamento delle somme di L. 109,000, 21,000, 26,800, 7000 a titolo di sovvenzione alle masse rancio dei corpi rispettivamente bilanciati nei capitoli stessi.

Sul capitolo 46 è autorizzata la spesa di L. 8000 per uno speciale soprassoldo giornaliero da corrispondersi ai militari delle compagnie di sussistenza addetti ai forni

Sul capitolo 49 è autorizzata la spesa di L. 19,000 per le istituzioni private per la istruzione e la educazione del soldato, quella di L. 30,000 per concessione di premi per gare di tiro

e di sport militare per gli ufficiali ed i sottufficiali e quella di L. 14,000 per premi in danaro da darsi alla truppa per la stima delle distanze.

Sul capitolo 50 è autorizzato il pagamento di L. 6000 per spese varie inerenti all'istruzione degli ufficiali e di L. 1000 per spese di rappresentanza al distaccamento della scuola di cavalleria a Tor di Quinto.

Art. 3.

È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 150,000 al capitolo n. 120 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908 a titolo di reintegro di egual somma prelevata a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra n. 15 « Spese di liti e di arbitramenti » (L. 50,000) e n. 56 « Spese di risarcimento di danni » (L. 100,000).

Art. 4.

Nell'esercizio finanziario 1908-909 il capitolo « Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita) » verrà reintegrato della somma di L. 550,000 diminuita colla tabella annessa alla presente legge, riducendo di pari somma lo stanziamento del capitolo 52 « Foraggi ai cavalli dell'esercito » dell'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Cap. 11.	Sussidi ad ex militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie . . . . . L.	4,000

Cap.	12.	Spese casuali.	L. 9,000
»	18.	Stati maggiori (assegni fissi)	» 170,000
»	19.	Corpi di fanteria — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi)	» 133,000
»	21.	Corpi di cavalleria — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi)	» 197,009
»	22.	Corpi di cavalleria — Uomini e quadrupedi di truppa (assegni fissi)	» 250,000
»	24.	Corpi e servizi d'artiglieria — Uomini e quadrupedi di truppa (assegni fissi) .	» 300,000
»	25.	Corpi e servizi del genio — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi)	» 100,000
»	26.	Corpi e servizi del genio — Uomini e quadrupedi di truppa (assegni fissi). . .	» 210,000
»	30.	Corpo invalidi e veterani (assegni fissi) .	» 25,000
»	31.	Corpo e servizio sanitario — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi) . . .	» 106,000
»	34.	Corpo e stabilimenti di commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi). . . .	» 145,000
»	35.	Compagnie di sussistenza — Uomini e quadrupedi di truppa (assegni fissi). . .	» 100,000
»	41.	Spese per l'istituto geografico militare .	» 20,000
»	42.	Personale della giustizia militare. . .	L. 2,000
»	43.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria esclusi quelli dei carabinieri reali (Spese fisse)	» 18,000
»	44.	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali)	» 30,000
»	44 *ter*.	Indennità, spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al cap. 27)	» 50,000
»	47.	Foraggi ai cavalli dell'esercito . . .	» 550,000
»	49.	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (Somme a calcolo)	» 120,000
»	50.	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli	» 17,000

Cap.	51.	Materiale e stabilimenti d'artiglieria . L.	113,000
»	52.	Lavori di manutenzione e di miglioramento degli immobili militari e materiale mobile del genio militare . . . . . »	100,000
»	54.	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) . . . . . »	7,000
»	61 *ter*.	Spese per la commissione reale incaricata della distribuzione della somma di un milione agli ex garibaldini, assegnata colla legge 13 giugno 1907, n. 316. . »	3,000
»	63 *quater*.	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 48 dell'esercizio finanziario 1906-907 « Tiro a segno nazionale - Legge 2 luglio 1882, n. 883 » per spese dipendenti dalla 5ª gara generale del tiro a segno nazionale . . . . . »	75,000
		TOTALE L.	2,854,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	1.	Ministero — Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . . L.	37,000
»	6.	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata . . . . »	19,000
»	15.	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . . . . . »	50,000
»	16.	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . »	170,000
»	20.	Corpi di fanteria — Uomini e quadrupedi di truppa (assegni fissi) . . . . . »	825,000
»	23.	Corpi e servizi di artiglieria — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi). . . . »	344,000
»	32.	Corpo e servizio sanitario — Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari (assegni fissi) . . . . . »	10,000
»	38.	Scuole militari. — Spese per il personale (assegni fissi)	83,000
»	40.	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (assegni fissi). . . . »	20,000
»	45.	Corredo alle truppe — Materiale pel servizio generale comune — Spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere . . . . . »	23,000

Cap.	46.	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa . . . . L.	264,000
»	48.	Casermaggio per le truppe, retribuzione ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari . . . . . »	255,000
»	53.	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse) . . . . . »	44,000
»	56.	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria) . . . . . »	100,000
»	59.	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi . . . . . »	210,000
»	64.	Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi . . . . . »	550,000
		TOTALE L.	3,004,000

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

N. **289.** — **Legge n. 409 che autorizza lo stanziamento di L. 162,080 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909, con la denominazione « Spese per la Macedonia ».** — (Gabinetto militare). — 5 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzato lo stanziamento di L. 162,080 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 distinto col n. 55-*bis* e con la denominazione:

« Spese per la Macedonia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
CARCANO.

N. **290**. — **Sistemazione dei conti degli ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 16 luglio.

Il comando del R. corpo di truppe coloniali ha segnalato a questo Ministero che nel trasferimento di ufficiali in quelle truppe non sempre i corpi dell'esercito si attengono alle disposizioni vigenti.

Così, spesso gli ufficiali non vengono soddisfatti dei loro averi secondo le prescrizioni del § 12 dell'*Atto* 2 del 1904; talvolta l'indennità di equipaggiamento è corrisposta depurata erroneamente dell'imposta di ricchezza mobile, mentre essa, al pari degli altri assegni degli ufficiali ed impiegati del detto corpo (*Atto* 214 del 1906), è esente da tasse; altre volte i corpi si rivolgono a quel comando per la liquidazione dei conti di ufficiali trasferiti in località diverse dalla colonia Eritrea; le anticipazioni sulle indennità di viaggio per recarsi al luogo d'imbarco sono talvolta differenti da quelle cui gli ufficiali hanno diritto; ecc. ecc.

Ad ovviare il ripetersi di tali inconvenienti, che procurano all'amministrazione coloniale un aggravio di lavoro, il Ministero invita i comandanti di corpo a provvedere affinchè le disposizioni in vigore siano sempre esattamente osservate.

Qualora, ciò nonostante, si continuasse per parte di qualche amministrazione a trasgredire alle norme in vigore, il comando del R. corpo di truppe coloniali segnalerà i singoli casi a questo Ministero che provvederà in conseguenza.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **291**. — **Computo delle campagne d'Africa**. — (Direzione generale leve e truppa). — 23 luglio.

La Corte dei conti, non aveva ammesso fin qui, agli effetti del computo della pensione, il periodo di tempo trascorso in navigazione dai militari diretti in Africa, durante lo stato di

guerra, e di ritorno dalla colonia in Italia, ritenendo che all'uopo dovesse solo computarsi il tempo effettivamente trascorso sul suolo africano, dallo sbarco cioè in colonia, all'imbarco per tornare in Italia.

Ora però la Corte stessa, pronunciandosi a sezioni riunite su di un ricorso di pensione prodotto da un ufficiale interessato, ha con decisione dell'8 novembre 1907, stabilito la massima, che era stata sempre seguita da questo Ministero, che la campagna di guerra in Africa, per le truppe che vi furono impegnate, deve considerarsi in fatto cominciata con la partenza dall'Italia e, cessata, per correspettività di condizioni, col ritorno in patria e quindi agli effetti dell'art. 64 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, il tempo del viaggio di andata e ritorno deve computarsi in diritto come parte del tempo passato in campagna.

Quanto sopra si porta a conoscenza dei corpi e delle amministrazioni dipendenti, per loro norma con invito d'informarne gli ufficiali e funzionari civili interessati, anche pensionati, che possano beneficiare di detta decisione della Corte dei conti, facendo valere presso la medesima l'eventuale diritto ad un aumento di pensione per il maggior tempo utile di servizio calcolandolo sulla base della nuova massima risultante dalla decisione riportata.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **292. — Sottufficiali con cariche speciali fuori corpo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 luglio.

Il § 33 (penultimo comma, lettera *b*) del regolamento sull'avanzamento, nel dare le norme relative all'avanzamento dei sottufficiali con cariche speciali fuori corpo, stabilisce che coloro che sono destinati a tali cariche non possono più rientrare a far servizio nei corpi.

Tale disposizione era la conseguenza della legge 19 luglio 1906 n. 372, la quale, mentre stabiliva l'avanzamento per corpo per i sottufficiali dei riparti attivi, concedeva l'avanzamento eccezionale per arma a quelli con cariche speciali. Era quindi necessario impedire che i sottufficiali, dopo aver già ottenuto un avanzamento privilegiato nelle cariche speciali, ritornassero poi nei corpi ad occupare i posti riservati alle promozioni degli altri sottufficiali dei corpi stessi.

Oramai che la legge 2 luglio 1908, n. 328 ha equiparato l'avanzamento dei sottufficiali dei riparti attivi e di quelli con cariche speciali ed ha stabilito per tutti le promozioni per

arma e specialità d'arma, non ha più ragione di sussistere il divieto per quelli con cariche speciali fuori corpo di rientrare a prestare servizio nei corpi. Anzi tale divieto pregiudicherebbe i sottufficiali che non potrebbero così fruire dei passaggi di classe per merito, che il penultimo comma dell'art. 2 della legge 2 luglio 1908 n. 328 riserva a coloro che prestano servizio nelle compagnie, squadroni e batterie.

In attesa delle modificazioni da apportarsi al regolamento sull'avanzamento in relazione alla nuova legge, il Ministero avverte fin d'ora che i sottufficiali già destinati a cariche speciali fuori corpo, potranno, ove abbiano la voluta attitudine, ritornare a prestare servizio nei reggimenti.

I sottufficiali che intendessero valersi di tale facoltà dovranno inoltrare gerarchicamente al Ministero apposita domanda, corredata di una deliberazione della commissione d'avanzamento da cui risulti la loro fisica e professionale idoneità. Il ritorno però agli stessi reggimenti di provenienza non sarà consentito ai sottufficiali in parola che nel caso in cui, per effetto delle promozioni precedentemente avute nelle cariche speciali, non siano venuti ad oltrepassare nella classe sottufficiali del reggimento stesso che prima erano loro superiori.

Pervengono spesso al Ministero domande di sottufficiali già investiti di cariche speciali fuori corpo intese ad ottenere il trasferimento ad altra carica per ragioni di salute propria o della moglie o dei figli.

Ora, la destinazione a queste cariche essendo di nomina dei comandi di corpo d'armata, le domande suddette, per quanto motivate da ragioni di salute, non devono essere trasmesse al Ministero, il quale non ha da intervenire in proposito.

Le domande stesse devono invece essere trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata, i quali, ove i motivi di salute anche della moglie o dei figli conviventi siano debitamente accertati e quando si tratti di uno stato di salute di carattere permanente che richieda realmente un cambiamento di clima, potranno, in analogia al disposto del § 42 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, dare ai richiedenti la precedenza nella nomina alle cariche speciali su coloro che ne hanno fatta domanda per anzianità di servizio, semprechè ben inteso si verifichino vacanze nelle cariche medesime.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **293.** — **Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 luglio.

Risulta a questo Ministero che, malgrado le disposizioni date con l'ultimo comma della circolare 370 del 1907, molti corpi non corrispondono con la dovuta solerzia alle domande dei militari dipendenti che aspirano a far passaggio nelle guardie di città.

Trattandosi di un servizio di somma importanza per lo Stato, che deve essere con ogni mezzo assicurato, si richiamano tutti i corpi all'esatta osservanza delle disposizioni impartite con la circolare 370 succitata, avvertendo che dovrà darsi evasione con la maggior sollecitudine alle domande di passaggio nelle guardie di città presentate dagli aspiranti.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **294.** — **Divieto di riammissione in servizio degli allievi maniscalchi e dei caporali maniscalchi** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 luglio.

Questo Ministero, fin dal 1895, con circolari interne sospendeva le riammissioni in servizio degli allievi maniscalchi e dei caporali maniscalchi in congedo, visto che col personale alle armi poteva largamente provvedere alle esigenze del servizio.

Essendo ora venuto a risultare che alcuni corpi non hanno tenuto presente questo divieto, con evidente danno di coloro che, avendone i requisiti, sono in attesa della nomina a caporale maniscalco, questo Ministero stima opportuno di confermare che, fino a nuovo ordine, non dovrà procedersi in nessun caso a riammissioni in servizio di allievi e caporali maniscalchi.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **295**.— **Norme per il concorso a sottotenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personali ufficiali combattenti). — 24 luglio.

I concorsi per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, hanno luogo fra i sottotenenti medici di complemento che abbiano frequentato il corso alla scuola di sanità

militare e ne abbiano superato l'esame finale o che abbiano superato un esame equivalente a quello finale della predetta scuola (§ 73 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito).

2. Tale esame, equivalente a quello finale della scuola, avrà luogo annualmente presso la scuola stessa in occasione degli esami finali degli allievi. Per essere ammessi a questi esami gli aspiranti rivolgeranno le loro domande in carta bollata da centesimi 50 alla direzione della scuola che li informerà del giorno che dovranno presentarsi.

La direzione della scuola, compiuti gli esami, ne comunicherà il risultato al Ministero della guerra (direzione generale personali ufficiali combattenti.

3. I concorrenti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente dovranno non avere oltrepassata l'età di anni 30 all'epoca che sarà fissata, volta per volta, dalla circolare che indice il concorso; essere celibi o, se ammogliati, obbligarsi a presentare, in caso di esito favorevole, entro il termine di tre mesi dalla nomina a sottotenente medico effettivo, i titoli legali per la costituzione, a favore della moglie e della prole nata o nascitura, dell'annua rendita prescritta, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali.

Coloro i quali, essendo ammogliati, non ottemperassero alle prescrizioni della citata legge, saranno, al termine di tre mesi, considerati senz'altro dimissionari.

4. Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire una, dovranno essere presentate alle autorità militari competenti (per gli ufficiali in servizio ai comandanti di corpo da cui dipendono; per quelli in congedo al comandante del corpo cui sono effettivi) nel termine stabilito dalla circolare che bandisce il concorso.

Alle domande i concorrenti dovranno unire i titoli che posseggono: memorie scientifiche (purchè pubblicate a stampa) titoli accademici, concorsi e simili.

5. Per gli aspiranti in servizio, i corpi cui essi appartengono inoltreranno le domande corredate di copia dello stato di servizio e di un rapporto sul modo di servire del concorrente, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche, dal quale dovrà pur risultare la classificazione (ottimo, buono con punti 1, 2 o 3, mediocre, cattivo) assegnatagli come giudizio complessivo.

Per gli aspiranti in congedo illimitato, i corpi ai quali sono effettivi inoltreranno le domande unendovi copia degli stati di servizio dei medesimi.

6. I documenti detti ai numeri 4 e 5 dovranno prima essere trasmessi alla direzione di sanità del corpo d'armata, nella cui giurisdizione il concorrente presta o prestò servizio; e questa vi aggiungerà uno speciale rapporto indicante le qualità di coltura, i servizi prestati, ecc., che valgano a dinotare l'attitudine e la prova già data di concorrenti durante il servizio di complemento; e, poscia, inoltrerà tutti i documenti al Ministero (direzione generale personali ufficiali combattenti) per via gerarchica.

7. Il concorso è per titoli e la commissione che li esamina è composta dagli ispettori di sanità militare riuniti sotto la presidenza dell'ispettore capo. In mancanza di qualcuno degli ispettori, sarà sostituito dal colonnello medico segretario dell'ispettorato.

I punti di cui dispone ciascun membro della commissione sono da 0 a 20, e, restando inalterato il punto di merito riportato negli esami subiti al termine della scuola d'applicazione di sanità militare, o negli esami a questi equivalenti, saranno oggetto di successiva votazione prima i rapporti sul servizio prestato dal candidato, durante il servizio di complemento poscia i titoli scientifici. Al punto degli esami suddetti sarà assegnato il coefficiente di 60, a quello della votazione relativa al servizio prestato il coefficiente di 25; a quello infine della terza votazione il coefficiente di 15. La somma dei tre prodotti, divisa per cento, costituirà la classificazione definitiva del candidato.

8. I candidati saranno classificati in ordine di merito, ed i primi classificati, nel limite numerico dei posti stabiliti dalla circolare che indice il concorso, saranno nominati sottotenenti medici effettivi.

La nomina sarà annunciata nel *bollettino ufficiale*, e 20 giorni dopo la pubblicazione, i nuovi nominati, che si troveranno in congedo illimitato, dovranno raggiungere la destinazione che sarà stata loro assegnata.

L'*Atto* 47 del 1907 è abrogato.

Il Ministro — CASANA.

N. **296. — Concorso per la nomina a 35 sottotenenti medici in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 24 luglio.

È aperto un concorso per titoli per la nomina di 35 sottotenenti medici in servizio attivo permanente, fra i sottotenenti medici di complemento del corpo sanitario militare.

Le norme per il concorso sono indicate dalla circolare n. 295 del corrente anno.

Gli aspiranti dovranno non avere oltrepassata l'età di anni trenta il giorno 20 novembre.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle autorità militari competenti fino a tutto il 30 settembre p. v., le quali le trasmetteranno al Ministero non più tardi del 10 ottobre corrente anno.

Le domande che non riuniscano tutte le condizioni indicate nella circolare suddetta non saranno trasmesse al Ministero.

Il Ministro — Casana.

N. **297. — Distribuzione di cavalli di agevolezza di 3ª categoria pei capitani di fanteria e veterinari e pei tenenti del genio contemplati dalla legge 6 luglio 1908, n. 363.** — (Direzione degli affari generali — Ufficio amministrativo ippico). — 24 luglio.

I capitani di fanteria e veterinari e i tenenti del genio descritti nell'elenco che fa seguito alla presente circolare sono ammessi a prelevare presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato un cavallo d'agevolezza di 3ª categoria nella distribuzione speciale che avrà luogo il 30 volgente. Questa però dovrà considerarsi a tutti gli effetti amministrativi come avvenuta fin dal 26 corrente, giorno in cui gli ufficiali predetti acquisteranno diritto alla indennità cavalli. Di conseguenza, pei cavalli distribuiti, le razioni foraggio, dal giorno 26 a tutto il 30 volgente, dovranno conteggiarsi come se fossero state prelevate dagli ufficiali acquirenti.

La distribuzione avrà luogo con le norme stabilite dall'*Atto* 179 del 1899, quale venne modificato coll'*Atto* 177 del 1901. Al termine di essa i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare tosto al Ministero il numero dei cavalli rimasti disponibili, affinchè questi possano essere concessi ad altri ufficiali, nuovi ammessi al godimento dell'indennità cavalli, che ne facciano regolare domanda.

Anche in seguito, i reggimenti di cavalleria, ogni qualvolta vengano restituiti o distribuiti cavalli, oppure gli ufficiali ammessi a prelevarli non facciano uso dell'autorizzazione ricevuta, dovranno riferirne al più presto al Ministero affinchè si possa sempre conoscere quanti sono ancora i cavalli che possono distribuirsi nei singoli reggimenti.

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente, il quale sarà considerato come in viaggio per ragioni di servizio e sarà dal corpo ove avviene la distribuzione preso in aggregazione ai soli effetti disciplinari, colle norme del § 1275 del regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito.

I corpi cui appartengono gli ufficiali ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza dovranno tener presenti le disposizioni contenute nel capo VIII dell'*Allo* 179 del 1899.

Per il Ministro — SEGATO.

Elenco degli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo di agevolezza di 3ª categoria.

Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).

1. Capitano Camagna Giuseppe — 7 fanteria.
2. Id. Maggi Ugo — 66 id.
3. Cap. vet. Canassini Giuseppe — Nizza cavalleria.
4. Id. Boattini Sebastiano — Cavallegg. di Monferrato.
5. Capitano Bosatta Ugo — 5 alpini.
6. Id. Maffioli Augusto — 5 id.
7. Id. Bollati Vittorio — 7 id.

Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).

1. Capitano Roisecco Carlo — 1° granatieri.
2. Id. Spinucci Emidio — 2 id.
3. Id. Gallice Giusto — 2 id.
4. Id. Vairo Francesco — 20 fanteria.
5. Id. Alovisi Ezio — 22 id.
6. Id. Siffredi Carlo — 42 id.
7. Id. Ramazzini Ettore — 82 id.
8. Tenente Cerutti Carlo — 1° granatieri.
9. Id. Sacco Luigi — 3 genio.
10. Capitano Borgiani Giuseppe — 59 fanteria.
11. Id. Venerandi Augusto — 59 id.

Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).

1. Capitano Antonicelli Donato — 25 fanteria.
2. Id. Labrano Roberto — 25 id.
3. Id. Franzini Carlo — 91 id.
4. Id. Ferretti Federico — 3 alpini.
5. Id. Magliano Vittorio — 3 id.

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°).

1. Capitano Boeria Andrea — 2 fanteria.
2. Id. Santini Ruggero — 2 id.
3. Id. Palmeri Marcantonio — 13 id.
4. Id. Zanotto Luciano — 67 id.
5. Id. Cabiati Ernesto — 67 id.
6. Id. Filipponi Carlo — 67 id.
7. Id. Amey Francesco — 67 id.
8. Id. Barenghi Luigi — 68 id.
9. Id. Bertola Alberto — 68 id.
10. Id. Camera Giuseppe — 68 id.

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°).

1. Capitano Cartegni Italo — 53 fanteria.
2. Id. Della Noce Cesare — 54 id.
3. Id. De Stefanis Domenico — 54 id.
4. Tenente Piacenza Camillo — brigata ferrovieri genio.
5. Id. Merlini Mario — id. id.
6. Id. Bianchi Baldassarre — id. id.
7. Id. De Lauso Pietro — id. id.
8. Id. Ferrara Edordo — id. id.
9. Id. Pizzarello Nicolao — id. id.
10. Id. Milani Luigi — id. id.
11. Id. Gamberini Curzio — id. id.
12. Id. Mercadante Ginesio — id. id.

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°).

1. Capitano Bitossi Carlo — 27 fanteria.
2. Id. Airente Paolo — 39 id.
3. Cap. vet. Palermo Vincenzo — lancieri di Aosta.
4. Tenente Matellicani Giuseppe — 3 genio.

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

1. Capitano Musso Federico — 73 fanteria.
2. Id. Fenzi Carlo — 74 id.
3. Id. Cucciolì Gustavo — 74 id.
4. Id. Giannini Ismaele — 74 id.
5. Id. Baretta Giacomo — 62 id.

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

1. Capitano De Luna Cadmo — 88 fanteria.
2. Cap. veter. Di Tonna Francesco — lanc. Montebello.

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°).

1. Capitano di fanteria Borrelli Vittorio — Divisione militare di Bari.
2. Id. Franchi Tommaso — 40 fanteria.
3. Id. De Viti Pisicelli Onorato — 41 id.
4. Id. Scaramella Alfredo — 42 id.
5. Id. Liguoro Raffaele — 42 id.
6. Id. Masino Giacinto — 60 id.
7. Id. Bovio Filiberto — 60 id.
8. Id. Concinleni Arturo — 88 id.
9. Id. Poggesi nob(di Pisa Giulio — 88 id.
10. Id. Pozzi Oreste — 98 id.
11. Id. Bruschi Giuseppe — 2 bersaglieri.
12. Tenente Pastrovich G. Battista — 3 genio.
13. Id. Savoia Umberto — 3 id.
14. Capitano Innocenti Pio — 44 fanteria.
15. Id. Lettel Enrico — 44 id.

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°).

1. Capitano Bibolini Ugo — 17 fanteria.
2. Id. Lenati Ugo — 36 id.
3. Id. Disperati Luigi — 43 id.
4. Id. Castellano Giuseppe — 43 id.
5. Id. Sticca Giacomo — 68 id.
6. Id. Forlanini Cesare — 69 id.
7. Id. Sgarbi Augusto — 69 id.
8. Id. Bassi Emilio — 75 id.
9. Id. Luciani Vittorio — 76 id.
10. Id. Zamparelli Alfredo — 1° bersaglieri.

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).
Sede Napoli.

1. Capitano Matteis Michele — 12 fanteria.
2. Id. Calderini Giulio — 12 id.
3. Id. Salustri Giuseppe — 12 id.
4. Id. De Caro Gustavo — 12 id.
5. Id. Buzio Carlo — 20 id.
6. Id. Buffardi Federico — 20 id.
7. Id. Ferrara Paolo — 42 id.
8. Id. Staro Eugenio — 42 id.
9. Id. Cordero Enrico — 94 id.
10. Id. Maio Epimenio — 94 id.
11. Id. Ionghi Nicolao — 94 id.
12. Id. Tamborlini Federico 94 id.
13. Id. Spallicci Luigi — 94 id.
14. Id. Ratti Paolo — 9 bersaglieri.

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).
Distaccamento di Palermo.

1. Capitano Giorgianni Giuseppe — 21 fanteria.
2. Id. Gazzani Baldassarre — 21 id.
3. Id. Bertinetti Valentino — 21 id.
4. Id. Bruno Emanuele — 45 id.
5. Id. Lignacchi Gio. Battista - 90 id.
6. Id. Cappuccio Orazio — 90 id.
7. Id. Pioggia Francesco — 8 bersaglieri.

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

1. Capitano Bortolotti Giuseppe — 38 fanteria.
2. Id. Baruffaldi Gustavo — 38 id.
3. Id. Carretti Bossano — 38 id.
4. Id. Siliprandi Donato — 38 id.
5. Id. Della Casa Salvatore — 38 id.
6. Id. Giannetti Agostino — 38 id.
7. Id. Scacchetti Paride — 43 id.
8. Id. Timossi Paolo — 50 id.
9. Id. Cavana Alfredo — 55 id.
10. Id. Roncoli Vittorio — 61 id.
11. Id. Fasulo Domenico — 61 id.
12. Id. Bellucci Giuseppe 61 id.
13. Id. Bosio Carlo — 5 bersaglieri.

14. Capitano Bessi Arturo — 6 bersaglieri.
15. Cap. vet. Squittieri dott. Antonio — cavalleggeri di Saluzzo.

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).

1. Capitano Alfieri Giuseppe — 50 fanteria.
2. Id. Martini Pio — 50 id.
3. Id. Peretti Alberto — 56 id.
4. Id. Ballerini Pietro — 56 id.
5. Id. Barbero Natale — 73 id.
6. Id. Seuri Eliseo — 73 id.
7. Id. Giordano Domenico — 74 id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).

1. Capitano Diana Giulio — 63 fanteria.
2. Id. Sardi Marcello — 63 id.
3. Id. Annovazzi Giuseppe — 63 id.
4. Id. Perussia Filippo — 3 alpini.
5. Cap. vet. Modigliani dott. Umberto — cavalleggeri di Alessandria.
6. Tenente Poggio Giuseppe — brigata ferrovieri genio.
7. Id. Abbamonte Luigi — id. id.
8. Id. Cartucci Filippo id. id.
9. Capitano Radelli Dario — 7 fanteria.
10. Id. Giulini Cesare — 7 id.
11. Id. Cappello Giacomo — 7 id.
12. Id. Pietrogola Bernardino 7 id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

1. Capitano Capobianco Luigi — 11 fanteria.
2. Id. Tallarico Michele - - 11 id.
3. Id. Anoletti Francesco — 11 id.
4. Id. Forneris Sebastiano — 11 id.
5. Id. Monetti Ernesto — 12 id.
6. Id. Monesi Alessandro — 41 id.
7. Id. Castelli Filippo - - 41 id.
8. Id. Emma Alfredo — 42 id.
9. Id. Paesano Carlo — 45 id.
10. Id. Masella Giuseppe — 45 id.
11. Id. De Minicis Delfo 87 id.
12. Id. de Fabritiis Francesco 87 id.
13. Id. Montanari Oddone - - 93 id.
14. Id. Pocobelli Edoardo — 93 id.
15. Cap. vet. Gatti dott. Giovanni — cavalleggeri di Lodi.

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°)

1. Capitano Garbarini Giuseppe — 18 fanteria.
2. Id. Chiarini Oreste — 28 id.
3. Id. Soavone Benedetto — 35 id.
4. Id. Botti Italo — 62 id.
5. Id. Servici Ettore — 62 fanteria.
6. Id. Silvestre Eugenio — 2 bersaglieri.
7. Id. Fiore Nosolio — 2 id.
8. Id. Provale Mario — 3 id.
9. Tenente Pacini Leonida — 3 genio.
10. Cap. vet. Stirpe Abilio — cavalleggeri di Lucca.
11. Capitano D'Emilia Raffaele — 9 fanteria.
12. Id. Bruschi Carlo — 9 id.
13. Id. Ciambelli Luigi — 9 id.
14. Id. Gargano Alfredo — 9 id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).

1. Capitano Cavalli Molinelli Pietro — 67 fanteria.
2. Id. Angherà Attilio — 69 id.
3. Id. Marros Cesare — 69 id.
4. Id. Cicatelli Martino — 69 id.
5. Id. Grandi Angelo — 69 id.
6. Id. Tanfani Alfredo — 81 id.
7. Id. Ilari Antonio — 81 id.
8. Id. Gatti Francesco — 6 id.
9. Id. Garibaldi Giustiniano — 30 id.
10. Id. Bandini Giuseppe — 30 id.
11. Id. Ottalagana Giuseppe — 30 id.
12. Id. Embabbi Ismaele — 30 id.
13. Id. Mantellini Zoilo — 30 id.
14. Id. Pisanti Carlo — 30 id.
15. Id. Casaretti Ettore — 30 id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

1. Capitano Rigobello Giulio — 14 fanteria.
2. Id. Poggi Vico — 14 id.
3. Id. Mongini Camillo — 49 id.
4. Id. Parenzo Gioacchino — 49 id.
5. Id. Zonca Ettore — 50 id.
6. Id. Malcotti Eugenio — 50 id.
7. Id. Craveri Massimo — 50 id.

8. Capitano Mastrogiovanni Cesare — 50 fanteria.
9. Id. Poppi Raimondo — 67 id.
10. Id. Bernardelli Ugo — 67 id.
11. Id. Manfredini Lodovico — 67 id.
12. Id. Chiantera Vito — 76 id.
13. Id. Michelotti Ernesto — 76 id.
14. Id. Bitetti Achille — 76 id.
15. Id. Mosti Luigi — 76 id.

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

1. Capitano Giacconi Mario — 53 fanteria.
2. Id. Nicola Attilio — 53 id.
3. Id. Aliberti Vassallo Carlo Alberto — 53 id.
4. Id. Redi Adolfo — 53 id.
5. Id. Arrigotti Secondo — 53 id.
6. Id. Peluso Diego — 54 id.
7. Id. Gherri Domenico — 54 id.
8. Id. Pedemonte Alessandro — 64 id.
9. Id. Moreno Gustavo — 64 id.
10. Id. Rivera Edoardo — 71 id.
11. Id. Viti Vincenzo - 71 id.
12. Id. Decio Luigi — 71 id.
13. Id. Gastinelli Giacomo — 71 id.
14. Id. Vanin Vittorio — 11 bersaglieri.
15. Id. Baldassarri Eliseo — 11 id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

1. Capitano Sartori Italo — 15 fanteria.
2. Id. Di Sacco Gino — 15 id.
3. Id. Maggiani Attilio — 15 id.
4. Id. Quadrio Icaro — 23 id.
5. Id. Villa Pompeo — 23 id.
6. Id. Lo Re Camillo — 23 id.
7. Id. Vezzoni Giuseppe — 23 id.
8. Id. Di Giovanni Carlo — 23 id.
9. Id. Maresealchi Umberto — 24 id.
10. Id. Lago Pio — 24 id.
11. Id. Dallosta Artem — 24 id.
12. Id. Pelloni Egidio — 65 id.
13. Id. D'Errico Oscar — 4 bersaglieri.
14. Id. Zamponi Raimondo — 4 id.
15. Id. Zunini Carlo — 4 id.

Presso il reggimento cavalleggeri Padova (21°).

1. Capitano Gervasio Francesco — 22 fanteria.
2. Id. Grillo Carlo — 29 id.
3. Id. Sciarra Carlo — 29 id.
4. Id. Runcini Romolo — 29 id.
5. Id. Montanari Marino — 29 id.
6. Id. Scotto Elbano — 39 id.
7. Id. Rossi Francesco — 40 id.
8. Id. Martinallo Nicolò — 40 id.
9. Id. Palmieri Ernesto — 41 id.
10. Id. Magliocda Nicola — 87 id.
11. Id. Simondetti Roberto — 87 id.
12. Id. Pacelli Severo — 88 id.
13. Id. Reverberi Roberto — 88 id.
14. Id. Scarano Domenico — 9 bersaglieri.
15. Cap. vet. Fiore dott. Andrea — 10 artiglieria.

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

1. Capitano Faccenda Bartolomeo — 16 fanteria.
2. Id. Guillon G. Battista — 16 id.
3. Id. Pitzalis Salvatore — 25 id.
4. Id. Castamagna Francesco — 25 id.
5. Id. Fraucia Vito — 26 id.
6. Id. Laugeri Ottavio — 26 id.
7. Id. Gatti Angelo — 26 id.
8. Id. Enrico Annibale — 26 id.
9. Id. Lupi Vittorio — 91 id.
10. Id. Casaglia Guido — 91 id.
11. Id. Zordan Giuseppe — 91 id.
12. Id. Vecchi Umberto — 91 id.
13. Id. Francavilla Tommaso — 91 id.
14. Tenente Pesci Emilio — Brigata ferrovieri del genio.
15. Id. Lamattina Domenico — Id.

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

1. Capitano Tellini Luigi — 47 fanteria.
2. Id. Schieroni Riccardo — 47 id.
3. Id. Fella Leopoldo — 47 id.
4. Id. Castagneris Guido — 47 id.
5. Id. Ambreck Alberto — 52 id.
6. Id. Rancher Attilio — 52 id.

7. Capitano Alessandrini Luigi — 52 fanteria.
8. Id. Nicosia Vito — 58 id.
9. Id. Germanino Evasio — 68 id.
10. Id. Benevenuto Filippo — 60 id.
11. Id. Togna Giulio — 60 id.
12. Tenente Runaldi Arturo — 1° genio.
13. Id. Sogno Vittorio — 1° id.
14. Id. De Medici Giulio — 1° id.
15. Id. Barbanti Costantino — 3 genio.

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

1. Capitano Micillo Alessandro — 6 fanteria.
2. Id. Benedicenti Carlo — 36 id.
3. Id. Babbini Ezio — 39 id.
4. Id. Pelleschi Gino — 39 id.
5. Id. Cipolla Ettore — 70 id.
6. Id. Lugli Canuto — 80 id.
7. Id. Scaroina Edoardo — 82 id.
8. Id. Sindaco Enrico — 82 id.
9. Id. Clemente Ernesto — 82 id.
10. Id. Cerreti Ugo — 82 id.
11. Id. Rotelli Cesare — 82 id.
12. Id. Colella Emidio — 82 id.
13. Id. Baiocco Livio — 82 id.
14. Id. Cortesi Giuseppe — 82 id.
15. Cap. vet. Guidi dott. Pietro — 3 artiglieria.

N. **298. — Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1909.** — (Gabinetto militare). — 24 luglio.

A mente delle prescrizioni contenute nel § 207 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito si indicano qui di seguito i limiti di anzianità entro quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per il 1909.

Si aggiunge che il limite per l'iscrizione dei maggiori generali sui quadri predetti resta kssato al 30 giugno 1901.

Sarà fatta conoscere la data per la quale dovranno giungere al Ministero gli specchi di proposte d'avanzamento, e gli specchi d'avanzamento relativi agli ufficiali suddetti.

Per il Ministro — Segato.

ARMI E CORPI	Colonelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Con anzianità a tutto il:					
Carabinieri reali. . .	30 sett. 1899	31 dic. 1902	31 dic. 1902	31 mar. 1894	31 dic. 1898	16 gen. 1902
Fanteria.				31 dic. 1893	31 dic. 1895	31 dic. 1902
Cavalleria.				31 dic. 1894	31 dic. 1897	
Artiglieria		31 dic. 1903		31 mar. 1894	31 dic. 1896	16 gen. 1902
Genio				31 dic. 1894	31 dic. 1897	
Personale permanente dei distretti . . .		31 dic. 1902		31 dic. 1896	31 dic. 1895	31 dic. 1901
Personale delle fortezze			31 dic. 1903	30 giug. 1896	31 dic. 1893	31 gen. 1902
Corpo di commissariato militare . . .		31 dic. 1902	31 dic. 1902	31 dic. 1903	31 dic. 1905	31 dic. 1902
Corpo contabile militare		31 dic. 1901	31 dic. 1901			
Corpo veterinario militare						
Corpo sanitario militare.						

N. **299. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto militare). — 24 luglio.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali.

Nuovi comandi.

Legione Palermo	Tenenza di Catania.
	Sezione di 1ª classe di Aderno.

Comandi soppressi.

Legione Palermo	Sezione di 1ª classe di Catania.
	Tenenza di Adernò.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **300. Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per otto posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo.** — (Direzione generale leva e truppa). - 24 luglio.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero ha determinato che gli aspiranti al concorso indetto per otto posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo, concorso che rimarrà aperto sino all'11 gennaio 1909, possano essere sottoposti a visita medica preliminare, senza che per ciò occorra una speciale richiesta delle autorità marittime, presso un ospedale militare del R. esercito.

I visitandi non dovranno in nessun caso esser trattenuti in osservazione negli ospedali.

Compiuta la visita, le direzioni degli ospedali consegneranno agli aspiranti un certificato da cui risulti se essi siano oppur no idonei al servizio militare in genere affinchè gli interessati possano presentarlo insieme con gli altri documenti alle autorità incaricate di esaminare le domande di concorso.

Le spese di viaggio per l'andata all'ospedale militare e per il ritorno, sono in ogni caso ad esclusivo carico degli aspiranti.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 301. — Varianti al regolamento sulla uniforme. — (Gabinetto militare). — 25 luglio.

Con riserva di apportare la conseguente variante al regolamento sulla uniforme, si avverte che l'impermeabile a foggia di cappotto, reso regolamentare con la 1ª serie di varianti alla istruzione sulla divisa degli ufficiali del R. esercito (circolare n. 202 del corrente anno) è riservato esclusivamente per gli ufficiali.

I sottufficiali, continueranno a far uso dell'impermeabile, di qualunque stoffa o sostanza purchè non lucida, senza maniche, foggiato a pipistrello o con sopramantellina tutto in giro al corpo, come era sinora di prescrizione.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1908 — 1° agosto

LUGLIO 28. — Viaggi dei parenti degli impiegati civili, degli ufficiali e dei marescialli, *pag.* 747.

» 28. — Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie, *pag.* 748.

» 28. — Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, *pag.* 748.

» 30. — Avanzamento a sergente dei caporali maniscalchi, *pag.* 749.

» 31. — Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali, *pag.* 749.

AGOSTO 1°. — Scuola centrale di tiro da fortezza, *pag.* 750.

» 1°. — Variante alla disposizione n. 9 del fascicolo 27 della raccolta (bozze di stampa), *pag.* 755.

CIRCOLARE N. **309. — Viaggi dei parenti degli impiegati civili, degli ufficiali e dei marescialli.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 28 luglio.

Il Ministero dei lavori pubblici ha testè ricordato che, nel fissare i criteri da seguire per riconoscere quali parenti avessero diritto a viaggiare a *tariffa differenziale* giusta l'art. 2, comma *c)* delle *Norme per l'applicazione della concessione speciale* C (disposizione n. 4 del fascicolo n. 29 della Raccolta delle disposizioni in vigore — bozze di stampa) fu stabilito che i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili degli impiegati potessero godere della concessione, anche quando non fossero a carico esclusivo e completo di questi ultimi, purchè tali parenti avessero redditi propri così limitati da essere insufficienti al mantenimento personale e da richiedere quindi il concorso pecuniario del funzionario.

Il prefato Ministero ha soggiunto essere conseguentemente necessario di non estendere la *concessione* suddetta a quelle persone di famiglia che, pur convivendo coll'impiegato, hanno però cespiti propri e sufficienti al proprio mantenimento.

Uguali criteri debbono, naturalmente, valere per giudicare se i genitori, i fratelli e le sorelle degli ufficiali e dei militari di truppa possano o no, agli effetti dell'applicazione della *tariffa differenziale* (Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie §§ 18 e 19), essere considerati *a carico* di questi.

I comandanti di corpo, capi di ufficio, ecc, che richiedono libretti di viaggio per le famiglie degli impiegati, degli uffi-

ciali e dei militari di truppa (§ 2 della circolare 130 del 1905), quelli che vidimano gli *stati di famiglia* annessi a tali libretti o che rilasciano, alle persone non provviste di libretto o che temporaneamente ne sono sprovviste, *le richieste* per ottenere l'applicazione della *tariffa differenziale*, avranno presenti i criteri suespressi ad evitare errori di cui le autorità stesse sarebbero poi chiamate a rispondere personalmente.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **303.** — **Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie.** — (Gabinetto militare). — 28 luglio.

La somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie nell'esercizio 1908-909 (capitolo 54 art. 3 d) viene così ripartita fra i comandi di corpo d'armata:

I	corpo d'armata	L.	1150
II	id.	»	1850
III	id.	»	1000
IV	id.	»	1250
V	id.	»	1050
VI	id.	»	1200
VII	id.	»	950
VIII	id.	»	1350
IX	id.	»	1400
X	id.	»	1300
XI	id.	»	950
XII	id.	»	1250
	Totale	L.	15000

Il Ministro — CASANA.

N. **304.** — **Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Gabinetto militare). — 28 luglio.

A mente delle prescrizioni contenute nel comma *d)* del § 116 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a complemento di quanto fu disposto con i numeri 11 e 12 della circolare n. 331 del *giornale militare* scorso anno, circa le norme da seguire nello stabilire il punto

di classificazione per la parte che si riferisce agli esami di concorso ai quali vennero sottoposti i sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio effettivo, si determina che il punto *definitivo* di classificazione venga calcolato aggiungendo al punto di classifica d'esame il prodotto del numero dei mesi intieri di effettivo servizio prestati in più dei prescritti sei mesi, fino al giorno in cui vennero iniziati gli esami, per il coefficiente 0,05.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 305. — **Avanzamento a sergente dei caporali maniscalchi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 luglio.

È stato mosso quesito al Ministero circa i requisiti da richiedersi ai caporali maniscalchi aspiranti alla promozione a sergente.

Il Ministero, mentre si riserva di stabilire in proposito opportuna norma nel regolamento sull'avanzamento per le promozioni che avranno luogo in avvenire, avverte che, per la prima applicazione della legge 2 luglio 1908, n. 328, le commissioni compilatrici delle note caratteristiche e le commissioni d'avanzamento, dovranno pronunciarsi sulla promovibilità a sergente dei caporali maniscalchi, tenendo conto della condotta da essi tenuta in passato e della capacità professionale risultante dal modo costante ed abituale di esercitare le loro mansioni.

Il Ministro — CASANA.

N. 306. — **Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali.** — (Gabinetto militare). — 31 luglio.

A complemento di quanto è stabilito dalla disposizione n. 17 della Raccolta (fascicolo n. 6) e dagli *Atti* 89 del 14 aprile 1906 e 198 del 4 dicembre 1907, questo Ministero determina:

Tutte le disposizioni riflettenti la concessione del cavallo di carica ai capitani di stato maggiore, ed il suo uso, si intendono estese, a datare dal 1° agosto c. a., agli ufficiali comandati in servizio di stato maggiore non aventi diritto ad indennità cavalli, ed a quelli che sono in attesa di passaggio nel corpo di stato maggiore.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **307**. — **Scuola centrale di tiro da fortezza.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio) — 1° agosto.

1. Dal 21 settembre al 21 ottobre p. v. avrà luogo, parte al poligono di Bracciano (1° periodo) e parte alla Spezia (2° periodo), un unico corso di scuola centrale di tiro da fortezza.

2. A frequentare il predetto corso saranno destinati i capitani ed i tenenti d'artiglieria scelti fra quelli dei reggimenti da fortezza e da costa e delle direzioni d'artiglieria.

I vari comandi d'artiglieria da costa e da fortezza, tenendo presente le diverse esigenze dei riparti e delle direzioni da loro dipendenti, indicheranno all' ispettorato da costa e da fortezza, *non più tardi del 10 corrente*, i nomi degli ufficiali che dovranno intervenire a detta scuola nel numero indicato qui di seguito:

Comando d'artiglieria di Torino	.	capitani	5 -	tenenti 3.
Comando d'artiglieria di Piacenza	.	»	6 -	» 4.
Comando d'artiglieria di Verona	.	»	4 -	» 3.
Comando d'artiglieria di Roma	.	»	6 -	» 4.

3. Fra i tenenti che prenderanno parte al corso dovranno essere compresi quelli che saranno chiamati all'esame per la promozione a capitani, e che intendano di essere esaminati sul gruppo *b*) di programmi, di cui all'*Atto* 115 del 1907. Durante la scuola centrale dovranno essere sottoposti alle prove di cui al n. 19 di detto *Atto*.

4. Potranno pure intervenire al corso i capitani di stato maggiore che all'epoca della promozione debbono far ritorno all'artiglieria.

5. I nomi degli ufficiali d'artiglieria che frequenteranno il corso dovranno essere comunicati in tempo dall'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza al Ministero affinchè possano essere pubblicati in uno dei prossimi bollettini. Analogamente si regolerà il comando del corpo di stato maggiore per i capitani di stato maggiore.

Una tale pubblicazione servirà agli interessati, ed alle autorità da cui dipendono, come avviso per l'ordine di presentazione al poligono di Bracciano all'epoca stabilita.

Gli ufficiali interverranno al corso senza cavalli e senza attendenti; essi dovranno essere muniti di una serie completa di tavole di tiro e di una copia dell'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio, corredata del riepilogo di aggiunte e varianti distribuito ai corpi lo scorso anno.

6. La direzione della scuola sarà così composta:

Colonnello Valentini cav. Arturo . . . . — *Direttore.*

Maggiore Campeggi cav. Felice. . . . } *Istruttori.*
Maggiore San Martino di Strambino nobile Gioacchino . . . . . }

Capitano Carlandi Pietro . . . . . — *Segretario.*

7. Durante la permanenza al poligono di Bracciano il maggiore Mori cav. Guido, destinato ad assumere il comando della brigata formata dalle tre compagnie da fortezza di servizio, ha pure l'incarico di coadiuvare gli istruttori del corso nell'impartire qualche istruzione.

Durante la permanenza nella piazza di Spezia, il direttore della scuola è autorizzato a valersi dell'opera di un ufficiale superiore del 2° da costa o della locale direzione d'artiglieria per affidargli qualche incarico nello svolgimento del corso in detta piazza.

8. Per il servizio del materiale provvederà la sezione staccata di Bracciano, che avrà a sua disposizione tre sottufficiali, tratti dalle compagnie di servizio; uno per il servizio dei telefoni, uno per il materiale e uno per le munizioni.

9. Inoltre per il servizio dei bersagli e per quello dei telefoni, saranno comandati a Bracciano due ufficiali subalterni; uno del 1° reggimento e l'altro del 2° reggimento da fortezza, da designarsi dai rispettivi comandanti di reggimento.

10. Per i vari servizi della scuola, e per il traino del materiale d'assedio, saranno comandati in Bracciano per la durata del corso:

a) tre compagnie, tratte da ognuno dei tre reggimenti da fortezza, così costituite:

1 capitano comandante, 2 ufficiali subalterni, 1 maresciallo, 1 sergente di contabilità, 1 caporale di contabilità, 5 sergenti di squadra, 6 caporali maggiori, 10 caporali e 100 soldati.

In ogni compagnia le cariche speciali entreranno nel seguente numero:

5 goniometristi, 8 osservatori scelti, 8 puntatori scelti, 2 trombettieri, 10 telefonisti, 2 operai.

Ad assumere il comando della brigata formata da dette tre compagnie è destinato il maggiore Mori cav. Guido, che avrà a sua disposizione una maggiorità di brigata, tratta dal 3° reggimento da fortezza, così composta:

1 subalterno aiutante maggiore in 2°, 1 maresciallo, 2 caporali di contabilità e 2 soldati scritturali.

Tale ufficio di maggiorità fornirà pure gli scritturali necessari alla direzione della scuola, traendoli dai 5 individui di truppa sopra indicati.

b) una compagnia treno portata alla forza di 80 quadrupedi (di cui 15 da sella) e relativo numero di uomini.

La compagnia treno sarà formata colle compagnie treno del IX corpo d'armata e col concorso di quelle dell'VIII e X corpo, per un terzo della forza rispettivamente. Il comando del IX corpo d'armata prenderà al riguardo gli opportuni accordi con quelli dell'VIII e X corpo d'armata;

c) un capitano medico;

d) un ufficiale veterinario;

e) un caporale maggiore di sanità.

Il capitano medico, l'ufficiale veterinario, ed il caporale maggiore di sanità verranno destinati dal IX corpo d'armata.

11. A tutti i cavalli che interverranno al poligono di Bracciano, per la scuola centrale, sia di ufficiali che del treno, saranno applicate le disposizioni del § 1536 del regolamento di amministrazione.

12. Al poligono di Bracciano si eseguiranno esercitazioni di tiro con artiglierie di medio e piccolo calibro; ed alla Spezia soltanto quelle a mare con artiglierie da costa.

Per i tiri da eseguirsi a Spezia la direzione della scuola prenderà gli opportuni accordi con il comando del 2° reggimento da costa e colla direzione d'artiglieria di Spezia, non che con le autorità militari e marittime di quella piazza.

13. L'intero corso si svolgerà secondo le norme particolareggiate concretate dalla direzione della scuola seguendo le direttive generali emanate dall'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza.

Il programma delle istruzioni da svolgersi e delle esercitazioni da compiersi durante l'intero corso sarà trasmesso in duplice copia dal direttore della scuola all'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza non appena sarà stato compilato.

14. La ripartizione del tempo assegnato allo svolgimento del corso è la seguente:

1° periodo	13 settembre — Costituzione della direzione della scuola (personale di cui al n. 6). 17 settembre — Arrivo a Bracciano del personale di cui ai numeri 9 e 10. 21 settembre — Arrivo a Bracciano degli ufficiali del corso. 22 settembre-15 ottobre — Esercitazioni di tiro a Bracciano.

2° periodo	16 ottobre	Partenza degli ufficiali per la Spezia.
	17 ottobre-21 ottobre	Tiri ed esercitazioni a Spezia.

Il personale di servizio di cui al n. 10 resterà a Bracciano sino a tutto il 17 ottobre; ed il successivo 18 inizierà il movimento per rientrare in guarnigione. Ove occorra, durante i giorni 15 e 16 ottobre gli uomini di truppa ed i quadrupedi saranno impiegati per la sistemazione e riordinamento dei materiali.

15. Durante la permanenza in Bracciano, le compagnie da fortezza e la compagnia treno si amministreranno per proprio conto. Gli ufficiali e gli individui di truppa, non effettivi a tali riparti, saranno presi in aggregazione, in numero eguale, dalle tre compagnie da fortezza.

Tutti i riparti, che interverranno a Bracciano, disporranno di L. 0,05 al giorno per convivente, a titolo di miglioramento rancio, da conteggiarsi sulla sovvenzione accordata alle masse rancio a carico del bilancio con la circolare n. 4517 del 15 maggio 1908 (Direzione generale servizi amministrativi).

16. Al personale comandato a Bracciano (ufficiali e truppa) sarà corrisposta l'indennità di marcia per tutta la durata della permanenza al poligono.

Agli ufficiali, che, ultimato il 1° periodo, si recano alla Spezia pel 2°, è devoluta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio e durante la loro permanenza a Spezia.

17. Gli ufficiali della direzione della scuola, quelli comandati per il servizio fisso ai bersagli ed ai telefoni, il comandante la brigata, l'aiutante maggiore in 2°, nonchè, ben inteso, quelli delle tre compagnie di servizio, hanno facoltà di portare a Bracciano i cavalli di loro proprietà insieme al proprio attendente.

18. La compagnia treno in Bracciano terrà i cavalli da sella a disposizione degli ufficiali comandati per le esercitazioni di tiro, ricognizioni, bersagli, ecc. e 4 pariglie a disposizione per il servizio di due ambulanze, destinate a trasportare gli altri ufficiali sul posto delle esercitazioni.

19. A tutti gli ufficiali senza attendente, questo sarà fornito, in Bracciano, per cura delle compagnie da fortezza, ed a Spezia dal 2° reggimento da costa, in ragione di uno per ogni due ufficiali.

20. Durante il corso sono assegnati per i tiri da eseguirsi a Bracciano i seguenti proietti:

da 210, n. 100, di cui 20 granate cariche di pertite;

da 149, n. 350, di cui 50 granate tipo economico da 149 A e 20 granate e 30 shrapnels da 149 A;

da 120, n. 150;

da 87, n 300, di cui 50 shrapnels a diaframma e 20 granate torpedini da sparsi con cannone da 87 mod. 80 98;

da 42, n. 100, di cui 12 cartocci a metraglia.

Cartucce per mitragliatrici.	3000
Cartocci da salve per artiglieria di m. c. . . .	500
Cartocci da salve per cannoni da 87 mod. 80 98.	500
Cartucce a stella per segnalazioni (assortite). .	300

Per il tiro ridotto e per quello effettivo a mare da eseguirsi a Spezia sono assegnate le seguenti munizioni:

n. 60 colpi per il tiro ridotto;

n. 18 colpi per obici da 280 C;

n. 20 colpi per cannoni da 240 L.

21. La direzione d'artiglieria di Roma dovrà subito segnalare al Ministero (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio) le munizioni (proietti ed esplosivi) ed i materiali speciali che non può fornire al poligono di Bracciano, e per i quali il Ministero si riserva di dare disposizioni.

22. Per i tiri da eseguirsi a Spezia, sono stato assegnate altrettante munizioni per il tiro ridotto e per tiro effettivo a mare, come sopra è indicato, al 2° reggimento da costa: col comando del quale la direzione della scuola dovrà prendere i necessari concerti per stabilire le date e le modalità di queste esercitazioni.

23. Per l'applicazione delle spolette ai proietti carichi di pertite e per il confezionamento dei cartocci di balistite dovrà essere inviato al poligono di Bracciano, dalla sezione staccata di Ciriè, un sergente maggiore artificiere, il quale dovrà trovarsi a quel poligono per il giorno 25 settembre e rimanervi quel numero di giorni che stabilirà il direttore della scuola, non oltre però il 10 ottobre.

24. Al termine del corso la direzione della scuola trasmetterà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti), per il tramite dell'ispettorato di artiglieria da costa e da fortezza, l'elenco degli ufficiali che lo frequentarono. Il Ministero ne darà poi conoscenza ai reggimenti e servizi interessati, affinchè nella parte prima del libretto personale, nella casella: « Studi regolari compiuti, studi militari », sia apposta la seguente annotazione:

« Compì nell'anno 1908 il corso della scuola centrale di tiro da fortezza ».

Per i tenenti di cui al n. 3 della presente circolare, si seguiranno le norme di cui al n. 19 dell'*Allo* 115 del 1907.

25. La direzione della scuola avrà a disposizione per spese di cancelleria e per spese eventuali L. 700.

26. I comandanti di corpo d'armata interessati daranno tutte le disposizioni per i movimenti di truppa e le assegnazioni di ufficiali stanziati nel territorio di loro giurisdizione.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **308. — Variante alla disposizione n. 9 del fascicolo 27 della raccolta (bozze di stampa).** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 1° agosto.

Al n. 2 della disposizione 9 del fascicolo 27 della raccolta *aggiungasi*:

La proroga potrà però avere durata minore di un anno, ove si tratti di far rimanere l'ufficiale nella posizione di aspettativa speciale fino alla data in cui deve cessare dal servizio attivo permanente in applicazione dell'art. 8 della legge sull'avanzamento, o del combinato disposto dall'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302 e dall'art. 1 del R. decreto 7 ottobre 1905, n. 516.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Vogbera

152
146
9

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1908 — 5 agosto

AGOSTO 4. — Norme per l'applicazione dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1908 n. 349 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1888, *pag.* 757.

CIRCOLARE. N. **309. — Norme per l'applicazione dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1908 n. 349 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1888.** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 agosto.

L'art. 3 della legge 6 luglio 1908 n. 349, dispone che gli arruolati in 1ª categoria i quali, pel fatto di avere un fratello ascritto all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi, avrebbero potuto ottenere l'assegnazione in 3ª categoria ai sensi delle soppresse disposizioni di cui all'art. 87 delle leggi sul reclutamento, debbono essere designati per la ferma di due anni.

Allo intento di porre in grado gli interessati di profittare di tale beneficio il Ministero ha concretato le norme seguenti, alle quali le autorità civili e militari dovranno attenersi:

1. L'accertamento del diritto alla ferma di due anni in applicazione del precitato art. 3, dovrà essere fatto dai consigli di leva, salvo negli interessati il diritto a ricorso al ministro della guerra, a sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. I documenti da prodursi dagli interessati per ottenere il riconoscimento stesso sono quelli prescritti dal n. 18 della tabella dei documenti — da prodursi ai consigli di leva dagli inscritti che domandano l'assegnazione in 3ª categoria — annessa al regolamento sul reclutamento stato approvato con R. decreto in data 2 luglio 1890 n. 6952.

3. Le domande possono essere fatte dagli inscritti stessi o da qualche persona della famiglia.

4. I consigli di leva nel decidere su tali domande dovranno, beninteso, tener presente il disposto dell'art. 89 del testo unico precitato.

5. Le decisioni emesse dai consigli di leva in merito alle domande avanzate dagli interessati dovranno essere comunicate ai comandi dei rispettivi distretti militari mediante i mod. 15.

6. I comandi dei distretti militari nel ricevere le comunicazioni di cui al numero precedente annoteranno sui ruoli o sui fogli matricolari la seguente variazione:

« Designato alla ferma di anni 2 in applicazione dell'art. 3 della legge 6 luglio 1908 n. 349, decisione del consiglio di leva di . . . . . in data . . . . . ».

Uguale variazione dovrà essere annotata quando le decisioni venissero comunicate dal Ministero, nel qual caso però le parole « decisione del consiglio di leva di . . . . . e seguenti » dovranno essere sostituite dalle parole « dispaccio del Ministero della guerra in data . . . . . n. . . . ».

7. I consigli di leva allo scopo di esaminare le domande di coloro che aspirano alla designazione della ferma di due anni terranno apposite sedute straordinarie.

8. Qualora gli interessati si ritenessero gravati delle decisioni prese a loro riguardo dai consigli di leva ed intendessero elevare ricorso, questo dovrà essere presentato con le modalità stabilite dal capo XII del precitato regolamento e gli uffici circondariali di leva dovranno trasmetterli con tutta sollecitudine al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

I prefetti e sottoprefetti cureranno di rendere note tali norme facendo al più presto pubblicare un manifesto conforme al modello annesso alla presente circolare e colla data del 5 corrente.

Per il Ministro — SEGATO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI. . . . . .

o

IL SOTTOPREFETTO DEL CIRCONDARIO DI . . . . .

Visto l'art. 3 della legge n. 349 in data 6 luglio 1908 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1888;
In conformità delle disposizioni emanate dal Ministero della guerra;

NOTIFICA QUANTO APPRESSO:

I militari stati arruolati in 1ª categoria con la classe 1888, i quali abbiano un fratello militare di 1ª categoria ascritto all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi oppure ufficiale dell'esercito permanente o dell'armata di mare, hanno diritto alla ferma di due anni.

Per far valere tale diritto gl'interessati dovranno farne domanda al proprio consiglio di leva producendo i documenti indicati nel n. 18 della tabella dei documenti — da prodursi ai consigli di leva dagl'inscritti che domandano l'assegnazione in 3ª categoria — annessa al regolamento sul reclutamento stato approvato con R. decreto n. 6952 in data 2 luglio 1890.

Contro le decisioni dei consigli di leva è ammesso ricorso al Ministero con le modalità stabilite dal capo XII del precitato regolamento.

Le domande di cui sopra dovranno essere presentate con tutta sollecitudine, affinchè possa su di esse prendersi una decisione prima della chiamata alle armi della classe di leva 1888, al fine di stabilire prima di quell'epoca quali siano i militari che per effetto delle suaccennate disposizioni debbano assumere la ferma di due anni.

. . . . . addi 5 agosto 1908.

IL PREFETTO
o IL SOTTOPREFETTO

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1908 — 8 agosto

GIUGNO 19. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, *pag.* 761.

AGOSTO 4. — Libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo, *pag.* 810.

» 5. — Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico, *pag.* 813.

» 5. — Cambio di denominazione di immobili militari nel territorio di diversi comandi di corpo d'armata, *pag.* 813.

» 5. — Varianti alle tavole di tiro per il mortaio da 210 coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale, *pag.* 814.

» 6 — Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri d'avanzamento per il 1909, *pag.* 834.

» 6. — Limite di anzianità per l'inscrizione dei capitani contabili nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1909. — Esperimenti ai quali essi debbono essere sottoposti per l'idoneità all'avanzamento, *pag.* 837.

» 6. — Sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza, *pag.* 838.

» 7. — Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria V, *pag.* 839.

» 7. — Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 839.

» 7. — Assistenti onorari alle cliniche universitarie, *pag.* 830.

» 7. — Distribuzione suppletiva di cavalli di agevolezza di 3ª categoria per capitani di fanteria e veterinari e pei tenenti del genio contemplati dalla legge 6 luglio 1908, n. 369, *pag.* 831.

» 8. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1908-909, *pag.* 836.

CIRCOLARE N. **310. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909.** — (Gabinetto militare). — 19 giugno.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 31 maggio 1908, n. 223, con la quale venne autorizzato il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 298, pag. 744. — Nell'ultima colonna dello specchio, in corrispondenza del « Corpo contabile militare », *invece di:* 31 gennaio 1892, *pongasi:* 31 gennaio 1903.

e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge stessa;

Visto l'articolo 36 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), nonchè l'articolo 152 del relativo regolamento approvato col regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

DECRETA:

Articolo unico.

È approvata l'acclusa ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1909.

Il Ministro
CASANA.

Visto — *Il Ministro del tesoro*
CARCANO.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
	Stipendio al personale del Ministero . . .	1,743,750. »
	Indennità di funzione al direttore capo di ragioneria	1,000. »
	Differenza fra gli stipendi e assegni diversi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto	34,260. »
	Si deduce:	1,779,010. »
	per temporanee vacanze nei gradi L. 5,907 l'importo delle razioni di foraggio ai cavalli degli ufficiali generali e superiori aventi posto nel quadro organico del Ministero, portato al capitolo n. 52 . . . » 9,913	15,820 »
		1,763,190. »
	Aumenti sessennali.	7,610. »
	Soprassoldo a tre impiegati decorati della medaglia al valor militare	300. »
	A riportarsi . . .	1,771,100. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	1,771,100. »
	Indennità pei servizi di cassa e di economato (R. D. 17 marzo 1907, n. 366).	1,300. »
	Totale del capitolo . . .	1,772,100. »
2	Ministero – personale comandato (*Spese fisse*) -	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze, ecc.:	
	A) Ufficiali	354,940. »
	B) Impiegati civili	352,080. »
	C) Aumenti sessennali	4,230. »
	Aumenti quinquennali	25,200. »
	Totale del capitolo . . .	736,400. »
3	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti	9,800. »
4	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale.	61,400. »
5	Ministero – Spese d'ufficio:	
	A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . .	21,000. »
	B) Illuminazione e combustibile.	26,000. »
	C) Vestiario uniforme al personale di servizio	8,100. »
	A riportarsi . .	55,100. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	55,100. »
	D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero.	1,500. »
	E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari* ecc.	4,500. »
	F) Spese di vettura.	13,700. »
	G) Biancheria e pulizia locali.	3,600. »
	H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizio di trasporto presso il Ministero.	600. »
	I) Mancie	500. »
	L) Spese diverse.	5,500. »
	Totale del capitolo . . .	85,000. »
6	Spese postali:	
	A) Corrispondenza postale	3,000. »
	B) Pacchi postali.	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	4,000. »
7	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:	
	1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale.	16 000. »
	2. Officina tipografica (spese di stampa riservata)	40,000. »
	Totale del capitolo . . .	56,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
8	Spese di stampa per le pubblicazioni militari ufficiali:	
	Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine, annuario militare, regolamenti e pubblicazioni varie:	
	per acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero. . . . . L. 5,000	95,000. »
	per acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . » 90,000	
9	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare od altre:	
	1. Biblioteche militari:	
	Acquisto di libri, giornali, ecc. per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili, ed indennità stabilito a favore del direttore di biblioteca militare, retribuzioni straordinarie a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche ed ogni altra spesa che possa occorrere pel servizio delle biblioteche	14,400. »
	2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista di artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:	
	Sovvenzione per la pubblicazione dei predetti giornali e per pubblicazioni da farsi nell'interesse dell'esercito sotto la direzione della scuola di guerra; spese diverse per foglietti sanitari dell'antropometria militare, per opuscoli ed altre pubblicazioni militari . . .	46,600. »
	Totale del capitolo . . .	80,000. »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-909
10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati (*Spesa d'ordine*)	25,000. »
11	Provvista di carta o di oggetti vari di cancelleria	18,000. »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 33 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio.	20,000. »
14	Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio) ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie – Gratificazioni a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio – Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie:	
	A) Sussidi ad ex militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie .	170,000. »
	B) Gratificazioni a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio	12,000. »
	C) Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie	5,000. »
	Totale del capitolo . . .	187,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
15	Spese casuali:		
	Fondi per le spese impreviste ed eventuali non applicabili per la loro natura ad alcun capitolo e per le quali non è il caso di istituirne degli appositi		16,500. »
16	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (*Spese fisse*).		
	Amministrazione centrale:		
	1. *A*) Indennità dovuta per la legge 7 luglio 1870 . . . . . L.	120,560	
	B) Indennità dovuta per la legge 8 luglio 1902 . . . . . »	71,640	201,200. »
	Amministrazioni dipendenti:		
	2. *A*) Indennità dovuta per la legge 7 luglio 1876. . . . . L.	27,800	
	B) Indennità dovuta per la legge 8 luglio 1902 . . . . . »	144,500	173,300. »
	Totale del capitolo . . .		375,500. »
17	Spese di manutenzione ordinaria del palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica.		36,000. »
18	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)		89,900. »
	Debito vitalizio.		
19	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*):		
	A) Ufficiali:		
	a) ufficiali delle varie armi e corpi (esclusi i carabinieri reali) . . . L.	19,180,900	
	b) ufficiali dei carabinieri reali »	976,900	20,157,800. »
	Da riportarsi . .		20,157,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	20,157,800. »
	B) Impiegati civili dell'amministrazione centrale . . . . . L. 699,400 Impiegati civili delle amministrazioni dipendenti . . » 1,755,600	2,455,000. »
	C) Militari di truppa delle varie armi e corpi (esclusi i carabinieri reali) L. 2,435,600 Carabinieri reali . . . . » 4,675,200	7,110,800. »
	D) Operai . . . . . L. 1,641,100 Personale di servizio. . . » 22,200	1,663,300. »
	E) Vedove ed orfani — pensioni di riversibilità	5,480,300. »
	F) Soprassoldo ai decorati ed alle vedove ed orfani dei medesimi	885,800. »
	Totale del capitolo . . .	37,253,000. »
20	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili o militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	49,000. »
	Spese per l'esercito.	
21	Stati maggiori — Assegni fissi: Competenze ai seguenti personali, computate le deduzioni per vacanze che possano verificarsi nell'anno:	
	A) Case militari di S. M. e RR. Principi. .	62,770. »
	B) Stato maggiore generale	1,635,500. »
	C) Corpo di stato maggiore. Comandi di corpo d'armata e di divisione.	1,357,000. »
	A riportarsi . . .	2,995,270. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	2,995,270. »
	D) Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione	329,500. »
	E) Ufficiali in congedo	45,000. »
	F) { Aumenti sessennali	12,390. »
	{ Aumenti quinquennali	102,440. »
	Totale del capitolo . . .	3,544,600. »
22	Corpi di fanteria — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze di ufficiali, ecc.:	
	1. *A*) Comandi di brigata di fanteria . . .	194,400. »
	B) Reggimenti di fanteria di linea . . .	17,107,830. »
	C) Reggimenti bersaglieri	2,125,310. »
	D) Ispettorati degli alpini	4,940. »
	E) Reggimenti alpini	1,354,140. »
	F) Distretti militari	2,583,340. »
	G) Somme a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore militare, onorari a veterinari borghesi	110,000. »
	H) { Aumenti sessennali	82.810. »
	{ Aumenti quinquennali	2,177,300. »
		25,740,100. »
	2. Ufficiali in congedo	1,457,000. »
	Totale del capitolo . . .	27,197,100. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
23	Corpi di fanteria — Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	A) Reggimenti di fanteria di linea . . .	29,957,000. »
	B) Reggimenti di bersaglieri;	4,126,400. »
	C) Reggimenti di alpini	3,745,800. »
	D) Spese di rafferme e soprassoldi al valore	866,000. »
	E) Per rifornimento di quadrupedi dei corpi di fanteria in ragione di L. 100 per cavallo	112,000. »
		38,207,200. »
	Si deduce:	
	per uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 1,375,000	
	per speciali somministrazioni in natura (cap. 51) . . . . . » 868,000	
	per spese alle quali si farà fronte colle economie già accertate sullo stanziamento del corrispondente capitolo dell'esercizio 1906-907 e con quelle prevedibili sullo stanziamento del corrispondente capitolo dell'esercizio 1907-908 » 7,335,000	9,578,000. »
	Totale del capitolo . . .	28,629,200. »
24	Corpi di cavalleria — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze di ufficiali, ecc:	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	1. *A*) Ispettorato di cavalleria	20,770. »
	B) Comandi di brigata di cavalleria . . .	87,170. »
	C) Reggimenti di cavalleria	3,480,690. »
	D) Depositi d'allevamento cavalli	133,780. »
	E) Somme a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari ai veterinari borghesi, ecc.	22,900. »
	F) Aumenti sessennali . . . . . 10,270. »	
	F) Aumenti quinquennali . . . . . 226,120. »	
	2. Ufficiali in congedo	117,100. »
	Totale del capitolo . . .	4,018,700. »
25	Corpi di cavalleria — Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	Reggimenti di cavalleria	8,236,900. »
	Si deduce:	
	per uomini ricoverati negli ospedali militari e civili, e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 214,000	
	per somministrazioni in natura di razioni supplementari di pane e viveri di riserva (cap. 51) . » 125,000	639,000 »
	per spese alle quali si farà fronte colle economie accertate sullo stanziamento del corrispondente capitolo dell'esercizio 1906-907 » 300,000	
	Totale del capitolo . . .	7,597 900. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
26	Corpi e servizi di artiglieria — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze, ecc.:	
	1. *A*) Ispettorato di artiglieria — Direzione superiore delle esperienze di artiglieria — Comandi d'artiglieria — Direzioni di artiglieria	1,141,450. »
	B) Reggimenti d'artiglieria da campagna	3,979,880. »
	C) Reggimento d'artiglieria a cavallo .	208,540. »
	D) Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna del Veneto	308,530. »
	E) Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	1,291,630. »
	F) Compagnie operai d'artiglieria . .	45,260. »
	G) Stabilimenti d'artiglieria	1,103,190. »
	H) Somme a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari ai veterinari borghesi	12,500. »
	I) Aumenti sessennali.	86,040. »
	I) Aumenti quinquennali	499,090. »
		8,926,100. »
	2. Ufficiali in congedo.	296,600. »
	Totale del capitolo . . .	9,222,700. »
27	Corpi e servizi d'artiglieria — Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per ordinarie somministrazioni in natura:	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-902
	A) Reggimenti d'artiglieria da campagna	6,568,300. »
	B) Reggimento d'artiglieria a cavallo.	897,800. »
	C) Reggimento d'artiglieria da montagna o brigata d'artiglieria da montagna del Veneto.	738,900. »
	D) Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	2,819,700. »
	E) Compagnie operai d'artiglieria . .	159,800. »
	F) Spese di rafferma e soprassoldo al valore	285,000. »
		10,969,500. »
	Si deduce:	
	per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 290,000	451,000. »
	per speciali somministrazioni in natura (cap. 51) . . . . . » 161,000	
	Totale del capitolo . . .	10,518,500. »
28	Corpi e servizi del genio — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacauze d'ufficiali, ecc.:	
	1. *A*) Ispettorati, comandi e direzioni del genio	2,338,000. »
	B) Reggimenti del genio e brigata ferrovieri.	1,221,950. »
	A riportarsi . . .	8,609,950. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	3,609,980. »
	C) Officina del genio	63,530. »
	D) Somma a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari a veterinari borghesi	3,200. »
	E) Aumenti sessennali	38,080. »
	E) Aumenti quinquennali	119,460. »
		3,834,200. »
	2. Ufficiali in congedo.	84,200. »
	Totale del capitolo . . .	3,918,400. »
29	Corpi e servizi del genio — Uomini e quadrupedi di truppa — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc. e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	Reggimenti del genio e brigata ferrovieri.	2,710,700. »
	Si deduce:	
	per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 80,000	
	per speciali somministrazioni in natura (cap. 51) . . . . . » 46,000	126,000. »
	Totale del capitolo . . .	2,584,700. »
30	Carabinieri reali — Assegni fissi:	
	1. Comando generale dell'arma dei carabinieri reali e legioni	41,866,780. »
	A riportarsi . . .	41,866,780. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	41,866,780. »
	Aumenti sessennali	2,840. »
	Aumenti quinquennali	153,790. »
	2. Spese per la scuola allievi ufficiali dell'arma (escluse le competenze del personale militare bilanciato all'art. 1) e cioè onorari ad insegnanti civili, libri di testo, spese di cancelleria, illuminazione, ecc. .	50,000. »
	3. Sovvenzioni alle masse generali delle legioni	310,000. »
		42,383,410. »
	Si deduce il contributo del Ministero dell'interno	13,477,510. »
	Totale del capitolo . . .	28,905,900. »
31	Carabinieri reali — Indennità eventuali:	
	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati stabilite dagli specchi I e II annessi al R. D. 19 aprile 1907, n. 201, indennità di cui al n. 9 ed i soprassoldi indicati ai nn. 16, 19 e 21 dello specchio III, trattamento delle famiglie degli ufficiali tramutati di sede (R. D. 25 luglio 1899), indennità di tramutamento agli impiegati trasferiti di sede (R. D. 1° novembre 1876):	
	A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati	420,000. »
	B) Soprassoldi alla truppa	95,000. »
	C) Trattamento delle famiglie degli ufficiali trasferiti di sede e indennità di tramutamento agli impiegati civili	60,000. »
	Totale del capitolo . . .	575,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
82	Carabinieri reali « Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria » (*Spese fisse*):	
	Ufficiali in aspettativa, in disponibilità ed in congedo provvisorio.	17,300. »
	Ufficiali in posizione ausiliaria	38,800. »
	Totale del capitolo . . .	56,100. »
83	Corpo invalidi e veterani (*Assegni fissi*):	
	Competenze al netto delle deduzioni per vacanze di ufficiali e per licenze straordinarie, ecc.	207,450. »
	Aumenti quinquennali	4,050. »
		211,500. »
	Si deduce per uomini ricoverati in ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio.	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	210,500. »
84	Corpo e servizio sanitario — Ufficiali ed impiegati civili — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze di ufficiali, ecc.:	
	1. *A*) Ispettorato di sanità militare . . .	93,530. »
	B) Direzioni di sanità militare, ospedali militari e compagnie di sanità. . .	2,118,200. »
	C) Farmacia centrale militare	47,170. »
	D) Somma a calcolo per indennità d'equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari ai medici borghesi	78,400. »
	A riportarsi . . .	2,343,300. »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .		2,342,800. »
	E) Aumenti sessennali		12,320. »
	Aumenti quinquennali		103,080. »
			2,457,700. »
	2. Ufficiali e farmacisti in congedo . . .		103,300. »
	Totale del capitolo . . .		2,561,000. »
85	Corpo e servizio sanitario — Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari — Assegni fissi:		
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per ordinarie somministrazioni in natura:		
	A) Compagnie di sanità . . . L. 1,206,800		
	Si deduce:		
	per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . » 31,000		1,175,800. »
	B) Retta per mantenimento di uomini negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 2,730,000		
	Si deduce:		
	per le spese di acquisto e di preparazione di medicinali occorrenti alla farmacia centrale, paghe agli operai della farmacia stessa e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi, e loro conservazione (cap. 86). . . . . » 580,000		2,150,000. »
	Totale del capitolo . . .		3,325,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
86	Materiale sanitario:	
	1. *A*) Per le spese di acquisto e di preparazione di medicinali occorrenti alla farmacia centrale, paghe agli operai della farmacia stessa e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi, e loro conservazione .	580,000. »
	B) Per aumento o complemento del materiale sanitario di dotazione degli ospedali militari e stabilimenti dipendenti, e della scuola di applicazione di sanità militare.	30,000. »
	C) Per le spese di funzionamento del gabinetto batteriologico dell'ispettorato di sanità militare	600. »
	2. Spese per acquisti di modelli, di materiali e di strumenti chirurgici di nuova invenzione.	7,200. »
	3. Aumento o complemento del materiale sanitario di dotazione delle infermerie cavalli dei corpi e rimborso delle spese di gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . .	1,500. »
	Totale del capitolo . . .	619,300. »
87	Corpo e stabilimenti di commissariato — Compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi — Ufficiali e impiegati civili — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze di ufficiali, ecc.:	
	1. *A*) Direzioni e stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza	1,560,700. »
	A riportarsi . . .	1,560,700. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	1,560,700. »
	B) Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	311,600. »
	C) Aumenti sessennali	9,680. »
	C) Aumenti quinquennali.	112,080. »
	D) Somma a calcolo per soprassoldo ai decorati al valore militare	200. »
		1,994,200. »
	2. Ufficiali in congedo	83,200. »
	Totale del capitolo . . .	2,026,100. »
38	Compagnie di sussistenza — Uomini e quadrupedi di truppa — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per somministrazioni ordinarie in natura:	
	Compagnie di sussistenza	1,079,700. »
	Si deduce per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	1,078,700. »
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti.	
	A) Spese di leva.	150,000. »
	B) Assegni alle reclute e agli uomini fuori forza, computate le deduzioni per ordinarie somministrazioni in natura. . . . . L. 589,000	554,000. »
	Si deduce per gli uomini ricoverati in ospedali . . . . . » 35,000	
	Totale del capitolo . . .	704,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione — Uomini di truppa — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per ordinarie somministrazioni in natura:	
	a) Arma di fanteria	724,900. »
	b) Arma di artiglieria	146,080. »
	c) Arma del genio	38,690. »
	d) Compagnie di sanità	9,080. »
	e) Compagnie di sussistenza	9,800. »
	f) Milizia comunale	10,000. »
	Totale del capitolo . . .	939,100. »
41	Scuole militari — Spese per il personale — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze degli ufficiali, ecc. e per perdite ordinarie nella truppa, somministrazioni ordinarie in natura, ecc.:	
	A) Scuola di guerra	162,680. »
	B) Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare.	5,600. »
	C) Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	579,245. »
	D) Accademia militare	167,600. »
	E) Scuola militare	560,310. »
	F) Scuola di applicazione di sanità militare .	136,220. »
	G) Scuola centrale di tiro di fanteria . . .	187,420. »
	H) Scuola di cavalleria	327,770. »
	I) Scuola centrale di tiro d'artiglieria . .	92,950. »
	A riportarsi . . .	2,159,795. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	2,159,795. »
	L) Scuola militare magistrale di scherma .	89,540. »
	M) Collegi militari.	146,190. »
	N) Somme a calcolo per tutto il capitolo per aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali; per le spese di rafferma; per gli assegni agli aggregati dedotti i ricoverati negli stabilimenti sanitari	280,000. »
	O) Aumenti sessennali.	26,000. »
	O) Aumenti quinquennali.	78,075. »
	Totale del capitolo. . .	2,781,500. »
42	Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (*Spesa d'ordine*)	(a) 200,000. »
43	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. — Assegni fissi:	
	Competenze computate le deduzioni per vacanze degli ufficiali, ecc. e per vacanze temporanee per licenze straordinarie alla truppa, somministrazioni ordinarie in natura, ecc.:	
	A) Comando degli stabilimenti militari di pena	179,070. »
	Aumenti quinquennali	21,690. »
	B) Personale di truppa di governo e reclusi, carcerati ed uomini alle compagnie di disciplina	606,995.50
	Da riportarsi . . .	807,665,50

(a) Questa somma corrisponde a quella inscritta al capitolo n. 78, art. 2, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1908-909 come rimborso della pensioni degli allievi degli istituti militari.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .		807,655.50
	Si deduce:		
	Il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze nella spesa del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena L. 60,000 »		
	L'importo degli assegni per gli uomini appartenenti alla regia marina, alle guardie di città, guardie carcerarie, guardie di finanza presso le compagnie di disciplina o che trovansi alla reclusione militare od al carcere militare dovendo le spese del loro mantenimento essere rimborsate dai rispettivi dicasteri	» 73,256.50	143,256. 50
	Per contributo di altri dicasteri a detti assegni	» 10,000 »	
			664,400. »
	Si deduce:		
	Per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili		30,000. »
	Totale del capitolo . . .		634,400. »
44	Spese per l'istituto geografico militare:		
	1. Spese pel personale.		881,200. »
	Aumenti sessennali		1,910. »
	Aumenti quinquennali		15,690. »
	A riportarsi . . .		898,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	398,800. »
	2. Spese ordinarie per l'istituto geografico militare per lavori di campagna e lavori interni (comprese le indennità di trasferta di cui allo specchio II del R. D. 19 aprile 1907, n. 201) concernenti: l'ordinario allestimento delle carte riservate, di quelle assegnate ai comandi di corpo ed uffici per le dotazioni cartografiche di mobilitazione e di quelle commerciabili; le commesse di lavori speciali da parte di altre amministrazioni e di privati . L. 886,000	
	Deducesi il reintegro dei proventi, che si presume di ritrarre dalla vendita dei suaccennati prodotti ordinari, e delle predette commesse di lavori speciali . . . . . » 146,000	190,000. »
	Totale del capitolo . . .	588,800. »
45	Personale della giustizia militare:	
	Indennità di carica a giudici non militari .	6,400. »
	Personale dell'ufficio dell'avvocato generale militare e degli uffici degli avvocati fiscali militari	388,380. »
	Aumenti sessennali	490. »
	Aumenti quinquennali	8,980. »
		406,200. »
	Si deducono i contributi:	
	Ministero della marina . L. 27,000. »	39,000. »
	Id. delle finanze . » 12,000. »	
		367,200. »
	Indennità e spese diverse	9,800. »
	Totale del capitolo . . .	377,000. »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
46	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria, esclusi quelli dei carabinieri reali (*Spese fisse*):		
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni.		
	1. Ufficiali in aspettativa e in disponibilità	L. 792,980	
	Aumenti sessennali	» 5,160	928,800. »
	Aumenti quinquennali . . .	» 125,660	
	2. Ufficiali in congedo provvisorio	L. 146,000	
	Aumenti sessennali	» 5,100	165,000. »
	Aumenti quinquennali. . . .	» 13,900	
	3. Ufficiali in posizione ausiliaria . . .		480,000. »
	Totale del capitolo . . .		1,518,800. »
47	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 31):		
	Indennità pei viaggi e servizi collettivi ed isolati stabiliti dagli specchi I e II annessi al R. D. 19 aprile 1907, n. 201, escluse quelle di viaggio per i servizi di rimonta, e quelle per campagne geodetiche e topografiche eseguite per conto dell'istituto geografico militare; indennità indicate ai nn. 9 e 10 del successivo specchio III; indennità pei servizi di presidio ed adiacenze, escluse quelle relative ai servizi delle sussistenze, dell'artiglieria e del genio (decreto ministeriale annuale); trattamento di viaggio alle famiglie degli ufficiali trasferiti di sede o collocati a riposo (regio decreto 25 luglio 1899); indennità agli impiegati civili trasferiti di sede (regio decreto 1° novembre 1876); indennità di spese di viaggio per il personale inferiore dei depositi allevamento cavalli (decreto ministeriale 20 febbraio 1898) (somme a calcolo);		

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	1. *A*) Indennità pei viaggi e servizi collettivi:		
	a) grandi manovre, manovre di campagna, manovre di gruppo alpino, manovre di cavalleria, manovre di sbarco, manovre coi quadri, esperimenti di mobilitazione, ecc., (1)		3,570,000
	b) campi d'istruzione e di tiro (movimenti e permanenza) . .		
	c) escursioni alpine e permanenza di truppe di armi diverse in alta montagna		
	d) cambi di guarnigioni . . .	200,000	
	e) cambi di distaccamento . .	200,000	
	f) altri movimenti di corpi e reparti	254,000	
	B) Indennità per viaggi e servizi isolati:		4,824,000. »
	a) trasferimenti definitivi (compreso le famiglie)	651,000	
	b) trasferimenti temporanei .	869,000	
	c) servizi di presidio ed allineanze	68,000	
	d) grandi esercitazioni	130,000	
	e) indennità, spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli . .	15,000	
	2. Indennità fissa di lire 10 di lire 8 e di lire 4 per le spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva e richiamati che vengono sotto le armi e sono inviati in congedo (n. 3 dello specchio II). . . .		2,590,000. »
	Totale del capitolo . . .		7,414,000. »

(1) Per le altre spese degli stati maggiori dei comandi ai campi manovre, ecc. vedasi a l'art. 1 lett. *c*) del capitolo n. 34.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-909
45	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate ai capitoli 30 e 31).		
	Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III annesso al R. D. 10 aprile 1907, n. 201 e decreto ministeriale 10 luglio stesso anno ai nn. 1-a) (esclusa le indennità inerenti ai servizi di rimonta all'estero), 1-b), 1-c), 6, 6, 7, 11, 12-a), 12-b) 12-c), 12-d), (solo pei comandati come macchinisti negli ospedali militari) 12 e), 16-c), 16-d), 16 e), 16 f), 16-g), 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32 e 34.		
	Articolo unico.		
	1. Ufficiali ed impiegati:		
	a) Indennità per servizio all'estero (esclusa quella per i servizi di rimonta bilanciata al capitolo n. 66) . . L.	210,000	
	b) Indennità di residenza ad ufficiali (esclusi quelli dei carabinieri reali) . . . . . »	480,000	
	c) Indennità mensile di servizio agli ufficiali degli alpini e delle batterie da montagna (compresi gli ufficiali medici e veterinari dei rispettivi reparti) . . »	200,000	
	d) Indennità mensile di servizio agli ufficiali delle brigate ingegneri del genio . . . . »	4,000	
	e) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli . »	15,000	
	L.	939,000	939,000. »
	A riportarsi . . .		939,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .		939,000. »
	2. Truppa:		
	a) Soprassoldi vari 11, 12-*a*), 12-*b*), 12-c, 13-*d*), (solo pei comandati come macchinisti negli ospedali militari), 13-*e*), 16-c *d-e-f-g*), 20, 22, 23, 24, 26, 27 L.	380,000	
	b) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nell'amministrazione della guerra (28) . . . . . »	60,000	
	c) Indennità giornaliera di ospedale (esclusi i carabinieri reali, (31) . . . . . »	20,000	
	d) Supplemento al soldo giornaliero agli invalidi del corpo invalidi e veterani (32). . . »	12,000	
	e) Gratificazione ai congedati in seguito a rassegna di rimando (34) . . . . . »	260,000	
	L.	732,000	732,000. »
	Totale del capitolo . . .		1,671,000. »
49	Indennità spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 30):		
	Indennità stabilite dagli specchi IV e V annessi al R. D. 19 aprile 1907, n. 201.		
	A) Indennità spese d'ufficio:		
	a) Stati maggiori:		
	ai comandi di corpo d'armata. . L.	31,650	
	A riportarsi L.	31,650	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto L.	31,550	»
	ai comandi di divisione militare. »	53,250	
	al comando del corpo di stato maggiore . . . . . »	40,000	
	b) Arma di fanteria: all'ispettorato degli alpini ed ai comandi di brigata di fanteria . . »	20,400	
	c) Arma di cavalleria: all'ispettorato ed ai comandi di brigata di cavalleria . . . . . »	5,200	
	d) Arma di artiglieria: agli ispettorati, alla direzione superiore delle esperienze, ai comandi, alle direzioni e agli stabilimenti d'artiglieria, ai comandi di fortezza e dei forti (comprese le spese pel servizio religioso in talune fortezze ed altre località) . . . . . »	93,100	
	e) Arma e servizi del genio: agli ispettorati, ai comandi, alle direzioni ed all'ufficio del genio »	81,690	
	f) Corpo e servizio sanitario: all'ispettorato ed alle direzioni di sanità militare . . . . . »	9,700	
	g) Corpo e servizio di commissariato: alle direzioni, sezioni ed uffici del corpo, ai panifici ed ai magazzini delle sussistenze militari . . . . . »	33,740	
	h) Uffici vari: al tribunale supremo di guerra e marina ed ai tribunali militari (comprese le spese per la stampa delle sentenze e della giurisprudenza del tribunale supremo) . . . . »	24,550	
	A riportarsi L.	893,080	»

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto L.	393,080	
	ai magazzini centrali militari . . . . . »	10,000	
	all'istituto geografico militare. . . . . »	6,000	
	all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari. »	5,000	
	ufficio del comando militare del presidio della Maddalena »	100	
	ufficio del comando militare del presidio di Venezia . . »	200	
	biglietterie militari . . »	100	
	uffici militari d'imbarco e sbarco nel Golfo degli Aranci »	00	
	t) Somma a calcolo per le maggiori spese d'illuminazione, di riscaldamento e di ufficio in alcuni luoghi speciali . . . . . »	35,600	
	L.	450,500	450,500. »
	B) Indennità spese d'alloggio:		
	Al capo di stato maggiore dell'esercito, al tenente generale collocato a disposizione per ispezioni, ai comandi di corpo d'armata, a tutti i tenenti generali, ai maggiori generali, nominati comandanti di divisione, ai maggiori generali occupanti cariche determinate nel caso in cui un maggiore generale meno anziano sia stato nominato comandante di divisione all'ispettore capo di sanità militare		256,000. »
	Totale del capitolo . . .		706,500. »
50	Corredo alle truppe — Materiale pel servizio generale comune: Spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere:		

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	1. *a*) Assegno di primo corredo per i nuovi incorporati. . . . L.	8,935,450	
	b) Supplemento assegno di primo corredo per i marescialli di nuova nomina . . . . . »	61,760	
	c) Assegno di primo corredo per gli uomini in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione . . . . . »	900,000	14,621,100. »
	d) Ammontare della quota vestiario dedotta dagli altri capitoli per i vari corpi in essi compresi . . . . . »	4,724,190	
	Si deduce per le spese alle quali si farà fronte colle economie accertate sullo stanziamento del corrispondente capitolo dell'esercizio 1906-907		400,000. »
			14,221,400. »
	2. Spese di manutenzione pei magazzini, paghe ad operai ed uomini di fatica, spese per imballaggi, perizie, modelli, ecc. Spese per pubblicazioni delle imprese di fornitura per copiare stampe relative agli atti di asta, spese di cancelleria, stampati e combustibile per gli uffici dei magazzini e gratificazioni ai personali dei magazzini nei casi di lavori eccezionali . . . . . »	347,800	
	Spese per perizie, pel riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la Commissione permanente per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari . . . . . »	1,800	349,600. »
	3) Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti. . .		5,000. »
	Totale del capitolo . . .		14,576,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
51	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa:		
	1. Pane e galletta		12,370,100. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte colle economie accertate sullo stanziamento del corrispondente capitolo dell' esercizio 1906-907 e con quelle prevedibili sullo stanziamento del corrispondente capitolo dell'esercizio 1907-908		2,500,000. »
			9,870,100. »
	2. Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva		1,303,000. »
	3. Dazi e provvista d'acqua		97,000. »
	4. Spese di perizie, pubblicazioni, ecc. . . .		2,000. »
	Totale del capitolo . . .		11,202,100. »
52	Foraggi ai cavalli dell'esercito:		
	1. Razioni di foraggio presunto da somministrarsi in natura per cavalli di ufficiali e di truppa	L. 22,361,618.75	23,611,618.75
	Per fitto di locali, acquisto di attrezzi e materiali di magazzini	» 250,000. »	
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte colle economie accertate sullo stanziamento del corrispondente capitolo dell' esercizio 1906-907		500,000. »
			23,111,618.75
	2. Spese di perizie, pubblicazioni degli avvisi d'asta, ecc.		2,000. »
	Totale del capitolo . . .		23,113,618.75

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
53	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi ed uffici militari:		
	1. Casermaggio, legna e spese d'esercizio . .		2,770,100. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte colle economie accertate sullo stanziamento del corrispondente capitolo dell' esercizio 1906-907		340,000. »
			2,680,100. »
	2. Spese diverse:		
	A) Per retribuzioni ai comuni per alloggi militari . . . . . L.	190,000	
	B) Per somministrazione di legna, carbone, olio, candele, ecc., pei corpi di guardia e per le spese di illuminazione e provviste di scope e di utensili per la nettezza delle fortezze. (Somma trasportata dall' articolo 1-legna) . . . . . »	220,000	410,000. »
	3. Mantenimento e rinnovazione delle suppellettili ed arredi di uffici militari per rinnovazione e mantenimento delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione e ad altri uffici territoriali.		81,800. »
	4. Manutenzione del materiale di casermaggio e spese pei magazzini:		
	Per aumenti e rinnovamenti del materiale di casermaggio (trasportate dall'art. 1 – posti letti) . . . . . L.	580,000	
	Per spese per i magazzini di casermaggio, cioè per costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione, affitti e macchinario (c. s.) . . . . . »	100,000	680,000. »
	Totale del capitolo . . .		3,601,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1938-39
54	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (somme a calcolo):	
	1. Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione e trasferte speciali:	
	A) Spese per servizio di informazioni e riservate . . . . . L.	98,000
	B) Rimborso di spese e trasferte speciali non applicabili ad altri capitoli; tasse di telegrammi transitanti per zone estere; tassa accessoria di espresso e staffetta o di risposta pagata . . . »	10,000
	C) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione . . . . . »	70,000
	D) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni, premi di incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . »	4,000
	E) Spese varie di cancelleria, stampa, fotografia, litografia, ecc., per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre; per il servizio telegrafico straordinario, radiotelegrafico e automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre), per l'acquisto e la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento	
	Da riportarsi . . . »	182,000

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1904-909
	Riporto . . .	182,000	
	degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore, per viaggi di stato maggiore e per la compilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi . . . . . »	60,000	
		242,000	242,000. »
	2. Istruzione degli ufficiali e degli allievi delle scuole militari:		
	A) Somma a disposizione della scuola di guerra per le spese delle campagne topografica e logistica ed esercitazione alla fortezza (compresi i soprassoldi agli ufficiali, paghe alle guide ecc.); spese di cancelleria, spese della biblioteca; acquisti di strumenti geodetici, topografici e fisici; spese d'ufficio; spese per la scuola, riscaldamento, illuminazione, manutenzione di mobili, ecc., spese per il corso di reclutamento degli ufficiali commissari; canone per l'acqua potabile, manutenzione dei locali, dei maneggi, paghe ad inservienti, gratificazioni, casuali, ecc. . . . . »	72,500	
	B) Somma a disposizione della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio per le spese di cancelleria, masserizie, libri, stampa di trattati, spese di viaggi di istruzione, inservienti, gratificazioni, casuali, ecc. . . . L.	50,000	
	C) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. »	12,000	
	A riportarsi . . .	134,500	242,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto. .	131,500	212,000. »
	D) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue. . »	42,000	
	E) Assegnamenti annui a professori e maestri civili incaricati dell'insegnamento, a ministri del culto, ai professori di fisica, chimica e storia naturale, ecc., addetti alle scuole militari, esclusi i collegi . . . . . »	15,000	
	F) Pensioni e mezze pensioni gratuite che il Governo concederà agli allievi delle scuole e dei collegi militari ed eventualmente a quelli dei convitti nazionali, degli istituti agrari, ecc. previste dall'art. 191 della legge sulle pensioni (figli di militari morti in guerra o in servizio comandato) . . . . . »	360,000	
	G) Spese di esami per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi e di personali civili della amministrazione militare . . . . . »	3,500	
		545,000	545,000. »
			787,000. »
	3. Istruzione ed educazione delle truppe:		
	A) Somma a calcolo per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie ai militari di truppa delle varie armi e dei corpi e per spese di-		
	A riportarsi . . .		787,000. »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .		787,000. »
	verse attinenti alle conferenze medesime . . . . . L.	15,000	
	b) Sovvenzione alle masse generali dei corpi per le spese di manutenzione e di esercizio delle scuole, biblioteche e sale di ritrovo per la truppa . . . . . »	142,700	107,700. »
	c) Sovvenzioni come sopra per le spese correlative alla frequentazione da parte di militari a istituzioni private di istruzione ed educazione . . . . . »	10,000	
	Totale del capitolo . . .		954,700. »
55	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
	1. Per acquisto di puledri pei depositi di allevamento cavalli, di cavalli per la scuola di cavalleria, per rifornimento ai corpi di fanteria di quadrupedi perduti per causa di forza maggiore e per rimborso ai corpi di somme pagate ad ufficiali per restituzione di cavalli di agevolezza o cessione di quelli di privata proprietà o per spese di trasporto		2,782,000. »
	Per premi d'incoraggiamento agli allevatori di cavalle fattrici e di riproduttori .		10,000. »
	Per acquisto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . . L.	711,000	761,000. »
	Come sopra dell'arma del genio . »	50,000	
	A riportarsi . . .		3,503,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .			3,538,000. »
	2. Acquisto di terreni ed affitto di pascoli, fide di puledri ed acquisto di derrate L. 280,000			
	Spese ad economia in amministrazione e a cottimo per costruzione, manutenzione, fabbricazione, abbeveratoi, paracintati, ponti, strade . » 240,000			
	Spese ad economia per la coltivazione e raccolta delle derrate . . . . » 300,000			
	Paghe ai sorveglianti e lavoranti » 184,150			
	Paghe al personale avventizio in sussidio . . . . . » 140,000			
	Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . » 660,000			
	Minute spese, culto, scuole, libri e mobili . . . . . » 40,000			
	Totale L. 1,544,150			
	Si deduce:			
	il reintegro del ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi allevamento cavalli consentito dalla legge n. 287 del 7 luglio 1901 (a calcolo) . . . . . L. 630,000			
	per spese di trasporto dei prodotti e materiali dei depositi trasportate, al capitolo 57 *bis* . . . . . » 25,000		586,250	
	per quarta parte delle spese della tenuta Vittorio Emanuele in Sambari (legge n. 461 dell'11 luglio 1907) » 31,250			
		L.	957,900	957,900. »
	Da riportarsi. . .			4,490,900. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .		4,490,900. »
	3. Spesa per riviste di quadrupedi da requisirsi . . . . . L.	70,000	
	Spese per precettazione di quadrupedi e di veicoli e per relativi esperimenti di mobilitazione . . . . . »	6,000	76,000. »
	4. Premi per corse militari (military) e spese per acquisto azioni di società di caccia a cavallo per istruzione degli ufficiali . . . . . L.	36,000	
	Somma a calcolo per indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (n. 4 specchio III R.D. 19 aprile 1907, n. 201) esclusi i carabinieri . »	15,000	181,000. »
	Somma a calcolo per indennità per perdita di cavalli in servizio (n. 5 specchio III R. D. 19 aprile 1907, n. 201) esclusi i carabinieri . . . . . »	80,000	
	Totale del capitolo . . .		4,697,900. »
56	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:		
	A) Reggimenti e brigate d'artiglieria:		
	Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo L.	212,000	
	Sovvenzioni alle masse cavalli dei reggimenti, per il cambio delle selle . . . . . »	10,000	222,000. »
	A riportarsi . . .		222,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	222,000. »
	B) Direzioni d'artiglieria:	
	Manutenzione e riparazioni del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi e spese per le scuole di tiro	1,471,360. »
	C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale di artiglieria (esclusi i materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*):	
	Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni e modificazioni di entità a tutti i materiali d'artiglieria. Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro ecc., e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio .	1,095,600. »
	D) Stabilimenti militari per la produzione di materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*): . .	
	Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi e buffetterie. Allestimento di armi munizioni e buffetterie per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni, scuole di tiro, ecc. e quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non siano imputabili alle masse	4,109,500. »
	A riportarsi . .	6,908,460. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	6,908,100. »
	E) Esperienze e spese diverse: Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione superiore delle esperienze, spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Retribuzioni ad avvocati causidici, periti ed altri. Biblioteche speciali . . .	217,000. »
	F) Laboratorio fotolitografico: Spese per i lavori del laboratorio predetto . . . . . L. 80,000 Dedaconsi il reintegro dell'importo dei lavori per conto di amministrazioni militari, di altri ministeri, ed eccezionalmente di privati che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione . . . . . » 29,800	50,200. »
	Totale del capitolo . . .	7,176,200. »
57	Lavori di manutenzione e di miglioramento negli immobili militari e materiale mobile del genio militare: 1. Lavori di manutenzione degli immobili: Riparazioni per conservazione delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio, linee telefoniche e telegrafiche, strade militari e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio, paghe agli operai addetti ai servizi del genio . . . . . L. 3,174,000	
	A riportarsi L. 3,174,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZ'ONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto L. 3,174,000	»
	Lavori di miglioramento negli immobili:	
	Riduzioni e costruzioni parziali per adattamenti di locali ed acquisto d'immobili di lieve entità per provvedere ai bisogni ordinari del servizio militare . . . . . L. 1,000,000	
	Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie:	
	Spese per ispezioni e collaudazioni, assegnamenti di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di lavoro agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti da disegno e di cancelleria, libri, macchine da scrivere spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti, esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio. . . » 96,000	
	Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per la conservazione del materiale mobile ad essi in consegna, per la provvista ai reggimenti alpini e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio e per mantenimento delle colombaie militari » 287,000	
	Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile del genio . . . . . » 170,000	
	Compensi e gratificazioni per lavori straordinari inerenti al servizio del capitolo. . . . . L. 2,000	
	A riportarsi L. 4,719,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1908 1909
	Riporto L. 4,719,000		
	Concorso nella spesa della commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno . . . »	600	
	Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spesa di manutenzione del cimitero . »	2,200	
	L. 4,731,800		4,731,800. »
	2. Trasporti:		
	Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti della brigata lagunari) . . . L.	105,000	
	Spesa per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice (compresi i soprassoldi alla truppa) »	112,000	
	Spesa per l'esercizio della linea Roma-Frascati (compresi i detti soprassoldi) . . . . . »	35,000	361,000. »
	Spesa per l'esercizio della funicolare al Colle di Tenda . . . . . »	9,000	
	Spesa per il funzionamento ed esercizio degli automobili (compresi i soprassoldi alla truppa) . . . »	100,000	
	Totale del capitolo . . .		5,093,800. »
57 *bis*	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle amministrazioni militari e per l'acquisto dei mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.		
	Somme trasportate dai capitoli nn. 51, 52, 53 e 55 per le spese inscritte sul presente capitolo . . . . . L.	538,000	
	Somma a calcolo per il trasporto del materiale d'artiglieria e del genio ed altri vari . . . . »	660,000	1,198,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
58	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua. Assegno in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa.	
	Articolo unico:	
	1) Ammontare di fitto e canoni d'acqua in base a contratti regolari	859,000. »
	2) Affitti eventuali ed aumento di spesa nella rinnovazione di contratti scaduti e indennità per occupazioni temporanee	88,000. »
	3) Rimborso d'imposte per fabbricati occupati dall'amministrazione militare o pagamento di canoni per servitù di tiro sui terreni attigui ai poligoni di fanteria ed artiglieria	10,000. »
	4) Spesa per acqua potabile da provvedersi direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi	180,000. »
	5) Spese per somministrazioni d'acqua alle truppe durante i campi d'istruzione e le grandi manovre	47,000. »
	6) Indennità mensile d'alloggio di cui allo specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907, n. 201.	80,000. »
	Totale del capitolo . . .	1,189,000. »
59	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	23,000. »
60	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*):	
	1. Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia, giusta la legge 15 dicembre 1861 L 247,000	
	Si deduce:	
	L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel ramo . . . . L. 18,100	46,000. »
	L'ammontare delle previsioni per vacanze nei gradi dell'ordine . . » 182,900	201,000
	A riportarsi . . .	46,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto. . .	46,000. »
	2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875)	1,000. »
	3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate insieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provvista di medaglie al valor militare, di medaglie o oggetti per premi di gare attinenti al ramo militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese di ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine (a calcolo).	4,000. »
	Totale del capitolo . . .	51,000. »
61	Spese per risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*):	
	1. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore e risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio . .	60,000. »
	2. Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari pel servizio di tiro ecc. sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria, ecc.	355,000. »
	Totale del capitolo . . .	415,000. »
62	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Heury (*Spesa d'ordine*)	1,181.25
63	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, numero 889)	600,000. »
64	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	350,000. »
65	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-1909
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive	
	Spese generali.	
66	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (*Spese fisse*)	77,200. »
	Spese per l'esercito	
67	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi (*Spesa ripartita*):	
	1. Armi portatili, relative munizioni, accessori, e buffetterie, e trasporti relativi. . .	1,000,000. »
	2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
68	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese pel materiale di artiglieria	100,000. »
	2. Spese pel materiale del genio.	100,000. »
	A riportarsi . . .	200,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
	Riporto . . .	200,000. »
	3. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore e riserva	50,000. »
	4. Viveri di riserva e materiali da sezione sussistenza e panattieri	50,000. »
	5. Spese pel materiale d'ambulanza	100,000. »
	6. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio	50,000. »
	7. Acquisto di forni rotabili da campagna. .	50,000. »
	8. Provviste di vestiario.	*per memoria*
	Totale del capitolo . . .	500,000. »
68 bis	Sovvenzioni alle masse interne dei corpi. . .	3,000,000. »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
69	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	1,000,000. »
70	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
71	Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*). .	1,300,000. »
72	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (*Spesa ripartita*)	3,000,000. »
73	Fortificazioni di Roma (*Spesa ripartita*) . . .	*per memoria*

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903 909
74	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*)	1,100,000. »
75	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) .	1,000,000. »
76	Costruzione di nuovi fabbricati, radicali trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e pinzzo d'armi (*Spesa ripartita*).	3,500,000. »
77	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	*per memoria*
78	Materiale per la brigata ferroviari (*Spesa ripartita*)	161,000. »
79	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e mitraglatrici	500,000. »
	CATEGORIA QUARTA.	
	Partite di giro	
80	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	7,224,190. »

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1907-908 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Art. 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato)

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1907 908
N.	DENOMINAZIONE	
81	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1887)	76
82	Spese per le truppe d'Africa	78
83	Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	79
84	Contributo per le spese militari d'Africa (Esercizio 1886-87 e retro)	80
85	Spese per l'invio di truppe in Oriente - Candia (Esercizio 1897-898 e retro)	81
86	Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina. (Legge 28 maggio 1865, n. 2248). Esercizio 1901-902 e retro	82
87	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	83
88	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 27, *Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva al corpo di truppa*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1886-87	84
89	Indennità di entrata in campagna in Africa. .	86
90	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano	87
91	Spese per la commissione reale incaricata della distribuzione della somma di un milione agli ex garibaldini, assegnata con la legge 13 giugno 1907, n. 316	61 bis
92	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 49 dell'esercizio 1901-902. Indennità di entrata in campagna in Africa	61 bis
93	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 18 dell'esercizio 1906-907 - Tiro a segno nazionale - Legge 2 luglio 1882 n. 883, per spese dipendenti dalla 5ª gara generale del tiro a segno nazionale	61 quater
94	Estinzione del debito verso il comune di Napoli in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1908 per la frana del monte Echia o Pizzofalcone (Legge luglio 2 1908 n. 305)	61 quater

N. 311*. — **Libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa e in congedo.** — (Gabinetto militare). — 4 agosto.

La presente circolare sostituisce l'*Atto* 31 del 1905 (disposizione 34, del fascicolo 10 della raccolta delle disposizioni in vigore).

§ 1. I libretti di riconoscimento per gli ufficiali che non prestano servizio effettivo sono di due specie:

a) per gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa;

b) per gli ufficiali in congedo di tutte le categorie (congedo provvisorio, posizione ausiliaria, complemento, milizia territoriale e riserva), per gli ufficiali riformati ed a riposo e per quelli non più inscritti nei ruoli della riserva (per ragioni di età o perchè, per motivi di salute, dispensati, sia a loro domanda, sia d'ufficio, da ogni servizio).

Questi libretti sono rilasciati ai detti ufficiali per rendere più agevole la constatazione della loro identità personale nonchè della qualità e del grado.

§ 2. I libretti di riconoscimento si compongono:

a) di una copertina in pelle di color marrone scuro portante all'esterno la leggenda « R. esercito italiano » e, secondo i casi, « Ufficiali in disponibilità o in aspettativa » o « Ufficiali in congedo » nonchè il numero d'ordine del libretto e nell'interno la fotografia del titolare, in abito borghese, perfettamente rassomigliante. Tale fotografia, di formato visita, e su semplice carta, deve essere firmata dall'ufficiale (in modo che la firma risulti visibile anche dopo che la fotografia sarà stata introdotta nel passe-partout), e sarà poi munita del timbro a secco a cura del Ministero;

b) di un biglietto fisso a cartoncino sul quale sono indicati il numero d'ordine del libretto, il casato ed il nome dell'ufficiale, ed inoltre: per gli ufficiali in disponibilità od in aspettativa, la posizione ed il grado; per quelli in congedo, la categoria (congedo provvisorio, posizione ausiliaria, complemento, milizia territoriale, riserva), il reggimento, distretto ecc., cui ciascuno è effettivo, ed il grado; per quelli non più inscritti nei ruoli della riserva, o collocati direttamente a riposo, il solo grado.

A tergo del biglietto fisso saranno apportate, per gli ufficiali in congedo, le variazioni, da vidimarsi dall'autorità che ha rilasciato il libretto, ovvero dal comandante del distretto nella cui circoscrizione vengono a trovarsi, anche se il libretto stesso non venne loro consegnato da quest'ultimo.

§ 3. Gli ufficiali che debbono essere collocati in disponibilità, in aspettativa, in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio, in riforma od a riposo possono, prima ancora di lasciare il corpo, ufficio o stabilimento presso il quale prestano effettivo servizio, fare domanda al rispettivo comandante o capo ufficio del libretto di riconoscimento, esibendogli la fotografia di cui al § 2 lettera *a*). In tal modo essi potranno ricevere il libretto di riconoscimento all'atto in cui consegneranno il proprio libretto ferroviario, a' termini del § 111 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

§ 4. Gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa, che non si fossero valsi della facoltà di cui al § 3 e intendessero venire provvisti del libretto di riconoscimento, si rivolgeranno alla autorità dalla quale secondo il grado, dipendono a' termini del n. 24 del regolamento di disciplina militare.

§ 5. Gli ufficiali in congedo non menzionati nel § 3, che desiderano il libretto di riconoscimento, debbono farne domanda, presentando la propria fotografia (§ 2 *a*), alle autorità dalle quali dipendono, giusta il n. 15 lettera *a*), della disposizione n. 20 del fascicolo n. 30 della raccolta (bozze di stampa).

Uguali norme valgono per gli ufficiali in congedo menzionati nel § 3 che non si fossero valsi della facoltà di cui al paragrafo stesso.

§ 6. Gli ufficiali riformati o collocati a riposo (e non inscritti nella riserva), che non si siano valsi della facoltà di cui al § 3, e quelli non più inscritti nei ruoli della riserva, per conseguire il libretto di riconoscimento, debbono rivolgersi alle sottoindicate autorità e presentare a loro la propria fotografia (§ 2-*a*):

a) ai comandi di corpo d'armata se ufficiali generali;

b) ai comandi di divisione se ufficiali superiori;

c) ai comandi di distretto, se ufficiali inferiori, ovvero, se ufficiali generali o superiori, qualora per ragioni di domicilio, riesca loro più agevole.

§ 7. Le autorità militari, che ricevono le domande di cui ai §§ 3, 4, 5 e 6, accertata l'identità personale dei richiedenti, domanderanno a loro volta i libretti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, trasmettendogli le fotografie degli interessati, sul dorso delle quali indicheranno chiaramente il nome, il cognome, il grado e la categoria di ciascun ufficiale. Il detto ufficio trasmetterà i libretti all'autorità richiedente, la quale ne darà la ricevuta.

§ 8. L'ufficiale cui viene rilasciato il libretto di riconoscimento deve apporre la propria firma sul cartoncino fisso alla

presenza dell'autorità che gli consegna il libretto. Questa è responsabile dell'accertamento della identità personale dell'ufficiale al quale consegna il libretto ed all'uopo ne vista la firma sul cartoncino fisso.

§ 9. Il libretto di riconoscimento deve essere conservato con cura e considerato come un documento assolutamente personale. Perciò, nel caso di smarrimento, l'utente dovrà subito farne rapporto all'autorità militare da cui dipende, e questa prontamente ne informerà il Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi), indicandogli il numero del libretto, il nome, cognome e grado del titolare, nonchè le circostanze dello smarrimento.

Il Ministero potrà autorizzare la sostituzione del libretto smarrito.

§ 10. Qualora occorresse sostituire, per qualsiasi motivo, il biglietto fisso a cartoncino, si osserveranno le norme di cui ai paragrafi precedenti quanto alla richiesta e distribuzione dei libretti di riconoscimento.

§ 11. L'ufficiale che venga a cessare, per qualsiasi causa, dalla posizione di disponibilità o di aspettativa, dovrà consegnare il libretto a lui intestato al comandante il distretto che ha in consegna il libretto di viaggio, ed il distretto lo manderà, per l'annullamento, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Analogamente verrà fatta la restituzione del libretto di riconoscimento all'autorità da cui dipendono (n. 15-*a*, della disposizione n. 20 del fascicolo n. 30 della raccolta (bozze di stampa):

a) dagli ufficiali di complemento che per qualsiasi motivo non facciano passaggio alla milizia territoriale od alla riserva;

b) dagli ufficiali in congedo dimissionari o rimossi dal grado;

c) dagli ufficiali che cessano dalla milizia territoriale senza passaggio alla riserva.

Conseguentemente le autorità di cui sopra, qualora gli ufficiali non provvedessero alla restituzione del libretto, dovranno ad essi rivolgersi per ottenerla e riferire al Ministero della guerra qualora le pratiche riuscissero infruttuose.

§ 12. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari tiene un conto speciale per la distribuzione dei libretti di riconoscimento.

Esso addebita di volta in volta il valore dei libretti e dei rispettivi biglietti fissi (L. 1,30 il libretto e centesimi 5 il cartoncino) alle amministrazioni che li domandano.

L'ufficiale richiedente deve pagare l'importo del libretto all'atto della consegna.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 312 ° — **Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 5 agosto.

Questo Ministero sta provvedendo alla compilazione di un regolamento che conterrà tutte le disposizioni riguardanti la corrispondenza ufficiale ed il servizio postale e telegrafico e sostituirà il fascicolo n. 8 della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa).

Avverte intanto che sono stati esclusi dalla franchigia telegrafica gli ispettori provinciali del tiro a segno.

In conseguenza, nell'elenco dei funzionari dipendenti dal Ministero della guerra autorizzati a spedire telegrammi di Stato in franchigia (Disposizione n. 18 del citato fascicolo) accanto alla voce « Ispettori (di qualsiasi arma o servizio) » dovrà essere apposto un asterisco e a piè di pagina, l'annotazione ° *Esclusi gli ispettori provinciali del tiro a segno.*

Il Ministro — CASANA.

N. **313. — Cambio di denominazione di immobili militari nel territorio di diversi comandi di corpo di armata.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 5 agosto.

D'ora innanzi gli immobili militari indicati nell'elenco che fa seguito, prenderanno il nome a fianco segnato.

N. B. — I comandanti dei corpi e distaccamenti che occupano o che occuperanno in seguito le caserme, provvederanno perchè dagli ufficiali sia data ragione ai militari di truppa della nuova denominazione e siano, ai militari stessi, illustrate la vita del personaggio o le vicende del casato da cui quella denominazione trasse origine.

PRESIDIO	DENOMINAZIONE ATTUALE degli edifici	NUOVA DENOMINAZIONE
Demonte . .	Caserma ex Magazzini .	Caserma Borella. . . . . II corpo
Fossano . .	Id. S. Filippo. . .	Id. Umberto I . . . .
Id. . .	Id. Castello . . .	Id. Principi d'Acaia . .
Id. . .	Id. Treno	Id. Generale Parchiaffi Angelo.
Mondovì . .	Id. ex Cittadella. .	Id. Galliano . . . . .

Carmata.

Renato Borello. — Maggiore dell'esercito piemontese. Durante l'assedio del forte di Demonte, messo a fuoco dai Gallo-Ispani, nel 1744, salvò, con la nobiltà della sua condotta, l'onore delle armi e della fortezza, sperla vergognosamente dal comandante al nemico.

Principi d'Acaia. — I Principi d'Acaia furono quel ramo cadetto di Casa Savoia, cui Fossano fece sua dedizione nel 1314. Il castello (monumento nazionale) che sorge attiguo alla caserma, venne fatto erigere dal principe Filippo d'Acaia nel 1320-25. Spentosi il ramo d'Acaia, Fossano passò alla Casa Savoia e nel 1789 il re Vittorio Amedeo III ordinò la costruzione della caserma.

Angelo Pacchiotti, da Fossano. — Arruolatosi nel 1844 volontario dell'esercito piemontese, pervenne nel 1873 al grado di colonnello comandante il 9° fanteria, poi a quello di maggiore generale nella riserva. Prese parte alle campagne del 1848-49 e del 1859.

Si segnalò per bravura alla Sforzesca, a Novara, a S. Martino, dove perdè il braccio destro. Fu decorato di due medaglie di argento al valor militare.

Giuseppe Galliano, da Vico (Mondovì). — Sottotenente di fanteria nel 1866 prese parte alla guerra di quell'anno. Capitano nel 1884, fu destinato ai presidi d'Africa e partecipò alle campagne del 1887-88, 1890, 1891, 1893-94, 1895-96. Ad Agordat (21 dicembre 1891) diresse con energia, coraggio e slancio, l'attacco di un battaglione che, respinto, riordinò e ricondusse all'assalto vittoriosamente, riprendendo al nemico quattro cannoni; a Coatit (13-14 gennaio 1895) riuscì, nonostante le difficoltà del terreno, le gravi perdite e la superiorità numerica dei Tigrini, ad arrestare una loro colonna aggirante, a Makallè ordinò e diresse con valore ed intelligenza la difesa del forte Enda-Jesus (8 dicembre 1895-21 gennaio 1896); e finalmente ad Adua (1° marzo 1896) sul monte Raiò,

PRESIDIO	DENOMINAZIONE ATTUALE degli edifici	NUOVA DENOMINAZIONE
Savigliano .	Caserma S. Agostino . .	Caserma Generale Arimondi
Lodi. . . .	Caserma Berlucchi . .	Caserma Capitano Emilio Ch vari.

III corp

NOTE SPIEGATIVE RIGUARDANTI LE NUOVE DENOMINAZIONI

nel momento più critico della lotta, combattè con raro ardimento, incoraggiando con l'esempio chi gli stava accanto e coronando con la morte sul campo di battaglia la sua nobile esistenza. In ricompensa delle sue gesta gloriose, meritò la promozione a tenente colonnello per merito di guerra, due medaglie d'oro e due di argento al valor militare.

Giuseppe Ammondi. — Sottotenente dei bersaglieri nel 1865, partecipò alle guerre del 1866 e del 1870. Prese parte alla campagna d'Africa del 1887 col grado di maggiore di stato maggiore ed a quelle del 1893-94 e del 1895-96 col grado di colonnello, poi di maggiore generale. Diresse le operazioni contro i Dervisci nella regione del Barca e le coronò con la vittoria di Agordat (21 dicembre 1893), meritando la promozione a maggiore generale per merito di guerra. Partecipò, quale comandante in 2°, alla presa di Cassala (17 luglio 1894), ed a tutte le operazioni da Ali-Ugri ad Adua (dicembre 1894-gennaio 1895), ai combattimenti di Coatit (13-14 gennaio) e di Senafè (15 gennaio), meritando la croce dell'Ordine militare di Savoia e una medaglia di argento al valor militare. Nella battaglia di Adua (1° marzo 1896), quando le sorti declinarono, egli non volle ritirarsi, ma con gruppi del 9° battaglione e di altri corpi, continuò strenuamente a difendersi finchè cadde morto. Ad onorare la sua memoria, gli venne decretata la medaglia d'oro al valor militare.

d'armata.

Emilio Olivari, da Lodi. — Ufficiale di fanteria. Prese parte a tutte le campagne di Africa. Ad Asbermanuà e ad Agordat (20-21 dicembre 1893), si segnalò per slancio ed intrepidezza; ad Halai (18 dicembre 1894), per energia ed iniziativa; a Coatit (13-14 gennaio 1895), per calma coraggiosa nel momento di maggior pericolo. Fu a Makallè tra gli strenui difensori del forte di Enda-Jesus; ad Adua (1° marzo 1896), trovò la morte dei valorosi, combattendo a protezione dell'artiglieria. Meritò tre medaglie di argento ed una di bronzo al valor militare.

PRESIDIO	DENOMINAZIONE ATTUALE degli edifici	NUOVA DENOMINAZIONE
		IV corpo
Savona. . .	Caserma Concezione . .	Caserma Agostino Ricci . .
Id. . .	Id. S. Teresa . , .	Id. Davide Cannonti . .
Albenga . .	Id. S. Bernardino .	Id. Giuseppe Garibaldi.
Oneglia . .	Id. S. Lucia . . .	Id. Giuseppe Garibaldi.
Porto Maurizio.	Id. Palazzo Scolastico.	Id. Vittorio Emanuele II
Parma . .	Id. Carrozze . . .	Id. Principe Emanuele Filiberto.

NOTE SPIEGATIVE RIGUARDANTI LE NUOVE DENOMINAZIONI

d'armata.

Agostino Ricci, da Savona. — Sottotenente nel 1848, partecipò alle guerre di quell'anno e del successivo. Nel 1859, essendo tenente, si segnalò nel fatto d'armi del Redone presso Pozzolengo (24 giugno) passando tra i primi il ponte sotto il fuoco micidiale del nemico e rimanendo, quantunque ferito, ove maggiore era il pericolo. Ufficiale di stato maggiore, prese parte alla campagna del 1866, disimpegnò con lode missioni speciali all'estero e contribuì efficacemente allo sviluppo degli studi militari allorchè venne creata la scuola di guerra. Fu comandante in 2° del corpo di stato maggiore e resse il comando di un corpo d'armata.

Davide Caminati, da Savona. — Ufficiale dell'esercito sardo dal 1833. Nel 1848, essendo capitano, fu mandato al servizio della Toscana ed ebbe parte all'ordinamento delle milizie che si apparecchiavano alla guerra dell'indipendenza e con esse vi partecipò, segnalandosi a Curtatone. Prese quindi parte alle campagne del 1849, del 1855, del 1859, e cadde morto di piombo nemico a S. Martino, mentre, comandando il 13° fanteria, lo conduceva per la terza volta all'assalto.

Principe Emanuele Filiberto di Savoia (1528-1580). — Visse mentre fervea la lotta tra l'Impero e la Francia e, parteggiando per quello, ne capitanò le milizie che condusse alla vittoria di S. Quintino (10 agosto 1557), creandosi fama di celebre condottiero.

Tornato in patria, rinnovò gli ordinamenti civili e militari dei propri Stati, che accrebbe, ed a cui, primo della sua stirpe, impresse fisonomia e carattere italiani.

PRESIDIO	DENOMINAZIONE ATTUALE degli edifici		NUOVA DENOMINAZIONE
			V corpo
Mantova . .	Ex Cimitero Ebrei . . .		Poligono di artiglieria da fortezza.
			VI corpo
Osoppo. . .	Batterie del forte di Osoppo	N. 1 e 2.	Batteria Nord . . . . .
		N. 3 . .	Batteria di obici Nord . . .
		N. 4 . .	Batteria Est . . . . .
		N. 5 . .	Batteria Sud . . . . .
		N. 6 . .	Batteria di obici Sud. . . .
Mestre. . .	Forte Brendole		Forte Gazzera . . . . .
			VIII corpo
Pistoia. . .	Caserma magazzino di artiglieria.		Caserma Gavinana.

d'armata

d'armata

d'armata

La battaglia di Gavinana (3 agosto 1530) fu il principale dei fatti guerreschi allinenti all'assedio, stretto a Firenze in quell'anno dagli Imperiali. Questi, per il tradimento di Malatesta Baglioni, poterono opporre alla

PRESIDIO	DENOMINAZIONE ATTUALE degli edifici	NUOVA DENOMINAZIONE
Napoli . . .	Caserma Stella	Caserma Vincenzo Orsini . . X corpo
Siracusa . .	Caserma Marco Claudio Marcello.	Caserma Gaetano Abela. . . XII corpo

NOTE SPIEGATIVE RIGUARDANTI LE NUOVE DENOMINAZIONI

piccola armata di soccorso (3000 fanti e 400 cavalli), guidata da Francesco Ferruccio, forze preponderanti (14500 fanti e 3200 cavalli), guidate dal principe di Orange, e romperla completamente. In questa battaglia entrambi i condottieri perirono.

d'armata

Vincenzo Orsini. — Ebbe parte importante nella rivoluzione siciliana del 1848 che lo liberò dal carcere borbonico toccatogli per le idee liberali. Nel 1860 fu dei Mille, ne comandò l'artiglieria, e particolarmente contribuì all'espugnazione del forte di Castellammare di Palermo.

Ammesso col suo grado nel R. esercito, vi resse fino al 1864 il comando di una brigata. Seguì poi nuovamente Garibaldi, nelle campagne del 1866 e dell'Agro romano.

d'armata

Gaetano Abela. — Nato in Siracusa nel 1776, emigrò nel 1800 in Francia, dove conquistò, col proprio valore, il grado di colonnello dei corazzieri. Tornato in patria, vi fondò nel 1817 la Società dei Carbonari, e, denunziato, fu preso e portato prigione a Napoli. Fatto libero dalla rivoluzione del 1820, fu dal Governo provvisorio di Palermo acclamato generale. Combattè presso Licata e fu ferito. Tornato il governo del Borbone, egli fu di nuovo rinchiuso in carcere, da dove invano ordì congiure per liberare l'isola dal giogo borbonico; assolto dalla corte militare, fu dalla commissione suprema pei reati di Stato, condannato a morte. Per timore di rivolta popolare, in luogo di essere consegnato pubblicamente al carnefice, fu, il 30 dicembre 1826 nel Castello a Mare di Palermo, fucilato.

Il Ministro — Casana.

N. **314.** — **Varianti alle tavole di tiro per il mortaio da 210 coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 5 agosto.

È pubblicato un fascicoletto contenente la 2ª serie di varianti alle tavole di tiro suddette.

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari riceverà dalla tipografia editrice 200 esemplari di tale fascicoletto e ne farà la distribuzione alle autorità militari nel numero di copie stabilito dall'*Atto* 174 del 1906.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **315.** — **Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri d'avanzamento per il 1909. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 6 agosto.

A complemento delle comunicazioni fatte sul medesimo argomento con la circolare n. 224 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, si stabiliscono con la presente le norme esecutive per la manovra coi quadri alla quale saranno chiamati i tenenti colonnelli di stato maggiore, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, corpo di commissariato e corpo sanitario, da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1909.

1. La direzione della manovra sarà assunta da S. E. il tenente generale Alberto Pollio, capo di stato maggiore dell'esercito, il quale avrà a sua disposizione i seguenti ufficiali generali:

Tenente generale Giovanni Gastinelli, comandante della divisione di Ancona;
Id. Vincenzo Goggia, comandante della divisione di Chieti;
Id. Pietro Marini, comandante della divisione di Perugia;
Maggiore generale Carlo Carmagnola, comandante della brigata Valtellina;
Id. Giorgio Bompiani, a disposizione;
Id. Giovanni Cotta, comandante della brigata Salerno;
Id. Giorgio De Viry, comandante della brigata Verona;

Maggiore generale Alberto Piacentini, comandante della brigata Bologna;
Id. Felice de Chaurand, comandante della brigata Reggio;
Id. Carlo Amaretti, a disposizione;
Id. Vittorio Poggi, comandante del genio di Roma;
Id. Agostino Olea, a disposizione.

Essi si presenteranno al comando del corpo di stato maggiore il mattino del giorno 1° ottobre, alle ore 19, vestendo la piccola uniforme.

2. Gli ufficiali che parteciperanno alla manovra sono i seguenti:

Fanteria.

Bastia Giovanni.
Martellucci Lodovico.
Finelli Eugenio.
Benassai Gabriele.
Zampieri Giovanni.
Ucci Giacomo.
Lavallea Giuseppe.
Giardina Girolamo.
Binna Vitale.
Mondaini Bartolomeo.
Maltini Iginio.
Carboni Augusto.
Garbarini-Siri Marco.
Castagna Gaspare.
Borzini Attilio.
Rossi Carlo.
Altemps duca Eugenio Alberto.
Leggi Vittorio.
Elia Vittorio.
Freguglia Angelo.
Bettoni Alessandro.
Gonzaga principe Maurizio.
Bandini Oreste.
Lombardi Stefano.
Negri dei conti di Lamporo nobile Ettore.
De Luca Adolfo.
Romanelli Augusto.
Quadrelli Gaetano.
Lorenzi Emilio.
Borri Adolfo.
Fumel Vincenzo Andrea.
Maggiotto Giovanni.
Porta Italo.
Carulli Italo.
Anichini Carlo.
Negri Silvio.
Gilardelli Giovanni.
Gherardini Vincenzo.
Ghirelli nobile di Mirandola Giovanni.
Costa-Giani Giovan Carlo.
Baldini Filippo.
Lepore Gaetano.
Costanzia di Costigliole Giuseppe.

Cavalleria.

Battaglia Federico.
Paoletti Demetrio.
Clivio Luigi.

Litta Modignani nobile patrizio milanese Vittorio.

Artiglieria.

Assante Carlo.
Corradini Silvio.
Durand Luigi.
Strazzeri Giulio.
Goria Alessandro.
Pistoj Gio. Battista.
Barbera Vincenzo.
Piccoli Francesco.
Zirilli Salvatore.

Sabato Claudio.
Prunas cav. nobile don Severino.
Battaglini Attilio.
Calvi Gaetano.
Codoni Antonio.
Catalano Giuseppe.
Locurcio Antonio.
Levi Bonaiuto.

Genio.

Guerrieri Oreste.
Gamba Luigi.
Nieddu Gio. Battista.

Mirone Pietro.
Mannini Adolfo.
Oeschi Gaetano.

Corpo sanitario.

Carratù Celestino.

Corpo di commissariato.

Galbusera Winkler Giuseppe.
Coleschi Ugo.

Meranghini Francesco.
Gambigliani-Zoccoli Eugenio.

Essi pure si presenteranno al comando del corpo di stato maggiore il mattino del giorno 1° ottobre, alle ore 9, vestendo la piccola uniforme.

3. La manovra si svolgerà nei dintorni di Roma, dal 1° al 20 ottobre p. v.

4. Prima dell'inizio della manovra il Ministero (Direzione generale o ufficio competente) trasmetterà al comando del corpo di stato maggiore le carte personali dei tenenti colonnelli partecipanti.

5. Al termine della manovra saranno compilati per tutti gli ufficiali che vi avranno preso parte i rapporti personali di cui

al n. 80 della istruzione per la compilazione delle note caratteristiche. Il direttore della manovra li riunirà, e li trasmetterà, con le annotazioni che credesse opportune, al Ministero ed alle altre autorità che conservano i vari esemplari dei libretti personali.

6. Il personale ed i cavalli di truppa occorrenti, saranno forniti dal comando del presidio di Roma, su richiesta del comando del corpo di stato maggiore. Quest' ultimo comando provvederà la cancelleria occorrente, chiedendone il rimborso al Ministero della guerra.

7. Agli ufficiali che partecipano alla manovra, provenienti da località diversa da quella nella quale ha sede la rispettiva unità di manovra, è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio e pei primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria pei successivi.

Il Ministro — CASANA.

N. **316.** — **Limite di anzianità per l' inscrizione dei capitani contabili nel quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1909. — Esperimenti ai quali essi debbono essere sottoposti per l' idoneità all'avanzamento.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 6 agosto.

Questo Ministero determina che il limite d'anzianità per la inscrizione nel quadro d'avanzamento ad anzianità dei capitani contabili per l'anno 1909, stabilito con la circolare n. 76 corrente anno fino al capitano Angelo Susca, sia esteso a tutto il 1897 e cioè fino al capitano Gregorio Colavito incluso.

In conseguenza agli esperimenti per l'idoneità all'avanzamento, indetti colla circolare n. 266 corrente anno, si presenteranno i capitani contabili compresi nel nuovo limite di anzianità.

Le prove scritte di tali esperimenti avranno luogo nei giorni 21 e 22 settembre venturo presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati: le prove orali verranno iniziate il giorno 28 detto mese, alle ore 9, presso il comando della divisione di Roma.

Il Ministro — CASANA.

N. **317.** — **Sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 agosto.

Per effetto della legge 2 luglio 1908, n. 328, rimangono abrogate le disposizioni con le quali il comandante del IX corpo d'armata era designato per procedere alle promozioni a tutti i gradi di sottufficiale nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

Le promozioni a maresciallo saranno fatte con nomina del Ministero e i passaggi alla 2ª ed alla 1ª classe di maresciallo e le promozioni a sergente maggiore e a sergente con nomina dei rispettivi direttori di sanità e di commissariato militare.

Conseguentemente cesseranno dal funzionare le commissioni speciali d'avanzamento istituite con l'*Atto* n. 210 del *giornale militare* 1907 e sono ristabilite per ciascuna compagnia di sanità e di sussistenza le commissioni d'avanzamento uniche per tutti i gradi di truppa quali erano indicate nell'*Atto* 114 dello stesso anno.

Le vacanze che si verificheranno nel grado di maresciallo saranno coperte dal Ministero mediante promozioni di sergenti maggiori, in base al ruolo unico rispettivamente delle compagnie di sanità e di sussistenza.

A tal uopo dovranno essere segnalate al Ministero le vacanze che si verificheranno nel grado di maresciallo.

Inoltre al Ministero dovranno trasmettersi le deliberazioni delle commissioni d'avanzamento relative alla idoneità al grado di maresciallo dei sergenti maggiori delle dette compagnie che abbiano i voluti requisiti.

Le vacanze che si verificheranno in ciascuna compagnia nei gradi di sergente maggiore e di sergente saranno di massima coperte mediante promozioni a sergente di caporali maggiori e caporali delle compagnie medesime.

Ove non vi fossero elementi disponibili, il comandante del corpo d'armata da cui dipendono le compagnie, dietro richiesta del direttore di sanità o di commissariato, designa i sergenti occorrenti, scegliendoli nei reggimenti di fanteria di linea del corpo d'armata fra quelli che, avendo almeno un anno di anzianità di grado e la classificazione di buono, ne abbiano fatto domanda e li manda aggregati alla compagnia a titolo di esperimento per un mese. Finito l'esperimento ed avutone rapporto favorevole dal rispettivo direttore, il comandante del corpo d'armata ne dispone il definitivo trasferimento. In caso

di esito contrario ne ordina il ritorno al reggimento e la sostituzione con altro.

Nessun sottufficiale che abbia grado superiore a sergente può essere trasferito nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

Qualora un caporale o caporale maggiore delle dette compagnie aspirante alla nomina a sottufficiale non possa ottenerla perchè nella compagnia cui appartiene non vi sono vacanze, potrà, a senso del § 5 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, essere proposto al Ministero per la promozione col contemporaneo trasferimento ad altra compagnia in cui sianvi posti disponibili.

Il Ministero si riserva di modificare opportunamente le disposizioni regolamentari riguardanti i sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza nel senso sovraindicato.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 318. — **Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria V.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 7 agosto.

Con riferimento alla circolare n. 212 del 16 giugno scorso, ed in attesa che si presenti l'occasione di pubblicare apposita variante alla parte del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi che riguarda i generi ed i materiali per il servizio delle sussistenze militari, si avverte che il prezzo dell'avena deve essere rettificato come appresso:

Sezione A — N. 3 — Avena da crivellare — Q. L. 22,00.
» — N. 3 — Avena crivellata — Q. L. 23,00.

Il Ministro — CASANA.

N. 319. — **Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 7 agosto.

I sottotenenti medici di complemento provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità militare dell'anzianità 27 giugno 1907 attualmente in servizio presso i vari corpi, saranno inviati in congedo illimitato il 10 settembre p. v, meno quelli che abbiano interruzione di servizio, i quali, a senso del n. 12 della disposizione 4 del fascicolo 30 della raccolta (bozze di stampa)

modificata dall'*Atto* 72 del 1906, saranno trattenuti ancora sotto le armi pel tempo che debbono compensare.

Tosto effettuato il congedamento, i corpi trasmetteranno al Ministero, per via gerarchica, un esemplare del libretto personale degli ufficiali congedati, completato con la variazione dell'invio in congedo, nel quale saranno inscritte le note caratteristiche, a senso del disposto dal n. 88 della relativa istruzione, e dovranno inoltre essere annotati, nella prima parte (specchio degli studi compiuti) la classificazione ed il punto riportato negli esami finali sostenuti presso la scuola d'applicazione di sanità militare. Per queste ultime indicazioni, i corpi si rivolgeranno alla scuola medesima.

Il Ministro — CASANA.

N. **320. — Assistenti onorari alle cliniche universitarie.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 7 agosto.

Il Ministero ha determinato che per il futuro anno scolastico 1908-1909 siano assegnati altri ufficiali medici alle cliniche ed ai laboratori scientifici del Regno.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno solo, salvo al Ministero di confermare la destinazione per un secondo anno.

Gli ufficiali medici addetti ai vari corpi e stabilimenti, che desiderassero assumere l'onorifico incarico, dovranno, senza indugio, inoltrare regolare domanda, avvertendo di non indicare in questa la sede, ma soltanto la specialità della clinica, alla quale aspirano, e di unirvi tutti i documenti che crederanno del caso.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno poi pervenire all'ispettorato di sanità militare non più tardi del 1° ottobre p. v. le proposte che crederanno di fare in base alle domande suddette, accompagnando ciascuna proposta con una breve relazione la quale metta in evidenza i titoli dei candidati.

Gli ufficiali da proporre, in seguito a loro domanda, potranno essere capitani o tenenti; questi ultimi però a condizione che abbiano già superato gli esami d'avanzamento al grado superiore.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **391. — Distribuzione suppletiva di cavalli di agevolezza di 3ª categoria pei capitani di fanteria e veterinari e pei tenenti del genio contemplati dalla legge 6 luglio 1908, n. 362.** — (Direzione degli affari generali). — 7 agosto.

I capitani di fanteria e veterinari e i tenenti del genio descritti nell'elenco che fa seguito alla presente circolare sono ammessi a prelevare presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato un cavallo d'agevolezza di 3ª categoria fra quelli rimasti disponibili dopo la distribuzione speciale del 30 luglio u. s.

La distribuzione di cui è oggetto la presente circolare avrà luogo il 12 corrente mese e, al pari della precedente, dovrà considerarsi a tutti gli effetti amministrativi come avvenuta fin dal 26 luglio u. s., giorno in cui gli ufficiali predetti acquistarono diritto alla indennità cavalli. Da quell'epoca quindi dovrà anche decorrere il periodo di guarentigia, salvo eventuali concessioni di proroghe qualora ne venga fatta domanda per giustificati motivi.

La distribuzione avrà luogo con le norme stabilite, sia dall'*Atto* 179 del 1899, quale venne modificato coll'*Atto* 177 del 1901, sia dalla circolare n. 297 del 24 luglio 1908.

I cavalli che rimanessero disponibili dopo la distribuzione del 12 corrente potranno essere concessi tanto ad ufficiali nuovi ammessi al godimento dell'indennità cavalli, quanto ad altri che, per eccezionali circostanze, si trovassero sprovvisti di cavallo.

Per il Ministro — SEGATO.

Elenco degli ufficiali
ammessi al prelevamento di un cavallo di agevolezza di 3ª categoria.

Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).

1. Capitano Manzoni Carlo — 7 fanteria.
2. Id. Boschi Giuseppe — 8 id.
3. Id. Carboni Attilio — 8 id.
4. Id. Mach de Palmstein Amedeo — 8 id.
5. Id. Borgna Giovanni — 1° alpini.
6. Id. Poggi Guido — 1° id.
7. Tenente Luise Ladislao — 1° genio.
8. Id. Finzi Aldo — 1° id.

Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).

1. Capitano Gallice Giusto — 2 granatieri.

Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).

1. Capitano Mazzoleni Lorenzo — 31 fanteria.
2. Id. Martinengo Edoardo — 31 id.
3. Id. Carezzano Giuseppe — 31 id.
4. Id. Genesy Luigi — 32 id.
5. Id. Ruggeri Donato — 32 id.
6. Id. Ravasenga Pietro — 32 id.
7. Tenente Iacoe Vincenzo — 5 genio.
8. Id. Rossi Alberto — 5 id.
9. Id. Ferreri Giovanni — brigata ferrovieri del genio.
10. Id. Lussiana Augusto — id. id.

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°).

1. Tenente Pontari Oreste — 4 genio.
2. Id. Maglietta Achille — 4 id.
3. Id. Tomarchio Gio. Battista — 4 id.
4. Id. Astier Umberto — 4 id.
5. Id. Bologna Ubaldo — 4 id.

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°).

1. Capitano Chicco Luigi — 4 alpini.
2. Tenente Ciarrocchi Alessandro — 1ª genio.
3. Id. Degiano Stefano — 1ª id.
4. Id. Galassi Napoleone — 2 id.
5. Id. Dardano Paolo — 5 id.
6. Id. Facioli Angelo — 5 id.
7. Id. Bertani Guido — 5 id.
8. Id. Mannozzi Lorenzo — 5 id.

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°).

1. Capitano Becchio Giuseppe — 3 fanteria.
2. Id. Borsa Vittorio — 3 id.
3. Id. Cercignani Eugenio — 10 id.
4. Id. Cherici Guido — 60 id.
5. Id. Bertolotti Giuseppe — 38 id.
6. Cap. vet. De Sparano dott. Saverio — 19 artiglieria.
7. Tenente Masiello Ottorino — 3 genio.

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

1. Capitano Tappi Antonio — 10 bersaglieri.
2. Id. Tarenghi Cherubino — 10 id.
3. Cap. vet. Cavallucci dott. Camillo — lancieri di Milano.

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

1. Capitano Bonora Pietro — 1° fanteria.
2. Id. Carrara Pietro — 1° id.
3. Id. Tozzi Lamberto — 37 id.
4. Id. Poggi Vico — 14 id.
5. Cap. vet. Garagnani dott. Enrico — legione carabinieri reali Verona.
6. Capitano Casalini Ernesto — 63 fanteria.
7. Id. Aumiller Roberto — 37 id.
8. Cap. vet. Capellano dott. Cipriano — cavalleggeri di Piacenza.

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°).

1. Capitano De Santis Stefano — 46 fanteria.
2. Id. D'Andrea Ugo — 46 id.
3. Cap. vet. Pasqualoni-Tronchi dott. Venanzio — lancieri di Firenze.
4. Tenente Rinaldi Arturo — 1° genio.
5. Id. Tiraboschi Cesare — 1° id.
6. Id. Barbanti Costantino — 3 id.

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°).

1. Capitano Poli Vittorio — 44 fanteria.
2. Id. Gaja Giuseppe — 44 id.
3. Id. Ceccatelli Filippo — 50 id.
4. Id. Besozzi Luca — 56 id.
5. Tenente Paria Isidoro — 5 genio.
6. Id. Capasso Alberto — 5 id.
7. Id. Stivala Rodolfo — 5 id.
8. Id. Taddei Alessandro — 5 id.
9. Id. D'Alfonso Augusto — 5 id.
10. Capitano Duse Ettore — 5 alpini.

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°)
Sede Napoli.

1. Capitano Rossi Ottavio — 11 fanteria.

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°)
Distaccamento di Palermo.

1. Capitano Toniolo Romano — 33 fanteria.
2. Id. Arcidiacono Michele — 84 id.
3. Id. Rosini Ferruccio — 84 id.
4. Id. Corselli Rodolfo — 86 id.
5. Id. Martinazzo Ernesto — 86 id.
6. Id. Sismondo Secondo — 90 id.
7. Cap. vet. Bonardo dott. Angelo — 22 artiglieria.
8. Tenente Manasia Vincenzo — 1° genio.
9. Id Muzio Vittorio — 1° id.
10. Id. Bachelet Battista — 1° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

1. Capitano Fineschi Lorenzo — 79 fanteria.
2. Id. Borelli Napoleone — 14 artiglieria.

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).

1. Capitano Negri Giuseppe — 38 fanteria.
2. Id. Ricca Umberto — 91 id.
3. Id. Fenzi Carlo — 74 id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).

1. Capitano Cantalupi Angelo — 77 fanteria.
2. Id. Bellafà Domenico — 77 id.
3. Id. Brignone Cesare — 77 id.
4. Id. Ricci Erasmo — 78 id.
5. Tenente Serra Pietro — 2 genio.
6. Id. Dongo Paolo — 2 id.
7. Id. Zavatarro Francesco — 5 id.
8. Sottotenente Ielmoni Nestore — 5 id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

1. Capitano Pisani Luigi — 19 fanteria.
2. Id. Rossi Gennaro — 19 id.
3. Id. Porcellini Antonio — 19 id.
4. Id. Paesano Carlo — 45 id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°)

1. Capitano Piccini Mario — 10 fanteria.
2. Id. Capone Ernesto — 10 id.
3. Id. Barile Giuseppe — 10 id.
4. Id. Bolis Tullo — 51 id.
5. Tenente Azzarone Francesco — 5 genio.

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).

1. Capitano Palmisano Francesco — 79 fanteria.
2. Id. Tissone Alberto — 79 id.
3. Id. Borroni Giuseppe — 80 id.
4. Id. Cicatelli Martino — 69 id.
5. Id. Graudi Angelo — 69 id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

1. Capitano Ravani Corrado — 1° fanteria.
2. Id. Alfaro Alfredo — 1° id.
3. Id. Cascella Nicola — 1° id.
4. Id. Ronca Alessandro — 10 bersaglieri.

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

1. Capitano Scacheri Giovanni — 23 fanteria.
2. Tenente Ermini Ruggero — 1° genio.

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

1. Capitano Bonaglia Andrea — 8 fanteria.
2. Id. Montanari Rainero — 55 id.
3. Id. Manzi Stefano — 66 id.
4. Id. Bruschetti Emilio — 66 id.
5. Id. Papone Mario — 31 id.
6. Id. Giordano Domenico — 74 id.

Presso il reggimento cavalleggeri Padova (21°).

1. Capitano Ruotolo Carmine — 21 fanteria.
2. Id. Paesani Mariano — 21 id.
3. Id. Rocchetti Francesco — 40 id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

1. Capitano Graziano Paolo — 92 fanteria.
2. Id. Fontana Cesare — 92 id.
3. Cap. vet. Vigo Giuseppe — 5 artiglieria.

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

1. Tenente Ferroni Attilio - brigata ferrovieri del genio.
2. Id. Levizzani Domenico — id. id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

1. Capitano D'Ischia Ettore — 79 fanteria.
2. Id. Cillo Gerolamo — 79 id.
3. Id. Mazzotti Umberto — 79 id.
4. Id. Fiaccarini Tullio — 80 id.
5. Id. Bonacci Gabriele — 80 id
6. Tenente Boccia Vincenzo — 2 genio.
7. Id. Bertè Eugenio — 2 id.

N. **323**. — **Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1908-909.** — (Gabinetto militare). — 8 agosto.

A modificazione di quanto venne disposto con le circolari 113 e 114 del corrente anno si avverte che il numero dei posti disponibili per gli aspiranti all'arma di cavalleria presso la scuola militare nel venturo anno scolastico 1908-909 è portato da 10 a 15 per il corso speciale e da 30 a 45 per il corso ordinario.

Il Ministro — Casana.

236
1/16

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1908 — 14 agosto

AGOSTO 8 — Decreto ministeriale che costituisce il consiglio d'amministrazione e di disciplina per tutti gli impiegati civili dell'amministrazione della guerra di grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, *pag.* 837.

10. — Ripartizione degli inscritti di leva e dei militari riformati in seguito a rassegna, obbligati a frequentare le scuole per adulti analfabeti, *pag.* 838.

10. — Aggiunte e varianti alla istruzioni sulla salmerie, *pag.* 840.

10. Aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 840.

10. Facoltà di destinare quali attendenti fuori del corpo, soldati della specialità legnanri, *pag.* 840.

11. Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio automobilistico, *pag.* 841.

11. Distribuzione del giornale militare e del bollettino ufficiale, *pag.* 841.

11. Perite, lesioni od infermità riportate da ufficiali del R. esercito che compiono ascensioni aerostatiche con materiale non appartenente all'amministrazione militare, *pag.* 846.

CIRCOLARE N. **298**. **Decreto ministeriale che costituisce il consiglio d'amministrazione e di disciplina per tutti gli impiegati civili dell'amministrazione della guerra di grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale.** — (Direzione degli affari generali). — 8 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

DECRETA:

A decorrere da oggi è costituito, sotto la presidenza del ministro o del sottosegretario di Stato, il consiglio di amministrazione e di disciplina, con le funzioni stabilite dalla legge

---

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 298, pag. 744. — Nella penultima colonna dello specchio, in corrispondenza del «Corpo contabile militare» *invece di:* 31 dicembre 1899, *pongasi:* 31 dicembre 1891.

Circolare n. 315, pag. 825. — Nella penultima riga del n. 1, *invece di:* alle ore 19, *pongasi:* alle ore 9.

sopraindicata, per tutti gli impiegati civili dell'amministrazione della guerra di grado inferiore a quello effettivo o parificato al direttore generale

Esso è composto dei direttori generali del Ministero o di uno dei seguenti commissari, a seconda del personale al quale l'impiegato appartiene:

per il personale dell'amministrazione centrale: il direttore capo della divisione personale del Ministero, giustizia militare e sussidi;

per il personale insegnante civile negli istituti militari, per il personale dei farmacisti militari, per il personale civile d'artiglieria e genio, per il personale civile dell'istituto geografico militare, per il personale degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari: il direttore capo della divisione personali civili dipendenti;

per il personale inferiore tecnico dei depositi di allevamento cavalli: il capo dell'ufficio amministrativo ippico;

per il personale di servizio: il direttore capo della divisione pensioni, servizio interno, economato e cassa.

Le funzioni di segretario del detto consiglio sono esercitate dal funzionario che regge la sezione che amministra il personale del Ministero.

Roma, addì 8 agosto 1908.

Il Ministro — CASANA.

N. **224.** — **Designazione degli inscritti di leva e dei militari riformati in seguito a rassegna, obbligati a frequentare le scuole per adulti analfabeti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 agosto.

Il *regolamento generale per l'istruzione elementare*, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 111 dell'11 maggio u. s. (approvato con decreto reale del 6 febbraio), con gli articoli 48 e seguenti ha affidato ai consigli di leva ed alle autorità militari le incumbenze riguardanti rispettivamente la designazione degli inscritti di leva e la designazione dei militari riformati in rassegna ai quali, perchè analfabeti, incombe l'obbligo di frequentare le scuole per adulti analfabeti.

La pubblicazione di tale regolamento essendo avvenuta quando già erano molto inoltrate le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento, i consigli di leva non hanno potuto

applicare le accennate disposizioni alla leva in corso sulla classe 1933.

Questo Ministero crede opportuno peraltro di avvertire che le disposizioni del citato regolamento, per quanto spetta ai consigli di leva, dovranno aver piena applicazione a principiare dalla leva sulla classe 1933 ed a tale scopo si riserva di impartire speciali istruzioni.

Per gli inscritti invece già arruolati, che dovranno prossimamente presentarsi alle armi, e per i militari in servizio o che vengano richiamati per qualsiasi causa, le suddette disposizioni devono subito avere attuazione, osservandosi le seguenti norme:

I comandanti dei corpi o dei distretti e i direttori degli ospedali militari, ogni qualvolta devono proporre per la rassegna speciale o di rimando un militare, faranno risultare sul relativo foglio di proposta modello 41 se il militare è analfabeta. In caso affermativo il comandante della divisione militare dovrà curare perchè gli ufficiali medici a cui è affidata la visita, o il direttore dell'ospedale militare, quando la proposta viene fatta da questi direttamente, aggiungano al loro parere, ove ne sia il caso, una clausola da cui risulti che il militare è fisicamente od intellettualmente inabile a frequentare la scuola serale o festiva per adulti analfabeti.

A determinare tale giudizio, i periti sanitari si atterranno alla seguente norma generale: che devono essere esenti dal frequentare le scuole obbligatorie per gli analfabeti tutti i militari che risultino alla visita medica affetti da gravi infermità contagiose o croniche insanabili e non compatibili con alcun lavoro; non che quelli affetti da vizi mentali che dall'insegnamento di dette scuole non potrebbero trarre nemmeno il beneficio di una educazione terapica.

I comandanti dei distretti militari poi, nel partecipare ai prefetti o sottoprefetti le decisioni di riforma pronunziate in rassegna speciale ed ai sindaci quelle pronunziate in rassegna di rimando, indicheranno quali dei militari, a cui le decisioni si riferiscono, sono stati dichiarati inabili a frequentare la scuola.

Quei militari invece mandati rivedibili o riformati, abili a frequentare la scuola, sono a cura dei prefetti o sottoprefetti o dai sindaci aggiunti sull'elenco dei giovani obbligati a frequentare la scuola serale o festiva per adulti analfabeti.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **325.** — **Aggiunte e varianti alle istruzioni sulle salmerie.** — (Gabinetto militare). — 10 agosto.

Si sono pubblicati tre fascicoletti contenenti ciascuno, la prima serie di aggiunte e varianti alle seguenti istruzioni:

1ª istruzione preliminare sulle salmerie e carreggio dei corpi;

2ª istruzione sulla costituzione e sul carreggio delle salmerie di taluni corpi eventualmente destinati ad operare in montagna;

3ª istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini.

La distribuzione di tali fascicoletti sarà fatta per tutte indistintamente le autorità militari, dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. I corpi, uffici e comandi interessati compresi quelli della guarnigione di Roma, dovranno a tal uopo, far pervenire al predetto ufficio apposito specchio numerico indicante le copie di ogni fascicoletto occorrente.

Il prezzo di vendita è di cent. 5 per il primo di detti fascicoletti e di cent. 10 per gli altri due.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **326.** — **Aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale.** — (Gabinetto militare). — 10 agosto.

Si è disposto per la pubblicazione di un fascicoletto contenente la 3ª serie di varianti al regolamento pel servizio territoriale.

Alla stampa e alla distribuzione di tale fascicoletto provvederà il reclusorio militare di Gaeta, al quale le varie autorità militari dovranno richiedere il numero di esemplari occorrenti, mediante apposito specchio numerico.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **327.** — **Divieto di destinare quali attendenti fuori del corpo, soldati della specialità lagunari.** — (Gabinetto militare). — 10 agosto.

Con riserva d'introdurre la relativa disposizione nel regolamento per gli attendenti, il Ministero determina intanto che non si debbono concedere in qualità di attendenti fuori del corpo, i soldati del 4° reggimento genio, della specialità *lagunari*.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 328. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio automobilistico.** — (Gabinetto militare). — 13 agosto.

Si è disposto per la pubblicazione di un fascicoletto contenente la seconda serie di varianti all'istruzione sul servizio automobilistico.

Tale fascicoletto sarà stampato e distribuito per cura del reclusorio militare di Gaeta, al quale le autorità interessate faranno conoscere il numero di esemplari occorrenti, mediante apposito elenco numerico.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 329. — **Distribuzione del giornale militare e del bollettino ufficiale.** — (Gabinetto militare). — 13 agosto.

Con riferimento all'avviso inserto nella dispensa 33ª del *giornale militare*, il Ministero porta a conoscenza delle varie autorità militari lo specchio di distribuzione gratuita del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*.

I reclami che, d'ora innanzi, le dette autorità militari dovessero fare per smarrimenti postali o per dispense ricevute in meno, dovranno essere rivolti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari non oltre la settimana successiva a quella della pubblicazione. Allo stesso ufficio dovranno farsi le comunicazioni relative a cambi di indirizzo e si richiederanno tutti quegli schiarimenti che si ritenessero necessari in merito a tali pubblicazioni.

Per ultimo si avvertono le autorità stesse che il numero di copie di *giornale militare* e *bollettino* è stato fissato in relazione allo stretto quantitativo necessario ai vari corpi, uffici e comandi e che, tranne comprovate esigenze di servizio, non potrà essere modificato.

Per il Ministro — SEGATO.

SPECCHIO *indicante il numero di copie del* giornale militare *e del* bollettino ufficiale *assegnato ai vari uffici, comandi, corpi e distaccamenti.*

Comando del corpo di stato maggiore e comandi territoriali.

Comando	del corpo di stato maggiore	18
Id.	di corpo d'armata	4
Id.	di divisione militare	3

Ispettorati.

Ispettorato	di cavalleria	3
Id.	generale d'artiglieria	2
Id.	generale del genio	2
Id.	d'artiglieria da campagna, delle costruzioni d'artiglieria e da costa e da fortezza	1
Id.	delle costruzioni del genio	2
Id.	delle truppe del genio	1
Id.	di sanità militare	7
Id.	degli alpini (per ogni ufficio di gruppo)	1

Arma dei carabinieri reali.

Comando	generale dell'arma	9
Id.	della legione allievi	6
Id.	di legione territoriale	3
Id.	di divisione	1
Id.	di compagnia	1
Id.	di tenenza distaccata	1
Id.	della scuola ufficiali allievi	1
Id.	dello squadrone carabinieri reali guardie del Re	1
Id.	del distaccamento carabinieri reali a Creta	1

Arma di fanteria e di cavalleria.

Comando	di brigata di fanteria e di cavalleria	1
Id.	di reggimento di fanteria e di cavalleria (per gli uffici del corpo)	3
Id.	di battaglione o mezzo reggimento alla sede o distaccato	2
Id.	di deposito disgiunto dalla sede del reggimento	2
Id.	del battaglione a Creta	3
Id.	di compagnia o squadrone in distaccamento ordinario, o di compagnia distaccata dai battaglioni in servizio di pubblica sicurezza in Sicilia	1
Magazzini di arredamento alpini		1
Distaccamento della scuola di cavalleria di Tor di Quinto		1
Comando del deposito allevamento cavalli e di sezione staccata		1

Comando del personale dei depositi cavalli stalloni . .	1
Deposito di cavalli stalloni.	1

Arma d'artiglieria.

Comando d'artiglieria da costa e da fortezza, e da campagna	1
Id. di reggimento d'artiglieria di qualsiasi specialità (per gli uffici del corpo)	4
Id. di brigata di qualsiasi specialità, presente alla sede o distaccata	2
Id. di batteria o compagnia in distaccamento ordinario	1
Id. di gruppo di compagnie operai d'artiglieria .	2
Id. di compagnia operai d'artiglieria distaccata .	1
Id. della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto	4
Id della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna.	4

Arma del genio.

Comando del genio.	1
Id. di reggimento del genio (per gli uffici del corpo)	4
Id. di brigata presente alla sede o distaccata . .	2
Id. della brigata ferrovieri	3
Id. della brigata specialisti del 3° reggimento genio	3
Id. distaccamento brigata ferrovieri del genio (Roma)	2
Id. sezione automobilisti della brigata ferrovieri .	1
Id. di compagnia genio in distaccamento ordinario.	1

Direzioni e stabilimenti militari di artiglieria.

Direzione superiore per le esperienze d'artiglieria. . .	1
Id. d'artiglieria	3
Arsenale di costruzione	3
Officina di costruzione	3
Fabbrica d'armi.	2
Laboratorio di precisione	2
Id. pirotecnico	2
Polverificio	2

Sezione staccata per le esperienze di artiglieria	2
Id. di artiglieria (non retta da ufficiale del personale delle fortezze)	1

Direzioni e stabilimenti militari del genio.

Direzione del genio	3
Sottodirezione autonoma	2
Sottodirezione	1
Sezione staccata	1
Direzione autonoma del genio per la marina	2
Ufficio autonomo del genio per la marina	1
Officina di costruzione del genio	2

Servizio sanitario.

Direzione di sanità militare	2
Id. di ospedale principale	3
Id. di ospedale succursale	1
Farmacia centrale militare	2
Compagnia di sanità	1
Infermeria presidiaria	1
Deposito di convalescenza	1

Servizio di commissariato.

Direzione di commissariato militare	3
Sezione di commissariato militare	1
Ufficio locale di commissariato militare	1
Magazzino centrale di Torino	5
Id. centrale (Napoli e Firenze)	3
Panificio militare	1
Magazzino di casermaggio principale e succursale	1
Compagnia di sussistenza	1
Molino militare di Aldifreda	1
Stabilimento di carne in conserva	1
Magazzino di distribuzione viveri	

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	3
Id. della scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio e dell'accademia militare	1

Comando	della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	3
Id.	dell'accademia militare.	3
Id.	della scuola militare.	9
Id.	della scuola d'applicazione di sanità militare.	3
Id.	della scuola centrale di tiro di fanteria. . .	3
Id.	della scuola centrale di tiro d'artiglieria . .	3
Id.	della scuola di cavalleria.	3
Id.	della scuola magistrale di scherma	1
Id.	di collegio militare	3
Istituto	geografico militare.	6

Distretti militari e corpo invalidi e veterani.

Comando	di distretto militare.	3
Id.	corpo invalidi e veterani	2

Stabilimenti militari di pena.

Comando	degli stabilimenti militari di pena	3
Id.	del reclusorio militare.	5
Id.	del carcere militare	2
Id.	di compagnia di disciplina	1

Piazze forti e forti di sbarramento.

Comando	di presidio, di dipartimento marittimo, di comando militare marittimo (pel comando della piazza forte)	1
Id.	di forte di sbarramento	1

Comandi, uffici e commissioni varie.
Tribunali militari e biblioteche.

Comando	del R. corpo di truppe coloniali (Eritrea) . .	28
Id.	del R. corpo di truppe coloniali (Benadir). .	2
Deposito	Colonia Eritrea	3
Ufficio	d'amministrazione di personali militari vari . .	11
Commissione	militare di linea.	1
Comando	militare permanente di stazione	1
Tribunale	supremo di guerra e marina	5
Tribunale	militare.	1
Biblioteca	militare.	1

Il Ministro — CASANA.

N. **330. — Ferite, lesioni ed infermità riportate da ufficiali del R. esercito che compiono ascensioni areostatiche con materiale non appartenente all'amministrazione militare.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 13 agosto.

Nella considerazione che le ascensioni areostatiche compiute dagli ufficiali quand'anche con materiale non appartenente all'amministrazione militare possono essere mezzo efficacissimo per accrescere la pratica e perfezionare l'istruzione professionale, con evidente vantaggio del servizio, si determina per norma dei consigli d'amministrazione o delle autorità che ne facciano le veci, e per uniformità d'interpretazione degli articoli 40 e 41 del regolamento sulle pensioni approvato con R. decreto 5 settembre 1905, n. 603:

Le ferite, lesioni ed infermità riportate dagli ufficiali di qualsiasi arma o corpo che compiono ascensioni areostatiche con materiale non appartenente all'amministrazione militare, per propria istruzione regolarmente accertata mediante preventiva autorizzazione a quello scopo, ovvero con partecipazione a gare debitamente autorizzate, sono considerate come dipendenti da cause di servizio.

Gli ufficiali pertanto che intendano compiere un'ascensione areostatica dovranno inoltrare per iscritto domanda al comandante della brigata specialisti, il quale rilascerà, caso per caso, e sempre quando lo ritenga opportuno, speciale ordine.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1908 — 22 agosto

LUGLIO 5. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1908-909. - Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 487.

AGOSTO 19. — Corso ferroviario di stazione, *pag.* 849.

» 19. — Regolamento per l'applicazione dello statuto del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.), *pag.* 854.

» 19. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane, esclusi quelli appartenenti alla cavalleria, e licenziamento anticipato di taluni militari, *pag.* 856.

» 19. — Prelevamento di coperte impermeabili, *pag.* 862.

» 20. — Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del V, VI, VII e VIII corpo d'armata, *pag.* 863.

» 20. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito, *pag.* 874.

» 20. — Cartucce a pallottola per armi mod. 91 da consumarsi dai corpi nelle esercitazioni di tiro, *pag.* 875.

» 20. — Specchio di caricamento n. 6 del cofanetto di sanità, *pag.* 876.

» 21. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 877.

» 21. — Documenti da trasmettersi nei casi di cessazione dal servizio degli ufficiali ed impiegati dipendenti, *pag.* 879.

» 21. — Militari di truppa che compariscono come imputati dinanzi a tribunali ordinari, *pag.* 879.

» 21. — Infrazioni alle prescrizioni del regolamento sulla uniforme, *pag.* 880.

» 22. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1888, *pag.* 881.

» 22. — Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. esercito, *pag.* 882.

CIRCOLARE N. **331. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1908-909. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 5 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 31 maggio 1908, n. 223, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito;

DECRETA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1908-1909 ai comandi ed agli uffici non compresi nello specchio IV del

R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste dal citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità ad essi spettante per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dallo specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 5 luglio 1908.

Il Ministro — CASANA.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottoindicati per l'esercizio finanziario 1908-909.*

NUMERO del capitolo	NUMERO dello articolo	COMANDI ED UFFICI	SOMMA per l'esercizio
49	unico	Comando del corpo di stato maggiore .	40,000
49	unico	Istituto geografico militare	6,000
50	2	Magazzino centrale di Torino	6,000
50	2	» » di Firenze	2,000
50	2	» » di Napoli	2,000
49	unico	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	5,000

Classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze.

1ª categoria. — Panifici militari di: Roma, Torino, Milano, Alessandria, Verona, Piacenza e Bologna.

2ª categoria. — Panifici militari di: Firenze, Napoli, Padova, Caserta, Treviso, Bari, Brescia, Genova, Forlì, Novara, Ancona, Cuneo e Palermo.

3ª categoria. — Panifici militari di: Lucca, Savigliano, Pescara, Foligno, Spezia, Messina, Salerno e Cagliari.

Molino militare di Aldifreda (Caserta).

Stabilimento militare di Casaralta (Bologna) per la fabbricazione della carne in conserva e del brodo concentrato.

Il Ministro — CASANA.

N. **332**. — **Corso ferroviario di stazione.** — (Gabinetto militare). — 19 agosto.

1. Il giorno 1° ottobre p. v. sarà iniziato per cura e sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) un corso ferroviario di stazione della durata di cinquanta giorni. Vi interverranno ufficiali inferiori in servizio attivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ripartiti in 4 gruppi, uno per ciascuna delle commissioni militari di linea (Torino, Venezia, Ancona e Napoli).

2. Il corso si dividerà in due distinti periodi, uno preparatorio o teorico della durata di 15 giorni circa, l'altro pratico della durata di 35 giorni circa. Il primo si svolgerà presso i comandi di presidio sedi dei gruppi, il secondo presso le stazioni ferroviarie indicate nella specchio annesso o in quelle altre che per esigenze dell'istruzione potranno in seguito essere designate dalla direzione del corso.

L'assegnazione degli ufficiali subalterni ai vari gruppi ed alle varie stazioni risulta dallo specchio ora citato. La corrispondente destinazione dei capitani verrà fatta dopo che i loro nomi saranno stati segnalati al Ministero come dal successivo numero 5.

3. Gli ufficiali subalterni saranno designati dai comandanti di reggimento, i quali faranno cadere la scelta esclusivamente su coloro che presenteranno maggiore attitudine e daranno sicuro affidamento di trarre il massimo profitto dal corso, facendo astrazione da qualsiasi altra considerazione. Se tenenti, dovranno avere possibilmente anzianità posteriore al 1903.

4. I capitani verranno scelti, uno per corpo d'armata, dal comandante del corpo d'armata stesso, fra quelli che tutti i comandanti di reggimento di fanteria e di cavalleria e di distretto stanziati nel territorio dipendente gli segnaleranno, per trovarsi fra due anni nelle condizioni di essere collocati in posizione di servizio ausiliario e facciano domanda di frequentare il corso; ed eccezionalmente, in caso di deficienza, fra i capitani che trovandosi nelle suddette condizioni, prestano servizi sedentari ai comandi, scuole, collegi, ecc.

Non saranno ammessi al corso ufficiali in soprannumero a quelli indicati nella presente circolare.

5. I comandanti di corpo d'armata faranno pervenire a questo Ministero non più tardi del 10 settembre, l'elenco nominativo degli ufficiali subalterni di cui al n. 3, aggiungendovi il nome del capitano che essi avranno scelto.

Qualora in qualche corpo d'armata nessuno dei capitani, rispondenti alla condizione indicata al n. 4, presentasse domanda di frequentare il corso, ne dovrà essere dato avviso a questo Ministero (Gabinetto militare).

I nomi degli ufficiali comandati a prender parte al concorso ferroviario saranno pubblicati sul *bollettino ufficiale* insieme alla designazione del gruppo e della stazione presso i quali saranno destinati.

6. Gli ufficiali ammessi al corso si presenteranno la mattina del 1° ottobre p. v. al comando del presidio designato quale sede del rispettivo gruppo, ove riceveranno dal capo gruppo ordini ed istruzioni.

7. Se qualche ufficiale per sopravvenuto impedimento non si trovasse in grado di ottemperare al prescritto del numero precedente e si presumesse che tale impedimento potesse perdurare oltre il giorno 5 ottobre, si dovrà senz'altro provvedere alla sua surrogazione; se subalterno, per cura del rispettivo comandante di corpo; se capitano, per cura del comandante del corpo d'armata da cui dipende. Non sarà surrogato l'ufficiale che per qualsiasi ragione dovesse cessare dal corso dopo il 5° giorno da che esso fu iniziato.

8. Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandativi dipenderanno dal proprio capo gruppo in tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

9. Gli ufficiali che prendono parte al corso hanno diritto al trattamento stabilito dal § 57 del regolamento per le indennità eventuali.

Quelli che compiono il corso nel luogo stesso della loro residenza possono ricevere il soprassoldo giornaliero di servizio di L. 2 nei casi e con le modalità indicate nel n. 3 dell'allegato I al decreto ministeriale 7 giugno 1908 (Circolare 281).

10. Durante il corso gli ufficiali che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria saranno, per il pagamento degli assegni, aggregati: nel periodo preparatorio, al distretto del luogo in cui ha sede il rispettivo gruppo; nel periodo pratico, al distretto o corpo di sede nella città ove il corso deve compiersi, secondo gli ordini che verranno dati da ciascun capo gruppo.

11. L'importo delle indennità di viaggio e degli altri assegni di cui ai numeri precedenti sarà, dai distretti e corpi che ne fanno il pagamento, chiesto in rimborso al comando del corpo di stato maggiore, tenuto a conteggiarli verso lo Stato, a senso del § 245 del regolamento d'amministrazione.

12. Le spese di cancelleria che gli ufficiali saranno autorizzati a fare dal rispettivo capo gruppo per i bisogni dell'istruzione e nei limiti dello stretto necessario, verranno rimborsate agli ufficiali stessi dal comando del corpo di stato maggiore, per mezzo delle commissioni militari di linea.

13. I comandanti dei presidi designati come sede di gruppo, metteranno a disposizione del gruppo, qualora i locali della sede della commissione di linea non si prestino, per le conferenze teoriche, una camera di sufficiente ampiezza e fornita dei mobili necessari.

Il Ministro — CASANA.

RAGGRUPPAMENTO *delle stazioni ferroviarie nelle quali avrà luogo il corso dei reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da comandare*

1° GRUPPO — Torino Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Torino			2° GRUPPO — Venezia Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Venezia		
Corpo	Stazione	Numero di ufficiali	Corpo	Stazione	Numero di ufficiali
31° fanteria . .(1).	Torino . .	1	2° fanteria . . .	Verona . .	1
32° id. . . .	Cuneo. . .	1	8° id. . . .	Milano . .	1
37° id. . . .	Alessandria.	1	25° id. . . .	Piacenza. .	1
63° id. . . .	Novi Ligure	1	26° id. . . .	Piacenza. .	1
64° id. . . .	Tortona . .	1	55° id. . . .	Treviso . .	1
75° id. . . .	Genova . .	1	67° id. . . .	Como . . .	1
78° id. . (1).	Voghera. .	1	68° id. . . .	Milano . .	1
92° id. . . .	Torino . .	1	71° id. . . .	Venezia . .	1
1° bersaglieri (1)	Savona . .	1	74° id. . . .	Brescia . .	1
4° id. . . .	Torino . .	1	79° id. . . .	Udine . .	1
1° alpini . . .(1)	Alessandria	1	7° bersaglieri . .	Brescia . .	1
4° id. . .(1)	Torino . .	1	10° id. . . .	Verona . .	1
Regg. Savoia cavalleria. . . .	Savigliano .	1	7° alpini	Mestre . .	1
Id. lancieri di Novara (5°) . . .	Vercelli . .	1	Regg. Nizza cavalleria. . . .	Milano . .	1
Id. cavalleggeri di Alessandria . (1)	Alessandria.	1	Id. Genova cavalleria.	Padova . .	1
5° artigl. camp.(1)	Torino . .	1	Id. lanc. Vittorio Emanuele II. .	Vicenza . .	1
9° id. id. . .	Pavia . . .	1	Id. cavallegg. di Piacenza . . .	Verona . .	1
11° id. id. . .	Alessandria.	1	14° artigl. camp. .	Ferrara . .	1
17° id. id. . .	Novara . .	1	Artigl. da montag. del Venelo (1) .	Mestre . .	1
		19			

(1) Gli ufficiali di questi reggimenti frequenteranno il corso pratico presso la stazione ci

...ario di stazione con la indicazione del numero di ufficiali subalterni ...e stazioni stesse.

3° Gruppo — Ancona Capo gruppo: ...mandone militare di linea di Ancona			4° Gruppo — Napoli Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Napoli		
Corpo	Stazione	Numero di ufficiali	Corpo	Stazione	Numero di ufficiali
...fanteria . . .	Parma . .	1	9° fanteria . . .	Bari . . .	1
id. . . (1)	Castell.ro A.	1	20° id. . . .	Napoli. . .	1
id. . . .	Civitavec. .	1	21° id. . . (1)	Napoli. . .	1
id. . . (1)	Rimini. . .	1	22° id.	Reggio Cal.	1
id. . . (1)	Modena . .	1	29° id. . . (1)	Foggia . .	1
id. . . (1)	Bologna . .	1	42° Id. . . .	Caserta . .	1
...gg. lancieri di Montebello . .	Parma . .	1	45° id. . . .	Napoli . .	1
...cavallegg. di Saluzzo . . .	Bologna . .	1	57° id. . . (1)	Napoli . .	1
...rtigl. camp. .	Firenze . .	1	89° id. . . .	Messina . .	1
			Regg. lancieri di Firenze. . . .	Roma . .	1
			Id. cavallegg. di Padova. . . .	Caserta . .	1
			2° artigl. camp. .	Napoli . .	1
			3° id. fortezza	Roma. . .	1
		9			13

...ntrassegnato, anzichè, come per gli altri ufficiali, presso la stazione sede dei rispettivi corpi.

N. **333.** — **Regolamento per l'applicazione dello statuto del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.).** — (Direzione degli affari generali) — 19 agosto.

È approvato, in via d'esperimento, il regolamento per l'applicazione dello statuto del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.) stato deliberato dal comitato centrale del corpo stesso nella sua adunanza del 5 giugno scorso.

Quanto prima sarà anche provveduto alla pubblicazione delle norme che dovranno regolare le facilitazioni e le competenze da accordarsi in determinate circostanze agli iscritti al suddetto corpo, le quali norme costituiranno la quarta ed ultima parte del regolamento.

Di tale regolamento saranno provveduti i seguenti comandi ed uffici nel numero di copie per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie 5
Id. generale dell'arma dei carabinieri reali.	» 2
Comandi: di corpo d'armata — di divisione militare — di artiglieria — del genio — di brigata di fanteria e di cavalleria — di gruppo alpini — di legioni e di divisioni dei carabinieri reali — di distretto militare	» 1
Biblioteche militari	» 1
Società di tiro a segno funzionanti	» 1

Il prezzo di ogni esemplare, vendibile presso l'editore Voghera, è di L. 0,50.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 38.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **334.** — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane, esclusi quelli appartenenti alla cavalleria, e licenziamento anticipato di taluni militari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 19 agosto.

Questo Ministero determina quanto segue circa il congedamento dei militari delle classi anziane attualmente alle armi:

1. Colla data del *13 settembre p. v.* avranno principio i movimenti ferroviari e marittimi per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1885 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, di tutte le armi, corpi e specialità, esclusa la cavalleria;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1886 ascritti alla ferma di due anni o designati per tale ferma, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità, esclusa parimenti la cavalleria;

c) dei militari di 1ª categoria ascritti alla classe 1887, di qualunque ferma, quali provenienti da leve anteriori come omessi, renitenti, ecc., che nel corrente anno abbiano compiuto o compiano il 39° anno di età.

Nell'applicazione dei precedenti comma *a*) e *b*) si dovrà dai corpi applicare, beninteso, quanto è disposto nel § 37 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento a riguardo di quei militari delle classi 1885 e 1886, i quali, già allievi ufficiali, si trovino nel caso indicato nel paragrafo stesso e debbano perciò esser trattenuti alle armi.

Per l'invio in congedo illimitato dei militari della classe 1887 con ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve, il Ministero impartirà a suo tempo le opportune disposizioni.

2. I corpi inizieranno le operazioni di congedamento in modo che tutti i movimenti ferroviari e marittimi possano aver principio col mattino del *13 settembre p. v.*

3. Collo stesso giorno 13 settembre e successivamente saranno pure inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari della classe 1887 e quelli giunti alle armi colla stessa classe, di qualunque ferma e di tutte le armi, dei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui all'art. 1 del capo XVIII della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandanti di corpo faranno subito nota questa determinazione ai loro dipendenti, affinchè quei militari, cui essa interessa, possano compiere in tempo, ove già non lo abbiano fatto, tutte le pratiche occorrenti a comprovare il loro titolo per l'invio in anticipato congedo.

4. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'art. 225 e seguenti del regolamento d'amministrazione, avendo presente:

a) che a modificazione del § 1790 la galletta delle dotazioni individuali dei congedandi dovrà essere consumata con le norme consuete prima che siano iniziate le operazioni di congedamento;

b) che fra gli oggetti da lasciarsi ai congedandi, a norma del § 1786, dovranno essere compresi, oltre le stellette alla giubba, un paio di uose, la coreggia da pantaloni e, per coloro che ricevano due o più razioni di pane, la tasca per pane

con coreggia, avvertendo però che quei corpi i quali hanno in distribuzione l'equipaggiamento mod. 1907 dovranno assolutamente ritirare le tasche di tela impermeabile color marrone, distribuendo, ove occorra tasche per pane fuori uso o delle ultime classi; a quelli che dovranno ricevere il vitto da stazioni di vettovagliamento, dovrà distribursi altresì la gavetta, il cucchiaio e la borraccia;

c) che, a modificazione del § 1816, i congedandi che devono viaggiare per ferrovia, dovranno partire soddisfatti di viveri per la giornata di partenza;

d) che per la distribuzione del pane, si osserveranno le norme del § 1817 del regolamento d'amministrazione, se non che i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre che le razioni siano distribuite ai soli congedandi che ne facciano richiesta, lasciando agli altri l'equivalente in contanti, e per i primi la distribuzione dovrà essere limitata ad un massimum di tre giorni;

e) nei viaggi per mare, che superano le 24 ore, saranno distribuiti viveri di bordo per tutta la durata del viaggio ai militari imbarcati da qualsiasi piroscafo postale o straordinario;

f) nei viaggi per ferrovia saranno fatte parimenti, dalle stazioni di vettovagliamento, distribuzioni di rancio caldo nelle località di pernottazione o di lunga sosta;

g) le distribuzioni di cui ai precedenti comma *e*) ed *f*) saranno regolate colle norme stabilite dalla disposizione 37 del fascicolo n. 2 della raccolta (bozze di stampa) per il vettovagliamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi, intendendosi naturalmente devolute ai corpi, da cui i congedandi provengono, le attribuzioni che nella disposizione stessa sono indicate come di spettanza dei distretti.

E siccome è stato segnalato l'inconveniente che qualche stazione di vettovagliamento non venne preavvisata del numero dei congedandi effettivamente partenti, sicchè dalla stazione stessa venne approntato un numero di razioni superiore a quello strettamente necessario, basandosi sulle indicazioni approssimative contenute nell'ordine di movimento diramato dal comando del corpo di stato maggiore, così si richiama su tale punto l'attenzione delle autorità interessate e si avverte che, al caso, si renderanno responsabili del maggiore sciupio di viveri che ne seguisse coloro che avessero omesso di fare alle stazioni di vettovagliamento le comunicazioni prescritte.

Nel licenziamento si osserveranno, in quanto non siano contrarie a quelle precitate del regolamento d'amministrazione, le

disposizioni del capo XXVIII (sezione 1ª) del regolamento sul reclutamento e più specialmente quella del capo XVII della relativa Istruzione complementare. A tale riguardo anzi si stima opportuno di avvertire — a scanso di possibili dubbi — che il R. decreto 19 maggio 1907, n. 265 (che provocò il fascicolo di varianti annunciato con la circolare n. 159 dello scorso anno) modificò il capo XXVIII del suddetto regolamento sul reclutamento solo per quanto riguarda il rilascio della dichiarazione di buona condotta; epperciò le disposizioni concernenti altre materie, che si dovettero riprodurre nel fascicolo anzidetto in ottemperanza al principio stabilito dall'art. 11 del regolamento per la pubblicazione delle disposizioni in vigore, dovranno applicarsi sempre quando non siano contrarie a quelle analoghe dell'Istruzione complementare.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del *luglio 1906* (quali furono modificate dalla 1ª e 2ª serie di varianti, diramate rispettivamente il 1° aprile 1907 ed il 31 maggio 1908), non che le norme date dal § 658 della succitata istruzione complementare per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo conforme le tabelle di mobilitazione anzidette e quelle speciali per gli uomini che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna, contenute nel § 674 del regolamento d'amministrazione, quale venne modificato dall'*Atto* 152 del *giornale militare* 1904.

I comandanti di corpo provvederanno poi, affinchè, giusta il § 644 della detta istruzione, i militari che dovrebbero essere provvisti di foglio di congedo illimitato mentre si trovano in licenza di convalescenza, siano sottoposti a visita medica per cura del corpo o del distretto più vicino al luogo di loro residenza onde sia accertato in quali condizioni essi si trovano: e se in tale visita non fossero giudicati in grado di prestare servizio, siano senz'altro proposti a rassegna di rimando pei provvedimenti del caso.

5. Agli effetti del § 641 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, per i militari congedandi che chieggono ed ottengono di essere avviati all'estero, dovrà considerarsi come comune di destinazione quello di frontiera o quello del porto di imbarco dal quale comincia il loro viaggio all'estero.

E pertanto i militari anziaccennati dovranno dai corpi essere inscritti sull'elenco graduale numerico da inviarsi ai comuni predetti, interessando, con opportuna annotazione da apporsi sugli elenchi medesimi, i sindaci rispettivi a vistare i fogli di congedo ai militari di cui è parola ed a compiere a loro ri-

guardo anche le altre operazioni, come se si trattasse di militari che stabiliscono la residenza nel comune.

I militari interessati dovranno poi essere individualmente avvertiti dell'obbligo che hanno di presentarsi al sindaco del comune come sopra per ciascuno di essi stabilito.

6. I militari congedandi già residenti all'estero, i quali rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero, muniti di regolare passaporto a cura delle autorità militari dalle quali sono congedati, e con le norme indicate nel § 635 della vigente istruzione complementare, avute ben presenti le avvertenze di cui alla disposizione 35 del fascicolo n. 29 della raccolta (bozze di stampa).

A schiarimento però dell'ultimo capoverso di tale paragrafo, si avverte che i corpi debbono *subito* informare i distretti del concesso *nulla-osta* per l'estero ai militari congedandi, che, trovandosi nelle accennate condizioni, intendono tornare all'estero, e ciò nell'intento di evitare che qualche militare possa ottenere due passaporti per destinazione diversa, uno a mezzo del corpo e l'altro a mezzo del distretto.

I militari anzidetti dovranno essere beninteso avvertiti che, ottenendo di recarsi all'estero, non potranno indossare alcuno degli oggetti della divisa militare che sia loro rilasciato all'atto del congedo per effetto del § 1786 del regolamento d'amministrazione e del precedente n. 4.

7. I comandanti dei corpi, nel disporre che ai caporali maggiori ed ai caporali congedandi siano fatte le comunicazioni indicate nella lettera *a*) del § 631 della già citata istruzione complementare, cureranno di far loro ben comprendere i vantaggi che deriverebbero loro dal conseguimento del grado di sottufficiale (specialmente in considerazione dei miglioramenti portati dalla legge 19 luglio 1906, n. 372, quale fu modificata dalla legge 2 luglio 1908, n. 328) facendo altresì rilevare che la nuova ferma da contrarre è ridotta a tre anni e che in essa è computato il servizio già prestato.

In relazione alle comunicazioni da farsi ai militari congedandi, indicate nella lettera *c*) del citato § 631 e nel secondo comma del successivo § 632 della Istruzione complementare, si raccomanda poi ai comandanti di corpo di disporre che le accennate comunicazioni siano fatte nel modo più scrupoloso, e, nel rammentare ai detti militari la facoltà che essi hanno di chiedere l'ammissione nel corpo delle guardie di città e degli agenti di custodia delle carceri, siano fatti ben rilevare tutti i vantaggi annessi al conseguimento di quegli impieghi.

Tutti i militari congedandi dovranno poi essere avvertiti che, qualora intendano trasferirsi nel territorio della colonia Eritrea, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come inscritti nella forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali.

8. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì, a senso del § 642 dell'istruzione complementare predetta, se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

9. Agli effetti del § 106 del regolamento per le matricole del regio esercito (edizione 1907), per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia quella del 13 settembre p. v., per tutti i militari suindicati.

La parificazione dei fogli matricolari, di cui ai §§ 79 e 80 del regolamento suddetto, dovrà esser compiuta dai distretti al più presto possibile, per modo che i depositi dei corpi ai quali i titolari dei detti fogli furono trasferiti all'atto del congedo, possano servirsi dei fogli parificati per completare e rettificare, se del caso, i ruolini mod. 250.

10. All'atto dell'invio in congedo i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, in applicazione del disposto dal comma *g*) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

11. Qualora fra i militari già renitenti ascritti alle classi da congedarsi ve ne fossero taluni che risultassero condannati per il reato di renitenza e non ancora ammessi all'amnistia, dovranno subito i comandanti di corpo farne oggetto di apposita comunicazione al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva, affinchè sia promossa con sollecitudine la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia concessa col R. decreto del 4 luglio 1907, n. 390.

12. I movimenti relativi ai congedandi dei reggimenti granatieri, fanteria, bersaglieri, artiglieria da campagna, a cavallo, da costa, da fortezza e genio verranno predisposti dall'uffi-

cio trasporti del comando del corpo di stato maggiore e saranno pertanto compiuti secondo le disposizioni che dall'ufficio stesso verranno impartite. I movimenti relativi ai congedandi degli altri corpi saranno invece stabiliti dai comandanti dei corpi d'armata interessati, ai quali i corpi avranno pertanto cura d'inviare, per tempo, un prospetto numerico della forza da congedarsi.

Nel caso in cui vi fossero notevoli differenze tra la forza preannunziata al comando del corpo di stato maggiore e quella effettivamente partente, le autorità militari interessate cureranno perchè, nei limiti del possibile, il preavviso di tali notevoli modificazioni sia trasmesso in tempo utile per le varianti da apportarsi agli ordini di movimento già predisposti.

13. Gli uomini da inviarsi in congedo illimitato dovranno, come è detto nel § 1784 del citato regolamento d'amministrazione, da tutti i corpi e specialità sopraindicate, essere mandati direttamente alle case loro, e riceveranno le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare, secondo le norme dell'articolo 227 del regolamento medesimo.

Però agli uomini di cui è cenno nel precedente n. 5 saranno corrisposti gli assegni di viaggio fino alla stazione di frontiera o al posto d'imbarco, in analogia a quanto è disposto dal § 1809, soltanto in seguito ad autorizzazione scritta data, individuo per individuo, dal comandante del corpo.

Invece per gli uomini di cui al n. 6 i detti assegni saranno sempre corrisposti all'atto della consegna del documento ivi indicato.

Per la compilazione dei documenti di viaggio e per le istruzioni da impartirsi ai congedandi varranno il § 72 del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi), parte 1ª (edizione maggio 1901) nonchè i §§ 103 e 104 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903) quale venne modificato con l'*Atto* 103 del 1905.

14. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sulla esatta osservanza delle prescrizioni del regolamento pel servizio territoriale.

Come è anche ricordato nel § 638 della succitata istruzione complementare, ogni capo drappello dovrà essere munito, per cura del corpo cui appartengono i congedandi, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel § 650 dell'istruzione medesima circa i vin-

coli disciplinari ai quali i congedandi continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco pel *visto* il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal paragrafo stesso di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

È stato poi osservato che non sempre i sindaci ottemperano al disposto del § 651 della sopra citata istruzione complementare, relativo al versamento delle stellette ritirate ai congedandi. Si invitano pertanto i locali comandi di deposito, di reggimento o di distaccamento, o i comandi delle locali o più vicine stazioni dei carabinieri reali a voler richiedere ai sindaci, dopo avvenuto il congedamento, il versamento delle stellette ritirate.

15. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, vengano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nell'*ordine di movimento* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore, a senso del precedente n. 12; inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandi di presidio del luogo d'imbarco disporranno che a bordo dei piroscafi adibiti esclusivamente per trasporto di congedandi sia imbarcato un drappello di carabinieri reali, giusta le indicazioni contenute sulla copertina dell'ordine di movimento.

L'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i comandanti di drappelli è in facoltà di far sbarcare al primo approdo quelli fra i congedandi, che si rendessero colpevoli di gravi mancanze, e consegnarli, per mezzo dei carabinieri, all'autorità militare, per far scontar loro quella punizione disciplinare che sarà stabilita in relazione alla mancanza commessa.

Le stoviglie (gamelle, piatti, cucchiai, forchette, bicchieri, ecc.) che, tanto nei trasporti su piroscafi postali quanto in quelli su piroscafi appositi, saranno distribuite ai congedandi dalla società di navigazione generale italiana per la consumazione del vitto, dovranno essere prese in consegna regolare dai capi dei drappelli, che le restituiranno prima dello sbarco, rispondendo delle mancanze non giustificate.

I comandanti di corpo avranno cura di scegliere i graduati destinati all'accompagnamento dei congedandi, tra elementi sui

quali si possa fare sicuro assegnamento e possibilmente fra i sottufficiali. Faranno altresì speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei congedandi, ai graduati ed ai capi-drappello, perchè, durante il viaggio, non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

I capi-drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero forniti o nelle stazioni di diramazioni in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

16. I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (Gabinetto militare) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento di tutti i militari anzidetti, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

17. Finalmente a scanso di qualsiasi dubbio sulla retta applicazione del § 657 della citata istruzione complementare, relativa ai limiti delle promozioni nel deposito dei corpi ivi indicati, durante il periodo della forza minima, il Ministero stima opportuno di ricordare anche in questa occasione che nel numero massimo dei caporali e caporali maggiori determinato dal detto § 657 sono compresi, *per quanto riguarda i depositi*, i caporali e caporali maggiori di contabilità.

Il Ministro — CASANA.

N. **335 ***. — **Prelevamento di coperte impermeabili.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 19 agosto.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni interessate che l'allestimento delle coperte impermeabili di qualsiasi specie è affidato esclusivamente all'officina di costruzione d'artiglieria di Genova. I corpi i quali hanno bisogno di tali coperte dovranno però attenersi ugualmente al disposto del § 384 del regolamento d'amministrazione, indirizzando le loro richieste esclusivamente alla direzione d'artiglieria più vicina.

Le direzioni d'artiglieria che, conseguentemente, riceveranno, in avvenire, dai corpi, richieste di distribuzione di coperte impermeabili, soddisferanno alle richieste stesse coi materiali eventualmente esistenti disponibili nei propri magazzini ed, in caso di difetto, rivolgeranno apposita richiesta alla direzione d'artiglieria dell'officina di costruzione di Genova, indicando il numero e la qualità delle coperte che si richiedono, nonchè, nel caso che esse non servano per i bisogni della direzione, il corpo richiedente, in modo che l'officina possa fare, a suo tempo, direttamente la spedizione ai corpi interessati.

Ad evitare poi che, nel periodo transitorio, avvengano duplicazioni di spedizioni, s'invitano i corpi tutti, i quali abbiano già, per l'addietro, inoltrato, sia alle direzioni competenti che all'officina di Genova, richieste di distribuzioni di coperte impermeabili, le quali ancora non siano state soddisfatte, a volere rinnovare ora la richiesta alle competenti direzioni d'artiglieria. Queste, ricevute le richieste dai corpi, se non potranno provvedere direttamente, le trasmetteranno, colle norme sovraindicate, all'officina di costruzione di Genova, la quale è autorizzata, pertanto, a ritenere come annullate le precedenti richieste pervenutele, sia direttamente dai corpi, che dalle direzioni, ed alle quali sino ad ora non abbia potuto dare corso.

Con le presenti norme, resta abrogata la circolare n. 183 del *giornale militare* 1905. *Per il Ministro* — SEGATO.

N. **336.** — **Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del V, VI, VII e VIII corpo d'armata.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 20 agosto.

1. A norma dell'art. 7 della legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, nell'autunno prossimo si eseguirà la rivista dei cavalli e muli esistenti nel territorio del V, VI, VII e VIII corpo d'armata colle modalità prescritte dal titolo 2° della relativa istruzione (edizione 1898 modificato colle *speciali norme* che saranno emanate da questo Ministero).

2. Il numero delle commissioni di rivista che dovranno funzionare nel territorio di ciascun distretto risulta dallo specchio che fa seguito alla presente circolare, e che corrisponde alla ripartizione fatta per la rivista eseguitasi nel 1905, nel quale sono pure indicati i numeri che assumeranno le varie commissioni ed il territorio delle commissioni di requisizione a ciascuna di esse assegnato.

Le operazioni di rivista si svolgeranno dal 1° ottobre al 30 novembre, ad eccezione delle commissioni 111ª, 112ª, 113ª, 115ª, 126ª, 127ª, 128ª, 129ª, 134ª e 136ª, che le inizieranno il 15 settembre.

Gli itinerari saranno stabiliti, per ciascuna commissione, dai comandi delle divisioni militari, prendendo a base lo specchio suddetto e quelli dell'anno 1905.

Tali itinerari saranno subito comunicati ai distretti militari, i quali appena li avranno ricevuti, faranno stampare e trasmetteranno ai sindaci, compresi nel rispettivo territorio, un sufficiente numero di manifesti conformi al mod. 4 dell'istruzione, debitamente modificato in relazione alle *norme speciali* indicate al n. 1. La copia dei manifesti di cui al n. 18 delle suddette *norme speciali* sarà inviata, per semplice informazione, al Ministero, appena sarà possibile.

3. I distretti, basandosi sul numero delle commissioni di rivista che ciascuno di essi ha alla propria dipendenza e del numero dei quadrupedi da visitarsi da ogni commissione, invieranno al più presto, alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta, le richieste degli stampati occorrenti per la rivista.

4. La nomina delle commissioni di rivista verrà effettuata dai comandi di corpo d'armata, in base alle speciali istruzioni che saranno emanate dal Ministero.

Alle commissioni saranno addetti scrivani militari tratti dai corpi e riparti di armi a cavallo, che forniscono i presidenti delle commissioni stesse.

Il comando del VII corpo d'armata, nel cui territorio funzionerà un rilevante numero di commissioni, richiederà al comando del X corpo d'armata quel numero di scritturali che giudicherà conveniente, per comporre le commissioni di rivista, senza recare soverchio aggravio ai pochi riparti di armi a cavallo posti alla sua dipendenza.

Durante le operazioni di rivista non possono essere assunti in servizio scrivani borghesi che nel solo caso d'improvvisa malattia di qualche militare addetto alle commissioni, e per il tempo necessario alla sostituzione; nel qual caso la retribuzione giornaliera di detto scrivano non dovrà superare le lire cinque.

5. Le cassette di cancelleria assegnate alle commissioni di rivista, oltre al bollo d'ufficio, per cura dei comandi dei distretti che le hanno in consegna, saranno provviste anche di un bollo speciale per inchiostro, conforme al metodo indicato nelle norme speciali di cui al n. 1.

Le commissioni di rivista che si costituiscono in più di quelle di requisizione assegnate ai distretti, faranno uso, durante la rivista, delle cassette di cancelleria, bolli d'ufficio, bolli di non idoneità e misure metriche delle commissioni di requisizione indicate nella colonna 5 dello specchio relativo.

I comandi di corpo d'armata daranno le occorrenti disposizioni per la consegna di tali oggetti, i quali, a rivista ultimata, dovranno essere restituiti in buono stato ai distretti che li hanno effettivamente in carico.

6. Le esenzioni di cui alla lettera *h*) del n. 48 dell'istruzione, verranno accordate a tutti i cavalli inscritti alle società di corse al trotto od al galoppo indicate nell'elenco annesso alla presente circolare.

7. Tutti gli stampati occorrenti per la rivista (meno il manifesto n. 4) saranno somministrati dal reclusorio militare di Gaeta.

I rendiconti dovranno essere inviati all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari entro il mese di dicembre p. v. Inoltre ciascun distretto, basandosi sull'entità delle somme spese per la rivista del 1905, farà richiesta sollecitamente al Ministero (Direzione degli affari generali — ufficio amministrativo ippico) delle anticipazioni di fondi all'uopo occorrenti.

8. Per ciascuna commissione s'intenderà ultimata la rivista quando essa avrà effettivamente compiute le operazioni di visita dei cavalli e muli presentati nel territorio assegnatole.

Per l'applicazione del n. 80 dell'istruzione (n. 63 delle norme speciali) e dell'art. 11 del regolamento, la rivista per i distretti s'intenderà ultimata al 1° dicembre.

9. I comandi di corpo d'armata si varranno di tutti i mezzi da essi ritenuti più adatti per dare la massima pubblicità alle disposizioni relative alla rivista, ed, in special modo, agli obblighi che incombono ai proprietari dei quadrupedi ed alle sanzioni penali comminate dalla legge per i trasgressori. Le spese occorrenti a tale scopo saranno dimostrate e conteggiate dai distretti militari, designati da quei comandi, nei loro rendiconti complessivi.

I comandi dei distretti terranno presente che, a mente del n. 22 della istruzione (n. 3 delle norme speciali), i manifesti n .4 di cui al n. 2, dovranno essere affissi nei comuni possibilmente 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di rivista.

10. I rapporti indicati al n. 86 della summenzionata istruzione ed ai n. 65 e 66 delle norme speciali, dovranno giungere al Ministero della guerra (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) per il 15 gennaio 1909.

Il Ministro — CASANA.

SPECCHIO *delle commissioni per la rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del V, VI, VII e VIII corpo d'armata, nell'anno 1908.*

Distretto militare da cui ogni commissione dipende	Numero progressivo delle commissioni di rivista	Numero da assumersi da ciascuna commissione di rivista	Territorio delle commissioni di requisizione assegnato a ciascuna commissione di rivista	Annotazioni
			V CORPO D'ARMATA.	
Verona . .	1	75	Parte del territorio della 75ª commissione di requisizione.	
Verona . .	2	76	Parte del territorio della 76ª commissione di requisizione.	
Verona . .	3	82	Parte del territorio della 75ª e parte di quello della 77ª commissione di requisizione.	Farà uso del bollo di ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 83ª commissione di requisizione (distretto Rovigo).
Verona . .	4	77	Parte del territorio della 77ª commissione con un comune della 75ª.	
Vicenza. .	5	78	Parte del territorio della 78ª commissione di requisizione e parte della 79ª.	
Vicenza. .	6	79	Parte del territorio della 78ª commissione di requisizione.	
Vicenza. .	7	54	Parte del territorio della 79ª commissione di requisizione.	Id. id. id. della 54ª commissione di requisizione (distretto di Brescia).
Mantova .	8	80	Parte del territorio della 80ª commissione di requisizione ed un comune della 81ª.	

Distretto militare da cui ogni commissione dipende	Numero progressivo delle commissioni di rivista	Numero da assumersi da ciascuna commissione di rivista	Territorio delle commissioni di requisizione assegnato a ciascuna commissione di rivista	Annotazioni
Mantova .	9	55	Parte del territorio dell'80ª commissione di requisizione.	Farà uso dei bolli di ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 55ª commissione di requisizione (distretto di Brescia).
Mantova .	10	81	Territorio dell'81ª commissione di requisizione e tre comuni dell'80ª.	
Padova .	11	84	Territorio dell'84ª commissione di requisizione.	
Padova .	12	86	Territorio dell'86ª commissione di requisizione.	
Padova .	13	87	Territorio dell'87ª commissione di requisizione.	
Treviso.	14	89	Territorio dell'89ª commissione di requisizione.	
Treviso.	15	88	Parte del territorio dell'88ª commissione di requisizione.	
Treviso.	16	56	Parte del territorio dell'88ª commissione di requisizione.	Id. id. id. della 56ª commissione di requisizione (distretto di Brescia).
Belluno .	17	92	Parte del territorio della 92ª commissione di requisizione ed alcuni comuni della 91ª.	
			VI CORPO D'ARMATA.	
Bologna .	18	93	Territorio della 93ª commissione di requisizione.	
Bologna .	19	94	Territorio della 94ª commissione di requisizione.	
Bologna .	20	95	Territorio della 95ª commissione di requisizione.	

Distretto militare da cui ogni commissione dipende	Numero progressivo delle commissioni di rivista	Numero da assumersi da ciascuna commissione di rivista	Territorio della commissioni di requisizione assegnato a ciascuna commissione di rivista	Annotazioni
Modena .	21	96	Territorio della 96ª commissione di requisizione.	
Modena. .	22	97	Territorio della 97ª commissione di requisizione.	
Ferrara. .	23	98	Territorio della 98ª e della 99ª commissione di requisizione.	
Ferrara. .	24	100	Territorio della 100ª e della 101ª commissione di requisizione.	
Rovigo . .	25	82	Territorio della 82ª commissione di requisizione e parte di quello dell'83ª.	
Venezia. .	26	85	Territorio della 85ª commissione di requisizione e parte di quello dell'83ª.	
Sacile . .	27	90	Parte del territorio della 90ª commissione di requisizione.	
Sacile . .	28	91	Territorio della 91ª e parte di quello della 90ª commissione di requisizione.	
Ravenna .	29	102	Territorio della 102ª e parte di quello della 103ª commissione di requisizione.	
Ravenna .	30	103	Parte del territorio della 103ª commissione di requisizione.	
Forlì. . .	31	104	Parte del territorio della 104ª commissione di requisizione.	
Forlì. . .	32	99	Parte del territorio della 104ª commissione di requisizione.	Farà uso del bollo di ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 99ª commissione di requisizione (distretto di Ravenna).

Distretto militare da cui ogni commissione dipende	Numero progressivo delle commissioni di rivista	Numero da assumersi da ciascuna commissione di rivista	Territorio delle commissioni di requisizione assegnato a ciascuna commissione di rivista	*Annotazioni*
			VII CORPO D'ARMATA.	
Ancona . .	33	105	Territorio della 105ª commissione di requisizione.	
Macerata .	34	106	Territorio della 106ª commissione di requisizione.	
Macerata .	35	107	Territorio della 107ª commissione di requisizione.	
Pesaro . .	36	108	Territorio della 108ª commissione di requisizione.	
Pesaro . .	37	109	Territorio della 109ª commissione di requisizione.	
Ascoli Piceno.	38	110	Territorio della 110ª e della 111ª commissione di requisizione.	
Chieti . .	39	112	Territorio della 112ª commissione di requisizione.	
Chieti . .	40	111	Parte del territorio della 113ª commissione di requisizione.	Farà uso dei bolli di ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 111ª commissione di requisizione (distretto di Ascoli Piceno).
Chieti . .	41	113	Parte del territorio della 113ª commissione di requisizione.	
Foggia . .	42	114	Territorio della 114ª e 115ª commissione di requisizione.	
Foggia . .	43	116	Territorio della 116ª commissione di requisizione.	
Foggia . .	44	117	Territorio della 117ª e 118ª commissione di requisizione.	

Distretto militare da cui ogni commissione dipende	Numero progressivo delle commissioni di rivista	Numero da assegnarsi da ciascuna commissione di rivista	Territorio delle commissioni di requisizione assegnato a ciascuna commissione di rivista	Annotazioni
Foggia . .	45	119	Territorio della 119ª commissione di requisizione.	
Foggia . .	46	120	Territorio della 120ª commissione di requisizione.	
Foggia . .	47	121	Territorio della 121ª commissione di requisizione.	
Foggia . .	48	122	Territorio della 122ª commissione di requisizione.	
Foggia . .	49	123	Territorio della 123ª commissione di requisizione.	
Foggia . .	50	124	Territorio della 124ª commissione di requisizione.	
Foggia . .	51	125	Territorio della 125ª commissione di requisizione.	
Teramo . .	52	126	Territorio della 126ª commissione di requisizione.	
Aquila . .	53	115	Parte del territorio della 127ª commissione di requisizione.	Farà uso dei bolli d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 115ª commissione di requisizione (distretto di Foggia).
Aquila . .	54	127	Parte del territorio della 127ª commissione di requisizione.	
Sulmona .	55	118	Parte del territorio della 128ª commissione di requisizione.	Id. id. id. della 118ª commissione di requisizione (distretto di Foggia).
Sulmona .	56	128	Parte del territorio della 128ª commissione di requisizione.	
Sulmona .	57	129	Parte del territorio della 129ª commissione di requisizione.	

Distretto militare da cui ogni commissione dipende	Numero progressivo delle commissioni di rivista	Numero da assumersi da ciascuna commissione di rivista	Territorio delle commissioni di requisizione assegnato a ciascuna commissione di rivista	*Annotazioni*
Campobasso.	58	130	Territorio della 130ª e qualche comune della 131ª commissione di requisizione.	
Campobasso.	59	131	Territorio della 131ª e qualche comune della 130ª commissione di requisizione.	
Campobasso.	60	132	Territorio della 132ª e qualche comune della 130ª commissione di requisizione.	
VIII CORPO D'ARMATA				
Firenze. .	61	133	Territorio della 133ª e parte di quello della 134ª commissione di requisizione.	
Firenze. .	62	134	Parte del territorio della 134ª commissione di requisizione.	
Pistoia . .	63	135	Parte del territorio della 135ª commissione di requisizione.	
Pistoia . .	64	136	Territorio della 136ª commissione di requisizione e parte di quello della 135ª	
Arezzo . .	65	137	Parte del territorio della 137ª commissione di requisizione.	
Arezzo . .	66	138	Territorio della 138ª e parte di quello della 137ª commissione di requisizione.	
Siena . .	67	139	Territorio della 139ª e parte di quelli della 140ª e 141ª commissione di requisizione.	

Distretto militare da cui ogni commissione dipende	Numero progressivo delle commissioni di rivista	Numero da assumersi da ciascuna commissione di rivista	Territorio delle commissioni di requisizione assegnato a ciascuna commissione di rivista	Annotazioni
Siena . .	68	140	Parte del territorio della 140ª e parte di quello della 141ª commissione di requisizione.	
Livorno .	69	142	Territorio della 142ª e parte di quello della 143ª commissione di requisizione.	
Livorno .	70	143	Parte del territorio della 143ª commissione di requisizione.	
Lucca . .	71	144	Parte del territorio della 144ª commissione di requisizione	
Lucca . .	72	145	Territorio della 145ª e parte di quello della 144ª commissione di requisizione.	
Massa . .	73	146	Territorio della 146ª commissione di requisizione.	

ELENCO *delle società di corse legalmente riconosciute nel 1908.*

SOCIETÀ DI CORSE AL GALOPPO.

1.	Società	Lombarda per le corse dei cavalli . . .	Milano.
2.	Id.	per le corse	Roma.
3.	Id.	dei Parioli	Roma.
4.	Id.	per le corse	Napoli.
5.	Id.	per le corse	Palermo.
6.	Id.	per le corse	Pisa.
7.	Id.	Alfea per le corse dei cavalli.	Firenze.
8.	Id.	del Lario per le corse dei cavalli . . .	Milano.
9.	Id.	Livornese per le corse dei cavalli . . .	Livorno.
10.	Id.	Torinese per le corse dei cavalli . . .	Torino.
11.	Id.	Varesina per le corse dei cavalli . . .	Varese.
12.	Id.	Umbra per corse di cavalli	Foligno.

SOCIETÀ DI CORSE AL TROTTO.

1.	Società	ippica	Verona.
2.	Id.	di corse e fiere	Modena.
3.	Id.	del Trotter Italiano.	Milano.
4.	Id.	di corse e fiere	Bologna.
5.	Id.	per le corse al trotto	Firenze.
6.	Id.	per le corse al trotto.	Ferrara.
7.	Id.	del Risveglio	Faenza.
8.	Id.	Ippica	Lonigo.
9.	Id.	per le corse al trotto	Mantova.
10.	Id.	anonima dell'ippodromo parmense. . .	Parma.
11.	Id.	Ippica provinciale	Rovigo.
12.	Id.	per le corse al trotto.	Cento.
13.	Id.	per le corse al trotto	Lucca.
14.	Id.	del Trotter pisano	Pisa.
15.	Id.	dell'ippodromo adriatico	Pesaro.
16.	Id.	per le corse	Forlì.
17	Id.	Reggiana di corse e fiere	Reggio Emilia

N. **337** *. — **Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.** — (Ufficio d'ispezione veterinaria). — 20 agosto.

Dopo il n. 28 dell'*Allo* 101 del 1907, *aggiungere:*

Linfangite criptococcica.

28 *bis*. È malattia frequente nei quadrupedi del R. esercito ed è trasmissibile soltanto agli equini.

Si manifesta di preferenza nei puledri dei depositi d'allevamento e, per lo più, in corrispondenza della testa, del collo e delle estremità, regioni nelle quali, ordinariamente, la malattia esordisce. Essa tende a diffondersi, ma in maniera piuttosto lenta, motivo per cui con l'intervento chirurgico praticato a tempo, si riesce quasi sempre a mantenerla localizzata ed a vincerla completamente.

L'affinità dei caratteri della linfangite criptococcica col farcino morvoso, e la possibilità della coesistenza dei germi delle due infezioni in uno stesso soggetto, consigliano, per ogni singolo caso, la prova diagnostica con la malleina, la quale non provoca reazione alcuna quando si tratta di linfangite criptococcica.

Ogni qualvolta si abbia la manifestazione di un caso di questa malattia, si isolerà subito il quadrupede ammalato sotto capanna e si procederà nel tempo istesso ad una efficace disinfezione della posta già dal medesimo occupata e delle due laterali, usando antisettici adatti a distruggere il virus che è molto resistente.

I cavalli vicini di posto a quello stato isolato, non saranno segregati se non nel caso in cui la prova malleinica sul linfangitico abbia condotto ad un risultato non negativo.

Poichè l'agente specifico si trasmette ordinariamente per mezzo delle soluzioni di continuità, è raccomandato anche per questa malattia il provvedimento profilattico di usare individualmente gli arnesi da governo, contrassegnandoli in modo da evitare la promiscuità.

L'abbattimento per linfangite criptococcica deve essere proposto nei casi non frequenti in cui la malattia si è generalizzata o in quelli nei quali la malattia stessa, pur rimanendo circoscritta, interessa i linfatici profondi e le articolazioni in maniera da rendere vano ogni tentativo di trattamento chirurgico.

Rabbia.

28 *ter*. I casi di morsicature prodotte nei cavalli del R. esercito da cani affetti o sospetti d'idrofobia, non sono infrequenti.

Se il cane che ha morsicato venne ucciso per sospetto di rabbia, si avrà cura d'inviare la testa in cassetta ben chiusa ad un istituto antirabbico, onde stabilire se si tratta o non di animale idrofobo e qualora le esperienze all'uopo istituite abbiano avuto esito negativo, il cavallo segregato verrà messo in libera pratica.

Quando non sia possibile disporre della testa del cane morsicatore, come è detto più sopra, oppure che le accennate esperienze abbiano condotto ad un risultato positivo, il cavallo morsicato verrà tenuto nella scuderia d'isolamento, con le debite precauzioni, per un periodo non minore di quattro mesi, semprechè non si ritenga opportuno nel secondo caso, per speciali considerazioni d'indole tecnica, di ricorrere all'abbattimento.

Quest'ultima misura profilattica sarà sempre da preferirsi quando il cavallo sospetto si trova nelle stesse condizioni di quelli per i quali viene proposta la riforma.

Nei cavalli di valore, morsicati da cani nei quali sia stata accertata la idrofobia, si potrebbe praticare la vaccinazione antirabbica, sempre quando sia possibile ottenere dall'istituto omonimo il materiale adatto per istituire una tale cura.

Il Ministro — Casana.

N. **338**. — **Cartucce a pallottola per armi mod. 91 da consumarsi dai corpi nelle esercitazioni di tiro.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 20 agosto.

Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che, malgrado le disposizioni date a tutti i corpi dell'esercito con l'allegato n. 1 al dispaccio-circolare n. 2584 in data 27 febbraio 1903, e nonostante il richiamo alle predette disposizioni, implicitamente contenuto nella circolare n. 45 del *giornale militare* c. a., presso molti corpi esistono tuttora, ed in rilevante quantità, cartucce mod. 91/95 per armi mod. 91 (con carica di balistite 7ª-482) di qualsiasi anno di fabbricazione, e cartucce mod. 91/95 per armi mod. 91 con carica di solenite (7ª-516) di allestimento « *Ca-*

pua 1898 » le quali appunto, per le disposizioni predette, avrebbero dovuto, già da tempo, essere state consumate.

Il Ministero interessa quindi i comandi dei corpi che possiedono tuttora cartucce delle suindicate specie — sieno queste disponibili per le esercitazioni di tiro, che facenti parte delle dotazioni di guerra, — a voler disporre che alle predette cartucce sia dato, *in modo assoluto*, la precedenza nell'impiego per le esercitazioni di tiro, togliendole, all'occorrenza, dalle dotazioni, nelle quali dovranno essere sostituite con quelle di meno remota fabbricazione che vengono, periodicamente, distribuite dalle direzioni d'artiglieria.

Il Ministro — CASANA.

N. **338. — Specchio di caricamento n. 6 del cofanetto di sanità.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 20 agosto.

Il Ministero ha provveduto alla ristampa dello specchio n. 6 relativo al nuovo caricamento del cofanetto di sanità — agosto 1908.

Esso sarà gratuitamente distribuito a cura dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari nel numero qui sotto indicato:

Ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione	copie	1
Ad ogni direzione di sanità	»	2
Ad ogni ospedale principale alla sede del corpo d'armata	»	4
Ad ogni altro ospedale principale e succursale .	»	2
Alla farmacia centrale militare	»	3
Alla scuola di applicazione di sanità militare .	»	20
Ad ogni comando di reggimento alpini . . .	»	3

più per ogni cofanetto in carico una copia.

Fatta la distribuzione, le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per eventuali bisogni.

Quando però le richieste siano fatte per uso particolare o per sostituire copie guaste per incuria o smarrite, i richiedenti dovranno corrispondere per ciascuna copia centesimi 10.

Il Ministro — CASANA.

N. **340. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 21 agosto.

Questo Ministero ha provveduto a che sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando, che, ai termini del disposto dal § 880 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.

Col secondo comma dell'avviso stesso si è disposto, come nel decorso anno, che i militari i quali desiderano di essere ammessi alle rassegne semestrali possono farne domanda anche verbale ai sindaci; epperò i comandi di distretto considereranno le domande stesse valide agli effetti del § 528 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, a cui la comata disposizione deroga.

I comandi di distretto militare vorranno curare che al detto avviso venga data la maggiore possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi, presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono, i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti quanto per il ritorno alle loro case, secondo le norme indicate nell'avviso predetto.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, saranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2450 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — Casana.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, anche verbale, ai sindaci dei luoghi in cui risiedono non più tardi del 15 ottobre prossimo, presentando all'uopo il loro foglio di congedo illimitato ed un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I sindaci trasmetteranno poi subito ai comandi dei distretti viciniori un elenco dei militari che hanno chiesto d'essere proposti a rassegne ed i documenti da loro prodotti.

I militari suddetti si presenteranno ai detti comandi, per essere sottoposti a visita nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado, ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato, con le limitazioni di cui appresso, ed al rimborso delle spese di trasporto sulle linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione di cui possano valersi, tanto per recarsi al distretto, quanto per tornare alle loro residenze.

Pertanto coloro che, per recarsi dal comune di residenza al distretto, abbiano da percorrere tratti di viaggio per ferrovia o sulle tramvie a motore meccanico o per acqua, si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano per ricevere, occorrendo, le richieste pel trasporto a tariffa militare, quando cioè gli esercenti le linee ferroviarie, tramviarie o di navigazione accordino speciali facilitazioni all'amministrazione militare.

Se debbano viaggiare totalmente per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovino alla sede del distretto o che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto alla

indennità di trasferta. Gli altri, come sopra è detto, riceveranno invece tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione che per mobilitazione.

N. **341. — Documenti da trasmettersi nei casi di cessazione dal servizio degli ufficiali ed impiegati dipendenti.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 21 agosto.

Per facilitare al Ministero del tesoro il disbrigo delle pratiche relative al pagamento delle pensioni e delle indennità in luogo di pensioni, i cui fondi sono stati stanziati, dal corrente esercizio finanziario, nel bilancio del Ministero stesso, e per evitare ritardi dannosi ai creditori dello Stato, tutti i corpi ed uffici militari, non appena riceveranno la partecipazione ufficiale del provvedimento relativo alla cessazione dal servizio di un ufficiale od impiegato, dovranno subito ottemperare alle disposizioni dell'art. 146 del regolamento d'amministrazione, sia per gli ufficiali ed impiegati che lasciano il servizio con diritto a pensione o ad un assegno temporaneo, sia per quelli che avessero diritto soltanto ad un'indennità una volta tanto in luogo di pensione.

Contemporaneamente, dovranno inviare a questo Ministero (Divisione assegni) l'estratto del conto corrente individuale per cessione, pignoramenti e sequestri che eventualmente gravassero lo stipendio dell'ufficiale od impiegato (3° comma del § 8 della disposizione 166 del fascicolo n. 2 della raccolta).

Il Ministro — CASANA.

N. **342***. — **Militari di truppa che compariscono come imputati dinanzi a tribunali ordinari.** — (Gabinetto militare). — 21 agosto.

Il Ministero dispone che i militari di truppa imputati di reati ordinari e che devono comparire dinanzi ai tribunali penali ordinari non vestano la divisa.

Autorizza in conseguenza i comandanti delle carceri militari preventive ad acquistare dal commercio ed a tenere poi come dotazione permanente, due o tre vestiti borghesi, di taglie diverse, per essere usati dai detenuti allorquando se ne presenti l'occasione.

La spesa complessiva, calcolando il prezzo del vestito adatto allo scopo in circa lire 20, sarà imputata alla massa generale degli stabilimenti di pena.

Per i militari di truppa tradotti ai tribunali ordinari, partendo direttamente dai corpi, ciò che non dovrebbe verificarsi che in circostanze eccezionali, i comandanti di corpo disporranno volta per volta con i fondi della massa generale, nel modo che reputeranno migliore.

Il Ministro — CASANA.

N. **343**. — **Infrazioni alle prescrizioni del regolamento sulla uniforme.** — (Gabinetto militare). — 21 agosto.

È invalsa l'abitudine di portare nastrini di decorazioni estere.

Ciò è contrario alle tassative prescrizioni del regolamento sulla uniforme, secondo le quali l'ufficiale nella uniforme di marcia, ordinaria e piccola uniforme (tabelle *B*, *C*, *D*, 1ª colonna) deve portare soltanto i nastrini delle decorazioni nazionali.

L'ufficiale può bensì fregiarsi nella grande uniforme (tabella *A*, 2ª colonna) delle decorazioni estere che fosse autorizzato a portare, ma non mai portarne il nastrino, qualunque sia la decorazione estera che egli possiede.

Il Ministero nel mentre dispone che tale abuso abbia a cessare, richiama l'attenzione dei comandanti di corpo sul disposto del n. 231 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito.

Il Ministro — CASANA.

N. **344. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1888.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 agosto.

In relazione alla facoltà datagli dall'art. 2 della legge 6 luglio 1908, n. 349, questo Ministero ha determinato che la proporzione degli uomini della classe 1888 che dovranno assumere la ferma di due anni sia del 50 per cento sul *numero totale di coloro che risulteranno arruolati in 1ª categoria al 1° ottobre 1908.*

Eppertanto i comandanti di distretto si porranno, a suo tempo, in corrispondenza con i prefetti ed i sottoprefetti per accertare l'esatto numero delle reclute che rimarranno arruolate in 1ª categoria alla data anzidetta, e quindi stabiliranno in base alla proporzione suindicata la quota degli uomini ai quali, sul totale del distretto, spetterà il beneficio della detta designazione. Avvenendo che nel calcolo risulti una frazione, questa sarà considerata come unità.

Dopo ciò i prefati comandanti ripartiranno la detta quota tra i singoli mandamenti, applicando la proporzione del 50 per cento al contingente di ciascun mandamento. Ove nel calcolo risultino frazioni si considereranno come unità tante frazioni quante bastino per formare una quota uguale a quella spettante all'intero distretto e si trascureranno tutte le altre.

L'estrazione a sorte designerà i mandamenti sui quali dovrà cadere l'aumento della frazione.

Fatta la ripartizione sopra accennata i comandanti di distretto procederanno subito alla designazione personale di coloro che dovranno assumere la ferma biennale, prendendo per base la posizione in cui le reclute si trovavano alla data del 1° ottobre, e seguendo rigorosamente le norme fissate nel capo II dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avvertendo però che nella quota fissata per ogni mandamento dovranno computarsi anzitutto, oltre alle reclute indicate nei nn. 14 e 15 della citata istruzione, anche le reclute della classe 1888 per le quali alla data del 1° ottobre i consigli di leva avranno accertato il loro diritto alla ferma biennale in applicazione dell'art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 349.

Si soggiunge inoltre che le reclute di 1ª categoria della classe 1888 per le quali i consigli di leva accerteranno il diritto alla ferma di due anni per l'articolo stesso dopo il 1° ottobre 1908 dovranno pur ascriversi a tale ferma, non ostante

il n. 17 dell'istruzione precitata, e in soprannumero alla quota del rispettivo mandamento.

Nel prospetto che i distretti debbono inviare al Ministero a senso del § 20 dell'istruzione complementare, dovrà indicarsi il contingente di ogni mandamento al 1° ottobre 1908, e la quota del contingente stesso, stato ascritto alla ferma di due anni.

Il Ministro — CASANA.

N. **345. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 agosto.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito:

1. L'arruolamento sarà aperto dal 1° ottobre p. v. a tutto il 30 novembre 1908 presso i corpi delle varie armi in cui a senso del § 708 del citato regolamento sono ammessi volontari ordinari e presso la brigata ferrovieri del genio, la brigata artiglieria da montagna del Veneto, la brigata da costa della Sardegna.

Questa disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e nel personale dei depositi cavalli stalloni, e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestar servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria in qualità di musicanti effettivi oppure di allievi o di aspiranti allievi musicanti, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

A tale riguardo stimasi opportuno avvertire che le facilitazioni che, giusta il § 218 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sono fatte per l'arruolamento dei musicanti effettivi, devono essere estese anche a coloro che aspirano a contrarre l'arruolamento volontario in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti.

Così pure avvertesi che gli aspiranti all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri che comprovino di essere indigenti sono ammessi in via eccezionale a presentare l'atto di assenso di chi esercita la patria potestà in carta libera ai sensi dell'articolo 22, n. 2, della legge sul bollo. In questi casi poi non occorre che la domanda scritta che essi credessero di pre-

sentare sia redatta in carta da bollo, non prescrivendo il regolamento sul reclutamento una regolare domanda per gli aspiranti allo arruolamento volontario ordinario, essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione verbale che devono fare davanti il consiglio di amministrazione del corpo.

2. Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo indicato al precedente numero 1 possono essere ammessi in servizio è di *quindici* per ogni reggimento di fanteria di linea bersaglieri, alpini, di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio, fatta pel 3° genio l'eccezione di cui al seguente n. 4; di *trenta* per ogni reggimento di cavalleria, di *venticinque* per ogni reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza, di *dodici* per la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, e di *otto* per la brigata di artiglieria da montagna del Veneto.

Nei numeri rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del regolamento sul reclutamento, computarsi i militari di 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio in 1ª per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nel periodo di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti volontari ordinari, ai quali essi sono a tutti gli effetti equiparati.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi). Resta inteso però che nel procedere all'arruolamento di tali musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dall'*Atto* 216 del 1901.

3. I comandanti dei reggimenti di cavalleria, dopo completata la quota di *trenta* volontari stabilita, potranno ammettere all'arruolamento volontario tutti quegli altri giovani che si presentassero per assumere servizio prima della chiusura delle relative ammissioni e, cioè, prima del 30 novembre 1908. In questi casi però il Ministero si riserva la facoltà di trasferire i giovani stati arruolati in soprannumero, negli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non fosse stata completata la suddetta quota.

Perciò i comandanti dei reggimenti di cavalleria provvederanno perchè gli aspiranti che si presentassero dopo completata la quota stessa, siano informati di tale eventualità e poscia daranno, volta per volta, comunicazione a questo Ministero degli arruolamenti effettuati in soprannumero, facendo conoscere se i nuovi ammessi siano idonei pei lancieri o pei

cavalleggeri e indicando tre reggimenti di cavalleria della rispettiva specialità in cui essi preferirebbero prestare servizio.

Per quanto riguarda l'idoneità fisica degli aspiranti all'arruolamento in cavalleria, i consigli di amministrazione terranno conto delle nuove norme stabilite circa il peso delle reclute da assegnarsi all'arma medesima e di cui nelle modificazioni recentemente introdotte nell' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e che sono in corso di pubblicazione.

4. I comandanti del 3° genio e della brigata ferrovieri del genio sono autorizzati, ove lo credano consigliabile nell'interesse del servizio, ad arruolare un numero illimitato di volontari ordinari, purchè, beninteso, i giovani da ammettersi a tale arruolamento comprovino di possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio nelle varie specialità dei suddetti corpi (telegrafisti, specialisti, ferrovieri e automobilisti).

I comandanti medesimi potranno anche dare disposizioni perchè gli arruolamenti dei giovani residenti in Roma e nelle vicinanze e che soddisfacciano alle volute condizioni siano ammessi direttamente dalla brigata specialisti e dalla sezione automobilisti che hanno appunto la loro sede nella capitale. In questi casi gli arruolamenti dovranno effettuarsi dal consiglio di amministrazione di un reggimento ivi stanziato con le norme di cui al § 276 dell'istruzione complementare.

Laddove poi i prefati comandanti ritengano opportuno in vista del numero dei giovani già arruolati, di sospendere o di chiudere le relative ammissioni anche prima della data stabilita con la presente circolare, ne informeranno questo Ministero per le sue determinazioni.

5. Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento, nel capo VIII dell' istruzione complementare al regolamento stesso, nonchè nel n. 10 della circolare 178 del corrente anno relativa al rilascio dei certificati penali e delle dichiarazioni del casellario nell'interesse del servizio militare.

A questo proposito accennasi che nel manifesto che fa seguito alla presente circolare si è creduto opportuno avvertire che, prima di partire per la sede del corpo prescelto, l'aspirante all'arruolamento volontario deve inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti affinchè non sia poi costretto a rimanere a sue spese fuori di residenza per la regolarizzazione di qualcuno di questi ed in attesa che

pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario della quale è parola negli atti su ricordati.

I corpi appena ricevute le domande onde trattasi e riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, chiederanno *d'urgenza* al competente presidente di tribunale la dichiarazione predetta, e poscia faranno conoscere all'aspirante se la sua domanda possa o no essere accolta, subordinatamente, in caso affermativo, al risultato della visita medica.

Nel caso poi in cui tale dichiarazione del casellario non fosse ancora pervenuta nel giorno stabilito per la chiusura degli arruolamenti volontari ordinari l'aspirante conserverà il diritto ad assumere il desiderato arruolamento e quindi la sua ammissione potrà, in via eccezionale, effettuarsi anche dopo il detto giorno.

6. Quando risulti che l'aspirante all'arruolamento volontario ordinario sia stato ricoverato in un istituto di educazione correzionale e ne sia uscito da meno di un anno, i comandi di corpo potranno accettare, in sostituzione dell'attestazione di buona condotta del sindaco prescritta dal § 701 lettera *c*) del regolamento sul reclutamento, un analogo certificato rilasciato dal direttore dell'istituto medesimo.

7. Questo Ministero richiama la speciale attenzione dei comandanti di corpo sulle disposizioni del § 709 del citato regolamento riflettente le comunicazioni da farsi al Ministero stesso appena completato il numero dei volontari ordinari fissato dalla presente circolare per ogni singolo corpo, e. del successivo § 717 concernente la dichiarazione da rilasciarsi dall'ufficiale medico circa il risultato della visita medica a cui deve essere sottoposto l'aspirante all'arruolamento volontario.

Alla data poi di chiusura degli arruolamenti volontari i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari con l'indicazione della classe a cui appartengono per ragione di età.

8. I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Il Ministro — CASANA.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito:

Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° ottobre al 30 novembre 1908 in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nella brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, nella brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e nella brigata ferrovieri del genio.

Nell'arma dei carabinieri reali e nel personale dei depositi cavalli stalloni gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori dei termini di tempo suindicati.

Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirano a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Gli aspiranti a tali arruolamenti volontari devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimato dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso allo arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi anche quei giovani che abbiano già concorso alla leva e siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I giovani riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età.

Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico, salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri o come musicanti, i quali per cura dei distretti militari sono muniti dei mezzi di viaggio. Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

Nei reggimenti di cavalleria gli aspiranti che posseggano i voluti requisiti potranno essere arruolati anche in soprannumero alla quota stabilita per ogni corpo. Però in questi casi il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i giovani arruolati in soprannumero in quegli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non sia stata completata la suddetta quota di volontari ordinari.

Nella brigata ferrovieri del genio di stanza a Torino il numero dei volontari ordinari che vi possono essere ammessi *è illimitato*. L'ammissione ha luogo a scelta fra i concorrenti; a tal uopo insieme alla domanda ed ai documenti prescritti dovranno essere inviati per mezzo dei distretti militari di residenza al comando della brigata stessa anche i titoli comprovanti gli studi fatti e i titoli professionali. Gli aspiranti all'arruolamento nella brigata ferrovieri devono avere una statura non inferiore a m. 1,65 (fatta eccezione per i macchinisti e fuochisti patentati, pei quali è sufficiente la statura minima di m. 1,60); devono inoltre possedere un'ottima vista tanto da leggere lo stampato con lettere alte millimetri 7 ½ alla distanza di cinque metri, e distinguere bene i colori.

Pure illimitato è il numero dei volontari ordinari da ammettersi nel 3° reggimento genio di stanza a Firenze. Però gli aspiranti devono

sapere leggere e scrivere correttamente e correntemente sotto dettatura e con chiara calligrafia. Essi devono inoltre avere vista normale in ambo gli occhi.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno inviare la domanda, oltrechè alle legioni dell'arma, anche ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole, potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti. Altrettanto dicasi per gli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali possono essere avviati al corpo che li ha richiesti per cura dei distretti militari nella cui circoscrizione risiedono.

. . . . addì . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1908 — 29 agosto

AGOSTO 25. — Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione della scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 889.

» 26. — Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 15 settembre 1907, *pag.* 891.

» 26. — Concorso per la nomina di insegnante militare titolare di geografia presso la scuola di guerra, *pag.* 891.

» 26. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1888, *pag.* 892.

» 26. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1908, *pag.* 913.

» 27. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento, *pag.* 930.

» 27. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile, *pag.* 948.

» 27. — Corrispondenza diretta al comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare ed ai comandi in 2ª dei due istituti, *pag.* 967.

» 27. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe anziana di cavalleria, dei rivedibili di due leve arruolati con la classe 1887 ed invio in licenza straordinaria in attesa del congedo di taluni militari della classe 1886, *pag.* 967.

» 28. — Termini e modalità per l'adempimento dell'obbligo di leva degli inscritti residenti all'estero, *pag.* 972.

» 28. — Specchio di caricamento dello zainetto di sanità per ciclisti, *pag.* 975.

» 28. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1º gennaio 1909, *pag.* 975.

CIRCOLARE N. **346. — Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione della scuola magistrale militare di scherma.** — (Gabinetto militare). — 25 agosto.

I sottufficiali sottoindicati sono chiamati alla scuola magistrale militare di scherma per subirvi l'esperimento prescritto,

---

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 306, pag 749 — Nel secondo periodo, quarta riga, *alle parole*: « non aventi », *sostituire*: « , che non hanno », e nella quinta riga, *alle parole*: « ed a quelli che » *sostituire*: « o che ».

per l'ammissione a tale istituto, dal n. 6 della parte V del regolamento organico delle scuole militari.

Essi dovranno presentarsi il giorno 15 settembre p. v. al comando del 2° reggimento granatieri, dal quale saranno presi in aggregazione, salvo a passarvi effettivi, per frequentare il corso normale d'istruzione presso la detta scuola, se dopo un mese di esperimento verranno riconosciuti idonei per attitudine alla scherma.

Coloro che non saranno giudicati idonei, sia in tale esperimento, sia nella speciale visita che dovranno subire al loro giungere all'istituto, verranno rimandati ai loro corpi.

I sottufficiali in parola debbono essere inviati al 2° reggimento granatieri disarmati; tranne quelli di cavalleria che saranno armati di sola sciabola. I corpi rispettivi cureranno altresì che siano provvisti di tutti gli oggetti costituenti il loro corredo personale in buono stato, provvedendo per la sostituzione di quelli che non fossero in condizione di poter fare ancora un utile servizio.

Per il Sottosegretario di Stato — MIRANDELLI.

Pecoraro Giovanni, sergente maggiore 5° fanteria
Ammannato Francesco, id. 27° id.
Grasso Secondo, sergente 29° id.
De Pascale Antonio, sergente maggiore 42° id.
Curti Ezio, id. 48° id.
Sorvillo Arnoldo, id. 58° id.
Milanesio Sebastiano, sergente 63° id.
Ferrarese Cosimo, sergente maggiore 67° id.
Zivoli Francesco, sergente 69° id.
Vastarella Costantino, sergente maggiore 85° id.
Abbate Giuseppe, id. 88° id.
Ferranto Eugenio, sergente 90° fanteria.
Catalano Raffaele, maresciallo 94° id.
Stramigioli Italo, id. 11 bersaglieri.
Piras Antioco, sergente maggiore reggimento Savoia cavalleria.
Mollica Ettore, id. id. lancieri di Firenze.
Muraro Giuseppe, id. id. cavalleggeri di Piacenza.
Spina Alfio, sergente id. id. di Piacenza.
Albertini Giulio, sergente maggiore id. id. Umberto I.

N. **347.** — **Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 15 settembre 1907.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 26 agosto.

I sottotenenti veterinari di complemento dell'anzianità 15 settembre 1907, attualmente in servizio, saranno inviati in congedo illimitato il 12 ottobre p. v., giorno in cui verranno a compiere un servizio effettivo sotto le armi uguale a quello prestato dai sottotenenti di precedente nomina (10 settembre 1906).

Si farà soltanto eccezione per coloro che, avendo intrapreso il servizio con ritardo od avendolo interrotto per malattia, o per altra ragione, dovranno essere trattenuti alle armi fino a compiere un periodo di servizio di mesi undici e giorni ventidue, tenendo però presente al riguardo il disposto del n. 12 della disposizione n. 4 fascicolo 30 della raccolta (bozze di stampa).

Appena i predetti sottotenenti saranno congedati, i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero, per via gerarchica, copia dello stato di servizio di ciascuno, completato colla variazione dell'invio in congedo, ed il rispettivo libretto personale, nel quale dovranno essere inscritte le note caratteristiche a senso del disposto del n. 88 della relativa istruzione.

Il Ministro — CASANA.

N. **348.** — **Concorso per la nomina di insegnante militare titolare di geografia presso la scuola di guerra.** — (Gabinetto militare). — 26 agosto.

È indetto il concorso per il posto di insegnante militare titolare di geografia presso la scuola di guerra per l'anno scolastico 1909-1910.

Tale concorso avrà luogo con le norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906, modificato dall'*Atto* 27 del 1907, avvertendo che le prove di cui nel n. 7 lettera *a*) dell'*Atto* sovracitato avranno luogo alla sede del predetto istituto non prima del mese di maggio del 1909.

Le domande degli aspiranti dovranno però pervenire al Ministero della guerra (gabinetto militare) non più tardi del 31 dicembre prossimo.

Il Ministro — CASANA.

N. 349. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1888. (Direzione generale leve e truppa). — 26 agosto.

1. Questo Ministero ha determinato che tutte le reclute di 1ª categoria della leva sulla classe 1888, attualmente in congedo illimitato provvisorio, siano chiamate alle armi dal giorno 15 al 20 ottobre prossimo.

Gli uomini, il cui arruolamento in 1ª categoria avrà luogo posteriormente alla chiamata indetta con la presente circolare, ma prima del termine della leva sulla classe 1888, dovranno essere diretti alle armi di mano in mano che saranno arruolati dal rispettivo consiglio di leva.

Le reclute di 1ª categoria che rientrano dall'estero dopo il 20 ottobre dovranno avviarsi subito alle armi.

2. Per le reclute della classe 1888 e pei militari studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con la presente circolare, i quali, all'atto della loro presentazione o durante il primo mese del loro incorporamento, chiederanno di essere ammessi al volontariato di un anno per continuare nell'intrapreso servizio in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895 e compiranno le pratiche relative entro il detto mese, la ferma speciale di un anno, qualunque sia il giorno della loro effettiva venuta alle armi, dovrà decorrere dal 15 ottobre prossimo.

Per l'ammissione al volontariato di un anno delle reclute e dei militari in parola dovranno tenersi presenti le disposizioni stabilite dalla relativa circolare e dal manifesto che vi fa seguito, avvertendo che quelle reclute e quei militari ritardatari che assumeranno la qualità di volontari di un anno prima od all'atto della presente chiamata alle armi od anche durante il primo mese dall'incorporamento potranno, in seguito a loro domanda, essere lasciati in congedo per imprendere la ferma alla data del 1° dicembre venturo, in quei corpi in cui alla data stessa si inizierà il relativo corso di istruzione.

3. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1.

Nello specchio che fa seguito al detto manifesto i comandanti di distretto indicheranno i giorni in cui gli uomini di ciascuno dei comuni compresi nel territorio del distretto dovranno presentarsi al proprio sindaco e quelli in cui dovranno giungere alla sede del distretto stesso.

Al riguardo il Ministero avverte che la latitudine concessa ai distretti di chiamare alle armi le reclute dal 15 al 20 ottobre va intesa nel senso di iniziare le operazioni di chiamata in quel giorno, compreso nei limiti suddetti, che rappresenta il minimo indispensabile per le operazioni stesse: giorno che sarà il 15 ottobre per i distretti di maggiore contingente, potendo gli altri iniziare la chiamata più tardi, allo scopo di ridurre il più che sia possibile l'onere finanziario inerente alla chiamata stessa.

Nella colonna 3 dello specchio suindicato non si deve porre alcuna indicazione di fianco al comune in cui ha sede il comando del distretto, dappoichè gli uomini che si trovano nel comune stesso hanno obbligo di presentarsi direttamente al detto comando.

Del suindicato manifesto dovrà poi essere subito inviato un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo della R. Guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

4. Per la chiamata delle suddette reclute sotto le armi si osserveranno le prescrizioni del capo XIV del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 e del capo III della istruzione complementare al regolamento stesso.

Si avverte che i capi III, IV, V e VI dell'istruzione complementare predetta relativi alla chiamata alle armi, alla ripartizione ed invio ai corpi delle reclute sono stati testè riordinati ed è in corso una ristampa dei medesimi.

Il relativo fascicolo sarà pubblicato e distribuito quanto prima, ed in base alle nuove norme ivi contenute sarà effettuata la chiamata della classe 1888.

5. Ad evitare, per quanto è possibile, la lunga permanenza presso i distretti, in attesa delle informazioni che debbono assumersi al riguardo delle reclute che chiedono l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, si dispone col n. 16 del manifesto che gli aspiranti alla predetta ammissione devono presentare le relative domande qualche giorno prima di quello stabilito per la chiamata della classe alle armi.

Peraltro dovranno poi essere egualmente accettate anche le domande che venissero fatte dalle reclute durante la loro permanenza ai distretti.

In ogni caso si avrà cura di chiedere colla massima sollecitudine le prescritte informazioni, raccomandando sempre che siano fornite con ogni premura.

In relazione poi a quanto si dispone nello stesso n. 16 del manifesto di chiamata, i comandanti dei distretti sono invitati a dare la massima diffusione fra le reclute alle notizie contenute nel manifesto annesso alla circolare n. 76 del 1907 eccitandole ad imprendere servizio nell'arma dei carabinieri reali, col dimostrarne loro i vantaggi.

6. Per l'ammissione al ritardo del servizio degli studenti di università e di istituti assimilati e degli allievi missionari, i comandanti di distretto si atterranno alle disposizioni contenute nel § 523 del regolamento sul reclutamento quale fu modificato dalle Norme speciali per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, nonchè nei capi XV e XX dell'istruzione per la leva all'estero.

7. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito il tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare, prima della chiamata alle armi della classe 1889, di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

A soluzione poi di dubbi sollevati circa l'interpretazione da darsi al § 527 del regolamento sul reclutamento, avvertesi che anche nel caso in cui l'ammissione al ritardo del servizio venga effettuata dal distretto di residenza dell'aspirante, il foglio di congedo illimitato dovrà sempre essere rilasciato dal distretto di leva.

Epperò, appena compiute le pratiche per l'ammissione al ritardo del servizio, il distretto di residenza dovrà comunicare tutti i relativi documenti al distretto di leva, al quale spetterà di compilare il foglio di congedo illimitato, con l'annotazione di cui alla lettera *d*) del citato § 527, e di trasmetterlo con sollecitudine al distretto di residenza, affinchè lo faccia consegnare al titolare.

Eguale procedura dovrà seguirsi per i volontari di un anno ammessi al ritardo del servizio.

8. Per le ragioni esposte nella circolare litografata del 5 ottobre 1906, n. 138, diretta ai comandi di distretto, le reclute e militari studenti ritardatari che all'atto della chiamata

della classe non si trovassero in grado di produrre il prescritto certificato di studi mod. 45 o 47 per essere ancora in corso gli esami della sessione autunnale, potranno essere lasciati in congedo provvisorio come aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 1° febbraio 1909, salvo ad ammetterli al ritardo del servizio o alla continuazione del ritardo stesso qualora prima della data ora detta presentassero il necessario certificato di studi.

9. Alle reclute state arruolate all'estero in 1ª categoria nella corrente leva sulla classe 1888 ed a quelle che, per inosservanza delle disposizioni contenute nel § 377 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero fossero eventualmente state arruolate nella 1ª categoria dai consigli di leva in base ad atto di sottomissione da esse rilasciato alle autorità del Regno per conseguire il passaporto, e che non si presentassero alle armi nei giorni stabiliti per la presente chiamata, sarà dai comandanti dei distretti militari concessa una proroga a presentarsi fino al 1ª dicembre 1908, qualunque sia il luogo di loro residenza all'estero.

Ove poi le reclute stesse non si presentassero nemmeno allo scadere della cennata proroga, i comandanti dei distretti si atterranno per quanto concerne la dichiarazione e la denunzia per diserzione alle norme contenute nei §§ 406 e seguenti della istruzione citata: avvertendo che l'interruzione di servizio in cui incorsero come disertori ai sensi dell'articolo 130 della legge sul reclutamento dovrà decorrere dal giorno 1ª dicembre 1908.

Non hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi indetta con la presente circolare i militari di 1ª categoria della classe 1888 ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio, ai termini degli art. 33 e 34 della legge sull'emigrazione, e quelli lasciati in congedo illimitato, finchè dura la loro residenza all'estero, agli effetti dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1907.

10. Le reclute ed i militari studenti ritardatari aventi obbligo di rispondere alla chiamata che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, da iniziarsi il 1° febbraio 1909 e quelli che aspirino all'ammissione ai corsi di allievi sergenti da iniziarsi il 1° gennaio stesso anno, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi, purchè comprovino di possedere i richiesti titoli.

Eguale provvedimento dovrà adottarsi per quei militari che abbiano iniziato le pratiche per farsi surrogare da un fratello che intende assumere servizio in qualità di allievo ufficiale o di allievo sergente.

I comandanti di distretto terranno però in evidenza i detti uomini, e ove poi taluno di essi non consegua l'ammissione nei cennati corsi, dovrà essere precettato a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme la sua attitudine.

Assegnazione ai corpi.

11. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni contenute nel capo IV della citata istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Si avvertono i corpi che le quote stabilite colle tabelle di assegnazione stesse sono alquanto superiori al numero di reclute che effettivamente debbono rimanere incorporate al termine del secondo periodo della leva, essendosi tenuto calcolo nel fissare le quote stesse delle perdite che ne sarebbero di poi seguite per effetto delle rassegne speciali ai corpi.

12. Nelle tabelle di assegnazione le quote preventivate per i vari corpi non sono state distinte per ferma, però i comandanti di distretto nel ripartire le reclute fra i corpi stessi terranno presenti le seguenti norme:

a) tutti gli uomini con *ferma di un anno*, siccome provenienti dai rivedibili di due leve, debbono essere assegnati alla fanteria di linea ed ai granatieri fatta eccezione soltanto per quelli aspiranti a prestar servizio come *aiutanti* nelle compagnie di sanità e che comprovino di esser laureati in chimica e farmacia, in chimica pura, diplomati in farmacia, laureati in medicina, studenti dell'ultimo anno delle facoltà di medicina, chimica e farmacia, chimica pura, studenti che hanno compiuto con successo il 3° anno di farmacia, oppure ecclesiastici *insigniti degli ordini maggiori* (suddiacono, diacono, prete).

Rimangono pertanto esclusi dalla assegnazione alle compagnie di sanità gli uomini con ferma di un anno che sono ecclesiastici ascritti agli ordini minori (tonsura, lettore, esorcista, accolito), gli studenti di legge, ecc. ecc.

Si avverte che gli uomini con ferma di un anno, che non ottengano l'assegnazione ai granatieri ed alla sanità, debbono pei nuovi criteri adottati per l'assegnazione ai corpi delle reclute provenienti dai rivedibili di due leve destinarsi *esclusiva-*

mente, agli speciali reggimenti di fanteria di linea ai quali, giusta la tabella di assegnazione, ciascun distretto deve fornire le proprie reclute vincolate a tale ferma.

Nel caso poi che il numero delle reclute in parola fosse superiore alla relativa quota indicata nella tabella di assegnazione l'esuberanza sarà riversata soltanto negli speciali reggimenti suindicati;

b) le reclute da assegnare alla cavalleria ed alle batterie dell'artiglieria a cavallo debbono *tutte* essere ascritte alla ferma di tre anni;

c) le quote fissate per le batterie dell'artiglieria da campagna saranno completate per metà con uomini con ferma di tre anni e per l'altra metà con uomini ascritti alla ferma biennale.

d) Le reclute con ferma di tre anni che rimarranno disponibili dopo aver fatto le assegnazioni alle armi e specialità, di cui alle lettere *b*) e *c*), saranno ripartite fra le altre armi e specialità in proporzione alle quote preventivate per le medesime.

13. Per assicurare il reclutamento delle brigate telegrafisti del 3° reggimento genio, i distretti capiluoghi di divisione terranno a disposizione del comandante di detto reggimento non meno di tredici reclute, e tutti gli altri distretti almeno otto reclute aventi i prescritti requisiti professionali o di studio avvertendo che per quanto si riferisce alla loro statura si potrà usare la maggior tolleranza, in riguardo specialmente a coloro che per i loro studi diano affidamento di divenire abili trasmettitori.

Però il distretto di Cagliari dovrà tenere a disposizione del detto comandante 15 reclute anzichè 13, ed il distretto di Sassari 9 anzichè 8.

14. A senso del § 617 dell'istruzione complementare è lasciata ai comandanti di corpo d'armata la facoltà di fare tra i corpi, compresi nella loro giurisdizione, trasferimenti e perequazioni di allievi ed aspiranti allievi musicanti, intesi a porre le musiche dei reggimenti dipendenti in condizioni presso a poco eguali.

Il Ministero si riserva di fare qualche ulteriore trasferimento fra reggimenti di corpi d'armata diversi, ogni qual volta risultassero sperequazioni troppo forti nel numero dei musicanti a ciascuno di essi assegnato.

Norme amministrative.

15. Per l'amministrazione delle reclute presso i distretti si osserveranno le norme all'uopo stabilite dal regolamento d'am-

ministrazione (art. 325 e seguenti), salvo quanto è diversamente disposto da quelle in appresso indicate.

16. In ogni distretto sarà costituita una compagnia provvisoria che verrà suddivisa in tanti plotoni quanti sono i corpi che hanno da inviare ufficiali per ricevere le reclute, e ad ogni plotone si assegneranno gli uomini di determinati mandamenti. Sarà inoltre formato un plotone misto con gli uomini appartenenti per fatto di leva ad altri distretti.

Tosto compiute le assegnazioni ai corpi, i plotoni dovranno essere riordinati, mediante i necessari passaggi dall'uno all'altro, in modo che le reclute vengano poste sotto il comando degli ufficiali dei corpi ai quali vennero rispettivamente assegnate.

Gl'individui assegnati a corpi che non dovevano inviare ufficiali e quelli designati ad essere sottoposti a rassegna saranno passati al plotone misto.

17. Il comandante della compagnia potrà valersi dell'opera dei comandanti di plotone, non solo pel mantenimento della disciplina, ma anche per tutto quanto riguarda l'amministrazione delle reclute, riservando però a sè, in ogni caso, tutto ciò che si riferisce alla contabilità.

Basterà pertanto che i comandanti di plotone tengano un elenco nominativo delle reclute per fare le chiamate e prendere qualche appunto.

18. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 3, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che, giusta il n. 8 delle *istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* (edizione 1904), dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possano predisporsi gli occorrenti mezzi di trasporto. I comandanti dei distretti faranno anche ben presente ai sindaci che pei viaggi sulle ferrovie e sul mare dovrà essere rilasciata la richiesta mod. *B.* (*istruzioni citate*, n. 27).

Avranno inoltre cura di avvertirli che per le anticipazioni accordate alle reclute per spese di viaggio oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle *istruzioni* precitate, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Il comandante della compagnia provvisoria o, per esso, i comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento alle reclute delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

19. Le reclute, che, invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta; perciò i distretti rimborseranno loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno invinti, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

Le dette reclute saranno anche escluse dalle esenzioni dal vitto. Questa esclusione però deve essere limitata alle reclute che hanno indugiato a presentarsi e che, domandando di essere esentate dal vitto, dovrebbero riceverne l'importo in contanti.

Nulla è variato per coloro che intendono *rinunciare* al rancio, inquantochè questi uomini sono considerati come non aventi diritto alle somministrazioni.

20. Durante il periodo della chiamata il prelevamento del pane presso i panifici, anzichè ogni due giorni, potrà esser fatto dai distretti giorno per giorno.

Quando ne sia il caso, le razioni pane occorrenti potranno pure essere richieste in via telegrafica, salvo a regolarizzare i prelevamenti, entro il più breve tempo, con la presentazione dei buoni.

21. Per le reclute che non intendono di partecipare al rancio comune o prendere il pane, il comandante della compagnia potrà disporre che i comandanti di plotone gli presentino semplici note numeriche, anzichè note nominative.

22. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene le norme relative all'equipaggiamento delle reclute.

La distribuzione sarà fatta dai comandanti di plotone coi procedimenti stabiliti dagli art. 222, 223 e 327 del regolamento

d'amministrazione, tenendo però presente che, a modificazione di quanto è stabilito dal § 2423 (*atto* 122 del 1906) del regolamento stesso, il *libretto personale* (1) non deve essere distribuito dai distretti, ma dai corpi cui gli uomini verranno assegnati.

I berretti saranno prelevati dal magazzino con le stesse norme stabilite per le gavette e i cucchiai (§§ 2427 e 2430 del regolamento stesso), avvertendo di scegliere le taglie di uso più comune.

I comandanti di plotone dovranno pure compilare, per ogni drappello di uomini in partenza, l'elenco degli oggetti loro distribuiti, dimostrandoli distintamente secondo che siano nuovi od usati, e lo rimetteranno al capo drappello per essere rimesso al comando del corpo o riparto di destinazione, il quale dovrà poi darne tosto partecipazione alle compagnie interessate per le conseguenti inscrizioni da farsi sui libretti personali degli individui.

Prima dell'arrivo delle reclute i comandanti delle compagnie provvisorie dovranno prendere in regolare consegna i materiali di casermaggio occorrenti alla giacitura delle reclute e dei militari di truppa comandati nella circostanza ai distretti, ed inscrivere i materiali stessi su apposito quaderno n. 330 del catalogo.

I comandanti dei distretti vigileranno l'osservanza di questa disposizione.

Prima che le compagnie provvisorie siano sciolte, i comandanti rispettivi cureranno la restituzione del materiale di casermaggio all'ufficiale designato dai comandanti dei distretti. Il medesimo dovrà firmare in segno di ricevuta il quaderno n. 330, che rimarrà al comandante della compagnia provvisoria a tutela della sua responsabilità.

23. Per il ricevimento delle reclute saranno compilati, in duplice copia, tanti *ruolini di posizione* mod. 221 quanti sono i mandamenti della circoscrizione territoriale del distretto, più un altro per gli uomini appartenenti per leva ad altri distretti.

Nei detti ruolini sarà pure indicato, nella colonna 3 (cognome e nome), il comune da cui gli uomini provengono per servire di base nel pagamento degli assegni di viaggio.

Una delle copie dei ruolini sarà rimessa al comando della compagnia provvisoria; l'altra resterà, come di consueto, presso

---

(1) I libretti personali che eventualmente si trovino ancora in fondo presso i distretti, dovranno da questi essere ceduti gratuitamente ai corpi del presidio.

la sezione matricola per essere poi da questa completata dopo lo scioglimento della compagnia.

24. La compagnia provvisoria terrà un complessivo *giornale di contabilità* mod. 718, che dovrà servire per tutta la permanenza degli uomini ai distretti, e compilerà un solo *foglio-paga* mod. 719.

Per meglio ripartire il lavoro di scrittura, il quadro *A* del giornale di contabilità potrà essere suddiviso in due o più fascicoli distinti con un numero d'ordine progressivo, i cui totali saranno poi riportati e riepilogati nell'ultimo di essi alla fine delle scritture.

25. Partiti gli ultimi drappelli delle reclute, e regolata la posizione degli uomini del plotone misto che, per essere stati sottoposti a rassegna o per altro motivo saranno rimasti presso i distretti, la compagnia provvisoria sarà sciolta. Lo scioglimento non potrà però in ogni caso aver luogo più tardi del sesto giorno dopo la partenza degli ultimi drappelli e le reclute che dopo tale periodo di tempo siano tuttora in attesa di provvedimenti verranno passate in forza sul *giornale di contabilità* normalmente tenuto dai distretti per gli aggregati (§ 2405 del regolamento d'amministrazione).

Sistemato poscia tutto le scritture della compagnia, il comandante di questa rimetterà i ruolini di posizione alla sezione matricola e le altre carte contabili all'ufficio d'amministrazione.

26. I comandanti dei distretti sono autorizzati a lasciare in licenza fino al 15 novembre le reclute che, dopo aver fatto l'esperimento, sono trattenute al distretto in attesa che il Ministero provveda circa la loro assegnazione speciale.

27. Tutto il personale di truppa comandato ai distretti in occasione della chiamata sarà preso in aggregazione ai soli effetti disciplinari, a senso della disposizione n. 117 del fascicolo n. 2 della raccolta (bozze di stampa); ma i distretti, nel chiedere ai corpi il rimborso dell'assegno giornaliero, dovranno dedurne l'importo della quota vestiario, la quale resterà perciò a favore dei corpi medesimi.

In conseguenza, i distretti non dovranno sostenere alcuna spesa per riparazioni al corredo dei militari di cui trattasi; e qualora qualche riparazione si renda assolutamente necessaria, chiederanno rimborso della spesa incontrata ai corpi cui gli uomini appartengono.

28. Agli ufficiali dei corpi comandati fuori della propria residenza per il ricevimento delle reclute è dovuta:

a) l'indennità di trasferta di 1ª categoria per i giorni di viaggio e per i primi 15giorni di permanenza presso i distretti;

b) l'indennità di trasferta di 2ª categoria per i 15 giorni di permanenza successivi ai primi 15.

29. Ad agevolare le reclute nella spedizione degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi osserveranno diligentemente le norme contenute nella disposizione n. 24 del fascicolo 29 della raccolta (bozze di stampa), avendo specialmente cura che ai pacchi contenenti tali oggetti sia fortemente assicurato l' indirizzo, fatto sull'apposito cartellino ad occhiello e che uguale cartellino, con l'indirizzo interamente ripetuto, sia messo nell'interno dei pacchi stessi.

Invio ai corpi.

30. Per l'invio delle reclute ai corpi saranno osservate le prescrizioni contenute nel capo V dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

31. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 25 ottobre p. v., secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi.

32. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute delle reclute. Epperianto i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti abbiano indossato il farsetto a maglia, siano in buono stato di salute, e, facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal capo V dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ritarderanno l'invio, trattenendole al distretto, di quelle reclute che, al momento della partenza, non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

I comandanti predetti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi, perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche all'uopo necessarie, specialmente in riguardo alle reclute sarde destinate a prestar servizio nel continente.

Inoltre i comandanti dei distretti avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento delle reclute, ai graduati ed ai capi-drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento e di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

33. Sarà cura dei comandanti dei presidi, dove devono pernottare reclute di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero delle reclute stesse siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

34. Ad eliminare inconvenienti simili a quelli verificatisi in passato, per le erronee segnalazioni fatte dai distretti o dai corpi, coi ruolini di marcia mod. n. 720 del catalogo e coi corrispondenti avvisi d'arrivo, questo Ministero avverte che dovranno essere esattamente osservate le norme stabilite per la compilazione di tali documenti.

I distretti cioè avranno cura di far risultare annotate negli indicati ruolini soltanto le reclute che risulteranno far parte dei drappelli al momento della loro partenza pei corpi, ai quali rimetteranno soltanto per esse reclute i rispettivi documenti matricolari.

I corpi dal canto loro nel compilare gli avvisi di arrivo, vi indicheranno, se ne sarà il caso, nominativamente e non numericamente, quegli individui che essendo compresi nei ruoli di marcia e cioè essendo partiti coi drappelli, non giunsero per qualsiasi motivo a destinazione e si regoleranno in tal caso a loro riguardo con le norme contenute nel capo V dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Rendiconto delle assegnazioni.

35. I modelli 25, 25 *bis* e 27 riguardanti il rendiconto della chiamata e delle assegnazioni dovranno essere compilati su stampati dell'ultima edizione 1908.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — CASANA.

ALLEGATO N. 1

—

Comando del distretto militare di . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1888.

Secondo gli ordini emanati dal Ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Tutti gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1888, sia per ragione di età, sia quali capilista, renitenti, ecc. di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi a questo distretto *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1888 chiamati alle armi dovranno pure presentarsi quelli di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, i quali, avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio cogli uomini di 1ª categoria della classe 1888.

Infine saranno tenuti a presentarsi alle armi anche quei militari della classe 1887 e precedenti i quali ottennero il ritardo del servizio perchè attendevano a studi per le missioni, qualora entro il termine stabilito per la presente chiamata, non comprovino di continuare nella loro qualità di allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, oppure non abbiano ottenuta la dispensa provvisoria dal servizio per aver comprovato la loro qualità di missionari a mente delle disposizioni del capo XX dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

2. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

3. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabi-

lio nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

4. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

5. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle ore *antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate, per ferrovia (1) o per via ordinaria, a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

6. Le reclute chiamate alle armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

7. Gli uomini che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 10 del presente manifesto.

8. Quando esista ferrovia, le reclute riceveranno dal sindaco del comune di residenza la richiesta mod. *B* pel trasporto a tariffa militare, osservato quanto dispongono i n. 7 e 27 delle *istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti* (edizione 1904). La spesa relativa sarà poi rimborsata alle reclute da questo distretto (2).

9. I sindaci regoleranno la partenza degli uomini chiamati alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno designato nello specchio che fa seguito al presente manifesto.

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno anche le parole* « per mare ».

(2) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno*:

« Per la traversata di mare le reclute saranno provviste della richiesta (mod. *B*) per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto. »

I sindaci stessi, qualora dovessero fare eventuali anticipazioni alle reclute chiamate, osserveranno strettamente le disposizioni contenute nell'art. 6 delle *istruzioni* sopracitate.

10. Quando saranno giunte a questo distretto, le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n. 8, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelle che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento;

b) quelle residenti in altri mandamenti, le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nel numero 7 del presente manifesto, si presentano a questo distretto senza il *visto per la partenza*.

Tali indennità saranno però pagate soltanto agli uomini che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

Inoltre a questi uomini che hanno indugiato a presentarsi non sarà concesso l'esenzione dal vitto ed il permesso di pernottare fuori caserma; e nel destinarli ad un corpo non si terrà alcun conto delle loro aspirazioni individuali.

11. Gli uomini della classe 1888 e gli studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese del loro incorporamento.

Trascorso tale termine essi decadranno dalla facoltà di assumere il volontariato di un anno e quindi dovranno compiere sotto le armi la ferma loro spettante per fatto di leva.

Per quelli che entro l'indicato termine chiedano e ottengano l'ammissione al volontariato stesso senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 15 ottobre prossimo. In seguito a loro domanda detti militari potranno anche essere rinviati in congedo provvisorio per imprendere la ferma al 1° dicembre successivo in quei corpi in cui alla data stessa si inizierà il relativo corso d'istruzione.

Gli uomini che intendano di compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta, per la quale abbiano la voluta attitudine fisica, anzichè in quella cui potrebbe spettare loro l'assegnazione, dovranno

fare la relativa domanda appena si presentano al distretto e, ad ogni modo, prima che sia effettuato il loro invio al corpo al quale dovrebbero essere assegnati.

Le reclute che per aver comprovato di possedere i richiesti titoli, conseguiranno l'ammissione ai corsi allievi sergenti ed allievi ufficiali di complemento saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino all'inizio dei rispettivi corsi (1° gennaio e 1° febbraio 1909).

12. Gli uomini chiamati alle armi che aspirano al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università o come allievi interni d'istituti per le missioni del Regno e della colonia Eritrea, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo che abbiano prodotto regolare domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali a senso del precedente numero 11.

13. Le reclute le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati potranno ottenere, al pari di quelle ascritte alle università, di ritardare la prestazione del servizio, a mente dell'art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento e dell'art. 10 della legge 15 dicembre 1907 n. 783:

R. Politecnico di Torino;

R. Scuola politecnica di Napoli;

R. R. Scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna e Roma;

R. Istituto tecnico superiore di Milano;

R. Scuola superiore navale di Genova;

R. Accademia scientifico-letteraria di Milano;

R. Istituto di studi superiori di Firenze;

R. Istituto di scienze sociali di Firenze;

R. Istituto orientale di Napoli;

R. R. Scuole superiori di medicina veterinaria di Napoli, Torino e Milano;

R. R. Scuole superiori di agraria di Milano e Portici;

R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia;

R. Istituto forestale di Vallombrosa;

R. R. Scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari e Torino;

R. Istituto superiore di studi coloniali e commerciali in Roma;

Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano;

R. R. Istituti e accademie di belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino, Urbino e Venezia (limitatamente ai corsi *speciali*);

Istituti, conservatori e licei musicali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pesaro e Roma.

Potranno pure ottenere di essere ammessi a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare gli uomini che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni.

14. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovvisti del relativo requisito, possono tuttavia essere ammessi al ritardo del servizio, purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritti ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata alle armi della classe 1889 di avere eseguito le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

15. Coloro che aspirano ad essere assegnati ai telegrafisti, ai ferrovieri, ai vari corpi come operai, alle compagnie di sanità come aiutanti di sanità, alle compagnie di sussistenza come panettieri, macellai, mugnai, ecc. sono avvertiti che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di regolare certificato comprovante la loro qualità. Tale certificato dovrà essere rilasciato, a seconda dei casi, dalle autorità scolastiche o dal sindaco o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento a cui gli aspiranti sono o furono addetti.

16. Le reclute che aspirano all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali debbono presentare la relativa domanda a questo distretto qualche giorno prima dell'inizio della presente chiamata.

Si richiama in proposito l'attenzione delle reclute sui vantaggi di varia natura che presenta l'ammissione in detta arma, sia dal punto di vista degli assegni che da quello dell'avanzamento, in conseguenza dell'applicazione della legge 30 dicembre 1906, n. 647; e si avvertono gli aspiranti che su tale riguardo potranno avere dettagliate informazioni dal comandante del distretto militare.

17. In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907 n. 783 i militari i quali all'atto della presente chiamata abbiano un fratello alle armi per obbligo di leva, saranno dal comando del distretto e dietro richiesta della famiglia, rinviati in congedo illimitato provvisorio sino a che non verrà chiamata sotto le armi la prima classe dopo l'invio in congedo illimitato del fratello.

Se due fratelli arruolati per fatto di leva, debbano presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, la famiglia potrà indicare quale dei due debba essere rinviato in congedo illimitato provvisorio e ciò indipendentemente dalla ferma a cui ciascuno dei fratelli è ascritto.

18. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire, e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . addì . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2.

—

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti a ciascuna recluta dai distretti militari (eccettuati quelli della Sardegna, che si atterranno, invece, al disposto del n. 8 delle « Avvertenze »).*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Berretti di panno per fatica (di vecchio o nuovo tipo) (*a*)	1
Cucchiai	1
Farsetti a maglia	1
Fazzoletti	1
Gavette (*b*)	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tasche per pane con coreggia (*c*)	1
Tazze di latta o di lamiera	1
Coperte da campo (*d*)	1

(a) Fatti ai bersaglieri.
(b) Grandi agli uomini destinati all'artiglieria da montagna.
(c) Non saranno distribuite alle reclute assegnate alla cavalleria.
(d) Alle reclute che dovranno effettuare viaggi per mare con piroscafi straordinari (corse apposite) saranno distribuite due coperte da campo.

NB. — Circa l'uso del berretto per parte delle reclute dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni impartite, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, con la circolare litografata del 13 novembre 1900, n. 36 bis.

AVVERTENZE.

1. Potranno essere somministrati alle reclute che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà (comprese ove occorra anche quelle dei distretti di complemento alpino): *1 camicia, 1 pantalone di tela* (da fare indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi, 1 paio scarpe.* Per quelle destinate alle armi speciali le *scarpe* dovranno essere possibilmente delle ultime classi.

In quei casi speciali in cui sia ritenuto indispensabile per ragione di proprietà, potrà altresì somministrarsi alle reclute *1 giubba di tela* (da far portare su quella da borghese) e con essa, ove occorra, *1 cravatta per collo.*

2. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute i distretti si atterranno alle seguenti norme:

a) Tutti indistintamente i berretti per le reclute d'artiglieria da montagna verranno prelevati dai più vicini centri di questa specialità.

b) Quelli per le reclute dell'artiglieria a cavallo saranno prelevati dai più vicini depositi di reggimenti di artiglieria.

c) Quelli invece per le altre specialità dell'arma di artiglieria, per la cavalleria e per il genio, dai magazzini dei reparti cui devono essere inviate le reclute, e potranno anche essere consegnati dai reparti medesimi, previo accordo col distretti, al personale incaricato di ricevere le reclute e distribuiti per conto diretto dei reparti anzidetti; in questo caso coi berretti dovranno essere, altresì consegnati i rispettivi fregi, che saranno, poi, attaccati a spese del distretto. Ove, però, si trattasse di provvedere ad individui assegnati a singoli riparti in numero esiguo, si somministreranno invece berretti da prelevarsi dai più vicini depositi che ne siano forniti.

d) I berretti, fetz e gli altri oggetti, d'uso comune, salvo le particolari istruzioni che fossero emanate per mezzo dei comandi di corpo d'armata a riguardo dei berretti da *fanteria*, delle *gavette piccole*, delle *tazze di latta* e delle *tasche per pane*, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria o bersaglieri.

Solo le gavette grandi occorrenti alle reclute assegnate all'artiglieria da montagna e, pei distretti di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, a quelle assegnate agli alpini, dovranno essere prelevate dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza, Verona e Firenze si atterranno per le robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite e dovranno mettere in distribuzione i berretti con visiera che hanno in carico, prelevando dai corpi solo quelli loro mancanti per completare la vestizione.

3. I depositi di fanteria e bersaglieri *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno* potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè in conveniente stato, e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

4. Per il prelevamento, da parte dei distretti, delle *scarpe di classe*, che potessero occorrere per le reclute destinate alle armi speciali, e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui le reclute stesse vengono avviate, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899 (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*).

5. Ai *ritardatari* da inviarsi ai corpi isolatamente saranno somministrati, ove occorra, soltanto gli oggetti descritti al n. 1 e la coperta da campo.

6. I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle medesime per conto diretto del corpo; però, la spesa di attaccatura sarà conteggiata a carico della massa vestiario del distretto.

7 Alle reclute che, dopo partito il grosso del contingente, rimarranno al distretto in attesa che siano espletate le pratiche per l'assegnazione all'arma dei carabinieri reali o per altra qualsiasi causa potranno essere distribuiti, quando, per ragioni d'igiene o di proprietà, ne abbiano bisogno, una camicia, una mutanda ed un asciugatoio, salvo a ritirare poi i detti oggetti all'atto della partenza delle reclute dal distretto, conservandoli come fondo per le chiamate degli anni successivi.

8. **Disposizioni speciali pei distretti di Cagliari e Sassari.** — I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute secondo l'*elenco* e le *avvertenze* dell'allegato n. 2 alla circolare 22 del *Giornale militare* del 1899, somministrando, però, loro, oltre gli oggetti con detto allegato prescritti, anche la *coperta da campo* e la *tasca per pane*, salla eccezione per le reclute assegnate alla cavalleria, cui non sarà distribuito quest'ultimo oggetto, nè la coreggia per pantaloni. A parte di quelle assegnate alla fanteria sarà distribuito inoltre lo zaino.

Per il prelevamento delle robe occorrenti i distretti suindicati si atterranno alle disposizioni loro impartite con il dispaccio del 4 settembre 1907, n. 7730.

AVVERTENZE

relative al completamento della vestizione presso i corpi.

9. I corpi che si trovassero ad aver quantità di robe usate *in eccedenza agli ordinari bisogni*, le utilizzeranno nella vestizione delle reclute.

10. Le robe nuove saranno scelte fra quelle di più antica costruzione o che possa comunque presumersi non sia conveniente tenere più oltre in magazzino.

Ove tra queste ultime robe risultassero anche dei farsetti a maglia di lana moretta naturale, i medesimi saranno distribuiti alle reclute a preferenza di quelli di lana bianca.

11. I corpi di fanteria e bersaglieri stanziati nei primi quattro corpi d'armata ed il 2° reggimento bersaglieri potranno distribuire alle reclute un paio di scarpe rinforzate con chiodatura leggera ed un paio con chiodatura pesante alternata.

I reggimenti staccati dal deposito avvertiranno di prelevare in tempo dal rispettivo deposito le quantità di scarpe occorrenti, in modo da non aver bisogno di intaccare il fondo che devono tenere per le sostituzioni agli uomini sotto le armi, in caso di mobilitazione.

N. 350. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1908. — (Direzione generale leve e truppa). — 26 agosto.

1. Anche in quest'anno due saranno i corsi d'istruzione per i volontari di un anno: uno alla chiamata alle armi della classe 1888 che sarà iniziata alla data del 15 ottobre prossimo; l'altro al 1° dicembre 1908.

Però a differenza di quanto venne praticato nei decorsi anni, tali corsi saranno istituiti alternativamente in corpi diversi, in modo che ogni corpo dovrà provvedere ad uno solo dei corsi medesimi e ciò pel regolare svolgimento delle istruzioni e quindi nell'interesse del servizio.

Nel manifesto che fa seguito alla presente circolare sono indicati i corsi che dovranno istituirsi nei singoli corpi rispettivamente alle date su mentovate.

2. Ai corsi che saranno iniziati alla chiamata alle armi della classe 1888 potranno prendere parte tutti quei giovani che alla data del 15 ottobre 1908 abbiano compiuto le prescritte pratiche per assumere l'arruolamento volontario di un anno, compreso il versamento della tassa, nonchè quei militari della classe 1888 o di classi precedenti venuti alle armi con la classe stessa, i quali durante il primo mese dal loro incorporamento chiedano ed ottengano l'ammissione al volontariato di un anno in applicazione della legge 4 agosto 1895 n. 479.

Ai corsi d'istruzione che avranno principio col 1° dicembre 1908 potranno prendere parte i giovani che alla data stessa abbiano assunto l'arruolamento volontario di un anno, nonchè i militari che, dopo ottenuta l'ammissione al volontariato di un anno nel primo mese dall'incorporamento, abbiano chiesto di essere rinviati in congedo provvisorio allo scopo appunto di riprendere servizio alla suddetta data del 1° dicembre.

All'ammissione all'uno e all'altro dei suddetti due corsi d'istruzione potranno poi concorrere tutti quei militari in congedo, siano o no ritardatari, i quali, pur non avendo obbligo di rispondere alla chiamata alle armi della classe 1888, avranno compiuto le prescritte pratiche in tempo utile per poter assumere servizio alle date rispettivamente su indicate.

3. Le ammissioni al volontariato di un anno dei militari alle armi potranno effettuarsi solamente entro il termine stabilito dalla citata legge del 4 agosto 1895, e cioè nel *primo mese dell'incorporamento* dell'aspirante, giusta l'interpretazione data all'espressione « primo mese di permanenza alle armi » usata dal legislatore.

Resta in conseguenza abrogata la disposizione contenuta dal § 280, lettera *d*) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, secondo la quale anche dopo trascorso il termine del primo mese dall'incorporamento i militari alle armi potevano assumere il volontariato di un anno senza però il computo del servizio già prestato.

Quei militari che entro il su accennato termine di tempo avranno presentata la domanda di ammissione al volontariato di un anno corredata dei prescritti documenti e che nel termine stesso non avranno potuto assumere il volontariato di un anno per causa assolutamente indipendente dalla loro volontà potranno essere ammessi egualmente al detto volontariato, previa autorizzazione di questo Ministero, a cui i comandanti di corpo in questi casi dovranno trasmettere i documenti prodotti e indicare le cause del ritardo.

4. Gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno si effettuano normalmente presso le sedi dei corpi e specialità di servizio indicati nel § 740 del regolamento sul reclutamento e presso la brigata autonoma di artiglieria da montagna del Veneto, quella di artiglieria da costa della Sardegna e la brigata ferrovieri del genio.

Però presso il distaccamento di Palermo del reggimento di cavalleria stanziato in Napoli può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento.

Altrettanto dicasi per la brigata specialisti del genio, di stanza a Roma, per le brigate d'artiglieria da costa dislocate a Venezia, Gaeta e Taranto e per le brigate di artiglieria da fortezza dislocate a Verona e Bologna. Così pure presso la sezione automobilisti della brigata ferrovieri del genio distaccata a Roma potranno ammettersi direttamente volontari di un anno che soddisfacciano alle condizioni richieste dal capo VI della istruzione pel servizio automobilistico (edizione 1907) e riportate al n. 4 del manifesto che fa seguito alla presente circolare.

Pertanto, tutto quanto è stabilito per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno dalle vigenti disposizioni, dalla presente circolare e dal manifesto che vi fa seguito deve ritenersi riferibile pure al comandante del menzionato distaccamento ed ai comandanti delle predette brigata e sezione.

E poichè il distaccamento, le brigate e la sezione di cui sopra è cenno non hanno consiglio d'amministrazione, le pra-

tisbe per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite dal § 276 della istruzione complementare per gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio che si presentino ad un distretto militare di seconda classe.

5. In relazione al disposto dal § 753 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa il numero dei volontari di un anno che possono essere ammessi nei vari corpi nel corrente anno:

a) I corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria, la brigata di artiglieria da costa della Sardegna, la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e i cinque reggimenti del genio possono ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria, fatta eccezione per le compagnie componenti la brigata lagunari del 4° genio, nelle quali non potrà essere ammesso nessun volontario di un anno. Avvertesi però che nella specialità treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno potranno effettuarsi soltanto presso i reggimenti aventi compagnie treno presenti alla sede, e in ragione di non più di sei per ogni compagnia che si trovi alla sede stessa.

Per le compagnie treno dell'arma del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non deve superare la cifra di due per ogni compagnia;

b) Nella brigata ferrovieri del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non potrà superare la cifra di 16 nella quale non dovranno però calcolarsi i volontari ascritti alla sezione automobilisti, il cui numero dovrà essere limitato a 6.

Così pure nella brigata specialisti del 3° reggimento genio il numero dei volontari di un anno alle armi non dovrà superare il numero di 6 per compagnie e cioè 12 complessivamente per l'intera brigata. Inoltre in detta brigata specialisti dovranno ammettersi in qualità di volontari di un anno solamente quei giovani che presentino la laurea in ingegneria od in scienze chimiche od altro titolo equipollente con preferenza ai laureati che abbiano compiuto il corso di elettro-tecnica;

c) In ciascuna delle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali di complemento commissari e contabili, potranno essere ammessi quattro volontari di un anno, i quali dovranno aspirare a divenire ufficiali di complemento e dovranno perciò computare nella quota degli allievi ufficiali da ammettersi nei corsi medesimi e imprendere servizio alla data del 1° febbraio 1909;

d) Nelle compagnie di sanità il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non potrà superare la cifra di dodici per ciascun ospedale militare principale. Tale limite di numero si riferisce esclusivamente ai volontari di un anno che comprovano di aver almeno ultimato il secondo corso universitario della facoltà di medicina e chirurgia, poichè nella suddetta quota di dodici non devono computarsi i volontari che sono ammessi in servizio quali laureati in chimica pura, o quali studenti che hanno compiuto il terzo corso di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, o quali ministri di un culto religioso di cui è cenno nel § 278, lettera *b*) della citata istruzione complementare.

6. Questo Ministero richiama la speciale attenzione dei consigli di amministrazione dei corpi sulla disposizione del § 272 della istruzione complementare circa il rigore da usarsi nel procedere alle visite mediche degli aspiranti al volontariato di un anno e ciò allo scopo di evitare il ripetersi dell'inconveniente più volte verificatosi che dopo l'arruolamento o la ammissione al volontariato stesso alcuni giovani vengano riformati per malattie o imperfezioni che evidentemente preesistevano alle relative visite. Allo stesso scopo pertanto dovranno sottoporsi ad una rigorosa visita medica anche gli aspiranti al volontariato di un anno che già si trovino sotto le armi e che ne facciano domanda nel termine del primo mese dall'incorporamento.

Con l'occasione il Ministero stima opportuno avvertire, per quanto riguarda la statura degli aspiranti al volontariato di un anno, che le misure fissate per le varie armi e specialità dalla tabella di cui al § 719 del regolamento sul reclutamento, devono applicarsi non solo ai giovani che, non avendo ancora concorso alla leva, chiedono l'arruolamento volontario di un anno, ma anche a coloro che dopo essere stati arruolati dai rispettivi consigli di leva, aspirano, nella loro posizione di reclute in congedo provvisorio o di militari già in servizio, all'ammissione al volontariato di un anno.

È fatta solo eccezione per i volontari da ammettersi nella brigata ferrovieri che devono avere una statura non inferiore a m. 1,65, anche quando non abbiano ancora concorso alla leva.

Laddove poi l'aspirante all'arruolamento o all'ammissione al volontariato di un anno in un'arma speciale per la quale sia richiesta una determinata statura, comprovi di possedere i titoli di studio voluti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali

di complemento dell'arma medesima, dovrà in tal caso esservi ammesso qualunque sia la sua statura e ciò in analogia al disposto dal § 720 del citato regolamento, potendo egli al termine dell'anno di volontariato ottenere la nomina a sottotenente.

Per quanto riguarda l'idoneità fisica degli aspiranti all'arruolamento in cavalleria, i consigli di amministrazione terranno conto delle nuove norme stabilite circa il peso delle reclute da assegnarsi all'arma medesima e di cui nelle modificazioni recentemente introdotte nell'istruzione complementare e che sono in corso di pubblicazione.

7. È avvenuto talvolta che dopo effettuato l'incorporamento delle reclute della classe chiamata, alcuni militari, ignorando le precise disposizioni della legge del 4 agosto 1895, chiesero l'ammissione al volontariato di un anno in un'arma differente da quella a cui erano stati assegnati, e furono invece obbligati, in forza delle su accennate disposizioni, a prestare il volontariato stesso nella medesima arma nella quale trovavansi.

Per ovviare a siffatto inconveniente i comandanti di distretto prima di disporre perchè le reclute della classe 1888 siano avviate ai corpi, faranno loro presente che se intendono compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta per cui abbiano la voluta attitudine fisica, dovranno farne subito domanda; e, se del caso, tratterranno al distretto, in attesa del compimento delle relative pratiche, quelle reclute che avranno manifestato il desiderio di assumere la qualità di volontario di un anno. Resta inteso che in questi casi l'ammissione al volontariato deve essere effettuata prima dell'invio dell'aspirante al corpo prescelto e per conto del corpo medesimo.

Nell'intento poi di evitare un altro inconveniente verificatosi, i comandanti di distretto, appena ricevuta la domanda di ammissione al volontariato di un anno, si informeranno d'urgenza se nel corpo prescelto dall'aspirante vi siano ancora posti disponibili per volontari di un anno in relazione alle quote fissate dal n. 5 della presente circolare. Eguale informazione dovranno assumere i comandanti di corpo quando il militare già incorporato chieda di essere ammesso al volontariato di un anno con trasferimento in altro corpo della medesima arma.

8. Le disposizioni contenute nel precedente n. 7 riguardano le reclute che facciano domanda di ammissione al volontariato di un anno mentre si trovano al distretto per effetto della chiamata alle armi della loro classe.

Quando invece si tratti di reclute in congedo provvisorio o di militari ritardatari che intendano assumere il volontariato di un

anno alla data del 1° dicembre o che facciano altrimenti domanda di ammissione al volontariato stesso prima della loro chiamata alle armi con la classe, le relative pratiche di ammissione devono essere compiute esclusivamente presso il corpo in cui desiderino prestare servizio. Però le pratiche preliminari possono effettuarsi anche presso i rispettivi distretti di leva i quali in questi casi devono accertare la regolarità dei documenti prodotti, richiedere la dichiarazione del casellario giudiziale, riconoscere l'idoneità fisica dell'aspirante e verificare se egli possegga il prescritto grado di coltura generale, facendo compilare apposito verbale di esame da inviarsi al reggimento. Dopo di che i distretti medesimi trasmettono il relativo incartamento al corpo prescelto invitando l'aspirante a presentarsi a sue spese alla sede di tale corpo per compiervi le pratiche definitive, compresa la visita medica innanzi al consiglio di amministrazione, ed eseguire il versamento della tassa.

I militari venuti alle armi isolatamente perchè provenienti dall'estero o per altri motivi e che chiedano l'ammissione al volontariato di un anno nel termine fissato, possono subito assumere tale ferma speciale in applicazione della citata legge del 4 agosto 1895 e proseguire l'intrapreso servizio nell'arma in cui siano incorporati. In tal caso la ferma di un anno dovrà decorrere, in via eccezionale, dal giorno della loro effettiva presentazione alle armi, anzichè dalle date stabilite per l'inizio dei corsi di istruzione.

9. Per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno i corpi dovranno anche tener presente le norme contenute nel n. 10 della circolare 178 del corrente anno relativa al rilascio dei certificati penali e delle dichiarazioni del casellario nello interesse del servizio militare.

In relazione a tali disposizioni si è creduto opportuno avvertire nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, che prima di partire per la sede del corpo prescelto, l'aspirante all'arruolamento volontario di un anno che non dimori nella stessa città dove è stanziato tale corpo, deve inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti affinchè non sia poi costretto a rimanere a sue spese fuori di residenza in attesa che pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario prescritta dalla circolare su ricordata.

I corpi appena ricevute le domande onde trattasi e riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, chiederanno d'urgenza al competente presidente di tribunale la dichiara-

sione predetta, e poscia faranno conoscere all'aspirante se la sua domanda possa o meno essere accolta, subordinatamente, in caso affermativo, al risultato della visita medica e, ove occorra, all'esito dell'esame di coltura generale.

Nel caso poi in cui la detta dichiarazione del casellario non fosse ancora pervenuta nel giorno in cui si inizia il relativo corso d'istruzione, l'aspirante al volontariato di un anno dovrà egualmente presentarsi ed essere tenuto nei conti come uomo fuori-forza in conformità del § 1278 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, salvo poi a fare risultare, agli effetti matricolari e per la decorrenza del servizio, l'arruolamento e l'ammissione come avvenuta nel giorno in cui ha avuto principio il detto corso d'istruzione.

10. I comandanti di distretto e di corpo, appena ricevuta la domanda scritta o verbale di ammissione al volontariato di un anno da parte di una recluta già in servizio, dovranno invitarla a produrre sollecitamente i prescritti documenti, facendo bene presente che qualora tali documenti pervenissero dopo trascorso il termine del primo mese dall'incorporamento, essa non potrebbe più, per legge, assumere il volontariato di un anno e quindi dovrebbe compiere sotto le armi la ferma di leva. Eguale avvertenza dovrà farsi per quanto riguarda il versamento della tassa.

11. Nel n. 13 del manifesto è stato avvertito che sarà revocata l'assegnazione alla 2ª categoria concessa per l'articolo 6 della nuova legge sul reclutamento del 15 dicembre 1907 in dipendenza dell'arruolamento volontario ordinario di un fratello qualora questi, durante il prino mese di permanenza alle armi e nel termine fissato dal successivo articolo 7, terzo comma, chieda ed ottenga l'ammissione al volontariato di un anno commutando quindi la ferma triennale in quella di un anno.

Per la regolare applicazione di tale norma i comandi di corpo segnaleranno al ministero (direzione generale leve e truppa) le ammisioni al volontariato di un anno di quei militari che abbiano assunto servizio in qualità di volontari ordinari, trasmettendo copia del foglio matricolare del nuovo ammesso.

12. I comandanti dei distretti militari, appena ricevuta la presente circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto.

Il Ministro — CASANA.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1908.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1908;

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio alla data del 15 ottobre prossimo, in cui si inizierà la chiamata alle armi della classe 1888, ovvero al 1° dicembre successivo purchè compiano tutte le relative pratiche, compreso il versamento della tassa, nel giorno precedente a quello in cui avrà principio il relativo corso di istruzione.

A differenza di quanto venne praticato nei decorsi anni, i detti due corsi verranno in quest'anno istituiti in corpi diversi, in modo che ogni corpo avrà uno solo dei corsi medesimi.

Nello specchio riportato in calce al presente manifesto sono indicati i corpi che inizieranno il corso di istruzione al 15 ottobre prossimo e quelli che lo inizieranno il 1° dicembre successivo.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta in carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Per evitare le spese di viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città nella quale ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda e i documenti di cui sopra è cenno, e rimangano in attesa della risposta.

3. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune di domicilio, dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le otto lezioni del tiro stesso col fucile modello 1891.

Gli aspiranti volontari poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di avere ottenuto nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti eguale o superiore a 46.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto, e, se aspirano al ritardo del servizio, si obblighino di provare entro il termine di un anno di aver eseguite le prescritte lezioni ed avervi conseguita la voluta idoneità.

4. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria e genio (esclusa la brigata lagunari) ovunque stanziati e presso la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e la brigata ferrovieri del genio;

nella brigata specialisti del 3° reggimento genio distaccata a Roma esclusivamente per quei giovani che presentino la laurea in ingegneria o in scienze chimiche od altro titolo equipollente con preferenza ai laureati che abbiano compiuto il corso di elettro-tecnica;

nella sezione automobilisti della brigata ferrovieri del genio distaccata in Roma limitatamente a coloro che dimostrino di essere abili a condurre macchine automobili. — A tale uopo gli aspiranti, unitamente ai consueti documenti, dovranno presentare: o la licenza per condurre rilasciata dalle prefetture del Regno, od un documento di conosciuta ditta o casa, dal quale risulti che furono ad essa addetti come automobilisti, o una domanda di essere assoggettati ad un esame pratico;

in tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura o in chimica industriale od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori;

nella compagnia di sussistenza in cui sarà istituito il corso allievi ufficiali commissari, esclusivamente per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria, o un titolo superiore di studi nella materia stessa, ovvero la laurea in giurisprudenza, e che intendano assumere servizio nella compagnia stessa alla data del 1° febbraio 1909 in cui si inizierà il corso, per conseguire il grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare;

nelle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali contabili per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico di qualunque sezione e che intendano imprendere servizio nelle compagnie stesse alla data del 1° febbraio 1909 in cui si inizierà il corso, per conseguire il grado di sottotenente di complemento nel corpo contabile militare.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento di cavalleria che ha sede in Napoli per quegli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per la brigata d'artiglieria da costa distaccata a Venezia, Gaeta e Taranto, e per le brigate d'artiglieria da fortezza dislocate a Verona e a Bologna. Presso i comandi di tali brigate potranno quindi compiersi direttamente le pratiche per l'arruolamento

volontario di un anno di coloro che intendano prestare la ferma nelle brigate stesse.

5. I giovani ammessi come volontari di un anno nei reggimenti dell'arma d'artiglieria (eccettuato il treno) potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma medesima soltanto nel caso in cui comprovino di avere ottenuta la licenza di liceo o di istituto tecnico in qualunque sezione.

Così pure i volontari di un anno incorporati nei reggimenti del genio (eccettuato il treno) e nella brigata ferrovieri potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nei corpi medesimi soltanto nel caso in cui comprovino di possedere la licenza d'istituto tecnico nelle sezioni fisico-matematica, industriale e agrimensura ovvero la licenza in scienze fisico-matematiche conseguita in una università del Regno o negli istituti a queste assimilati od anche di avere compiuto studi di ingegneria superiori a quelli su indicati.

I volontari ammessi nella sezione automobilisti del genio che durante il corso d'istruzione dimostrassero di non avere sufficiente attitudine per divenire buoni automobilisti, saranno trasferiti nelle compagnie della brigata ferrovieri od anche negli altri corpi dell'arma del genio.

6. Gli inscritti della leva sulla classe 1888 stati arruolati in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva e i militari studenti ritardatari di classi precedenti potranno, a senso della legge del 4 agosto 1895 n. 479, essere ammessi al volontariato di un anno, non solo prima della chiamata della classe, ma anche dopo avvenuta la loro presentazione alle armi e conserveranno tale facoltà sino a tutto il primo mese dal loro incorporamento, avvertendo che ove la domanda sia presentata dopo l'incorporamento avranno obbligo di compiere la ferma nella stessa arma in cui siano assegnati. Essi avranno tuttavia il diritto di scegliere il reggimento dell'arma medesima per compiervi la ferma, tenendo presente che nel caso in cui il corpo prescelto non avesse il corso d'istruzione che si inizia alla chiamata della classe, il volontario dovrà essere rinviato in congedo provvisorio per riprendere servizio nell'altro corso che ha principio il 1° dicembre successivo.

In questi casi il servizio eventualmente prestato prima dell'ammissione al volontariato non è computabile nella ferma.

Per coloro poi che, dopo ottenuta l'ammissione al volontariato di un anno nel primo mese dall'incorporamento, proseguissero l'intrapreso servizio, la ferma decorrerà dal 15 ottobre 1908 qualunque sia il giorno della loro venuta alle armi, purchè beninteso questa siasi verificata durante il periodo stabilito per la chiamata della classe.

Detti inscritti e militari dovranno unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonchè

uno di quelli richiesti dal successivo n. 3 relativi all'obbligo del tiro a segno.

7. Trascorso il primo mese dall'incorporamento, gli inscritti e militari di cui al numero precedente i quali non avessero presentato, insieme alla domanda, tutti i prescritti documenti o non avessero eseguito il pagamento della tassa, saranno considerati come decaduti dalla facoltà di assumere il volontariato di un anno e quindi dovranno ultimare sotto le armi, come semplici militari di truppa, la ferma loro spettante per fatto di leva.

8. Tutti indistintamente gli inscritti della classe 1888, stati arruolati in 1ª categoria che si troveranno nelle condizioni di cui all'art. 118 della legge sul reclutamento potranno essere ammessi al volontariato di un anno col ritardo del servizio al 26° anno di età anche all'atto della loro presentazione alle armi con le reclute e anche dopo effettuato il loro incorporamento purchè non sia trascorso il termine fissato dalla legge del 4 agosto 1895. Gli aspiranti a tale ammissione dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti di cui al numero 6 anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possono essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento.

9. I giovani che già rivestano la qualità di volontari di un anno e si trovino in congedo come ritardatari o in attesa di essere chiamati alle armi, qualora desiderino di prestare servizio in un corso allievi ufficiali di complemento e comprovino di possedere i voluti requisiti morali e di coltura, potranno imprendere l'anno di volontariato anche alla data che verrà stabilita per l'apertura dei detti corsi allievi ufficiali.

10. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

11. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Regio decreto del 16 aprile 1908 n. 162 fissata a decorrere dal 1° maggio 1908 e per tutto l'anno stesso in lire 2000 per l'arma di cavalleria e in lire 1500 per le altre armi.

12. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

13. Sarà revocata l'assegnazione alla 2ª categoria concessa per l'articolo 6 della nuova legge sul reclutamento del 15 dicembre 1907 in dipendenza dell'arruolamento volontario ordinario di un fratello qualora questi entro il primo mese di permanenza alle armi e nel termine fissato dal successivo articolo 7, terzo comma, chieda ed ottenga l'ammissione al volontariato di un anno commutando quindi l'assunta ferma triennale in quella di un anno.

Corpi nei quali il corso d'istruzione per i volontari di un anno sarà iniziato alla chiamata della classe (15 ottobre 1908)

1°	granatieri	— Roma.
1°	fanteria	— Verona.
3°	Id.	— Pistoia.
5°	Id.	— Ascoli.
7°	Id.	— Milano.
9°	Id.	— Bari.
11°	Id.	— Salerno.
13°	Id.	— Padova.
15°	Id.	— Genova.
18°	Id.	— Pisa.
19°	Id.	— Napoli.
21°	Id.	— Monteleone.
23°	Id.	— Novara.
25°	Id.	— Piacenza.
27°	Id.	— Firenze.
30°	Id.	— Nocera Inf.
31°	Id.	— Fossano.
33°	Id.	— Girgenti.
36°	Id.	— Modena.
37°	Id.	— Alessandria.
39°	Id.	— Aquila.
41°	Id.	— Gaeta.
43°	Id.	— Parma.
45°	Id.	— Napoli.
47°	Id.	— Lecce.
49°	Id.	— Torino.
52°	Id.	— Spoleto.
54°	Id.	— Ivrea.
55°	Id.	— Treviso.
57°	Id.	— Sassari.
59°	Id.	— Civitavecchia.
61°	Id.	— Forlì.
63°	Id.	— Novi Ligure.
65°	Id.	— Cremona.
67°	Id.	— Como.
70°	fanteria	— Ravenna.
71°	Id.	— Venezia.
74°	Id.	— Brescia.
75°	Id.	— Genova.
77°	Id.	— Bra.
78°	Id.	— Udine.
81°	Id.	— Roma.
83°	Id.	— Messina.
86°	Id.	— Palermo.
88°	Id.	— Livorno.
90°	Id.	— Siracusa.
92°	Id.	— Torino.
94°	Id.	— Fano.

1°	bersaglieri	— San Remo.
5°	Id.	— Ancona.
6°	Id.	— Bologna.
10°	Id.	— Verona.
11°	Id.	— Asti.
12°	Id.	— Milano.

2°	alpini	— Cuneo.
3°	Id.	— Torino
7°	Id.	— Conegliano.

Piemonte R. cavall. (2°) — Nola.
Savoia cavall. (3°) — Savigliano.
Lancieri di Novara (5°) — Vercelli.
Lancieri V. E. (10°) — Vicenza.

Cavall. Monferr. (13°) — Lodi.
Id. Alessan. (14°) — Saluzzo.
Id. Lodi (15°) — Aversa.
Id. Lucca (16°) — Lucca.
Id. Caserta (17°) — Faenza.
Id. Guide (19°) — Voghera.
Id. Roma (20°) — Milano.
Id. Umb. I (23°) — S. Maria Capua Vetere.

1° Regg. art. camp. — Foligno.
5° Id. — Venaria R.
6° Id. — Vigevano.
8° Id. — Verona.
9° Id. — Pavia.
10° Id. — Caserta.
14° Id. — Ferrara.
15° Id. — Reggio E.
16° Id. — Brescia.
18° Id. — Firenze.
21° Id. — Piacenza.
23° Id. — Acqui.
Regg. art. mont. — Torino.
2° Regg. art. da costa — Spezia.
Brigata art. costa della Sardegna — Maddalena.
Brigata art. costa — Taranto.
2° Art. fortezza — Alessandria.
3° Id. — Roma.
Brigata art. fortezza — Bologna.

2° genio — Casale.
5° Id. — Torino

Ospedale milit. — Novara.
Id. — Savigliano.
Id. — Brescia.
Id. — Piacenza.
Id. — Verona.
Id. — Ravenna.
Id. — Chieti.
Id. — Livorno.
Id. — Cagliari.
Id — Caserta.
Id. — Catanzaro.
Id. — Messina.

Corpi nei quali il corso d'istruzione per i volontari di un anno sarà iniziato il 1° dicembre 1908

2° granatieri — Roma.
2° fanteria — Verona.
4° Id. — Firenze.
6° Id. — Chieti.
8° Id. — Milano.
10° Id. — Bari.
12° Id. — Salerno.
14° Id. — Padova.
16° Id. — Savona.
17° Id. — Spezia.
26° Id. — Napoli.
22° Id. — Reggio Cal.
24° Id. — Novara.
26° Id. — Piacenza.
28° Id. — Firenze.
29° Id. — Potenza.
32° Id. — Cuneo.
34° Id. — Palermo.
35° Id. — Bologna.
38° Id. — Alessandria.
40° Id. — Foggia.
42° Id. — Caserta.
44° Id. — Parma
46° Id. — Napoli.
48° Id. — Catanzaro.
50° Id. — Torino.
51° Id. — Perugia.
53° Id. — Vercelli.
56° Id. — Belluno.
57° Id. — Cagliari.
80° Id. — Viterbo.
82° Id. — Rimini.
84° Id. — Tortona.
66° Id. — Reggio Emilia.
68° Id. — Milano.
69° fanteria — Cesena.
72° Id. — Mantova.
73° Id. — Bergamo.
76° Id. — Genova.
78° Id. — Alba.
80° Id. — Venezia.
82° Id — Udine.
84° Id. — Catania.
85° Id. — Trapani.
87° Id. — Siena.
89° Id. — Messina.
91° Id. — Torino.
93° Id. — Ancona.

2° bersaglieri — Roma.
3° Id. — Livorno.
4° Id. — Torino.
7° Id. — Brescia.
8° Id. — Palermo.
9° Id. — Napoli.

1° alpini — Mondovì.
4° Id. — Ivrea.
5° Id — Milano.
6° Id. — Verona.

Nizza cavall. (1°) — Milano.
Genova cavall. (4°) — Padova.
Lancieri Aosta (6°) — Firenze.
Id. Milano (7°) — Brescia.
Id. Monteb. (8°) — Parma.
Id. Firenze (9°) — Roma.

Cavall. Foggia (11°) — Napoli.
Id. Saluzzo (12°) — Bologna.
Id. Piacenza (18°) — Verona.
Id. Padova (21°) — Caserta.
Id. Catania (22°) — Torino.
Id. Vicenza (24°) — Udine.
Distaccamento del regg. cavall. Foggia (11°) — Palermo.

2° regg. art. camp. — Pesaro.
3° Id. — Bologna.
4° Id. — Cremona.
7° Id. — Pisa.
11° Id. — Alessand.
12° Id. — Capua.
13° Id. — Roma.
17° Id. — Novara.
18° Id. — Aquila.
20° Id. — Padova.
22° Id. — Palermo.
24° Id. — Napoli.
Regg. art. a cavallo — Milano.
Brigata art. mont. — Conegliano
1° ragg. art. da costa — Genova.
3° Id. — Messina.
Brigata art. da costa — Venezia.
Brigata art. da costa — Gaeta.
1° regg. art. da fort. — Torino.
Brigata art. da fort. — Verona

1° genio — Pavia.
3° Id. — Firenze.
4° Id. — Piacenza.
Brigata ferrovieri — Torino.
Id. specialisti — Roma.
Sezione automobilisti della brig. ferrovieri — Roma.

Ospedale milit. — Torino.
Id. — Alessandria.
Id. — Milano.
Id. — Genova.
Id. — Padova.
Id — Bologna.
Id. — Venezia.
Id. — Ancona.
Id. — Firenze.
Id. — Roma.
Id. — Perugia.
Id. — Napoli.
Id. — Salerno.
Id. — Bari.
Id. — Palermo.

. . . . addì . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

N. **351. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leve e truppa). — 27 agosto.

Il Ministero determina quanto segue relativamente alle ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento di prossima costituzione.

1. In relazione al disposto dai §§ 322 e 323 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi ufficiali di complemento, che dovranno aver principio col giorno 1° febbraio 1909, ad eccezione del corso della scuola di applicazione di sanità militare che avrà principio invece col giorno 1° dicembre venturo.

Le dette località e i detti corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicati nel manifesto (allegato n. 1), che fa seguito alla presente circolare, manifesto che sarà fatto stamparo dai comandi dei distretti militari e quindi pubblicato il 30 settembre nei comuni della rispettiva circoscrizione.

2. Lo sviluppo dei corsi in parola, siano della durata di *sei* che di *nove* mesi, il servizio e l'avanzamento degli allievi saranno regolati secondo le disposizioni contenute nella prima parte e nei relativi specchi della circolare n. 128 del 1904; disposizioni che dovranno perciò ritenersi in pieno vigore.

Ad ogni buon fine e per opportuna norma dei corpi interessati si avverte che la data di nomina ai vari gradi di truppa deve per tutti gli allievi essere quella stabilita dagli specchi suddetti, a seconda della specie di corso al quale i singoli allievi appartengono, salvo beninteso per gli allievi già militari alle armi l'osservanza di quanto dispongono i §§ 362 e 373 della citata istruzione complementare.

I corpi però terranno presente che la variazione matricolare relativa alla nomina a caporale ed a sergente degli allievi ufficiali dovrà esser redatta con la data del giorno antecedente a quello in cui deve avere effetto la promozione, giusta quanto prescrive il § 737 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Si stima altresì opportuno di avvertire che i volontari di un anno allievi ufficiali dichiarati idonei a sottotenente di complemento non debbono essere inviati in licenza illimitata in attesa della relativa nomina, a senso di quanto prescrive per gli allievi ufficiali il § 403 dell'istruzione complementare, ma

dovranno essere trattenuti sotto le armi fino al compimento della speciale ferma cui sono vincolati.

3. Fra i corpi, presso i quali potranno essere costituiti i detti corsi allievi ufficiali, sono anche compresi, come appare dal manifesto anzidetto, due reggimenti di cavalleria. L'istituzione di tali corsi è però limitata, come per lo passato, a quelli soltanto aventi la durata normale di *nove mesi*, qualunque possa essere il titolo superiore di studi posseduto dagli aspiranti.

L'ammissione ai corsi di cavalleria e a quello del reggimento d'artiglieria a cavallo è inoltre subordinata al possesso di una sufficiente conoscenza nell'equitazione, conoscenza che dovrà essere accertata mediante un esperimento teorico-pratico di equitazione, secondo il programma all'uopo stabilito (allegato n. 5 all'istruzione complementare), del quale i distretti daranno conoscenza agli aspiranti all'atto in cui presentano la relativa domanda di ammissione.

Tale esperimento avrà luogo, innanzi ad apposita commissione nominata dal comando del corpo, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria o di artiglieria a cavallo per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali, ammissione che resta pertanto subordinata all'esito favorevole dell'esperimento stesso.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'idoneità o non dell'aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma.

Quegli aspiranti che nel detto esperimento non ottenessero la voluta idoneità, dovranno essere subito interpellati se desiderano di essere ammessi in altro corso pel quale abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi ufficiali debbono essere iniziati col 1° febbraio 1909, ad eccezione del corso della scuola di applicazione di sanità militare che avrà principio il 1° dicembre prossimo.

Pertanto occorre che tutte le pratiche relative all'ammissione al corso della scuola ora detta siano compiute entro il mese di novembre precedente, dovendo negli ultimi giorni del mese stesso farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° dicembre successivo essi si trovino già alla sede della scuola, poichè l'arruolamento od incorporazione loro dovrà effettuarsi sotto la data del 30 novembre detto.

Analogamente, per quanto concerne gli aspiranti dichiarati ammissibili agli altri corsi, le pratiche relative dovranno compiersi entro il mese di gennaio p. v. e negli ultimi giorni del mese stesso dovrà farsi luogo alla chiamata in servizio degli aspiranti medesimi in modo che col 1° del successivo mese di febbraio essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti sotto la data del 31 gennaio detto. E sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come arruolati o incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo in ritardo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo XI della citata istruzione complementare, e dalla presente circolare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse possano venir completate entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi ufficiali dovranno adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 10 della circolare 178 del 1908, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi ufficiali.

A complemento poi del disposto dal § 333 della istruzione medesima, e allo scopo di porre il Ministero in condizione di prendere subito le decisioni di cui al terzo capoverso del paragrafo suddetto, si avverte che i comandi di corpo d'armata debbono assumere, se del caso, sia col mezzo dell'arma dei carabinieri reali o anche dell'autorità politica, più precise e dettagliate notizie sulla condotta morale e politica degli aspiranti, ove quelle avute diano luogo a dubbio.

5. Qualora trattisi di aspiranti che hanno compiuto il 18° anno di età, ma non ancora concorso alla leva, o di militari di 2ª o di 3ª categoria, i quali chiedano l'ammissione ai detti corsi in qualità di *surrogati di fratelli* militari di 1ª categoria, i comandi di distretto, compiute le pratiche di loro competenza, trasmetteranno al comando del corpo nel quale il proposto surrogato intende imprendere servizio, la domanda di surrogazione ed i documenti indicati al n. 8 del manifesto, nonchè la copia del foglio matricolare del surrogante, ovvero quella di ciascuno dei fratelli qualora trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

I corpi, ricevute le domande, faranno luogo alle ulteriori pratiche all'uopo prescritte e, ove gli aspiranti siano dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali, li ammetteranno poi in servizio in qualità di allievi ufficiali, come surrogati di fratello, mediante il prescritto atto, modello 15 del catalogo, alla data 30 novembre 1908 se trattisi di aspiranti al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e alla data 31 gennaio 1909 se trattisi di aspiranti agli altri corsi. Avvenuta la surrogazione, trasmetteranno i documenti, di cui al § 292 del regolamento sul reclutamento, al Ministero, e la copia del foglio matricolare dell'ammesso surrogato al distretto o corpo cui appartiene il surrogante, affinchè a quest'ultimo sia rilasciata la dichiarazione di proscioglimento provvisorio dal servizio (modello n. 7), ovvero il foglio di congedo illimitato di 2ª o di 3ª categoria

6. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione, deve ritenersi chiuso col 20 novembre prossimo per gli aspiranti al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e col 31 dicembre successivo per gli aspiranti agli altri corsi; per questi ultimi però i comandi dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo il giorno 31 dicembre detto, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè non sia già scorso il 15 gennaio successivo, dopo il quale giorno non vi sarebbe più il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

7. Così parimenti potranno essere accettate dopo il giorno 20 novembre, semprechè le ammissioni siano tuttora aperte, le domande degli aspiranti all'ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare, domande che, come si è già accennato, dovranno dai distretti essere prontamente trasmesse alla direzione della detta scuola, onde questa possa aver esatta conoscenza del numero di coloro che fanno domanda di ammissione al prossimo corso degli allievi ufficiali medici di complemento, dovendo le ammissioni stesse essere chiuse appena raggiunto il numero di 200 aspiranti, che è il numero massimo di allievi compatibile colla capacità dei locali della detta scuola.

Pertanto, appena tale numero sia stato raggiunto, la direzione della scuola anzidetta avvertirà prontamente tutti i comandi dei distretti militari che le ammissioni debbono ritenersi chiuse e che, ove si presentassero nuovi aspiranti, questi potranno, qualora lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati al corso dell'anno venturo.

8. Si ritiene opportuno di avvertire che i comandi di distretto potranno accogliere, salvo il disposto del n. 7 del manifesto allegato alla presente circolare, anche le domande di ammissione corredate da certificati di studio rilasciati dai presidi o direttori degli istituti d'istruzione nei quali gli aspiranti conseguirono il titolo di studio richiesto per l'ammissione nel corso prescelto, purchè i certificati stessi siano prodotti con riserva di presentare poi, prima dell'inizio del corso, il titolo di studio originale.

9. Per le ammissioni ai corsi pei quali, a senso di quanto è stabilito nel n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possono esservi ammessi in servizio, i comandi dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandi di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza quelle domande che risultino esuberanti.

Però i comandanti dei reggimenti di cavalleria aventi il corso allievi ufficiali, tenuto anche conto del numero degli aspiranti che dovranno dare l'esame di coltura generale, potranno tenere in evidenza alcune domande, oltre il numero di posti fissati, per poterle secondare ove si verificassero delle vacanze in seguito ai risultati del detto esame o dell'esperimento di equitazione. I titolari di tali domande dovranno, se del caso, essere sottoposti all'esame di coltura generale insieme agli altri aspiranti già dichiarati ammissibili, e dovranno altresì, per loro norma, essere esplicitamente avvertiti della condizione cui è subordinata l'accettazione della loro domanda e facendo noto a ciascuno il numero d'ordine che occupa nell'elenco degli aspiranti al corso.

10. I comandi di distretto ai quali siano state inoltrate domande di ammissione ad un corso, in cui più non esistano posti disponibili, dovranno subito informarne i titolari delle domande stesse affinchè i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti, e i distretti stessi compiranno sollecitamente le relative pratiche di ammissione.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comando della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 31 dicembre p. v., dovrà scegliere i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria, respingendo sollecitamente ai distretti che le trasmisero le domande rimaste esuberanti.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ove la loro età lo consenta, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi degli allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti.

Per questi ultimi, i distretti interessati, appena ricevute le comunicazioni dalla scuola di cavalleria, daranno subito corso alle ulteriori pratiche per l'ammissione dei detti aspiranti nei corsi prescelti, quali pratiche potranno quindi, anche in questi casi, essere senz'altro compiute, quantunque sia già chiuso il periodo normale per la presentazione delle domande di ammissione.

11. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali sia stata presentata ad un distretto cui il richiedente non appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta dal Ministero a senso del § 333 della istruzione complementare di sovra citata, a causa cioè delle sfavorevoli informazioni avute sul conto del medesimo, il comando del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto cui l'aspirante stesso appartiene per fatto di leva.

12. In relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, si ricorda che non dovranno essere ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che non abbiano compiuto il 18° anno di età, nè quelli che per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso di istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver compiuto a quel tempo il 28° anno (o il 30° anno se trattisi di aspiranti allievi ufficiali medici), limite massimo di età consentito per la nomina anzidetta.

Nel decidere in proposito, le competenti autorità terranno presente, bene inteso, la durata del corso in cui l'aspirante domanda l'ammissione, e quindi quella del relativo servizio come militare di truppa, servizio che, in via normale, è di 7 mesi per gli allievi ufficiali medici e veterinari, di 10 mesi per gli allievi dei corsi di *sei* mesi e di 13 mesi per gli allievi dei corsi di *nove* mesi.

13. Come è stabilito al § 329 della menzionata istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi ufficiali posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale compito, in-

teso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che, giusta la mentovata circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante allievo ufficiale qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante allo ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

14. Dovendosi ritenere abolito il supplemento vitto, di cui al n. 84 del regolamento pel servizio interno della scuola di cavalleria, i comandi di distretto avranno cura di avvertire gli aspiranti ai corsi della detta scuola nonchè quelli aspiranti alla scuola di sanità militare che, all'atto dell'ammissione, e sempre quando, beninteso, questa diventi definitiva, essi debbono versare alla cassa della rispettiva scuola la somma di *lire cento* come contributo della spesa per la costituzione di una mensa speciale.

Tale versamento potrà anche farsi in due rate di L. 50 caduna; la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese del corso.

Gli allievi che non soddisfacciano al versamento in tempo debito saranno rimandati dalla scuola.

Ad ogni buon fine i comandi di distretto faranno rilasciare agli aspiranti medesimi, contemporaneamente alla domanda, apposita dichiarazione scritta con la quale si obblighino ad eseguire il versamento della somma suddetta.

15. Questo Ministero stima opportuno di ricordare anche in quest'occasione, che i documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, eccezione fatta di quelli prodotti a scopo di surrogazione, debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 70 (secondo comma) del *regolamento per le matricole* del 1907, accettuati, beninteso, i ti-

toli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata Istruzione complementare, e dei certificati di nascita i quali dovranno essere trasmessi al Ministero per lo scopo accennato nella prima parte della sopramenzionata circolare n. 128 del 1904, insieme agli altri documenti richiesti, a corredo dei mod. 51-E (catalogo stampati ediz. 1906), relativi all'esito dell'esame di idoneità a sottotenente di complemento.

Le domande di ammissione inoltrate dagli aspiranti stessi potranno invece essere conservate presso i comandi di corpo d'armata.

Si avverte infine che tutti i documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali debbono essere compilati su carta bollata.

Il Ministro — CASANA.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento ed alla scuola di applicazione di sanità militare.

1. D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *20 novembre prossimo* le ammissioni al corso allievi ufficiali medici di complemento presso la scuola di applicazione di sanità militare, che avrà principio col 1° dicembre successivo, e fino a tutto il *31 dicembre detto*, le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento delle altre armi e specialità, che avranno principio col 1° febbraio 1909.

Però, coloro che, essendo laureati in medicina e chirurgia, intendano di essere ammessi al corso della scuola di applicazione di sanità militare, potranno presentare la relativa domanda anche dopo il detto giorno 20 novembre, ove beninteso siano ancora aperte le ammissioni nella scuola stessa; si avverte ad ogni buon fine che il numero di coloro che potranno ottenere tale ammissione è limitato a 200 e che, appena tale numero sia stato raggiunto, verranno definitivamente chiuse le ammissioni alla detta scuola.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitato a *trentacinque* posti, si avverte che il comando della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 31 dicembre prossimo, sceglierà i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti e nei quali corsi vi siano ancora posti disponibili.

2. Come per lo passato saranno istituiti due specie di corsi allievi ufficiali: taluni, cioè, aventi la durata di *sei mesi*, nei quali potranno essere ammessi quegli aspiranti che siano provvisti della licenza di liceo o d'istituto tecnico, ovvero di uno dei sottoindicati titoli di studio ritenuti equipollenti: altri aventi la durata normale di *nove mesi* e nei quali continueranno ad essere ammessi coloro che posseggano soltanto la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, od uno dei seguenti titoli di studio equipollenti ovvero supe-

rino l'esame di coltura generale prescritto dall'allegato n. 4 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Agli effetti dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali aventi la durata di 6 mesi sono da ritenersi equipollenti i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola di medicina veterinaria;

Scuola di farmacia;

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa e all'Istituto di scienze sociali in Firenze.

Per la stessa ammissione sono parimenti validi i seguenti titoli di studio:

Inscrizione al primo anno di corso delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al Regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole tecniche commerciali.

Debbono ritenersi equipollenti alla pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico i titoli di studio sottolineati che sono perciò validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali della durata di 9 mesi:

Licenza della scuola industriale « A. Volta » di Napoli;

Licenza delle scuole industriali di Parma, Pisa e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli Istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza del 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° o al 4° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della Sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri Umberto 1° di Bari, — Scuola professionale di Biella, — Istituto « Aldini Valeriani » per le arti ed i mestieri di Bologna, — Scuola professionale di Foggia e Istituto « Omar » di Novara;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie scuole medie commerciali.

I corsi dell'arma di cavalleria avranno la durata normale di nove *mesi*, indipendentemente dal titolo superiore di studi che può essere posseduto dagli aspiranti.

I detti corsi allievi ufficiali sono istituiti nelle città e nei corpi sotto indicati:

Corsi aventi la durata di 6 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono la licenza di liceo o di istituto tecnico ovvero uno dei sopraindicati titoli equipollenti).

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bari	10°	Genova	75°	Palermo	86°
Bologna	35°	Milano	7°	Roma	81°
Firenze	4°	Napoli	20°	Torino	49°
		Padova	13°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Bologna	6°	Napoli	9°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Milano	5°	Verona	6°

Artiglieria da campagna *(batterie)*.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze	19°	Napoli	24°	Piacenza	21°

Artiglieria da costa e da fortezza.

		Regg.		Regg.
Costa	Spezia	2°	Fortezza	Roma 3°

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano	Reggimento a cavallo	Palermo	22° artiglieria (*batt. da mont.*)
Conegliano. . .	Brigata da mont. del Veneto	Torino	Reggimento da montagna

Genio.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze. . . . . (*per la specialità telegrafisti*).	3°	Piacenza . . . . (*per la specialità pontieri*).	4°	Torino . . . . . (*per la specialità minatori e zappatori*).	5°

Corpo di commissariato.

Firenze — Direzione di commissariato (*10 allievi*).

Corpo contabile.

Roma - Direzione di commissariato (*20 allievi*).

Corpo sanitario.

Firenze — Scuola d'applicazione di sanità militare (*200 allievi*).

Questo corso ha la durata di sette mesi, conforme una speciale disposizione regolamentare, e l'ammissione al medesimo è subordinata al versamento della somma di lire cento. Tale versamento potrà anche farsi in due rate di L. 50 cadauna; la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese del corso. Gli allievi che al termine del corso superano gli esami finali, sono però nominati subito sottotenenti di complemento, ed in tale qualità compiono l'ulteriore loro obbligo di servizio sotto le armi.

Corpo veterinario.

Pinerolo — Scuola di cavalleria (*35 allievi*).

Questo corso ha la durata di sette mesi, conforme una speciale disposizione regolamentare, e l'ammissione al medesimo è subordinata al versamento della somma di lire cento. Tale versamento potrà anche farsi in due rate di L. 50 cadauna; la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese del corso. Gli allievi che al termine del corso superano gli esami finali sono però nominati subito sottotenenti di complemento, ed in tale qualità compiono l'ulteriore loro obbligo di servizio sotto le armi.

Corsi aventi la durata di 9 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico od uno dei titoli di studio sopraindicati, ovvero superino il prescritto esame di coltura).

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Alessandria . .	37°	Catanzaro . . .	48°	Pisa	18°
Ancona.	93°	Messina	89°	Salerno.	12°
Brescia.	71°	Perugia	51°	Verona.	1°
		Piacenza	25°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Roma	2°	Torino	4°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Cuneo	2°	Conegliano. . .	7°

Cavalleria (*).

	Regg.		Regg.
Bologna	12°	Caserta	21°

Treno d'artiglieria (*).

	Regg.		Regg.
Bologna	3°	Caserta	10°

Treno del genio.

Casale — 2° reggimento.

Corpo contabile (**).

Genova — Direzione di commissariato.
Napoli — » »

(*) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 30 allievi per ogni reggimento.
(**) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 20 allievi per ogni direzione.

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi allievi ufficiali:

a) gli inscritti della leva in corso della classe 1888 e i rimandati per qualunque motivo di leve precedenti; per quelli però che non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento, le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali non dovranno aver seguito se non dopo che gli inscritti stessi siansi presentati ai consigli di leva e siansi i consigli pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che al 31 gennaio 1909 abbiano compiuta l'età di 18 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

d) i caporali e soldati che trovansi già in servizio sotto le armi, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 5 anni, o a quella di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa; in ogni modo l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui il militare appartiene, dato beninteso che possegga i titoli richiesti;

c) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni; i medesimi assumeranno la ferma di tre anni:

d) i volontari di un anno, siano o non ritardatari.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quelli dei detti aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età (28 anni o 30 se allievi ufficiali medici consentito dall'art. 4 della vigente legge sull'avanzamento.

I. Gli ammessi nei corsi allievi ufficiali *aventi la durata di sei mesi*, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, saranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio di altri quattro mesi, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli saranno nominati al grado di sottotenente di complemento. Per gli allievi dalle armi di artiglieria e del genio la destinazione ai riparti della rispettiva specialità, avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente.

Quegli allievi ufficiali invece che saranno ammessi nei corsi *aventi la durata di nove mesi*, saranno nominati caporali al compimento del quarto mese del corso e quindi promossi sergenti al compimento del quinto mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, verranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi altri quattro mesi di servizio, dopo dei quali, se dichiarati idonei e meritevoli, otterranno la nomina a sottotenente di complemento.

Gli allievi ammessi nei corsi, qualunque sia l'arma o la specialità cui appartengano (eccezione fatta per quelli provenienti dal corso della scuola di applicazione di sanità militare e dal corso della scuola di cavalleria, per i quali continueranno ad applicarsi le norme adottate in passato), dovranno poi prestare col grado di sottotenente di complemento un servizio di primo nomina della durata seguente secondo che provengano dai corsi di 6 o di 9 mesi e che siano vincolati alla ferma di 2 o di 3 anni:

a) quelli provenienti dai corsi di sei mesi, per un periodo di *mesi sette e mezzo* se vincolati alla ferma di 2 anni, ovvero di *mesi dodici* se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal *1° febbraio 1910;*

b) quelli provenienti dai corsi di nove mesi, per un periodo di *mesi quattro e mezzo* se vincolati alla ferma di 2 anni, ovvero di

mesi nove se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal *1° maggio 1910*.

Coloro che non possano imprendere il suaccennato servizio alla data anzidetta per non essere stata ancora effettuata la loro nomina a sottotenente di complemento, dovranno imprendere il servizio stesso non appena nominati.

5. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi aventi la durata di *sei mesi*, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti all'uopo richiesti, dovranno comprovare, a seconda dell'arma e corpo a cui aspirano, di possedere i seguenti titoli di studio:

a) nei corsi dei *reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini* produrre almeno la *licenza* di liceo o d'istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero uno dei titoli equipollenti indicati nel precedente n. 2;

b) nei corsi dell'*arma di artiglieria*, aver compiuto un anno di corso negli studi di matematica o d'ingegneria nelle università, nelle scuole di applicazione od in altri istituti superiori governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico in qualsiasi sezione;

c) nei corsi dell'*arma del genio*, aver conseguito la laurea in scienze fisico-matematiche nelle università del Regno o negli istituti a queste equiparati, od aver compiuto studi d'ingegneria superiori a quelli suindicati, od anche avere conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico in qualsiasi sezione;

d) nel corso della *scuola di applicazione di sanità militare*, avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) nel corso della *scuola di cavalleria*, per gli aspiranti sottotenenti veterinari di complemento, avere conseguito il diploma di laurea in zooiatria;

f) nel corso di allievi ufficiali *commissari*, essere muniti della licenza d'istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o di un titolo di studi superiori nelle materie stesse, ovvero essere laureati in giurisprudenza;

g) nei corsi di allievi ufficiali *contabili*, essere muniti della licenza d'istituto tecnico, in qualunque sezione ottenuta o della licenza liceale.

6. Coloro che aspirano invece all'ammissione nei corsi allievi ufficiali aventi la durata di *nove mesi*, dovranno produrre la *pagella* di passaggio al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato, od uno dei titoli di studio pure indicati nel precedente n. 2, ovvero superare il prescritto *esame di coltura generale*.

Gli aspiranti però all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria e del reggimento di artiglieria a cavallo, oltre ad essere provvisti

degli altri requisiti e titoli richiesti, dovranno dar prova di possedere una discreta conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento, nel quale dovrebbe aver luogo la loro ammissione in servizio come allievi ufficiali.

Coloro che aspirano a tale ammissione, avranno conoscenza del programma del detto esperimento di equitazione, allorchè presenteranno la relativa domanda di ammissione al distretto militare.

7. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi, ove lo preferiscano, anche direttamente alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze; si ricorda però ai medesimi che, nel loro interesse, sarà bene che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte e che, insieme agli altri documenti prescritti, debbono produrre anche il diploma originale di laurea col certificato dei punti di merito in essa riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali veterinari dovranno produrre, oltre agli altri documenti prescritti, un certificato, rilasciato dalla segreteria dell'università, comprovante i punti di merito ottenuti nell'esame di laurea.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

a) il titolo di studio richiesto ai precedenti n. 5 e 6 pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo e istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o del *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti;

b) il certificato di nascita legalizzato, per tutti, dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a' termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1888 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti:*

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

b) i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), per i volontari, nonchè l'atto di assenso di cui alla lettera c) per quei rivedibili che siano minorenni, i quali devono contrarre l'arruolamento volontario.

Per i *militari studenti ritardatari:*

a) foglio di congedo illimitato;

b) i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari.

Per i *militari alle armi:*

solo il certificato di studi compiuti, e quello di nascita legalizzato.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª 2ª, e 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari. Laddove trattisi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per scambio di categoria.

9. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge.

10. All'atto della presentazione della domanda i comandi di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se

gli aspiranti posseggano l'età e tutti i requisiti fisici all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del venturo mese di novembre per gli aspiranti dichiarati ammissibili al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e negli ultimi giorni del venturo mese di gennaio per quelli dichiarati ammissibili negli altri corsi.

Quegli aspiranti che debbono subire l'esame di coltura generale, saranno parimenti informati, in tempo debito, del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere tale esame.

11. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

12. Il Ministero della guerra si riserva, beninteso, la facoltà di riunire più corsi di una stessa durata, arma e specialità, nel caso che le ammissioni fossero riuscite in numero troppo scarso, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo forte, tale cioè da non consentire il regolare svolgimento del prescritto corso d'istruzione.

13. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento, ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo XI della menzionata Istruzione complementare non che la circolare n. 128 del 14 settembre 1904, pubblicata sul *giornale militare ufficiale*.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali che avranno principio col 1° febbraio 1909 state presentate da giovani che al giorno 31 gennaio precedente non avranno compiuto il 18° anno di età.

settembre 1908.

Il Comandante del distretto.

N. **352. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 27 agosto.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A completa esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 24 maggio u. s., n. 206 (circolare n. 184 del corrente anno), saranno chiamati alle armi per istruzione *il giorno 1° ottobre prossimo venturo*:

a) per un periodo di giorni 20:

i militari di prima categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) e all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1879 (i quali hanno fatto passaggio alla milizia mobile nel giugno scorso), ascritti alla specialità *ferrovieri* del genio, di tutti i distretti del Regno;

b) per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1881 (esercito permanente) e 1877 (milizia mobile), ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune, ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3,

del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero imparti ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia del manifesto stesso dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

Ad un tempo, per cura dei distretti, verrà fatto recapitare ai *militari del genio (telegrafisti trasmettitori) richiamati alle armi* un precetto personale, conforme all'annesso modello (allegato n. 2), colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904, modificata dalla 1ª serie di varianti dell'aprile 1908*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.*

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni per l'invio ecc.*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di batteria e di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in

particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro

che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

A tale riguardo si stima opportuno avvertire che gli estratti anzidetti debbono essere conformi al modello riportato a pagina 110 del *Compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale* (15 dicembre 1900), affinchè sia possibile di accertare se le singole lezioni di tiro siano state eseguite in conformità delle disposizioni del *Compendio* stesso.

In attesa che sia introdotta opportuna aggiunta al riguardo nell' *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego*, i comandi dei distretti sono autorizzati a concedere fin d'ora la dispensa dalle chiamate alle armi per istruzione anche ai militari di esercito permanente e di milizia mobile che siano ufficiali forestali governativi (ispettori superiori, ispettori e vice ispettori forestali) e guardie forestali governative o provinciali (graduati e agenti di bassa forza). La dispensa dovrà essere richiesta per detti personali con norme analoghe a quelle già stabilite dal n. 86 e dallo specchio O dell'*Istruzione* suaccennata per coloro di essi che appartengono alla milizia territoriale.

Relativamente alla speciale dispensa dalla chiamata stabilita pei militari delle classi 1881 e 1877 ascritti ai *telegrafisti* del genio dal n. 8 del detto manifesto, si avverte che gli esperimenti, dei quali è ivi parola, saranno dati con le apposite norme che il Ministero impartirà direttamente al comando del 3° reggimento genio e alle altre autorità militari interessate. S'intende che dell'accordata dispensa dovrà informarsi subito il rispettivo distretto di leva.

Ad ogni buon fine si avverte poi che ai militari che si recano a subire gli esperimenti suddetti non debbono essere rilasciate le richieste mod. *B*, non potendo tali viaggi essere fatti a tariffa militare.

Il comandante del 3° reggimento genio ed i comandanti dei vari distaccamenti sono autorizzati a rinviare senz'altro in congedo, considerandoli come dispensati, quei richiamati che sia negli esperimenti, sia nella prova di classifica sostenuta al principio dell' istruzione risultassero effettivamente idonei.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra chiamata.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a distretti di complemento, la visita dovrà aver luogo presso i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale:*

a) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1883, affettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna (escluso il treno), al reggimento d'artiglieria a cavallo (escluso il treno), al reggimento di artiglieria da montagna, alla brigata da montagna del Veneto ed alle batterie da montagna del 22° reggimento artiglieria da campagna:

b) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1879, effettivi alla brigata ferrovieri del genio,

c) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1881 e 1877 effettivi al 3° reggimento genio e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie telegrafisti (escluso il treno).

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità che ottennero l'esenzione temporanea della chiamata alle armi per istruzione, stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

12. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, sarà loro applicata la legge 1° luglio 1906, n. 298, della quale comunicheranno il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 della *Disposizione* n. 8 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio alla autorità dalla quale dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (che sarà cura dei comandi stessi di specificare a ciascuno), rivolgendosi in caso d'urgenza all'arma dei carabinieri reali.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero alla autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata n. 206 del 24 maggio u. s.;

b) l'ufficiale si trovi in uno dei casi indicati nel capitolo VII della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 13 luglio 1903.

14. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dalla autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a

norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandanti di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata a quegli ufficiali, i quali comprovino, con atto legale di notorietà, di trovarsi in così gravi e straordinarie circostanze di famiglia da produrre col loro allontanamento danno irreparabile alla famiglia stessa od ai loro privati interessi.

L'esenzione ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente tranne che pei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte alla autorità dalla quale gli ufficiali dipendono a norma del numero 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Le predette autorità, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi di esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il Ministero per la sua determinazione.

Le autorità stesse trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione basate sulle straordinarie circostanze di famiglia ai comandi di corpo d'armata nonchè quelle di dispensa di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 13 direttamente al Ministero per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sopra specificati; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali combattenti*) con elenco, da tra-

smettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e, ove ne sia il caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi. Per le esenzioni, concesse a senso della lettera *a*) del n. 14 suaccennato, dovrà unirsi la dichiarazione di visita medica.

16. La presentazione degli ufficiali avrà luogo *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione, eccetto che per i richiamati di artiglieria da campagna appartenenti ai distretti di complemento di Barletta, Cosenza, Foggia, Reggio Calabria, Siracusa e Taranto i quali dai distretti medesimi, dovranno essere avviati, anzichè ai reggimenti cui sono assegnati all'atto della mobilitazione, al 24° reggimento di artiglieria da campagna in Napoli che provvederà alla loro vestizione ed incorporamento, e quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, i quali affluiranno presso il distaccamento di artiglieria in Sassari.

I richiamati della specialità *ferrovieri* e quelli della specialità *telegrafisti* del genio, saranno assegnati alle unità dell'esercito permanente che si trovano nei vari centri di mobilitazione.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati dell'*artiglieria da campagna* ed *a cavallo* verranno particolarmente istruiti nel servizio dei cannoni da 75-A, quelli dell'*artiglieria da campagna* appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari saranno istruiti nel servizio dei cannoni da 87-B. I richiamati dell'*artiglieria da montagna* saranno addestrati nel servizio del cannone da 70 montagna.

Tutti prenderanno poi parte a qualche esercitazione tattica con tiro di cartocci a salve.

I richiamati del genio, tanto dell'esercito permanente quanto della milizia mobile, a qualunque specialità appartengano, appena inquadrati nelle compagnie a cui saranno assegnati, prenderanno parte con esse a tutte le istruzioni ed esercitazioni, avvertendo che, possibilmente, dovranno eseguire almeno due lezioni di tiro al bersaglio col moschetto mod. 1891.

Pei richiamati delle specialità *telegrafisti* e *ferrovieri* del genio verranno svolte speciali istruzioni sulle principali innovazioni introdotte, dopo il loro congedamento, nel servizio di tali specialità.

Si curerà poi che ai telegrafisti sia fatto riprendere, quanto più sarà possibile, pratica nell'impiego degli apparati telegrafici elettrici ed ottici e di quelli telefonici.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

il giorno 20 ottobre p. v., i richiamati di artiglieria di tutte le classi e specialità, nonchè i richiamati ascritti ai ferrovieri del genio;

il giorno 25 ottobre p. v., i richiamati ascritti ai telegrafisti del genio.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandi delle divisioni militari interessate.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accom-

pagamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini, nelle valigie e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della istruzione per la mobilitazione. Non verrà però distribuita ai graduati la pistola che loro spetterebbe.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

22. Le punizioni di prigione saranno fatte scontare ai richiamati al termine dell'istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

Il Ministro — CASANA.

ALLEGATO N. 1

—

Comando del distretto militare di . . . . . .

———

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi il giorno *1º ottobre p. v.:*

a) per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) e all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1879 (i quali hanno fatto passaggio alla milizia mobile nel giugno scorso), ascritti alla specialità *ferrovieri* del genio, di tutti i distretti del Regno;

b) per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1881 (esercito permanente) e 1877 (milizia mobile), ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1883, effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna (escluso il treno), al reggimento d'artiglieria a cavallo (escluso il treno), al reggimento di artiglieria da montagna, alla brigata da montagna del Veneto ed alle batterie da montagna del 22º reggimento artiglieria da campagna;

d) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1879, effettivi alla brigata ferrovieri del genio;

e) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1881 e 1877, effettivi al 3° reggimento genio e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie telegrafisti (escluso il treno).

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità, che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno *1° ottobre* suindicato.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la*

partenza del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono egualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla prima successiva chiamata quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 18 luglio 1903 e modificata con Regio decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Saranno pure dispensati dalla chiamata quei militari delle classi 1881 e 1877 ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio, i quali in appositi esperimenti dimostrino di essersi mantenuti al corrente della pratica professionale.

Tali esperimenti, limitati alla parte pratica del ricevimento e della trasmissione con apparati telegrafici elettrici ed ottici, avranno luogo nei giorni 9 e 10 settembre p. v., presso la sede del 3° reggimento genio in Firenze e presso i distaccamenti del reggimento stesso in Messina, Ozieri, Piacenza, Roma e Verona, nonchè presso i distretti militari di Bari, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Quelli dei detti militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata dovranno presentarsi, *a proprie spese* e viaggiando *a tariffa ordinaria*, in uno dei due giorni suindicati, nelle località e presso i corpi di sovra menzionati per essere sottoposti ai relativi esperimenti. Quelli che non potessero recarvisi nei giorni surriferiti, potranno presentarsi allo stesso scopo nei giorni successivi, *purchè non più tardi del 25 settembre*, ma soltanto alla sede del 3° reggimento genio o presso i distaccamenti del reggimento stesso.

Per accertare la loro identità personale tutti i militari in parola dovranno presentare il foglio di congedo, nonchè apposito foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e mu-

nito, fra altro, della loro firma, autenticata dal sindaco stesso. A coloro che in tali esperimenti saranno dichiarati idonei verrà rilasciata apposita dichiarazione di dispensa della chiamata; i dichiarati non idonei dovranno invece presentarsi alle armi nel giorno per essi stabilito.

9. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

10. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

11. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

12. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

.., *addì* .... *agosto 1908.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati al quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . .

PRECETTO PERSONALE *per la chiamata sotto le armi*

Per ordine di S. M. il Re, il militare di 1ª categoria della classe . . . . . figlio di . . . . . , è avvisato che è tenuto a presentarsi alle armi il giorno 1° ottobre 1908, per prendere parte ad un periodo d'istruzione, della durata di 25 giorni.

Munito del foglio di congedo illimitato o del foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco e del presente precetto personale e attenendosi alle norme contenute nell'apposito manifesto di chiamata, dovrà presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno 1° ottobre suindicato al sindaco del comune ove si trova per essere avviato a destinazione.

A termini di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che, senza legittimi motivi, non si presenteranno alle armi.

. . . . . , li . . . . agosto 1908.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZE.

Per opportuna norma nella compilazione del presente precetto, si avverte che i distretti i quali sono di complemento per la specialità richiamata o che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione per la specialità medesima, dovranno, pei militari residenti nella città sede del distretto o del centro di mobilitazione, modificare opportunamente il secondo capoverso del precetto, sostituendo, secondo i casi, alle parole « *al sindaco del comune ove si trova per essere avviato a destinazione* » le seguenti: **a questo distretto; al comando del** . . . . . .

ALLEGATO N. 3

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da campagna e a cavallo	Artiglieria da montagna	Ferrovieri telegrafisti
Asciugatoi	2	2	2
Berretti con fregio	1	1	1
Borracce con coreggia	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1
Calzature (paia) (con gambali pei richiamati dell'artiglieria a cavallo)	1	1	1
Camicie di colone	2	2	2
Cappotti	»	1	1
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto) o berretto da campagna, con copertura	1	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1
Coregge per pastrani	2	2	2
Cravatte per collo	2	2	2
Cucchiai	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1
Gavette	1	1	1
Giubbe di panno	1	1	1
Giubbe di tela	1	1	1
Mutande	1	2	2
Paletti per teli da tenda	»	1	1
Pantaloni di panno	1	1	1
Pantaloni di tela	1	»	»
Parti di basloni per teli da tenda	»	1	»
Pastrani d'artiglieria	1	»	»
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2
Sacchetti per galletta (1)	2	3	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia) (2)	»	»	1
Speroni (paia)	1	»	»
Tasche per pane con coreggia	1	1	1
Tazze di latta o di lamiera	1	1	1
Teli per tenda	»	1	1
Uose di tela complete (paia) (2)	»	»	1
Valigie con relative coregge	1	»	»
Zaini	»	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2
Razioni galletta	*	*	*

* Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto dal § 569 del Regolamento d'amministrazione (*Atto* n. 162 del 1905).

(1) Ai richiamati di artiglieria a cavallo (batterie) saranno distribuiti 4 sacchetti per galletta da $^1/_2$ razione.

(2) Esclusi i ferrovieri.

N. B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno far distribuire ai richiamati dell'artiglieria da montagna i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna sarà distribuito il pastrano da sottufficiali, con relative coregge, in luogo del pastrano d'artiglieria o del cappotto.

Ai sottufficiali d'artiglieria da montagna saranno distribuiti: la valigia con relative coregge, in luogo dello zaino, e la gavetta piccola.

2. Ai graduati, saranno distribuiti i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato). Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficienza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori, tiratori scelti, ecc.).

3. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati del genio cui venga lasciata la calzatura propria verranno egualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva se della specialità che ne facciano uso.

5. Ai richiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, ed ove occorra, ai richiamati d'artiglieria da campagna ed a cavallo anche il telo per tenda con le parti di bastone ed i relativi paletti.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione alle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

7. Per i piastrini di riconoscimento sarà tenuta presente la *Disposizione* n. 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa).

8. Giusta la *Disposizione* n. 54 del predetto fascicolo della *Raccolta* potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. 353. — Corrispondenza diretta al comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare ed ai comandi in 2° dei due istituti. — (Gabinetto militare). — 27 agosto.

Consta a questo Ministero che non tutte le autorità militari, nelle relazioni di servizio col comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare e coi comandi in 2° dipendenti, si attengono alle tassative prescrizioni della disposizione n. 10 del fascicolo 8 della raccolta (bozze di stampa) circa l'indirizzo da apporre alla corrispondenza diretta a detta scuola. Ad evitare quindi il ripetersi di tale infrazione, che è causa d'inconvenienti e porta complicazioni ed incertezze nella distribuzione della corrispondenza in arrivo, il Ministero richiama su ciò l'attenzione delle varie autorità militari invitandole a far ben distinzione fra le lettere che debbono essere indirizzate al comando di detta scuola oppure ad uno dei comandi in 2° dipendenti. Si rammenta quindi che tali lettere dovranno, a seconda dei casi, portare uno dei seguenti indirizzi:

Al comando della scuola d'applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare;

Al comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio;

Al comando in 2° dell'accademia militare.

Il Ministro — CASANA.

N. 354. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe anziana di cavalleria, dei rivedibili di due leve arruolati con la classe 1887 ed invio in licenza straordinaria in attesa del congedo di taluni militari della classe 1886. — (Direzione generale leve e truppa). — 27 agosto.

1. Questo Ministero determina che col giorno *16 ottobre p. v.* abbia principio l'invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1885 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, appartenenti all'arma di cavalleria.

2. Col giorno *20 ottobre p. v.* sarà poi iniziato l'invio in congedo illimitato per anticipazione dei militari di 1ª categoria della classe 1887 di tutte le armi e specialità, ascritti alla ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve.

3. I movimenti relativi al congedamento dei cennati militari saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali avvertiranno di prendere abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

4. Agli effetti del § 106 del regolamento per le matricole del regio esercito (edizione 1907), per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia quella del 16 ottobre p. v. per i militari indicati nel precedente n. 1, e quella del 20 ottobre per i militari indicati nel successivo n. 2.

5. Nel far luogo ai congedamenti di cui trattasi i corpi terranno presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date ai n. 4 e seguenti della circolare n. 334 del 19 agosto del corrente anno per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane.

6. In questa occasione, si richiama l'attenzione dei corpi interessati sull'esatta applicazione, ove ne sia il caso, delle disposizioni stabilite nel § 635 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, completato con le norme date ai n. 5, 6 e 13 della predetta circolare n. 334 a riguardo dei militari congedandi che domandino di far ritorno all'estero, ovvero eleggano domicilio nella colonia Eritrea.

7. Conformemente poi al disposto del § 631, lett. *c*, dell'istruzione complementare ed in relazione alle raccomandazioni fatte con le circolari n. 33 e 370 del giornale militare scorso anno e 293 dell'anno corrente, i comandanti di corpo rammenteranno ai militari congedandi che essi possono aspirare all'ammissione nelle guardie di città e negli agenti di custodia delle carceri e faranno ad essi presenti tutti i vantaggi di carriera che queste posizioni assicurerebbero loro.

8. Infine, i comandanti dei corpi avranno cura di attenersi scrupolosamente alle disposizioni date nei tre ultimi capoversi del n. 15 della circolare succitata n. 334 per quanto riguarda la scelta del personale incaricato dell'accompagnamento dei congedandi e le raccomandazioni da farsi al personale stesso perchè non cessi di sorvegliare, durante il viaggio, i militari ad esso affidati allo scopo di evitare disgrazie od altri inconvenienti.

9. Contemporaneamente al suddetto invio in congedo illimitato dei militari della classe 1887 con ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve, saranno inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo, a senso del n. 71 del regolamento sulle licenze, la quota appresso indicata di uomini della

classe 1886, con ferma di tre anni, di tutte le armi, corpi e specialità, esclusa la cavalleria e l'artiglieria a cavallo.

10. A tale invio in licenza straordinaria concorreranno, mediante estrazione a sorte, *i soli militari con ferma di tre anni*; il numero di essi sarà ragguagliato al 26 per cento del totale generale per ogni reggimento o corpo di detti uomini.

11. Per l'esecuzione di detto invio in licenza straordinaria si terranno presenti le norme seguenti:

1° Saranno ammessi a concorrervi tutti i militari di truppa arruolati o venuti alle armi con la suddetta classe 1886, e quindi anche gli studenti universitari di classi anteriori che impresero servizio con la classe 1886 ed i militari di altre classi che furono trasferiti o retrocessi alla classe 1886.

2° Saranno eccettuati dall'invio in licenza straordinaria in causa del congedo:

a) i sottufficiali;

b) gli allievi ufficiali;

c) gli allievi sergenti;

d) i volontari ordinari;

e) i militari provenienti dai sottufficiali retrocessi;

f) coloro che facessero domanda scritta di continuare il servizio sotto le armi;

g) quelli che durante il servizio fossero stati all'ospedale o in licenza di convalescenza, per malattie non provenienti dal servizio, per un periodo di tempo di sei o più mesi, in una o più volte complessivamente;

h) coloro che alla suddetta data si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, ovvero condannati al carcere o alla reclusione militare, quand'anche la durata dell'interruzione del servizio non importi trasferimento di classe.

12. I militari che si trovino scontando una punizione disciplinare sono ammessi a concorrere all'invio in licenza straordinaria, ma essi verranno licenziati dalle armi quando avranno ultimata la punizione, giusta quanto prescrive il § 934 del regolamento sul reclutamento.

13. Al ricevere della presente, per cura dell'ufficio matricola di ciascun corpo, sarà compilato un elenco nominativo dei militari che avrebbero diritto a concorrere al sorteggio, eccettuati quelli accennati nelle lettere *a*) *b*) *c*) *d*) *e*) *g*) *h*) del precedente n. 11; ma comprendendovi anche gli assenti per licenza, i ricoverati in luoghi di cura, quelli comandati altrove od aggregati per qualsiasi causa ad altri corpi.

14. In base a tale elenco, i comandanti dei corpi, dopo averne cancellato coloro che, interrogati, abbiano dichiarato per iscritto

di voler continuare nel servizio fino al congedamento dell'intera classe, faranno effettuare il sorteggio che avrà luogo nel tempo sotto indicato.

15. Il numero degli uomini da sorteggiarsi nella proporzione suaccennata del 26 per cento, sarà fissato senza tener conto nè degli aumenti, nè delle deduzioni di cui è cenno al precedente n. 11.

Questo numero dovrà essere determinato prima di iniziare l'estrazione a sorte avvertendo che se nel calcolo risulti una frazione questa sarà considerata come unità.

16. L'estrazione avrà luogo alla sede del reggimento o corpo nella prima decade di ottobre.

I reggimenti del genio faranno alla sede del corpo tante estrazioni separate quante sono le specialità di cui si compongono.

Gli uomini del deposito e degli stati maggiori dei detti reggimenti del genio concorreranno all'estrazione suddivisi fra le varie specialità di ciascun reggimento.

Per le compagnie di sanità, di sussistenza e per il gruppo compagnie operai d'artiglieria, l'estrazione avrà luogo alla sede principale di ciascuna compagnia di sanità e di sussistenza e del gruppo suddetto.

17. Il sorteggio sarà fatto alla presenza dei militari che vi concorrono e che si trovino alla sede del reggimento.

Esso sarà presieduto dal relatore o da altro ufficiale superiore del reggimento, con l'assistenza dell'aiutante maggiore in 1° e dell'ufficiale di matricola.

18. Appena avvenuta l'estrazione saranno comunicati i nomi dei militari da inviare in licenza straordinaria alle compagnie ed ai riparti distaccati, provvedendosi perchè abbia luogo detto invio in licenza insieme all'invio in congedo illimitato dei militari della classe 1887, con ferma di un anno, con norme identiche, in quanto siano applicabili al caso, a quelle indicate nel n. 4 e seguenti della circolare n. 334.

I movimenti relativi al licenziamento di tali militari saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, secondo il n. 3 della presente circolare.

I detti militari, sebbene avviati in licenza straordinaria, dovranno, per quanto riguarda la sistemazione della forza, considerarsi come avviati in congedo, e però dovranno esser trasferiti di corpo con le norme richiamate nel n. 4 (quarto comma) della circolare suddetta.

Pertanto i militari stessi dovranno essere avvertiti che, in caso di richiamo dalla licenza, essi non dovranno raggiungere i corpi dai quali sono stati licenziati, ma affluire ai centri di presentazione fissati per i richiamati.

19. Sui fogli di licenza da rilasciarsi ai militari in parola dovrà essere indicato il centro di mobilitazione a cui dovrebbero presentarsi in caso di richiamo.

20. Rapporto agli effetti amministrativi gli uomini in licenza straordinaria in attesa del congedo debbono essere considerati come effettivamente congedati.

Ne consegue:

a) che dal giorno successivo a quello della partenza degli uomini cessa l'assegno giornaliero per essi dovuto, e che per ogni licenziato spetta ai corpi l'indennità fissa per spese di viaggio;

b) che coloro che si ammalassero ed essendo assolutamente sprovvisti di mezzi per curarsi, chiedessero di essere ricoverati negli ospedali militari o negli ospedali civili come ogni altro militare in licenza di qualsiasi specie, vanno considerati dagli ospedali militari, per il conteggio della retta, come individui fuori forza;

c) che nelle varie situazioni gli uomini vanno dimostrati tra la forza in congedo, ma distintamente dagli altri.

21. Tutti i militari come sopra inviati in licenza straordinaria dovranno essere diffidati a serbare buona condotta, continuando essi nel vincolo della disciplina militare, finchè non riceveranno in patria il foglio di congedo illimitato.

Potranno prender moglie, ma con permesso del comando del corpo d'armata, da richiedersi a mezzo del comando del distretto nella cui circoscrizione dimorino.

Per recarsi all'estero i detti militari saranno parificati ai militari in congedo.

22. Compiuti tutti i congedamenti ed invii in licenza straordinaria prescritti con la presente circolare, i comandanti dei corpi procederanno, ove occorra, al pareggiamento della forza sotto le armi fra le diverse compagnie, lo stato maggiore e il deposito, nonchè al rimpiazzo delle cariche speciali che non possono rimanere scoperte.

23. La formula matricolare per gl'inviati in licenza straordinaria sarà la seguente:

« Inviato in licenza straordinaria in attesa del congedo il-
« limitato, circolare n. 354 del 27 agosto 1908 ».

24. Effettuato il licenziamento dei militari di cui al n. 9 della presente circolare, i comandanti dei corpi indicheranno al Ministero (divisione truppa) il numero totale degli uomini stati inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo.

Il Ministro — Casana.

N. **355**. — **Termini e modalità per l'adempimento dell'obbligo di leva degli inscritti residenti all'estero.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 agosto.

In attesa di addivenire ad una completa riforma del regolamento sul reclutamento, il Ministero, valendosi della facoltà concessagli con l'art. 16 della legge 15 dicembre 1907 e vista l'espressa riserva contenuta negli articoli 7 e 9 della legge stessa per quanto si riferisce ai termini per far valere i diritti all'esenzione degli inscritti residenti all'estero, fa conoscere frattanto quanto segue:

1. Anche per gli inscritti residenti all'estero i titoli per l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria sono quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva cui gli inscritti concorrono per ragione di età (1° febbraio) e quelli che vengono a verificarsi prima della chiusura della leva stessa (31 gennaio dell'anno successivo).

Sono invece titoli al passaggio in 2ª o in 3ª categoria quelli che vengono a verificarsi per una modificazione sorta in famiglia dopo chiusa la leva nella quale gli inscritti sono stati arruolati (31 gennaio dell'anno successivo).

2. I periodi di tempo entro i quali gli inscritti residenti all'estero possono essere ammessi a far valere i titoli all'assegnazione in 2ª o in 3ª categoria sono i seguenti:

a) tutta la leva alla quale gli inscritti concorrono (1° febbraio-31 gennaio dell'anno successivo) per i titoli già perfetti all'apertura della leva;

b) un anno dal giorno in cui il titolo si è verificato, per i titoli che vengono a maturarsi durante la leva e cioè tra il 1° febbraio dell'anno in cui gli inscritti concorrono alla leva ed il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. I titoli al passaggio in 2ª o in 3ª categoria possono essere utilmente fatti valere entro un anno dal giorno in cui i titoli stessi si sono verificati.

4. Gli inscritti residenti all'estero arruolati in 1ª categoria hanno l'obbligo di presentarsi alle armi non più tardi del

giorno 1° dicembre dell'anno in cui sono stati arruolati, come è stabilito dal § 37 dell'istruzione pel servizio della leva all'estero. Però se, pur essendo stati arruolati in 1ª categoria per non aver comprovato di aver diritto all'esenzione, facciano presente tale diritto prima del 1° dicembre o alle autorità consolari o, per mezzo dei parenti, a quelle prefettizie nel Regno, le autorità stesse rilasceranno agli inscritti una dichiarazione conforme all'annesso modello, in virtù della quale la loro chiamata alle armi sarà rinviata al 1° dicembre dell'anno successivo perchè possano nel frattempo ed *entro i termini indicati al n. 2 della presente circolare*, far valere l'allegato diritto all'assegnazione in 2ª o in 3ª categoria.

5. Le autorità consolari e quelle prefettizie non più tardi del 1° dicembre di ciascun anno trasmetteranno ai comandi di distretto competenti un elenco degli inscritti ai quali sia stata concessa la dilazione suaccennata. Le autorità stesse presteranno ogni assistenza agli inscritti o alle loro famiglie perchè sia al più presto costituita la prova dell'allegato diritto per provocare su di essa la decisione del consiglio di leva.

Il Ministro — Casana.

Servizio della leva all'estero.

N. del registro protocollo delle autorità diplomatiche o consolari.

. . . . . .

(1) . . . . . .

Visto che il militare . . . . . figlio di . . . . . nato nell'anno . . . . ed appartenente per fatto di leva al comune di . . . . . il quale fu arruolato in 1ª categoria con la leva sulla classe . . . . ha dichiarato di aver diritto all'assegnazione in (2) . . categoria, si concede al militare stesso di *presentarsi alle armi il 1º dicembre dell'anno prossimo*, avvertendo che se nel frattempo non gli sarà riconosciuto l'allegato diritto, egli dovrà senz'altro presentarsi alle armi nel Regno nel termine suindicato. In caso contrario sarà dichiarato disertore.

. . . . . addì . . . . . 190 . .

Il (3) . . . . . .

---

(1) Prefettura o Sottoprefettura di . . . . . R. ambasciata, legazione, consolato o vice consolato d'Italia in . . . . .

(2) 3ª o 3ª.

(3) Bollo dell'ufficio e firma dell'autorità che ha rilasciato la presente dichiarazione.

N. 356. — **Specchio di caricamento dello zainetto di sanità per ciclisti.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 28 agosto.

Colla data agosto 1908, è stato pubblicato lo specchio 2 *bis* indicante il caricamento regolamentare dello zainetto di sanità per ciclisti, che sostituisce la tabella *E* annessa all'istruzione per le compagnie ciclisti — 1904.

Tale specchio sarà distribuito gratuitamente a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel numero qui sotto indicato:

Al comando del corpo di stato maggiore . .	copie	5
Ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione	»	2
Ispettorato di sanità militare	»	5
Ad ogni direzione di sanità	»	1
Ad ogni ospedale militare	»	1
Alla scuola di applicazione di sanità militare . .	»	6
Alla farmacia centrale militare	»	3
Ad ogni reggimento che abbia compagnie ciclisti, per compagnia	»	1

Fatta la distribuzione, le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dall'ufficio anzidetto per le eventuali richieste.

Quando però le richieste siano fatte per uso particolare o per sostituire copie guaste per ingiuria o smarrite, i richiedenti dovranno corrispondere l'importo di L. 0,10 per ogni copia.

Il Ministro — CASANA.

N. 357. — **Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1909.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 agosto.

1. In relazione al disposto dai §§ 429 e 430 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° gennaio 1909.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, il quale manifesto sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 25 ottobre p. v. nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sul disposto dal n. 11 del detto manifesto il quale, a parziale modificazione di quanto è disposto dal § 448 della menzionata istruzione complementare e analogamente a quanto venne già praticato per i corsi di allievi sergenti iniziati a partire dall'anno 1903, stabilisce che il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 12 mesi; esso si compirà quindi col giorno 31 dicembre 1909.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali per la nomina a sergente o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri sei mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 30 giugno 1910.

3. Ne consegue pertanto che gli esami d'idoneità a caporale avranno luogo nel tempo indicato ai §§ 450 e 451 dell'istruzione complementare succitata e che nella seconda decade del mese di dicembre 1909 dovrà poi aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente di cui è parola nel § 453 dell'istruzione medesima, e i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiranno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella seconda decade di giugno 1910 avrà poi luogo la seconda prova di esami per gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri sei mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 30 giugno predetto.

In proposito si avverte che nello stabilire la media dei punti d'esame in base alla quale sono classificati i candidati, dovrà tenersi conto dei punti dai medesimi riportati in autorevolezza ed in condotta.

Tale avvertenza sarà pertanto tenuta presente dai corpi interessati all'atto della compilazione dell'elenco mod. 51-*G* (catalogo stampati ediz. 1906), di cui al § 455 della istruzione complementare anzidetta. A modificazione dell'ultimo comma dell'*Alto* 114 del 1907, avvertesi inoltre che, per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà aver riportato l'idoneità negli esami, nell'esperimento pratico, nel giudizio sull'autorevolezza e nel giudizio sulla condotta.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° gennaio 1909; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di dicembre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata

in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° gennaio detto essi si trovino già alla sede del corpo prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti gli ammessi sotto la data del 31 dicembre venturo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo XII della citata istruzione complementare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi sergenti dovranno, beninteso, adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 10 della circolare n. 178 del 1908 trasmettendo, poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi sergenti.

I distretti stessi dovranno poi, analogamente a quanto è prescritto dal § 331 dell'istruzione complementare per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, assumere subito, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che reputeranno opportuni, riservate informazioni circa la moralità e condotta politica dei singoli aspiranti, e unire alle rispettive domande i rapporti relativi alle informazioni stesse. Il giudizio sulle informazioni anzidette è delegato alle commissioni d'avanzamento dei corpi, le quali decideranno definitivamente in proposito.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 dicembre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le pratiche anziaccennate, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le pratiche stesse, avvertendo che anche in questo caso l'arruolamento dovrà farsi, per gli effetti matricolari, sotto la data del 31 dicembre 1908.

6. Come è stabilito al § 438 della menzionata istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare, cercando anzitutto di comandare, per tali visite, personale anziano e adatto.

Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi giusta la mentovata circolare, e quella del 29 aprile 1906, n. 69, contenente istruzioni per la visita degli inscritti di leva, che sono applicabili anche al caso degli aspiranti allievi sergenti. Nel procedere alle visite stesse dovranno essere tenute presenti le schede individuali di informazioni sanitarie che, giusta le prescrizioni contenute nella circolare ora citata, i consigli di leva avessero eventualmente compilato e che si trovassero perciò presso i distretti in applicazione della predetta circolare.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante allievo sergente qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante allo ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

Soltanto pei *limiti minimi di statura* stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, semprechè l'aspirante, pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso in servizio e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

7. In relazione al disposto del n. 4, terzultimo comma, del manifesto, i distretti cureranno di accertare, all'atto della presentazione delle domande di ammissione, se gli aspiranti ai corsi d'artiglieria da costa e da fortezza conoscano o no le quattro operazioni aritmetiche fondamentali, facendo risultare tale circostanza con apposita annotazione nella domanda, ove non risulti già dai titoli di studio prodotti dagli aspiranti stessi, onde i corpi interessati ne abbiano poi norma nel far la scelta degli ammissibili al corso.

8. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura, *il giorno 16 dicembre* (successivo a quello della chiusura del periodo utile per la presentazione delle domande di ammissione), di fare prontamente la *scelta* degli ammissibili fra tutte le domande ricevute, tenendo all'uopo anche conto dei titoli di studio che abbiano prodotti gli aspiranti, giusta l'avvertenza loro fatta alla fine del n. 4 del manifesto.

Le domande dei non ammessi dovranno *subito* essere respinte ai rispettivi distretti con l'esplicita indicazione del motivo pel quale non furono accolte; i distretti faranno luogo, occorrendo, ad ulteriori pratiche per l'ammissione degli aspiranti in altri corsi pei quali posseggano la voluta idoneità fisica e nei quali esistano tuttora posti disponibili.

9. A modificazione di quanto prescrive il § 443 dell'istruzione complementare, si stabilisce poi che i comandi di distretto avranno l'obbligo d'interpellare gli aspiranti allievi sergenti idonei, che per mancanza di posti rimasero esclusi dalla chiesta ammissione, se intendano essere tenuti presenti per le ammissioni suppletive, e, nel caso affermativo, terranno in evidenza, le documentate domande degli aspiranti medesimi per provvedere poi definitivamente a loro riguardo nel modo appresso spiegato, avvertendone gl'interessati per loro norma.

10. Avvenuta la presentazione ai corpi degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandi dei corpi nei quali sono istituiti corsi di allievi sergenti con numero limitato di posti e nei quali all'atto della costituzione del corso si fossero verificate vacanze per qualsiasi ragione, segnaleranno telegraficamente il numero delle vacanze medesime ai distretti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata nel quale il corpo ha sede, per conoscere se abbiano aspiranti dichiarati idonei pel corpo e per la specialità di cui trattasi.

I comandi di distretto, appena ricevuta siffatta comunica-

zione, faranno conoscere telegraficamente al corpo richiedente il numero di aspiranti disponibili, e contemporaneamente provvederanno per il sollecito invio al corpo stesso delle documentate domande degli aspiranti segnalati.

Il corpo, ricevute ed esaminate le dette domande, richiederà ad ogni distretto il pronto invio degli aspiranti che avrà dichiarati ammissibili, avendo cura di ripartirne il numero proporzionalmente a quello stato segnalato dai vari distretti.

Ove il numero degli aspiranti segnalati dai menzionati distretti risulti deficiente in confronto alle vacanze verificatesi, il corpo, allo scopo di completare il numero di allievi stabilito, si rivolgerà, con analogo procedimento, ai distretti dei corpi d'armata più prossimi, i quali provvederanno pure nel modo anzi accennato.

11. Compiute, con la massima sollecitudine, le pratiche anzidette, le quali dovranno essere ad ogni modo ultimate entro il giorno 15 gennaio, i corsi dovranno considerarsi senz'altro costituiti e quindi le ammissioni definitivamente chiuse, anche quando non sia stato possibile di ricoprire tutti i posti che si fossero resi vacanti.

Si avverte poi, ad ogni buon fine, che anche l'arruolamento o l'incorporazione degli allievi compresi nelle ammissioni suppletive dovrà considerarsi, agli effetti matricolari, avvenuta, come per gli altri, sotto la data 31 dicembre 1908.

12. I comandi di distretto i quali, dopo avvenute le dette ammissioni suppletive, abbiano in evidenza domande rimaste insoddisfatte, ne faranno la restituzione ai titolari, informandoli del motivo della loro definitiva esclusione dalla chiesta ammissione.

13. Ove nella visita passata presso l'ospedale militare, a senso del disposto dal § 444 della predetta istruzione complementare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma o della specialità prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma o di altro corpo, l'aspirante stesso dovrà essere subito interrogato se accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà prontamente le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

14. Per gli ammessi nei corsi allievi sergenti che siano militari di 1ª categoria della classe 1888 e che imprendano per tale ragione servizio sotto le armi dopo la chiamata generale degli uomini della loro classe, i distretti sono tenuti soltanto ad inscrivere sulla loro matricola la variazione prescritta pel caso dalla circolare di chiamata alle armi delle reclute della classe medesima; spetterà poi ai corpi, nei cui plotoni allievi sergenti i militari stessi vengono ammessi, di prenderli direttamente in forza, compilando la variazione prevista dalla formula 135 della II tabella del regolamento per le matricole del R. esercito, che è del seguente tenore: « Giunto alle armi ed inscritto in qualità di allievo sergente nel . . . . (*indicare il corpo*) . . . . . con la ferma di anni tre a datare da oggi li . . . . . »

15. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1907 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

16. I corpi presso cui saranno costituiti i corsi allievi sergenti che, a senso del prescritto dal § 447 della succitata istruzione complementare, dovranno trasmettere col giorno 1° febbraio 1909 a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa — Divisione truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertiranno che tale elenco dovrà essere compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi *per ordine alfabetico*, nella seconda l'*anno di loro nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se di leva, arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

17. Si avverte infine che, giusta il principio già sancito, in massima, dal § 346 della detta istruzione complementare, a raggiungere lo scopo di istruire in modo migliore e più profondo gli allievi sergenti, i comandi di corpo, aventi i corsi di cui trattasi, potranno, ove lo ravvisino conveniente, ripartire tra più ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie.

Il Ministro — CASANA.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 dicembre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti, a datare dal 1° gennaio 1909, nelle città e nei corpi sottoindicati:

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Belluno	56°	Lecce	47°	Piacenza	26°
Cagliari	58°	Mantova	72°	Salerno	11°
Caserta	42°	Novi	63°	Siena	87°
Civitavecchia .	59°	Novara	21°	Siracusa	90°
Como	67°	Parma	41°	Spoleto	52°
Fano	94°				

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Ancona	5°	Asti	11°	Verona	10°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Conegliano . .	7°	Mondovì	1°
Ivrea	4°	Torino	3°

Cavalleria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Brescia	7°	S. Maria C. V.	23°	Verona	18°
Napoli	11°	Savigliano . . .	3°		

Artiglieria da campagna *(batterie e treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Capua	12°	Novara	17°	Reggio E. . . .	15°
Ferrara	14°	Pavia	9°	Vigevano . . .	6°

Artiglieria da costa e da fortezza.

		Regg.			Regg.
Costa	Genova	1°	Fortezza	Alessandria.	2°
	Messina . . .	3°		Torino. . . .	1°

Artiglieria a cavallo e da montagna.

	Reggimento a cavallo		Reggimento da montagna
Milano. .		Torino. .	22ª artiglieria
		Messina.	*Batterie da montagna*

Genio *(compreso il treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Casale.	2°	Pavia	1°	Torino	5ª
Firenze. . . .	3°	Piacenza	4°	Torino	*Brig. ferr.*

Compagnie di sanità.

Firenze — 8ª.

Compagnie di sussistenza.

Roma — 9ª.

2. Ai corsi delle sotto indicate armi e specialità il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

60 allievi in ciascun corso di fanteria di linea;
25 allievi in ciascun corso dei bersaglieri;
25 allievi in ciascun corso di cavalleria;
40 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;
30 allievi nel corso di artiglieria da costa;
30 allievi nel corso di artiglieria da fortezza;
15 allievi nel corso del reggimento di artiglieria a cavallo;
30 allievi nel corso del 1° reggimento genio;
20 allievi nel corso del 2° reggimento genio;

40 allievi nel corso del 3° reggimento genio;

36 allievi nel corso del 4° reggimento genio, dei quali 16 per la specialità *treno* dell'arma;

40 allievi nel corso del 5° reggimento genio;

30 allievi nel corso della brigata ferrovieri;

30 allievi nel corso dell'8ª compagnia di sanità;

15 allievi nel corso della 9ª compagnia di sussistenza.

Nei corsi degli alpini, dell'artiglieria da montagna e delle batterie da montagna del 22° artiglieria, il numero di allievi che possono esservi ammessi *è illimitato*.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi pei quali, come sopra è cenno, venne limitato il numero di allievi che possono esservi ammessi, ove siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno informati a tempo debito dal comando del distretto militare, al quale presentarono la domanda, affinchè, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1888, compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti, come pure i riformati che non abbiano oltrepassato l'età di anni 26;

c) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitatamente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 31 dicembre prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Fra gli aspiranti all'arma del genio i comandanti di corpo daranno la preferenza a coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale di arti o mestieri ed a coloro che esercitino un'arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione delle reclute all'arma del genio.

Così pure per gli aspiranti alla specialità telegrafisti, sarà data la preferenza a quelli che siano provvisti di un titolo di studio (licenza

tecnica - ginnasiale - commerciale od altro titolo equivalente) e per la specialità pontieri a quelli che provino di essere abili barcaiuoli.

Per gli aspiranti poi all'arma di artiglieria (specialità da costa e da fortezza) sarà dai corpi interessati data la preferenza a quelli che abbiano dato prova di conoscere le quattro operazioni aritmetiche fondamentali.

Per gli aspiranti alle compagnie di sanità sarà data la preferenza agli aspiranti di professione infermieri, flebotomi, barbieri ed a coloro che abbiano nozioni pratiche di farmacia o di odontalgia. Per gli aspiranti alle compagnie di sussistenza sarà data la preferenza a coloro che esibiranno un certificato, da rilasciarsi dall'autorità comunale, da cui risulti che abbiano esercitato il mestiere di panattiere, impastatore o infornatore ed a coloro che siano di professione macellai mugnai, meccanici, elettricisti, falegnami, fabbri, lavandai.

Gli aspiranti che posseggono speciali titoli di studio, potranno produrli a corredo della loro domanda, onde possa esserne tenuto debito conto.

6. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda, in carta da bollo di L. 0,50, e con i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza. L'obbligo di fare la domanda su carta da bollo è esteso anche ai militari sotto le armi.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi se dichiarati ammissibili, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di dicembre.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) Certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari

comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato, di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 2ª o di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato a tali categorie.

Per gli inscritti della leva in corso sulla classe 1888, compresi i rivedibili della leva stessa e delle leve precedenti.

a) Certificato di nascita per coloro che non fossero ancora stati arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

c) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i riformati alla leva.

Il foglio di riforma, di cui l'aspirante è provvisto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) prescritti per i volontari, e, ove l'aspirante non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso di chi esercita su di esso la patria potestà.

Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

a) Domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

b) certificato di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice richiesta da giovani nati negli anni 1889, 1890 e 1891 e il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Avvertesi poi, per ogni buon fine, che quegli aspiranti i quali possiggano titoli di studi, è bene che li uniscano alla loro domanda affinchè, se del caso, le competenti autorità possano tenerne conto nel fare la scelta fra tutte le domande presentate.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al capo XIII dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi, per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 31 dicembre 1908.

9. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di tre anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno chiedere il proscioglimento dal servizio, purchè beninteso si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

10. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà, ammenochè non abbiano obblighi di servizio alle armi, nel qual caso, dovranno senza indugio essere assegnati ad un corpo, secondo la loro attitudine, reclutato dal distretto al quale appartengono.

11. Il corso normale d'istruzione è della durata di 12 mesi: esso è però prolungato di altri 6 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese di anzianità nel grado di caporale o del diciottesimo mese di corso, secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

12. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori della stessa arma e specialità.

13. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti, ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XII dell'*Istruzione complementare* anzidetta.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 31 dicembre p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . 25 *ottobre* 1908.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1908 — 5 settembre

LUGLIO 7. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria durante l'esercizio finanziario 1908-909, *pag.* 989.

AGOSTO 8. — R. decreto n. 512 per l'applicazione dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1906, n. 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 991.

SETTEMBRE 1°. — Varianti alle norme per le esercitazioni completive dell'artiglieria da fortezza, *pag.* 993.

» 1°. — Edifici militari ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari, *pag.* 993.

» 2. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, *pag.* 994.

» 3. — Istruzione sull'uso degli Ski, *pag.* 997.

» 3. — Varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa, *pag.* 997.

» 4. — Varianti alle tavole di tiro del cannone da 149 G su affusto da assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 149 A, a sfera (edizione 1900), *pag.* 998.

» 8. — Corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento della brigata ferrovieri in Roma, *pag.* 998.

» 9. — Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri d'avanzamento per il 1909. — Variante alle disposizioni esecutive, *pag.* 999.

» 3. — Foglio matricolare mod. 61 dei sottufficiali capi-armaiuoli e dei sottufficiali di armamento, *pag.* 999.

» 4. — Corrispondenza ufficiale, *pag.* 1000.

» 4. — Acquisto e riparazioni di mobili di ufficio e biciclette in dotazione ai comandi di corpi d'armata e di divisione, *pag.* 1000.

Avviso. — Calendario generale del Regno pel 1908, *pag.* 1001.

CIRCOLARE N. **358. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria durante l'esercizio finanziario 1908-909.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 7 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Vista la legge in data 31 maggio 1908, n. 223, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1908-909, per le direzioni e per gli stabilimenti d'artiglieria sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra pel detto esercizio 1908-909.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 7 luglio 1908. *Il Ministro* — CABANA.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria durante l'esercizio finanziario 1908-909.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNI	
Direzione di artiglieria di	Alessandria	2700	00
	Genova	3000	00
	Maddalena	1500	00
	Mantova	2400	00
	Messina	2000	00
	Napoli	2600	00
	Piacenza	2500	00
	Roma	4200	00
	Spezia	2000	00
	Taranto	1500	00
	Torino	2000	00
	Venezia	2400	00
	Verona	2700	00
Arsenale di costruzione in	Napoli	2000	00
	Torino	2300	00
Officina di costruzione in	Genova	1800	00
	Napoli	1800	00
	Torino	3400	00
Fabbrica d'armi in	Brescia	2000	00
	Terni	2300	00
	Torre Annunziata	1500	00
Laboratorio pirotecnico in	Bologna	2200	00
	Capua	1800	00
Laboratorio di precisione in Roma		3100	00
R. polverificio sul Liri		1600	00
Polverificio di Fossano		1400	00
Sezione d'artiglieria per le esperienze in Ciriè		2500	00
	Totale L.	63000	00

N. 359. — R. decreto n. 513 per l'applicazione dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1906, n. 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali. — (Gabinetto militare). — 8 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 30 dicembre 1906, n. 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali;

Vista la legge 2 luglio 1906, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi del 6 marzo 1898, n. 50, del 3 luglio 1902, n. 247, del 21 luglio 1902, n. 303, del 30 dicembre 1906, n. 647, del 14 luglio 1907, n. 495;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678, e 24 ottobre 1907, n. 700;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali che, avendo frequentato il corso stabilito presso la legione allievi, e superato il relativo esame (a mente del § 70 del regolamento sull'avanzamento, edizione 1898) siano dichiarati idonei all'avanzamento dalle competenti commissioni, verranno promossi per coprire le vacanze che si facciano nel grado di sottotenente dell'arma entro l'anno 1908, con precedenza sui sottufficiali che abbiano frequentato la scuola allievi ufficiali istituita con l'art. 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 647.

Art. 2.

I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali che, per essersi trovati nella Colonia Eritrea od all'estero, non abbiano potuto prendere parte al primo concorso per l'ammissione alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri, potranno essere promossi, entro l'anno corrente, indipendentemente da ogni corso od esame, purchè vi sia una proposta motivata del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 8 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.

N. **360. — Variauti alle norme per le esercitazioni completive dell'artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 1° settembre.

In attesa d'introdurre la relativa modificazione alle Norme per le esercitazioni completive dell'artiglieria da fortezza, il Ministero avverte che dove nelle Norme è detto « capo o capi gruppo » devesi sostituire « comandante o comandanti di brigata ».

Per il Ministro — SECATO.

N. **361°. — Edifici militari ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° settembre.

Dopo la pubblicazione degli *Atti* 159 del 1906 e 145 del 1907 è aumentato il numero dei carretti in distribuzione, i quali, in aggiunta a quelli di cui è parola negli *Atti* su ricordati, sono stati assegnati ai presidi e dislocati negli edifici indicati nel seguente specchio.

PRESIDIO	DENOMINAZIONE DEGLI EDIFICI
Aosta	Caserma Renato di Challant.
Ciriè	6° baraccamento al poligono S. Maurizio.
Acqui	Caserma Vittorio Amedeo II.
Alba	Id. Govone.
Alessandria	Id. Cittadella (palazzo comando).
Brà	Id. Umberto I.
Casale	Id. Carlo Alberto.
Cuneo	Id. Carlo Emanuele III.
Mondovì	Id. Galliano.
Vigevano	R. Castello.
Pavia	R. Castello.
Bergamo	Infermeria presidiaria.
Lodi	Caserma Fanfulla.
Voghera	Id. Vittorio Emanuele II.
Belluno	Id. Fantuzzi.
Padova	Ospedale militare S. Giovanni di Verdara.
Bologna	Caserma Enea Silvio Caprara.
Ascoli Piceno	Id. A. Leotardi.
Siena	Id. S. Barbara.
Frosinone	Id. Carlo Guglielmi.
Nuoro	Id. Regina Elena.
Orvieto	Id. Vittorio Emanuele II.
Velletri	Id. Garibaldi.
Aversa	Magazzino carreggio del reggimento cavalleggeri di Lodi.
S. M. Capua Vetere	Caserma 1° ottobre.
Taranto	Id. Carlo Mezzacapo.
Palermo	Ospedale militare S. Cita.
Messina	Id. id. Maddalena.
Catania	Infermeria presidiaria.

Il Ministro — CASANA.

N. **352.** — **Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Gabinetto militare). — 2 settembre.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo nell'esperimento scritto, di cui nella circolare n. 232 del 27 giugno u. s., conseguita l'idoneità, sono chiamati agli esami orali che avranno principio il 3 ottobre p. v. presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno esser fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare entro il giorno 2 ottobre soddisfatti di ogni loro competenza fino al giorno stesso, e saranno presi in aggregazione da quell'istituto, per conto del corpo a cui appartengono (n. 23 della disposizione n. 15 del fascicolo 21 della Raccolta — bozze di stampa).

I sottufficiali residenti in Africa sosterranno gli esami orali presso il comando del R. corpo di truppe coloniali, a mente del prescritto della parte 2ª, n. 24 del regolamento organico per le scuole militari.

Il Sottosegretario di Stato. — SEGATO.

Aspiranti alle armi combattenti.

Boschi Bosco, sergente maggiore 1° granatieri.
Banci Carlo, id. 1° id.
Sensi Vincenzo, id. 2° id.
Oreadi Armando, id. 2° id.
Ferrari Oscar, id. 2° id.
Ceccherelli Gino, id. 2° id.
Demuro Vittorio, id. 1° fanteria.
Puddu Giulio Cesare, id. 1° id.
Paoloni Romano, maresciallo 3° id.
Gambassi Emilio, sergente maggiore 3° id.
Messe Giovanni, maresciallo 5° id.
Rabini Gaspare, sergente maggiore 5° id.
Venditti Ulrico, id. 9° id.
Chiaia Leonida, sergente maggiore 10° fanteria.
Petruzzi Alberto, id. 11° id.
Longo Giuseppe, id. 13° id.
Azzi Arnaldo, id. 14° id.
Palazzi Oreste, id. 15° id.
Console Giovanni, id. 16° id.
Tinti Pietro, id. 17° id.
Modena Ugo, id. 17° id.
Iuretigh Dyalma, id. 17° id.
Maraschini Mario, id. 18° id.
Costanzo Gaetano, maresciallo 19° id.
De Astis Antonio, sergente maggiore 19° fanteria.
Moffa Francesco, maresciallo 22° id.
Marchetti Giovanni, sergente maggiore 22° id.

Ciaccio Giuseppe, sergente maggiore 24° fanteria.
Buffo Guido, id. 26° id.
Delens Raniero, id. 26° id.
De Falco Vincenzo, maresciallo 27° id.
Laschetti Italo, sergente maggiore 29° id.
Triolo Pietro, id. 29° id.
Sansone Antonio, id. 32° id.
Macchi Carlo, id. 34° id.
Fregosi Paolo, id. 39° id.
Castagnoli Leonello, id. 39° id.
Borsci Oronzo, id. 44° id.
Visentini Igino, id. 44° id.
Catani Carlo, id. 47° id.
Mancinti Arturo, id. 47° id.
Bello Fernando, id. 47° id.
Donati Francesco, id. 48 id.
Mattocci Cesare, id. 48° id.
Gangi Ignazio, id. 48° id.
Fava Colombo, id. 50 id.
Orengo Guglielmo, id. 55° id.
Verdone Vittorio, id. 58° id.
Cagnassi Salvatore, id. 59° id.
Levi Deviali Sansone, id. 59° id.
Del Gesso Enrico, id. 61° id.
Colonna Cesare, id. 64° id.
Dell'Acqua Pietro, id. 66° id.
Barelli Giuseppe, id. 67° id.
Marchi Mario, id. 67° id.
Capelli Pietro, id. 68° id.
Belluzzi Adolfo, id. 70° id.
De Toma Nicola, id. 71° id.
Vinciarelli Italo, id. 73° id.
Loffredo Vittorio, id. 73° id.
Gabucci Ettore, id. 80° id.
Rondina Ermenegildo, id. 80° id.
Casolini Pasquale, id. 81° id.
Pascolini Etevoldo, id. 82° id
Di Orazio Raffaele, id. 82° id.
Vatrella Cesare, id. 83° id.
Citterio Corrado, sergente maggiore 85° fanteria.
Marinelli Gennaro, id. 87° id.
Matera Giovanni, id. 87° id.
Albano Angelo, id. 89° id.
Curione Andrea, id. 89° id.
Quasimodo Santi, id. 89° id.
Marchesini Ezio, id. 90° id.
De Magistris Raffaele, maresciallo 90° id.
D'Anna Luigi, sergente maggiore 91° id.
De Grazia Giuseppe, maresciallo 91° id.
Venanzi Silvestro, sergente maggiore 92° id.
Briglia Antonio, id. 93° id.
Sarnelli Pietro, id. 1° bersaglieri.
Manildo Giovanni, id. 2° id.
Casini Mario, id. 2° id.
Iorio Raffaele, id. 2° id.
Diventi Luigi, id. 3° id.
Riva Attilio, id. 3° id.
Gingauino Angelo, id. 3 id.
Antonini Antonino, id. 3° id.
Capristo Andrea, id. 3° id.
Mammano Pasquale, id. 3° id.
Marioni Cesare, id. 6° id.
Bonaccordi Arturo, id. 11° id.
Caretto Guido, id. 12° id.
Renaldini Pietro, id. 12° id.
Crova Mario, id. 3° alpini.
Pellegrinelli Dino, id. 5° id.
Federici Pietro, id. 7° id.
Graziosi Antonio, id. 7° id.
Monni Gaetano, id. R. corpo di truppe coloniali (fanteria).
Candiani Nereo, id. regg. Genova cavalleria (4°).
Ruffoni Francesco, id. id. id. id. (4°).

De Caro Luigi, sergente maggiore lancieri di Novara (5°).
Orlandi Gaetano, id. id. id. di Montebello (8°).
Della Bella Enrico, id. id. id. Vittorio Emanuele II (10°).
Brunelli Mario, id. id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Maffeis Gio. Battista, id. id. id. di Monferrato (13°).
Napoli Giovanni, id. id. id. di Alessandria (14°).
Gambarotti Guido, id. id. id. di Lucca (16°).
Barontini Ettore, id. id. id. di Roma (20°).
Bagnani Umberto, id. id. id. di Roma (20°).
Bernasconi Giuseppe, id. id. id. di Roma (20°).
Alberi Emilio, id. id. id. di Catania (22°).
Panigadi Aurelio, id. id. id. Umberto I (23°).
Lupi Italo, id. 2° artiglieria campagna.
Bergonzoni Gualtiero, id. 3° id. id.
Giannuzzi Savelli Domenico, id. 8° id. id.
Petrilli Nicola, id. 12° id. id.
Visnara Giovanni, id. 14° id. id.
Soffritti Adolfo, sergente maggiore 15° artigl. campagna.
Ninchi Genesio, id. 20° id. id.
Panazza Fabio, id. 21° id. id.
Miglietta Matteo, id. 21° id. id.
Barra Carlo, id. 24° id. id.
Puel Vigilio, id. 1° artiglieria costa.
Conti Oreste, id. 2° id. fortezza.
Anelli Francesco, id. 3° id. id.
Lubrano Luigi, id. brigata artiglieria da costa Sardegna.
Condemi Giuseppe, id. R. corpo di truppe coloniali (artiglieria).
Marzo Giovanni, id. id. (id.).
De Lellis Orazio, id. id. (id.).
Concaro Carlo, id. 1° genio.
Negroni Giacomo, id. 1° id.
Mellana Silvio, id. 2° id.
Montanini Ciro, id. 3° id.
Grütter Ottorino, id. 4° id.
Dacco Pietro, id. 4° id.
Cianciolo Carlo, id. 4° id.
Rinaldi Alfredo, id. 5° id.
Collinelli Primo, maresciallo 5° id.
Bianchi Armando, sergente maggiore brigata ferrovieri.
Sebastianis Lorenzo, id. R. corpo di truppe coloniali (genio).

Aspiranti al corpo contabile.

Massolo Attilio, vice brigadiere legione carabinieri Bologna.
Guiducci Carlo, sergente maggiore 9° fanteria.
Parrella Luigi, id. 46° id.
De Sperati Emilio, sergente maggiore 58° fanteria.
Giordano Emilio, id. 90° id.
Costa Francesc, id. 1° bersaglieri.
Berretta Antonio, id. 6° id.

Laugero Chiaffredo, sergente maggiore 2° alpini.
Caressa Arnaldo, id. reggimento cavalleggeri di Catania (22°).
Magnani Aldo, id. 15° artiglieria campagna.
Antonelli Michele, sergente maggiore 2° genio.
Trentini Tommaso, id. 3ª compagnia sussistenza.
Mangano Alfredo, id. 3ª id. id.

Il Ministro — CASANA.

N. **363**. — **Istruzione sull'uso degli Ski.** — (Gabinetto militare). — 2 settembre.

È stata pubblicata l'istruzione predetta in sostituzione di quella diramata in bozze l'8 febbraio 1907.

Di detta istruzione saranno provveduti i seguenti comandi ed uffici nel numero di copie per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore. . . .	copie	10
Comandi: di corpo d'armata — di divisione militare — di gruppo alpino — di deposito di reggimento alpino — di reggimento di fanteria di linea e bersaglieri (per gli eventuali distaccamenti d'alta montagna) — del reggimento artiglieria da montagna.	»	1
Comandi: di reggimento — di battaglione — di compagnia alpini.	»	2
Magazzini d'arredamento alpini	»	1
Biblioteche militari.	»	1

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,30.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 39.

Il Ministro — CASANA.

N. **364**. — **Varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 2 settembre.

È stato pubblicato un fascicoletto di varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa, che sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale le varie autorità dovranno richiedere il numero di esemplari occorrenti, mediante apposito specchio numerico.

Il pezzo di vendita di ogni esemplare del fascicoletto è di L. 0,05.

Il Ministro — CASANA.

N. **365. — Varianti alle tavole di tiro del cannone da 149 G. su affusto da assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 149 A a sfera (edizione 1900).** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). 2 settembre.

È stato pubblicato un fascicoletto di varianti alle tavole di tiro del cannone da 149 G su affusto d' assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 149 A a sfera (edizione 1900).

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, al quale, pertanto, i corpi, comandi e stabilimenti interessati, rivolgeranno domanda del numero di copie loro occorrenti.

Il prezzo di vendita di ogni esemplare del fascicoletto è di L. 0,10.

Il Ministro. — CASANA.

N. **366. — Corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento della brigata ferrovieri in Roma.** — (Gabinetto militare). — 2 settembre.

I seguenti ufficiali sono ammessi a frequentare il corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento della brigata ferrovieri in Roma. Essi si presenteranno al comando del corpo di stato maggiore alle ore 10 del 27 settembre (uniforme ordinaria).

Stato maggiore.

Biancardi Pietro, capitano divisione militare Genova.
Pozolo Giulio, capitano divisione militare Cuneo.

Fanteria.

Gallina Augusto, tenente 63° fanteria.
Fusoni Giorgio, id. 81° id.
Scheda Vincenzo, tenente 93° fanteria.
Graziani Tullio, id. 8° bersaglieri.

Cavalleria.

Nicolis di Robilant Carlo, tenente Genova cavalleria (4°).
Segrè Giuseppe, id. lancieri di Firenze (9°).
Calvi Gio. Battista, tenente cavalleggeri di Roma (20°).
Di Rovero nob. Cristoforo, id. id. di Vicenza (24°).

Artiglieria.

Cavalli Gaetano, capitano direzione artiglieria Alessandria.
Capuano Ettore, id. 4° artiglieria campagna.
Lualdi Giuseppe, tenente 14° artiglieria campagna.
Valletti Alfredo, id. 3° id. fortezza.

Genio.

Zanetti Marcoaurelio, tenente 3° genio.
Cirincione Giuseppe, id. 5 genio

Commissariato.

Giongo Cesare, capitano direzione commissariato III corpo armata.
Seccio cav. Gerolamo, id. id. id. IX id.
Guala Giuseppe, capitano sezione commissariato Alessandria.
Gatti Carlo, id. id. id. Padova.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **367**. — **Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri d'avanzamento per il 1909. Variante alle disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 2 settembre.

Il Ministero è venuto nella determinazione di depennare dall'elenco annesso alla circolare n. 315, i nomi dei seguenti tenenti colonnelli d'artiglieria, non essendo tali ufficiali compresi nei limiti di anzianità stabiliti con la circolare n. 76 per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento per il 1909:

Sabato Claudio.
Prunas cav. nobile don Severino.
Battaglini Attilio.
Calvi Gaetano.
Cadoni Antonio.
Catalano Giuseppe.
Locuroio Antonio.
Levi Bonaiuto.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **368**. — **Foglio matricolare mod. 61 dei sottufficiali capi-armaiuoli e dei sottufficiali di armamento.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 3 settembre.

Si interessano tutti i comandi di corpo, deposito o scuola, che abbiano in forza (*effettivi od aggregati*) capi-armaiuoli o

sottufficiali di armamento, a fare pervenire al Ministero (direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) una copia del foglio matricolare mod. 61, relativa a detti sottufficiali.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **369**. — **Corrispondenza ufficiale**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 4 settembre.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha segnalato il grave danno che subiscono le manipolazioni ed i trasporti delle corrispondenze dei privati per l'ingombro derivante dalla considerevole quantità e voluminosità di pieghi e di pacchi spediti dagli uffici pubblici sotto il titolo di corrispondenza ufficiale.

Tale anormale stato di cose è causato dal fatto che i pubblici uffici annessi alla spedizione della corrispondenza in esenzione dalle tasse postali non osservano sufficientemente le disposizioni vigenti al riguardo.

Si richiamano pertanto le amministrazioni e gli uffici dipendenti alla rigorosa osservanza di tali disposizioni e precisamente dell'articolo 146 del regolamento postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901 n. 120. (Disposizione n. 3 del fascicolo 8 della Raccolta — Bozze di stampa).

Il Ministro — CASANA.

N. **370**. — **Acquisto e riparazioni di mobili di ufficio e biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 4 settembre.

In seguito alla pubblicazione della legge 31 maggio 1908 n. 223 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1908-909, sono state assegnate a ciascun corpo d'armata le somme appresso rispettivamente indicate per acquisto e riparazioni di mobili d'ufficio e per manutenzione delle biciclette di servizio in carico ai detti comandi ed a quelli di divisione.

A termine dell'art. 69 del regolamento per i servizi ad economia del Commissariato militare 3 luglio 1904 le direzioni di commissariato potranno chiedere due anticipazioni semestrali proporzionate ai bisogni di ogni semestre, le quali in

complesso non superino i due terzi dell'intera somma assegnata al rispettivo corpo d'armata tenendo presente che il Ministero darà corso alle richieste pervenutegli prima della pubblicazione della presente circolare.

I	corpo	d'armata	L.	2100
II	id.	id.	»	1300
III	id.	id.	»	1300
IV	id.	id.	»	1700
V	id.	id.	»	1400
VI	id.	id.	»	1400
VII	id.	id.	»	1400
VIII	id.	id.	»	1700
IX	id.	id.	»	2400
X	id.	id.	»	1701
XI	id.	id.	»	1300
XII	id.	id.	»	1400
		Totale	L.	19100

Il Ministro — CASANA.

AVVISO

Calendario generale del Regno pel 1908. — Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma, il *Calendario generale del Regno pel 1908.*

Le richieste del volume, che è di oltre 1400 pagine in 8°, dovranno essere fatte alla direzione delle carceri giudiziarie di Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire dieci e aggiungendo centesimi sessanta nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1908 — 12 settembre

SETTEMBRE 9. — Somministrazione di medicinali a pagamento ad ufficiali, impiegati ed altri personali, *pag.* 1003.

» 9. — Riordinamento dei materiali contenuti nei cofani di sanità, *pag.* 1004.

» 9. — Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica, *pag.* 1005.

» 9. — Concorso a posti di farmacista militare di 2ª classe, *pag.* 1008.

» 10. — Impiego delle costole di tabacco, in luogo del tabacco, come preservativo contro le tarme, *pag.* 1010.

» 10. — Istruzione per la coloritura in nero delle uose di cuoio per ciclisti, *pag.* 1011.

» 10. — Cavalli di 3ª categoria da radiarsi dai ruoli di agevolezza, *pag.* 1012.

» 10. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e del genio, *pag.* 1013.

» 10. — Limiti di anzianità per l'iscrizione dei maggiori generali e dei colonnelli in servizio attivo permanente, sui quadri d'avanzamento per l'anno 1909, *pag.* 1013.

» 11. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, *pag.* 1014.

CIRCOLARE N. **371.*** — **Somministrazione di medicinali a pagamento ad ufficiali, impiegati ed altri personali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 9 settembre.

Alle disposizioni, attualmente in vigore, concernenti la somministrazione a pagamento dei medicinali a quei personali ai quali è data facoltà di richiederli alle farmacie degli ospedali militari, sono aggiunte le seguenti:

Sono pure escluse dalla somministrazione le acque minerali, la cannella, il carbonato di sodio anidro (soda Solvay), la cera bianca e gialla, il cloruro ed il carbonato di ammonio, la colla d'ossa, le mandorle dolci, il miele comune, l'olio di lino, l'orzo

---

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 366 — *pag.* 866. — A colonna 3ª dello specchio *invece di*: 82 *pongasi*: 83.

pag. 868. — A colonna annotazioni dello specchio *invece di*: (distretto Ravenna) *pongasi*: (distretto Ferrara).

Circolare n. 370, pag. 1001. — In corrispondenza del « X corpo d'armata », *invece di*: L. 1701, *pongasi*: L. 1700

mondo, la potassa caustica alla calce, la soda caustica commerciale e il the nero.

Il cognac, essendo già escluso, non potrà essere richiesto nemmeno con l'aggiunta di minime quantità di altre sostanze ad esso commiste.

L'ossigeno sarà prelevato a scopo terapeutico, presentando recipienti propri alla farmacia per contenerlo.

I comandanti di corpo o distaccamento ed i capi di ufficio, i quali devono munire del loro visto le ricette, dovranno essere guardinghi e rifiutarlo quando le dosi eccessive di medicinali richieste non siano ragionevolmente giustificate e parimenti quando della spedizione delle ricette consti loro non esservi vero bisogno.

Gli ufficiali pagatori ed i cassieri, ai quali sono rimesse le ricette spedite per il rimborso del loro importo, dovranno, quando ne sia il caso, segnalare ai comandanti di corpo o ai capi di ufficio, i richiedenti pei quali la forte corrispondente ritenuta sullo stipendio riveli la possibilità di eccessivi prelevamenti di medicinali.

I direttori degli ospedali militari cureranno che dal personale delle dipendenti farmacie siano osservate tutte le disposizioni in vigore e non si dia corso a ricette le quali non portino data recente.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **372. — Riordinamento dei materiali contenuti nei cofani di sanità.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 9 settembre.

Questo Ministero ha determinato di far riordinare i materiali contenuti nelle coppie cofani di sanità, tanto del mod. 1874 completi, specchio n. 4 (III 2911 e 2913), quanto del modello antico modificati completi, specchio n. 5 (III 5375 e 5376) a cominciare dalle dotazioni esistenti nel I corpo d'armata e progressivamente fino al XII.

Il lavoro di riordinamento è affidato alla farmacia centrale militare cui dovranno essere spedite, a sua richiesta, le coppie cofani da riordinarsi, in cambio di quelle riordinate, con le norme che il Ministero comunicherà a mezzo dei comandi di corpo d'armata.

Il Ministro — CASANA.

N. 373. — Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 9 settembre.

1. È indetto un concorso per esame e per titoli, per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica, fra i sottufficiali in effettivo servizio di tutte le armi e corpi del R. esercito.

2. I sottufficiali da ammettersi al concorso debbono aver compiuto 7 anni di servizio al 1° gennaio 1909, essere classificati ottimi o almeno buoni con punti 3 per gli ultimi due anni, essere provvisti di diploma di maestro di ginnastica, conseguito presso la scuola normale di educazione fisica, o del certificato di abilitazione all'insegnamento della ginnastica conseguito presso la scuola magistrale militare di scherma.

3. Essi dovranno far domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 1,20 al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni) unendovi il diploma o il certificato di cui al numero precedente, non che quegli altri titoli, certificati, pubblicazioni a stampa che servissero a comprovare la loro capacità ed attitudine professionale.

4. I comandanti di corpo, ricevute le domande, i diplomi e gli altri eventuali titoli, convocheranno le commissioni d'avanzamento, di cui al § 34 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, per la compilazione di un verbale dal quale dovrà esplicitamente risultare che il candidato per condotta in servizio e fuori servizio, per il complesso delle sue qualità morali e fisiche è meritevole di conseguire l'impiego cui aspira.

I documenti predetti, colla copia del foglio matricolare e coll'originale del foglio caratteristico saranno trasmessi per via gerarchica al Ministero in modo che vi giungano non più tardi del prossimo 30 settembre.

5. Il Ministero, presa conoscenza delle carte personali dei concorrenti, dei verbali e delle annotazioni delle autorità gerarchiche, comunicherà agli interessati, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, l'esito delle domande.

I nomi degli ammessi al concorso verranno pubblicati sul *giornale militare*.

6. L'esame di concorso avrà principio il 22 ottobre p. v. e seguirà nei giorni successivi presso la scuola magistrale militare di scherma in Roma, sul programma annesso alla pre-

sente circolare, e dinanzi ad una speciale commissione che sarà nominata dal Ministero.

7. L'esame consisterà nelle prove seguenti:

a) esperimento scritto, della durata di 4 ore, di ginnastica teorica su tema dato dal Ministero;

b) esperimento pratico, della durata di minuti 20. Consisterà nello svolgimento di una lezione pratica di ginnastica;

c) esperimento teorico della durata di minuti 30. Consisterà nelle interrogazioni su tre tesi degli annessi programmi, sorteggiate alla presenza della commissione.

I candidati giudicati non idonei nell'esame scritto e nel pratico saranno esonerati dall'esame teorico, e rientreranno al proprio corpo.

8. Ai candidati dichiarati idonei nell'esame verrà assegnato dalla commissione esaminatrice un punto di merito dal 10 al 20, su ciascuno degli esperimenti; e i punti riportati, insieme ad un punto di attitudine da conferirsi in base all'esame dei documenti di ciascun concorrente, serviranno a stabilire la media generale dei candidati e l'ordine che spetterà a ciascuno nella graduatoria. I non idonei non si classificano.

9. Ultimati gli esami la commissione esaminatrice compilerà il verbale sull'andamento e sull'esito del concorso, che trasmetterà al Ministero insieme ad uno specchio delle classificazioni riportate dai concorrenti idonei e ad una nota dei dichiarati non idonei.

10. In base alla graduatoria il Ministero fisserà l'ordine di precedenza per la nomina a maestro civile aggiunto di ginnastica per i posti vacanti nell'organico e per quelli che si facessero vacanti a tutto il 1910. Coloro che otterranno detta nomina, e saranno assunti in servizio, godranno dell'annuo stipendio di lire 1500, e dopo due anni conseguiranno la nomina di maestri civili di 3ª classe.

11. I sottufficiali ammessi al concorso, armati di sola sciabola, saranno fatti partire dalle rispettive sedi in modo che possano presentarsi al distretto militare di Roma, che li prenderà in aggregazione, nelle ore antimeridiane del 21 ottobre p. v.

Il Ministro — Casana.

Programma di ginnastica.

1. Significato ed importanza della educazione fisica — Della ginnastica in generale — Della ginnastica militare.

2. Classificazione degli esercizi — Esercizi ordinativi.

3. Esercizi di locomozione — Salto.
4. Esercizi agli attrezzi.
5. Gare — Giuochi ginnastici.
6. Valore educativo e pratico degli esercizi e dei giuochi.
7. Palestre ginnastiche e campi di giuochi.
8. Ginnastica tedesca — Ginnastica francese — Ginnastica svedese.
9. La ginnastica negli eserciti moderni.
10. Storia della ginnastica.

Programma di pedagogia.

1. Pedagogia generale — Scopo ed importanza della pedagogia — Definizione della pedagogia.
2. Attività — Stimoli — Come si acquistano le idee fondamentali.
3. Metodo intuitivo — Intuizione diretta — Intuizione indiretta — Insegnamento parlato.
4. Metodi di insegnamento — Metodo deduttivo — Metodo induttivo — Applicazione degli stimoli secondo l'età, le condizioni, il carattere e lo stato d'animo degli individui.
5. Esercizio — Suoi effetti sugli organi e sulla volontà — Abitudine.
6. Pedagogia militare — Sua necessità — Suoi scopi.
7. Dell'istruttore — Sue doti — Necessità di formare buoni istruttori.
8. Del comando — Sua importanza — Analisi del comando — Esercizio del comandare.
9. Della disciplina — Come va intesa — Modo di ottenere la disciplina.
10. Premio e punizione — Norme per l'uso del premio — Applicazione delle punizioni.

Programma di anatomia, fisiologia, igiene.

1. Scopo ed importanza degli studi di anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico.
2. Anatomia — Nozioni generali anatomiche del corpo umano.
3. Scheletro — Articolazioni — Muscoli — Nervi.
4. Fisiologia — Funzioni organiche — Digestione — Circolazione del sangue — Respirazione.
5. Ricambio organico — Calore animale — Lavoro muscolare.

6. Sistema nervoso — Funzione del cervello, del cervelletto, del midollo spinale e dei nervi — Educazione delle funzioni nervose ed influenza dell'esercizio fisico sulle medesime.

7. Organi dei sensi — Classificazione fisiologica degli esercizi.

8. Meccanismo degli esercizi — Lavoro di coordinazione dell'esercizio — Automatismo degli esercizi.

9. Igiene dell'esercizio — Norme igieniche — Allenamento — Danni dell'esercizio — Stanchezza — Riposo.

10. Soccorsi di urgenza — Scopo ed importanza dell'insegnamento — Ferite — Fratture — Contusioni — Svenimenti ecc. — Trasporto dei feriti.

N. 374. — Concorso a posti di farmacista militare di 2ª classe. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 9 settembre.

1. E' aperto un concorso per esame, fra i farmacisti militari di complemento di 3ª classe, a nove posti di farmacista militare di 2ª classe, che sono attualmente vacanti, e a quelli altri ai quali il Ministero ravviserà opportuno di provvedere, a seconda delle esigenze del servizio fino al 31 dicembre 1909.

2. Gli aspiranti che posseggono i requisiti di cui all'articolo 1° del regolamento per l'avanzamento del personale dei farmacisti militari, approvato col regio decreto 2 dicembre 1906 e pubblicato coll'*Atto* n. 88 del *giornale militare* 1907, dovranno far pervenire, non più tardi del 31 dicembre 1908, a questo Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni) per mezzo della direzione di sanità alla quale sono assegnati, la domanda in carta bollata da L. 1.20, indicando in essa il loro domicilio.

3. Per gli aspiranti in servizio, i direttori di sanità inoltreranno le domande corredate di copia dello stato di servizio e di un rapporto sul modo di servire del concorrente, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche, dal quale dovrà risultare la classificazione (ottimo, buono coi punti 1-2-3, mediocre, cattivo) assegnatagli come giudizio complessivo.

Per gli aspiranti in congedo illimitato le direzioni di sanità, alle quali sono effettivi, inoltreranno le domande unendovi copia degli stati di servizio dei medesimi.

4. Gli aspiranti che riuniscono tutti i requisiti richiesti, riceveranno avviso particolare del giorno in cui avranno principio gli esami per mezzo del direttore di sanità, pel tramite del quale fecero pervenire la domanda.

5. Gli esami avranno luogo a Roma, presso l'Ispettorato di sanità militare, nel mese di gennaio 1909 e secondo le norme stabilite dal regolamento sopracitato.

6. I programmi di ciascuna prova sono i seguenti:

1ª prova — pratica. — Analisi qualitativa di una miscela minerale di 4 basi e di 4 acidi.

2ª prova — pratica. — Analisi di una sostanza medicamentosa, compresa nella farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni o alterazioni.

3ª prova orale. — Tecnica farmaceutica.

4ª prova scritta. - Componimento riflettente la chimica farmaceutica e la materia medica di un medicamento compreso nella sopracitata farmacopea.

7. I temi di ciascuna prova saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice soltanto all'aprirsi della sessione degli esami; saranno distinti con numero progressivo e ogni candidato estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno di essi. Per la prova scritta il tema sarà uno solo, comune a tutti i candidati.

8. Per le due prove pratiche e per la prova scritta sono concesse 8 ore di tempo e la prova orale avrà la durata di trenta minuti.

Solo durante le due prove pratiche potranno i candidati consultare all'uopo manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che saranno messe a loro disposizione.

Durante i saggi i candidati potranno prender note od appunti che possono occorrere ad essi per compilare la relazione, di cui sotto è cenno, o per rispondere alle domande che i membri della commissione potranno rivolgere loro.

Al termine delle due prove pratiche il candidato compilerà una succinta relazione (senza il concorso di libri o manoscritti).

9. Durante gli esami sarà vietato ai candidati di conferire fra loro e di avere comunicazioni col di fuori sotto pena di essere messi fuori concorso.

10. Finiti gli esami la commissione ne riassumerà il risultato in un prospetto, nel quale indicherà il voto ottenuto dai candidati in ciascuna prova e il voto complessivo.

11. Il prospetto e il processo verbale delle operazioni compiute saranno firmati da tutti i membri della commissione ed inviati a questo Ministero.

12. I vincitori del concorso che saranno assunti in servizio, sono avvertiti fin d'ora che non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la istituenda cassa di previdenza.

Il Ministro — CASANA.

N. **375***. — **Impiego delle costole di tabacco, in luogo del tabacco, come preservativo contro le tarme.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 10 settembre.

Da un esperimento di conservazione di oggetti di corredo militare mediante suffumigi di costole di tabacco, fatto eseguire da vari corpi dell'esercito, si è potuto accertare che tali costole costituiscono un preservativo contro le tarme altrettanto efficace quanto il tabacco stesso, pure risultando più economiche di quest'ultimo.

Il Ministero pertanto determina che, d'ora innanzi, quei corpi che per le disinfezioni dei magazzini prescritte dall'allegato Q del regolamento d'amministrazione, fanno uso di suffumigi di tabacco, adoperino invece le *costole di tabacco*.

Le costole occorrenti possono essere prelevate, al prezzo di L. 15 al quintale, dal più vicino magazzino della manifattura dei tabacchi, avvertendo che tali magazzini esistono a Bologna, Cagliari, Catania, Chiaravalle, Lecce, Lucca, Firenze, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Roma, Sestri, Torino e Venezia.

Il Ministero avverte però che le costole di tabacco sono sofisticate con acido fenico e che quindi, potendo i vapori di questo acido commisti al fumo del tabacco, arrecare nocumento alla salute delle persone incaricate delle disinfezioni, è assolutamente necessario curare che le persone stesse restino il minor tempo possibile nei locali ove si fanno i suffumigi.

Il Ministro — CASANA.

N. **376 *. — Istruzione per la coloritura in nero delle uose di cuoio per ciclisti.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 10 settembre.

Le sostanze da impiegarsi per la coloritura in nero delle uose di cuoio per ciclisti sono le seguenti,

I — Miscela composta di	Olio di pesce . .	Parti	55
	Nero fumo . . .	»	8
	Sego	»	25
	Ammoniaca . . .	»	12
II — Talco in polvere.			
III — Miscela composta di	Resina lacca . . .	Parti	25
	Cera vergine . .	»	5
	Alcool (denaturato)	»	70

Per formare la miscela n. 1 si stempera il nero fumo nell'olio di pesce; indi vi si scioglie il sego scaldando a bagno maria ed agitando convenientemente per ottenere una miscela omogenea. Terminata la fusione, si toglie la miscela dal bagno maria, si lascia raffreddare e si mescola l'ammoniaca la quale ha per iscopo di facilitare l'essicazione sulla pelle.

Il composto così ottenuto deve risultare, dopo raffreddamento, pastoso, ma non troppo consistente, in modo che possa essere facilmente applicato alla pelle.

La miscela n. III si prepara sciogliendo nell'alcool, a bagno maria, dapprima la resina e poi la cera; essa deve risultare, dopo raffreddamento, appena leggermente pastosa.

Le dosi sopra indicate non sono assolute, potendo variare a seconda della temperatura: così, per avere sempre ugual grado di pastosità, occorrerà minor proporzione di sostanze liquide nell'estate e maggiore nell'inverno.

Le due miscele si possono conservare a lungo; qualora col tempo si condensino troppo, si potranno diluire la prima con ammoniaca ed olio di pesce, l'altra con alcool.

Per dare il nero alle uose si procede nel seguente modo:

Si applica sulla pelle la miscela n. 1 stendendola in ogni senso e uniformemente con una spazzola ruvida (per es. una spazzola da lucido usata).

Per evitare che la tinta formi crosta e insudici, conviene usarne dapprima con molta parsimonia, salvo a ripetere la spalmatura qualora la tintura non risulti sufficiente.

Dopo essicazione (la quale, secondo le stagioni, potrà compiersi in un periodo variabile da poche ore ad una giornata) si ripassa la pelle con talco in polvere, valendosi di un tampone; quindi si strofina la pelle con una spazzola ruvida per eliminare l'eccesso di tinta e di talco e si completa la pulitura con una spazzola per lucidare.

Da ultimo si spalma in limitatissima misura con un pennello o con un tampone la miscela n. III che ha lo scopo di fissare la tinta nera. Dopo essicazione (che si compie in brevissimo tempo) si spazzola la uosa con una spazzola per lucidare o con un panno lana, allo scopo di togliere l'eccesso di miscela.

Con tale procedimento la uosa assume un nero deciso, opaco; si pulisce e lucida poi come la calzatura comune

Il sottopiede, avendo il fiore rivolto dalla parte esterna, rifiuterà bene spesso la tinta; in tal caso occorrerà raschiarlo lievemente con un pezzo di vetro.

Il Ministro — CASANA.

N. **377. — Cavalli di 3ª categoria da radiarsi dai ruoli di agevolezza.** — (Direzione degli affari generali — ufficio amministrativo ippico). — 10 settembre.

I cavalli iscritti d'agevolezza per la speciale distribuzione di cui alle circolari n. 297 e n. 311 del *giornale militare* corr. anno dovranno essere radiati colla data del 13 corrente. I vari comandi ed uffici si asterranno quindi dal dar corso ad ogni ulteriore domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di prelevare i suddetti cavalli. Gli ufficiali che desiderano cavalli di agevolezza dovranno attendere la consueta distribuzione generale che avrà luogo nel prossimo novembre.

All'uopo si rammenta che gli elenchi prescritti dal n. 16 dell'*Atto* 179 del 1899, muniti di tutte le indicazioni prescritte, dovranno essere trasmessi non più tardi del 1° ottobre p. v. e che dovranno essere compilati elenchi separati per ciascuna categoria di cavalli.

Il Ministro — CASANA.

N. **378.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 10 settembre.

Nei primi giorni del mese di gennaio p. v., saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità all'avanzamento i tenenti d'artiglieria e del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione e quelli che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa, aventi anzianità a tutto il 6 settembre 1900, i quali non subirono ancora tali esami ovvero non furono dichiarati idonei in quelli fissati con le circolari n. 131 e 182 del decorso anno.

Tali esami saranno regolati, per gli ufficiali d'artiglieria, dalle norme di cui all'*Atto* 115 del 1907 e per quelli del genio dalle norme contenute nell'*Atto* 116 dello stesso anno, in base ai programmi stabiliti rispettivamente dal § 4 e dal § 5 degli *Atti* precitati.

Gli elenchi nominativi di cui ai §§ 2 degli *Atti* stessi dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° dicembre p. v. avvertendo, a modificazione di quanto era stabilito per il passato, che tutte le comunicazioni al riguardo dovranno essere trasmesse alla Direzione generale personale ufficiali combattenti (divisione 2ª, personali).

Il Ministro — CASANA.

N. **379.** — **Limiti di anzianità per l'iscrizione dei maggiori generali e dei colonnelli in servizio attivo permanente sui quadri d'avanzamento per l'anno 1909.** — (Gabinetto civile). — 10 settembre.

A mente del § 151 del regolamento sull'avanzamento ed a complemento di quanto fu prescritto con la circolare n. 76 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che le anzianità entro le quali debbono trovarsi compresi i maggiori generali ed i colonnelli in servizio attivo permanente, per poter essere inscritti sui quadri d'avanzamento per l'anno 1909, siano le seguenti:

maggiori generali	a tutto il 30 settembre 1905
maggiori generali medici .	a tutto il 31 dicembre 1907
colonnelli, compresi i medici,	a tutto il 31 dicembre 1904

Per il Ministro — SEGATO.

N. 380. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare. — (Gabinetto militare). — 11 settembre.

All'elenco che fa seguito alla circolare 362 della dispensa 43ª del *giornale militare — aspiranti alle armi combattenti* — viene apportata la seguente aggiunta:

Bizzi Umberto, maresciallo 50° fanteria.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1908 — 19 settembre

SETTEMBRE 15. — Divieto di rilasciare, ad autorità non appartenenti al R. esercito, copie di atti di rassegna ed estratti dei registri nosologici, *pag.* 1015.

» 15. — Varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 1015.

» 16. — 7° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 1016.

AGOSTO 8. — R. decreto n. 530 che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio, *pag.* 1016.

(CIRCOLARE N. **384**. — **Divieto di rilasciare ad autorità non appartenenti al R. esercito, copie di atti di rassegna ed estratti dei registri nosologici.** — (Gabinetto militare). — 15 settembre.

In attesa d'introdurre la relativa disposizione nel regolamento di disciplina militare, il Ministero avverte che è fatto espresso divieto di rilasciare ad autorità non appartenenti al R. esercito, copie di atti di rassegna ed estratti di registri nosologici.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **389**. — **Varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 settembre.

Si è disposto per la pubblicazione di un fascicoletto contenente la 4ª serie di varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (sostituzione dei capi III, IV, V e VI e modificazione dei §§ 197, 280 e 747).

Le disposizioni contenute nel predetto fascicoletto dovranno essere tenute presenti in occasione della prossima chiamata alle armi e dell'assegnazione ai corpi delle reclute di I^a^ categoria della classe 1888.

Tale fascicoletto sarà stampato e distribuito per cura del reclusorio militare di Gaeta, al quale le autorità interessate faranno conoscere il numero di esemplari occorrenti, mediante apposito elenco numerico.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **383.** — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, ed al suo estratto.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 16 settembre.

È stato pubblicato il 7° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1904, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografiche da incollarsi nei volumi (Parte 1ª e 2ª).

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, al quale, pertanto, i corpi, uffici e stabilimenti interessati, richiederanno il numero di copie loro occorrente.

Il prezzo d'ogni esemplare del fascicolo è di L. 0,65 e quello del fascicolo di foglietti per le aggiunte è di L. 1,05.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **384.** — **R. decreto n. 530 che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio.** — (Gabinetto militare). — 8 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto n. 56 del 22 febbraio 1906 che stabilisce il servizio militare in generale e quelli d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e della giustizia militare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dei sei comandi del genio, due hanno attribuzioni di comando e di vigilanza sulle truppe dell'arma, secondo disposizioni da emanarsi, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra; gli altri quattro sovraintendono al servizio territoriale del genio conforme è stabilito dalla tabella annessa al presente decreto e, per ordine Nostro, firmata dal ministro della guerra.

Art. 2.

La tabella suddetta andrà in vigore alla data del 1° settembre 1908.

Art. 3.

Col presente decreto viene abrogata la tabella n. 4 annessa al decreto n. 56 sovracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 8 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.

CIRCOSCRIZIONE *territoriale per il servizio del genio.*

Comandi del genio	Corpi d'armata nel cui territorio i comandi del genio hanno giurisdizione	Direzioni del genio	Sotto direzioni	Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni e sotto direzioni del genio
Torino	I corpo d'armata	Torino —	— Novara*	Torino (1ª) Novara (2ª)
	II corpo d'armata	Alessandria —	— Cuneo*	Alessandria (3ª). Cuneo (4ª).
	IV corpo d'armata	— Genova	Piacenza* —	Piacenza (7ª). Genova (8ª).
Verona	III corpo d'armata	Milano —	— Brescia*	Milano (5ª) Brescia (6ª).
	V corpo d'armata	Verona — —	— Padova Belluno*	Verona (9ª). Padova (10ª).
	VIII corpo d'armata	Firenze Spezia	— Livorno*	Firenze (15ª). Livorno (16ª).

Bologna	VI corpo d'armata	Bologna —	— Ravenna	Bologna (11ª) distretti di Bologna, Modena e Ferrara. Ravenna (12ª).
	VII corpo d'armata	Ancona —	— Chieti*	Ancona (13ª). Chieti (14ª).
	XI corpo d'armata	Bari —	Taranto* Catanzaro	Bari (21ª). Catanzaro (22ª) meno la piazza di Reggio Calabria
Roma	IX corpo d'armata	Roma — — —	— Perugia Cagliari* Maddalena*	Roma (17ª). Perugia (18ª) Cagliari (25ª) meno l'arcipelago della Maddalena. Cagliari (25ª) solo l'arcipelago della Maddalena.
	X corpo d'armata	Napoli —	— Salerno	Napoli (19ª) Salerno (20ª).
	XII corpo d'armata	Palermo Messina	— —	Palermo (23ª) più la provincia di Caltanissetta Messina (24ª) meno la provincia di Caltanissetta e più la piazza di Reggio Calabria.

* Queste sottodirezioni sono tecnicamente ed amministrativamente autonome.

N. B. — I due comandi del genio di Spezia e Firenze non hanno giurisdizione territoriale, ma solo attribuzioni di comando e di vigilanza sulle truppe del genio secondo il riparto che sarà stabilito con disposizione ministeriale.

Vª. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1908 — 26 settembre

SETTEMBRE 21. — Ristampa della tabella delle indennità di tramutamento mod. 384 e del riepilogo analitico dei viaggi mod. 225, *pag.* 1021.

» 21. — Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri d'avanzamento per il 1909. Varianti alle disposizioni esecutive, *pag.* 1022.

» 22. — Ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per le funzioni di ufficiale di magazzino, *pag.* 1032

» 24. — Corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento della brigata ferrovieri in Roma, *pag.* 1023.

» 24. — Circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio, *pag.* 1023.

» 24. — Chiamata alle armi della classe 1888, *pag.* 1023.

» 25. — Aggiunta e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, presso i corpi, *pag.* 1024.

CIRCOLARE N. **385 — Ristampa della tabella delle indennità di tramutamento mod. 384 e del riepilogo analitico dei viaggi mod. 225.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 21 settembre.

In esecuzione del R. decreto 23 maggio 1907 e della circolare 162 del corrente anno relativi ai viaggi degli impiegati civili a spese dello Stato, si è resa necessaria la ristampa della *Tabella dimostrativa delle indennità di tramutamento* mod. 384.

Così pure si è reputato opportuno, stante le modificazioni introdottevi, procedere alla ristampa del *Riepilogo analitico per viaggi e servizi collettivi ed isolati* mod. 225.

Il Ministero ha già disposto presso il reclusorio militare per la ristampa dei suddetti documenti, e poichè essi dovranno essere usati subito, i corpi ne richiederanno al reclusorio gli esemplari loro occorrenti, avvertendo che i corrispondenti moduli di precedenti ristampe s'intendono aboliti.

Il Ministro — CASANA.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 373, pag. 1005. — Al numero 2, seconda riga, *alle parole:* « compiuto 7 anni di servizio al 1° gennaio 1909 », *sostituire:* « compiuto 8 anni di servizio al 31 ottobre 1908 ».

N. **386. — Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri d'avanzamento per il 1909. — Variante alle disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 22 settembre.

A parziale modificazione di quanto fu prescritto con la circolare n. 315 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, si determina che in sostituzione dei maggiori generali Carmagnola Carlo, Piacentini Alberto, Amaretti Carlo e Poggi Vittorio, divenuti indisponibili, e per tutta la durata della manovra coi quadri alla quale saranno chiamati i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri d'avanzamento per il 1909, vengano messi a disposizione di S. E. il capo di stato maggiore dell'esercito i seguenti ufficiali generali:

Maggiore generale Petitti di Roreto Alfonso, comandante della brigata Toscana.
Id. id. Bulfa Carlo, id. del genio di Spezia.
Id. id. Briccola Ottavio, id. della brigata Pavia;
Id. id. Beccaria Incisa Ferdinando, id. d'artiglieria da campagna a Mantova.

Per il Ministro SEGATO.

N. **387.*** — **Ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per le funzioni di ufficiale di magazzino.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 22 settembre.

L'ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario per le funzioni di *ufficiale di magazzino* ha in consegna i materiali raccolti nel magazzino, ha l'obbligo di custodirli e mantenerli in buono stato e tenerne le scritture.

Dipende, per tutto quanto si riferisce al disimpegno delle sue mansioni, dal relatore e dal medesimo riceve direttamente gli ordini e le comunicazioni.

Per la custodia dei materiali nei magazzini esso è coadiuvato dagli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e dai sottufficiali guarda magazzino ove esistono: e per la tenuta delle cartucce avrà alla sua dipendenza un militare di truppa preferibilmente sottufficiale.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **388.** — **Corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento della brigata ferrovieri in Roma.** — (Gabinetto militare). — 24 settembre.

All'elenco che fa seguito alla circolare n. 366 del *giornale militare* corrente anno vengano apportate le seguenti aggiunte:

Carabinieri reali.

Pettoleti Natale, tenente comando generale dell'arma.
De Rada Leopoldo, id. legione allievi.

Cavalleria.

Raugoni Macchiavelli marchese cav. Luigi, capitano reggimento cavalleggeri Umberto I.
Bolognesi Orazio, tenente id. id. di Vicenza (in sostituzione del tenente Di Rovero nob. Cristoforo, dello stesso reggimento).

Per il Ministro — SEGATO.

N. **389.** **Circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio.** (Gabinetto militare). 24 settembre.

In relazione a quanto è stato determinato con la tabella annessa al R. decreto n. 630 in data 8 agosto 1908, i comandi del genio che hanno soltanto attribuzioni di comando e di vigilanza sulle truppe dell'arma, avranno sede *provvisoria* rispettivamente a *Torino* ed a *Spezia*, e secondo il seguente riparto:

Comando delle truppe del genio di *Torino*	1	reggimento genio	(zappatori).
	2	id.	id. (id.).
	4	id.	id. (pontieri).
	5	id.	id. (minatori).
Comando delle truppe del genio di *Spezia*	3	reggimento genio	(telegrafisti e specialisti).
		brigata ferrovieri del genio.	

Per il Ministro — SEGATO.

N. **390.** — **Chiamata alle armi della classe 1888.** — (Gabinetto militare). — 24 settembre.

Le prescrizioni disciplinari contenute nella circolare n. 6207 in data 4 novembre 1905, diretta ai comandi di corpo d'armata, devono essere osservate in occasione della prossima chiamata alle armi della classe 1888.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **391.** — **Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C, presso i corpi.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 25 settembre.

Il Ministero ha disposto per la pubblicazione di un fascicoletto contenente la sesta serie di aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C, presso i corpi.

Tale fascicoletto sarà stampato e distribuito, per cura del reclusorio militare di Gaeta, al quale, le autorità interessate faranno conoscere, mediante apposito elenco numerico, il numero di esemplari loro occorrenti.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1908 — 3 ottobre

SETTEMBRE 26. — Trasporti militari in conto corrente, *pag.* 1025.
" 29. — Pubblicazione dello specchio di caricamento della tasca di sanità, *pag.* 1026.
" 29. — Regolamento di disciplina per i militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea, *pag.* 1027.
" 29. — Regolamento di esercizi per la fanteria indigena del R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea, *pag.* 1038.
" 30 — Oggetti di corredo da distribuire dai distretti alle reclute della classe 1888, *pag.* 1029.
OTTOBRE 1°. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1908-909, *pag.* 1029.
——— Avviso. — Corrispondenza diretta ai comandi del genio di Torino, *pag.* 1030.

CIRCOLARE N. **392.** — **Trasporti militari in conto corrente.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 26 settembre.

Giusta il n. 59 dell' *Istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali* (circolare n. 243 *giornale militare* corrente anno), le autorità militari destinatarie dei materiali trasportati sulle ferrovie *in conto corrente* debbono curare che, all'atto medesimo in cui se ne compie lo svincolo, sia apposta anche la dichiarazione di ricevuta a tergo della *richiesta di spedizione* (modello 444 o 445). Se ne eccettuano unicamente quelle spedizioni che le amministrazioni militari fanno ritirare da privati, poichè per queste è ammesso che la dichiarazione suddetta sia rilasciata successivamente, *ma sempre in stazione*, a cura di un incaricato del destinatario, e, possibilmente, il giorno stesso dello svincolo.

Ora la direzione generale delle ferrovie dello Stato, con la quale le anzidette disposizioni furono concordate, ha segnalato che in molti casi le amministrazioni militari non ne curano l'osservanza, poichè, fra altro, pretendono di avere nelle loro sedi le *richieste di spedizione* per apporvi con comodo le dichiara-

---

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 387, pag. 1022 — Nella penultima riga, *alla parola:* « cartucce », *sostituire:* « scritture ».

zioni di ricevuta, le riconsegnano dopo parecchi giorni e non sempre tutte.

Posto che la *richiesta di spedizione* quietanzata è l' unico titolo in base al quale l'amministrazione ferroviaria può ottenere da quella militare il pagamento dei trasporti in *conto corrente*, è di tutta evidenza che il non seguire le prescrizioni suaccennate, non solo ritarda la compilazione dei conti, ma obbliga, per formarli, a tenere un carteggio non indifferente. E siccome negli accordi per il conto corrente l'amministrazione militare s' impegnò d'adottare tutti i provvedimenti intesi ad eliminare la necessità di carteggi e rendere spedita la formazione dei conti, si richiamano tutte le autorità militari alla rigorosa osservanza delle disposizioni di cui sopra, soggiungendo che, essendosi autorizzata la prefata direzione generale a segnalare di volta in volta le irregolarità che, non ostante il presente richiamo, si verificassero, saranno presi severi provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

È ovvio poi che l' incarico di ritirare le spedizioni in arrivo e quietanzare i prescritti documenti, dovrà essere affidato a persona idonea, considerato che, a differenza del passato, la constatazione dello stato dei colli, e l'eventuale compilazione dei verbali d' addebito, avvengono in stazione (Istruzione citata, n. 63).

Per il Ministro — SEGATO.

N. **393. — Pubblicazione dello specchio di caricamento della tasca di sanità.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 29 settembre.

Colla data settembre 1908, è stato ristampato lo specchio n. 1 *Indice degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della tasca di sanità* in sostituzione di quello pubblicato con l'*Atto* 104 del 1901.

Tale specchio sarà distribuito gratuitamente a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore — Ispettorato di sanità militare — Scuola di applicazione di sanità militare	copie	5
Farmacia centrale militare	»	3
Comandi di corpo d'armata e di divisione militare — Direzione di ospedale militare	»	2
Direzione di sanità militare.	»	1

Inoltre ogni ospedale militare e qualsiasi altra amministrazione che abbia in carico tasche di sanità, invierà la richiesta al predetto ufficio d'amministrazione di personali militari vari per ottenere i suddetti specchi in ragione di uno per ogni tasca.

Fatta la distribuzione, le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dall'ufficio anzidetto per le eventuali richieste.

Quando però le richieste siano fatte per uso particolare o per sostituire copie guaste per incuria o smarrite, i richiedenti dovranno corrispondere l'importo di L. 0,10 per ogni copia.

Lo specchio dell'edizione abrogata sarà distrutto.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **394.** — **Regolamento di disciplina per i militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea.** — (Gabinetto militare) — 29 settembre.

È stato pubblicato il regolamento di disciplina per i militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea, coi seguenti allegati:

a) Regolamento per il reclutamento degli indigeni del R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea;

b) Regolamento per l'avanzamento dei militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea;

c) Istruzione pel riparto delle compagnie indigene, dello squadrone indigeno, della batteria indigena e degli altri riparti e servizi d'Eritrea.

Con la pubblicazione di tale regolamento resta abolito quello in data 12 ottobre 1903.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari distribuirà detto regolamento agli uffici, comandi e corpi sottoindicati, nel numero di copie per ciascuno stabilito:

Comando R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea	N.	200
Comando del corpo di stato maggiore	»	15
Comandi dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini (meno il 5° alpini)	»	4
Comando del 5° alpini	»	5
Comandi di corpo d'armata e di divisione militare	»	2

Comandi di brigata di fanteria, di gruppo alpino, comando della scuola di guerra, della scuola di applicazione d'artiglieria e genio, dell'accademia militare, comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, comando della scuola militare, della scuola centrale di tiro di fanteria, di collegio militare . . . . N. 1

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,45.
La pubblicazione ha il numero d'ordine 40.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **395. — Regolamento di esercizi per la fanteria indigena del R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea.** — (Gabinetto militare). — 29 settembre.

È stato pubblicato il regolamento di esercizi per la fanteria indigena del R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea in sostituzione del regolamento di esercizi per la fanteria indigena d'Africa, in data 20 novembre 1893.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari distribuirà detto regolamento agli uffici, comandi e corpi sottoindicati, nel numero di copie per ciascuno stabilito:

Comando R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea N. 200
Comando del corpo di stato maggiore . . . » 15
Comandi dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini (meno il 5° alpini) . . . » 4
Comando del 5° alpini . . . . . » 5
Comandi di corpo d'armata e di divisione militare . . . . . » 2
Comandi di brigata di fanteria, di gruppo alpino, comando della scuola di guerra, della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, comando della scuola militare, della scuola centrale di tiro di fanteria, di collegio militare. . » 1

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,70.
La pubblicazione ha il numero d'ordine 41.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **396.** — **Oggetti di corredo da distribuire dai distretti alle reclute della classe 1888.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) - 30 settembre.

Questo Ministero ha determinato che alle reclute della classe 1888 chiamate alle armi dal 15 al 20 ottobre prossimo, sia distribuita, dai distretti militari, anche la borraccia con coreggia.

In tale senso s' intende quindi completato lo specchio degli oggetti da distribuire a ciascuna recluta, inserto nell'allegato n. 2 alla circolare 349 del corrente anno.

I distretti utilizzeranno per la distribuzione anzitutto le borracce di più antica introduzione esistenti nei rispettivi magazzini, in modo però che le serie pei riparti costieri, per i drappelli per la protezione delle ferrovie, per i plotoni requisizione quadrupedi e per il treno ausiliario militare restino al completo e preleveranno, occorrendo, le rimanenti dai corrispondenti depositi di fanteria.

Però i reggimenti di fanteria che hanno in distribuzione le borracce complete con cinghia e le tasche di tela impermeabile (modello 1907) disporranno perchè alle reclute che verranno loro assegnate siano distribuite borracce e tasche di tale tipo consegnandone l'occorrente quantità al personale incaricato dell'accompagnamento delle reclute stesse, oppure facendone la spedizione a grande velocità ai distretti interessati

La borraccia (mod. 1907) sarà portata infilata nei due passanti che sono cuciti nel lato anteriore della tasca.

Il Ministero raccomanda poi ai corpi di curare che nella vestizione delle reclute vengano impiegate sempre le robe di più antica introduzione, ed ove non sia stato già fatto, i depositi di fanteria dovranno prendere accordi coi distretti corrispondenti per utilizzare le calzature e gli oggetti di biancheria da questi posseduti e che fossero di data d'introduzione anteriore a quella degli oggetti corrispondenti tenuti dai depositi, avvertendo che le robe prelevate dai distretti non dovranno, pel momento, essere sostituite a meno che non facciano parte delle dotazioni dei riparti indicati nel terzo capoverso della presente circolare. *Il Ministro* — CASANA.

N. **397.** — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1908-1909.** — (Gabinetto militare). — 1° ottobre.

A modificazione di quanto è disposto dal § 6 della circolare n. 188 del *giornale militare* corrente anno il limite superiore di età per l'ammissione nei collegi militari, è portato a 18 anni per gli aspiranti al 1° corso ed a 19 per gli aspiranti al 2° corso.

Tali limiti non debbono essere oltrepassati al 1° agosto dell'anno corrente e non saranno, *in nessun caso*, suscettibili di ulteriore estensione.

I comandi di distretto cureranno di dare alle suaccennate disposizioni la massima diffusione anche a mezzo della stampa locale, senza però pubblicare alcun manifesto.

Il termine utile per presentare le domande di ammissione al concorso è prorogato al 15 ottobre corrente.

Il Ministro — CASANA.

AVVISO

Corrispondenza diretta ai comandi del genio di Torino. — In relazione alle circolari n. 384 e 389 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, si avverte che la corrispondenza diretta ai comandi del genio di Torino deve essere indirizzata:

al *comando del genio di Torino (truppe)*, se diretta al comando che ha attribuzioni di vigilanza sulle truppe dell'arma;

al *comando del genio di Torino (territoriale)*, se diretta al comando che ha attribuzioni territoriali per il servizio del genio.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1908 — 10 ottobre

AGOSTO 3. — R. decreto n. 547 che apporta modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 ed al regolamento per le indennità eventuali, *pag.* 1031.

OTTOBRE 6. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare, *pag.* 1038.

» 6. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto, *pag.* 1039.

» 7. — Istituzione e funzionamento di un magazzino militare di distribuzione viveri in Cagliari, *pag.* 1039.

» 8. — Certificati di inscrizione ai ruoli, copie di fogli matricolari o di stati di servizio da rilasciarsi nell'interesse d'inscritti della leva di mare sulla classe 1888, *pag.* 1039.

» 9. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, *pag.* 1040.

CIRCOLARE N. **398. — R. decreto n. 547 che apporta modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 ed al regolamento per le indennità eventuali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, n. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7 e 6 luglio 1908, n. 362;

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 462, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908;

Viste le leggi 21 maggio 1908, n. 197 e 5 luglio 1908, n. 370, che approvano maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli del predetto stato di previsione;

Vista la legge 31 maggio 1908, n. 223, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909;

Vista la legge 6 luglio 1908, n. 362, che apporta aumenti di stanziamento da inscriversi negli stati di previsione della

spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1908-909 e 1909-910 per migliorare gli assegni, nonchè alcuni speciali servizi del R. esercito;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello specchio I annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, alla espressione « maresciallo di qualunque grado » *è sostituita la parola:* « maresciallo » ed alle tariffe delle indennità di accantonamento e di marcia stabilite per questo grado sono rispettivamente sostituite quelle di L. 0,60 e L. 1,50.

Art. 2.

Nello specchio II annesso al sopracitato R. decreto:

a) alle tariffe dell'assegno per le spese di trasporto del bagaglio di 1° grado per gli ufficiali sono *sostituite le seguenti:*

generale d'esercito, tenente generale comandante di corpo d'armata	kg. 1000
tenente generale, maggior generale comandante di divisione	» 800
maggior generale, colonnello investito di funzioni di maggior generale	» 600
colonnello, tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio	» 500
tenente colonnello e maggiore.	» 400
capitano, tenente, sottotenente e capo musica	» 300

b) alla 2ª classe, stabilita pel trasporto personale sul mare del capitano, del tenente, del sottotenente e del capo musica, *è sostituita* la 1ª classe;

c) alle espressioni « maresciallo di reggimento » « maresciallo di battaglione, di mezzo reggimento o brigata » « maresciallo di compagnia, squadrone o batteria » *sono rispettivamente sostituite quelle di*: « maresciallo di 1ª classe » « maresciallo di 2ª classe » « maresciallo di 3ª classe »;

d) ai marescialli delle tre classi è concesso un assegno per le spese di trasporto del bagaglio di kg. 80 (1° grado) e di kg. 20 (2° grado);

è aggiunta la seguente annotazione:

« 3. Ai capitani che hanno compiuto il dodicesimo anno di grado spettano le indennità di trasferta e gli assegni pel trasporto personale e del bagaglio stabiliti pel grado di maggiore. Lo stesso trattamento è dovuto ai capitani di stato maggiore, agli aiutanti di campo di brigata ed agli ufficiali d'ordinanza quando accompagnano, per motivi di servizio, ufficiali generali ».

Art. 3.

Nello specchio III:

a) al n. 1, lettera *c*), *dopo l'indicazione*: « Addetto militare Pietroburgo », *è aggiunto*: « Id. a Londra . . . L. 500,00 »;

b) al n. 9, *dopo la espressione*: « Ufficiali superiori », *aggiungere*: « e capitani con 12 anni di grado »;

c) al n. 12, lettera *d*), *dopo la espressione*: « per l'esercizio dei motori », *togliere la parola*: « elettrici »;

d) al n. 12, *aggiungere la seguente lettera*:

« *g*) militari delle compagnie di sussistenza addetti ai forni dei panifici militari: L. 0,25 (2) »;

e) al n. 13, *aggiungere la seguente lettera*:

« *c*) macchinisti della brigata ferrovieri: L. 2,00 (da aumentarsi di L. 0,30 per ogni triennio di servizio) »;

f) al n. 16, lettera *b*), far precedere *la espressione*: « comandati in accompagnamento di reclute, ecc. » *dalla seguente*: « uomini di truppa dei carabinieri reali »;

g) al n. 20, lettera *b*), *aggiungere*: « guarda magazzini delle sussistenze militari »;

h) al n. 20, la lettera *e*) *è soppressa e sostituita con la seguente*:

« *e*) Sottufficiali degli alpini e dell'artiglieria da montagna in servizio presso i rispettivi reggimenti L. 0,50 (3) »;

i) al n. 22, *alla espressione* « (due per compagnia) », *sostituire*: « (tre per compagnia) »;

l) al n. 26 lettera *a*), *aggiungere*: « e dei plotoni palafrenieri presso le scuole militari »;

m) al n. 26 lettera *b*), *sostituire*:

« *b*) soldati palafrenieri presso le scuole militari »;

n) ai numeri 31 e 32 *sono sostituiti i seguenti*:

« 31. *a*) Sottufficiali (esclusi quelli dei carabinieri reali) ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari:

Marescialli	1,10	Indennità giornaliera d'ospedale
Sergente maggiore	0,50	
Sergente	0,30	

b) Uomini di truppa dei carabinieri reali ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari:

Marescialli d'alloggio	2,—	Supplem. al soldo assegnato
Brigadiere	1,50	
Vice brigadiere	0,75	
Appuntato e carabiniere	0,40	

c) Caporali, soldati e allievi carabinieri ammessi negli stabilimenti balneari militari:

Caporali	0,20	Indennità giornaliera d'ospedale
Soldati e allievi carabinieri	0,10	

32. *a*) Caporali e soldati del corpo invalidi e veterani:

dopo 5 anni dall'ammissione nel corpo	0,25	Supplem. al soldo assegnato
dopo 10 anni dall'ammissione nel corpo	0,50	
b) Invalidi del corpo invalidi e veterani	0,25	

o) al n. 31 *è aggiunta la seguente annotazione:*

« Pei sottufficiali ammogliati l'indennità d'ospedale deve eguagliare l'importo dell'intero assegno giornaliero, dedotta la retta d'ospedale in L. 1,40 ».

p) al n. 32 *è aggiunta la seguente annotazione:*

« I supplementi soldo stabiliti dalle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili fra loro ».

Art. 4.

Sono approvate le modificazioni al regolamento per le indennità eventuali, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 1908, salvo quella contenuta nella lettera *a*) dell'art. 3 che ha effetto dal 1° gennaio 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

Modificazioni
al regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

1.

a) Al § 17 *è aggiunto il seguente*:

« § 17 *bis*. L'indennità di marcia è dovuta per i primi 30 giorni, esclusi quelli di viaggio:

a) agli ufficiali appartenenti o destinati a truppe comandate in distaccamento eventuale;

b) agli ufficiali destinati precariamente fuori della loro residenza ordinaria presso truppe in sede di guarnigione o di distaccamento ordinario;

c) agli ufficiali dei distaccamenti che ritornano temporaneamente col proprio riparto alla sede del corpo allo scopo di prendere parte alle manovre o ad altre simili esercitazioni ».

b) Nel § 19, al secondo comma, *dopo le parole*: « Negli altri casi », *aggiungere*: « previsti dal § 17 » e al terzo comma *sostituire il seguente*:

« Quando le truppe debbono sostare in viaggio, la indennità continua per tutta la durata della sosta ».

c) I §§ 22 e 23 *sono sostituiti coi seguenti*:

« § 22. L'indennità di accantonamento è dovuta alle truppe distaccate in località di *alta montagna*, designate dal Ministero in considerazione delle maggiori spese e dei disagi derivanti dalla permanenza in esse, ed alle truppe alle quali venga concessa dal Ministero medesimo in vista di speciali condizioni di locali o d'igiene.

§ 23. Per le truppe distaccate nelle località di *alta montagna*, la indennità continua per tutta la permanenza del distaccamento, salvo i giorni in cui alle truppe stesse spettino indennità maggiori, a norma di questo regolamento.

Negli altri casi, la decorrenza e la continuazione dell'indennità è stabilita dal Ministero all'atto della concessione ».

d) I §§ 24 e 25 *sono soppressi*.

2.

Al § 44 *è aggiunto il seguente comma*:

« È fatta eccezione pel trasporto dei cavalli di proprietà degli ufficiali, che può essere effettuato interamente per ferrovia — anche se il percorso sia più lungo e la spesa mag-

giore — sempre quando l'itinerario più breve ed economico importi che il viaggio si compia parte per terra e parte per mare ».

3.

a) Al § 50 *è sostituito il seguente*:

« § 50. Per le *assenze dalla sede ordinaria* inerenti a servizi isolati, la cui durata sia prestabilita o presunta minore di 90 giorni, esclusi quelli di viaggio, è dovuta la indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio e pei primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea e la indennità di trasferta di 2ª categoria pei successivi 15 giorni ».

b) Nel § 53, *alla espressione*: « alla indennità di trasferta di 1ª categoria pei primi 15 giorni di residenza nella sede stessa » *è sostituita la seguente*: « al trattamento stabilito dal § 50 ».

c) Al § 55 *è sostituito il seguente*:

« § 55. Trascorsi i giorni pei quali è dovuta l'indennità di trasferta, a norma dei paragrafi precedenti, il Ministero, quando lo richiedano *circostanze eccezionali*, può autorizzare di volta in volta, per un determinato numero di giorni, la concessione o la continuazione della indennità di trasferta di 2ª categoria ».

d) Il § 56 *è soppresso*.

e) Al § 58 *è sostituito il seguente*:

« § 58. Se l'ufficiale che presta servizio in una sede temporanea e che abbia perciò percepito per il prescritto numero di giorni o stia percependo l'indennità di trasferta, a norma dei paragrafi precedenti, deve, per circostanze impreviste e sopravvenute, interrompere la sua permanenza nella sede stessa per meno di 10 giorni, il periodo precedente alla interruzione va congiunto col periodo susseguente agli effetti del computo della indennità di trasferta, e il trattamento dell'ufficiale resta perciò inalterato come se la interruzione non fosse avvenuta.

« Se l'ufficiale che presta servizio in una sede temporanea, prima che spiri il termine fino al quale ha diritto a percepire la indennità di trasferta per il soggiorno nella sede stessa, a norma dei paragrafi precedenti, se ne deve allontanare per motivi di servizio ritornandovi nello stesso giorno, conserva l'indennità di 1ª o di 2ª categoria pel giorno medesimo, ma non acquista diritto ad altro trattamento speciale, e il giorno predetto va computato in quelli pei quali è dovuta la indennità

di trasferta, come se la breve assenza dalla sede temporanea non si fosse verificata ».

f) Al § 65, primo comma, *aggiungere* : « e alla indennità di trasferta di 2ª categoria pei 15 giorni successivi: ».

4.

Nel § 79, il secondo comma *è soppresso.*

5.

Nel § 102, il comma *a*) *è soppresso.*

6.

Nel § 115, *la espressione :* « alla indennità di trasferta di 1ª categoria pei primi 15 giorni impiegati nelle operazioni stesse » *è sostituita la seguente:* « al trattamento stabilito dal § 50 pei giorni impiegati nelle operazioni stesse ».

7.

Il § 137 *è soppresso.*

8.

a) Nel § 169, dal primo comma *togliere la parola:* « telefonisti », *e intercalare il seguente secondo comma:*

« Quanto ai telefonisti, il soprassoldo è dovuto soltanto a quelli designati dai rispettivi comandi di corpo di armata, e che, occupati esclusivamente nel servizio telefonico, non possono disimpegnare altri incarichi, esclusi perciò coloro che prestano servizio al telefono saltuariamente ed in casi eventuali, ancorchè abbiano seguito gli appositi corsi d'istruzione ».

b) Nel § 170, dal primo comma *togliere la parola:* « elettrici ».

c) Al § 179 *è aggiunto il seguente comma:*

« Pei guarda-magazzini delle sussistenze militari, il soprassoldo è cumulabile con quello stabilito dalla lettera *c*) della citata tabella ».

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA

Le modificazioni sopra riportate saranno pubblicate prossimamente in un fascicoletto di aggiunte e varianti da apportarsi al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 ed al regolamento per le indennità eventuali.

N. **309. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Gabinetto militare) — 6 ottobre.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti nuove pobblicazioni:

a) *Carta topografica del Regno d'Italia, alla scala di 1:100.000*, edizione policroma a sfumo.

Foglio n. 6 (Passo di Spluga)	Foglio n. 167 (Isola Rossa)
» » 7 (Pizzo Bernina)	» » 168 (La Maddalena)
» » 17 (Chiavenna)	» » 169 (Punta Cugnana)
» » 18 (Sondrio)	» » 179 (Porto Torres)
» » 32 (Como)	» » 180 (Sassari)
» » 33 (Bergamo)	» » 181 (Tempio Pausania)
» » 45 (Milano)	» » 182 (Terranova Pausania)
» » 46 (Treviglio)	» » 192 (Alghero)
» » 59 (Pavia)	» » 193 (Bonorva)
» » 60 (Piacenza)	» » 194 (Ozieri)
» » 71 (Voghera)	» » 195 (Orosei)
» » 72 (Fiorenzuola d'Arda)	» » 205 (Capo Mannu)
» » 83 (Rapallo)	» » 206 (Macomer)
» » 84 (Pontremoli)	» » 207 (Nuoro)
» » 94 (Chiavari)	» » 208 (Dorgali)
» » 95 (Spezia)	
» » 166 (Isola Asinara)	

Prezzo di ogni foglio sciolto L. 1,50.
Montatura su tela di ogni foglio L. 0,75.

b) *Carta topografica del Regno d'Italia, alla scala di 1:100.000*, edizione colle curve di livello senza tratteggio e senza sfumo:

Foglio n. 7 (Pizzo Bernina)	Foglio n. 72 (Fiorenzuola d'Arda)
» » 18 (Sondrio)	» » 84 (Pontremoli)
» » 33 (Bergamo)	» » 95 (Spezia)
» » 46 (Treviglio)	
» » 60 (Piacenza)	

Prezzo di ogni foglio sciolto L. 0,50.
Montatura su tela di ogni foglio L. 0,75.

Il Ministro — Casana.

N. **400.** — **Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre.

In relazione alla circolare 130 del corrente anno il Ministero prescrive che le domande dei fascicoli scontrini per ufficiali, impiegati, marescialli e rispettive famiglie, delle tessere di riconoscimento e delle richieste mod. *D* e di quelle per l'applicazione della concessione speciale *C*, siano fatte semestralmente anzichè di volta in volta come ora si pratica (1).

Le domande dei libretti di viaggio potranno invece aver corso man mano che se ne presenti la necessità; ma le amministrazioni procureranno, in quanto possibile, di riunire in una stessa richiesta il maggior numero di domande.

I documenti di viaggio per marescialli e per le rispettive famiglie continueranno a formare oggetto di apposita richiesta.

Per il Ministro — SEGATO.

(1) Per la prima applicazione delle disposizioni di cui sopra le amministrazioni chiederanno ora i documenti loro necessari a tutto il 31 dicembre p. v. e entro detto mese quelli del 1° semestre del 1909.

N. **401.** — **Istituzione e funzionamento di un magazzino militare di distribuzione viveri in Cagliari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 7 ottobre.

È istituito un magazzino militare di distribuzione viveri nel presidio di Cagliari: detto magazzino dovrà funzionare a cominciare dal 1° gennaio 1909 colle norme delle disposizioni 3 e 4 del fascicolo 23 della Raccolta (bozze di stampa).

Il Ministro — CASANA.

N. **402.** — **Certificati di inscrizione ai ruoli, copie di fogli matricolari o di stati di servizio da rilasciarsi nell'interesse d'inscritti della leva di mare sulla classe 1888.** — (Direzione generale leve e truppa). — 8 ottobre.

Per disposizione del Ministero della marina è stato pubblicato, il 1° ottobre corrente, il manifesto per la chiamata della leva marittima sui nati nel 1888. Dal detto giorno deve quindi intendersi aperta la leva stessa.

Si avvertono di ciò i comandanti dei corpi e dei distretti militari, affinchè possano rilasciare ai sindaci dei comuni od ai capitani di porto, in analogia al disposto del § 416 del regolamento sul reclutamento del R. esercito, e tenuti presenti i successivi §§ 417 e 418, i certificati di inscrizione ai ruoli (modello n. 9 del catalogo), le copie dei fogli matricolari e quelle degli stati di servizio, che venissero richieste per comprovare il diritto all'assegnazione alla 3ª o alla 2ª categoria di fratelli dei militari stessi, concorrenti alla leva di mare con la classe 1888.

Il Ministro — CASANA.

N. 402. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta. — (Gabinetto militare). — 9 ottobre.

A modificazione della circolare n. 76 del corrente anno, ai limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento ad anzianità per il 1909 per il *personale dei distretti* dovranno apportarsi le seguenti variazioni:

pei capitani — fino al 31 marzo 1894, invece che fino all'aprile 1893;

pei tenenti — fino al 31 dicembre 1896, invece che fino all'aprile 1895.

Le competenti commissioni per le note caratteristiche riprenderanno subito in esame in ordine allo avanzamento, quei capitani e tenenti del detto personale che vengono a trovarsi entro i limiti di anzianità sopra segnati.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1908 — 17 ottobre

OTTOBRE 14. — Concessione della licenza ordinaria agli ufficiali, *pag.* 1011.
» 14. — Compilazione delle note caratteristiche dei marescialli, *pag.* 1011.
» 14. — Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria, *pag.* 1012.
» 14. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito, *pag.* 1012.
» 14. — Norme per le anticipazioni degli assegni ordinari, delle spese di lava, e delle indennità eventuali, e per la compilazione dei corrispondenti readiconti, *pag.* 1043.
» 15. — Ritenute sugli stipendi ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, *pag.* 1052.
» 16. — Commissione centrale d'avanzamento. — Avanzamento degli ufficiali in servizio attivo ed in congedo, *pag.* 1053.
» 16. — Sottufficiali ammessi al concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica, *pag.* 1054.
——— Avviso. — Reclami relativi al *giornale militare* e al *bollettino ufficiale*, *pag.* 1055.

CIRCOLARE N. **404. — Concessione della licenza ordinaria agli ufficiali.** — (Gabinetto militare). — 14 ottobre.

Allo scopo di favorire la concessione della licenza ordinaria agli ufficiali, questo Ministero, mentre si riserva di provvedere alla abrogazione del n. 6 del regolamento per le licenze del R. esercito, affida al criterio discrezionale dei comandanti di corpo e dei capi di servizio la concessione della licenza ordinaria agli ufficiali dipendenti in qualsiasi epoca dell'anno, in modo però che non siano compromessi il servizio, l'istruzione e la disciplina. Epperciò non si dovranno, di massima, accordare licenze ordinarie durante i tiri collettivi, campi di istruzione e manovre autunnali fino al congedamento della classe anziana, tranne casi di comprovati motivi di salute, di famiglia o di interessi privati.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **405. — Compilazione delle note caratteristiche dei marescialli.** — (Gabinetto militare). — 14 ottobre.

In dipendenza dell'art. 1 della legge 2 luglio 1908, n. 328 — circolare 25 t del corrente anno — il quale sostituisce ai gradi di maresciallo di compagnia, squadrone o batteria, di battaglione, mezzo reggimento o brigata, e di reggimento; quello di mare-

sciallo di 3ª, 2ª e 1ª classe, questo Ministero, mentre si riserva di apportare a suo tempo le opportune varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, determina intanto che le commissioni stabilite dai comma *b*), *c*), *d*), del n. 97 dell'istruzione, debbano compilare le note caratteristiche dei marescialli che rispettivamente prestano servizio alla maggiorità di reggimento, alla maggiorità di battaglione, mezzo reggimento o brigata, od alle compagnie, squadroni o batterie.

Per le note caratteristiche dei marescialli, con cariche speciali, nell'interno e fuori dei corpi si osserveranno le norme stabilite dai numeri 98, 99, 100 dell'istruzione medesima.

Per il Ministro - - SEGATO.

N. **406.** — **Circoscrizione territoriale per il servizio di artiglieria.** — (Gabinetto militare). 11 ottobre.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio di artiglieria pubblicata con l'*Atto* 77 del 1908 è apportata la seguente variante in corrispondenza della direzione di artiglieria di Verona:

Nella colonna indicante le sezioni stanziate cancellare: « Lagnago ».

Per il Ministro SEGATO.

N. **407**. — **Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.** — (Ufficio d'ispezione veterinaria). — 14 ottobre.

All'*Atto* 101 del 1907 debbono essere apportate le seguenti aggiunte:

Dopo il n. 5 *inserire*:

« 5 *bis*. Nei reggimenti a cavallo ogni unità dovrà avere un abbeveratoio per suo uso esclusivo ».

Al primo alinea del n. 9, (contenuto nell'aggiunta fatta con l'*Atto* 207 del 1907), *dopo le parole*: « depositi d'allevamento », *aggiungere*: « scuola di cavalleria e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ».

All'ultimo alinea del n. 25, *dopo la parola*: « fatta », *aggiungere*: « per cura dell'ufficiale veterinario che dirige l'operazione »; e *dopo la parola*: « Ministero » *inserire*: « (ufficio d'ispezione veterinaria ».

Al secondo alinea del n. 32, *dopo le parole*: « afta epizootica » *aggiungere*: « adenite equina e piroplasmosi ».

Per il Ministro — SEGATO.

N. 408 *. — Norme per le anticipazioni degli assegni ordinari, delle spese di leva, e delle indennità eventuali, e per la compilazione dei corrispondenti rendiconti. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 14 ottobre.

Le disposizioni degli art. 31 e seguenti del regolamento d'amministrazione per le anticipazioni ai corpi e la resa dei conti dovranno, d'ora innanzi, intendersi applicabili con le modificazioni dipendenti dalle seguenti *Norme* che sostituiscono quelle contenute nell'*Atto* 97 del 1907, il quale s'intende pertanto abrogato.

CAPO I.

RICHIESTE D'ANTICIPAZIONI.

Art. 1.

Anticipazioni per assegni ordinari.

§ 1. La richiesta d'anticipazione per provvedere al pagamento degli assegni ordinari sono così distinte:

Richiesta d'anticipazione degli assegni ordinari per gli ufficiali ed impiegati mod. 218-A.

Richiesta d'anticipazione degli assegni ordinari per gli ufficiali e quadrupedi di truppa, mod. 218 B;

A ciascuna delle dette richieste corrisponde una *dimostrazione degli assegni* mod. 219-A per gli ufficiali, mod. 219-B per la truppa.

§ 2. Nella *richiesta* mod. 218-A e nella relativa *dimostrazione*, gli assegni degli ufficiali in servizio attivo permanente devono risultare distinti da quelli degli ufficiali in congedo.

Delle indennità eventuali stabilite nello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, modificato dal R. decreto 3 agosto 1908 n. 547, saranno comprese nelle richieste mod. 218-A quelle indicate ai n. 1-*d* e 8.

Le legioni dei carabinieri reali vi comprenderanno anche quelle di cui ai n. 3, 4 e 5.

Nella richiesta relativa al personale del *comando generale dell'arma dei carabinieri reali* saranno comprese anche le indennità spese d'ufficio e di alloggio stabilite dai successivi specchi IV e V.

§ 3. Le richieste mod. 218-A sono mensili e debbono pervenire al Ministero entro i primi *venti* giorni del mese pre-

cedente a quello cui si riferiscono; meno le richieste dei corpi che non hanno distaccamenti le quali dovranno pervenire entro i primi *quindici* giorni.

I mandati relativi sono esigibili dal 25 del mese cui la richiesta si riferisce, salvo che la somma venga ripartita in due o più mandati pagabili fuori del capoluogo di provincia, nel qual caso sono esigibili a cominciare dal giorno 16.

§ 4. Quando i corpi prevedono di dover corrispondere agli ufficiali parte dello stipendio prima del termine stabilito per la riscossione dei mandati assegneranno, nella richiesta mod. 218-A, la somma equivalente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e la ridomanderanno poi con apposito *Prospetto* mod. 303.

Tanto nella richiesta, quanto nel prospetto deve essere richiamata la presente disposizione.

§ 5. Le *Richieste* mod. 218-B saranno distinte secondo che riguardino:

1° la forza (uomini e quadrupedi) dei singoli corpi;

2° le reclute presso i distretti;

3° gli uomini di truppa appartenenti a classi richiamate dal congedo per istruzione.

§ 6. Le richieste di cui al n. 1 del paragrafo precedente sono mensili e compilate con le norme ora in vigore.

Delle indennità eventuali stabilite nello specchio III devono esservi comprese:

dai *reggimenti granatieri* e *pontieri*, quelle indicate al n. 30;

dalle *legioni carabinieri reali*, quelle di cui ai numeri 31-*b*, 31-*c*, 33, 34 e 35 (1).

Le *legioni carabinieri* vi comprendono anche l'indennità fissa spese di viaggio che dagli altri corpi va invece compresa nelle richieste mod. 220 (§ 13, 4° comma, della presente circolare), e gli assegni di primo corredo per gli allievi e per i carabinieri, che dagli altri corpi sono conteggiati fra le spese per il servizio dei materiali di corredo ed equipaggiamento.

Le richieste debbono pervenire al Ministero entro i primi *dieci* giorni del mese precedente a quello cui si riferiscono,

---

(1) S'intende, pei premi d'arresto, che le legioni carabinieri conteggeranno solo quelli che debbono rimanere a carico del bilancio della guerra (§ 191 del regolamento sulle indennità eventuali).

salvo quelle dei corpi che non hanno distaccamenti, le quali devono giungere entro i primi *cinque* giorni.

I corrispondenti mandati sono esigibili dal primo del mese pel quale la richiesta è fatta.

§ 7. Le richieste di cui al n. 2 del § 5 saranno, analogamente a quanto è prescritto dal § 2497 del regolamento d'amministrazione, compilate dai distretti militari di 1ª classe nell'occasione della chiamata annuale della classe di leva, e trasmesse al Ministero in modo che gli pervengano almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'arrivo delle reclute ai distretti

Esse comprenderanno gli assegni giornalieri per tutti gli uomini che i distretti prevedono di dover ricevere e per tutto il tempo in cui gli uomini stessi vi rimarranno, anche se questo abbracci due trimestri, dandosi debito, naturalmente, delle somministrazioni da ricevere in natura; e l'importo sarà assegnato all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

§ 8. Le richieste di cui al n. 3 del § 5 saranno compilate nell'occasione di ogni chiamata di una classe di leva per l'istruzione e trasmesse al Ministero in modo che gli pervengano almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'arrivo degli uomini ai corpi. Esse comprenderanno gli assegni giornalieri per tutti gli uomini che ogni corpo prevede di dover ricevere e per tutto il tempo in cui gli uomini stessi rimarranno alle armi, anche se questo abbracci due trimestri dello stesso esercizio finanziario. In quest'ultimo caso però la somma riscossa sarà, nei conti interni, tenuta a bilancio fino alla compilazione del rendiconto della chiamata (§ 24); e, naturalmente, saranno in egual modo tenute a bilancio le spese relative alla chiamata medesima.

Se la chiamata interessa due esercizi finanziari si compileranno due richieste per le corrispondenti giornate dei due trimestri.

Art. 2.

Anticipazioni per spese varie dei distretti e delle scuole militari.

§ 9. Per far fronte alle *spese di leva*, i distretti militari di 1ª classe invieranno trimestralmente al Ministero una richiesta (servendosi del mod. 218-*B*), in modo che gli pervenga almeno 15 giorni prima che cominci il trimestre al quale si riferisce. Essa sarà compilata tenendo conto dei presumibili bisogni del trimestre medesimo, e l'importo sarà assegnato all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

In questa richiesta saranno pure compresi i soprassoldi di cui al n. 18 dello specchio III sulle indennità eventuali.

§ 10. Quando nel corso dell'anno si presentino ai distretti uomini isolati (reclute ritardatarie o provenienti dall'estero, o altri individui da prendere per qualsiasi causa *fuori forza*), e il loso assegno di mantenimento superi le lire 100, i distretti invieranno subito una richiesta mod. 218-*B* (colla relativa dimostrazione) al Ministero, il quale provvederà per l'emissione del corrispondente mandato (1).

§ 11. La scuola militare e l'accademia militare, oltre alle richieste per gli assegni dovuti al personale dell'istituto, compileranno mensilmente distinte richieste:

per la quota spesa mantenimento a carico degli allievi;

per le pensioni e mezze pensioni gratuite concesse dallo Stato agli allievi, e per gli assegnamenti annui dovuti ai professori e maestri civili incaricati straordinariamente dell'insegnamento, a ministri del culto, a preparatori dei gabinetti scientifici.

La scuola di guerra compilerà richieste mensili per gli assegnamenti ai professori straordinari; e richieste trimestrali compileranno la scuola medesima e la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio per le spese da farsi sulla somma messa a loro disposizione sul capitolo « spese per esigenze di servizi di mobilitazione ecc. ».

Art. 3.

Anticipazioni per indennità eventuali.

§ 12. I fondi occorrenti pel pagamento delle indennità eventuali verranno chiesti trimestralmente con la *richiesta di anticipazione per le indennità eventuali*, mod. 220.

§ 13. I corpi (*meno le legioni carabinieri reali*) compileranno separate richieste secondo che riguardino:

1° le indennità pei viaggi e servizi collettivi ed isolati stabilite dagli specchi I e II annessi al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, modificato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 547 (*escluse le spese di viaggio per i servizi di rimonta*, e quelle per *campagne geodetiche e topografiche eseguite per conto dell'istituto geografico militare*, nonchè le *indennità fisse per le spese di viaggio degli uomini di truppa*; — le indennità in-

---

(1) In questo senso s'intende modificato il n. 4 dell'*Atto* 201-1907.

dicate ai numeri 9 e 10 del successivo specchio III; — le indennità per servizi di presidio come risulta dal relativo decreto ministeriale annuale; — le indennità di tramutamento per gli impiegati, e per le famiglie degli impiegati e degli ufficiali; — le indennità eventuali per il personale inferiore dei depositi di allevamento cavalli.

Queste somme saranno domandate ai numeri 1 e 2 della *richiesta* mod. 220.

2° le indennità e i soprassoldi (*comprese le relative spese di trasporto*) previsti nello specchio III ai numeri: 1-*a* (*escluse le indennità inerenti ai servizi di rimonta all'estero*), 1-*b*, 1-*c*, 3, 6, 8, 11 (*esclusi i servizi di rimonta* come pel n. 1 *a*), 12-*a*, 12-*b*, 12-*c*, 12-*d* (*solo pei comandati come macchinisti negli ospedali militari*), 12-*e* (1), 16-*c* (2), 16-*d*, 16-*e*, 16-*f*, 16-*g*, 20 *a* (3) (*esclusi i soprassoldi ai guardamagazzini del casermaggio*), 20-*b* 20 *c*, 20-*d*, 20 *e*, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31-*a* (4), 31-*c*, 32, 34.

Queste somme vanno dimostrate nel n. 3 della *richiesta*.

3° le indennità spese d'ufficio e di alloggio stabilite dagli specchi IV e V del citato R. decreto 19 aprile 1907 (numeri 4 e 5 della *richiesta*);

4° le indennità fisse per le spese di viaggio degli uomini di truppa delle classi di leva e richiamati che vengono sotto le armi e sono rinviati in congedo (n. 6 della *richiesta*).

§ 14. Le *legioni carabinieri reali* invece delle richieste indicate al paragrafo precedente ne compileranno una sola comprendendovi: le indennità eventuali stabilite dagli specchi I e II (*escluse le indennità fisse spese di viaggio*, v. penultimo comma del § 6); l'indennità e i soprassoldi di cui ai nn. 9, 16, 19 e 21 dello specchio III; l'indennità di tramutamento agli impiegati, ed alle famiglie degli impiegati e degli ufficiali.

---

(1) Questo soprassoldo va pure conteggiato pei militari impiegati nei trasporti fra Nisida e Coroglio (Decreto ministeriale 22 settembre 1907).

(2) Questo soprassoldo va pure conteggiato pei soldati di fanteria comandati in accompagnamento dei carri delle sezioni colonne viveri durante le grandi manovre (Decreto ministeriale 10 luglio 1907, art. 2, *Atto* 157, 1907).

(3) Questo soprassoldo va pure conteggiato pei sottufficiali addetti ai magazzini del foraggio (art. 1 del decreto citato alla nota precedente).

(4) L'indennità d'ospedale va conteggiata nelle richieste dei corpi cui i militari appartengono. Quando, pei ricoverati negli stabilimenti balneari, l'indennità sia fatta pagare dai direttori giusta la facoltà loro deferita dai §§ 2575 e 2760 del regolamento d'amministrazione, gli ospedali militari rispettivi dovranno chiederne rimborso ai corpi suddetti.

§ 15. Le *richieste* mod. 220 dovranno essere trasmesse al Ministero in modo che gli pervengano almeno 20 giorni prima che incominci il trimestre cui si riferiscono.

Esse saranno compilate in base ai bisogni presuntivi del trimestre medesimo, trascurando le frazioni di decina di lire.

Art. 4.

Disposizioni comuni.

§ 16. Tutte le richieste d'anticipazione dovranno essere compilate e trasmesse al Ministero (*divisione assegni*) in doppio esemplare.

Quelle che giungessero dopo i termini rispettivamente prescritti e senza le giustificazioni del ritardo, saranno senz'altro respinte.

§ 17. Le richieste dovranno essere inviate anche se negative, ma in questo caso in semplice esemplare.

§ 18. Prima di compilare le ordinarie richieste mod. 218-A e 218-B relative al mese di *giugno* di ogni anno, i corpi riscontreranno l'ammontare degli assegni avuti in anticipazione fino a tutto il mese di *maggio* e vi aggiungeranno le somme da conteggiarsi rispettivamente nelle richieste medesime per il mese di *giugno*. Quindi, riconosceranno l'importo dei bisogni reali ai quali hanno dovuto e devono provvedere a tutto lo stesso mese di *giugno*, e qualora risultasse, dal confronto fra le anticipazioni e le spese, che i rendiconti dei quattro trimestri dell'esercizio verrebbero a presentare, nel complesso, un *debito* od un *credito*, detrarranno od aggiungeranno al quadro A delle dette richieste, una somma in cifra tonda corrispondente al debito o al credito medesimo, per modo che la gestione dell'esercizio venga a chiudersi in pareggio.

§ 19. In modo analogo a quello indicato al paragrafo precedente si procederà per le richieste d'anticipazione trimestrali; vale a dire, nel compilare le richieste relative all'*ultimo trimestre* di ogni esercizio, i corpi, dopo stabilito il fabbisogno reale del trimestre medesimo, aggiungeranno o detrarranno la somma presumibilmente occorrente per pareggiare la gestione dell'esercizio.

§ 20. Essendo della massima importanza, per ragioni di bilancio, e come è stato replicatamente richiesto dal Ministero del tesoro che i conti si chiudano colla maggior possibile pre-

cisione, il Ministero riterrà responsabili i corpi i quali non attenendosi alle suindicate disposizioni, rendano possibili errori nella compilazione del consuntivo.

CAPO II.

Rendiconti.

Art. 5.

Rendiconti degli assegni delle spese varie e delle indennità eventuali.

§ 21. Delle anticipazioni e delle spese i corpi rendono conto con separati rendiconti corrispondenti ad ogni capitolo ed articolo del bilancio.

I rendiconti da compilarsi saranno pertanto i seguenti:

Rendiconto degli assegni ordinari per gli ufficiali in servizio allino permanente e per gl'impiegati civili, mod. 222-A;

Rendiconto degli assegni ordinari per gli ufficiali in congedo mod. 222-B;

Rendiconto degli assegni ordinari per gli uomini e quadrupedi di truppa, mod. 222-C;

Rendiconto delle spese di leva e degli assegni giornalieri per le reclute presso i distretti, mod. 222-D;

Rendiconto degli assegni per gli uomini di truppa appartenenti a classi richiamate dal congedo per istruzione, modello 222-E;

Rendiconto delle indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati, mod. 223-A;

Rendiconto delle indennità per servizi e posizioni speciali, mod. 223-B;

Rendiconto delle indennità per spese d'ufficio e d'alloggio, mod. 223-C;

Rendiconto delle indennità fisse per spese di viaggio degli uomini di truppa, mod. 223-D;

Rendiconto delle indennità e spese di pubblica sicurezza, mod. 224.

§ 22. Sui rendiconti degli assegni si conteggeranno, oltre gli assegni ordinari, le indennità eventuali da comprendersi nelle corrispondenti richieste d'anticipazione (§§ 2 e 6 della presente circolare).

Le indennità eventuali comprese nella richiesta di cui all'art. 3 della presente circolare saranno, naturalmente, conteggiate nei rendiconti relativi.

Le spese di vettura o tramvia che eventualmente occorrano nell'interno delle città per servizi straordinari ed urgenti (§ 86 del regolamento per le indennità eventuali) saranno comprese nel rendiconto mod. 223-A, con uno speciale allegato.

I soprassoldi ai sottufficiali comandati fuori della loro sede per la nomina ad impiego civile, ed ai comandati come ordinanze di cui al n. 27 *a*)-*b*) dello specchio III sulle indennità eventuali, saranno conteggiati sul rendiconto mod. 223-B del corpo invalidi e veterani.

§ 23. I rendiconti mod. 222-A, 222-B, 223-B e 223-C sono nominativi, e così pure è nominativo il rendiconto mod. 223-A per quanto riguarda le indennità per viaggi e servizi isolati.

§ 24. Tutti i rendiconti sono trimestrali, salvo quello degli assegni per gli uomini richiamati per istruzione (mod. 222-E), il quale dovrà comprendere tutto il periodo della chiamata, a meno che questo abbracci due esercizi finanziari, nel qual caso si compileranno due rendiconti, ciascuno pei corrispondenti giorni del rispettivo esercizio.

§ 25. Il rendiconto mod. 222-D dovrà comprendere tanto gli assegni giornalieri delle reclute presso i distretti e per gli uomini fuori forza di cui ai §§ 7 e 10 quanto la spesa di leva di cui al § 9.

Nel detto rendiconto e in quello degli assegni pei richiamati per istruzione mod. 222-E, le indennità fisse spese di viaggio saranno indicate per semplice dimostrazione, dovendosene invece fare il conteggio nel relativo rendiconto mod. 223-D.

§ 26. Le *legioni carabinieri reali* invece dei distinti rendiconti mod. 223-A, 223-B e 223-D ne compileranno uno solo facendo uso del mod. 223-A, convenientemente adattato, e, occorrendo, unendovi apposita dimostrazione nominativa relativa alle indennità eventuali dovute per servizi e posizioni speciali.

§ 27. Le *scuole militari* per il conteggio delle spese a carico del bilancio, di cui al § 11, potranno valersi di *Rendiconti* mod. 400 convenientemente adattati.

§ 28. I rendiconti mod. 222-A, 222-B, 223-A, 223-B, 223-C e 224 dovranno essere spediti al Ministero (*Divisione conti degli assegni*) non più tardi del giorno 20 del primo mese successivo al trimestre cui si riferiscono. Gli altri saranno inviati non più tardi dell'ultimo giorno del mese stesso.

Pei rendiconti mod. 400 di cui al paragrafo precedente, il credito o debito emergente alla fine di ogni trimestre sarà riportato nel rendiconto del trimestre successivo, fino al termine del-

l'esercizio, venendo poi così fatta risultare la rimanenza complessiva nell'ultimo rendiconto.

Art. 6.

Rendiconti speciali.

§ 29. Le indennità per servizi e posizioni speciali stabilite dallo specchio III e non enumerate nelle disposizioni che precedono saranno comprese nei rendiconti appresso indicati:

Sul *Rendiconto relativo alle spese per esigenze di mobilitazione* ecc., le spese di cui al n. 2;

Sul *Rendiconto speciale delle spese di rimonta*, le indennità di cui al n. 1-*a* ed i soprassoldi di cui ai numeri 11 e 17 (1);

Sui *Rendiconti speciali pei servizi del genio*, il soprassoldo di cui al n. 12-*d* pei macchinisti e fuochisti addetti al servizio delle locomotive stradali o sui piroscafi del ramo della guerra, i soprassoldi di cui ai numeri 13 e 14 e la indennità di cui al n. 36;

Sul *Rendiconto speciale mod. 81-I degli stabilimenti di commissariato*, il soprassoldo di cui al n. 12-*d* pei macchinisti, fuochisti e meccanici degli stabilimenti di commissariato, e i soprassoldi di cui ai numeri 12-*f* e 12-*g*; e nello stesso rendiconto mod. 81-I dei consegnatari dei magazzini di casermaggio, il soprassoldo di cui al n. 20-*a* pei sottufficiali guardamagazzini del casermaggio;

Sul *Rendiconto speciale dell'istituto geografico militare*, il soprassoldo di cui al n. 16;

Sui *Rendiconti speciali dei servizi pei quali i lavori sono eseguiti*, la mercede di lavoro di cui al n. 25;

Sui *Rendiconti speciali delle spese a carico di altri Ministeri*, i soprassoldi di cui al n. 29.

Disposizione transitoria.

Non essendo più prescritto pei rendiconti il riporto delle rimanenze dei precedenti trimestri di cui al § 22 dell'*Allo* 97-1907, il Ministero si riserva di arrecare, in occasione di ristampa, le modificazioni che ne conseguono ai relativi moduli. Intanto dovranno essere usati, fino a consumazione, i modelli attuali modificandoli opportunamente a mano.

Per il Ministro — SEGATO.

(1) Le indennità per prima provvista o per perdita di cavalli di servizio stabilite dai n. 4 e 5 sono pagate dal Ministero con mandati diretti a favore degli ufficiali (§§ 141 a 145 del regolamento per le indennità eventuali), salvo che pei carabinieri, pei quali il conteggio è fatto con le norme di cui al § 5 della presente circolare.

N. **409*.** — **Ritenute sugli stipendi al sensi dell'articolo 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 15 ottobre.

Il Ministero del tesoro ha emanato con circolare in data 1° corrente n. 2-C, le seguenti norme per l'applicazione della legge 30 giugno 1908 n. 335, concernente la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessioni degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche (circolare n. 483 del *giornale militare*):

« La pubblicazione del regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1908, n. 335, essendo imminente, è necessario di provvedere per la esecuzione dell'articolo 10 della legge medesima.

« Epperò si prega codesto on. ufficio affinchè voglia disporre che a partire dal *mese in corso* siano eseguite sugli stipendi del proprio personale, le ritenute prescritte dal suddetto articolo.

« Tali ritenute mensili sono calcolate *sugli stipendi al lordo* nella misura seguente:

« di centesimi 10 per gli stipendi non superiori alle lire 1500 annue;

« di centesimi 20 per gli stipendi superiori ad annue lire 1500 sino a lire 3000;

« di centesimi 30 per gli stipendi superiori alle lire 3000 sino a lire 5000;

« di centesimi 40 per gli stipendi superiori alle lire 5000 sino a lire 7000;

« di centesimi 50 per gli stipendi superiori alle lire 7000.

« Tali ritenute colpiscono tutti gli impiegati dipendenti dallo Stato, dall'amministrazione del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, nonchè gli ufficiali dell'esercito, della regia marina, della guardia di finanza e di città e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, siano pagati a stipendio o ad aggio ».

In dipendenza di quanto sopra si determina:

1° Le ritenute saranno operate sugli stipendi di tutti gli ufficiali in servizio attivo permanente ed impiegati a datare dal corrente mese di ottobre.

2° Per coloro che hanno stipendi ridotti le ritenute saranno commisurate agli stipendi lordi di cui sono provvisti.

3° Il conteggio delle ritenute di che trattasi, dovendosi effettuare colle stesse norme stabilite per le ritenute in conto

entrate del tesoro e per imposta di ricchezza mobile, dovrà dai corpi essere operato sul rendiconto degli assegni ordinari modello 222-*A*, in apposito articolo delle partite a debito (quadro *D*), allegandovi una dimostrazione nominativa, *da tracciarsi a mano*, conforme al modello che segue.

4° Uguale deduzione dovrà essere fatta nelle richieste di anticipazione degli assegni ordinari mod. 218-*A*, comprendendola fra le partite a debito della dimostrazione mod. 219-*A*, con apposita aggiunta a mano del seguente tenore: « Ritenute sugli stipendi ai sensi dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 ».

5° Nella richiesta mod. 218-*A* pel prossimo mese di novembre saranno dedotte anche le ritenute riguardanti il mese di ottobre.

Per il Ministro — SEGATO.

DIMOSTRAZIONE delle ritenute sugli stipendi ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 (da allegare ai rendiconti mod. 222-A).

Grado	COGNOME E NOME	Stipendio annuo lordo goduto	Ritenuta pel mese			Totale delle ritenute	Variazioni
			di	di	di		

addì . . . . . .

IL DIRETTORE DEI CONTI

V.° IL RELATORE

N. **410. — Commissione centrale d'avanzamento — Avanzamento degli ufficiali in servizio attivo e in congedo.** — (Gabinetto militare). — 16 ottobre.

A complemento di quanto fu stabilito con le circolari 76, 298 e 379 del corrente anno si determina quanto segue:

1. I documenti di avanzamento dei maggiori generali e dei colonnelli, tanto in servizio attivo permanente quanto in congedo, da trasmettersi alla commissione centrale di avanzamento, dovranno pervenire al Ministero (Gabinetto civile per i maggiori generali — Gabinetto militare per i colonnelli di stato maggiore — Direzione generale personale ufficiali combattenti per gli altri colonnelli) non più tardi del 31 ottobre corrente.

2. I documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo, sino al grado di tenente colonnello incluso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale competente) non più tardi del 30 novembre p. v.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 411. — Sottufficiali ammessi al concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 16 ottobre.

Si fa noto che i sottufficiali ammessi al concorso per la nomina di maestro civile aggiunto di ginnastica, indetto con la circolare n. 373 del corrente anno, sono i seguenti:

1. Di Fiore Gaetano, furiere reggimento artiglieria montagna.
2. Schiavo Ciro, maresciallo 83° fanteria.
3. Cerini Attilio, sergente maggiore 35° id.
4. Venezia Ernesto, id. 6° bersaglieri.
5. Del Re Antonio, maresciallo 1° alpini.
6. De Luca Ulderico, id. collegio militare Napoli.
7. Preve Bartolomeo, id. scuola militare.
8. Rossi Camillo, id. 44° fanteria.
9. Forlini Francesco, id. accademia militare.
10. Giannattasio Donato, sergente maggiore 8° bersaglieri.
11. Chellini Leone, maresciallo 22° fanteria.
12. Mamberti Amedeo, furiere scuola magistrale militare di scherma.
13. Rossi Ciro, id. id. id.
14. Lucertini Tito, sergente maggiore 68° fanteria.
15. Maffei Antonio, furiere 25 id.
16. Nobile Alfredo, maresciallo scuola centrale tiro fanteria.
17. Parigi Alarico, id. scuola militare.

Per il Ministro — SEGATO.

AVVISO

Reclami relativi al giornale militare e al bollettino ufficiale. — Contrariamente al disposto dalla circolare n. 329 del corrente anno continuano a pervenire a questo Ministero (Gabinetto militare), reclami per non ricevimento di dispense del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*.

Si richiamano pertanto i comandi, corpi ed uffici, all'osservanza delle prescrizioni stabilite e si avverte che, in via eccezionale, il Ministero farà dare corso a tutti quei reclami che fino ad ora gli sono pervenuti, mentre non terrà più alcun conto di quelli che gli giungessero in seguito.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

UFFICIO AFFARI GENER...

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1908 — 24 ottobre

AGOSTO 3 — R. decreto n. 572 che istituisce presso la R. accademia di Santa Cecilia in Roma un ufficio consulente del Ministero della guerra per le bande militari, pag. 1057.

SETTEMBRE 24. — R. decreto n. 574 che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche, pag. 1059

OTTOBRE 20 Variazioni al compendio d'ippologia, pag 1084.

» 22 Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare, pag. 1084.

» 21. Decreto ministeriale che modifica la composizione del consiglio d'amministrazione e di disciplina per tutti gli impiegati civili dell'amministrazione della guerra di grado inferiore a quello effettivo e parificato di direttore generale, pag. 1104

» 21 Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare, pag 1102

» 21. Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, pag. 1106

» 21. Disposizioni per il provvedimento di locali occupati da truppe militari di truppa alloggiati fuori caserma, pag 1107.

CIRCOLARE N. 412°. — **R. decreto n. 572 che istituisce presso la R. accademia di Santa Cecilia in Roma, un ufficio consulente del Ministero della guerra per le bande militari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). - 3 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, presso la R. accademia di Santa Cecilia in Roma, un ufficio consulente del Ministero della guerra per le bande militari, composto del presidente della detta accademia, che ne ha la direzione, e dell'insegnante di strumentazione per banda presso il liceo musicale di Roma.

Art. 2.

L'ufficio consulente:

a) formula le direttive per i lavori di strumentazione per banda militare e compila esempi di partiture;

b) dà pareri su tutte le questioni tecniche rimesse al suo studio;

c) assume funzioni ispettive ogni qual volta il Ministero della guerra ritenga necessario assicurarsi che il funzionamento delle bande, affidate alle singole iniziative dei maestri direttori (capimusica), risponda per ogni riguardo a sani criteri d'arte;

d) fa parte della commissione esaminatrice dei concorrenti ai posti di maestro direttore di banda (capomusica);

e) concorre all'accertamento della idoneità tecnica degli aspiranti alle cariche di vice capobanda (sottufficiale musicante) e di capo fanfara di cavalleria.

Art. 3.

La commissione di cui al comma *d*) dell'articolo precedente, sarà pertanto così composta:

Presidente — il presidente della R. accademia di Santa Cecilia o, in sua assenza, uno dei vice presidenti.

Membri — l'insegnante di strumentazione per banda presso il liceo musicale di Roma;

due maestri direttori di banda militare (capimusica) designati, volta per volta, dal Ministero della guerra;

un maestro, specializzato nella tecnica della banda, scelto dal ministro della guerra, d'accordo col presidente della R. accademia di Santa Cecilia.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un membro della commissione, designato dal presidente.

Art. 4.

I programmi, le norme e le modalità degli esami per le nomine a maestro direttore di banda (capomusica), a vice capobanda (sottufficiale musicante) e a capo fanfara di cavalleria saranno determinati dal Ministero della guerra.

Art. 5.

Sono abrogati i Regi decreti 17 agosto 1901, n. 417; 4 ottobre 1901, n. 417; 18 ottobre 1901, n. 452; 17 novembre 1901,

n. 501, nonchè ogni altra disposizione contraria o non conforme al presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
RAVA.

N. 413*. - **R. decreto n. 374 che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 27 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 336, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi di funzionari delle amministrazioni pubbliche;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri delle finanze, dalla grazia e giustizia e dei culti, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per l'esecuzione della legge 30 giugno 1908, n. 336, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
CARCANO.
LACAVA.
ORLANDO.
F. COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.

TITOLO I.

Divieto di pignoramento, sequestro e cessione degli stipendi.

Art. 1.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti intorno al pignoramento, al sequestro e alla cessione delle somme dovute dallo Stato a dagli altri enti indicati nell'art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335, o compenso dell'opera ad essi prestata da persone estranee in base ad atti o contratti di qualsiasi forma.

Art. 2.

Al direttore generale del tesoro spetta la rappresentanza degli interessi dello Stato, dell'amministrazione del fondo per il culto e degli economati generali in tutti i giudizi relativi a pignoramenti e sequestri contemplati al n. 1 del seguente art. 3, restando ferme, per ciò che riguarda i sequestri e i pignoramenti degli stipendi od assegni degli impiegati od agenti delle ferrovie dello Stato, le disposizioni della legge 7 luglio 1907 n. 429.

Art. 3.

I pignoramenti ed i sequestri ammessi dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, le sentenze rese nei relativi giudizi, e

tutti gli atti diretti a limitarne, estenderne od annullarne gli effetti, debbono essere notificati nella forma delle citazioni:

1° al direttore generale del tesoro se si riferiscono a stipendi, pensioni od altri assegni equivalenti, dovuti agli impiegati ed ufficiali indicati nella prima parte dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335;

2° al direttore generale delle ferrovie dello Stato se colpiscono stipendi, pensioni od assegni dovuti ad impiegati od agenti dipendenti dall'amministrazione ferroviaria, a norma dell'art 30 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

3° agli enti od istituti indicati nell'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 336, quando riguardino gli emolumenti degli impiegati da essi dipendenti.

Quando la scadenza della rata da colpire sia imminente, una copia degli atti di cui al n. 1 del presente articolo dovrà essere notificata, per notizia, all'ufficiale incaricato del pagamento.

Art. 4.

Gli atti di cui all'articolo precedente debbono indicare l'emolumento che si vuole colpire.

Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse, occorrendo per ciascuna di esse un atto separato.

Art. 5.

Il direttore generale del tesoro, ricevuti gli atti, provvede, quando occorra, per assicurare la sospensione dei pagamenti, ne dà notizia alla Corte dei conti e li trasmette ai Ministeri, da cui gli assegni colpiti vengono corrisposti, dando ad essi le opportune istruzioni, a seconda dei casi, o per la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione, o per il libero pagamento delle somme accantonate, o per l'esecuzione delle sentenze irretrattabili.

Se gli atti colpiscono gli assegni dovuti agli impiegati dipendenti dal fondo per il culto e dagli economati generali, detto invio sarà rispettivamente fatto alla direzione generale del fondo per il culto o agli economati competenti.

Quando poi colpiscano assegni degli impiegati dipendenti dalle ferrovie dello Stato, il direttore generale delle ferrovie ne darà immediatamente comunicazione alla direzione generale del tesoro.

Titolo II.

Della cessione degli stipendi dei funzionari dipendenti dallo Stato.

Art. 6.

Nel caso di passaggio di un funzionario da una carriera qualunque a quella diplomatica o consolare, continueranno ad avere effetto le cessioni legalmente costituite avanti la data del decreto reale che autorizza il passaggio.

Art. 7.

Indipendentemente dalle cessioni di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, potranno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari, approvato col R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89, essere eseguite ritenute sugli stipendi per i canoni di affitto delle case economiche nell'interesse delle società cooperative ivi indicate.

A queste speciali ritenute, per altro, non sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del presente regolamento, nè di esse è da tenersi alcun conto agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge stessa.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano parimente:

1° agli impiegati collocati in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute;

2° agli ufficiali dell'esercito e dell'armata in disponibilità od in aspettativa per riduzione di corpo o soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee, ovvero in licenza straordinaria per infermità non provenienti da servizio, nonchè a quelli collocati in posizione di congedo provvisorio;

3° in generale agli impiegati civili ed agli ufficiali dell'esercito di cui all'art. 3 della legge predetta, i quali subiscano, per qualunque causa, una riduzione di stipendio.

Art. 9.

Agli effetti della prima parte dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 8 del presente regolamento, tanto gli ufficiali incaricati di emettere gli ordini di pagamento degli

assegni gravati da cessione, quanto le varie amministrazioni centrali da cui i titolari degli assegni stessi dipendono, daranno immediata notizia alla direzione generale del tesoro, rispettivamente della riduzione dell'assegno e del provvedimento che vi diede luogo.

Altrettanto faranno le varie autorità governative circondariali, distrettuali, provinciali o compartimentali, quando il provvedimento da cui deriva la riduzione, sia stato da esse emanato secondo la loro speciale competenza.

Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, sarà contemporaneamente provveduto, dagli uffici suddetti e secondo le norme della legge di contabilità, per la riduzione della ritenuta per cessione al quinto del nuovo assegno percepito dal cedente, e, quando il pagamento di esso venga disposto da altro ufficio, saranno a questo comunicate tutte le notizie occorrenti perchè possa, sin dallo inizio, eseguire la ritenuta in conformità della prima parte dell'art. 6 della legge predetta e dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 10.

Nel caso in cui lo stipendio o l'assegno soggetto a riduzione sia colpito da alcuno dei vincoli di cui all'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, gli uffici incaricati di emettere gli ordini di pagamento, pur provvedendo alla sospensione di una quota proporzionale dell'emolumento, dovranno attendere, innanzi di disporre il pagamento di essa quota all'assegnatario, la preventiva autorizzazione della direzione generale del tesoro.

Art. 11.

Nel caso previsto dalla seconda parte dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, la liquidazione degli interessi sarà fatta in modo definitivo all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della quota di indennità spettante al cessionario, e, per calcolare l'abbuono degli interessi medesimi, il pagamento si considererà come effettivamente eseguito nel decimoquinto giorno dalla data della emissione suddetta.

Art. 12.

Le cessioni autorizzate dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, debbono farsi per atto scritto munito delle firme del cedente e dei legittimi rappresentanti dell'istituto cessionario, nonchè del timbro dell'istituto medesimo.

Art. 13.

L'atto deve essere, agli effetti dell'art. 1539 del codice civile, comunicato dalle parti, mediante piego raccomandato, al direttore generale del tesoro.

È tuttavia in facoltà delle parti di provvedere alla notifica al direttore generale del tesoro, per mezzo di ufficiale giudiziario, nella forma delle citazioni.

Art. 14.

Quando la notifica sia fatta nella forma indicata nella prima parte dell'articolo precedente, ogni piego raccomandato dovrà contenere un solo atto di cessione corredato dei documenti indicati nell'art. 18.

Se la notifica è eseguita per mezzo di ufficiale giudiziario, i documenti di cui all'art. 18 saranno da lui consegnati alla direzione generale del tesoro insieme all'atto di cessione.

Art. 15.

Gli atti di cessioni saranno dalla direzione generale del tesoro annotati in uno speciale repertorio a pagine numerate e vistate dal competente giudice funzionante da pretore.

Le annotazioni degli atti dovranno essere fatte in ordine rigoroso man mano che i relativi pieghi raccomandati perverranno alla detta direzione generale, o gli atti stessi le saranno giudizialmente notificati.

Art. 16.

Le risultanze del repertorio faranno piena fede circa il tempo in cui ciascun atto di cessione, racchiuso in piego raccomandato, è pervenuto alla direzione generale del tesoro, e non sarà ammessa alcuna prova in contrario, non incontrando lo Stato alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi o ritardi che potessero verificarsi nella consegna dei pieghi raccomandati alla direzione generale del tesoro.

Art. 17.

Gli atti di cessione devono contenere:

1° il nome, cognome e la paternità del cedente;

2° l'indicazione dell'amministrazione a cui questi appartiene dell'ufficio cui presta servizio e del grado che occupa;

3° l'ammontare annuo dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che forma oggetto della cessione;

4° il corrispondente ammontare mensile tanto al lordo che al netto di ritenute;

5° la indicazione dell'istituto cessionario e quella del luogo ove esso ha la sua sede principale;

6° il nome, il cognome e la qualità della persona o delle persone che legalmente lo rappresentano e che intervengono alla stipulazione dell'atto;

7° l'importo complessivo della somma data a mutuo la ragione dell'interesse a cui il mutuo viene concesso e l'ammontare complessivo dell'interesse medesimo;

8° il numero delle quote cedute e l'ammontare di ciascuna di esse.

La cessione deve riferirsi ad un determinato numero di quote eguali e il relativo atto non sarà accettato se manchi di alcuna delle indicazioni di cui al presente articolo, o se contenga convenzioni estranee all'oggetto della cessione.

Oltre le indicazioni suddette gli atti potranno soltanto contenere una tabella di ammortamento del prestito agli effetti del primo capoverso dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 385.

Art. 18.

Gli atti di cessione comunicati o notificati alla direzione generale del tesoro dovranno essere in originale o in copia autentica spedita nei modi voluti dall'art. 1333 del codice civile.

Unitamente ad essi dovranno essere comunicati nella forma di cui all'art. 14:

1° una copia conforme dell'atto stesso;

2° una dichiarazione in doppio originale che indichi per il cedente:

a) il nome, il cognome e la paternità;

b) l'amministrazione ed il grado che occupa;

c) l'ammontare dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo di cui è provvisto;

d) l'indicazione dei pignoramenti, sequestri, o cessioni eventualmente esistenti;

e) le ritenute cui eventualmente lo stipendio sia soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari approvato con R. decreto 17 febbraio 1908, n. 89.

Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione degli ordini per il pagamento cui essa si riferisce, e dovrà essere consegnata personalmente al titolare dopo averne accertata la identità, o a lui direttamente trasmessa per posta quando ne faccia richiesta per lettera.

Il rilascio di siffatta dichiarazione è vietato per gli stipendi od assegni che, non essendo percepiti da impiegati o da ufficiali di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 336, non risultano sottoposti alla ricevuta stabilita con l'art. 29.

Art. 19.

Il direttore generale del tesoro, ricevuti gli atti, procede, colla maggiore sollecitudine, al loro esame, e, quando ne abbia accertata la regolarità, trasmette, non oltre i trenta giorni dal ricevimento, direttamente all'istituto cessionario, informandone in pari tempo il cedente, la dichiarazione di accettazione dell'atto.

Contemporaneamente provvede per la sospensione del pagamento delle quote cedute, dà notizia degli atti alla Corte dei conti, e ne trasmette per l'esecuzione l'originale o la copia autentica, trattenendo l'altra copia, alle amministrazioni sui bilanci delle quali vengono corrisposti gli stipendi od assegni ceduti, unitamente ad un originale della dichiarazione di cui all'art. 18, n. 2.

Art. 20.

Degli atti di cessione irregolari nella sostanza o non redatti in conformità del presente regolamento, non sarà tenuto alcun conto, e di ciò si darà avviso tanto al cedente che al cessionario, sempre entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Di quegli atti che, pur risultando regolari, non pervengano corredati di tutti o di alcuni dei documenti di cui all'art. 18, resterà sospeso l'eseguimento sino a quando i documenti stessi non vengano rimessi al tesoro.

A tale effetto la direzione generale del tesoro, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, darà avviso al cedente ed al cessionario dei documenti mancanti.

Art. 21.

Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 20, avranno la loro decorrenza dalla data del mese successivo a quello in cui furono completati i documenti prescritti dall'art. 18.

Art. 22.

Sono nulle e come non avvenute di fronte allo Stato le cessioni consentito senza il preventivo nulla osta della direzione generale del tesoro, o quando la data del rilascio del nulla osta medesimo preceda di oltre trenta giorni quella della notifica della cessione.

A tale effetto l'impiegato o l'ufficiale che desideri cedere il proprio stipendio dovrà compilare la domanda su apposito modello fornito dall'amministrazione, e spedirla direttamente alla direzione generale del tesoro, corredandola dei seguenti documenti:

1° certificato di sana costituzione fisica redatto nelle forme volute dal seguente art. 23;

2° atto di nascita;

3° decreto di prima nomina all'impiego.

La direzione generale del tesoro, esaminati i documenti e trovatili regolari, restituirà, entro dieci giorni dal loro ricevimento, i documenti di cui ai nn. 2 e 3 all'impiegato od ufficiale richiedente, insieme al nulla osta.

La domanda del nulla osta, con il certificato di cui al n. 1, potrà anche essere rimessa pel tramite dell'autorità provinciale, compartimentale o centrale, da cui gerarchicamente l'impiegato dipende e, per gli ufficiali, pel tramite del comandante del corpo del quale fanno parte, o del capo del servizio cui sono addetti.

In questo caso le predette autorità dovranno inviare, alla direzione generale del tesoro, entro 24 ore dal ricevimento, la domanda di nulla osta, dopo avervi indicato, in base agli atti di ufficio, la data di nascita del richiedente e quella del decreto della sua prima nomina all'impiego.

Art. 23.

Il certificato, di cui al n 1 del precedente art. 22, che è rilasciato nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, dovrà essere redatto sugli appositi modelli a stampa forniti dall'amministrazione stessa, e rispondere a ciascun quesito ivi contenuto.

Esso deve essere rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale o da un medico del R. esercito o della R. marina, e rispettivamente vistato dal prefetto, dal sindaco o dall'autorità militare da cui l'ufficiale medico dipende.

I predetti sanitari non potranno rifiutarsi, su domanda delle parti, di rilasciare i certificati di cui sopra.

Essi però hanno diritto ad un compenso da parte del richiedente, in misura non superiore a L. 5.

Qualora gl'interessati o l'amministrazione non intendano acconciarsi al responso della perizia medica, possono chiederne la revisione:

a) ai medici provinciali per i certificati rilasciati dagli ufficiali sanitari comunali;

b) alla Direzione generale di sanità per i certificati rilasciati dai medici provinciali;

c) ai direttori degli ospedali militari per i certificati rilasciati dagli ufficiali medici.

La revisione sarà basata sull'esame dei documenti, esclusa, in ogni caso, la visita personale dell'interessato.

Art. 24.

Il *nulla osta*, di cui all'art. 22, sarà negato:

1° a coloro i quali non producano il certificato medico nella forma e nei termini stabiliti dall'art. 23;

2° a tutti coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

3° agli impiegati che si trovino in aspettativa per motivi di salute;

4° agli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra.

Il *nulla osta* sarà dato sotto condizione che l'importo complessivo della cessione non superi i quattro quinti dello stipendio netto di un anno, per coloro ai quali manchino, a norma delle speciali leggi che li riguardano, meno di cinque anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo.

In nessun caso il rilascio del *nulla osta* impegna l'amministrazione ad accettare le cessioni che, in base al medesimo, venissero stipulate.

Art. 25.

Coi contributi fissati dagli articoli 28 e 29 è costituito un fondo destinato a garantire gli istituti indicati nel primo capoverso dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatto in base alle cessioni consentite in conformità del presente titolo.

Art. 26.

La garanzia di cui all'articolo precedente riguarda i seguenti casi:

1° morte del cedente prima che sia stata estinta la cessione;

2° cessazione per qualunque causa dal servizio, del cedente, senza che questi abbia diritto a pensione od indennità, ovvero quest'ultima non basti a saldare il residuo credito dell'Istituto cessionario malgrado l'abbuono degli interessi di cui al primo capoverso dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335;

3 riduzione dello stipendio del cedente per qualsiasi causa.

In quest'ultimo caso, per altro, le somme pagate dal fondo di garanzia per conto del cedente saranno da esso ricuperate mediante il corrispondente prolungamento in suo favore della ritenuta mensile, eseguito ai sensi della prima parte dell'art. 6 della legge predetta e dell'art. 8 del presente regolamento.

In tutti i casi contemplati dal presente articolo il tesoro, per conto del fondo di garanzia, avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero, in tutto o in parte, a carico del fondo stesso, con relativo abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Art. 27.

Al verificarsi di alcuno dei casi indicati nell'articolo precedente l'istituto cessionario deve informarne immediatamente per iscritto la Direzione generale del tesoro.

Art. 28.

Le amministrazioni che, a norma dell'art. 19, provvedono all'eseguimento delle cessioni, devono contemporaneamente disporre che sulla prima rata di stipendio con la quale ha inizio ciascuna cessione, oltre alla quota ceduta, sia anche ritenuta una somma corrispondente al 2 per cento sull'ammontare della cessione stessa.

Tale ritenuta deve essere registrata nei mandati, ordini di pagamento o buoni su mandati a disposizione in cifra distinta, ma nella colonna medesima assegnata per la ritenuta di cui all'articolo seguente.

Art. 29.

Le varie amministrazioni cui spetta di disporre il pagamento degli stipendi agli impiegati ed agli ufficiali indicati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, cureranno che sugli stipendi medesimi siano eseguite mensilmente le seguenti ritenute:

centesimi 10, per gli stipendi al lordo non superiori alle lire 1500;

centesimi 20, per gli stipendi superiori alle lire 1500 sino a lire 3000;

centesimi 30, per gli stipendi superiori alle lire 3000 sino a lire 5000;

centesimi 40, per gli stipendi superiori alle lire 5000 sino a lire 7000;

centesimi 50, per gli stipendi superiori alle lire 7000.

Le ritenute di cui al presente articolo sono registrate in apposita colonna nei mandati, ordini di pagamento o buoni su mandati a disposizione, per essere introitate nei modi indicati nell'art. 32.

Art. 30.

La domanda per il rimborso, nei casi ammessi dall'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, dovrà essere corredata da una copia autentica dello stato di servizio dell'impiegato collocato a riposo o defunto, e, in quest'ultimo caso, anche dai documenti prescritti dall'art. 337 del regolamento di contabilità, al fine di comprovare la qualità di eredi.

Qualora detti documenti siano già stati esibiti ad altra amministrazione dello Stato, basterà un certificato dell'amministrazione che li ha ricevuti, che ne dichiari la presentazione e la regolarità, e, qualora fossero già stati posti a corredo di qualche mandato od ordine di pagamento, indichi il bilancio, il capitolo, il numero e la data del titolo stesso.

Art. 31.

La liquidazione della somma da restituirsi a norma del primo, secondo e terzo capoverso dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 330, è fatta dalla direzione generale del tesoro in base alle risultanze dello stato di servizio esibito in copia autentica.

Art. 32.

Nel bilancio dell'entrata è iscritto uno speciale capitolo per la imputazione delle ritenute di cui ai precedenti art. 28 e 29.

In conto di tale capitolo viene mensilmente introitato dalle tesorerie l'importo delle ritenute suddette, con le modalità stabilite per le ritenute in conto entrate del tesoro o per imposte di ricchezza mobile.

Art. 33.

Nel bilancio del Ministero del tesoro è inscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondente a quello del capitolo di entrata di cui all'articolo precedente.

A tale capitolo fanno carico i pagamenti da eseguirsi mensilmente alla Cassa depositi e prestiti, in adempimento dell'art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 34.

Per tutte le somme riscosse la Cassa depositi e prestiti tiene col tesoro un conto corrente fruttifero, al saggio d'interesse dei depositi volontari, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1909, n. 505, destinato:

a) a far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) a rimborsare agli impiegati o ai loro eredi le somme loro dovute a termini dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Le somme disponibili eccedenti i bisogni per i prelevamenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, e da indicarsi dal tesoro, saranno impiegate dalla Cassa depositi e prestiti, sentito il ministro del tesoro:

1° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi alla Cassa depositi e prestiti per conto del fondo di garanzia di cui all'art. 8 della legge;

2° in prestiti alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, concessi dall'amministrazione della Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

Di questi prestiti si terrà una contabilità distinta e di mano in mano che si riscuoteranno dalla Cassa le relative delegazioni, l'importo di queste sarà accreditato al tesoro nel conto corrente di cui sopra.

Art. 35.

Quando occorra provvedere ad alcuno dei prelevamenti di cui all'art. 34, il direttore generale del tesoro ne fa motivata richiesta a quello della Cassa depositi e prestiti, indicando la somma da pagarsi, il creditore ed il luogo del pagamento.

Art. 36.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, in conformità alle richieste ricevute, emette i relativi mandati di pagamento, inscrivendo sul conto corrente a suo credito il loro importo, e dandone contemporanea notizia alla direzione generale del tesoro che provvederà alla corrispondente iscrizione a suo debito.

Art. 37.

Alla fine di ogni semestre la Cassa depositi e prestiti trasmette alla direzione generale del tesoro, per averne il benestare, un estratto del proprio conto corrente con la liquidazione degli interessi maturati.

Art. 38.

Nelle richieste di cui all'art. 35 riferibili al pagamento di somme da effettuarsi a favore degli istituti cessionari per indennizzo di danni derivanti dalle cause di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 26, la direzione generale del tesoro liquida gl' interessi dovuti agl' istituti medesimi sino alla data della richiesta, salvo all'amministrazione della Cassa depositi e prestiti di liquidare con il mandato di pagamento quelli complementari sino al giorno antecedente all'ammissione del mandato stesso.

In tutti i casi di pagamenti eseguiti ai medesimi istituti in dipendenza della garanzia di cui al n. 3 del citato art. 26, non sono dovuti interessi di sorta, presumendosi pagamenti effettuati alle debite scadenze, e ciò sempre quando il tesoro non si avvalga del diritto di riscatto di cui all' ultimo capoverso dello stesso articolo, nel qual caso si segue la norma stabilita nel comma precedente.

Titolo III.

Della cessione dello stipendio degli impiegati non dipendenti dallo Stato.

Art. 39.

Per le cessioni dei ferrovieri e degli operai di cui all'ultimo comma dell' art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, non provvisti di assegni fissi, deve prendersi come base del quinto cedibile la media raggiunta nell'ultimo triennio dai loro emolu-

menti, e la quota ceduta resterà invariata durante tutto il corso della cessione anche se gli emolumenti, durante il corso stesso, siano superiori o inferiori a detta media.

Resta ferma però la disposizione di cui alla prima parte dell'art. 6 della predetta legge pel caso di riduzione degli assegni in dipendenza di cessazione dal servizio attivo.

Art. 40.

Gli atti di cessione di cui all'articolo precedente, nonchè i pignoramenti e i sequestri a carico dei ferrovieri ed operai ivi indicati devono essere notificati, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, al capo dello stabilimento da cui i cedenti dipendono, il quale, trovatili regolari, provvederà in merito ai medesimi, dopo averne informata l'amministrazione centrale competente.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 41.

Le quote, sequestrabili, pignorabili e cedibili, a norma della legge 30 giugno 1908, n. 335, vanno calcolate sempre sull'emolumento netto non soltanto dalle ritenute in conto entrate del tesoro e per imposta di ricchezza mobile, ma altresì da quello di cui all'art. 29 del presente regolamento.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti dai medesimi negli ultimi anni seguendo a tal fine gli stessi criteri che si seguirebbero per essi nel fissare la base sulla quale sarebbe loro liquidata la pensione.

Art. 42.

La domanda per la restituzione della tassa proporzionale di registro, di cui nella seconda parte dell'art. 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335, deve essere rivolta all'intendente della provincia in cui l'atto fu registrato.

Art. 43.

I conti dei pignoramenti, dei sequestri e delle cessioni saranno tenuti in evidenza in apposito registro, ciascuno per la

parte che li riguarda, dalle amministrazioni centrali interessate, dal controllore capo della tesoreria centrale, dai delegati del tesoro, dai funzionari delegati per le somme pagabili con buoni su mandati a disposizione e dai funzionari che provvedono a pagamenti con somme fornite loro con mandati di anticipazione.

Art. 44.

Nel caso di cambiamento di residenza da una provincia ad un'altra di un impiegato o salariato, i cui emolumenti siano sottoposti a qualcuno dei vincoli consentiti dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, l'ufficio dal quale l'impiegato o salariato direttamente dipende ne avvisa la delegazione del tesoro, ammenochè non sia prescritto che la pubblicazione del provvedimento di trasloco nel Bollettino ufficiale tenga luogo di comunicazione.

La delegazione del tesoro, presso la quale trovasi iscritta la partita di stipendio o di pensione, trasmetterà a quella della provincia, dove l'impiegato o pensionato si recherà a risiedere, copia autentica del conto corrente di spesa fissa e del conto della cessione.

Quando l'impiegato che muta residenza è pagato con buoni su mandati a disposizione o con fondi tratti su mandati di anticipazione, il funzionario delegato, che fino a quel momento ha provveduto al pagamento, trasmetterà a quello che dovrà provvedervi in seguito l'estratto di cui sopra.

Art. 45.

È vietato alla direzione generale del tesoro ed a tutti gli uffici che abbiano parte nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi od assegni, di fornire qualsiasi notizia riguardante gli atti medesimi a qualunque persona od istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale procura o rappresentanza.

Ogni notizia o comunicazione dovrà essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'istituto cessionario, quali risultano dal relativo atto notificato alla Direzione generale del tesoro.

Art. 46.

La diramazione delle norme direttive riguardanti il servizio della pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, e così ogni chiarimento e la risoluzione dei quesiti che venissero formulati riguardo all'applicazione della legge e del presente regolamento, sono riservati alla Direzione generale del tesoro.

V. d'ordine di S. M.:

Il Ministro del tesoro
CARCANO.

Il Ministro delle finanze
LACAVA.

Il Ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

(Mod. . . . . T.
(Art. 18 regol. . . . .)

MINISTERO *di* (*a*) . . . . . .

(*b*) . . . . . .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1908, n. 335, si dichiara che al sig. . . . . nella qualità di . . . . . competono mensilmente:

per stipendio od altro assegno fisso equivalente, L. . . . . che depurate delle ritenute:

per debiti verso lo Stato . L. . . .
per tasse comunali. . . . » . . .
per alimenti . . . . . » . . .
per. . . . . » . . .
in conto entrate tesoro . . » . . .
in conto imposte R. M. . . » . . .
in applicazione dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 » . . .

L. . . . .

L. . . . .

si riducono a nette mensili (in lettere . . . . . L. . . . . .

(1) *N. B.* . . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

Timbro

Il . . . . . .

. . . . . .

(1) Indicare se lo stipendio dell'impiegato sia o meno sottoposto alle ritenute di cui all'art. 7. del regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1908, n. 335, e, in caso affermativo, a quanto ammontino le ritenute medesime e fino a quando dovrà continuare ad essere eseguimento.

(a) Indicazione del Ministero da cui dipende l'impiegato.

(b) Ufficio che rilascia la dichiarazione.

Mod. . . . T.
(Art. 22 del regol. . . . .)

AL MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
Divisione VII

Il sottoscritto (*a*). . . . . fa domanda a codesta on. Direzione generale perchè gli sia rilasciato il nulla osta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, ed unisce all'uopo i seguenti documenti:

1. . . . . .
2. . . . . .
3. . . . . .

(*b*) . . . . . (*c*) . . . . . .

(*d*) . . . . . .

(*a*) Cognome, nome e paternità.
(*b*) Data.
(*c*) Firma dell'impiegato per disteso.
(*d*) Grado e Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Dichiarazioni dell'autorità provinciale, compartimentale o centrale da cui l'impiegato gerarchicamente dipende (1)

Dagli atti d'ufficio risulta che il richiedente è nato il . . . . . che il decreto (2). . . . . di sua prima nomina ad impiego porta la data del . . . . . e che attualmente il richiedente medesimo si trova in (3). . . . . .

(4). . . . . Timbro

(5) . . . . . .

(6). . . . . .

Rilasciato il nulla osta n. . . . addì . . . . sotto condizione . . . . .

(1) Tali dichiarazioni debbono essere fatte nel caso in cui la domanda dell'impiegato sia trasmessa in via gerarchica, giusta il penultimo capoverso dell'art. 22 del regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1908, n. 335.
(2) Reale o Ministeriale.
(3) Attività di servizio o aspettativa per motivi di salute
(4) Data.
(5) Qualità del dichiarante.
(6) Firma del dichiarante.

Mod. . . . T
(Art. 23 regolamento . . .)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

CERTIFICATO MEDICO

per le cessioni di stipendio dei funzionari delle amministrazioni dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti.

I. Generalità del funzionario:	I.
a) Nome e cognome.	*a*)
b) Impiego.	*b*)
c) Luogo di nascita.	*c*)
d) Data di nascita.	*d*)
e) Luogo di domicilio.	*e*)
f) Via, numero e piano dell'abitazione.	*f*)
II. Dati gentilizi:	II.
1) Genitori:	
a) dire se sono viventi;	*a*)
b) se sono morti:	*b*)
quando?	
a quale età?	
di quale malattia?	
2) Moglie e figli:	
a) Età e stato di salute della moglie, e malattie da essa sofferte.	*a*)
b) Numero dei figli.	*b*)
c) Loro stato di salute, e malattie eventualmente sofferte.	*c*)
III. Anamnesi remota e prossima. Malattie pregresse del funzionario e loro esiti.	III.
N. B. — Per le donne si tenga conto dei disturbi di mestruazione, delle gravidanze, degli aborti e parti avuti, del loro decorso e del loro esito.	

IV. Stato attuale del funzionario:	IV.
a) Condizioni generali di nutrizione, sviluppo scheletrico e muscolare, aspetto e colorito della pelle.	*a*)
b) Eventuali difetti fisici.	*b*)
c) Tracce e residui di malattie o di cure pregresse.	*c*)
d) Esame funzionale e semeiotico degli organi della cavità toracica (cuore, polmoni), della cavità addominale (apparecchio digerente, fegato, milza e rene) e del sistema nervoso.	*d*)
V. Diagnosi delle eventuali malattie od imperfezioni fisiche esistenti nel funzionario.	V.
VI. Giudizio medico complessivo sullo stato di salute del funzionario e sulle prevedibili conseguenze delle eventuali infermità od imperfezioni riscontrate.	VI.
VII. Parere del sanitario sulla opportunità o meno di concedere il nulla osta di cui all'art. 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, che impegna l'amministrazione a garantire un prestito estinguibile in cinque anni mediante trattenuta sullo stipendio del funzionario.	VII.

Dato a , li 190

Il medico visitatore

(*a*). . . . . .

(*b*). . . . . .

(*c*) . . . . . .

. . . . . .

(a) Firma per disteso
(b) Qualità del sanitario.
(c) Visto del sindaco, del prefetto o dell'autorità militare.

NB. — Il sanitario dovrà accertare la identità del funzionario prima del rilascio del presente certificato.

AVVERTENZE.

1. Dal giorno 28 corrente, in cui entra in vigore la legge 30 giugno 1908, n. 335 (circolare 283), gli uffici incaricati del rilascio del mod. 182-T (nuovo), per l'uso di cui all'art. 18 del presente regolamento, dovranno, in modo assoluto, astenersi dal fare uso dell'attuale mod. 182-T, servendosi del solo mod. 182-T (nuovo), sul quale non dovranno *far figurare che le notizie concernenti lo stipendio, poichè tutte le indennità od assegni di qualsiasi specie, che non siano stipendio o non ne tengano luogo, non possono formare oggetto di cessione, nè possono a tale effetto cumularsi con lo stipendio.*

A norma dell'ultimo capoverso del citato art. 18, la dichiarazione mod. 182-T (nuovo) non potrà essere rilasciata a quegli ufficiali ed impiegati i cui stipendi non risultino sottoposti alla ritenuta stabilita con l'art. 10 della legge.

Per la prima provvista dei mod. 182-T (nuovo) e 182-T (art. 22 del regolamento) provvederà questo Ministero.

Si aggiunge, per ogni buon fine, che gli stampati di cui trattasi potranno pure trovarsi presso le delegazioni del tesoro.

2. La ritenuta di cui all'art. 9 della legge (art. 28 del regolamento) sarà conteggiata nello stesso modo di quello indicato nella circolare 409 corrente anno.

3. Le ritenute di cui all'art. 10 della legge (art 29 regolamento) e per le quali fu disposto con la circolare 409 suddetta, dovranno, in ogni caso, essere operate dall'ufficio che liquida e corrisponde lo stipendio alla fine del mese, abbia o no l'ufficiale od impiegato percepito durante il mese parte dello stipendio per qualsiasi motivo.

Nei casi di cessazione definitiva dal servizio o di cambio di posizione con stipendio ridotto, le ritenute suddette dovranno essere operate proporzionalmente alla quota di stipendio che viene corrisposta.

4. Il Ministero richiama in modo speciale l'attenzione dei corpi ed uffici militari su queste disposizioni, avvertendo che i consigli d'amministrazione saranno ritenuti responsabili della esecuzione di esse.

N. **414. — Varianti al compendio d'ippologia.** — (Ufficio d'ispezione veterinaria). — 20 ottobre.

È stato pubblicato un fascicolo contenente la prima serie di varianti al compendio d'ippologia. I comandi, corpi ed uffici si provvederanno del numero di copie strettamente necessario, richiedendole all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, mediante apposito elenco numerico.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 115. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare.** — (Gabinetto militare). — 22 ottobre.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari indicati nei seguenti specchi *A* e *B*, e gli altri giovani, pure nominati in tali specchi e nello specchio *B'*, che parteciparono al concorso di cui nella circolare n. 114 del corrente anno.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari, e gli altri giovani di cui nello specchio *C*, i quali parteciparono al concorso di cui sopra.

3. Coloro che hanno fatto riserva di produrre il titolo di studio nella presente sessione autunnale d'esami, non saranno ammessi nell'istituto se non produrranno, al più tardi entro il giorno della loro presentazione, direttamente al comando dell'istituto medesimo, un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti aver essi conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico.

4. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto secondo il seguente ordine, nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati:

Il 4 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi d'armata I, II, III, IV, V e VI.	esclusi gli allievi dei collegi militari e i militari sotto le armi.
Il 5 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata VII, VIII, IX, X, XI e XII.	

Il 6 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria, che provengono dai collegi militari e dai militari sotto le armi, e tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*.

Il 7 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B'*, che accettino anche l'eventuale assegnazione all'arma di fanteria.

5. Gli ammittendi all'accademia si presenteranno al comando dell'istituto nelle ore antimeridiane del 4 novembre p. v.

6. L'ammissione rimane subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie.

A modificazione di quanto è disposto dal n. 25 comma 2° del regolamento d'ammissione (edizione 22 aprile 1903) tali commis-

sioni sanitarie anzichè da un ufficiale medico ispettore di sanità militare dovranno essere presiedute dal direttore di sanità militare del rispettivo corpo d'armata, il quale dovrà essere sostituito, quale membro di detta commissione, da un ufficiale superiore medico dell'ospedale militare dipendente, da delegarsi dal comando del corpo d'armata.

Gli aspiranti non dichiarati idonei in tale visita potranno, ove ne facciano immediata richiesta ai comandi degli istituti interessati, essere sottoposti ad una visita definitiva presso l'ispettorato di sanità militare, al quale pertanto i comandi stessi trasmetteranno le relative domande, unendovi il verbale della visita eseguita e gli altri documenti che fossero del caso.

7. Per l'arma di cavalleria essendo prevedibile che alcuni dei concorrenti compresi nello specchio *B* non otterranno la definitiva ammissione per inidoneità fisica al servizio militare in genere o al servizio speciale dell'arma, o per altra eventuale causa, si è pure determinato che, in tal caso, i posti lasciati vacanti da detti concorrenti siano conferiti, secondo l'ordine di merito con cui sono iscritti nello specchio *B'*, ai concorrenti per l'arma di cavalleria risultati idonei in soprannumero.

I giovani compresi nello specchio *B'*, i cui nomi non sono contrassegnati con asterisco, avendo già dichiarato di accettare eventualmente anche l'assegnazione alla fanteria, dovranno senz'altro essere invitati a presentarsi alla scuola, subordinatamente sempre alla produzione del titolo di studio, il giorno 7 novembre p. v. (nelle ore antimeridiane), per essere assegnati, previa visita sanitaria o alla cavalleria, secondo il numero dei posti che si renderanno vacanti per tale arma, oppure alla fanteria.

Quelli, invece, i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, dovranno, dai comandi dei rispettivi distretti, essere interpellati d'urgenza, anche telegraficamente ove occorra, per conoscere se accettino d'essere assegnati alla fanteria ove manchino i posti per la cavalleria. In caso di risposta affermativa, s'intenderanno senz'altro invitati a presentarsi anch'essi alla scuola il 7 novembre; in caso contrario non dovranno presentarsi se non ne riceveranno invito dal comando della scuola, per essere visitati come ammittendi alla cavalleria agli effetti della prima parte del presente numero. Delle risposte avute i comandi di distretto dovranno ad ogni modo informare subito il comando della scuola.

8. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa della scuola militare, la somma di lire 2000 o un ti-

tolo di rendita al portatore per un capitale equivalente, entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola.

9. A norma del § 17, lettera *f*) del regolamento (febbraio 1903) pei trasporti militari sulle ferrovie, gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate in detto regolamento (allegato n. 1), pel viaggio che debbono compiere per recarsi all'accademia od alla scuola militare, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi.

Essi possono viaggiare in 2ª o 3ª classe, con tutti i treni che ammettono viaggiatori a tariffa militare.

Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B*, che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda d'ammissione. Come documento d'identificazione personale (§ 104 regolamento citato), servirà l'avviso di ammissione all'accademia, od alla scuola, e per l'eventuale ritorno una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

10. **Delle presenti disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere d'urgenza dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandi; agli altri, dai comandi di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande d'ammissione al concorso.**

Nel fare ai singoli interessati le comunicazioni che li riguardano, i comandi di distretto o di corpo dovranno pure avvertirli che non saranno accettati nell'istituto se non verseranno subito l'importo dell'assegno di 1° corredo e le somme dovute, secondo il regolamento per le ammissioni ai collegi, alla scuola e all'accademia militare, come quota trimestrale anticipata per pensione e per manutenzione e rinnovazione del corredo, fatta deduzione della quota di pensione corrispondente alle mezze pensioni gratuite ottenute.

Resta inteso che gli ammittendi i quali avevano obbligo di presentarsi alla chiamata alle armi della classe 1888, non debbono essere assegnati ai corpi, ma lasciati in congedo illimitato provvisorio fino a che non sia stata decisa la loro posizione in riguardo all'ammissione alla quale sono chiamati.

Il Ministro — CASANA.

Specchio A

AMMITTENDI *alla scuola militare.*

Arma di fanteria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui perviene la domanda	Mezze pensioni gratuite per		Annotazioni
			titolo di studio	benemerenze di famiglia	
Giovani provenienti dai collegi militari.					
1	Mazzarelli Francesco .	Collegio Roma . .	1	»	Licenza coll. mil.
2	Sozzani Nino	Id. Roma . .	1	1	Id. Id.
3	Celso Luigi	Id. Napoli . .	1	»	Id. Id.
4	Capozza Luigi	Id Roma . .	1	»	Id Id.
5	Scalpi Alfredo	Id. Roma . .	1	»	Id. Id.
6	Meranghini Antonio . .	Id. Roma . .	1	1	Id. Id.
7	Astarita Michele . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. Id.
8	Nicolini Giulio	Id. Napoli . .	1	»	Id. Id
9	Di Cagno Beniamino .	Id. Napoli . .	1	1	Id Id.
10	Aliberti Ugo.	Id. Roma . .	1	»	Id. Id.
11	Simonelli Giuseppe . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. Id.
12	Meo-Evoli Clemente . .	Id. Roma . .	1	»	Id. Id.
Giovani provenienti da istituti civili.					
1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso*					
13	Papini Erberto. . . .	Distretto Ancona . .	1	»	Licenza Istituto
14	Sorvillo Amedeo . . .	Id. Bologna .	1	1	Id. liceale.
15	Mazza Alberto	Id. Ferrara .	1	1	Id. id
16	Amato Attilio	Id. Milano . .	1	1	Id. Istituto tecnico.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezzo reintegrazione gratuita per		Annotazioni
			libretto di ammissione	tassa governativa e tasse universitarie	
17	Corso Attilio	Distretto Napoli . .	1	1	Licenza liceale.
18	Sola Ugo	Id. Napoli .	1	»	Id. Id.
19	Betti Alfredo	Id. Livorno .	1	»	Id. id.
20	Carlino Enrico	Id. Ivrea . . .	1	1	Id. id.
21	De Castiglione Lazzaro .	Id. Milano . .	1	1	Id. id.
22	Nicoletti Luigi	Id. Forlì . . .	1	1	Id. id.
23	Livi Alberto	Id. Bologna .	1	1	Id. id.
24	De Martino Umberto .	Id. Roma . .	1	1	Id. id.
25	De Georgio Eduardo .	Id. Napoli . .	1	1	Id. id.
26	Cesano Giovanni . . .	Id. Cuneo . .	1	»	Id id.
27	Chiminello Ernesto . .	Id. Lecco . .	1	1	Id. istituto tecnico.
28	Conforto Guido	Id. Bologna	1	1	Id. liceale.
29	Giordani Raffaele . . .	Id. Bologna .	1	1	Id. istituto tecnico.
30	Galotti Antonio	Id. Roma . .	1	1	Id. id.
31	Battisti Emilio	Id. Alessand.	1	»	Id. id.
32	Bunive Ugo	Id. Reggio C.	1	1	Id. liceale.
33	Figone Vittorio	Id. Cuneo . .	1	1	Id. id.
34	Rosso Eligio	Id. Mondovì.	1	»	Id. id.
35	Caro Annibale	Id. Alessand.	1	1	Id. istituto tecnico.
36	Olmi Roberto	Id. Aquila . .	1	1	Id. liceale.
37	Cicarelli Stanislao . .	Id. Chieti . .	1	»	Id. Istituto tecnico.
38	Voli Emilio	Id. Torino . .	1	»	Id. liceale
39	Mazzone Lorenzo . . .	Id. Mondovì	1	»	Id. istituto tecnico.
40	Carabba Gennaro . . .	Id. Napoli . .	1	1	Id liceale.
41	Pantaleo Vito	Id. Bari . . .	1	»	Id. id.
42	Comanducci Renato . .	Id. Roma . .	1	1	Id. id.
43	Diambri Vittorio . . .	Id. Modena .	1	»	Id. id.
44	Montemurro Mario . .	Id. Milano . .	1	1	Id. id.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui perviene la domanda	Mezza pensione gratuita per tasse di studio	Mezza pensione gratuita per l'uniforme	Annotazioni
45	Lalatta Costerbosa Giovanni	Distretto Bologna .	1	1	Licenza liceale.
46	Forneris Giacomo . .	Id. Torino . .	1	»	Id. id.
47	Campo Francesco . .	Id. Palermo .	1	»	Id. id.
48	Quintieri Francesco Saverio	Id. Taranto .	1	»	Id. id.
49	Chiesa Quinto . . .	Id. Alessand.	1	»	Id. istituto tecnico.
50	Giovagnoli Guido . . .	Id. Ancona .	1	1	Id. liceale.
51	Falcocchio Alipio. . .	Id. Chieti . .	1	»	Id. id.
52	Ferretti Ugo	Id. Orvieto. .	1	»	Id. istituto tecnico.
53	Colla Ramusino Mario .	Id. Genova .	1	»	Id. id.
54	Camurati Agostino . .	Id. Alessand.	1	1	Id. liceale.
55	Spagnoli Zoilo	Id. Macerata	1	»	Id. istituto tecnico
56	Doria Angelo	Id. Casale. .	1	»	Id. id.
57	Fiocca Ildebrando . .	Id. Teramo .	1	1	Id. liceale.
58	Angioi Mario	Id. Cagliari .	1	1	Id. id.
59	Alberani Ottaviano . .	Id. Ravenna.	1	1	Id. id.
60	Albertini Paolo. . . .	Id. Vercelli .	1	»	Id. id.
61	Romano Luigi	Id. Benevent.	1	»	Id id.
62	Losito Carmine . . .	Id. Lecce . .	1	1	Id istituto tecnico.
63	Allievi Adolfo	Id. Roma . .	1	»	Id. id.
64	Mondino Mario . . .	Id. Cuneo . .	1	1	id. liceale.
65	Cassala Ruggiero. . .	Id. Cefalù . .	1	1	Id. id.
66	Ambrogi Remo . . .	Id. Caserta. .	1	1	Id. id.
67	Rampi Oreste	Id. Pavia. . .	1	»	Id. id.
68	Rossi Ettore.	Id. Voghera.	1	»	Id. istituto tecnico.
69	Dini Cesare	Id. Orvieto .	1	»	Id. liceale.
70	Barbaro Giuseppe. . .	Id. Napoli. .	1	»	Id. istituto tecnico.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per		Annotazioni
			titolo di studio	benemerenze di famiglia	
71	Gadolini Pietro	Distretto Piacenza.	1	1	Licenza istituto tecnico.
72	Asselle Edmondo . . .	Id. Genova .	1	1	Id. id.
73	Di Brigida Antonio . .	Id. Chieti. . .	1	»	Id. id.
74	Pino Ernesto	Id. Lecce . .	1	1	Id. id.
75	Pocchiola Aldo. . . .	Id. Torino. .	1	1	Id. liceale.
76	Ruiz Ferdinando . . .	Id. Genova .	1	»	Id. istituto tecnico.
77	Re Giovanni.	Id. Alessand.	1	»	Id. id.
78	Brandt Raul.	Id. Roma . .	1	»	Id. liceale.
79	Bechis Camillo. . . .	Id. Torino. .	1	»	Id. id.
80	Focanti Ettore	Id. Roma . .	1	1	Id. istituto tecnico
81	Chiaramella Cesaro . .	Id. Alessand.	1	»	Id. liceale.
82	Galli Giuseppe	Id. Roma . .	1	1	Id. id.
83	Viglieri Luigi	Id. Savona. .	1	1	Id. id.
84	Rizzoglio Guido. . . .	Id Alessand.	1	»	Id. id.
85	Ramondini Mario. . .	Id. Modena .	1	»	Id. id.
86	Scagliotti Cesare . . .	Id. Casale . .	1	»	Id. istituto tecnico.
87	Cornovale Giovanni. .	40 regg. fanteria.	1	1	Id. liceale.
88	Quadri Giacomo . . .	Distretto Firenze .	1	»	Id. id.
89	Golli Carlo	Id. Massa . .	1	1	Id. id.
90	Caprisio Gio. Battista .	Id. Palermo.	1	»	Id. istituto tecnico.
91	Bricolo Gino	Id. Firenze .	1	1	Id. liceale.
92	Blois Ferdinando . . .	Id. Castrovil.	1	»	Id. id.
93	Cucè Domenico . . .	Id. Palermo.	1	1	Id. id.
94	Mazzucchelli Giulio . .	Id. Roma . .	1	1	Id. istituto tecnico.
95	Gandini Ugo.	Id. Bologna .	1	1	Id. liceale.
96	Rivabella Giuseppe . .	Id. Voghera.	1	»	Id. id.
97	Varetto Felice	Id. Torino. .	1	»	Id. istituto tecnico.
98	Balbiano Mario. . . .	Id. Torino. .	1	»	Id. liceale.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezzo pensione gratuite per: tasse di studio	Mezzo pensione gratuite per: inscrizione di Ginnasio	Annotazioni
99	Sauli Alessandro . . .	Distretto Venezia .	1	1	Licenza liceale
100	Caviglia Guido . . .	Id. Venezia .	1	1	Id. Id.
101	Rabbia Oreste	Id. Torino . .	1	1	Id. Istituto tecnico.
102	Cattaneo Eugenio . . .	Id. Novara .	1	1	Id. Id.
103	Cristini Pietro	Id. Bari . . .	1	1	Id. Id.
104	Zaglio Leone	Id. Verona .	1	1	Id. liceale.
	2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*				
105	Falletti Luigi	Distretto Roma. . .	1	1	Licenza liceale.
106	Lugli Enrico	Id. . Roma. . .	1	1	Id. Id.
107	Maccario Alessandro .	Id. Torino . .	1	»	Id. Istituto tecnico.
108	Bertinatti Sirio	Id. Ancona .	1	1	Id. liceale.
109	Florio Giacomo. . . .	Id. Massa . .	1	»	Id. Istituto tecnico.
110	Valletti Marino. . . .	Id. Roma . .	1	1	Id. Id.
111	Vaglieco Alessandro .	Id Roma . .	1	1	Id. Id
112	Dell'Isola Molo Mario .	Id. Pavia . .	1	1	Id. liceale.
113	Paulucci Enrico . . .	Id. Catanzaro	1	1	Id Id.
114	Tessiore Luigi	Id. Torino. .	1	1	Id. . Id.
115	Agnesi Salvatore . . .	Id. Catania .	1	»	Id. Istituto tecnico.
116	Naldini Guglielmo . .	Id. Bologna .	1	»	Id. liceale
117	Albenga Albino . . .	Id. Savona. .	1	»	Id. Id.
118	Buzzi Cesare	Id. Ancona .	1	»	Id. Id.
119	Arnò Guglielmo . . .	Id. Reggio E.	1	»	Id. Istituto tecnico
120	De Simone Lorenzo . .	Id. Caserta	1	1	Id. Id.
121	Regazzi Vittorio . . .	Id. Caserta	1	»	Id. liceale
122	Buttari Pasquale . . .	Id Livorno .	1	1	Id. Istituto tecnico.
123	Cossu Aurelio	Id Sassari. .	»	2	Id. Id.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per		Annotazioni
			titolo di studio	compiutezza di famiglia	
124	Lamagno Guido . . .	Distretto Livorno .	1	»	Licenza istituto tecnico.
126	Govi Giuseppe	Id. Ancona .	1	1	Id. Id.
126	Colurri Giorgio . . .	Id. Lucca . .	1	1	Id. liceale
127	Tango Ettore	Id. Avellino .	1	1	Id. id.
128	Marinaro Italo. . . .	Id. Pistoia . .	1	1	Id. id.
129	Bocchi Erminio . . .	Id. Forlì . . .	1	»	Id. istituto tecnico.
130	Ubertis Severino . . .	Id. Torino . .	1	1	Id. liceale
131	Zironda Francesco . .	Id. Vicenza .	1	»	Id. istituto tecnico.
132	Gadli Guglielmo . . .	Id. Roma. . .	1	1	Id. liceale.
133	Pascale Renato . . .	Id. Firenze .	1	1	Id. Id.
134	Gatti Francesco . . .	Id Torino . .	1	»	Id. Id.
135	Somaruga Riccardo . .	Id. Varese. .	1	»	Id. istituto tecnico.
136	Guasco Ettore	Id. Alessand.	1	1	Id. Id.
137	Casabassa Girolamo. .	Id. Alessand.	1	1	Id. liceale
138	Gnonto Amedeo . . .	Id. Massa . .	1	»	Id. istituto tecnico.
139	Maraviglia Federi o . .	Id. Ancona .	1	1	Id. liceale
140	Mazzone Carlo. . . .	Id. Alessand.	1	»	Id. istituto tecnico.
141	Nascimbene Claudio. .	Id. Cuneo . .	1	»	Id. id.
142	Carrara Francesco . .	Id Roma . .	1	»	Id. id.
143	Broglato Filippo . . .	Id. Venezia .	1	1	Id. liceale
144	Torriano Arturo . . .	Id. Alessand.	1	»	Id. istituto tecnico.
145	Saitto Eugenio	Id. Massa . .	1	»	Id. liceale
146	Gigante Orlando . . .	Id. Savona .	1	1	Id. id.
147	Gatti Federico	Id. Roma . .	1	1	Id. istituto tecnico.
148	Mosca Luigi.	Id. Torino . .	1	»	Id. id.
149	Cerrato Luigi	Id. Torino . .	1	1	Id. id.
150	Campini Ezio.	Id. Torino . .	1	1	Id. Id.
151	Gariano Giovanni . . .	Id. Cuneo . .	1	»	Id. Id.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per		Annotazioni
			titolo di studio	benemerenze di famiglia	
152	Grassi Gio. Battista . .	Distretto Sacile . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
153	Borgese Sante	Id. Palermo.	1	1	Id. liceale
154	Gualdi Michele. . . .	Id. Roma . .	1	»	Id. id.
155	Bosia Guido	Id. Casale . .	1	»	Id. id
156	Falloruso Guglielmo. .	Id. Catanz. .	1	1	Id. id.
157	Terrone Gennaro . . .	Id. Roma . .	1	»	Id. id.
158	Ferrandi Amedeo . . .	Id. Torino . .	1	»	Id. id
159	Mosca Angelo	Id. Torino . .	1	»	Id. id.
160	Soddu-Millo Pasquale .	Id. Roma . .	1	1	Id. Istituto tecnico.
161	Gullo Pietro	Id. Palermo .	1	»	Id. liceale
162	Rodi Arturo	Id. Savona. .	1	1	Id. id.
163	Mori Alberto	Id. Arezzo. .	1	»	Id. id.
164	Sanna Giovanni . . .	Id. Catania .	1	»	Id. id.
165	De Lutti Francesco . .	Id. Venezia .	1	»	Id. id.
166	Ritzu Francesco . . .	Id. Macerata	1	1	Id. id.
167	Galli Eugenio	Id. Lodi . . .	1	1	Id. id
168	Zallio Giovanni. . . .	Id. Savona. .	1	1	Id. id.
169	Orlandi Alberto. . . .	Id. Lecce. . .	1	»	Id. id.
170	Ferraro Decio	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.

3) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico e dichiarati ammissibili in seguito a sanatoria concessa nell'esame scritto.*

171	de Filippo Giovanni . .	Distretto Frosin. .	1	»	Licenza liceale.
172	Afeltra Antonino . . .	Id. Nola . . .	1	»	Id. Istituto tecnico
173	Giardina Giuseppe. . .	Id. Bari . . .	1	1	Id. liceale.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Media pei titoli di studio	Media pei titoli di studio e di famiglia	Annotazioni
174	Lotti Michele	Distretto Firenze .	1	1	Licenza liceale.
175	Franceschini Antonio .	Id. Spoleto. .	1	»	Id. istituto tecnico.
176	Guerrini Gufrrino. . .	Id Ravenna.	1	»	Id. liceale.
177	Ceccoli Umberto . . .	Id. Bologna .	1	»	Id. istituto tecnico.
178	Sivori Raffaele	Id. Genova. .	1	»	Id. id.
179	Rubino Aurelio. . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. liceale.
180	Madia Mario.	Id. Napoli . .	1	1	Id. id.
181	Grollo Umberto . . .	Id. Reggio E.	1	1	Id. istituto tecnico.
182	Tabellini Ugo	Id. Palermo .	1	1	Id. liceale.
183	Argentieri Ercole . . .	Id. Chieti. . .	1	»	Id. id.
184	Giani Luigi	Id. Firenze .	1	»	Id. id.
185	Ricagno Umberto. . .	Id. Alessandi.	1	»	Id. istituto tecnico.
186	Raggio Enrico	Id. Roma . .	1	1	Id. id.
187	Pansini Giovannalfonso.	87° regg. fanteria .	1	»	Id. liceale.
188	Vizzini Silvio	Distretto Catania. .	1	»	Id. istituto tecnico.
189	Murlucci Giovanni . .	Id. Caserta. .	1	»	Id. liceale.

4) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico e dichiarati ammissibili in seguito a sanatoria concessa nell'esame scritto.*

190	Gandin Antonio. . . .	Distretto Siena . . .	1	1	Licenza liceale
191	Baccari Enrico	Id. Campob..	1	»	Id. id.
192	Navarra-Viggiani Francesco Saverio	Id. Caserta. .	1	»	Id. id.
193	Robino Silvio	Id. Torino . .	1	1	Id. istituto tecnico.
194	Tedesco Vittorio . . .	Id. Roma . .	1	»	Id. liceale.
195	Lavagnino Emanuele .	Id. Genova. .	1	1	Id. istituto tecnico.
196	Gregorini Remo . .	id. Ancona . .	1	»	Id. liceale.
197	Musettini Domenico . .	Id. Massa . .	1	1	Id. id.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	[illegible]	Annotazioni
198	Malricardi Roberto . .	Distretto Piacenza.	1 1	Licenza ilegale.
199	Lamberti Paolo. . . .	Id. Savona .	1 »	Id. id.
200	Orlandi Enrico. . . .	Id. Lecce. . .	1 »	Id. [illegible]
201	Bonduri Attilio	Id. Pistoia. .	1 1	Id. [illegible]
202	Buonajuti Amedeo. . .	Id. Roma . .	1 1	Id. id.
203	Ricci Salvatore . . .	Id. Sassari .	1 1 »	Id. id.
204	Pisacane Arduino. . .	Id. Napoli . .	1 »	Id. [illegible]
205	Scaccaborozzi Franchino	Id. Cremona.	1 »	Id. id.
206	Sollmene Gino. . . .	Id. Napoli .	1 »	Id. [illegible]
207	Toscano Vladimiro . .	Id. Messina .	1 »	Id. id.

SPECCHIO B

AMMITTENDI *alla scuola militare.*

Arma di cavalleria.

	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui perviene la domanda	Età compiuta il giorno della chiamata alla leva	Statura	Attestazione di benemerenza	Annotazioni
	Giovani provenienti dai collegi militari.					
1	d'Ippolito Vincenzo .	Collegio Napoli . .	1	»	Lic.	Lic.
2	Elter-Vannoni Ettore	Id. Napoli .	1	»	Id.	Id.
3	D'Elia Elia	Id. Napoli . .	1	»	Id.	Id.
4	Arena Salvatore . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id.	Id.
5	Lattes Alessandro . .	Id. Napoli . .	1	»	Id.	Id.
6	Mangelli Umberto . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id.	Id.
7	Seibelli Pasquale . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id.	Id.
8	Calabria Guido . . .	Id Napoli . .	1	»	Id.	Id.
9	Manetta Riccardo .	Id. Napoli .	1	»	Id.	Id.
10	Giusiana Egidio . . .	Id. Roma . .	1	1	Id.	Id.
11	Melodia Riccardo . . .	Id Roma . .	1	»	Id	Id.
12	Caracciolo Sergiovanni .	Id. Napoli . .	1	»	Id.	Id.
13	Arlotta Massimo . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id.	Id.
14	Jandolo Gino	Id. Napoli . .	1	·	Id.	Id.
15	Gritti Oscar	Id. Napoli . .	1		Id.	Id
16	Tucci Edmondo	Id. Roma . .	1	»	Id.	Id.
17	Soymandi Alberto . .	Id. Roma . .	1	1	Id.	Id.
18	Capurso Massimiliano .	Id. Roma . .	1	»	Id	Id.
19	Farneti Pietro	Id. Napoli . .	1	»	Id.	Id.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mesi di pensione gratuita per: Mese di studio	Mesi di pensione gratuita per: Benemerenze di famiglia	Annotazioni
20	Pontecorvo Remo. . .	Collegio Roma . .	1	»	Licenza coll. att.
21	Falco Raffaele	Id. Napoli . .	1	»	Id. Id.
22	Morelli Francesco. . .	Id. Roma . .	1	»	Id. Id.
23	Ripamonti Marcantonio	Id. Roma . .	1	»	Id. Id.
	Giovani provenienti da istituti civili.				
1)	*Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*				
24	Cugia Umberto. . . .	Distretto Bologna .	1	1	Licenza liceale.
25	Forlanini Francesco. .	Id. Milano . .	1	»	Id. Id.
26	Pisa Alberto.	Id. Ferrara .	1	»	Id. Istituto tecnico.
27	Marengo Lorenzo. . .	Id. Lucca . .	1	1	Id. Id.
28	Scotti Antonio	Id. Brescia. .	1	1	Id. liceale.
29	Giavelli Spirito	Id. Cuneo . .	1	»	Id. istituto tecnico.
30	Parascandolo Mario . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. liceale.
31	Ticchioni Gian Carlo. .	Id. Perugia .	1	»	Id istituto tecnico
32	Paulucci delle Roncole Renzo.	Id. Genova .	1	1	Id. liceale
33	Tornielli di Crestvolant Annibale.	Id. Torino . .	1	»	Id. Id.
34	Marenco Giovanni. . .	Id. Torino . .	1	»	Id. Id.
35	Luzzatti Giovambattista.	Id. Roma . .	1	1	Id. Istituto tecnico.
36	Strozzi Uberto	Id. Padova. .	1	1	Id. liceale.
37	Cirillo Pasquale . . .	Id. Padova. .	1	1	Id. Id.
38	Guidobono Cavalchini Garofoli Emilio.	Id. Torino . .	1	»	Id. Id.
39	Costa Giuseppe. . . .	Regg. lancieri Vitt. Emanuele II (10°).	1	»	Id Id

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per: Titolo di studio	Mezze pensioni gratuite per: Bisogno di famiglia	Annotazioni
40	Torrigiani Carlo . . .	Distretto Parma . .	1	»	Licenza liceale.
41	Segre Lamberto . . .	Id. Bologna .	1	»	Id. istituto tecnico.
42	d'Albertas Ottaviano .	Id. Torino . .	1	»	Id. liceale.
43	Bacchini Edmondo . .	Id. Ravenna.	1	»	Id. Id.
44	Fongoli Ugo.	Id. Pinerolo.	1	1	Id. Id.
45	Bompiani Giorgio. . .	Id. Roma . .	1	1	Id. Istituto tecnico.
46	Rovera Alberto. . . .	Id. Cuneo . .	1	1	Id. liceale.
47	Valentini Gabriele. . .	Id. Orvieto. .	1	»	Id. Id.
48	Costa Reghini Fausto .	Id. Modena .	1	1	Id. Id.
49	Garnier Vittorio . . .	Id. Bologna.	1	1	Id. Id.

SPECCHIO B.[1]

CONCORRENTI *all'ammissione alla scuola militare (con riserva di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico) che possono esservi ammessi per l'arma di fanteria, o, qualora si verifichi vacanza di posti, anche per l'arma di cavalleria,* (1).

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Merito complessivo graduato per: titolo di studio	Merito complessivo graduato per: benemerenze di famiglia	Annotazioni
50	*Malacrida Pietro . . .	Distretto Milano . .	1	»	Licenza liceale
51	Lodomez Enrico . . .	Id. Parma . .	1	1	Id. Id.
52	Donnici Amerigo . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. istituto tecnico.
53	Chiarenza Alessandro .	Id. Pavia. . .	1	»	Id. liceale.
54	Nicoletti Guglielmo . .	Id. Caserta .	1	»	Id. Id.
55	Sasso Giuseppe. . .	Id. Cuneo . .	1	1	Id. istituto tecnico
56	*Marenco di Moriondo Enrico	Regg. Savoia cavalleria (3°)	1	1	Id. Id.
57	*Zanfarino Salvatore. .	Distretto Sassari .	1	»	Id. liceale.
58	*Lombard Giovanni . .	Id. Torino. .	1	»	Id. Id.
59	Croce Giuseppe. . . .	Id. Torino.	1	»	Id. istituto tecnico.
60	*Balliano Luigi	Id. Vercelli .	1	»	Id. Id.
61	Gironda Veraldi Roberto	Id. Bologna .	1	»	Id. liceale.
62	*Gualdi Carlo	Id. Torino. .	1	»	Id. Id.
63	*Tarnassi Paolo . . .	Id. Roma. . .	1	1	Id. Id.
64	Santamaria Mario. . .	Id. Caserta .	1	»	Id. istituto tecnico.

(1) Per gli aspiranti i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, i comandi di distretto osserveranno le ultime prescrizioni dell'ultimo capoverso del n. 7 della presente circolare.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per titolo di studio	Mezze pensioni gratuite per precedenza di concorso	Annotazioni
	Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico e dichiarati ammissibili in seguito a sanatoria concessa nell'esame scritto.				
66	*De Bottini di Sant'Agnese Achille	Distretto Torino .	1	»	Licenza liceale
00	*Della Posta Augusto.	Id. Napoli . .	1	»	Id. istituto tecnico.
67	*Mina Augusto. . . .	Id. Cremona.	1	»	Id. liceale.
68	*Scoppetta-Pallotta Altenario.	Id. Chieti . .	1	»	Id. id.
69	*Barbalarga Enrico . .	Id. Ancona .	1	1	Id. id.
70	*Allario Curesana Mario.	Id. Vercelli .	1	»	Id. id.
71	*Calapano Vittorio . .	46° regg. fanteria .	1	»	Id. id.
72	*Nasi Arturo	Distretto Roma . .	1	»	Id. id.
	Che si riservano di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico e dichiarati ammissibili in seguito a sanatoria concessa nell'esame scritto.				
73	*Melodia Mario . . .	Distretto Bari . . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
74	*Focaccia Umberto . .	Id. Ravenna.	1	»	Id. id.
75	Bruno Luigi.	Id. Caserta .	1	»	Id. id.
76	Falletti Giuseppe . . .	Id. Novara .	1	1	Id. liceale.

SPECCHIO C

—

AMMITTENDI *all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pen-sion gratuite per		Annotazioni
			Intero di annuo	Mezza pensione di famiglia	
1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*					
1	Ponza di San Martino Luigi.	Distretto Torino . .	1	1	Licenza liceale
2	Bottero Ermanno . . .	Id. Torino . .	1	1	Id. Istituto tecnico.
3	Perrelli Mario	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
4	Marfuggi Ugo	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
5	Letizia Angelo	Id. Roma . .	1	1	Id. id.
6	Boncinelli Ernesto . .	Distretto Livorno .	1	1	Id. liceale
7	Borelli Romolo. . . .	Id. Torino . .	1	»	Id. id.
8	Tomatis Domenico . .	Id. Mondovì .	1	»	Id. id.
9	Carchidio Michele. . .	Collegio Roma. . .	»	2	Id. coll. mil.
10	Brigidi Umberto . . .	Distretto Firenze. .	1	1	Id. istituto tecnico.
11	Salvatores Pasquale. .	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil
12	Rovello Francesco . .	Distretto Padova. .	1	1	Id. Istituto tecnico.
13	Piola Stefano	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale
14	Gigli Guiscardo . . .	Id. Torino . .	1	»	Id. id.
15	Monney Mario. . . .	Collegio Napoli . .	1	1	Id. coll. mil.
16	Pescatore Alberto . .	Distretto Firenze .	1	1	Id. liceale.
17	Frank Ulrico	Collegio Napoli . .	1	»	Id. coll. mil.
18	Graziani Ottavio . . .	Distretto Padova .	1	1	Id. liceale.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensioni gratuite per: titolo di studio	Mezza pensioni gratuite per: benemerenze di famiglia	Annotazioni
19	Dupont Francesco. . .	Distretto Livorno .	1	1	Licenza Istituto tecnico.
20	Ingravalle Guglielmo. .	Id. Roma . .	1	1	Id. liceale.
21	Pozzi Olimpio	Id. Napoli . .	1	»	Id. Istituto tecnico.
22	Strani Umberto. . . .	Id. Roma. .	1	1	Id. liceale.
23	Zuccaria Amedeo . . .	Distretto Torino. .	1	»	Id. id.
24	Cosentini Giuseppe . .	Collegio Napoli . .	1	»	Id. coll.mil.
25	Tenaglia Silvio. . . .	Distretto Savona. .	1	»	Id. istituto tecnico.
26	Micholotta Carlo . . .	Id. Torino. .	1	»	Id. id.
27	Ottone Paolo.	Id. Alessand.	1	1	Id. id.
28	Frattini Enrico. . . .	Id. Casale . .	1	1	Id. liceale.
29	Capece-Minutolo Corrado	Collegio Napoli . .	1	»	Id. coll. mil.
30	De Fusco Giuseppe . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
31	Carnelutti Giuseppe . .	Distretto Bologna .	1	1	Id. liceale.
32	Carlotti Alessandro . .	Id. Verona .	1	»	Id. id.
33	Nicolini Michelangelo .	Id. Verona .	1	»	Id. id.
34	Celi Mario	Collegio Roma. . .	1	»	Id. coll. mil.
35	Grassi Gaetano. . . .	Distretto Foggia. .	1	»	Id. istituto tecnico.
36	Rolandi Dionigi . . .	Id. Savona .	1	»	Licenza liceale.
37	Morandi Pio.	Id. Modena .	1	»	Id. id.
38	Ravenni Angelo . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. istituto tecnico.
39	Caratti Lorenzo . . .	Id. Torino. .	1	1	Id. liceale.
40	Vestri Luigi	Collegio Roma. . .	1	»	Id. coll mil.
41	Gramaccini Fernando .	Distretto Ancona	1	»	Id. istituto tecnico.
42	Nervi Pier Luigi . . .	Id. Ancona .	1	1	Id. liceale.
43	Rovello Placido. . . .	Id. Ancona .	1	1	Id. istituto tecnico.
44	Rossi Roberto	Id. Livorno .	1	1	Id. liceale.
45	De Matteis Marco. . .	Id. Chieti. . .	1	1	Id. istituto tecnico.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezzo pensioni gratuito per: titolo di studio	Mezzo pensioni gratuito per: benemerenze di famiglia	Annotazioni
46	Rey Gino	Distretto Firenze .	1	»	Licenza liceale
47	Fietta Ferruccio . . .	Id. Verona .	1	1	Id. Id.
48	Morino Giovanni . . .	Id. Torino . .	1	1	Id. Id.
49	Cini Fortunato	Id. Palermo.	1	1	Id. istituto tecnico.
50	de Peppo Giovanni . .	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
51	Serra Pier Francesco .	Distretto Genova. .	1	1	Id. liceale.
52	Brizzolara Umberto . .	Id. Torino. .	1	1	Id. istituto tecnico.
53	Della Bona Rodolfo . .	Id. Livorno .	1	»	Id. liceale.
54	Golfarelli Della Massa Vittorio	Id. Bologna .	1	»	Id. Id.
55	Damaggio Giovanni . .	Id. Caltaniss.	1	1	Id. Id.
56	Gatti Giuseppe	Id. Casale . .	1	»	Id. id.
57	Bonacatti Silvio	Id. Ferrara .	1	»	Id. istituto tecnico.
58	Ostorero Umberto . .	Id. Catania .	1	1	Id. liceale.
59	Balzac Aurelio	Id. Torino. .	1	1	Id. id.
60	Bruna Amilcare . . .	Id. Alessand.	1	»	Id. id.
61	Praloran Giuseppe . .	Id. Vicenza .	1	1	Id. istituto tecnico.

2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

62	Visconti Vitaliano. . .	Distretto Torino. .	1	»	Licenza liceale
63	Murer Alberto	Id. Torino. .	1	1	Id. istituto tecnico.
64	Ferrero Eugenio . . .	Id. Reg. Em.	1	1	Id. liceale
65	Riva Pio	Id. Sacile . .	1	»	Id. istituto tecnico.
66	Bonamico Domenico. .	Id. Torino. .	1	1	Id. id.
67	Del Duca Napoleone. .	Id. Foggia. .	1	»	Id. liceale.
68	Mazzei Gualtiero . . .	Id. Pistoia. .	1	1	Id. id.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per titolo di studio	Mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia	Annotazioni
	3) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico e dichiarati ammissibili in seguito a sanatoria concessa nell'esame scritto.*				
69	Izzo Vittorio.	Distretto Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
70	Venturi Bruno	Id. Firenze .	1	1	Id. Id.
71	Prassone Carlo Felice .	Id Torino . .	1	1	Id. liceale.
72	Guida Ivo	Id. Livorno .	1	»	Id. istituto tecnico.
73	Amar Giuseppe. . . .	Id. Alessand	1	»	Id. liceale.
74	Gioia Flavio	Id. Massa . .	1	1	Id. istituto tecnico.
75	Gamba Stefano	Id. Padova. .	1	1	Id. id.
76	De Panfilis Antonio . .	Id. Sulmona.	1	»	Id. liceale.
77	Becchi Mario	Id. Savona . .	1	1	Id. istituto tecnico.
78	Ciampa Nicola	Id. Napoli . .	1	»	Id. liceale.
79	Pucci Ferdinando . . .	Id. Napoli . .	1	1	Id. istituto tecnico.
80	Monti Roberto	Id. Torino . .	1	1	Id. Id.
81	Querra Ferruccio . . .	Id. Torino . .	1	1	Id. liceale.
82	Alessandri Carlo . . .	Id. Firenze .	1	»	Id. id.
	4) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico e dichiarati ammissibili in seguito a sanatoria concessa nell'esame scritto.*				
83	Zanardi Lamberti Siro .	Distretto Parma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
84	Alessio Aurelio. . . .	Id. Roma . .	1	1	Id. id.
85	Ruggiero Enrico . . .	Id. Lecce . .	1	»	Id. id.

N. **116.*** — **Decreto ministeriale che modifica la composizione del consiglio d'amministrazione e di disciplina per tutti gli impiegati civili dell'amministrazione della guerra di grado inferiore a quello effettivo e parificato di direttore generale** — (Direzione degli affari generali). — 23 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 25 giugno 1908 n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1908, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero;

DECRETA:

A parziale modificazione del decreto precitato, le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e di disciplina costituito col decreto stesso, sono esercitate per gli affari riguardanti il personale dell'amministrazione centrale dal funzionario che regge la sezione che amministra il personale predetto, e per gli affari riguardanti tutti gli altri personali civili dal funzionario che regge la 1ª sezione della divisione personali civili dipendenti.

Roma, addì 23 ottobre 1908.

Il Ministro — CASANA.

N. **117.** — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — (Gabinetto militare). — 23 ottobre.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la circolare 113, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali qui appresso nominati, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti o nel corpo contabile, siano ammessi al corso speciale della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° novembre p. v.

I comandanti dei corpi, a cui detti sottufficiali appartengono, dovranno ottemperare alle norme contenute nei numeri 31 e 32 della disposizione n. 15, fascicolo 21 della Raccolta.

Aspiranti alle armi combattenti.

Boschi Bosco, sergente maggiore 1° granatieri.
Ferrari Oscar; id. 2° id.
Demuro Vittorio, id. 1° fanteria.
Gambassi Emilio, id. 3° id.
Messe Giovanni, maresciallo 5° id.
Petruzzi Alberto, sergente maggiore 11° id.
Longo Giuseppe, id. 13° id.
Azzi Arnaldo, id. 14° id.
Consolo Giovanni, id. 16° id.
Tinti Pietro, id. 17° id.
Modena Ugo, id. 17° id.
Inretigh Dyalma, id. 17° id.
Maraschini Mario, id. 18° id.
De Astis Antonio, id. 19° id.
Ciaccio Giuseppe, id. 24° id.
Delens Raniero, id. 26° id.
De Falco Vincenzo, maresciallo 27° id.
Laschetti Italo, sergente maggiore 29° id.
Sansone Antonio, id. 32° id.
Castagnoli Leonello, id. 39° id.
Vicentini Igino, id. 44° id.
Catani Carlo, id. 47° id.
Manciati Arturo, id. 47° id.
Mattocci Cesare, id. 48° id.
Orengo Guglielmo, id. 55° id.
Verdone Vittorio, id. 58° id.
Del Gesso Enrico, id. 61° id.
Colonna Cesare, id. 64° id.
Barelli Giuseppe, id. 67° id.
Belluzzi Adolfo, id. 70° id.
De Toma Nicola, id. 71° id.
Gabucci Ettore, id. 80° id.
Roudina Ermenegildo, id. 80° id.
Casolini Pasquale, sergente maggiore 81° fanteria.
Pascolini Etevaldo, id. 82° id.
Di Orazio Raffaele, id. 82° id.
Vatrella Cesare, id. 83° id.
Citterio Corrado, id. 85° id.
Marinelli Gennaro, id. 87° id.
Matera Giovanni, id. 87° id.
Curione Andrea, id. 89° id.
Quasimodo Santi, id. 89° id.
Marchesini Ezio, id. 90° id.
De Magistris Raffaele, maresciallo 90° id.
D'Anna Luigi, sergente maggiore 91° id.
Venanzi Silvestro, id. 92° id.
Briglia Antonio, id. 93° id.
Manildo Giovanni, id. 2° bersaglieri.
Iorio Raffaele, id. 2° id.
Dicenti Luigi, id. 3° id.
Antonini Antonino, id. 3° id.
Mammano Pasquale, id. 3° id.
Marioni Cesare, id. 6° id.
Bonaccorsi Arturo, id. 11° id.
Caretto Guido, id. 12° id.
Crova Mario, id. 3° alpini.
Graziosi Antonio, id. 7° id.
Monni Gaetano, id. R. corpo di truppe coloniali (fanteria).
Ruffoni Francesco, id. regg. Genova cavalleria (4°).
De Caro Luigi, id. id. lancieri di Novara (5°).
Orlandi Gaetano, id. id. id. di Montebello (8°).
Brunelli Mario, id. id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Napoli Giovanni, id. id. id. di Alessandria (14°).

Gambarelli Guido, sergente maggiore reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).
Barontini Ettore, id. id. id. di Roma (20°).
Bernasconi Giuseppe, id. id. id. di Roma (20°).
Alberi Emilio, id. id. id. di Catania (22°).
Giannuzzi Savelli Domenico, id. 8° id. artiglieria campagna.
Petrilli Nicola, id. 12° id. id.
Soffritti Adolfo, id. 15° id. id.
Ninchi Genesio, id. 20° id. id.
Panazza Fabio, id. 21° id. id.
Miglietta Matteo, id. 21° id. id.
Puel Vigilio, id. 1° id. costa.
Conti Oreste, sergente maggiore 2° artiglieria fortezza.
Lubrano Luigi, id. brigata artiglieria da costa Sardegna.
Condemi Giuseppe, id. R. corpo di truppe coloniali (artiglieria).
Marzo Giovanni, id. id. (id.).
De Lellis Orazio, id. id. (id.).
Negroni Giacomo, id. 1° genio.
Grütter Ottorino, id. 4° id.
Cianciolo Carlo, id. 4° id.
Bianchi Armando, id. brigata ferrovieri.
Sebastianis Lorenzo, id. R. corpo di truppe coloniali (genio).

Aspiranti al corpo contabile.

De Sperati Emilio, sergente maggiore 58° fanteria.
Giordano Emilio, id. 90° id.
Caressa Arnaldo, id. reggimento cavalleggeri di Catania (22°).
Magnani Aldo, sergente maggiore 15° artigl. campagna.
Antonelli Michele, id. 2° genio.
Mangano Alfredo, id. 3ª compagnia sussistenza.

Il Ministro — CASANA.

N. **418**. — **Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 23 ottobre.

1. A principiare dal giorno 4 gennaio 1909 avranno luogo al poligono di Nettuno i 6 seguenti corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna;

1° corso — dal 7 al 26 gennaio;
2° corso — dal 29 gennaio al 17 febbraio;
3° corso — dal 23 febbraio al 14 marzo;
4° corso — dal 20 marzo all'8 aprile;
5° corso — dal 14 aprile al 3 maggio.
6° corso — dal 10 al 20 maggio.

Per dette istruzioni vengono assegnati complessivamente, tra granate e shrapnels da 75 A e da 75 mod. 906 n. 5000 colpi.

2. A frequentare i corsi (escluso il 6°) saranno destinati:

a) 1 ufficiale superiore di ogni reggimento da campagna, del reggimento a cavallo e di quello da montagna;

b) 2 capitani e 4 tenenti di ognuno dei reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna, tranne il 1°, 12°, 18° e 24° reggimento i quali destineranno 1 capitano e 2 tenenti; 1 capitano e 2 tenenti della brigata da montagna del Veneto;

c) alcuni dei capitani di stato maggiore che dovranno all'epoca della promozione far ritorno in artiglieria.

Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) e *b*) verranno designati dai reggimenti e fatti conoscere pel 15 novembre p. v. all'ispettorato d'artiglieria da campagna, il quale li ripartirà fra i diversi corsi.

Verranno designati dal Ministero, giusta le comunicazioni che farà al riguardo il comando del corpo di stato maggiore, gli ufficiali di cui alla lettera *c*).

L'ispettorato da campagna farà conoscere successivamente al Ministero il nome degli ufficiali comandati ai singoli corsi.

A frequentare il 6° corso verranno destinati ufficiali dei reggimenti da costa e da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti: l'ispettorato da costa e da fortezza e l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria comunicheranno al Ministero della guerra per il giorno 1° aprile 1909, rispettivamente, il nome di 25 e 10 ufficiali dipendenti, da destinarsi a frequentare tale corso.

Gli ufficiali si presenteranno al comando della scuola in Nettuno, nella giornata d'inizio del corso e porteranno il binoccolo ed il regoletto di direzione.

3. Per lo svolgimento dei corsi saranno comandate a Nettuno 3 batterie da 75 A dei reggimenti 1°, 12°, 24° e 1 batteria da 75 mod. 906 del 18° reggimento.

Le batterie partiranno dalle rispettive sedi il 27 dicembre. Esse si trasferiranno a Nettuno per via ordinaria.

I comandi di corpo d'armata interessati disporranno per la esecuzione di tali movimenti.

Le batterie da 75 A saranno nella formazione di 6 pezzi, 4 cassoni, 2 carri trasporto e 1 fucina; 80 uomini (reclute comprese), 80 cavalli.

La batteria da 75 mod. 906 sarà nella formazione di 4 pezzi, 6 cassoni, 2 carri trasporto ed 1 fucina, 80 uomini (reclute

comprese) ed 80 cavalli. Ognuna delle batterie comandate, avrà, in più della formazione, un cavallo da sella provvisto di bardatura a sella per ufficiali. Ogni batteria verrà rinforzata con 10 puntatori scelti, tratti dai rimanenti reggimenti da campagna, nella proporzione di due per ciascuno, che dovranno giungere a Nettuno il giorno 5 gennaio 1939.

Il comando della scuola provvederà alla ripartizione dei puntatori fra le batterie di servizio, facendoli prendere in aggregazione dai riparti cui saranno destinati.

4. Gli ufficiali delle batterie interverranno alla scuola coi cavalli di servizio di loro proprietà e di carica.

Gli ufficiali comandati ai corsi vi si recheranno invece senza attendenti e senza cavalli, e, per il loro servizio, i reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo, fatta eccezione del 1°, 10°, 12°, 18°, 22°, 24°, invieranno ciascuno, per ferrovia, a Nettuno, in modo che vi giungano al più tardi il 5 gennaio, 2 soldati per le funzioni di attendenti e due cavalli da sella, provvisti delle relative bardature complete per cavalli da sella per ufficiali, oggetti pel governo ed un sacco per ogni quadrupede, oltre la cavezza e filetto.

Personale e quadrupedi saranno presi in aggregazione dal distaccamento fisso.

5. Ad assumere il comando della brigata di servizio sarà comandato, presso la scuola, il maggiore cav. Alfredo Du-Lac del 16° reggimento artiglieria, che dovrà trovarsi a Nettuno il 1° dicembre.

Il 16° reggimento artiglieria comanderà, presso la scuola centrale di Nettuno, per tutta la durata dei corsi, un ufficiale subalterno per adempiere le funzioni di aiutante maggiore in seconda della brigata di servizio, ed un maresciallo di 2ª classe addetto alla brigata stessa.

Detto personale dovrà presentarsi al comando della scuola in Nettuno il giorno 3 gennaio. Il maggiore Du-Lac e l'aiutante maggiore condurranno seco i rispettivi attendenti e cavalli.

6. Per il funzionamento dei vari servizi al poligono, vi saranno inoltre comandati, per tutta la durata dei corsi, giungendovi il 3 gennaio:

a) un ufficiale medico ed un ufficiale veterinario (destinati dal comando dell'VIII corpo d'armata);

b) 4 soldati eliografisti provvisti di due apparati (saranno inviati dal reggimento d'artiglieria da montagna);

c) un soldato abilitato nel servizio di artificiere; 2 falegnami ed un fabbro ferraio, del 3° reggimento da fortezza;

d) un caporale e 7 soldati telefonisti, pure del 3° artiglieria da fortezza, dei quali uno capace di riparare gli apparati telefonici;

e) un caporale maggiore di sanità ed un caporale maggiore di batteria del 10° reggimento da campagna;

f) sarà inoltre costituito un drappello treno, agli ordini di un ufficiale subalterno, composto di:

1 sergente, 4 caporali, 24 soldati del 10° reggimento artiglieria da campagna, per i servizi di guardia.

7. Il comando della scuola, prima dell'inizio dei corsi, trasmetterà al Ministero, per il tramite dell'ispettorato d'artiglieria da campagna, un succinto programma delle istruzioni da svolgersi. Al termine di ogni corso saranno, dal comando della scuola, fatte al Ministero le comunicazioni di cui all'*Atto* 238 del 1906.

Il Ministro — CASANA.

N. **419.** — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 23 ottobre.

È concesso un assegno combustibile pel riscaldamento dei locali durante l'imminente stagione invernale ai militari di truppa ammogliati, esclusi i marescialli, alloggiati fuori caserma giusta l'*Atto* 228 del 1903.

Si osserveranno per tale concessione le norme date ai comandanti di corpo d'armata per le precedenti stagioni invernali.

Non è dovuto alcun assegno combustibile, oltre che ai marescialli, ai militari che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione militare, preferiscono provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1908 — 31 ottobre

OTTOBRE 28. — Varianti all'istruzione sui parchi zappatori e minatori, *pag.* 1109.
» 28. — Quaderno dei caricamenti della colonna di munizioni per cannoni da 149 A dei parchi d'artiglieria d'assedio, *pag.* 1109.
» 28. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria, *pag.* 1111.
» 28. — Berretto di panno per fatica da sottufficiali delle armi speciali, *pag.* 1111.
» 29. — Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero, *pag.* 1113.
» 29. — Servizio dei viveri per la truppa durante l'anno 1909, *pag.* 1113.

CIRCOLARE N. **490**. — **Varianti all'istruzione sui parchi zappatori e minatori.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 28 ottobre.

È stata disposta la pubblicazione di un fascicolo di varianti all'istruzione predetta, che costituisce il titolo I del volume 3° della nuova raccolta delle istruzioni pratiche del genio.

Tale fascicolo sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale i comandi ed uffici interessati richiederanno, mediante apposito elenco numerico, il numero di esemplari loro occorrenti.

Il Ministro — CASANA.

N. **491**. — **Quaderno dei caricamenti della colonna di munizioni per cannoni da 149 A dei parchi d'artiglieria d'assedio.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 28 ottobre.

Sono stati pubblicati il quaderno suddetto e i relativi fascicoli che saranno distribuiti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, alle autorità indicate nello specchio che fa seguito alla presente circolare.

Il prezzo del quaderno è di L. 0,40; quello di ciascun fascicolo è di L. 0,10.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 42.

Il Ministro — CASANA.

AUTORITÀ	Quantità copie del quaderno di caricamento	Quantità copie dei fascicoli di caricamento						
		del carro da parco coperto per balistite	del carro da parco coperto per polvere, petardotti, cartucce di cilindretti e sacchetti	della cassa di legno, ordinaria, piccola per sacchetti	del carro da trasporto mod. 65 per granate	del carro da trasporto mod. 65 per shrapnels	del carro da trasporto mod. 65 per granate, shrapnels, spolette, innescht, cannelli, attrezzi e ruota
Comando di corpo d'armata	1	—	—	—	—	—	1
Id. di divisione militare	1	—	—	—	—	—	1
Comando del corpo di stato maggiore .	4	—	—	—	—	—	1
Ispettorato d'artiglieria da campagna .	1	—	—	—	—	—	1
Id. Id. costa e da fortezza	1	—	—	—	—	—	1
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	1	—	—	—	—	—	1
Comando d'artiglieria di Torino . . .	1	—	—	—	—	—	1
Id. Id. Piacenza . . .	2	2	2	2	2	2	2
Id. Id. Roma	1	—	—	—	—	—	1
Ufficio comando d'artiglieria da costa e da fortezza presso il comando del V corpo d'armata	1	—	—	—	—	—	—
Direzione superiore delle esperienze di artiglieria	1	—	—	—	—	—	—
Sezione della direzione superiore delle esperienze in Ciriè	1	—	—	—	—	—	—
Comando scuola centrale tiro artiglieria	1	—	—	—	—	—	—
Comando scuola applicazione artiglieria e genio ed accademia militare . . .	3	—	—	—	—	—	—
1° reggimento artiglieria da costa . .	1	—	—	—	—	—	—
2° Id. Id. Id. . .	1	—	—	—	—	—	—
3° Id. Id. Id. . .	1	—	—	—	—	—	—
4° Id. Id. da fortezza .	1	—	—	—	—	—	—
2° Id. Id. Id. . .	1	—	—	—	—	—	—
3° Id. Id. Id. . .	5	—	—	—	—	—	—
Direzione d'artiglieria di Alessandria .	18	30	5	20	25	45	5
Id. Id. di Piacenza . .	18	30	5	20	25	45	5
Id. Id. di Mantova . .	18	30	5	20	25	45	5

N. **422. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 28 ottobre.

È stata disposta la pubblicazione dei seguenti fascicoli di aggiunte e varianti:

3ª serie di aggiunte all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria;

2ª serie di varianti al prontuario per la compilazione delle richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni.

Tali fascicoli saranno distribuiti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale i comandi, corpi, e direzioni interessate richiederanno il numero di copie loro necessario, mediante apposito elenco numerico.

Il Ministro — CASANA.

N. **423*. — Berretto di panno per fatica da sottufficiali delle armi speciali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 28 ottobre.

Questo Ministero ha determinato che il berretto di panno per fatica per i sottufficiali delle armi speciali (cavalleria, artiglieria e genio) venga costruite con panno turchino per vestiario da sottufficiali e carabinieri foderato con tela di cotone nera lucida, rimanendo per foggia e dimensioni e per tutti gli altri particolari identico a quello da caporali e soldati descritto nella circolare 89 del *giornale militare* del 1907, modificata con l'altra n. 277 del corrente anno.

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di panno per fatica con soggolo e visiera da sottufficiali delle armi speciali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e carabinieri alto m. 1,40 . . .	m l.	0 089	9 50	0 845
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87.	»	0 120	1 00	0 120
Cordoncino di lana colorata del diametro di m. 3.	»	1 300	0 06	0 078
Fasce di alluda per berretti	N.	1	0 25	0 250
Soggoli per berretti da campagna. . .	»	1	0 25	0 250
Visiere per berretti da campagna. . .	»	1	0 50	0 500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 620
				— —
Prezzo di costo . . . L.				2 663
				— —
Prezzo di conteggio . . . L.				2 70

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni piccoli dell'arma o specialità.

Il Ministro — CASANA.

N. **424**. — **Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero.** — (Gabinetto militare). — 29 ottobre.

La commissione di grado superiore per l'esame delle proposte di avanzamento degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, delle colonie e comandati all'estero, di cui al comma 5° del § 162 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, sarà composta per il corrente anno, dei seguenti ufficiali generali:

Comandante del corpo d'armata di Roma;

Comandante della divisione militare di Roma;

Maggiore generale PECORI GIRALDI, comandante della brigata Cuneo.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 425. — **Servizio dei viveri per la truppa durante l'anno 1909.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 29 ottobre.

Durante l'anno 1909, il servizio dei viveri per i caporali e soldati del R. esercito sarà disciplinato nel modo seguente:

CAPO I.

Fornitura della carne.

I. *Nei presidi capiluoghi di divisione.* — 1° Nei capiluoghi di divisione militare la provvista della carne sarà affidata ad imprese divisionali, le quali saranno rette dai capitoli d'oneri mod. 378-B (edizione 1908).

Secondo codesti capitoli le imprese dovranno provvedere la carne non solo alle truppe nei presidi capiluoghi di divisione, ma anche alle truppe alle esercitazioni di campagna, che si terranno nel territorio della rispettiva divisione, qualunque sia la denominazione con cui le esercitazioni stesse verranno designate.

Per la fornitura della carne, presso tutte le sezioni di commissariato nei capiluoghi di divisione militare, sarà seguito il sistema delle aste simultanee, osservando all'uopo le norme stabilite dall'articolo 9 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

2° La sezione di commissariato di ciascuna divisione, nel giorno che sarà ritenuto più opportuno, pubblicherà il relativo avviso d'asta, conforme il modulo che fa seguito alla presente (allegato n. 1), opportunamente variato in relazione al predetto sistema delle aste simultanee.

Gli avvisi d'asta dovranno essere inseriti nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale* della provincia ove ha sede il capoluogo della divisione militare nel cui territorio dovrà eseguirsi la fornitura, seguendo le norme all'uopo stabilite dall'istruzione sulla stipulazione dei contratti (17 maggio 1901). Detti avvisi dovranno essere inoltre pubblicati nelle città più importanti del corpo d'armata e in tutte le altre città del Regno capiluoghi di divisione militare. Le inserzioni e le pubblicazioni saranno richieste all'amministrazione della *Gazzetta ufficiale* in Roma, alle amministrazioni dei bollettini delle provincie presso le singole prefetture ed ai sindaci delle città predette, inviando loro copia dell'avviso d'asta.

3°. Prima però di pubblicare l'avviso d'asta, le sezioni di commissariato dovranno proporre, telegraficamente se occorre, al Ministero i prezzi da fissare a base d'incanto, per averne la sua preventiva approvazione.

4° Le aste saranno tenute ad offerte segrete, con deliberamento definitivo nella prima seduta, giusta gli articoli 87-*a*) e 90 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

È lasciato in facoltà delle sezioni di commissariato appaltanti di abbreviare i termini delle aste fino a 5 giorni, ivi non compresi il giorno della pubblicazione dell'avviso ed il giorno fissato per l'incanto; in tal caso però si dovrà, sull'avviso stesso, mettere, in speciale evidenza, la indicazione che l'*incanto ha luogo a termini ridotti.*

5° Le sezioni di commissariato, tenuto conto del prezzo che sarà stato stabilito a base dell'asta, fisseranno il valore da attribuire al contratto e l'ammontare della cauzione, avvertendo che questa dovrà corrispondere al 5 % del valore del contratto stesso.

6° Qualora l'asta riesca infruttuosa, sia per mancanza assoluta di offerte (nel qual caso verrà aperta la scheda ministeriale e ne sarà comunicato subito il contenuto), sia perchè non venne raggiunto il limite fissato dalla scheda, i capi degli uffici appaltanti dichiareranno agli intervenuti che, secondo la speciale avvertenza inserita nell'avviso d'asta, saranno concessi quattro giorni di tempo per la presentazione, alla sola sezione di commissariato della divisione militare nel cui territorio covrà eseguirsi la fornitura, di offerte per l'assunzione dell'appalto a trattativa privata, e che alla scadenza di detto termine saranno aperte, in pubblica seduta, le offerte ricevute ed accettata quella che risulterà migliore, purchè sia entro i limiti fissati dalla scheda ministeriale che servì di base per l'incanto e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta.

7° La lettera ufficiosa indicante il ribasso da segnare nella scheda segreta per il rispettivo lotto dovrà essere compilata ed inviata al Ministero dai capi delle sezioni di commissariato, i quali uniranno alla lettera stessa una succinta, ma chiara ed esplicita indicazione delle condizioni dei mercati in quei giorni. Dette comunicazioni dovranno giungere al Ministero almeno sei giorni prima di quello fissate per l'incanto.

8° I capi degli uffici appaltanti dovranno presiedere personalmente l'asta e trovarsi quindi alla loro sede nel giorno

dell'incanto e in quello in cui si dovesse procedere alla trattativa privata.

9°. Prima dell'apertura dell'asta verrà dichiarato agli accorrenti che, agli effetti del § 82 dei capitoli d'oneri, s'intendono luoghi montuosi quelli per i quali è necessario che le imprese si valgano del someggio e quelli altri indicati nello specchio n. 3 annesso alla circolare n. 3500 del 3 luglio 1900.

10° Il risultato dell'asta sarà comunicato al Ministero telegraficamente e poi confermato con lettera, alla quale sarà unita copia della scheda segreta ministeriale. Nei telegrammi sarà indicato solo il nome della persona a cui è stato aggiudicato l'appalto, se essa lo abbia assunto per conto proprio o per persona da nominare ed il ribasso offerto: alla lettera di conferma sarà accluso l'elenco di tutti gli offerenti ed i rispettivi ribassi. In caso di deserzione della susseguente trattativa privata, i capi degli uffici appaltanti indicheranno telegraficamente al Ministero i prezzi che proporrebbero per una nuova asta.

11° Le sezioni di commissariato dovranno inviare una copia dell'avviso d'asta, appena stampato, al Ministero di agricoltura, industria e commercio (ufficio d'informazioni commerciali).

II. *Negli altri presidi.* — 12° Negli altri presidi non capiluoghi di divisione militare la provvista della carne sarà eseguita a cura diretta dei corpi mediante contratti comprendenti l'intero presidio. Tale provvista sarà regolata dai capitoli di condizioni mod. 373-*A* (edizione 1908); e per essa si terranno presenti le norme contenute nell'art. 166 del regolamento d'amministrazione, salvo le eccezioni ed avvertenze qui appresso indicate.

13° Il deliberamento della fornitura sarà fatto ad asta pubblica, a licitazione privata o a trattativa privata, secondo l'importanza dei singoli presidi.

L'asta pubblica sarà tenuta nei presidi aventi una forza media giornaliera superiore ai 500 uomini. Nei rimanenti si seguirà la licitazione privata, se in essi risiedano uno o più corpi, oppure distaccamenti di corpi diversi; la trattativa privata, o se si crede, la licitazione privata, se vi risieda un solo distaccamento.

14° Al deliberamento della fornitura provvedono o le commissioni presidiarie o i consigli d'amministrazione o i comandanti di distaccamento, come è prescritto dal § 1318 del regolamento d'amministrazione, avvertendo però che a tali commissioni o consigli non dovrà partecipare l'ufficiale cui sarà

poi devoluta l'approvazione dei contratti giusta quanto è disposto nel successivo numero 39.

15° Nei presidi in cui dovrà tenersi l'asta pubblica, l'avviso d'asta, conforme al modulo dell'allegato n. 1, sarà pubblicato dall'ufficio di commissariato, qualora vi risieda; in caso diverso, alla pubblicazione provvederà uno dei corpi o reparti designati dal comandante del presidio, ai sensi del § 1319 del regolamento di amministrazione.

Per il procedimento dell'asta valgono, in massima, le disposizioni stabilite per i capiluoghi di divisione con le speciali avvertenze:

a) che in luogo di aste simultanee saranno tenute aste semplici e che in conseguenza le inserzioni dell'avviso saranno fatte nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino* della provincia ove ha luogo l'asta e che le pubblicazioni dell'avviso stesso saranno limitate alle sole città più importanti del corpo d'armata;

b) che il prezzo da porre a base d'incanto sarà fissato dalle commissioni presidiarie o consigli d'amministrazione;

c) che non occorre fare al Ministero alcuna comunicazione inerente al procedimento e al risultato dell'asta, salvo la partecipazione, a suo tempo, e pel tramite dei comandi di corpo d'armata, dei prezzi deliberati, come si dirà in seguito.

16° Qualora l'asta o la licitazione privata vada deserta, si potrà ripetere l'asta o la privata licitazione ovvero ricercare ed accettare senz'altro offerte private, anche a prezzo superiore a quello posto a base del precedente esperimento.

17° Non ricevendo offerte convenienti, il comandante del presidio ne informerà il comando del corpo d'armata per essere autorizzato a fare il servizio ad economia, giusta il disposto dal § 1322 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 92 del 1903).

18° I depositi fatti dagli aggiudicatari saranno versati nelle sezioni di tesoreria perchè siano convertiti in cauzione definitiva, osservando all'uopo le norme del § 193 e seguenti dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

CAPO II.

Fornitura degli altri generi.

I. *Sistemi da seguire.* — 19° Per la fornitura del vino sono già state impartite le relative istruzioni con la circolare n. 5170 in data 7 settembre 1908.

20° Per quanto riguarda il lardo, trattandosi di un genere di condimento, il Ministero lascia ai corpi di provvedersene direttamente a carico della quota assegnata per la parte completiva della razione viveri, con facoltà di alternarlo o sostituirlo con altri generi di condimento affini, come olio, strutto, burro, secondochè meglio consiglino le condizioni locali, il gusto della truppa ed il tornaconto economico.

21° Per la fornitura della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero saranno adottati due distinti sistemi, cioè:

a) provvista a pronta cassa, avvicinandosi il più possibile agli usi commerciali — giusta il sistema in esperimento in alcuni corpi d'armata nel corrente anno — facendo affluire i generi in appositi *magazzini centrali* dalle più importanti fonti della produzione nazionale o dai primi sbocchi commerciali in paese, per fornirne poi le truppe comprese nel territorio del lotto di appalto.

Il Ministero farà conoscere ai comandi di corpo d'armata quali presidi dovranno seguire questo sistema e da quali centri di rifornimento i medesimi riceveranno i generi;

b) fornitura locale in tutti gli altri presidi non compresi nel sistema precedente.

II. *Provviste nei magazzini centrali.* — 22° Per la provvista per mezzo di magazzini centrali di cui alla lettera *a*) del n. 21 il Ministero non emana speciali capitolati e gli uffici di commissariato militare appaltanti avranno quindi la facoltà di fissare i patti meglio rispondenti ed adatti allo speciale sistema di provviste all'ingrosso da importanti ditte produttrici o commerciali.

Terranno però presenti le norme principali appresso indicate.

23° I generi dovranno possedere i requisiti descritti dai capitoli d'oneri mod. 373-B (edizione 1908).

24° Le quantità complessive dei generi da provvedere entro l'intero periodo contrattuale saranno, dagli uffici appaltanti, previ accordi con i presidi da fornire, determinate fra un minimo ed un massimo largamente approssimativi, prevedendo per quanto possibile, le cause di aumento e diminuzione che possono influire sulle quantità medesime. La pasta sarà calcolata, per tutto l'anno contrattuale, in base alla razione di 200 grammi di cui alla circolare 270 del 10 luglio u. s. Va inteso come tali indicazioni debbano considerarsi come generiche da non costituire impegni formali e ciò sarà fatto risultare nei relativi contratti.

25° Le forniture dovranno essere deliberate col mezzo della licitazione privata fra le più accreditate ditte produttrici od esercenti il commercio di prima mano. Ove la licitazione privata non fosse possibile ovvero non desse pratici risultati, si procederà alla trattitiva privata.

26° Eseguita la licitazione o la trattativa, il prezzo di aggiudicazione non dovrà essere impegnativo, ma sarà sottoposto alla condizione della preventiva approvazione del Ministero al quale sarà comunicato, occorrendo anche telegraficamente.

27° Non dovendosi trattare che con ditte di notoria solvibilità, le medesime saranno esonerate dall'obbligo di costituire preventivamente la relativa cauzione. Però, a garanzia dell'amministrazione, tale cauzione verrà formata durante il corso della fornitura, facendo sui singoli pagamenti congrue ritenute, sino a raggiungere l'ammontare complessivo del 5 °/₀ del valore del contratto.

L'ammontare di dette ritenute sarà custodito provvisoriamente nella cassa dell'ufficio di commissariato appaltante il quale, alla fine di ciascun trimestre verserà alla cassa depositi e prestiti a titolo di deposito definitivo l'importo delle ritenute fatte nel trimestre stesso. L'ultimo versamento dovrà poi essere fatto nel corso del trimestre non appena cioè siasi con le ritenute completata la cauzione stabilita. Siffatto metodo speciale di formazione della cauzione dovrà essere oggetto di apposita clausola contrattuale.

28° La consegna dei generi dovrà essere fatta nella località centro dell'appalto, cioè a dire nel magazzino del fornitore o nel magazzino centrale dell'amministrazione o su vagone secondo che sarà stato concordato, e la successiva spedizione ai presidi compresi nel lotto di appalto sarà eseguita a cura e per conto dell'amministrazione.

Per le spedizioni, la pasta lunga dovrà essere consegnata in casse od in ceste, quella corta in sacchi; tutti i recipienti, anche delle altre derrate, dovranno essere in condizioni da garantire la perfetta loro conservazione.

29° Il collaudo dei generi dovrà essere eseguito nel luogo stesso della consegna. Compiuto il collaudo ed accettato il genere, cessa ogni responsabilità del fornitore.

La commissione di collaudo verrà costituita dal comando del presidio nella località centro del lotto di appalto e sarà composta di 5 membri, cioè: di due ufficiali di arma combattente, dei quali uno almeno di grado superiore, presidente, di un capitano commissario, di un ufficiale medico e dell' ufficiale

contabile consegnatario del magazzino del centro di rifornimento.

30° Per l'attuazione del nuovo sistema di provvista saranno seguite le norme contabili indicate nel presente numero:

a) Le direzioni di commissariato militare da cui dipendono i magazzini centrali di rifornimento chiederanno mensilmente al Ministero (Divisione assegni), con apposito prospetto modello 303, i fondi presumibilmente occorrenti per pagare le derrate da consegnare o spedire ai corpi nel mese successivo, indicando distintamente nel quadro *C* del prospetto stesso la specie e la quantità delle derrate medesime. Nel quadro *B* sarà poi indicata, ove ne sia il caso, la ripartizione di tali fondi tra la sede della direzione e i dipendenti uffici di commisssariato incaricati di acquistare e pagare le derrate.

b) A loro volta, i corpi dovranno assegnare all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, sulle proprie richieste di anticipazione degli assegni mod. 218 *B*, l'importo dei generi (pasta, riso, caffè e zucchero) che prevedono di dover prelevare per il consumo del mese pel quale le richieste sono compilate, compresi, naturalmente, anche i generi che saranno prelevati dai dipendenti distaccamenti e dimostreranno, in apposito specchio da unirsi alle dette richieste, la specie e quantità dei generi stessi.

c) Nei presidi ove attualmente funzionano i *magazzini di distribuzione* viveri, questi sono incaricati di ricevere i generi e distribuirli a tutti i corpi e reparti ivi di stanza o di passaggio. Negli altri *presidi* rimarrà a cura del rispettivo comando di provvedere al ricevimento e distribuzione dei generi. Le richieste da parte di tali magazzini di distribuzione e magazzini dei presidi saranno fatte direttamente all'ufficio di commissariato dal quale dipende il magazzino centrale di rifornimento: per la pasta al 1° e 16 di ogni mese per i bisogni della quindicina successiva; per gli altri generi al 1° di ogni mese per i bisogni del mese susseguente.

d) Al termine di ciascun trimestre, i magazzini di distribuzione ed i magazzini dei presidi compileranno in doppio esemplare, per ciascun corpo e reparto, gli epiloghi dei generi prelevati: i corpi e reparti interessati li verificheranno e tratterranno un esemplare con i relativi buoni di prelevamento restituendo il secondo esemplare ai magazzini compilatori. Questi, fatti i debiti riscontri, invieranno poi tale esemplare, o gli stralci, alle direzioni di commissariato da cui dipendono i magazzini centrali di rifornimento.

g) Le direzioni di commissariato ora dette addebiteranno al termine di ciascun trimestre, in conto corrente, ai corpi interessati, l'importo complessivo dei generi prelevati durante il trimestre scaduto; le differenze che risulteranno tra l'ammontare dei generi acquistati pel magazzino centrale e l'ammontare addebitato ai corpi, saranno, dalle direzioni medesime, dimostrate a bilancio nella contabilità interna per essere poi liquidate nel trimestre successivo.

f) Al titolo di conto corrente giustificante il rimborso dato dai corpi alle direzioni di commissariato, i corpi stessi uniranno gli epiloghi e buoni corrispondenti.

g) Oltre l'importo dei generi, saranno da contabilizzare, in proporzione *dei prelevamenti fatti*, le spese di dazio, di trasporto ferroviario e le spese generali.

Il dazio sarà pagato da ciascun magazzino di distribuzione o magazzino di presidio.

Le spedizioni ferroviarie dei generi dai magazzini centrali di rifornimento saranno fatte in conto corrente con richieste mod. 445 a carico delle amministrazioni dalle quali dipendono i magazzini di distribuzione e i magazzini di presidio destinatari (1). Ciò fino al 30 giugno 1909, riservandosi il Ministero, per i trasporti ferroviari da farsi dopo tale data, di emanare altre disposizioni.

Le spese generali consistono: in trasporti per via ordinaria dove occorrono, nella restituzione degli imballaggi, nelle indennità di viaggio, nelle eventuali perdite e cali naturali da giustificarsi mediante circostanziati verbali, ed, in genere, in tutte le altre spese occorrenti per l'esercizio dei magazzini centrali, di distribuzione, di presidio.

Per provvedere al pagamento dei dazi e delle spese generali, i magazzini predetti si faranno anticipare i fondi dalle amministrazioni dalle quali dipendono. Alla fine di ogni trimestre poi, queste ultime amministrazioni determineranno sulle spese sostenute nel trimestre medesimo dai dipendenti magazzini, per dazi e spese generali, la parte che deve gravare sulle derrate distribuite ai corpi nel trimestre e provvederanno ai conseguenti addebiti, ai corpi stessi, in proporzione delle derrate da ciascuno prelevate. A tal fine le predette ammi-

(1) Questa disposizione modifica l'ultimo capoverso [illegible] della Circolare 26 del corrente anno Istruzione pr[illegible]

strazioni si faranno fornire dai magazzini dipendenti i dati necessari.

Analogamente a quanto è detto per i dazi e per le spese generali, sarà fatta, a suo tempo, la ripartizione e l'addebito delle spese di trasporto ferroviario tra i corpi cui sono state somministrate le derrate.

h) L'esercizio di ogni magazzino — centrali, di distribuzione, di presidio — dovrà essere regolato curando la massima semplicità ed economia, senza creare appositi organismi ma usufruendo opportunamente dei mezzi esistenti.

I movimenti delle derrate e le spese dovranno essere dimostrati nei registri interni dei magazzini onde rendere regolari le operazioni e poter agevolmente eseguire i necessari controlli.

i) Allo scopo di poter stabilire il costo reale di ciascuna razione di pasta, riso, caffè o zucchero, alla fine di ciascun trimestre saranno direttamente trasmessi al Ministero dalle direzioni di commissariato che soprintendono ai magazzini centrali, un prospetto indicante la quantità e l'importo delle razioni prelevate da tutti i corpi e reparti serviti dallo stesso magazzino centrale e, complessivamente, l'ammontare delle spese generali fatte dal magazzino centrale e addebitate ai corpi e reparti compresi nella sua sfera d'azione: dalle amministrazioni che sopraintendono ai magazzini di distribuzione e magazzini di presidio, un prospetto delle somme complessivamente pagate per dazi, trasporti ferroviari e spese generali: il tutto in relazione a quanto è disposto dalla lettera *g*.

III. *Forniture locali.* — 31° Per le forniture locali nei presidi di cui alla lettera *b*) del n. 21 si seguiranno norme analoghe a quelle fissate per la fornitura della carne nel cap. I della presente circolare, avvertendo che l'appalto dovrà essere fatto genere per genere; solo eccezionalmente, laddove speciali contingenze locali lo consiglino, si potranno raggruppare due o più generi in un solo appalto.

Per tali forniture sarà — dove avranno luogo le aste pubbliche — seguito il sistema delle aste semplici, non simultanee; e per la inserzione dei relativi avvisi si terrà presente di farla nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino* della provincia quando l'importo della fornitura superi L. [illegible]; nel solo *Bollettino* della provincia quando l'importo stesso è compreso fra L. 5,000 e L. 10,000, e che non occorra alcuna inserzione per le forniture importanti una somma inferiore a L. 5,000.

IV. *Numero delle distribuzioni di pasta, riso, caffè e vino ed analisi dei generi.* — 32° La pasta sarà distribuita sei volte la settimana; ma i corpi avranno la facoltà di sostituire una di tali distribuzioni con altri generi, a seconda dei gusti della truppa e delle speciali produzioni della regione, impiegando per simile sostituzione la quota di assegno corrispondente ad una razione giornaliera di pasta. Le distribuzioni di pasta dovranno essere fatte per $^2/_3$ di pasta lunga e $^1/_3$ di pasta corta.

33° Le distribuzioni di riso saranno ridotte ad una sola per settimana.

34° Durante l'anno si faranno 180 distribuzioni di caffè e 70 distribuzioni di vino, giusta il disposto dalla circolare n. 5170 del 7 settembre u. s.

È lasciata in facoltà dei singoli corpi e reparti di determinare i giorni per tali distribuzioni.

35° La razione di caffè crudo è stabilita in grammi 12,5, cioè con l'aumento di $^1/_4$ sulla razione di grammi 10 di caffè tostato.

Si curerà di estendere, fino possibilmente a generalizzarla del tutto, la preferenza al caffè crudo perchè meno soggetto alle adulterazioni, provvedendo alla sua torrefazione con i mezzi esistenti od anche acquistando, sempre che ciò sia conveniente, i tosta-caffè e gli altri materiali abbisognevoli.

36° Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con tutta la necessaria frequenza e larghezza e per ciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale efficace mezzo di controllo ogni qual volta lo reputano opportuno.

37° Le disposizioni dei precedenti numeri 32, 33, 34, 35 e 36 sono da applicare indistintamente in tutti i presidi tanto se forniti dai magazzini centrali quanto aventi le forniture locali.

CAPO III.

Disposizioni comuni.

38° *Contratti.* — I contratti stipulati ad asta pubblica saranno redatti in base ai modelli che vennero forniti nell'anno 1901 dal già reclusorio militare di Savona, in dipendenza dell'*Atto* 263 di quello stesso anno.

Quelli stipulati a licitazione o a trattativa privata saranno redatti in base ai mod. 38 e 39 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Presso i distaccamenti la cui fornitura non superi presuntivamente l'importo di L. 4000, sarà invece stipulata una semplice scrittura privata, sottoscritta dal fornitore e dal comandante del distaccamento.

Per i distaccamenti eventuali sarà indicata la durata del contratto quando non sia per l'intero anno 1909.

39° Tutti i contratti ora detti saranno approvati;

a) dal comandante del corpo d'armata nel cui territorio ha sede il magazzino centrale di rifornimento per i generi provvisti seguendo lo speciale sistema di cui al n. 21 lettera *a*).

b) dal comandante del presidio in tutti gli altri, fatta eccezione dei presidi costituiti da un solo corpo o distaccamento nei quali casi il contratto verrà approvato dal comandante del corpo.

Al Ministero della guerra dovranno, una volta approvati, essere trasmessi, per semplice conoscenza, direttamente dagli uffici appaltanti soltanto le copie dei contratti relativi alle provviste per mezzo di magazzini centrali di rifornimento.

40° *Campioni.* — Il Ministero ha fatto preparare un nuovo tipo di pasta fabbricato, anzichè con l'ultimo terzo dei semolini come attualmente si pratica, mediante la mescolanza di tutte le gradazioni di semolini (chilogrammi 60 circa) che si ottengono dalla macinazione di un quintale di grano duro, con l'aggiunta di altri chilogrammi 10 circa tratti dalla parte migliore delle residuali farinette. Il tipo di pasta così preparato offre i vantaggi di essere di qualità superiore a quelli ora in uso pur rimanendo pressochè invariato il prezzo e di presentare una maggiore agevolezza di controllo. Tutti gli uffici appaltanti — sia dei magazzini centrali, sia delle fornitore locali — richiederanno alla direzione di commissariato militare di Napoli un campione di chilogrammi 2 di tale tipo di pasta, metà lunga, metà corta. Tale campione non dovrà però servire di base per gli incanti, bensì essere di guida agli uffici appaltanti nel preparare i rispettivi campioni, procurando, in relazione alle consuetudini locali di fabbricazione della pasta, di ottenerli uguali o almeno simili allo speciale campione suddetto.

41° I campioni di pasta, riso, caffè e zucchero saranno da ciascun ufficio di commissariato o presidio appaltante formati

con le modalità stabilite nei capitoli d'oneri o di condizioni, tenendo presenti per la pasta le speciali avvertenze di cui al numero precedente.

42° Gli uffici di commissariato incaricati di appaltare le forniture per mezzo dei magazzini centrali invieranno poi un campione di ciascun genere a tutti i presidi del rispettivo lotto, per loro conoscenza. Gli uffici stessi inoltre invieranno al Ministero due campioni di ciascun genere appaltato, uno in alberella giusta i capitolati suddetti e l'altro sciolto; quest'ultimo nelle seguenti quantità; pasta lunga kg. 1, pasta corta kg. 1, caffè crudo kg. 0,500, zucchero kg. 0,500.

43° I corpi, appena ricevuti i campioni ed informati della spesa sostenuta per la loro formazione e spedizione, provvederanno al relativo rimborso.

Ai presidi sedi di più corpi e distaccamenti di corpi diversi verrà trasmesso un solo campione, che sarà conservato presso il comando del presidio; in tal caso, la spesa verrà ripartita tra i corpi o distaccamenti in proporzione della rispettiva forza.

44° *Prezzo dei generi e delle razioni e andamento del servizio.* — Non appena le competenti autorità avranno firmati ed approvati i contratti, tutti i comandi di presidio invieranno ai rispettivi comandi di corpo d'armata uno specchio, conforme al modello dell'allegato n. 2. Nei presidi in cui ha sede una sezione di commissariato tale specchio sarà compilato e trasmesso al comando del corpo d'armata dalla sezione medesima.

45° Ricevuti i detti specchi dai dipendenti presidi, i comandi di corpo d'armata si assicureranno che essi siano stati esattamente compilati e li trasmetteranno quindi sollecitamente al Ministero (divisione sussistenze).

46° I comandi di corpo d'armata invieranno inoltre al Ministero, entro la prima quindicina dei mesi di aprile, luglio ed ottobre, una breve relazione sull'andamento del servizio dei viveri nel trimestre scaduto, segnalando gli eventuali inconvenienti rilevati e proponendo i provvedimenti che ritenessero opportuni per migliorare il servizio. In codeste relazioni sarà posto in evidenza quanto in modo speciale potrà riguardare il nuovo sistema.

47° *Capitolati.* — Le varie autorità militari richiederanno al reclusorio militare di Gaeta i capitoli sopra menzionati, nel numero di esemplari che sarà loro necessario.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere comunicati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli di condizioni, le disposizioni della presente circolare che li riguardino ed il modello dello specchio qui allegato.

Il Ministro — CASAÑA.

Modello dell'avviso d'asta

ALLEGATO N. 1

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI .....

oppure

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL....

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta, per l'appalto della provvista..... per il vitto delle R. truppe per l'anno 1909.

Si fa noto che alle ore . . . del giorno . . . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (*indicare la via, il numero ed il piano*) avanti . . . . . (*autorità che presiede l'incanto*) ad un pubblico incanto ad offerte segrete con deliberamento definitivo nella stessa seduta, giusta gli art. 87 *a*) e 90 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura . . . . . durante l'intero anno 1909 (*per i presidi capiluoghi di divisione, si dirà:* « alle truppe del presidio di . . . . . e a quelle alle esercitazioni di campagna che si terranno nel territorio della divisione militare di . . . . . , qualunque sia la denominazione con cui le esercitazioni stesse verranno designate, nonchè in caso di mobilitazione del R. esercito, il tutto in conformità dei capitoli d'oneri (mod. 373 *B*) del catalogo edizione 1908 »; *per gli altri presidî si dirà invece:* « alle truppe del presidio di . . . . . » in conformità dei capitoli di condizioni (mod. 373 *A*) (edizione 1908 »).

Il prezzo a base d'asta viene fissato in L. . . . . al . . . . . ed il deposito provvisorio per concorrere all'asta, da convertirsi in cauzione definitiva pel deliberatario in L. . . . .

L'impresa comincerà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre 1909.

I suddetti capitoli (*d'oneri oppure di condizioni*) dell'appalto, i quali faranno parte integrale del contratto (*se si tratta della fornitura di pasta, riso, caffè e zucchero, si aggiungerà:* « nonchè il campione di . . . . . ») saranno visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questa (*sezione o consiglio d'amministrazione*) e presso (*si indicheranno quelle altre località dove, eventualmente, sono visibili i capitolati ed i campioni*).

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare le loro offerte, dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

Le Società commerciali in nome collettivo dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) un certificato recente della cancelleria del tribunale constatante: l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli art. 90 e 91 del codice di commercio; se l'atto costitutivo abbia subito modificazioni e quali esse siano; se la Società si trovi nel libero esercizio dei suoi diritti; la designazione della persona legalmente incaricata di rappresentare la Società. Le offerte delle Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

L'amministrazione si riserva, secondo l'art. 79 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una Sezione di tesoreria provinciale o presso la Tesoreria centrale (Roma), il deposito provvisorio della somma come sopra stabilita. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati secondo il listino di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 60 del regolamento sopra citato, gli attuali fornitori non avranno bisogno di fare nè deposito provvisorio nè fornire una nuova, cauzione per la nuova impresa, ma basterà che uniscano alla loro offerta una dichiarazione in carta da bollo da una lira con la quale vincolino, a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e poi di cauzione definitiva, quella stessa cauzione che già trovasi depositata per guarentigia della fornitura in corso, depositando beninteso il supplemento eventualmente necessario per portarla all'ammontare stabilito nel presente avviso.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare essi stessi le pratiche di svincolo.

Gli accorrenti potranno presentare le loro offerte personalmente fino al momento dell'apertura dell'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio appaltante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta inviando contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito.

Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu ancora dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione alle aste. Le offerte di coloro che abbiano un mandato di procura non saranno accettate e avranno valore soltanto se i mandatari esibiranno, in originale od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filogranata col bollo ordinario di una lira e chiuse in piego *sigillato*. Esse dovranno indicare il ribasso di un tanto per cento sul prezzo sopra fissato, espresso chiaramente in tutte lettere; senza aggiunta di riserve o di condizioni.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale, presentata la ricevuta di esso ed esibiti i documenti richiesti per l'ammissione all'incanto.

Saranno considerate nulle le offerte il cui prezzo non sia stato chiaramente scritto in tutte lettere, quelle non chiuse in piego *sigillato*, non firmate, o contenenti riserve o condizioni e quelle contenenti taluna indicazione non perfettamente conforme ed in accordo colle altre contenute nell'offerta stessa. Quelle non scritte sulla carta prescritta saranno considerate come valide agli effetti giuridici, ma verranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite. Saranno pure nulle le offerte fatte col mezzo di telegrammi.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto a favore del (*per i capiluoghi di divisione si dirà:* « migliore offerente, purchè il ribasso offerto non sia inferiore a quello minimo indicato nella scheda segreta ministeriale, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati »; *per gli altri presidi, si dirà:* « concorrente che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sul prezzo indicato in questo avviso »).

In questo incanto si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si sia ricevuta una sola offerta.

(*Per i presidi capiluoghi di divisione, si aggiungerà*: Nel caso di deserzione di questo incanto, l'ufficio appaltante riceverà offerte private, sino alle ore. . . . . del giorno . . . . , nel qual giorno ed ora delibererà l'appalto al migliore offerente, purchè l'offerta sia nei limiti segnati nella scheda ministeriale e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell' avviso d' asta. Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata. Per questa trattativa non saranno accettate le offerte fatte per persona da nominare).

Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell' incanto e del contratto, cioè: di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta, d' inserzione dei medesimi nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e foglio degli annunzi legali delle provincie comprese nel territorio del corpo d'armata.

A . . . . . addì . . . . . .

IL (*firma dell'ufficiale rogante*).

ALLEGATO N. 2

N ... DI PROTOCOLLO

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per l'anno 1909 e del costo della razione stessa.*

GENERI	Prezzo netto contrattuale dei generi	Quantità dei generi costituenti la razione		Costo della razione dei singoli generi (2)	Numero delle distribuzioni annuali	Quota del costo della razione in rapporto alle distribuzioni annuali (3)	Data dei contratti	Cognome e nome dei fornitori	Forza media numerica dei contraenti il rancio
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Carne . . . Kg.		gr	200		365				
Pasta . . . »		»	200		313				
Riso . . . »		»	180		52				
Caffè crudo (4) »		»	12,5		180				
Zucchero . »		»	15						
Vino . . . lit.		cl.	25		70				
Costo complessivo della razione fondament.									

A . . . . . addì . . . . . 1909.

IL . . . . . .

(1) Ufficio di commissariato o presidio.

(2) Si ottiene moltiplicando la colonna 2 per la colonna 3 e dovrà calcolarsi sino alla quarta cifra decimale.

(3) Si ottiene moltiplicando la colonna 4 per la colonna 5 e dividendo il prodotto per 365; dovrà calcolarsi come sopra.

(4) Oppure caffè tostato in grani per i presidi ove non siasi creduto di appaltare il caffè crudo. In tal caso la quantità per ogni razione da inscriversi nella colonna 3 sarà di gr. 16

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1908 — 7 novembre

OTTOBRE 4. — R. decreto n. 605 relativo alla costituzione dei giurì d'onore per le vertenze cavalleresche fra militari dell'esercito e dell'armata, *pag.* 1131.

OTTOBRE 4. — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola militare, *pag.* 1136.

» 5. — Visite mediche fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili, *pag* 1136.

» 4. — Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc., *pag* 1137.

» 4. — Dimostrazione della perdita avvenuta nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1906-907, *pag* 1137.

» 5. — Norme per l'applicazione della legge n. 362 del 6 luglio 1908 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, *pag.* 1148.

» 5. — Stato sanitario del R. esercito durante il 2° trimestre dell'anno 1908, *pag.* 1148.

» 5. — Aspettative speciali instituito coll'articolo 3 della legge 3 luglio 1903, n. 247, *pag.* 1152

» 6 — Inscrizione a matricola dei nuovi stipendi degli ufficiali, per effetto della legge n. 362 del 6 luglio 1908, *pag* 1153.

Avviso. — Manualetto di agraria per il soldato italiano, *pag.* 1154.

CIRCOLARE N. **426.*** — **R. decreto n. 605 relativo alla costituzione dei giurì d'onore per le vertenze cavalleresche fra militari dell' esercito e dell' armata.** — (Gabinetto civile). — 4 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando fra due militari sorga una vertenza cavalleresca, è dovere dei loro rappresentanti di tentare ogni mezzo per comporla amichevolmente.

L'offensore e l'offeso, come chi li rappresenta, debbono attingere nel sentimento stesso dell'onore, rettamente inteso, e nei

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 408, pag. 1047 — Alla quarta riga del n. 2° del § 13, *in vece di*: « n. 8 », *leggasi*: « n. 7 ».

legami che avvincono gli animi della grande famiglia militare, unita dalla comunanza di un altissimo scopo, la coscienza di tale dovere.

Tanto è generoso l'atto di chi, dopo aver trasceso verso un compagno d'armi in un momento in cui minore era la serenità dello spirito, manifesta, con lealtà di soldato, il rammarico dell'offesa recata, quanto quello di chi accetta, con pari lealtà, la mano che gli viene stesa. L'uno e l'altro hanno benemeritato di quei sentimenti di fratellanza e di solidarietà, che concorrono a costituire la saldezza dell'esercito e dell'armata.

Art. 2.

Qualora non riesca possibile comporre la vertenza, è obbligo dei rappresentanti di deferire questa al giudizio di un giurì d'onore, da costituirsi nel modo indicato negli articoli seguenti.

Le violazione di quest' obbligo costituisce mancanza disciplinare.

Art. 3.

I quattro rappresentanti redigono e firmano una relazione sui fatti che hanno cagionato la controversia e richiedono che il giurì si pronunci sulla vertenza. Qualora i rispettivi rappresentanti non siano d' accordo sopra taluni particolari dei fatti, i rappresentanti di ciascuna parte redigono e firmano una relazione propria.

Se le parti, quando la vertenza sia sorta per una gravissima offesa, non intendono far noti i fatti, i rappresentanti debbono farne cenno nella relazione.

Art. 4.

La relazione o le relazioni, chiuse dai rappresentanti in unico piego con l' indicazione all'esterno del grado e del nome delle parti e dei rappresentanti, vengono trasmesse per via gerarchica:

Per l'esercito

se trattasi di vertenza fra ufficiali generali, al comandante del corpo d'armata a cui appartiene l'ufficiale generale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali superiori od inferiori oppure di vertenza fra altri militari, rispettivamente al comandante della divisione o del corpo, a cui appartiene l' ufficiale o il militare di truppa che ha inviato la sfida.

Per la marina

se trattasi di vertenza fra vice ammiragli o gradi corrispondenti di altri corpi della marina, al sottosegretario di Stato;

se trattasi di vertenza fra contrammiragli o gradi corrispondenti di altri corpi della marina od ufficiali superiori o inferiori, al comandante in capo del dipartimento, al comandante in capo di forza navale o al comandante militare marittimo da cui dipende l'ufficiale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali subalterni oppure di vertenza fra altri militari, all'autorità più elevata in grado da cui dipende l'ufficiale o il militare del corpo reale equipaggi che ha inviato la sfida;

qualora la vertenza abbia luogo fra ufficiali o altri militari imbarcati su navi isolate all'estero, la relazione o le relazioni vengono trasmesse all'autorità più elevata in grado o più anziana a bordo, e, se allo stesso ancoraggio sono riunite più navi, al comandante superiore.

È dovere delle autorità gerarchiche di non frapporre ostacoli od indugi di sorta alla trasmissione del piego contenente la relazione o le relazioni dei rappresentanti.

Art. 5.

Le autorità a cui è diretto il piego, senza prendere cognizione del contenuto, ordinano immediatamente la costituzione di un giurì d'onore, composto di un presidente e di due membri, che esse scelgono rispettivamente fra gli ufficiali in servizio effettivo permanente che da loro dipendono, superiori in grado od in anzianità ai contendenti.

Il giurì sarà presieduto:

nelle vertenze fra ufficiali generali, da un tenente generale o vice ammiraglio e in quelle fra ufficiali superiori o capitani e gradi corrispondenti nella R. marina da un ufficiale generale o ammiraglio;

in quelle fra gli ufficiali subalterni, da un ufficiale superiore;

in quelle fra gli altri militari, da un capitano o da un ufficiale di grado corrispondente della R. marina.

Le autorità, che ordinano la costituzione del giurì, trasmettono al presidente il piego chiuso, che contiene la relazione dei rappresentanti, e indicano il luogo dove il giurì deve riunirsi.

Il presidente stabilisce il giorno della riunione.

Art. 6.

Il giurì, presa cognizione dei documenti, ed intese, ove lo ritenga opportuno, le parti ed i loro rappresentanti, pronunzia il proprio verdetto. Le parti dovranno sempre essere intese quando ne facciano domanda.

Il verdetto può avere per risultato:

a) una dichiarazione che non v'è ragione a contesa;

b) un verdetto di conciliazione;

c) una dichiarazione di non intervento nella vertenza.

Il giurì emette la dichiarazione che non v'è ragione a contesa in quei casi in cui i fatti non ledono l'onore di alcuno dei contendenti e perciò per tali fatti non deve sussistere cagione di rancore fra le parti.

Il giurì redige un processo verbale in conciliazione quando, vagliati i fatti ed attribuita a ciascuna delle parti la propria responsabilità nella vertenza, possa dichiarare questa amichevolmente composta senza detrimento dell'onore dei contendenti. Il giurì fissa pure il modo e il tempo della conciliazione, sia chiamando innanzi a sè i contendenti e i loro rappresentanti, sia determinando che la conciliazione avvenga per iscritto. Le parti debbono sempre sottoscrivere il verbale stesso, del quale viene rilasciata copia a ciascuna di esse, mentre l'originale è rimesso all'autorità che ha nominato il giurì; è però lasciata ad ognuna delle parti la facoltà di dichiarare che non si ritiene soddisfatta della deliberazione del giurì, attenendosi, in tal caso, a quanto è prescritto dall'articolo 7.

Il giurì ha facoltà di pronunziare la dichiarazione di non intervento, quando la vertenza sia cagionata da fatti di natura tale da rendere evidente la convenienza che le parti siano lasciate libere di risolvere come meglio credono la vertenza stessa, rimanendo responsabili dei propri atti di fronte ai regolamenti militari ed alle leggi penali.

Art. 7.

Nei casi *a*) e *b*) dell'articolo precedente, se una delle parti od ambedue, non ravvisino nel verdetto emesso dal giurì sufficiente riparazione all'offesa che ha cagionato la vertenza, possono, nei tre giorni successivi alla notificazione del verdetto stesso, esporne per iscritto o verbalmente le ragioni al-

l'autorità che ha convocato il giurì, la quale può confermare il verdetto oppure può convocare un nuovo giurì, il cui giudizio sarà inappellabile.

Art. 8.

È obbligo di ambedue le parti di attenersi al giudizio definitivo del giurì; e la violazione di tale obbligo costituisce una grave mancanza disciplinare.

Art. 9.

Le presenti disposizioni valgono anche per le vertenze fra militari dell'esercito e dell'armata. In tal caso il piego, di cui all'articolo 4 deve essere diretto all'autorità da cui dipende il militare che ha inviato la sfida.

L'autorità stessa costituisce il giurì, nominando il presidente ed un membro; la nomina dell'altro membro è deferita all'autorità da cui dipende lo sfidato.

Art. 10.

Per gli ufficiali in congedo, quando non sono considerati come in servizio, ricorrere al giurì d'onore, per la risoluzione di vertenze cavalleresche, è obbligo morale.

Anche le vertenze fra militari e borghesi, qualora questi ultimi vi aderiscano, potranno essere deferite ai giurì come sopra costituiti; e in questo caso l'accettazione del verdetto corrisponde, per le parti, a un dovere d'onore.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi 4 ottobre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
C. MIRABELLO.

N. **427.** — **Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola militare.** — (Gabinetto militare). — 4 novembre.

Colle norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906, modificato dall'*Atto* 27 del 1907, è indetto per l'anno scolastico 1909 910, il concorso per la nomina ad insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola militare per le seguenti materie.

Insegnanti titolari.

Uno di storia dell'arte militare — (2° corso).
Uno » » » — (1° corso).
Uno di topografia.

Insegnanti aggiunti.

Due di storia dell'arte militare — (2° corso).
Uno di arte militare . . . . — (2° corso).
Uno di geografia generale e descrittiva.
Uno di topografia.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (Gabinetto militare) non più tardi del 31 marzo 1909, e, per norma dei concorrenti, si avverte che la prova definitiva del concorso avrà luogo alla sede del predetto istituto nella seconda metà del successivo mese di maggio.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **428.** — **Visite mediche fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 4 novembre.

In relazione al prescritto dell'articolo 168 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, il Ministero autorizza il Consorzio dell'industria solfifera siciliana a valersi dell'opera degli ufficiali medici del R. esercito per l'accertamento delle eventuali infermità degli impiegati di quel sodalizio.

Le richieste di tali visite ed il compenso agli ufficiali medici saranno regolati dalle norme contenute nell'articolo sopra indicato, successivamente modificato dai regi decreti 4 aprile 1907 n. 201, e 3 agosto n. 547.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **429. — Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 4 novembre.

In relazione a quanto fu stabilito con la circolare n. 252 c. a. (annotazione a piè di pagina), alla tariffa dei medicinali attualmente in vigore sarà apportata la seguente variante:

Il prezzo delle iniezioni, di cui ai numeri categorici (3253), (3254), (3255), (3256), (3257) e (35) dell'abolita tariffa del 1° gennaio 1907 e che sono ancora in distribuzione presso la farmacia centrale militare, è di L. 0,45; il prezzo invece delle iniezioni di cui al categorico (36) della stessa tariffa è di L. 0,50.

Il Ministro — CASANA.

N. **430. — Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1906-907.** — (Gabinetto militare). — 4 novembre.

Gli specchi che fanno seguito dimostrano le perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1906-907 e le cause che le produssero, nonchè il confronto delle perdite stesse con quelle che si verificarono nel precedente esercizio 1905 906.

Il Ministro — CASANA.

A — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1906-907, per le cause sottoindicate:*

	CORPI	STANZA DEI CORPI durante l'esercizio finanziario	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Totale	Conguaglio per %	Venduti per riforma ed al macelli di carne equina	Conguaglio per %	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per %
Reggimenti di cavalleria	Nizza cavalleria (1°)	Milano	770	»	7	»	7	0,91	53	6,88	60	7,79
	Piemonte reale cav. (2°)	Brescia	750	1	11	»	12	1,60	80	10,67	92	12,27
	Savoia cavalleria (3°)	Firenze	760	4	8	»	12	1,58	88	11,58	100	13,16
	Genova cavalleria (4°)	Padova	792	2	8	»	10	1,26	47	5,93	57	7,19
	lanc. di Novara (5°)	Vercelli	797	»	6	»	6	0,75	81	10,16	87	10,91
	id. di Aosta (6°)	Nola	792	4	7	»	11	1,39	71	8,96	82	10,35
	id. di Milano (7°)	Savigliano	802	1	13	»	14	1,75	85	10,60	99	12,35
	id. di Montebello (8°)	Vicenza	795	2	6	»	8	1,01	85	10,69	93	11,70
	id. di Firenze (9°)	S. Maria C. V.	798	2	11	»	13	1,63	85	10,65	98	12,28
	id. Vittorio Em. II (10°)	Parma	769	2	9	»	11	1,43	97	12,61	108	14,04
	cavall. di Foggia (11°)	Napoli	815	1	10	»	11	1,35	94	11,53	105	12,88
	id. di Saluzzo (12°)	Bologna	787	1	15	»	16	2,03	52	6,61	68	8,64
	id. di Monferrato (13°)	Lodi	768	1	16	»	17	2,21	88	11,46	105	13,67
	id. di Alessandria (14°)	Saluzzo	806	2	9	»	11	1,36	82	10,17	93	11,53
	id. di Lodi (15°)	Aversa	824	9	9	»	18	2,18	46	5,58	64	7,76
	id. di Lucca (16°)	Lucca	769	»	3	1	4	0,52	87	11,31	91	11,83
	id. di Caserta (17°)	Torino	793	»	9	5	14	1,77	55	6,94	69	8,71
	id. di Piacenza (18°)	Verona	801	1	10	»	11	1,37	80	9,99	91	11,36
	id. Guide (19°)	Milano	810	7	12	»	19	2,35	73	9,01	92	11,36
	id. di Roma (20°)	Voghera	791	1	15	»	16	2,02	60	7,56	76	9,58
	id. di Padova (21°)	Caserta	809	22	17	»	39	4,87	64	8,00	103	12,87
	id. di Catania (22°)	Faenza	783	4	5	»	9	1,15	74	9,45	83	10,60
	id. Umberto I (23°)	Roma	831	3	9	»	12	1,44	75	9,03	87	10,47
	id. di Vicenza (24°)	Udine	796	»	7	»	7	0,88	80	11,18	96	12,06
	Scuola di cavalleria	Pinerolo	799	»	2	»	2	1,14	85	10,70	91	11,90

Reggimenti d'artiglieria da campagna	3° id.	Bologna	451									
	4° id.	Cremona	434									
	5° id.	Venaria Reale	411									
	6° id.	Vigevano	457									
	7° id.	Pisa	515									
	8° id.	Verona	452									
	9° id.	Pavia	441									
	10° id.	Caserta	479									
	11° id.	Alessandria	438									
	12° id.	Capua	440									
	13° id.	Roma	451									
	14° id.	Ferrara	431									
	15° id.	Reggio Emilia	426									
	16° id.	Brescia	431									
	17° id.	Novara	427									
	18° id.	Aquila	421									
	19° id.	Firenze	426									
	20° id.	Padova	447									
	21° id.	Piacenza	464									
	22° id.	Palermo	583									
	23° id.	Acqui	444									
	24° id.	Napoli	446	5	9	»	14	3,14	26	5,83	40	8,97
Reggimento d'artiglieria a cavallo		Milano	665	1	31	»	32	4,81	66	9,93	98	14,74
Reggimento d'artiglieria da montagna		Torino	759	2	22	1	25	3,29	25	3,29	50	6,58
Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto		Conegliano	179	2	7	»	9	5,03	3	1,67	12	6,70
Totali artiglieria			12370	97	314	2	413	3,34	1065	8,61	1478	11,95
TOTALI GENERALI			32162	167	555	8	730	2,27	2941	9,14	3671	11,41
Confronto con l'esercizio precedente: Totali generali nell'esercizio 1905-906			32108	166	583	5	754	2,35	2864	8,92	3618	11,27
Differenza nell'esercizio 1906-907	in più		54	1	»	3	»	»	77	0,22	53	0,14
	in meno		»	»	28	»	24	0,08	»	»	»	»

A^bis — DIMOSTRAZIONE *delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) distinguendo quelli delle batterie da quelli del treno, durante l'esercizio finanziario 1096-907:*

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Venduti al macelli di carne equina	Totale	Conguaglio per 100	Riformati	Conguaglio per 100	Passati al treno	Conguaglio per 100	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per 100
Batterie.													
Reggimenti d'artiglieria da campagna — 1° reggimento	387	»	6	»	»	6	1,55	15	3,88	38	9,82	59	15.25
2° »	325	4	9	»	»	13	4,00	14	4,31	26	8,00	53	16,31
3° »	399	1	6	»	»	7	1,75	11	2,76	29	7,27	47	11,78
4° »	367	1	4	»	»	7	1,91	8	2,18	20	5,45	35	9,54
5° »	331	3	8	»	»	12	3,63	5	1,51	30	9,06	47	14,20
6° »	336	»	2	»	»	4	1,19	6	1,79	24	7,14	34	10,12
7° »	411	3	6	»	»	9	2,19	13	3,16	38	9,25	60	14,60
8° »	390	2	7	»	»	12	3,08	16	4,10	25	6,41	53	13,59
9° »	354	»	14	»	»	21	5,93	22	6,21	27	7,63	70	19,77
10° »	424	19	11	»	»	30	7,08	17	4.00	10	2,36	57	13,44
11° »	369	1	7	»	»	11	2,98	»	»	31	8.40	42	11,38
12° »	374	1	12	»	»	13	3,48	13	3,48	34	9,09	60	16,05
13° »	396	»	10	»	»	10	2,53	8	2,02	26	6,56	44	11,11
14° »	395	1	3	»	»	4	8	23	5,82	18	4,56	49	12,41
15° »	370	12	16	»	»	6	34	12	3,24	16	4,32	69	16,75
16° »	394	2	6	»	»	12	2,54	26	6,60	19	4,82	55	13,96
17° »	385	»	5	»	»	3	8	45	11,69	17	4,41	70	18,18
18° »	386	»	3	»	»	5	1,29	23	5,96	15	3,89	43	11,14
19° »	394	2	7	»	»	10	2,54	24	6,09	3	0,76	37	9,39
20° »	389	2	24	»	»	26	1,45	14	3,60	28	7.20	71	18,25
21° »	408	1	8	»	»	9	2,21	28	6,86	35	8,58	72	17,65
22° »	517	6	12	»	»	18	3,48	18	3,48	34	6,58	70	13,54
23° »	401	5	13	»	»	20	4,99	21	5,23	2	0,50	43	10,72

	Id. Id. da montagna												
	Brigata da montagna del Veneto .												
	Totali batterie . . .	10749	76	[illegible]	1	[illegible]	385	3,58	[illegible]	4,11	636	[illegible]	13,81
	Treno d'artiglieria.												
Reggimenti d'artiglieria da campagna	1° reggimento	79	»	2	1	2	5	6,33	28	35,44	—	—	33	41,77
	2° »	62	3	4	»	.	7	11,29	18	29,03	—	—	25	40,32
	3° »	80	»	»	»	1	1	1,25	28	35,00	—	—	29	36,25
	4° »	66	»	»	»	2	2	3,03	21	31,82	—	—	23	34,85
	5° »	70	1	1	»	»	2	2,50	34	42,50	—	—	36	45,00
	6° »	121	»	3	1	4	7	5,79	33	27,27	—	—	40	33,06
	7° »	103	1	3	»	3	4	3,88	23	22,33	—	—	27	26,21
	8° »	62	»	»	»	2	2	3,23	26	41,93	—	—	28	45,16
	9° »	87	2	2	»	4	6	4,60	27	31,03	—	—	31	35,63
	10° »	57	2	1	»	»	10	18,18	13	23,61	—	—	23	41,82
	11° »	70	»	»	»	1	1	1,43	33	47,14	—	—	34	48,57
	12° »	65	»	2	»	»	5	7,58	18	27,27	—	—	23	34,85
	13° »	55	»	9	»	»	9	16,36	22	40,00	—	—	13	56,36
	14° »	36	»	»	»	1	1	2,77	18	50,00	—	—	19	52,77
	15° »	30	5	»	»	1	12	40,00	10	33,33	—	—	22	73,33
	16° »	37	»	1	»	1	2	5,41	20	54,05	—	—	22	59,46
	17° »	40	»	»	»	»	»	»	16	40,00	—	—	16	40,00
	18° »	35	»	2	»	»	2	5,71	15	42,86	—	—	17	48,57
	19° »	32	»	2	»	»	2	6,25	9	28,12	—	—	11	34,37
	20° »	58	»	»	»	2	2	3,45	27	46,55	—	—	29	50,00
	21° »	56	»	2	»	»	2	3,57	28	50,00	—	—	30	53,57
	22° »	66	»	2	»	»	2	3,03	22	33,33	—	—	24	36,36
	23° »	43	»	.	.	»	»	»	17	39,53	—	—	17	39,53
	24° »	71	5	1	.	»	6	8,45	8	11,27	—	—	14	19,72
	Reggimento artiglieria a cavallo. .	134	»	5	»	1	6	4,48	41	30,59	—	—	47	35,07
	Totali treno . . .	1624	27	30	1	18	96	5,91	555	34,18	—	—	651	40,09
	TOTALI GENERALI . . .	12370	97	314	2	68	481	3,89	997	8,06	—	—	—	—

B — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell*
durante l'esercizio finanziario 1906

INDICAZIONE DELLE PERDITE	1887-88	1888-89	1889-90	1890-91	1891-92	1892-93	DIMONTA 1893-94
Arma di cavalleria.							
Quadrupedi in forza nel corso dell'esercizio finanziario 1906-907 . .	»	»	4	9	21	70	105
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie	»	»	»	1	1	4	8
Conguaglio per % . .	»	»	»	11,11	4,76	5,71	1,25
Venduti per riforma ecc.	»	»	»	4	9	40	97
Conguaglio per % . .	»	»	»	44,44	42,86	57,14	60,25
Totali generali delle perdite nell'arma di cavalleria	»	»	»	5	10	44	99
Conguaglio per % . .	»	»	»	55,55	47,62	62,85	61,49
Arma di artiglieria.							
Quadrupedi in forza nel corso dell'esercizio finanziario 1906-907 . .	11	23	30	64	72	268	289
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie	2	1	»	2	3	12	13
Conguaglio per % . .	18,18	4,35	»	3,12	4,17	4,48	4,50
Venduti per riforma ecc.	7	16	23	37	50	101	110
Conguaglio per % . .	63,64	69,56	76,66	57,81	69,44	37,68	38,06
Totali generali delle perdite nell'arma di artiglieria	9	17	23	39	53	113	123
Conguaglio per % . .	81,82	73,91	76,66	60,93	73,61	42,16	42,56
TOTALI GENERALI delle perdite nelle due armi	9	17	23	44	63	157	222

... cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) ... anni secondo gli anni di rimonta.

APPARTENGONO I QUADRUPEDI	1896-97	1897-98	1898-99	1899-900	1900-901	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	TOTALE
1895-96												
»	732	871	1409	1380	1603	1847	2206	2375	2128	1998	2250	2291	21735
«	14	15	15	31	14	23	30	27	15	24	47	48	317
»	1,91	1,72	1,06	2,25	0,87	1,25	1,36	1,14	0,70	1,20	3,00	2,10	1,46
»	211	180	210	171	132	113	119	101	93	71	30	17	1876
»	2,02	21,70	14,83	12,01	8,23	7,71	5,30	4,38	4,37	3,55	1,60	0,74	8,03
»	235	204	224	205	146	166	149	131	108	95	83	65	2193
»	4,83	21,42	15,89	14,86	9,10	8,99	6,75	5,52	5,07	4,75	3,60	2,84	10,09
»	[illegible]	614	579	806	799	883	833	1469	1545	1420	1261	1049	13849
»	[illegible]	19	28	22	24	23	19	41	42	41	43	47	413
»	2,45	2,05	4,84	2,73	3,00	2,60	2,27	2,81	2,72	2,80	3,41	2,85	2,98
»	94	80	41	71	52	51	53	47	52	38	20	3	1065
»	[illegible]	12,42	7,08	8,81	6,51	5,78	6,56	3,22	3,36	2,67	1,59	0,18	7,69
»	114	99	69	93	76	74	74	88	94	79	63	50	1478
»	[illegible]	15,37	11,92	11,54	9,51	8,38	8,88	6,03	6,08	5,56	5,00	3,03	10,67
»	[illegible]	303	293	208	222	210	223	219	202	171	146	115	3671

C — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1906-907, distinti secondo l'origine.*

VARIAZIONI	Arma di cavalleria			Arma di artiglieria			Nelle due armi		
	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° luglio 1906. . . .	17968	1426	19394	7132	5036	12168	25100	6462	31562
Aumentati durante l'esercizio 1906-907 . . .	2079	262	2341	887	788	1675	2966	1050	4016
Totali . . .	20047	1688	21735	8019	5824	13843	28066	7512	35578
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie	268	49	317	194	219	413	462	268	730
Conguaglio per % . . .	1,34	2,90	1,46	2,42	3,76	2,98	1,64	3,57	2,05
Venduti per riforma, ecc.	1709	167	1876	739	326	1065	2448	493	2941
Conguaglio per % . . .	8,52	0,89	8,63	9,21	5,60	7,69	8,72	6,56	8,27
TOTALE GENERALE delle perdite . . .	1977	216	2193	933	545	1478	2910	761	3671
Conguaglio generale per % . . .	9,86	12,79	10,09	11,63	9,36	10,67	10,36	10,13	10,32
Confronto con l'esercizio precedente:									
Riporto dei totali generali delle perdite — nell'esercizio 1906-907 . .	1977	216	2193	933	545	1478	2910	761	3671
» 1905-906 . .	2085	203	2288	839	491	1330	2924	694	3618
Differenza nell'esercizio 1906-907 — in più . .	»	13	»	94	54	148	»	67	53
in meno .	108	»	95	»	»	»	14	»	»

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio e dei depositi d'allevamento cavalli, durante l'esercizio finanziario 1906-907.*

CORPI		Media della forza	PERDITE: Morti	Abbattuti	Venduti per riforma ed al macello	Totale delle perdite	Compenso per %
Arma del genio	1° reggimento. . .	100	3	2	10	15	15,00
	2° id. . . .	102	»	»	13	13	12,76
	3° id. . . .	107	1	»	6	7	6,54
	4° id. . . .	114	1	4	12	17	14,91
	5° id. . . .	107	5	»	9	14	13,08
	Brigata ferrovieri . .	12	»	»	»	»	»
Totali arma del genio		542	10	6	50	66	12,18
Depositi di allevamento cavalli	Grosseto	2789	146	19	35	200	7,17
	Persano	867	11	1	5	17	1,96
	Palmanova . . .	632	7	»	16	23	3,64
	Bonorva.	1194	40	4	11	55	4,61
Totali dei depositi . . .		5482	204	24	67	295	5,38
TOTALI GENERALI . . .		6024	214	30	117	361	5,98
Confronto con l'esercizio precedente. Totali generali dell'esercizio 1905-906		5947	232	31	84	347	5,83
Differenza nell'esercizio 1906-907	in più . .	77	»	»	33	14	0,15
	in meno. .	»	18	1	»	»	»

E — DIMOSTRAZIONE *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimento e il passaggio alle scuole veterinarie e la vendita dei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), e dei depositi allevamento cavalli, durante l'esercizio finanziario 1906-907.*

REGGIMENTI E DEPOSITI DI ALLEVAMENTO CAVALLI	MORTI PER					Abbatt. e passati alle sc. vet. per					VENDUTI PER						Totale generale
	Malattie di diversi apparecchi	Disgrazie	Malattie infettive contagiose o non contagiose	Malattie della pelle o del connettivo sottocut.	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale semplice o muccio	Farcino criptococcico	Morbi gravi cronici incurabili	Traumi gravi e fratture	Totale	Vecchiaia, deficienza o non attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie degli occhi	Malattie della pelle	Malattie del piedi	Malat. delle articolazioni, dei tendini, dei muscoli, e stelloni	Tiechio o rusticheza	Cause diverse (al macello)	Totale	
Nizza cavalleria (1°)	6	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	32	19	3	»	1	19	15	6	53	60
Piemonte reale cav. (2°)	4	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	32	17	4	»	»	17	15	16	80	84
Savoia cavalleria (3°)	6	»	4	»	1	11	»	»	1	1	2	29	8	3	»	»	44	2	2	88	100
Genova cavalleria (4°)	6	»	»	»	1	7	»	»	»	»	»	12	8	1	»	»	23	1	8	53	60
lanc. di Novara (5°)	6	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	12	6	1	»	»	24	»	3	46	52
id. di Aosta (6°)	4	»	3	»	»	7	»	»	3	1	4	20	5	1	»	2	39	4	»	71	82
id. di Milano (7°)	13	»	»	»	13	»	»	»	1	1	21	14	2	»	3	40	1	4	85	98	
id. di Montebello (8°)	5	»	1	»	»	6	»	»	1	1	23	1	1	»	»	44	1	9	85	93	
id. di Firenze (9°)	10	»	1	»	»	11	»	»	1	1	40	2	4	»	2	37	»	»	85	98	
id. Vittorio Em. II (10°)	7	»	2	»	»	9	»	»	2	1	2	1	3	»	1	48	»	9	97	106	
cavall. di Foggia (11°)	8	»	»	»	2	10	»	»	»	1	1	35	3	5	»	1	50	»	»	94	105	
id. di Saluzzo (12°)	13	»	2	»	»	15	»	»	»	1	1	12	13	1	»	»	22	1	3	52	68	
id. di Monferr. (13°)	15	»	1	»	»	16	»	1	»	»	1	24	11	»	»	»	40	»	8	83	105	
id. di Alessand. (14°)	7	»	2	»	»	9	»	»	1	1	2	15	16	8	»	»	39	3	1	82	93	
id. di Lodi (15°)	6	»	2	»	1	9	»	»	»	»	»	17	10	2	»	»	16	1	»	46	64	
id. di Lucca (16°)	3	»	»	»	»	3	»	»	1	»	1	18	9	5	»	»	50	4	»	87	91	
id. di Caserta (17°)	8	»	1	»	»	9	»	»	»	»	»	13	17	»	»	2	20	»	3	55	69	
id. di Piacenza (18°)	8	»	»	»	2	10	»	»	1	»	1	15	10	5	»	»	42	1	6	80	91	
id. Guide (19°)	9	»	2	»	1	12	»	»	2	»	2	12	7	»	»	»	34	»	1	73	92	
id. di Roma (20°)	5	»	10	»	»	15	»	»	1	»	1	11	7	2	»	»	37	»	1	60	76	
id. di Padova (21°)	14	»	3	»	»	17	»	»	1	1	2	14	6	1	1	»	37	»	»	61	103	
id. di Catania (22°)	4	»	»	»	1	5	»	»	1	1	2	25	13	1	»	3	28	»	»	74	83	
id. Umberto I (23°)	9	»	»	»	»	9	»	»	»	»	»	30	7	1	»	1	30	3	4	76	87	
id. di Vicenza (24°)	6	»	1	»	»	7	»	»	»	»	»	12	14	1	»	1	48	3	11	89	96	
Scuola di cavalleria	4	»	2	»	»	6	»	»	»	»	»	26	10	1	2	11	20	1	9	85	91	
Totali cavalleria	140	»	44	»	24	208	2	1	19	12	34	427	220	52	3	41	1000	70	114	1927	2169	

Reggimenti di cavalleria

CIRCOLARE 490

118

Reggimenti d'artiglieria da campagna	4° id.																						
	5° id.																						
	6° id.																						
	7° id.																						
	8° id.																						
	9° id.																						
	10° id.																						
	11° id.																						
	12° id.																						
	13° id.																						
	14° id.																						
	15° id.																						
	16° id.																						
	17° id.																						
	18° id.																						
	19° id.																						
	20° id.																						
	21° id.																						
	22° id.																						
	23° id.																						
	24° id.																						
Regg. artiglieria a cavallo.																							
Id. id. da mont.																							
Brig. art. mont. del Veneto																							
Totali artiglieria. . .																							
Depositi allevamento cavalli	Grosseto																						
	Persano																						
	Palmanova																						
	Bonorva																						
Totali dei depositi . .																							
TOTALI GENERALI . .																							
Confronto con l'esercizio precedente:																							
Totali generali nell'esercizio 1905-906																							
Differenza nell'esercizio 1906-907:	in più .																						
	in meno																						

(1) Dei quali 6 abbattuti per morva manifesta e 20 per aver reagito positivamente alla mallein.
(2) Dei quali 7 abbattuti per morva manifesta e 51 per aver reagito positivamente alla mallein.

N. **431**. — **Norme per l'applicazione della legge n. 362 del 6 luglio 1908 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito.** — (Direzione generale ufficiali combattenti). — 5 novembre.

Nell'intento di accertare con esattezza quali capitani e quali tenenti, senza il doppio quinquennio ma rispettivamente con 25 e 15 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale, abbiano diritto all'aumento di stipendio consentito dalla legge n. 362 del 6 luglio 1908, questo Ministero determina che tutti gli interessati ne facciano domanda, in carta semplice, alle autorità militari da cui direttamente dipendono.

Tali domande, insieme con le copie dei relativi stati di servizio, saranno dalle medesime autorità trasmesse al Ministero, senza passare per la prescritta via gerarchica, ogni volta che i richiedenti vengano a trovarsi nelle condizioni di aver diritto al suddetto aumento di stipendio.

Eguali domande e copie di stati di servizio verranno frattanto inviati al Ministero per tutti i capitani e tenenti che già trovavansi in quelle condizioni al 1° luglio 1908 o che vennero a trovarvisi successivamente fino ad oggi.

Il Ministro — CASANA.

N. **432**. — **Stato sanitario del R. esercito durante il 2° trimestre dell'anno 1908.** — (Gabinetto militare). — 5 novembre.

Qui di seguito si pubblicano gli specchi relativi allo stato sanitario del R. esercito nei mesi di aprile, maggio e giugno del corrente anno.

Per il Ministro — SEGATO.

Mese di aprile 1908.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	546	466	1012	2	»	2	4	8773	4331	13104	27.0	2.1
Novara . .	268	204	472	»	»	»	»	3348	1801	5149	26.8	2.5
Alessandria	358	344	702	4	»	»	4	5989	3014	9003	20.5	1.9
Cuneo . .	205	282	487	1	»	»	1	3189	2621	5810	21.7	1.8
Milano . .	316	251	567	»	»	»	»	4720	2308	7028	20.5	1.7
Brescia . .	193	113	306	1	»	»	1	2703	827	3620	22.	1.9
Genova . .	236	185	421	2	»	»	2	3974	2071	6045	25.7	1.8
Piacenza .	298	201	569	3	»	»	3	5107	1879	6986	23.0	1.7
Verona . .	347	199	546	»	»	»	»	5512	2048	7560	21.6	1.6
Padova . .	173	266	439	1	»	»	1	3526	2152	5678	24.1	1.9
Bologna .	470	366	836	1	»	»	1	6020	2604	8723	26.5	2.0
Ravenna .	170	162	332	»	»	1	1	2810	1202	4102	27.6	2.2
Ancona . .	104	143	247	1	»	»	1	2326	1518	3844	25.1	1.9
Chieti . .	208	123	331	5	»	»	5	3899	984	4883	22.5	1.5
Firenze . .	231	239	470	1	»	»	1	8506	3098	11604	34.7	2.2
Livorno . .	243	188	431	2	»	2	4	3519	2131	5650	21.3	1.7
Roma . .	461	685	1146	2	»	2	4	9815	4493	14308	29.8	2.1
Perugia . .	120	97	217	»	»	»	»	1667	982	2649	20.2	1.7
Cagliari . .	147	97	244	3	»	1	4	2653	900	3553	19.9	1.2
Napoli . .	382	450	832	1	»	»	1	8460	4723	13183	35.4	2.2
Salerno . .	111	74	185	»	»	»	»	1915	808	2723	23.5	1.6
Bari . . .	226	160	386	»	»	»	»	3832	1213	5045	27.1	2.1
Catanzaro	119	100	219	»	»	»	»	1932	816	2748	21.8	1.7
Palermo .	408	195	603	»	»	1	1	4797	1330	6127	23.3	2.3
Messina .	219	66	285	»	»	»	»	4269	665	4934	24.0	1.4
TOTALI .	6527	5659	12186	30	»	9	39	113300	51329	164719	25.7	1.9

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0.18.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di maggio 1908.

DIVISIONI	ENTRATI nei LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornata di cura per 1000 giornata di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	(2) Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	490	404	894	1	»	»	1	7871	3424	11295	24.5	1.9
Novara . .	247	220	467	1	»	»	1	3118	1771	4889	21.9	2.1
Alessandria.	316	341	657	2	»	2	4	5346	3552	8898	25.5	1.9
Cuneo . .	166	220	386	1	»	1	2	3292	2329	5621	22.6	1.6
Milano . .	325	184	509	2	»	»	2	5389	1613	7002	24.8	1.8
Brescia . .	229	160	389	2	»	»	2	3730	1219	4949	23.6	1.9
Genova . .	240	245	485	2	»	»	2	3890	2020	5910	25.9	2.1
Piacenza .	353	194	547	2	1	3	6	4837	1999	6836	19.9	1.6
Verona . .	419	235	654	3	»	1	4	6029	2048	8077	22.8	1.8
Padova . .	204	181	385	2	»	»	2	3622	1703	5325	22.0	1.6
Bologna. .	541	492	1033	3	»	1	4	6914	3500	10414	21.2	2.1
Ravenna .	191	165	356	»	»	»	»	2525	1221	3746	23.6	2.3
Ancona . .	168	87	255	6	»	»	6	3270	1258	4528	27.2	1.6
Chieti . .	228	132	360	1	»	2	3	4406	1262	5668	24.9	1.6
Firenze. .	259	262	521	1	»	1	2	8176	2454	10630	48.0	2.4
Livorno. .	269	210	479	3	»	1	4	3691	2319	6010	21.8	1.7
Roma . .	440	619	1059	6	»	1	7	7826	4708	12534	25.4	2.1
Perugia. .	129	118	247	1	»	»	1	1627	1037	2664	18.2	1.7
Cagliari. .	149	95	244	»	»	2	2	2643	937	3580	20.7	1.4
Napoli . .	458	463	921	2	»	1	3	11044	4490	15534	10.2	2.4
Salerno . .	121	71	192	»	»	»	»	2647	748	3395	28.7	1.6
Bari . . .	203	136	339	»	»	1	1	4104	1192	5296	27.6	1.8
Catanzaro .	147	117	264	»	»	1	1	1732	751	2483	18.8	2.0
Palermo .	399	204	603	1	1	2	4	4094	1569	5663	21.5	2.3
Messina .	255	120	375	3	»	»	3	4368	1012	5380	24.8	1.7
TOTALI .	6946	5675	12621	45	2	20	67	116191	50136	166327	25.2	1.9

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,32.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di giugno 1908.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA				
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Morti negli ospedali e nelle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale	Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
Torino . .	388	365	753	2	1	2	5	6058	3460	9518	22.3	1.8
Novara . .	222	210	432	»	»	»	»	2769	1675	4444	18.4	1.8
Alessandria.	260	320	580	»	»	2	2	4369	3157	7526	23.4	1.7
Cuneo . .	181	185	366	1	»	1	2	3598	1733	5331	19.8	1.4
Milano . .	230	189	419	3	»	4	7	5250	1343	6593	25.7	1.6
Brescia. .	225	155	380	2	»	»	2	3484	1179	4663	22.6	1.8
Genova. .	169	193	362	2	»	2	4	3250	1526	4776	21.2	1.6
Piacenza .	267	225	492	2	»	2	4	3898	1849	5747	19.1	1.7
Verona . .	380	246	626	3	»	2	5	5355	2022	7377	21.8	1.9
Padova. .	199	200	399	1	»	1	2	2873	1532	4405	16.6	1.5
Bologna .	543	389	932	2	»	»	2	7015	2988	10003	22.5	2.1
Ravenna .	209	251	460	»	»	1	1	3100	1721	4821	30.1	2.9
Ancona . .	168	63	231	»	»	1	1	3041	475	3516	26.0	1.7
Chieti . .	264	40	304	»	»	»	»	5048	831	5879	27.3	1.4
Firenze. .	204	144	348	1	»	1	2	6410	2097	8507	37.2	1.5
Livorno. .	250	212	462	3	»	1	4	3843	2297	6140	22.7	1.7
Roma . .	385	567	952	3	»	2	5	8606	4405	13011	27.1	2.0
Perugia. .	113	86	199	»	»	»	»	1476	723	2199	15.4	1.4
Cagliari. .	149	118	267	»	»	»	»	2517	887	3404	18.4	1.4
Napoli . .	470	501	971	2	»	»	2	8955	4549	13504	36.8	2.6
Salerno. .	105	92	197	»	»	1	1	2404	723	3157	26.6	1.7
Bari . . .	254	174	428	»	»	»	»	4108	1392	5500	29.1	2.2
Catanzaro .	204	154	358	1	»	»	1	2243	788	3031	23.7	2.8
Palermo .	391	235	626	2	»	»	2	4966	1824	6790	27.2	2.5
Messina .	326	117	443	1	»	»	1	4261	1153	5414	24.7	2.0
TOTALI .	6556	5431	11987	31	1	23	55	108897	46359	155256	24.3	1.9

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,26.

(1) Ospedali militari o civili, infermerie di presidio o infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

N. 433*. — Aspettative speciali instituite coll'articolo 3 della legge 3 luglio 1902 n. 347. — (Direzione generale ufficiali combattenti). — 5 novembre.

Questo Ministero determina che da ora in avanti i capitani di fanteria che fossero o venissero a trovarsi compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti per la inscrizione sul quadro d'avanzamento non debbano più, come pel passato, rinunciare definitivamente all'avanzamento per essere collocati o per rimanere in aspettativa speciale, ma debbano invece, volta per volta, rinunciare all'avanzamento per l'anno corrente o per l'anno successivo.

In base a tale determinazione, il n. 8 della disposizione 9 del fascicolo n. 27 della raccolta (bozze di stampa) rimane da oggi così modificato:

« 8. Non potranno essere collocati in aspettativa speciale, e, se vi si trovassero, saranno richiamati in servizio, i capitani che fossero o venissero a trovarsi compresi nei limiti di anzianità attualmente stabiliti per la iscrizione sul quadro d'avanzamento a meno che essi dichiarino per iscritto di rinunziare all'avanzamento.

Questa prescrizione s'intenderà entrare ogni anno in vigore colla pubblicazione sul *giornale militare* della circolare relativa ai predetti limiti d'anzianità.

La dichiarazione di rinuncia dovrà essere così formulata:

Il sottoscritto dichiara di rinunciare volontariamente, per motivi non dipendenti da infermità, alla sua inscrizione sul quadro d'avanzamento per l'anno corrente (ovvero « per l'anno prossimo venturo » se il rinunciante venisse a trovarsi in condizioni di essere giudicato per l'avanzamento nell'anno successivo) ».

Coerentemente a questa nuova disposizione il Ministero determina che siano considerate come rinuncie all'avanzamento per una sola volta quelle definitive già rilasciate dai capitani di fanteria che trovansi attualmente in aspettativa speciale o tuttora in servizio attivo permanente dopo essere stati richiamati da quella posizione.

Il Ministro — CASANA.

N. **434.** — **Inscrizione a matricola dei nuovi stipendi degli ufficiali, per effetto della legge n. 362 del 6 luglio 1908.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 novembre.

In seguito anche a richiesta della Corte dei conti, è stato riconosciuto necessario che sugli stati di servizio degli ufficiali, ai quali, per effetto della legge n. 362 del 6 luglio 1908, è stato aumentato lo stipendio, sia fatto risultare, con apposita variazione, il nuovo stipendio per ciascun grado stabilito, senza che all'uopo occorra alcuna altra speciale determinazione ministeriale.

La variazione pertanto, da inscriversi senz'altro sugli stati di servizio degli ufficiali cui siffatti aumenti derivino soltanto dalla diversa misura dello stipendio del grado, sarà la seguente:

« Aumentato lo stipendio a L. . . . dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, e a L. . . . dal 1° luglio 1908 in poi (legge n. 362 del 6 luglio 1908) ».

Per la indicazione dello stipendio dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, dovrà tenersi presente la circolare a stampa n. 6890 del 15 luglio 1908 (Divisione assegni) e per quello dal 1° luglio 1909 in poi, la tabella n. 1 della circolare n. 258 del *giornale militare* corrente anno.

Per quegli ufficiali invece cui va concesso l'aumento di stipendio in dipendenza degli anni di grado (quinquennio) o dei 25 anni dalla nomina ad ufficiale senza il doppio quinquennio, la relativa variazione dovrà essere inscritta sugli stati di servizio, dopo che sarà stato pubblicato sul *bollettino ufficiale* il decreto relativo alla concessione del maggior assegno.

Le suaccennate variazioni che non sono pubblicate sul *bollettino*, dovranno essere poi, a cura dei corpi od uffici cui gli ufficiali sono effettivi, comunicate, per ciascuno di essi, a questo Ministero (Divisione matricole) con l'apposito elenco modello 54.

Il Ministro — CASANA.

AVVISO

Manualetto di agraria per il soldato italiano. — Si invitano i corpi che non hanno ancora richiesto all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî i manualetti di agraria a farlo sollecitamente. Le richieste che perverranno dopo il 15 novembre non saranno soddisfatte.

Per l'avvenire vorranno attenersi alla disposizione 29 del fascicolo n. 10 della raccolta (bozze di stampa).

Roma, 1908 — Tip. Enrico Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1908 — 14 novembre

NOVEMBRE 10. — Norme per la distribuzione, custodia e manutenzione delle armi, bufetterie e munizioni per il corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti, *pag.* 1155.

» 12. — Ispezioni tecnico-sanitarie alle caserme, *pag.* 1158.

» 13. — Concorso per sottotenenti di complemento dell'arma di fanteria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, *pag.* 1158.

» 13. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 1175.

» 13. — Modificazioni all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali, *pag.* 1195.

» 14. — Preavviso per i cambi di guarnigione, *pag.* 1200.

CIRCOLARE N. **435.** — **Norme per la distribuzione, custodia e manutenzione delle armi, bufetterie e munizioni per il corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti.** — (Direzione degli affari generali). — 10 novembre.

Allo scopo di mettere in grado i riparti del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti di eseguire le necessarie istruzioni, in attesa che siano stanziati in bilancio i fondi occorrenti per il loro armamento definitivo, questo Ministero ha determinato di provvedere intanto alla distribuzione provvisoria delle armi, cartucce e bufetterie, occorrenti ai detti riparti.

A ciascun volontario è assegnata una serie di armamento mod. 91 composta come segue:

n. 1 moschetto mod. 91 (6ª-45);

n. 1 fascia di bufalo colorito in nero, o di cuoio nero, per cinturino mod. 77 e mod. 77/87 ovvero per cinturino mod. 91 (6ª-1547-1678-1680);

n. 2 gibernette per pacchetti mod. 91 per ciclisti (6ª-1715);

n. 86 cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91 con carica di solenite (6ª-516);

più un congruo numero di accessori e parti di ricambio, in relazione alla forza dei singoli riparti.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 383, pag. 1016. — *Correggere le ultime due righe come segue:*

Il prezzo d'ogni esemplare del fascicolo è di L. 0,60 e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di L. 0,45.

Per quanto ha tratto alla custodia e manutenzione delle armi, bufetterie e munizioni, saranno osservate le seguenti norme:

a) In ogni singola sede di riparto V. C. A. i materiali occorrenti saranno assunti in carico e custoditi dal comando del distretto ivi residente, e, nelle località non sede di distretto militare, dalla società di tiro a segno nazionale del luogo; in mancanza anche di questa, deciderà caso per caso il Ministero a chi dovrà essere affidata la custodia dei detti materiali.

b) All'inizio di ogni esercitazione, l'autorità consegnataria dei materiali distribuirà le serie di armamento ai volontari e ne effettuerà il ritiro ad esercitazione ultimata.

Tanto la distribuzione che il ritiro non dovranno essere effettuati se non in seguito a richiesta del capo-riparto, ed alla presenza del medesimo o di persona da lui appositamente delegata.

Il capo-riparto è il solo responsabile verso il distretto o la società di tiro a segno della buona custodia dei materiali per parte dei volontari.

c) Appena ritirato il materiale, questo è sottoposto ad accurata visita per constatare se, per avventura, non abbia subito guasti o perdita di parti. Le riparazioni alle armi e bufetterie dovranno essere affidate alle direzioni o sezioni staccate d'artiglieria dai distretti stanziati nella stessa località.

I distretti nella cui sede non esistono direzioni o sezioni di artiglieria, dovranno attenersi letteralmente alle disposizioni sancite dalla istruzione pel servizio dei materiali del gruppo C, considerando le armi e bufetterie alla medesima stregua delle altre in carico.

Le riparazioni da eseguirsi alle armi in carico alle società di tiro a segno, dovranno effettuarsi colle norme della disposizione 16 del fascicolo n. 28 della raccolta (bozze di stampa) per le armi di proprietà delle società di tiro a segno stesse.

d) L'importo dei guasti o smarrimenti dovuti ad incuria verrà rimborsato dal capo-riparto, il quale a sua volta ne domanderà rimborso al volontario che aveva in consegna gli oggetti. Ai guasti o smarrimenti, invece, attribuibili a forza maggiore, od all'uso, verrà provveduto per conto dell'autorità consegnataria. Di tale spesa i distretti militari chiederanno, trimestralmente, rimborso al Ministero con rendiconto speciale mod. 400, sul capitolo ordinario (Materiali e stabilimenti d'artiglieria) del bilancio. Le direzioni d'artiglieria imputeranno la spesa all'assegno annuo per l'andamento normale. Le società

di tiro a segno chiederanno rimborso alle direzioni o sezioni staccate d'artiglieria.

I guasti o smarrimenti delle armi causati da forza maggiore dovranno essere constatati con apposito processo verbale.

e) L'autorità consegnataria dei materiali dovrà curare la distribuzione delle cartucce da salve occorrenti per le esercitazioni, nella misura stabilita, volta per volta, dall'autorità militare che ordina la manovra;

f) Ciascun riparto V. C. A., non inferiore al plotone, appena regolarmente costituito, farà domanda al comitato locale da cui dipende, delle serie di armamento occorrenti. Il comitato locale inoltrerà per la via gerarchica (comitato provinciale, sottocomitato nazionale e comitato centrale) la domanda al Ministero della guerra, il quale provvederà in conseguenza.

Le domande di serie di armamento per la prima costituzione dei riparti e per i successivi aumenti dovranno essere fatte a decine complete, senza però mai sorpassare il numero stabilito come forza massima dei vari riparti dall'art. 16 del regolamento. Solo per raggiungere tale numero sono ammesse domande che non siano calcolate a decine complete.

Nelle domande dovranno essere chiaramente indicati: nome, cognome, paternità e domicilio del capo-riparto responsabile ed il numero degli iscritti al riparto.

g) I riparti di volontari restituiranno i bossoli e caricatori delle cartucce sparate, nelle proporzioni minime stabite dal § 552 del regolamento d'amministrazione (80 % dei bossoli e 90 % dei caricatori). Il conteggio però dei bossoli e caricatori da addebitarsi ai riparti volontari dovrà essere annuale, alla fine di ciascun esercizio finanziario. Qualora, per eccezionali circostanze, non si raggiungerà il ricupero dei materiali suindicati, gli enti consegnatari delle armi si rivolgeranno ai rispettivi comandi di divisione, che vengono colla presente circolare autorizzati ad esonerare dal conseguente addebito.

Al termine dell'esercizio finanziario, i distretti militari, le direzioni d'artiglieria e le società di tiro a segno interessati, dovranno partecipare al Ministero (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) la spesa incontrata per manutenzione e riparazioni delle armi e bufetterie.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 436. — Ispezioni tecnico-sanitarie alle caserme. — (Gabinetto militare). — 12 novembre.

Per poter provvedere con speciale sollecitudine a rimuovere le cause di insalubrità e di malattie che fossero inerenti alle condizioni edilizie ed igieniche di talune caserme, il Ministero reputa necessario che, per cura dei direttori di sanità, assistiti dall'ufficiale del genio della sezione da cui dipendono i singoli fabbricati militari, vengano praticate ispezioni tecnico-sanitarie, a periodi da stabilirsi dai comandi di corpo d'armata, a tutte le caserme, in relazione alla morbidità delle truppe che vi sono alloggiate, e specialmente nei riguardi delle malattie di natura infettiva che vi si fossero sviluppate.

Il direttore sottoporrà quindi le proposte concertate coll'ufficiale del genio al comando del corpo d'armata, il quale disporrà per la pronta attuazione di quelle riconosciute di *assoluta urgenza*, informandone subito questo Ministero (direzione generale amministrativa artiglieria e genio).

Il Ministro - CANEVA.

N. 437. — Concorso per sottotenenti di complemento dell'arma di fanteria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente. - (Direzione generale personale ufficiali combattenti.). — 13 novembre.

1. In applicazione del n. 3 dell'art. 5 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896, n. 254, il Ministero ha determinato d'indire pel corrente anno un concorso fra sottotenenti di complemento dell'arma di fanteria per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma stessa.

Il numero dei posti messi a concorso è di quaranta.

Gli esami scritti avranno luogo, entro il mese di dicembre prossimo venturo, presso il comando della divisione militare nel territorio della quale risiederanno i concorrenti, e gli esami orali nel mese stesso presso la scuola militare.

2. Agli esami potranno essere ammessi i sottotenenti di complemento di fanteria nati dal 1° gennaio 1882 in poi, i quali:

a) siano provvisti di licenza liceale o di istituto tecnico;

b) abbiano compiuto al 30 novembre 1908 un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento;

c) siano celibi, ovvero, se ammogliati o vedovi con prole, dimostrino di possedere il reddito annuo prescritto dalla legge sui matrimoni degli ufficiali.

3. I sottotenenti di complemento, che aspirano ad essere ammessi agli esami di concorso, dovranno presentare non più tardi del 25 novembre 1908, apposita domanda, su carta da bollo da lire una, diretta al Ministero della guerra:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

b) al comandante del reggimento, del deposito o del distretto militare, cui sono effettivi per mobilitazione, se in congedo.

4. A corredo delle domande, gli aspiranti uniranno i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) licenza originale di liceo o di istituto tecnico, regio o pareggiato, e non titoli equipollenti;

c) certificato di stato libero; oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole, titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie o della prole nata o nascitura, l'annuo reddito sotto prescritto, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge sui matrimoni degli ufficiali.

5. I comandanti di corpo, di deposito o di distretto, dopo aver accertato la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti ivi annessi, daranno corso per la prescritta via gerarchica, alle une e agli altri, unendovi copia dello stato di servizio dei richiedenti, e con tale sollecitudine da fare in modo che giungano al Ministero non più tardi del 30 novembre 1908.

Non sarà però dato corso alle domande degli ufficiali classificati cattivi o mediocri.

Per i concorrenti che si trovassero in servizio nel momento in cui presenteranno le domande, i comandanti di corpo, nell'inoltrarle, vi uniranno inoltre il libretto personale, ovvero, lo specchietto mod. *B* delle modificazioni alle note esistenti, se il libretto fosse già stato trasmesso al Ministero.

Tutte le autorità militari, nell'inoltrare al Ministero le domande, dovranno esprimere, in foglio a parte, il loro esplicito parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

6. Il Ministero determinerà sull'ammissione al concorso, tenuto anche conto delle note caratteristiche dell'ufficiale.

7. I nomi degli ufficiali ammessi, tanto agli esami scritti, quanto a quelli orali, verranno, a tempo debito, pubblicati nel

bollettino ufficiale, ove saranno pure indicati, il comando presso cui dovranno presentarsi ed i giorni in cui gli esami avranno principio.

8. I concorrenti non avranno diritto ad indennità; ma potranno ottenere, dietro loro richiesta, dalle autorità indicate al n. 3, i documenti per il trasporto a tariffa militare, per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno.

9. Ai concorrenti, che si trovassero in servizio nel momento degli esami, sarà concessa una breve licenza pel tempo in cui dureranno gli esami scritti, e la interruzione dal servizio per la durata degli esami orali, se ammessivi.

10. Gli esami saranno dati da una commissione presieduta dal comandante del VI corpo d'armata.

11. Gli esami verteranno sulle seguenti materie, alle quali è attribuito il coefficiente d'importanza per ciascuna indicato, e avranno luogo in base ai programmi che fanno seguito alla presente circolare:

Letteratura italiana — esame scritto durata 5 ore, orale 15 minuti, coefficiente 8;

Lingua francese — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 7;

Lingua tedesca (facoltativa) — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 0,10 (veggasi in seguito il modo di computare gli effetti degli esami di lingua tedesca);

Arte militare — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Storia militare moderna — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Armi portatili e artiglierie — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Fortificazione — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Topografia — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 9;

Fisica tecnica — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 8;

Chimica generale ed applicata — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 8;

Geografia generale descrittiva — esame orale durata 15 minuti, coefficiente, 8;

Principî di scienze sociali, con norme per l'educazione morale del soldato — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 8.

12. Per ciascuna materia di esame si faranno due distinte votazioni; l'una segreta, per *si* e per *no*, allo scopo di determinare, a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

Per la sola letteratura italiana verrà fatta una prima votazione per *si* e per *no*, dopo la prova scritta, e i dichiarati non idonei in questa saranno esclusi senz'altro dagli esami orali.

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori al 10; la parte di questi che oltrepassa il 10, moltiplicata per il coefficiente 0,10 verrà aggiunta alla media complessiva.

Sarà considerato come idoneo anche il concorrente che non sia stato approvato nel solo esame di lingua francese, purchè raggiunga una media complessiva non inferiore ai 12/20.

Egli però sarà classificato dopo i concorrenti che avranno riportato la idoneità in tutte le materie.

13. I concorrenti risultati idonei negli esami saranno nominati sottotenenti in servizio attivo permanente prima della fine del corrente anno, dovranno frequentare apposito corso complementare d'istruzione in unione ai sottotenenti provenienti dalla scuola militare, e saranno poi classificati, per fissare l'anzianità relativa, dopo il termine di questo corso, con le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.

Il Ministro — CASANA.

PROGRAMMA I.

Letteratura italiana.

L'esame scritto verserà sopra un argomento di letteratura italiana ed avrà la durata di cinque ore.

L'esame orale avrà la durata di 15′ su due tesi estratte a sorte.

1. Quadro sinottico della letteratura italiana da Dante al Parini, rilevando in ogni secolo i fatti, gli scrittori e le opere principali, che più contribuirono allo sviluppo del pensiero, del sentimento e del gusto nazionale.

2. Il rinnovamento. — Idea generale di questo periodo. — Il Parini. — L'Alfieri. — Storici principali.

3. Periodo repubblicano e napoleonico. — Vicende della letteratura in questo periodo. — Il Monti. — Il Foscolo. — Il Botta. — Il Colletta.

4. Il romanticismo considerato specialmente sotto l'aspetto politico. — Il Berchet. — Il Pellico. — Il Manzoni. — Il Leopardi.

5. Letteratura patriottica dal 1830 al 1860. — Il Balbo. — Il D'Azeglio. — Il Gioberti. — Il Mazzini. — Il Giusti. — Il Mameli.

6. Poesia contemporanea. — Il Prati. — Lo Zanella. — Il Carducci e i poeti viventi.

7. Prosa contemporanea. — Il Bonghi. — Il De Sanctis. — Il Villari. — Il Carducci e gli storici e critici viventi.

8. Cenni sul romanzo e il teatro contemporaneo.

9. Il risorgimento della letteratura militare nei primi sessanta anni dell'Ottocento. — Il Foscolo. — Il Grossi e gli studi sulla lingua italiana. — Il Blanch. — Il Colletta. — Il De Cristoforis. — E. Ricotti.

10. Letteratura militare contemporanea. — La Marmora. — Il Marselli. — G. C. Abba. — S. Zanelli. — A. Guglielmotti. — Scrittori viventi.

PROGRAMMA II.

Arte militare.

Esame orale della durata di 20' su due tesi estratte a sorte.

1. La guerra e le istituzioni militari. — L'arte militare: sua partizione (preparazione e condotta delle truppe); sue relazioni con le altre scienze, studi sussidiari dell'arte militare.

2. Organica: l'uomo, il materiale, il terreno come fattori dell'azione militare.

3. Reclutamento del personale. — Principio che informa le odierne leggi. — Principali disposizioni che regolano il reclutamento in Italia. — Sunto delle leggi e dei regolamenti sul reclutamento.

4. Ordinamento: Ripartizione del personale in armi, corpi e servizi. — Gerarchia interna delle singole armi e dei servizi. — Sistema di costituzione dei corpi. — Comando supremo. — Comandi generali. — La circoscrizione territoriale militare.

5. I graduati. — Reclutamento, avanzamento, trattamento e regime, specie per quanto riguarda gli ufficiali di carriera.

6. Governo del personale: istruzione, educazione, amministrazione.
7. Tattica. — Nomenclatura. — Proprietà tattiche delle varie armi.
8. La fanteria: il fuoco, la baionetta. — Forme ed ordini.
9. Addestramento ed impiego tattico dei reparti di fanteria. — Generalità. — Riparti inquadrati. — Riparti isolati.
10. La cavalleria. — Armi. — Ordini e formazioni.
11. La carica. — Il combattimento a piedi dello squadrone e dei massimi riparti.
12. L'artiglieria. — Varie specie. — Ordini della sezione, della batteria, della brigata.
13. Il fuoco d'artiglieria. — Condotta. — Varie specie e modalità di esecuzione. — Le posizioni di artiglieria.
14. Combinazione delle varie armi. — Criteri.
15. Le tre armi nel combattimento. — Grande unità isolata. — Marcia con probabilità d'incontro col nemico. — Incontro col nemico. — Inseguimento e ritirata.
16. Azione offensiva. — Azione difensiva. — Occupazione della posizione nell'incontro col nemico e fuori del contatto col nemico. — Grande unità inquadrata. — Grande unità d'ala.
17. Combattimento di località. — Stretto: loro importanza tattica: attacco e difesa. — Luoghi abitati: attacco e difesa.
18. Boschi: loro importanza: attacco e difesa del margine; combattimento nell'interno. — Operazioni notturne.
19. Operazioni in montagna. — Qualità delle truppe. — Modo di combattere delle varie armi — Azione offensiva e difensiva.
20. Passaggio e difesa dei corsi d'acqua. - Importanza relativa. — Difesa diretta, immediata e indiretta. - Attacco.
21. Strategia. — Nomenclatura strategica. - I principi della strategia.
22. La logistica. — Cenno sulla formazione di guerra dell'esercito. — Cenno sommario sulla costituzione dei servizi logistici e sui mezzi di cui essi dispongono. — Mobilitazione.
23. Generalità sul funzionamento dei servizi logistici: specialmente sanità, vettovagliamento, artiglieria.
24. Marce. — Stazioni.
25. Servizio di sicurezza in marcia e in stazione.
26. Avanscoperta.
27. Cenni sulle ricognizioni e informazioni. — Norme per la compilazione dei rapporti e degli ordini: esempi.
28. Lo spirito degli ufficiali delle armi combattenti.

PROGRAMMA III.

Storia militare moderna.

Esame orale della durata di 20' su due tesi estratte a sorte.

29. Congresso di Vienna. — La santa alleanza. — Susseguente periodo insurrezionale.

Influenza delle guerre napoleoniche sulle istituzioni e sullo sviluppo degli studi militari in Europa.

Istituzioni militari in Europa dal 1815 al 1866; sistema prussiano e sistema francese.

30. Rivoluzione del 1848. — Prima guerra d'indipendenza italiana. Campagna del 1848; offensiva degli Italiani; operazioni: il Brenta e l'Isonzo.

31. Segue campagna del 1848; controffensiva ed offensiva austriaca.

32. Campagna del 1849. — Roma. — Venezia.

Cenno sulla guerra d'Oriente.

33. Seconda guerra d'indipendenza italiana. Campagna del 1859: preparazione politica e militare; invasione austriaca in Piemonte; offensiva degli alleati.

34. Segue campagna del 1859; ripresa offensiva degli Austriaci. — Prima guerra per l'unità d'Italia. I mille. L'unità italiana e l'unità germanica.

35. Progressi delle istituzioni militari. - Campagna del 1866: operazioni in Italia; Custoza; — operazioni in Boemia; Sadowa.

36. Campagna franco-prussiana del 1870. — Preparazione militare tedesca. — Piano di Moltke ed operazioni fino al 1° settembre (Sédan).

Caduta dell'impero napoleonico. — La 3ª repubblica francese.

37. Cenni sulle operazioni militari in Francia da Sédan fino alla conclusione della pace.

Proclamazione dell'impero tedesco.

Campagna dell'Agro Romano. — Occupazione di Roma.

38. Cenno sulla guerra anglo-boera.

Gli Italiani nel Mar Rosso.

39. Cenni sulla guerra russo-giapponese.

PROGRAMMA IV.

Armi portatili ed artiglierie.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte: delle quali, una fra i numeri dall'1 al 5 compreso, e due fra gli altri numeri.

Parte 1ª.

Tiro delle armi da fuoco portatili.

(*Parte teorica*).

1. Movimento del proietto all'esterno dell'arma — Definizioni. — Principali elementi che determinano la forza della traiettoria. — Movimento di un proietto oblungo nell'aria.

2. Puntamento. — Definizioni. — Principio della rigidità della traiettoria. — Relazione tra l'alzo e l'abbassamento del proietto.

3. Irregolarità di tiro e loro cause. — Elementi dai quali dipende il valore balistico di un'arma. — Giustezza di tiro. — Differenza fra precisione e giustezza di tiro. — Rosa dei colpi. — Determinazione del centro d'una rosa. — Deviazioni. — Serrata dei colpi. — Deviazioni probabili. — Limiti di distanza pel tiro individuale fissati dalle nostre istruzioni.

4. Tensione della traiettoria. — Sue relazioni cogli errori dell'apprezzamento della distanza del bersaglio. — Spazio battuto teorico e spazio battuto reale. — Punto del bersaglio sul quale è più conveniente dirigere il puntamento, e prescrizioni date al riguardo dalle nostre istruzioni. — Errore battuto. — Penetrazione dei proiettili. — Forza d'urto ed altre cause che possono farla variare.

5. Tiro collettivo. — Sue caratteristiche. — Definizioni della rosa del tiro collettivo. — Vulnerabilità dei bersagli sottili e di quelli profondi esposti al tiro collettivo. — Zona dominata da un alzo ed elementi che ne determinano l'estensione. — Efficacia del tiro collettivo. — Relazione fra l'efficacia, la vulnerabilità, la forza, il tempo e la celerità di tiro. — Rimbalzi e loro influenza sull'efficacia del tiro.

Parte 2ª.

Esplosivi.

6. Polvere da fuoco ordinaria. — Dosamento. — Prodotti della combustione. — Potenza balistica e dilaniatrice. — Infiammazione e combustione. — Caratteri fisici della polvere. — Polvere a viva, a lenta ed a progressiva combustione.

7. Sostanze esplosive diverse dalla polvere. — Nitrati; fulmicotone, nitroglicerina, gelatina esplosiva. — Loro impiego. — Stabilità. — Picrati. — Detonanti: clorato di potassio, fulminati.

8. Polveri senza fumo. — Balistite e filite. — Composizione, proprietà.

Parte 3ª.

Armi portatili.

9. Armi bianche. — Classificazione, requisiti, parti di cui sono composte. — Armi bianche odierne. — Baionette.

10. Armi da fuoco. — Condizioni alle quali debbono oggi soddisfare le armi da fuoco portatili. — Parti principali di un'arma da fuoco portatile. — Parti relative al puntamento.

11. Congegni di chiusura della culatta. — Condizioni cui debbono soddisfare. — Meccanismi di scatto. — Congegni di ripetizione. — Caricatori. — Fucile mod. 70 87.

12. Fucile mod. 91. — Pistola mod. 74 e mod. 89.

13. Mitragliatrici: generalità — classificazione e requisiti — parti di cui sono composte. — Armi automatiche: cenni — classificazione e requisiti. — Pistola Glisenti.

Parte 4ª.

Artiglierie.

14. Forma delle artiglierie. — Classificazione delle artiglierie — Sistemi di chiusura regolamentari. — Parti relative al puntamento. — Alzi e quadrante.

15. Munizioni. — Proietti. — Spolette. — Cartocci. — Inneschi dell'artiglieria da campagna.

16. Affusti da campagna e da montagna. — Freni e ricuperatori. — Affusti da assedio e da difesa. — Carreggio. — Generalità principali. — Ruote. — Sale. — Carri a due e a quattro ruote.

17. Differenti specie di tiro che si eseguiscono colle varie bocche da fuoco. — Tiro dell'artiglieria da campagna.

PROGRAMMA V.

Fortificazione.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte; delle quali, due fra i primi 12 numeri, ed una fra i tre ultimi.

Fortificazione passeggera e campale.

1. *Generalità e definizioni.* — Fortificazione e sue suddivisioni. — Fortificazione passeggera e suoi elementi costitutivi. — Influenza dei recenti progressi delle armi da fuoco su tali elementi. — Trinceramenti e loro elementi.

2. *La fortificazione campale sulla linea di combattimento.* — I centri di resistenza e le cortine difensive. — Gli appostamenti per i tiri di fucileria, per i piccoli cannoni a tiro celere e le armi a tiro multiplo.

I lavori di copertura per le riserve. — Necessità dei ripari per le riserve. — Condizioni cui devono soddisfare.

3. *I ripari per i tiri di fucileria.* — Condizioni cui devono soddisfare. — L'utilizzazione degli ostacoli del terreno — Ripari artificiali di terra e ripari coperti.

I centri di resistenza. — Ordinamento difensivo delle località.

4. *I ripari per le artiglierie.* — La protezione dell'artiglieria. — I ripari per pezzo.

L'occultamento dei ripari. — Le maschere naturali e le artificiali. — I ripari simulati.

5. *I lavori complementari ed accessori.* — Lo sgombro del campo di tiro. — La rimozione degli ostacoli coprenti. — La valutazione delle distanze.

Gli ostacoli all'avanzata dell'avversario. — Inondazioni — dighe — difese accessorie.

I mezzi attivi per contrastare l'avanzata del nemico. — Le fogate, le torpedini terrestri — le granate a mano.

6. *La costruzione dei ripari.* — L'attrezzamento delle truppe di linea. — Impiego delle truppe del genio. — Criteri generali e dati riflettenti l'eseguimento dei lavori di terra.

7. *I lavori di comunicazione e segnalazione.* — Vie di colonne, rimozione di ostacoli — riattamento di strade. — Passaggi sui corsi d'acqua. — Linee ferroviarie. — Linee telegrafiche e telefoniche.

I lavori di distruzione. — Le mine. — Interruzioni di strade ordinarie e ferrate. — Distruzione di linee telegrafiche e telefoniche.

8. *Opere di fortificazione passeggera.* — Casi d'impiego. — Le ridotte. — Particolari di ordinamento. — Ricoveri blindati.

9. *Dei rivestimenti.* — Classificazione. — Particolari d'esecuzione.

10. *Procedimenti per proteggere le linee di comunicazione.* — Afforzamento delle opere d'arte e delle stazioni di tappa. — Teste di ponte. — Difesa delle strette.

11. *Attacco e difesa delle posizioni rafforzate.* — Accenno allo svolgimento delle operazioni d'attacco. — L'attacco notturno. — Accenno allo svolgimento delle operazioni di difesa. — La difesa delle posizioni arretrate. — La difesa contro gli attacchi notturni.

12. *La fortificazione campale e l'attacco e difesa in montagna.* — I lavori per la preparazione a difesa di una posizione. — Particolari d'esecuzione e materiali di più probabile impiego. — Accenno alle caratteristiche dell'attacco e della difesa delle posizioni di montagna.

Fortificazione permanente.

13. Necessità delle piazze forti e loro concorso nella guerra manovrata. — La fortificazione antica e quella di transito. — La fortificazione moderna. — La fortificazione adottata dopo l'impiego delle artiglierie rigate e successivamente dopo la diffusione delle granate torpedini. — Cenno sull'ordinamento delle nuove piazze.

14. *Fortificazione di montagna.* — Opere di sbarramento. — Le interruzioni stradali.

Fortificazione costiera. — Opere costiere. — Mezzi d'azione complementari.

Fortificazione mista. — Caratteri. — Casi d'impiego.

15. *Attacco e difesa delle piazze forti.* — Attacchi irregolari. — Assedio. — Sua evoluzione storica. — Accenno allo svolgimento delle operazioni dell'assedio moderno. — Accenno allo svolgimento delle operazioni della difesa. — Caratteristiche dell'attacco e difesa delle piazze forti di montagna.

PROGRAMMA VI.

Topografia.

Esame orale della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte,

1. Forme particolari e complessive del terreno e loro nomenclatura (monte, montagna, valle, valico, collina, piano, ecc., regioni montane, regioni collinose, regioni pianeggianti). — Idrografia e sua nomenclatura (sorgenti, acque superficiali, correnti, laghi e mare).

2. Rivestimento vegetale e sua nomenclatura (boschi, macchie, cespugli, praterie naturali, paludi, acquitrini, campi, prati, ecc.).

Opere artificiali e loro nomenclatura (caseggiati, vie di comunicazione e specialmente le strade ordinarie, opere di difesa contro le acque, ecc.).

3. Forma e dimensioni della terra.

Idea generale sui vari modi di rappresentare la superficie terrestre.

Rappresentazione ortogonale e orizzontale del terreno. — Planimetria — Altimetria.

4. Scale di proporzione numeriche e grafiche, e loro uso. — Carte e piani. — Orientamento di una carta.

5. Segni convenzionali.

6. Rappresentazione grafica dell'altimetria: quote, curve di livello, tratteggio, ombreggiature, tinte ipsometriche.

7. Carte dell'istituto geografico militare italiano. (Veggasi catalogo dell'istituto medesimo e specialmente la parte 2ª). — Lettura delle carte.

PROGRAMMA VII.

Fisica tecnica.

Esame orale della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte.

1. Riflessione e rifrazione della luce. — Specchi piani. — Specchi sferici. — Specchi parabolici. — Lenti. — Imagini prodotte da una lente biconvessa.

2. Imagini prodotte da una lente biconcava. — Aberrazioni sferica e cromatica delle lenti. — Sistemi acromatici. — Camera oscura fotografica con obbiettivo ordinario e con teleobbiettivo.

3. Processi fotografici. — Foto-incisione. — Apparecchi di proiezione. — Fari. — Telegrafia ottica. — Apparati Faini. — Binoccoli.

4. Misure delle forze, del lavoro, della forza viva e della potenza motrice. — Energia meccanica contenuta nei proietti lanciati.

5. Macchine motrici. — Potenza e rendimento. — Motrici idrauliche. — Macchina e turbina a vapore. — Motori a gas, a benzina e a gas povero.

6. Trasformazione del lavoro in calore e del calore in lavoro. — Equivalenza e rapporto relativo. — Riscaldamento delle armi da fuoco. — Esperienze di Saint Robert.

7. Riscaldamento centrale degli edifici. — Sistema a vapore e sistema ad acqua calda. — Sistemi di ventilazione artificiale degli ambienti.

8. Corrente elettrica continua. — Intensità e forza elettromotrice. — Dinamo e cenni del suo funzionamento. — Motori a corrente continua.

9. Accumulatori e loro uso. — Processi industriali di nichelatura e argentatura. — Galvanoplastica. Corrente alternata e suoi caratteri. — Alternatori. — Corrente trifase. - Motori per correnti alternate.

10. Rocchetto di Ruhmkorff. — Trasformatori statici. — Scarica nei gas rarefatti e cenno dei raggi Roentgen. — Sostanze radioattive.

11. Cenno sulle oscillazioni elettriche. — Oscillatori. — Onde elettromagnetiche. — Telegrafia Marconi.

12. — Trasporto elettrico dell'energia. — Illuminazione elettrica. — Trazione elettrica: vetture, trams, ferrovie e battelli elettrici.

13. Parafulmini e loro funzionamento. — Esploditori ed accensori elettromagnetici. — Cronografi elettrobalistici.

14. Telegrafia elettrica sistema Morse. — Stazioni microtelefoniche. — Automobili a benzina. — Areostati militari e cenni sulla navigazione aerea.

PROGRAMMA VIII.

Chimica generale ed applicata.

Esame orale della durata di 15' su due tesi estratte a sorte: una di chimica generale ed una di chimica applicata.

PARTE I.

Chimica generale.

1. Generalità sui fenomeni chimici — Leggi delle combinazioni chimiche. — Cenni sulla teoria atomica.
2. Nomenclatura chimica. — Simboli. — Formole ed equazioni chimiche.
3. Proprietà dell'idrogeno e del cloro. — Acido cloridrico. — Cloruri disinfettanti.
4. Proprietà dell'ossigeno e dello zolfo. — Acqua. — Anidride solforosa. - - Acido solforico. — Idrogeno solforato.
5. Proprietà dell'azoto. — Ammoniaca. — Acido nitrico. — Acqua regia. — Proprietà del fosforo.
6. Stato naturale e proprietà del carbonio. — Carburi di idrogeno. Gas illuminante. - - Fiamma.
7. Aria atmosferica: sua composizione, metodi per determinare i suoi componenti. — Aria viziata.
8. Nozioni sulle sostanze organiche. — Classificazione. — Nozioni sui derivati del metano. — Idrocarburi. - Alcooli. — Aldeidi. —Acidi. — Eteri. — Ammine.

PARTE II.

Chimica applicata.

9. Proprietà ed usi dei principali combustibili solidi, liquidi e gassosi. — Potere assorbente, disinfettante e decolorante del carbone.
10. Proprietà ed usi dei principali metalli. — Leghe metalliche. — Amalgame.
11. Principali sostanze esplosive e loro caratteri. — Loro preparazione.
12. Acque potabili. — Classificazione in rapporto alla loro composizione. — Metodi per riconoscere le loro proprietà igieniche.
13. Nozioni generali sugli alimenti. — Sostanze alimentari animali e vegetali. — Condimenti. — Bevande. — Processi per riconoscere le sofisticazioni dei più comuni alimenti: farine, pane, latte, vino.

PROGRAMMA IX.

Geografia generale e descrittiva.

Esame orale della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte.

1. *Generalità.* — Definizione, scopi, metodi e ripartizione della geografia. — Oggetti e fattori geografici: il terreno, le acque, il clima, la vegetazione, gli animali, l'uomo. — Cenno sull'importanza militare di questi elementi geografici.

2. *Europa geografica fisica - Cenni generali.* — Situazione geografica. — Limiti ed estensione superficiale. — Configurazione planimetrica e principali dimensioni. — Configurazione altimetrica. — Idrografia marittima e descrizione delle coste. — Isole principali e descrizione delle coste rispettive. — Cenno sui sistemi montani, sulle regioni pianeggianti e sui corsi di acqua più importanti. — Clima. — Vegetazione naturale.

3. *Sistema alpino.* — Configurazione generale. — Limiti. — Caratteristiche. — Suddivisione e denominazione delle masse montane. — Descrizione delle diverse masse montane. — Valichi rotabili e ferroviari.

4. *Sistemi montani centrali franco-tedesco e carpatico.* — Configurazione generale. — Limiti, suddivisione e denominazione delle masse montane. — Valichi principali.

5. *Regione pianeggiante fra i sistemi montani alpino e centrali.* — (Bassopiano Rodano-Saône, altipiano svizzero. — Altipiano bavarese, bassipian danubiani): — Limiti. — Configurazione. — Idrografia terrestre in generale e descrizione dei corsi d'acqua principali (Rodano, Reno svizzero, Danubio e loro affluenti). — Caratteri del paese. — Viabilità.

6. *Penisola italica.* — Situazione geografica. — Configurazione planimetrica ed altimetrica. — Idrografia marittima e descrizione delle coste. — Clima e vegetazione naturale.

7. *Penisola italica.* — Sistema appenninico: configurazione generale. — Limiti. — Caratteristiche. — Suddivisione e denominazione delle masse montane. — Descrizione delle diverse masse montane. — Valichi rotabili e ferroviari.

8. *Penisola italica.* — Regioni pianeggianti della penisola (bassopiano padano, bassopiano toscano, Agro romano, Tavoliere delle Puglie, bassopiano salentino): limiti. — Configurazione. — Idrografia terrestre e descrizione dei corsi d'acqua — Caratteri del paese. — Viabilità.

9. *Isole italiche: Sicilia, Sardegna, Corsica, isole minori.* — Posizione rispetto al continente. — Configurazione planimetrica ed altimetrica. — Descrizione delle coste. — Sistemi montani. — Regioni pianeggianti. — Idrografia terrestre e descrizione dei corsi d'acqua principali. — Caratteri del paese. — Viabilità. — Clima e vegetazione naturale.

10. *Penisola balcanica.* — Situazione geografica. — Configurazione planimetrica. ed altimetrica. — Idrografia marittima e descrizione delle coste. — Sistemi montani. — Regioni pianeggianti. — Idrografia terrestre in generale e cenno sui corsi d'acqua principale. — Cenno sulla viabilità.

11. *Europa.* — *Antropogeografia — Cenni generali.* — Razze. — Lingue. — Religioni. — Divisioni politiche. — Forme di governo.

Dati sommari economici (popolazione, agricoltura, industria e commercio) e sulla difesa del paese per i seguenti Stati: Austria Ungheria, Germania e Francia.

12. *Regione italica.* — Suddivisioni politiche. — Frontiere del regno d'Italia. — Ordinamento politico ed amministrativo — Circoscrizione territoriale militare e della marina militare. — Organizzazione difensiva. — Dati economici (popolazione, agricoltura, industria, commercio).

13. *Colonie, possedimenti e protettorati dell'Italia.* — Regioni fuori d'Europa aventi speciali interessi per l'Italia. — Cenni geografici descrittivi.

PROGRAMMA X.

Principi di scienze sociali, con norme per l'educazione morale del soldato.

Esame orale della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte.

1. *Le scienze sociali.* — Definizioni. — Divisioni. — Il diritto. — Sua ripartizione generale.

Diritto costituzionale. — Principi generali. — La monarchia costituzionale italiana. — Cenni storici sulla sua formazione. — Suo ordinamento. — Diritti guarentiti ai cittadini.

2. *Diritto amministrativo.* — Amministrazione centrale dello Stato in Italia. — Amministrazione locale. — Amministrazione di finanza, di pubblica istruzione, di polizia.

3. *Ordinamento giudiziario del Regno.* — Competenza delle singole giurisdizioni.

Diritto penale. — Principî generali sul reato, sulla pena, sul giudizio penale.

4. *Diritto civile* — Ordinamento della famiglia e della proprietà in Italia.

5. *Diritto internazionale.* — Principî generali. — Territorio degli Stati. — Convenzioni internazionali. — Legazioni e consolati. — Conflitti internazionali e mezzi pacifici per risolverli. — La guerra secondo l'attuale diritto internazionale.

6. *Economia politica.* — Definizione. — Produzione della ricchezza. — Scambî, moneta, credito, istituti di credito, ecc.

7. *Distribuzione della ricchezza.* — Questioni relative ad essa. — La questione sociale. — La beneficenza. — L'emigrazione. — Mezzi per migliorare le condizioni delle classi lavoratrici. — Le leggi sociali. — Consumo delle richezze. — Le imposte e i prestiti pubblici.

8. *Statistica.* — Definizione. — Importanza. - Leggi statistiche. — Ordinamento della statistica in Italia.

Norme per l'educazione morale del soldato.

9. Missione educatrice dell'ufficiale. — Modi di manifestarla. — Doveri del soldato verso la patria. — Natura dell'esercito e del servizio militare ai nostri giorni. — Rispetto alle leggi ed all'autorità.

10 Doveri verso sè stesso: obbligo di migliorarsi fisicamente, moralmente, intellettualmente.

Doveri verso la famiglia e verso gli altri.

PROGRAMMA XI.

Lingua francese.

Esame scritto: sono concesse 4 ore.

Esame orale della durata di 15'.

L'esame consisterà in una piccola composizione in francese sopra un tema dato, ed un saggio orale che dimostri un sufficiente grado di abilità nell'esprimersi in quella lingua.

È concesso l'uso del vocabolario.

PROGRAMMA XII.

Lingua tedesca.

(Materia facoltativa).

Esame scritto: sono concesse 4 ore.
Esame orale della durata di 15'.
L'esame scritto consisterà in una traduzione di brano d'italiano in tedesco.
Nell'esame orale l'esaminando dovrà dar prova di saper leggere e capire il senso di un brano di tedesco.
È consentito l'uso del vocabolario.

N. 438. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza.** — (Direzione degli affari generali). — 13 novembre.

Gli ufficiali descritti nell' elenco che fa seguito alla presente circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato, nella distribuzione generale che avrà luogo il 21 novembre corrente, con le norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899, modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

Gli ufficiali che preleveranno tali cavalli non potranno contrarre debito verso il rispettivo conto rimonta superiore alla somma fissata dal n. 3 dell'*Atto* succitato, salve le eccezioni consentite dal n. 4.

In conseguenza, allorquando scaduta la guarentigia il cavallo sarà definitivamente concesso d'agevolezza, l'ufficiale dovrà versare al suddetto conto la somma eventualmente eccedente.

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente, che sarà considerato come in viaggio per ragioni di servizio, e sarà dal corpo ove avviene la distribuzione preso in aggregazione ai soli effetti disciplinari, colle norme del § 1275 del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito.

Appena avvenuta la distribuzione generale, i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare tosto al Ministero il numero dei cavalli rimasti disponibili, affinchè questi possano poi essere distribuiti agli ufficiali che ne facessero domanda.

Anche in seguito, i reggimenti, ogni qualvolta vengano distribuiti o restituiti cavalli, oppure gli ufficiali stati ammessi a prelevarli non facciano uso dell'autorizzazione ricevuta, dovranno parimenti riferirne al più presto al Ministero, affinchè si possa sempre conoscere quanti sono ancora i cavalli da distribuire nei singoli reggimenti.

I corpi cui appartengono gli ufficiali ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza, dovranno tenere presenti le disposizioni contenute nel capo VIII dell' *Atto* 179 del 1899.

Gli ufficiali non compresi nella distribuzione generale a causa del ritardo con cui pervennero le rispettive domande, ove intendano di concorrere al prelevamento dei cavalli che eventualmente rimanessero indistribuiti, dovranno inoltrarne *apposita richiesta*.

Per il Ministro — SEGATO.

Elenco degli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo di agevolezza.

PRESSO IL REGGIMENTO NIZZA CAVALLERIA (1°).

Categoria 1ª.

1. Capitano Garruociu Giovanni — stato magg. (div. Milano).
2. Colonnello Del Mastro cav. Cesare — 25 fanteria.
3. Id. Airenti cav. Luigi — 63 id.
4. Id. Farisoglio cav. Angelo — 5 alpini.

Categoria 2ª.

1. Capitano Bianchi cav. Ettore — 7 fanteria.
2. Maggiore Spinola nobile patrizio genovese cav. Ugo — 63 id.
3. Capitano Filipponi di Mombello cav. Carlo — 67 id.
4. Maggiore Milazzo cav. Ruggero — 68 id.
5. Capitano Barenghi Luigi — 68. id.
6. Maggiore Oei-Rigotti cav. Amerigo — 12 bersaglieri.
7. Capitano Musso Alessandro — 5 alpini.
8. Id. Zunini Paolo — 5 id.
9. Id. Buzzi-Langhi nob. Angelo — 2 genio.
10. Tenente Biffi Tullio — 2 id.

Categoria 3ª.

1. Ten. col. Grillo cav. Vittorio — 7 fanteria.
2. Capitano Perlini Vincenzo — 24 id.
3. Ten. col. Geranzani cav. Alessandro — 37 id.
4. Tenente Mina Luigi — 2 genio.
5. Id. Lovadina Enrico — 2 id.
6. Id. Papone Mario — 4 id.

PRESSO IL REGGIMENTO PIEMONTE REALE CAVALLERIA. (2°)

Categoria 1ª.

1. Capitano De Luca Marcello — stato magg. (div. Salerno).
2. Id. A. C. Pescara-Diano cav. Stefano — brigata Brescia.
3. Id. id. Matarelli cav. Augusto — id. Livorno.
4. Ten. col. Coulaut cav. Adolfo — cavalleggeri di Foggia (11°).
5. Capitano Flotteron cav. Augusto — direzione artiglieria Napoli.

Categoria 2ª.

1. Ten. col. Belluzzi cav. Secondo — 19 fanteria.
2. Capitano Vairo Francesco — 20 fanteria.
3. Maggiore Morino cav. Stanislao — 21 id.
4. Capitano Prampolini Emilio — 21 id.
5. Maggiore Squillace Carmelo — 22 id.
6. Ten. A. M. Salvi Arturo — 39 id.
7. Maggiore Tristani cav. Giuseppe — 59 id.
8. Cap. vet. Alimenti dott. Orlando — Piemonte reale cavalleria (2°).
9. Capitano Nonni cav. Luciano — arsenale costruz. artiglieria Napoli.
10. Id. Binda Bindo — id. id.

Categoria 3ª.

1. Capitano Belmonte Giuseppe — 22 fanteria.
2. Maggiore Vembacher cav. Carmelo — 42 id.
3. Capitano De Ritis Vincenzo — 42 id.
4. Id. Siffredi Carlo — 42 id.

PRESSO IL REGGIMENTO SAVOIA CAVALLERIA (3°).

Categoria 1ª.

1. Capitano D'Angelo Michele — artiglieria montagna.
2. Tenente Raimondo Livio — id. id.
3. Id. Albanello Ernesto — id. id.
4. Capitano Tappi Luigi — 5 artiglieria campagna.
5. T. col. med. Giuliani cav. Francesco — ospedale militare Savigliano.

Categoria 2ª.

1. Capitano Maccario Giusto — 31 fanteria.
2. Ten. col. Bassi cav. Ugo — 32 id.
3. Maggiore Castellazzi cav. Carlo — 32 id.
4. Ten. A. M. Leone Francesco — 50 id.
5. Maggiore Galli cav. Temistocle — 77 id.
6. Id. Bono cav. Agostino — 77 id.
7. Ten. col. Alliana cav. Ernesto — 2 alpini.
8. Maggiore Cimetta cav. Carlo — 2 id.
9. Capitano Salvioni Filippo — 2 id.
10. Tenente Bianchi Baldassarre — brigata ferrovieri del genio.

Categoria 3ª.

1. Ten. colon. Arista cav. Giuseppe — 1° alpini.
2. Maggiore Ponzio di S. Sebastiano cav. Cesare — 1° id.
3. Capitano Faloppa Gaspare — 1° id.
4. Ten. col. Littardi cav. Camillo — 2 id.
5. Capitano Medaglia Giovanni — 2 id.
6. Id. Baccon Vittorio — 2 id.
7. Tenente Redini Alderico — 3 genio.

PRESSO IL REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA (4°).

Categoria 1ª.

1. Capitano Tirindelli Lodovico — Genova cavalleria (4°).
2. Id. Violini Marco — id. id.
3. Id. Avezza Giuseppe — 1° artiglieria costa.

Categoria 2ª

1. Maggiore Vilardi cav. Vincenzo — 2 fanteria.
2. Id. Melucci cav. Francesco — 35 id.
3. Id. Taverna cav. Carlo — 6 alpini.
4. Id. Riveri cav. Mario — 7 id.
5. Capitano Cavarzerani Costantino — 7 id.
6. Ten. col. Bignami cav. Cesare — 2 genio.
7. Id. Gamba cav. Luigi — direz. genio Verona.
8. Capitano Baccaglini Alfredo — id. id.
9. Id. Santini Alfredo — id. id.
10. Colonnello Bazzanti cav. Ezio — direzione commissariato VI corpo armata.

Categoria 3ª

1. Maggiore Fattorini cav. Giuseppe — 55 fanteria.
2. Capitano Rizzi Quinto — 56 id.
3. Cap. med. Mona dott. Pietro — Genova cavalleria (4).
4. Id. vet. Tosatti dott. Ubaldo — id. id.
5. Id. id. Boattini dott. Sebastiano — 20 artiglieria camp.
6. Tenente Astier Umberto — 4 genio.
7. Capitano Galli cav. Costantino — direz. gen. Venezia.

PRESSO IL REGGIMENTO LANCIERI DI NOVARA (5°).

Categoria 1ª.

1. Ten. d'art. Rossi Camillo — scuola guerra.
2. Colonnello Verna cav. Francesco — 37 fanteria.
3. Maggiore Terzani cav. Napoleone — 1° artig. fortezza.
4. Capitano Falqui Raimondo — comando artig. Torino.
5. Maggiore Cortese cav. Giuseppe — officina costruz. art. Torino.

Categoria 2ª.

1. Magg. fant. Sartorio cav. Ernesto — scuola guerra.
2. Maggiore Zanella cav. Ettore — 54 fanteria.
3. Id. Iacod cav. Pietro — 3 alpini.
4. Id. Bassino cav. Roberto — 3 id.
5. Id. Savini cav. Arnaldo — 4 id.
6. Tenente Ansaldi Giorgio — 1° art. fortezza.
7. Sottoten. Righi Marcello — 1° id.

8. Tenente Antilli Cesare — 2 genio.
9. Id. Perroni Giuseppe — 2 id.
10. Id. Saglietti Giuseppe — 2 id.

Categoria 3ª.

1. Maggiore Iahn cav. Giuseppe — 23 fanteria.
2. Id. Magrini cav. Venanzio — 23 id.
3. Capitano Rognoni Giuseppe — 23 id.
4. Id. Catalano Pietro — 63 id.
5. Maggiore Denina cav. Carlo — 4 alpini.
6. Capitano Cavelli Gaetano — direz. art. Alessandria.
7. Id. Setti Pietro — brigata ferrovieri del genio.

PRESSO IL REGGIMENTO LANCIERI DI AOSTA (6°).

Categoria 1ª

1. Capitano Lambert Robustiano — stato maggiore (divisione Livorno).
2. Id. Rolandi-Ricci Ottavio — id. id. (id. Perugia).
3. Colonnello Romano cav. Giuseppe — 2 artiglieria costa.
4. Tenente Forfori Tommaso — 2 id. id.
5. Colonnello Marantonio cav. Enrico — 3 genio.

Categoria 2ª.

1. Cap. A. C. Foschini Gio. Battista — brigata Acqui.
2. Capitano Bonetti Francesco — 3 fanteria.
3. Id. Piccardi Giuseppe — 4 id.
4. Ten. col. De Marchi cav. Stefano — 17 id.
5. Id. Selvaggio cav. Guglielmo — 28 id.
6. Maggiore Tordelli cav. Luigi — 52 id.
7. Id. Franco cav. Ugo — 6 bersaglieri.
8. Tenente Putzolu Giuseppe — brigata artiglieria costa Sardegna.
9. Capitano Vitale Giuseppe — 2 genio.
10. Tenente Canessa Raffaele — 2 id.

Categoria 3ª.

1. Cap. A. C. Raimondo Gio. Battista — brigata Pavia.
2. Ten. A. M. Somma Umberto — 3 fanteria.

3. Capitano Fantoni Spirito — 27 fanteria
4. Id. Galanti Arturo — 87 id.
5. Id. Semerano Giacomo — 87 id.
6. Id. Bartolini Baldelli Guido — 88 id.
7. Magg. med. Nocelli cav. Domenico — osped. mil. Firenze.

PRESSO IL REGGIMENTO LANCIERI DI MILANO (7°).

Categoria 1ª.

1. Capitano Graziosi Eugenio — stato maggiore (com. corpo).
2. Tent. col. Tartagliozzi cav. Massimo — 2 artiglieria costa.
3. Maggiore De Benedetti conte Filippo — 2 id.
4. Tenente Gagliardi Carlo — 2 id.

Categoria 2ª.

1. Ten. col. D'Amato cav. Giovanni — 8 fanteria.
2. Maggiore Milano cav. Domenico — 8 id.
3. Id. Benevento cav. Elviro — 8 id.
4. Id. Baima cav. Pietro — 12 bersaglieri.
5. Id. Miani cav. Antonio — 12 id.
6. Id. Campioni cav. Mario — 5 alpini.
7. Ten. col. Uboldi dei Capei cav. Carlo — 5 id.
8. Maggiore Raffa cav. Mario — 5 id.
9. Capitano Barbieri Aldo — 5 id.
10. Cap. med. Zibetti cav. Giuseppo — reggim. artigl. a cavallo.

Categoria 3ª.

1. Capitano Montanari Raniero — 65 fanteria
2. Maggiore Carbolani cav. Pietro — 74 id.
3. Id. Papa cav. Achille — 74 id.
4. id. Cassinis cav. Giuseppe — 7 bersaglieri.
5. Capitano Spigaroli Arturo — 7 id.
6. Tenente Ferrini Rodolfo — 4 genio.
7. Magg. med. Santoro cav. Giuseppe — osped. milit. Brescia.

PRESSO IL REGGIMENTO LANCIERI DI MONTEBELLO (8°).

Categoria 1ª

1. Colonnello Rossi cav. Giustiniano — scuola cent. tiro fant.
2. Cap. A. C. Lodomez Eurico — brigata Forlì.
3. Tenente Borgia nob. Carlo — lancieri di Montebello.

4. Capitano Infante cav. Luigi — 2 artiglieria costa.
5. Id. Nuccorini cav. Giuseppe — direz. artigl. Spezia.

Categoria 2ª.

1. Maggiore Vianello cav. Angelo — 37 fanteria.
2. Id. Saltara cav. Ernesto — 43 id.
3. Capitano Disperati Luigi — 43 id.
4. Ten. col. Terzi cav. Alfredo — 66 id.
5. Capitano Inganni Silvio — 4 artiglieria campagna.
6. Ten. col. De Martino cav. Achille — 1° genio.
7. Maggiore Pampinoni cav. Luigi — 1° id.
8. Ten. col. Polleschi cav. Antonio — 3 id.
9. Magg. fan. Saporiti cav. Alessandro — scuola militare.
10. Ten. gen. Bosio Camillo — id. id.

Categoria 3ª.

1. Capitano Gatti Angelo — 26 fanteria.
2. Id. Ferrari Morini Giuseppe — 44 id.
3. Maggiore Caporali cav. Carlo — 44 id.
4. Ten. col. De Marchi cav. Arturo — 70 id.
5. Capitano Zunini Luigi — 70 id.
6. Cap. vet. Rizzi dott. Felice — 15 artiglieria campagna.
7. Maggiore Iervolino cav. Alfonso — 4 genio.

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9ª).

Categoria 1ª.

1. Cap. art. Fodale Riccardo — a disposizione Ministero guerra.
2. Colonnello Sirchia cav. Gioacchino — stato magg. (comando corpo).
3. Capitano Carbone Vincenzo — id. id. (div. Roma).
4. Id. Bollati Ambrogio — id. id. (comando corpo).
5. Colonnello Rostagno cav. Giacinto — 1° granatieri.
6. Ten. col. Cadoni cav. Antonio — brig. art. costa Sardegna
7. Capitano Gagliani Pasquale — id. id. id. id.
8. Id. Francone cav. Fiorenzo — offi. cost. art. Genova

Categoria 2ª.

1. Magg. fan. Giordana cav Carlo — a disposizione Ministero guerra.
2. Magg. gen. medico Imbriaco cav Pietro — ispett. sanità militare.

8. Capitano Roisecco Carlo — 1° granatieri.
9. Id. La Daga Antonio — 1° id.
5. Maggiore De Luigi cav. Gregorio — 5 fanteria.
6. Id. Venci cav. Michele — 57 id.
7. Tenente Savoia Umberto — 3 genio.
8. Id. Pastrovich Gio Batte — 3 id.
9. Maggiore Igi cav. Alfredo — dir. gen. Roma (com. Ministero guerra).
10. Capitano Roggero cav. Edoardo — id. id. id. (id id.)

Categoria 3ª.

1. Col. med. Caporaso cav. Luigi — ispettorato san. militare.
2. Maggiore Malatesta cav. Guido — 2 granatieri.
3. Capitano Gallice Giusto — 2 id.
4. Ten. A. M. Boccacci Ezio — 2 id.
5. Capitano Rossi Luigi — 81 fanteria.
6. Ten. col. Salvatore cav. Domenico — 82 id.
7. Capitano Sanguineti Filippo — 82 id.

PRESSO IL REGGIMENTO LANCIERI VITTORIO EMANUELE II (10°).

Categoria 1ª.

1. Ten. colon. Focchessati cav. Ferruccio — lancieri Vittorio Emanuele II (10°).
2. Capitano Picasso Francesco — id. id. id.

Categoria 2ª.

1. Maggiore Mandiroli cav. Pietro — 65 fanteria.
2. Id. Mangiarotti cav. Onorato — 65 id.
3. Id. Bichi cav. Cesare — 72 id.
4. Id. Donatelli cav. Michele — 72 id.
5. Capitano Carnevali Arturo — 72 id.
6. Ten. colon. Berardi cav. Francesco — 74 id.
7. Maggiore Maccari cav. Luigi — 10 bersaglieri.
8. Capitano Tappi Antonio — 10 id.
9. Id. Mamini Enrico — 10 id.
10. Id. Cotti Leopoldo — 6 alpini.

Categoria 3ª.

1. Capitano Ravani Corrado — 1° fanteria.
2. Id. Emanuelli Lorenzo — 6 alpini.
3. Id. Bouistabile Giuseppe — 6 id.

4. Cap. vet. Cattaneo dott. Giulio — lancieri Vittorio Emanuele II (10°).
5. Ten. colon. Guerrieri cav. Oreste — direzione genio militare Verona.
6. Capitano Foresto Luigi — id. id. id.
7. Id. Pola-Bertolotti Ermanno — id. id. id.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI FOGGIA (11ª).

Distaccamento di Palermo.

Categoria 1ª.

1. Ten. colon. Marafini cav. Valentino — stato maggiore (divisione Messina).
2. Maggiore Rocca cav. Francesco — id. id. (id. Palermo).
3. Colonnello Ferri-cav. Ferruccio — 89 fanteria.
4. Maggiore Diliberto cav. Enrico — 3 artiglieria costa.
5. Colonnello Canino cav. Eugenio — direzione genio militare Palermo.

Categoria 2ª.

1. Ten. colon. Mondaini cav. Bartolomeo — 86 fanteria.
2. Tenente Bruno Guglielmo — 89 id.
3. Maggiore Melloni cav. Ludovico — 90 id.
4. Capitano Della Noce Giuseppe — 90 id.
5. Tenente Festa Umberto — 1° genio.
6. Id. Bachelet Gio. Battista — 1° id.

Categoria 3ª.

1. Capitano Toniolo Romano — 33 fanteria.
2. Cap. med. Amenta dott. Antonino — 33 id.
3. Capitano Fortunato Gaetano — 34 id.
4. Id. De Santis Stefano — 46 id.
5. Id. Arcidiacono Michele — 84 id.
6. Id. Natale Salvatore — 84 id.
7. Id. Martinazzi Ernesto — 86 id.
8. Ten. A. M. Baletti Giovanni — 86 id.
9. Capitano Muscara Michele — 89 id.
10. Id. Mazza Antonino — 89 id.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI SALUZZO (12°).

Categoria 1ª.

1. Capitano Ambrosini cav. Lodovico — stato maggiore (divisione Ravenna).

Categoria 2ª.

1. Ten. colon. Gherardini cav. Vincenzo — 36 fanteria.
2. Capitano Borsari Ercole — 43 id.
3. Id. Castellano Giuseppe — 43 id.
4. Id. Viganotti Augusto — 43 id.
5. Id. Bava cav. Adolfo — 43 id.
6. Cap. med. De Napoli dott. Ferdinando — 6 bersaglieri.
7. Tenente Forte Giorgio — 1° artiglieria fortezza.
8. Id. Solimene Arturo — 2 genio.
9. Id. Ferri Francesco — 2 id.
10. Mag. med. Trovanelli cav. Edoardo — ospedale militare Bologna.

Categoria 3ª.

1. Tenente Battista Carlo — 2 fanteria.
2. Capitano Barberis Emanuele — 35 id.
3. Id. Razzetti cav. Ermnano — 79 id.
4. Id. Marazzina Alberto — 6 bersaglieri.
5. Maggiore Monteguti cav. Aldo — comando genio Bologna.
6. Mag. med. Calore cav. Giovanni — ospedale militare Padova.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI MONFERRATO (13°).

Categoria 1ª.

1. Tenente Vaccari Riccardo — cavalleggeri di Monferrato (13°).
2. Capitano Arzani Annibale — 9° artiglieria campagna.

Categoria 2ª.

1. Maggiore Sala cav. Carlo — 24 fanteria.
2. Id. Raviolo cav. Luigi — 24 id.
3. Capitano Dallosta Artemisio — 24 id.

4. Maggiore Santangelo cav. Giuseppe — 38 fanteria.
5. Id. Anchisi cav. Emilio — 38 id.
6. Capitano Bonetti cav. Carlo — 65 id.
7. Id. Mercalli Carlo — 65 id.
8. Ten. A.M. Giamberini Raffaello — 65 id.
9. Tenente Forestieri Arturo — 1° genio.
10. Sottoten. De Francesco Gioacchino — 2 id.

Categoria 3ª.

1. Ten. col. Cancedda cav. Cesare — 26 fanteria.
2. Capitano Novaro Giuseppe — 26 id.
3. Id. Gaia Giuseppe — 44 id.
4. Id. Toschi Ettore — 44 id.
5. Id. Pelloni Egidio — 65 id.
6. Cap. vet. Ciccarelli dott. Clemente — 4 artiglieria campagna.
7. Mag. com. Costa cav. Luigi — direzione commissariato IV corpo armata.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI ALESSANDRIA (14).

Categoria 1ª.

1. Capitano Albertotti Tommaso — cavalleggeri di Alessandria (14).
2. Maggiore Gisla cav. Vittorio — artiglieria da montagna.
3. Id. Carrascosa cav. Gaetano — 5 artiglieria da campagna.
4. Tenente Ignesti Inigo — 1° id. da costa.

Categoria 2ª.

1. Capitano Ferrero Francesco — 31 fanteria.
2. Id. Pietropinto Sebastiano — 32 id.
3. Id. Bay Angelo — 32 id.
4. Id. Comassio Paolo — 77 id.
5. Id. Carani Ezio — 77 id.
6. Id. Fornari Ernesto — 1° alpini.
7. Id. Poggi Guido — 1° id.
8. Colonnello Amaretti cav. Enrico — 2 id.
9. Capitano Amico Giuseppe — 2 id.
10. Ten. A.M. Quaglia Costantino — 2 id.

Categoria 3ª.

1. Capitano Bonicatti Luigi — 15 fanteria.
2. Id. Borgna Giovanni — 1° alpini.
3. Id. Arbarello Carlo — 2 id.
4. Id. Vignola Giuseppe — 2 id.
5. Id. Bruni Federico — 2 id.
6. Cap. med. Ricci dott. Serafino — Savoia cavalleria
7. Mag. med. Solavo cav. Luigi — ospedale militare Savigliano.

PRESSO IL REGGIMENTO DI CAVALLEGGERI DI LODI (15°).

Categoria 1ª.

1. Ten. colon. De Gennaro cav. Francesco — stato maggiore (divisione Napoli).
2. Colonnello Torelli cav. Alfonso — 30 fanteria.
3. Tenente Berti Raffaele — cavalleggeri di Lodi (15).
4. Ten. colon. Levi cav. Bonaiuto — direzione polverificio sul Liri.

Categoria 2ª.

1. Maggiore Ripandelli cav. Decio — 19 fanteria.
2. Id. Staibano cav. Ernesto — 21 id.
3. Capitano Ruotolo Carmine — 21 id.
4. Id. Gervasio Francesco — 22 id.
5. Id. Salinas Nicola — 22 id.
6. Ten. A. M. Landi Bandino — 22 id.
7. Ten. colon. Bertacchi cav. Paolo — 30 id.
8. Maggiore D'Ajello cav. Giovanni — 45 id.
9. Id. Bini cav. Tommaso — 46 id.
10. Ten. A. M. Morozzi Augusto — 9 bersaglieri.

Categoria 3ª.

1. Capitano Pisani Luigi — 19 fanteria.
2. Id. Cajafa Luigi — 19 id.
3. Id. Fulvio Edoardo — 19 id.
4. Id. Paolucci Salvatore — 22 id.
5. Id. Sabetti Enrico — 30 id.
6. Cap. med. Volpe dott. Mazzini — 46 id.
7. Ten. A. M. Chitti Francesco — 46 id.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI LUCCA (16°).

Categoria 1ª.

1. Ten. colon. Diaz cav. Armando — stato magg. (com. corpo).
2. Colonnello Molajoni cav. Augusto — 2 granatieri.
3. Maggiore Giampietro cav, Nicola — 2 artiglieria costa.
4. Capitano De Ambrosis Delfino — 2 id. id.
5. Id. Corte Enrico — 2 id. id.

Categoria 2ª.

1. Ten. colon. Serra cav. Teodorico — 2 granatieri.
2. Capitano Calza Ettore — 18 fanteria.
3. Ten. A. M. Silvatici Gherardo — 28 id.
4. Capitano Marcetti Arnaldo — 74 id.
5. Maggiore Trigona cav. Francesco — 75 id.
6. Ten. A. M. Strumia Ettore — 75 id.
7. Capitano Silvestre Eugenio — 2 bersaglieri.
8. Cap. med. Galvagno dott. Teonesto — cavallegg. di Lucca.
9. Capitano Cambilargin Salvatore — 2 artiglieria costa.
10. Maggiore Falcucci cav. Angelo — sottodirez. autonoma genio Perugia.

Categoria 3ª.

1. Ten. colon. Castagna cav. Gaspare — 17 fanteria.
2. Ten. A. M. Pippo Italo — 18 id,
3. Capitano Gotelli cav. Giovanni — 57 id.
4. Id. Revelli Cornelio — 59 id.
5. Id. Bargiani Giuseppe — 59 id.
6. Ten. A. M. Simonetti Giovanni — 59 id.
7. Magg. med. Tucci cav. Filippo — osped. militare Perugia.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI CASERTA (17°).

Categoria 1ª.

1. Colonnello D'Agata cav. Tommaso — 28 fanteria.
2. Id. Duca cav. Alfredo — 61 id.
3. Id. Marchetti cav. Adolfo — 5 bersaglieri.
4. Capitano Buccolini Ulderico — cavallegg. di Caserta (17°).

Categoria 2ª.

1. Ten. A. M. Rosmi-Gervasoni Duilio — 5 fanteria.
2. Maggiore Oliveri cav. Giovanni — 61 id.
3. Cap. med. Ziccardi cav. Giuseppe — 61 id.
4. Maggiore Forneris cav. Luigi — 62 id.
5. Ten. A. M. Damele Guido — 62 id.
6. Id. D'Alonzo Francesco — 62 id.
7. Id. Ceriani Marco — 70 id.
8. Ten. colon. De Maria cav. Federico — 93 id.
9. Maggiore Martinelli cav. Giorgio — 5 bersaglieri.
10. Capitano Pinelli Aroldo — 6 id.

Categoria 3ª.

1. Capitano Scacchetti Paride — 43 fanteria.
2. Id. Tesori Cesare — 93 id.
3. Id. Cavicchi Vittorio — 94 id.
4. Maggiore Turini cav. Alessandro — 5 bersaglieri.
5. Capitano Izzi Antonio — 5 id.
6. T. col. med. D'Angelantonio cav. Ettore — osp. milit. Ancona.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI PIACENZA (18°).

Categoria 2ª.

1. Capitano Marchisio Giacomo — 72 fanteria.
2. Id. Cavallini Vittorio — 73 id.
3. Id. Masnada Giovanni — 73 id.
4. Id. Scuri Eliseo — 73 id.
5. Cap. med. Satta-Puletto dott. Salvatore — 73 id.
6. Capitano Cuccioli Gustavo — 74 id.
7. Id. Marangoni Giovanni — 74 id.
8. Id. Pozzi Domenico — 6 alpini.
9. Ten. A. M. Martelli Ulrico — 7 id.
10. Ten. colon. Cantoni cav. Ernesto — 3 genio.

Categoria 3ª.

1. Capitano Ferrari Giorgio — 1° fanteria
2. Id. De Paolis cav. Raffaele — 2 id.
3. Id. Bucchia Pietro — 2 id.
4. Ten. A. M. Caligian Ercole — 2 id.

5. Capitano Freguglia Ugo — 10 bersaglieri.
6. Id. Battaglieri Pietro — 6 alpini
7. Tenente Pontari Oreste — 4 genio.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI GUIDI (19°).

Categoria 1ª.

1. Maggiore Malvicini cav. Giovanni — direzione artiglieria Genova.
2. Capitano Verroggio cav. Carlo — id. id. id.
3. Id. Ceresa Lorenzo — id. id. id.
4. Id. Cocco Raffaello — id. id. id.
5. Colonnello Villavecchia cav. Beltrando — officina di costruzioni d'artiglieria Genova.

Categoria 2ª.

1. Capitano Scotti Ugo — 15 fanteria.
2. Id. Da Sacco Giovanni — 15 id.
3. Ten. A. M. Mercalli Camillo — 16 id.
4. Maggiore Caviglia cav. Cesare — 37 id.
5. Capitano Pucci Delle Stelle Vittorio — 37 id.
6. Ten. A. M. Chiarotti Raul — 37 id.
7. Capitano Perodo Carlo — 64 id.
8. Id. Fedele Raffaele — 4 bersaglieri.
9. Id. Silva Augusto — direz. artiglieria Genova.
10. Tenente Paleologo Gaetano — 5 genio.

Categoria 3ª.

1. Capitano Milani Amedeo — 37 fanteria.
2. Id. Bertolotto Giuseppe — 38 id.
3. Id. De Lama Cadmo — 38 id.
4. Col. med. Bobbio cav. Eugenio — direzione sanità mil. II corpo armata.
5. Mag. med. Viale cav. Angelo — ospedale milit. Alessandria.
6. Id. Sanguinetti cav. Giovanni Carlo — id. id. id.
7. Id. Gurgo cav. Achille — id. id. Savigliano.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI ROMA (20°).

1. Capitano Vita-Levi Giuseppe — 2 artiglieria fortezza.
2. Sottoten. Viale Michele — 2 id. id.

Categoria 2ª.

1. Capitano Torelli Italo — 8 fanteria.
2. Tenente Narra Osvaldo — 8 id.
3. Capitano Besozzi Luca — 53 id.
4. Ten. A. M. Peloso Luigi — 67 id.
5. Cap. med. Gilardoni dott. Enrico — 68 id.
6. Capitano Richter Giuseppe — 12 bersaglieri.
7. Id. Ragni Ottorino — 4 alpini.
8. Id. Fissore di Montaldo Stefano — 4 id.
9. Id. Cantoni Alfredo — 5. id.
10. Tenente Ferreri Giovanni — brig. ferrovieri del genio.

Categoria 3ª

1. Capitano Manzoni Carlo — 7 fanteria.
2. Id. Boretti Lodovico — 24 id.
3. Id. Mettino Giuseppe — 24 id.
4. Id. Ceccatelli Filippo — 50 id.
5. Id. Gagliardi Pietro — 53 id.
6. Id. Bruschetti Emilio — 66 id.
7. Mag. com. Tosi cav. Giuseppe — direz. comm. I corpo armata.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI PADOVA (21°).

Sede.

Categoria 1ª.

1. Capitano Baumgartner cav. Edoardo — 10 artiglieria campagna.
2. Tenente Brancaccio Silvio — 10 id. id.
3. Sottoten. Vaden Henvel Marco — 3 id. costa.

Categoria 2ª.

1. Capitano Libertini Ignazio — 39 fanteria.
2. Cap. med. Lombardo dott. Leonida — 41 id.
3. Maggiore Amendola cav. Fileno — 42 id.
4. Capitano Ursida Pasquale — 45 id.

5. Cap. med. Ferro-Luzzi dott. Massimiliano — 2 bersaglieri.
6. Id. D'Aloia dott. Giovanni — cavalleggeri di Padova.
7. Mag.comm. Mauro cav. Giuseppe — direzione X corpo armata.
8. Cap. med. Tosti dott. Domenico — collegio militare Napoli.
9. Cap.adisp. Fochetti Napoleone — distretto militare Caserta.

Categoria 3ª.

1. Capitano Zini Enrico — 46 fanteria.
2. Id. Ansaldi cav. Luigi — direzione polverificio sul Liri.
3. Magg.med. Romano cav. Francesco — ospedale militare Caserta.
4. Id. De Simone cav. Zefirino — id. id. id.
5. Id. De Luca Costantino — id. id. id.

Distaccamento di Cerignola.

Categoria 2ª.

1. Capitano Marras Cesare — 69 fanteria.

Categoria 3ª.

1 Maggiore Dapino cav. Paolo — 40 fanteria.
2. Capitano Barral Giorgio — 40 id.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI CATANIA (22°).

Categoria 1ª.

1. Maggiore Asinari di S. Marzano cav. Amedeo — 5 artiglieria campagna.
2. Tenente Ceccarini Giuseppe — 5 id.
3. Id. Coppi.Amerigo — 5 id.
4. Id. Bignotti Giuseppe — artiglieria montagna.
5. Id. Messina Francesco — brigata artiglieria costa Sardegna.

Categoria 2ª.

1. Capitano Serra Gio. Battista — 4 fanteria.
2. Id. Zonca Ettore — 50 id.
3. Id. Ghersi Romolo — 54 id.
4. Tenente Colli Vignarelli Annibale — 54 id.
5. Id. Boggio Gilot Ernesto — 1° genio.
6. Capitano Colombini Alfredo — 3 alpini.
7. Id. Chicco Luigi — 4 id.
8. Tenente Pacini Leonida — 5 genio.
9. Id. Couture Giulio — comando genio milit. Torino.
10. Col. comm. Barocelli cav. Arturo — direzione commissariato I° corpo armata.

Categoria 3ª.

1. Capitano Cigliana Emilio — 54 fanteria.
2. Id. Borrelli Francesco — 11 bersaglieri.
3. Id. Ferretti Federico — 3 alpini.
4. Id. Bodino Giovanni — 3 id.
5. Ten. A. M. Ponti Carlo — 4 id.
6. Cap, vet. Tarantini dott. Filippo — 5 artiglieria campagna.
7. Magg.med Ragnini cav. Romolo — ospedale militare Torino.

PRESSO IL REGGIMENTO CAVALLEGGERI UMBERTO I (23°).

Categoria 1ª.

1. Ten. col. Lombardi cav. Stefano — stato maggiore (comando corpo).

Categoria 2ª.

1. Mag. comm. Pattini cav. Primo — stato maggiore (comando corpo).
2. Capitano Babbini Ezio — 39 fanteria.
3. Cap. med. Castagnone dott. Pietro — 39 id.
4. Capitano Fumelli-Monti Antenore — 59 id.
5. Maggiore Paracca cav. Oscar — 2 bersaglieri.
6. Tenente Tiraboschi Cesare — 1° genio.
7. Id. Baglioni Pasquale — 1° id.

8. Tenente Luciani Enrico — 1° genio.
9. Id. Rovetti Pietro — 3 id.
10. Mag. med. Pimpinelli cav. Pietro — ospedale militare Cava dei Tirreni.

Categoria 3ª.

1. Capitano Mantellini Zoilo — 30 fanteria.
2. Id. Maussier Antonio — 39 id.
3. Ten. A.M. Franchini Giuseppe — 41 id.
4. Capitano De Mola Ernesto — 46 id.
5. Id. Roberti Gaetano — 81 id.
6. Cap. A.M. Bassano Leone — collegio militare Roma.
7. Capitano D'Anneo Andrea — 86 fanteria.

REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI VICENZA (24°).

Categoria 2ª.

1. Capitano Folco Ottavio — 55 fanteria.
2. Colonn. Gatti cav. Antonio — 56 id.
3. Maggiore Cangemi cav. Alberto — 79° id.
4. Capitano Cavandoli Edgardo — 6 alpini.
5. Id. Torriani cav. Carlo — 7 id.
6. Id. Brocchi Pietro — 7 id.
7. Id. Grandolfi Edoardo — 7 id.
8. Tenente Bologna Ubaldo — 4 genio.
9. Id. Maglietta Achille — 4 id.

Categoria 3ª.

1. Capitano Monti Alberto — 56 fanteria.
2. Ten. A.M. Nacci Arnaldo — 56 id.
3. Id. Ferlenghi Guido — 56 id.
4. Capitano Moy Giacomo — 79 id.
5. Id. Denti Ezio — 80 id.
6. Ten. A.M. Malaspina Paolo — 80 id.
7. Maggiore Dall'Olio cav. Serafino — direzione genio militare Venezia.

N. **439*. — Modificazioni all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) — 13 novembre.

1. L'art. 117 delle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato, del quale venne pubblicata una parte con la nota (1) al § 60 dell'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali (circolare 243 del corrente anno), ha subito alcune aggiunte e modificazioni. Si pubblica perciò integralmente il detto articolo, che dovrà sostituire la nota stessa. e si richiama in modo speciale l'attenzione delle amministrazioni militari sul comma *o*) di esso, in forza del quale l'amministrazione ferroviaria può ridurre, previo avviso di tre giorni, di un terzo i termini di consegna delle spedizioni aumetando anche di un terzo i diritti di sosta.

Art. 117. — *Diritto di deposito e di sosta per le merci ed il bestiame.* — Gli oggetti e le merci che non sono da trasportarsi a domicilio ovvero in dogana, devono ritirarsi dai destinatari nelle 24 ore successive al recapito della lettera di avviso, e se la lettera di avviso fosse rimessa alla posta, nelle trentasei ore successive all'impostazione; ove però la giornata fosse festiva e come tale riconosciuta dallo Stato tanto nel primo, quanto nel secondo caso, il ritiro può farsi nel giorno dopo,

In conseguenza:

1° Quando trattisi di avviso recapitato a domicilio, le merci e gli oggetti devono essere ritirati:

a) se l'avviso viene recapitato prima delle ore 12, avanti le ore 12 della giornata successiva feriale o festiva, salvo che il recapito abbia luogo in un giorno festivo riconosciuto nel qual caso lo si ritiene avvenuto dopo le ore 12 e si applica il seguente comma b;

b) se l'avviso viene recapitato dopo le ore 12 di un giorno qualsiasi entro il giorno successivo, salvo che questo sia festivo riconosciuto, nel qual caso il ritiro può aver luogo prima delle ore 12 del giorno dopo, sia o non sia festivo.

2° Quando poi trattasi di avviso rimesso alla posta le merci e gli oggetti devono essere ritirati:

a) se l'avviso viene impostato prima delle ore 12 di un giorno qualsiasi, entro il giorno successivo salvo che questo sia festivo riconosciuto, nel qual caso il ritiro può aver luogo anche prima delle ore 12 del giorno dopo, sia o non sia festivo;

b) se l'avviso viene impostato dopo le ore 12 il ritiro deve aver luogo prima delle ore 12 del secondo giorno successivo, salvo che quello immediato all'impostazione sia festivo riconosciuto, nel qual

caso il ritiro può aver luogo anche durante tutto il secondo giorno: che se poi il secondo giorno predetto fosse pure esso festivo, il ritiro potrà avvenire anche prima delle ore 12 del terzo giorno.

Per le spedizioni a grande velocità ed a piccola velocità accelerata che dovrebbero essere ritirate nel pomeriggio della domenica, il termine di ritiro è prorogato di 24 ore.

Tale prolungamento non riguarda le merci che, a norma dell'articolo 7, possono essere riconsegnate anche nelle ore pomeridiane della domenica.

Per le spedizioni a piccola velocità che dovrebbero essere ritirate nella domenica, il termine utile di ritiro è prorogato di 24 ore.

La consegna delle lettere di avviso è accertata rispettivamente dalla ricevuta del destinatario sul registro dell'agente dell'amministrazione, quando questa le fa recapitare a domicilio, ovvero da annotazione sul registro della stazione, quando l'invio sia fatto col mezzo postale, nel qual caso è dovuto il rimborso delle spese di affrancatura.

Quando il ritiro delle merci e degli oggetti non avesse luogo nel termine sopra stabilito, dovrà essere pagato un diritto di deposito o di sosta da applicarsi nella misura e colle norme che seguono:

a) per le merci a grande velocità e per quelle a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità appartenenti alle prime cinque classi, secondo la nomenclatura, L. 0,10 per ogni quintale, e per ogni 24 ore;

b) per le merci a piccola velocità ed a piccola velocità accelerata appartenenti come sopra alle classi 6ª 7ª ed 8ª L. 0,05 per quintale e per ogni 24 ore;

c) pel numerario, carte valori ed oggetti preziosi L. 0,05 per ogni 500 lire e per ogni 24 ore;

d) per i veicoli a due ruote L. 1,00 per veicolo e per ogni 24 ore;

e) per i veicoli a quattro ruote L. 1,50 per veicolo e per ogni 24 ore;

f) per i feretri e per le ceneri mortuarie L. 3,00 per ogni spedizione e per ogni 24 ore;

g) pel bestiame sostante nei vagoni L. 0,30 per ogni spedizione o per ogni vagone e per ogni ora di sosta dopo le prime quattro.

Pel bestiame che fosse stato ricoverato sono inoltre dovute le spese occorse per lo scarico pel mantenimento e ricovero;

h) le frazioni di quintale e di cinquecento lire si computano per intero e le ventiquattro ore incominciate si considerano come compiute;

i) i diritti di deposito o di sosta sono pure dovuti per le merci e per gli oggetti rimessi o depositati a partenza; per quelli la cui to-

tale consegna non abbia avuto luogo entro i termini prescritti; per tutte le merci che rimangono ferme nelle stazioni, sui vagoni o nelle agenzie per sequestri o pignoramenti, per disposizione o fatto dello speditore o del destinatario o per qualsiasi altra causa indipendente dall'amministrazione;

l) se le merci non ritirate appartengono al novero di quelle che debbono essere scaricate a cura e spese dei destinatari, il diritto di sosta non può essere minore di lire sei per vagone e per giorno, e l'amministrazione può inoltre fare scaricare i vagoni, trascorso che sia il termine utile per lo scarico, contro rimborso della spesa relativa in ragione di L. 0,580 per tonnellata, se la merce fu trasportata a grande velocità, e di L. 0,515 per tonnellata se il trasporto avvenne a piccola velocità od a piccola velocità accelerata;

m) quando una partita di merci non possa essere ritirata per intero prima della scadenza del termine utile, non sarà dovuto diritto di sosta, purchè l'esportazione si continui senza interruzione e con mezzi sufficienti;

n) le facilitazioni che venissero accordate per località e merci da determinarsi saranno di volta in volta notificate al pubblico;

o) in caso di straordinaria affluenza, e tale da ingagliare il servizio, l'amministrazione può ridurre fino di un terzo il termine pel ritiro delle merci e può aumentare di un terzo i diritti di deposito o di sosta in quelle stazioni dove si verificasse l'ingombro, e per tutta la durata del medesimo. Uguale facoltà può l'amministrazione esercitare per ottenere una migliore utilizzazione del materiale rotabile, anche nelle stazioni non ingombre, durante i periodi di traffico più intenso.

Queste disposizioni potranno attuarsi con preavviso di tre giorni notificato al pubblico.

Agli effetti dell'applicazione delle tasse di sosta non si tiene conto delle domeniche che cadono nel periodo di giacenza nelle spedizioni.

Tale condono però non è esteso alle merci a grande velocità ed a piccola velocità accelerata che, a norma dell'articolo 7, possono essere riconsegnate anche nelle ore pomeridiane della domenica, nè agli esplosivi a piccola velocità nominati nell'articolo medesimo, che possono essere ritirati nelle ore antimeridiane della domenica.

2. Al n. 12 dell'istruzione citata, tra le ferrovie secondarie che eseguiscono *in conto corrente* i trasporti di materiali in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato *è aggiunta la seguente:*

« Ferrovia Alessandria-Ovada ».

3. Al n. 41 *è aggiunto*: «, nel numero di esemplari prescritti dall'amministrazione ferroviaria e che saranno forniti, previo pagamento, dalla stazione stessa ».

4. Al secondo periodo del n. 85, *dopo le parole*: « saranno di norma trimestrali », *aggiungere*: « e le relative domande « dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 10 del « mese precedente il trimestre cui si riferiscono, »

5. L'allegato A *è sostituito dal seguente*:

Il Ministro — CASANA.

MODELLO I–464.
(da vendersi al pubblico al prezzo di cent. 5 ogni esemplare).

FERROVIE DELLO STATO

OGGETTO

Cambiamento di destinatario o di destinazione o di velocità di una merce in corso di spedizione, oppure giacente a destino, per la quale il mittente chieda provvedimenti d'urgenza.

Al sig. capo stazione

di . . . . . .

Io sottoscritto mittente della spedizione di N. (1). . . . . del peso di chil . . . . consegnata a cotesta stazione il giorno. . . . . per essere trasportata a (2) . . . . velocità a. . . . . ed ivi rimessa al Signor . . . . . , faccio istanza all'amministrazione delle ferrovie dello Stato perchè detta spedizione venga (3). . . . . coll'applicazione delle tasse a (4) . . . . . e perchè l'assegno di cui è gravata sia (5) . . . . . .

E contemporaneamente dichiaro di esser disposto a pagare la tassa stabilita per l'invio del testo della presente alla stazione interessata e delle ulteriori comunicazioni che possono occorrere per il cambiamento da me domandato. Dichiaro eziandio di assumere la responsabilità delle conseguenze che fossero per derivare da tale mia domanda sia riguardo alle condizioni della merce ed alle relative formalità doganali e daziarie, sia riguardo al pagamento delle tasse e spese accessorie gravate sulla medesima, non escluse quelle di magazzinaggio che il destinatario si rifiutasse di pagare, di maniera che l'amministrazione resti intieramente sollevata.

Dichiaro infine di pagare le tasse di trasporto per tutta la percorrenza che il cambiamento richiedesse e di considerare come non fatta la presente domanda dato il caso che la spedizione fosse già pervenuta alla sua prima destinazione e consegnata al destinatario in conformità alle indicazioni da me fornite all'atto della consegna sul documento di trasporto o che per ragioni di servizio il cambiamento domandato non potesse avere la sua effettuazione.

(6). . . . . li. . . . . 19. . .

(7). . . . . .

. . . . . .

(1) Quantità e qualità dei colli e natura della merce.
(2) Grande, Piccola o Piccola Velocità accelerata.
(3) Specificazione del cambiamento di destinatario, di destinazione o di velocità.
(4) Tariffa generale o speciale.
(5) Indicazione se sia da annullare o mantenere, ovvero ridurre; in quest'ultimo caso dovrà esser chiaramente specificata in tutte lettere la somma da incassarsi.
(6) Luogo e data.
(7) Firma del mittente e domicilio.

N. **440.** — **Preavviso per i cambi di guarnigione.** — (Gabinetto militare). — 14 novembre.

Il Ministero ha determinato che nell'autunno del 1909 abbiano luogo i seguenti cambi di guarnigione:

Fanteria.

Comando della brigata Casale		— da Salerno a Forlì.
	11° reggimento	— da Salerno C. a Forlì.
	12° »	— da Salerno S. a Cesena.
Comando della brigata Pinerolo		— da Padova ad Aquila.
	13° reggimento	— da Padova P. ad Aquila.
	14° »	— da Padova R. a Foggia.
Comando della brigata Savona		— da Genova a Gaeta.
	15° reggimento	— da Genova M. a Caserta.
	16° »	— da Savona a Gaeta.
Comando della brigata Acqui		— da Pisa a Reggio Calabria.
	17° reggimento	— da Spezia a Reg. Calabria.
	18° »	— da Pisa a Monteleone.
Comando della brigata Cremona		— da Reggio Calabria a Napoli.
	21° reggimento	— da Monteleone a Napoli N. II.
	22° »	— da Reggio Calabria a Napoli B.
Comando della brigata Bologna		— da Aquila a Pisa.
	39° reggimento	— da Aquila a Spezia.
	40° »	— da Foggia a Pisa.
Comando della brigata Modena		— da Gaeta a Genova.
	41° reggimento	— da Gaeta a Savona.
	42° »	— da Caserta a Genova M.
Comando della brigata Forlì		— da Parma a Novi Ligure.
	43° fanteria	— da Parma P. a Tortona.
	44° »	— da Parma S. a Novi Ligure.
Comando della brigata Reggio		— da Napoli a Sassari.
	45° fanteria	— da Napoli N. II. a Sassari.
	46° »	— da Napoli B. a Cagliari
Comando della brigata Abruzzi		— da Sassari a Padova.
	57° reggimento	— da Sassari a Padova P.
	58° »	— da Cagliari a Padova R.

Comando della brigata Sicilia — da Forlì a Parma.
61° reggimento — da Forlì a Parma P.
62° » — da Rimini a Parma S.
Comando della brigata Cagliari — da Novi Ligure a Salerno.
63° reggimento — da Novi Lig. a Salerno C.
64° » — da Tortona a Salerno S.
69° reggimento fanteria — da Cesena a Rimini.

Bersaglieri.

9° reggimento — da Napoli ad Asti.
11° » — da Asti a Napoli.

Cavalleria.

Cavalleggeri di Alessandria (14°) — da Saluzzo a Lucca.
» di Lucca (16°) — da Lucca a Saluzzo.
» di Piacenza (18°) — da Verona a Caserta.
» di Padova (21°) — da Caserta a Verona.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

1905
1154
48

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1908 — 21 novembre

NOVEMBRE 18. — Consumazione della galletta in luogo della pasta, *pag.* 1203.
» 18. — Pubblicazione dello specchio di caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario, *pag.* 1203.
» 18. — Ammissione ai corsi allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1909, *pag.* 1204.
» 19. — Accertamento delle infermità, ferite e lesioni riportate da impiegati civili in servizio o per causa di esso, *pag.* 1205.
» 19. — Bisacce di tela di olona, coperte di pelo, per i marescialli dei reggimenti di artiglieria da campagna, *pag.* 1200.

CIRCOLARE N. **441. — Consumazione della galletta in luogo della pasta.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 18 novembre.

A complemento del disposto della circolare n. 270 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina che, allorquando si dovrà distribuire la galletta in luogo della pasta pel rancio della truppa, sarà applicata la disposizione già vigente pel riso e cioè verrà mantenuta l'attuale quantità di 180 grammi di galletta per ogni razione, portando contemporaneamente da centesimi 8 a centesimi 8 1|2 la quota assegnata per la parte completiva della razione viveri.

Il Ministro — CASANA.

N. **442. — Pubblicazione dello specchio di caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 18 novembre.

Colla data novembre 1908, è stato pubblicato lo specchio n. 20, indicante gli oggetti componenti il caricamento regolamentare dei depositi centrali di materiale sanitario.

Tale specchio è riservato, e sarà distribuito gratuitamente, a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, alle sottonotate autorità militari:

Al comando del corpo di stato maggiore copie N. 5
Ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione . . . . . » » 1
All'ispettorato di sanità militare . . . » » 5
Ad ogni direzione di sanità militare . . » » 1
Ad ogni ospedale militare. . . . . » » 1
Alla scuola d'applicazione di sanità militare » » 2
Alla farmacia centrale militare . . . . » » 3

Fatta la distribuzione, le copie esuberanti saranno tenute, dall'ufficio suddetto, a disposizione del Ministero.

Il Ministro — CASANA.

N. **443**. — **Ammissione ai corsi allievi sergenti che saranno iniziati col 1.° gennaio 1909.** — (Direzione generale leve e truppa). — 18 novembre.

A modificazione del n. 1 del manifesto che fu seguito alla circolare n. 357 del corrente anno, questo Ministero avverte che il corso allievi sergenti delle compagnie di sussistenza dovrà essere costituito, col 1° gennaio 1909 nella *1ª compagnia di sussistenza in Torino* e non già nella 9ª compagnia, in Roma, come venne stabilito dal manifesto predetto.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **444**. — **Accertamento delle infermità, ferite e lesioni riportate da impiegati civili in servizio e per cause di esso.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 19 novembre.

La presidenza della Corte dei conti ha rilevato che spesso, allorquando si tratti di collocare a riposo impiegati aventi diritto a pensione, per infermità contratta in servizio ed a cause di esso, manchi la prova del fatto, constatata a tempo debito, dal quale originò l'infermità e manchi altresì l'annotazione di tal fatto nello stato di servizio, specificatamente indicato nelle sue cause e nelle circostanze di tempo, di luogo e di modo.

Da ciò deriva un duplice ordine d'inconvenienti: l'uno ridondante a danno degli impiegati stessi e delle loro famiglie, costretti ad attendere per lungo tempo la liquidazione della pensione; l'altro consistente nella difficoltà, e talvolta nell'im-

possibilità, di raccogliere sicure e precise prove, quando la prova segua a molta distanza dall'evento.

Ad ovviare a tali inconvenienti si richiamano le autorità, che hanno alla dipendenza personali civili, alla scrupolosa osservanza degli art. 32 e seguenti del regolamento sulle pensioni, approvato con R. decreto 5 settembre 1895 n. 603 avvertendo, in special modo, che ogni qualvolta risulti, sia direttamente che indirettamente, che un impiegato abbia riportato infermità, ferite o lesioni per certa o presunta causa di servizio, si deve procedere senz'altro agli atti di accertamento ai sensi delle accennate norme regolamentari.

Il Ministro — CASANA.

N. **445. — Bisacce di tela di olona, coperte di pelo, per i marescialli dei reggimenti di artiglieria da campagna.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). - - 19 novembre.

Per trasportare parte degli oggetti di equipaggiamento assegnati ai marescialli d'artiglieria da campagna e del treno d'artiglieria è stata adottata la bisaccia di tela di olona coperta di pelo (8ª-358) ed il sacco per vestiario e biada.

I reggimenti richiederanno le bisacce, nel numero necessario, all'arsenale di costruzione di Torino, passando dal carico dello Stato a quello del corpo — con lo sconto del 30 % sul prezzo del modello per gl'inventari — le borse per governo di quadrupedi, e relative coregge di affardellamento, che vengono a rendersi disponibili con l'adozione sopradetta.

In quanto al sacco per vestiario e biada il Ministero si riserva di provvedere.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1908 — 28 novembre

LUGLIO 23. — Atto di proroga della convenzione con la Società napoletana di navigazione a vapore pei trasporti militari nei golfi di Napoli e di Gaeta, *pag.* 1207.

NOVEMBRE 25. — Adozione della sega a telaio scomponibile, da zappatore, *pag.* 1210.

» 27. — Estensione del servizio delle biglietterie militari, al personale della R. guardia di finanza, *pag.* 1211.

» 27. — Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale *B*, *pag.* 1212.

CIRCOLARE N. **446***. — **Atto di proroga della convenzione con la Società napoletana di navigazione a vapore pei trasporti militari nei golfi di Napoli e di Gaeta.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 23 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 22 aprile 1893, n. 195 (serie 3ª), che approva la convenzione stipulata dal Ministero delle poste e dei telegrafi con la Società napoletana di navigazione a vapore per la concessione a questa del servizio postale marittimo per le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta;

Visto l'art. 70 del quaderno d'oneri annesso alla convenzione suddetta, il quale stabilisce che questa s'intenderà continuativa di anno in anno oltre il 30 giugno 1908, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima;

Visto che tale disdetta non fu data nè dal Nostro ministro per le poste ed i telegrafi nè dalla Società napoletana di navigazione a vapore;

Vista la legge 5 aprile 1908 n. 111, che stabilisce l'assetto dei servizi postali e commerciali marittimi dal 1° luglio 1910;

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. ~~434~~, pag. 1153. — Nella seconda riga della formula di variazione, *invece di*: dal 1° luglio 1908 in poi, *leggasi*: dal 1° luglio 1909 in poi.

Viste il Nostro decreto in data 16 settembre 1903, col quale fu approvata la convenzione stipulata il 3 settembre dello stesso anno tra i Ministeri della guerra e della marina e la Società napoletana di navigazione a vapore pei trasporti militari sulle linee da essa esercitate nei golfi di Napoli e di Gaeta;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il titolo II del regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con Nostro decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato ed avrà piena ed intera esecuzione l'atto addizionale stipulato il 12 luglio 1908 tra i Ministeri della guerra e della marina e la Società predetta per la proroga al 30 giugno 1909 e, eventualmente, al 30 giugno 1910, della convenzione 3 settembre 1903 pei trasporti militari sulle linee esercitate dalla Società stessa nei golfi di Napoli e di Gaeta.

Al predetto atto addizionale, annesso al presente decreto, appongono, per ordine Nostro, il visto i ministri della guerra e della marina.

I prefati ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 23 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

MIRABELLO.

ATTO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE

tra i Ministeri della guerra e della marina e la Società napoletana di navigazione a vapore — Società anonima per azioni sedente in Napoli — capitale sociale un milione — emesso e versato L. 500.000 — per i trasporti militari sulle linee postali da essa esercitate nei golfi di Napoli e Gaeta.

L'anno millenovecentotto addì dodici del mese di luglio in Roma:

TRA

il Ministero della guerra rappresentato dal maggior generale comm. Ernesto Mirabelli fu Francesco, direttore generale dei servizi amministrativi;

il Ministero della marina, rappresentato dal cav. avv. Carlo Treves fu ing. Michele, capo sezione nel Ministero stesso, autorizzato a contrarre con lettera del 29 aprile 1908, n. 2760;

E

la Società napoletana di navigazione a vapore, società anonima per azioni sedente in Napoli — capitale sociale un milione — emesso e versato L. 500,000 — rappresentata dal comm. Eduardo Incoronato fu Pasquale — direttore della Società e rappresentante legale di essa;

Si è convenuto quanto segue pei trasporti militari sui piroscafi delle linee esercitate dalla Società stessa:

Art. 1.

La convenzione stipulata il 3 settembre 1903 tra i Ministeri della guerra e della marina e la Società napoletana di navigazione a vapore pei trasporti militari sulle linee postali da essa esercitate nei golfi di Napoli e di Gaeta — approvata con R decreto 16 settembre 1903 e registrata all'ufficio del registro di Roma il 17 dicembre 1903 al n. 13294 del registro 232, atti privati — la quale è scaduta il 30 giugno 1908, viene prorogata di un anno, e cioè al 30 giugno 1909, e rimarrà senz'altro egualmente prorogata di un altro anno, cioè al 30 giugno 1910, se per quest'ultimo periodo di tempo sarà pure prorogata la convenzione pei servizi postali esercitati dalla Società stessa, approvata con la legge 22 aprile 1893 n. 195 (serie 3ª).

Art. 2.

Il presente atto addizionale non avrà effetto, per la parte che riguarda le amministrazioni della guerra e della marina, se non quando sarà stato approvato secondo le leggi e i regolamenti vigenti, e per la Società se non dopo approvato dal suo consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Le tasse di bollo e di registro del presente atto addizionale sono a carico della Società.

L'atto sarà registrato col diritto fisso di lire una, poichè la tassa proporzionale sugli introiti viene pagata dalla Società in forza dell'art. 4 della convenzione sul servizio postale marittimo stipulata col Ministero delle poste e dei telegrafi ed approvata con legge 22 aprile 1893, n. 195.

Pel Ministero della guerra
ERNESTO MIRABELLI, fu FRANCESCO.

Pel Ministero della marina
CARLO TREVES, fu Michele.

Per la Società napoletana di navigazione a vapore
EDUARDO INCORONATO, fu Pasquale.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro della guerra
CASANA.

Il ministro della marina
MIRABELLO.

N. **447***. — **Adozione della sega a telaio scomponibile, da zappatore.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 25 novembre.

È adottata, per gli zappatori dei corpi, una *sega a telaio scomponibile* destinata a sostituire, nelle dotazioni per zappatore, la sega snodata, la quale, pertanto, resta abolita, unitamente con la guaina.

Per il trasporto della sega a telaio scomponibile viene altresì adottata una speciale *borsa a guaina per sega a telaio scomponibile*, che permette di portare la sega sul fianco si-

nistro dello zappatore, infilando la borsa sull'estremità libera della fascia del cinturino, la quale viene poscia assicurata mediante il passante con il bottone gemello. La borsa guaina porta una borsetta a sezione trapezoidale, destinata a contenere gli attrezzi regolamentari già in uso colla sega snodata, e cioè: un succhio, una licciaiola ed una lima triangolare.

I corpi tutti, comprese le legioni carabinieri, che hanno in carico, nelle dotazioni da zappatore, delle seghe snodate, faranno richiesta, alla direzione d'artiglieria dell'arsenale di costruzione di Torino, per la distribuzione, che avverrà dopo che saranno state allestite, del numero di seghe a telaio scomponibile loro occorrenti, con relative borse-guaina, avvertendo però che la dotazione viene portata a numero *due* seghe per compagnia tanto dell'esercito permanente che della milizia mobile. Analogamente dovranno regolarsi il reggimento d'artiglieria da montagna ed il 22° reggimento artiglieria da campagna, per quanto riflette la richiesta da farsi, al predetto arsenale di Torino, per la distribuzione di numero *due* seghe con borsa guaina, per ciascuna delle proprie batterie da montagna.

L'arsenale di Torino, nell'inviare ai corpi le dotazioni che gli verranno richieste, dovrà curare che una metà, in numero, delle borse-guaina, sieno completate degli strumenti accessorî (succhio, licciaiola, lima). A completare il carico della rimanente metà provvederanno i corpi, traendo i materiali occorrenti dal caricamento delle borsette delle guaine per sega snodata — che hanno già in carico presentemente.

Le seghe snodate, con relative guaine vuote, verranno, poi, per cura dei corpi e, non appena ricevuta la nuova dotazione, versate alle competenti direzioni d'artiglieria, le quali provvederanno ad alienarle al commercio.

Il Ministro — CASANA.

N. **448. — Estensione del servizio delle biglietterie militari, al personale della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 27 novembre.

Le biglietterie militari rilasceranno al personale della regia guardia di finanza (ufficiali e truppa) ed alle rispettive famiglie, i biglietti di viaggio a tariffa militare ed a tariffa differenziale, con le stesse norme contenute nella disposizione n. 6 del fascicolo n. 29 della Raccolta (bozze di stampa).

Il Ministro — CASANA.

N. **449. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale B.** — (Direzione degli affari generali). — 27 novembre.

Per opportuna conoscenza degli ufficiali generali, degli ufficiali di cavalleria e di stato maggiore, si partecipa che le domande per concorrere all'annuale distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) dovranno pervenire a questo Ministero (direzione degli affari generali) direttamente dai corpi cui gli ufficiali appartengono non più tardi del 15 dicembre prossimo.

Nelle domande sarà indicato l'ammontare del debito verso il conto rimonta, il numero dei cavalli posseduti dall'ufficiale e se questi ottenne già, ed in qual anno, cavalli della suddetta categoria.

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli uguale a quello delle razioni di foraggio cui ha diritto, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi. Questi però dovranno essere constatati dal comandante di corpo o capo di servizio, che esprimerà il parere se la domanda possa essere presa in considerazione.

Se le domande pervenissero in numero troppo rilevante, verrà data la preferenza agli ufficiali che, per speciali circostanze, le quali dovranno all'uopo indicarsi nelle domande, si trovassero in possesso di un minor numero di cavalli ed a coloro che non avessero potuto fruire di precedenti distribuzioni o ne abbiano fruito in data più remota degli altri concorrenti.

La distribuzione dei cavalli in parola avrà luogo, in giorno ed ora da destinarsi, presso la scuola di cavalleria in Pinerolo.

Si fa presente che, ad eliminare disparità di trattamento, pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune, da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli stessi.

I cavalli avranno l'età dai 4 anni e mezzo ai 6 e la statura da metri 1,54 a metri 1,69.

I loro mantelli saranno esclusivamente baio, sauro, roano e morello.

Il prezzo di ogni cavallo stabilito in base al rispettivo valore reale, oscillerà, tra le lire 2200 e le 2600 circa.

Il Ministero partecipa infine che, oltre agl'irlandesi, sarà compreso nella categoria speciale *B* e posto in distribuzione, in

data da destinarsi, un piccolo gruppo di puro sangue. Anche le domande per il prelevamento di questi ultimi, dovranno pervenire non più tardi del 15 dicembre prossimo.

La distribuzione dei cavalli di cui si tratta, siano irlandesi, siano puro sangue, avrà luogo secondo le norme stabilite dall'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901.

La cessione però dei puro sangue avrà luogo senza alcuna garanzia e in nessun caso ne sarà ammessa la restituzione.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908 — Tip. E Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1908 — 5 dicembre

DICEMBRE 2. — Esposizione internazionale di invenzioni moderne a Pietroburgo, *pag.* 1215.
» 2. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi, *pag.* 1216.
» 2. — Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1908 hanno compiuto o compiono il 39º dell'età loro, *pag.* 1215.
» 3. — Compilazione delle matrici degli scontrini dei libretti di viaggio, *pag.* 1217.
» 3. — Varianti all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali, *pag.* 1217.
» 3. — Appoggio da darsi dalle autorità militari ai comitati del corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.), *pag.* 1218.
» 3. — Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale ad ufficiali di artiglieria, *pag.* 1218.
» 4. — Errori nella compilazione dei rendiconti della retta degli uomini della Regia marina ricoverati negli stabilimenti sanitari, *pag.* 1222.
» 4. — Adozione dell'uniforme da campagna di panno grigio-verde, *pag.* 1222.
» 4. — Uso della mantellina impermeabile per parte dei sottufficiali. *pag.* 1223.
» 4. — Cessioni, pegni e delegazioni a riscuotere consentite da società cooperative di produzione o lavoro, *pag.* 1223.
» 4. — Distribuzione dell'*Annuario militare* pel 1909, *pag.* 1226.
» 5. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio, *pag.* 1229.

CIRCOLARE N. **150.** — **Esposizione internazionale di invenzioni moderne a Pietroburgo.** — (Gabinetto militare). — 2 dicembre.

La società navale militare ed agricola di Russia ha organizzato, sotto l'alto patronato di S. A. I. il granduca ereditario, una esposizione internazionale di invenzioni moderne, che sarà inaugurata a Pietroburgo nel mese di aprile 1909 e che durerà sino al mese di giugno.

I concorrenti godranno in Russia delle riduzioni d'uso per il trasporto in ferrovia degli oggetti da esporre.

I militari che desiderassero concorrere a detta esposizione dovranno farlo per proprio conto. Essi potranno prendere cognizione del relativo regolamento e dei formulari da riempirsi dagli espositori, presso questo Ministero (gabinetto militare),

o chiederli direttamente « *Au Comité de l'Exposition Internationale des nouvelles inventions sous les auspices de Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand Duc héritier, Alexis Nikolaénitch. St. Pétersbourg, Moika 1* ».

Il Ministro — CASANA.

N. **451**. — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi**. — (Direzione generale leve e truppa). — 2 dicembre.

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, questo Ministero determina che, col giorno 31 corrente, facciano passaggio alla milizia territoriale i militari di 1ª e 2ª categoria nati nel 1876, già ascritti al corpo reale equipaggi, i quali per appartenere alle società ferroviarie o alle amministrazioni postali, telegrafiche e ferroviarie dello Stato furono trasferiti nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **452**. — **Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1908 hanno compiuto o compiono il 39° dell'età loro**. — (Direzione generale leve e truppa). — 2 dicembre.

Visto l'articolo 1° del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero dichiara che, col 31 dicembre corrente spetta il congedo assoluto a tutti a militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nel 1869 a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1869; salvo, per quelli sotto le armi, il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti, sono quelle stabilite nella sezione 2ª del capo XXVIII del regolamento stesso e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nel § 85 del regolamento per le matricole.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 453. — Compilazione delle matrici degli scontrini dei libretti di viaggio. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 dicembre.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha constatato che buona parte degli impiegati civili e militari dello Stato, provvisti di libretti di viaggio personali e di famiglia, non compila — contrariamente a quanto è prescritto — la matrice degli scontrini che rilascia alle stazioni. Ne consegue che, allorquando l'amministrazione ferroviaria, o nell'interesse dell'erario od in quello degli impiegati, deve far ricerca dei detti scontrini e dei relativi biglietti, non può valersi dei libretti stessi per rilevare dalle matrici la data e la percorrenza dei viaggi eseguiti; indicazioni queste senza le quali non è possibile di rintracciare tali documenti, a meno di lunghi e dispendiosi lavori da parte degli uffici di controllo, che neppure hanno sempre esito favorevole.

Ad evitare siffatto inconveniente, si raccomanda ai personali suddetti la stretta osservanza della prescrizione testè ricordata, non senza avvertire che la prefata direzione generale ha disposto che le stazioni non accettino gli scontrini pei viaggi a prezzo ridotto senza essersi prima assicurate che sulle corrispondenti matrici siansi esattamente riportati la data e la percorrenza dei biglietti richiesti.

Si ricorda poi alle amministrazioni, che rilasciano nuovi fascicoli di scontrini in sostituzione di esauriti, l'obbligo di conservare per un biennio le matrici di questi ultimi.

Il Ministro — CASANA.

N. 454. — Varianti all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 dicembre.

Al n. 12 dell'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali (circolare 243 del corrente anno) tra le ferrovie che eseguiscono in conto corrente i trasporti di materiali in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato è aggiunta la seguente:

« Società italiana di ferrovie e tramvie — Cremona-Borgo S. Donnino ».

Nel numero stesso tra le linee della Società veneta cancellare la linea « Alessandria-Ovada » che non le appartiene, ma della

quale ha soltanto l'esercizio; e all'indicazione della linea « (Brescia-Iseo-Breno) », appartenente alla Società nazionale di ferrovie e tramvie, sostituire l'altra: « (Brescia-Iseo-Breno, pel solo tratto Brescia-Iseo) ».

Il Ministro — CASANA.

N. **455. — Appoggio da darsi dalle autorità militari ai comitati del corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.).** — (Direzione degli affari generali). — 3 dicembre.

È desiderio di questo Ministero di favorire ed incoraggiare per quanto è possibile lo sviluppo del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.) di recente istituzione, assecondando l'iniziativa dei comitati del corpo stesso già costituiti e che si andranno costituendo.

Il Ministero pertanto vedrà ben volentieri che le autorità militari appoggino, ove lo credano, coi mezzi che sono a loro disposizione, l'opera di tali comitati e che le autorità medesime e gli altri ufficiali dell'esercito in attività di servizio o in congedo, entrino a far parte dei comitati predetti.

Il Ministro — CASANA.

N. **456. — Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale ad ufficiali di artiglieria.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 3 dicembre.

Il Ministero partecipa che, nei giorni 10, 11 e 12 del mese di gennaio del venturo anno, presso il 1° reggimento artiglieria da campagna, in Foligno, avrà luogo la distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di cui alla circolare 3510 del 16 giugno c. a. (Div. artiglieria).

Precederà, nei giorni 10 ed 11, la presentazione e la distribuzione dei cavalli di puro sangue. La domanda fatta, nonchè l'ammissione al sorteggio, non costituiscono obbligo al prelevamento di tali cavalli, ma la loro cessione avrà luogo senza alcuna garenzia ed in nessun caso ne sarà consentita la restituzione.

Seguirà, nei giorni 11 e 12, la presentazione e la distribuzione degli irlandesi, che sarà regolata dalle solite norme annesse alla citata circolare.

Gli ufficiali ammessi alle distribuzioni generali sono quelli indicati nei seguenti elenchi I e III.

Gli ufficiali compresi negli elenchi II e IV sono ammessi fin d'ora (secondo l'ordine di precedenza) sia a concorrere alle distribuzioni generali in sostituzione di coloro degli specchi I e III che dal Ministero venissero autorizzati a rinunciarvi, sia all'eventuale assegnazione dei cavalli che fossero per rimanere indistribuiti.

A questa assegnazione potranno anche essere ammessi quegli ufficiali che, già avendo domandato al Ministero di concorrere alla distribuzione generale, non si trovano compresi nei quattro elenchi, purchè ne facciano pervenire domanda al comando del 1° reggimento artiglieria da campagna prima dell'8 gennaio venturo.

Si avverte infine che la concessione di cui al 2° comma del n. 26 dell'*Atto* 179 del 1899 s'intende limitata agli ufficiali che effettivamente sieno presenti alla distribuzione.

Il Ministro — CASANA.

ELENCO I. — *Ufficiali ammessi alla distribuzione dei cavalli di puro sangue.*

1. Tenente Barbaro conte Benedetto, 22 artiglieria campagna.
2. Id. Tessore Francesco, 21 id. id.
3. Id. Vannutelli Giuseppe, 13 id. id.
4. Id. Lucchi Giorgio, 3 id. id.
5. Id. Caprino Cesare, 1 id. id.
6. Id. Savarino Corti Luigi, 6 id. id.
7. Id. Enrichi Arminio, 15 id. id.
8. Id. Pico Luigi, 22 id. id.

N.B. — Non si hanno ancora i certificati d'origine di due cavalli. Ove essi non risultassero inscritti nello Stud-Book inglese, saranno distribuiti agli ufficiali soprannotati con le garanzie stabilite pei cavalli irlandesi.

ELENCO II. — *Ufficiali ammessi fin d'ora a sostituire, eventualmente, gli ufficiali del precedente elenco od a concorrere alla assegnazione dei cavalli indistribuiti.*

1. Tenente Zanotti Rinaldo, 6 artiglieria campagna.
2. Id. Carta Egidio, 14 id. id.
3. Id. Ricci Umberto, 15 id. id.
4. Id. Scarampi del Cairo Galeazzo, 17 id. id.
5. Id. Gioia Riccardo, 3 id. id.
6. Id. Bianco Ferruccio, 9 id. id.

ELENCO III. — *Ufficiali ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza di categoria speciale* B (*irlandesi*) *presso il 1° reggimento artiglieria da campagna*).

1. Tenente Gilbert de Winchels Igino, 19 art. campagna (comando div. militare Verona).
2. Capitano Musso Carlo, ispett. artigl. da campagna.
3. Id. de Siebert Amedeo, id. gener. del genio.
4. Maggiore Valenti cav. Gioacchino, 2 art. campagna.
5. Ten. colon. Mannini cav. Celso, 4 id. id.
6. Tenente Bellini Lodovico, 4 id. id.
7. Id. Chappuis Renato, 5 id. id.
8. Maggiore Maffei conte Scipione, 6 id. id.
9. Tenente Gloria Alessandro, 7 id. id.
10. Id. Nardone Giuseppe, 12 id. id.
11. Id. Brusa Eugenio, 15 id. id.
12. Capitano Galli Gallo, 15 id. id.
13. Tenente Reale Giuseppe, 16 id. id.
14. Id. Galbiati Carlo, 16 id. id.
15. Id. Castellani Emidio, 17 id. id.
16. Id. Della Chiesa Carlo, 17 id. id.
17. Maggiore Ceccarelli cav. Carlo, 18 id. id.
18. Id. Cerboni cav. Ernesto, 18 id. id.
19. Capitano Giovannini Carlo, 18 id. id.
20. Ten. colon. Suarez cav. Alfredo, 19 id. id.
21. Maggiore Gamberini cav. Armando, 19 id. id.
22. Id. Fadini nob. Umberto, 19 id. id.
23. Tenente Vergone Felice, 24 id. id.
24. Id. Pitassi Mannella Enrico, 24 id. id.
25. Sottoten. Foresi Pietro, 1° id. id.
26. Id. Lamorgese Antonio, 12 id. id.
27. Id. Messina Vito, 12 id. id.

28.	Tenente	Benelli Cesare, 19 artiglieria campagna.
29.	Id.	De Paris Vittorio, 12 id. id.
30.	Id.	Ferrari Luigi, 15 id. id.
31.	Id.	Lovadina Mario, 20 id. id.
32.	Id.	Pizzolato Gavino, 21 id. id.
33.	Id.	Rossi Francesco, 3 id. id.
34.	Id.	Rosso Luigi, 9 id. id.
35.	Id.	Sarraccino Luigi, 24 id. id.
36.	Id.	Tirelli Alfredo, 18 id. id.
37.	Id.	Tosatto Silvio, 20 id. id.
38.	Id.	Arrighi Teodorico, 8 id. id.
39.	Capitano	Arzani Giuseppe, 9 id. id.
40.	Maggiore	Capacci cav. Arnolfo, 6 id. id.
41.	Tenente	Oddo Emilio, 9 id. id.
42.	Maggiore	Asinari di S. Marzano cav. Amedeo, 5 id. id.
43.	Id.	Fano cav. Oscar, 14 id. id.
44.	Capitano	Testafochi Massimo, 4 id. id.
45.	Id.	Riviera Lazzaro, 5 id. id.
46	Id.	Baseggio Cesare, 20 id. id.
47.	Id.	Turano Alberto, 24 id. id.
48.	Tenente	Gioni Nicola, 13 id. id.
49.	Capitano	Castelli Gustavo, 4 id. id.
50.	Capitano	Bandini Ubaldo, 19 id. id.
51.	Id.	Capuano Ettore, 4 id. id.
52.	Maggiore	Peluso cav. Ferdinando, 3 id. id.
53.	Tenente	Vergano Giuseppe, 23 id. id.
54.	Id.	Pozzetti Vittorio, 23 id. id.
55.	Id.	La Serra Cesare, 19 id. id.
56.	Id.	Fava Ruggiero, 19 id. id.
57.	Capitano	Sasso cav. Ferdinando, 13 id. id.
58.	Sottoten.	Milocco Giuseppe, 12 id. id.
59.	Tenente	Delli Ponti Cesare, 24 id. id.
60.	Capitano	La Francesca Giuseppe, 1° id. id.
61.	Id.	De Gioannini Guido, 3 id. id.
62.	Tenente	Paulizzi Giuseppe, 5 id. id.
63.	Capitano	Volpini Ghirardini Livio, 8 id. id.
64.	Tenente	Antoci Matteo, 24 id. id.
65.	Id.	Seymandi Giulio, 13 id. id.
66.	Capitano	Luzzatti Ugo, 8 id. id.
67.	Id.	Luzzatto Arturo, 20 id. id.
68.	Tenente	Sesia Umberto, 4 id. id.
69.	Id.	Tommasi Ubaldo, 1° id. id.

ELENCO IV. — *Ufficiali ammessi fin d'ora a sostituire, eventualmente, gli ufficiali del precedente elenco o a concorrere alla assegnazione dei cavalli indistribuiti.*

1.	Maggiore	Regazzi cav. Giuseppe, accademia militare.
2.	Capitano	Assereto Paolo, 14 artiglieria campagna.
3.	Maggiore	Racheli cav. Vittorio, 9 id. id.
4.	Capitano	Corsi Giuseppe, 2 id. id.
5.	Tenente	Angeloni Emilio, 18 id. id.
6.	Id.	Maffei Alfredo, 13 id. id.
7.	Maggiore	De Bonis cav. Ulrico, 12 id. id.
8.	Capitano	De Magistris Edoardo, 21 id. id.
9.	Id.	Vacca Maggiolini Arturo, 17 id. id.
10.	Sottoten.	Dentone Alberto, 16 id. id.

N. **457.** — **Errori nella compilazione dei rendiconti della retta degli uomini della Regia marina ricoverati negli stabilimenti sanitari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 4 novembre.

Il Ministero della marina ha fatto presente come le direzioni di sanità marittime siano non di rado obbligate a restituire agli ospedali militari principali i rendiconti mod. 305 della retta di ricovero dei militari della regia marina, perchè incompleti e con imperfette indicazioni.

Per rimuovere un simile inconveniente, si richiamano le amministrazioni interessate alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nei § 2707 e seguenti del regolamento d'amministrazione e specialmente nel § 2714, quale fu modificato dall'atto 122 del 1906, affinchè la compilazione di tali rendiconti sia fatta con la dovuta diligenza ed esattezza.

Il Ministro — CASANA.

N. **458**. — **Adozione dell'uniforme da campagna di panno grigio-verde.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 4 dicembre.

È adottata un'uniforme da campagna di panno grigio-verde per i corpi di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria e genio.

Tale uniforme verrà distribuita alle truppe fin dal tempo di pace e sarà usata in tutte le esercitazioni, campi, manovre, ecc., sostituendo l'attuale uniforme di marcia in tutti i servizi nei quali essa è prescritta.

Oltre l'uniforme da campagna la truppa conserverà, in guarnigione, l'attuale giubba di panno turchino ed i corpi di fanteria di linea, di artiglieria da costa e da fortezza e del genio sostituiranno il cappotto con la mantellina pure di panno turchino.

La truppa dei reggimenti alpini avrà, anche in guarnigione, la mantellina di panno grigio-verde e così pure l'artiglieria da montagna che sostituirà tale mantellina all'attuale cappotto.

I corpi continueranno, in guarnigione, a far uso per il momento, del copricapo che hanno attualmente in distribuzione.

Il Ministero si riserva di pubblicare le descrizioni degli oggetti costituenti la nuova uniforme da campagna ed i relativi conti di costruzione, d'impartire particolareggiate disposizioni circa l'allestimento delle nuove robe e la loro distribuzione agli uomini sotto le armi e di designare, gradatamente, i corpi che dovranno porle in uso.

Il Ministro — CASANA.

N. **459. — Uso della mantellina impermeabile per parte dei sottufficiali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 4 dicembre.

Questo Ministero rammenta che le disposizioni del n. 19 del regolamento sull'uniforme, le quali valgono anche per i marescialli, e per i furieri maggiori e furieri finchè ne esistono in servizio, stabiliscono che della mantellina impermeabile, può essere fatto uso solo in tempo piovoso, ed interessa i comandanti di presidio a vigilare sulla esatta osservanza di siffatta limitazione.

Il Ministro — CASANA.

N. **460. — Cessioni, pegni e delegazioni a riscuotere consentite da società cooperative di produzione e lavoro.** — (Direzione degli affari generali). — 4 dicembre.

Il Ministero del tesoro ha emanato con circolare in data 15 settembre c. a., n. 75259, le seguenti norme per le cessioni di crediti di società cooperative di produzione e lavoro:

« È frequente il caso in cui società cooperative di produzione e lavoro, nello stipulare in forma pubblica amministrativa contratti di appalto di opere pubbliche, cedano, diano in pegno e deleghino a riscuotere l'importo dei lavori a terze persone (spesso istituti di credito).

« Pur non trovando difficoltà ad ammettere che tali cessioni, costituzioni di pegni o delegazioni a riscuotere possano contenersi negli stessi atti di concessione di appalto redatti dai pubblici funzionari a ciò delegati, come stipulazioni connesse all'assunzione degli appalti, e senza delle quali le cooperative non si troverebbero molte volte in grado di assumerli, tuttavia lo scrivente ha dovuto necessariamente considerare le conseguenze sia di ordine giuridico, sia d'ordine fiscale, che da tale forma di contrattazioni sono per derivare, le prime riguardanti l'osservanza degli articoli 1539 del codice civile e 60 della legge sulla contabilità generale dello Stato, le seconde l'osservanza delle disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro.

« Presi pertanto gli accordi con l'Avvocatura generale erariale, e con la direzione generale del demanio, si fa presente:

« 1° Perchè la cessione, costituzione di pegno o delegazione possa procedere in base all'art. 1539 del codice civile ed all'art. 60 della legge di contabilità generale, occorre che un estratto autentico dell'atto pubblico in forma amministrativa che lo contiene sia notificato a questa direzione generale, dovendo essa, in rapporto alla cessione, pegno o delegazione, essere considerata come terzo nello svolgimento dei rapporti tra amministrazione appaltante e società appaltatrice, e non potendo sostituirsi, agli effetti della notifica, l'accettazione della cessione, costituzione di pegno o delegazione, da parte dell'amministrazione appaltante, giacchè questa accettazione non emana dal terzo come vuole l'art. 1539 del codice civile.

« 2° La stipulazione in forma amministrativa non potendo naturalmente esentare l'atto dalle tasse di registro e di bollo per tutte le stipulazioni in esso contenute, è necessario che le tasse di registro dovute, oltre quelle di appalto, sulle particolari disposizioni di cessione, pegno e delegazione a riscuotere, sempre che non ricorrano le esenzioni specifiche stabilite a vantaggio delle cooperative alle note condizioni di natura, di tempo e di capitale, siano scontate sullo stesso contratto di appalto. Ciò in armonia a quanto prescrive la parte prima dell'art. 7 della legge di registro, e sotto la responsa-

bilità del pubblico ufficiale delegato alla stipulazione dell'atto, giusta l'art. 7, n. 4, della legge stessa.

« Nell'estratto autentico quindi da notificarsi a questa direzione generale debbono essere distintamente indicate le tasse applicate sull'atto dal quale l'estratto medesimo proviene.

« Nei rapporti poi del bollo, l'estratto autentico dell'atto deve essere rilasciato su carta filigranata col bollo da L. 2,40, ai sensi degli articoli 19, n. 38, e 14 della legge 4 luglio 1897, n. 414, e delle normali 133 e 157 pubblicate rispettivamente nei bollettivi demaniali degli anni 1783 e 1886.

« E ciò qualora non si verifichi anche in questo caso l'esenzione accordata alla Società cooperativa in forza dell'art. 27, n. 9, della citata legge ».

In aggiunta a quanto sopra si determina:

1° L'ufficiale incaricato alla stipulazione del contratto, se verrà richiesto d'inserirvi una cessione, d'azione in pegno o delegazione dovrà sospendere la stipulazione stessa e riferirne al Ministero inviando:

a) la bozza della dichiarazione di cessione ecc. dalla quale risultino i precisi termini, nei quali la Società cooperativa intenda fare la cessione o delegazione;

b) i documenti comprovanti che chi stipula in nome e per conto della Società ha facoltà di obbligare validamente la Società stessa anche per ciò che riguarda la cessione o delegazione;

c) se trattasi di atto pel quale sia necessario l'intervento del cessionario e la sua accettazione esplicita, i documenti dai quali si rilevino i dati necessari per identificare la personalità del cessionario, la sua legittima rappresentanza agli effetti della cessione, e l'indicazione della persona che ha facoltà di esigere e quitanzare.

2. Gli uffici incaricati di stipulare, insieme ai documenti di cui al precedente n. 1°, dovranno chiedere il deposito della somma presuntiva per le maggiori spese per le tasse di registro, bollo, diritti di segreteria, compresevi quelle dell'estratto autentico che dovranno rilasciare perchè la parte che vi ha interesse lo faccia notificare al Ministero del tesoro.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **461.** — **Distribuzione dell'annuario militare pel 1909.** — (Gabinetto militare). — 4 dicembre.

Con riferimento alla circolare n. 241 del corrente anno si rende noto con lo specchio che segue, come sarà effettuata la distribuzione dei tre volumi dell'*annuario militare* pel 1909 ai vari comandi, corpi, direzioni ed uffici.

Per opportuna norma si avverte che l'assegnazione delle copie ai corpi di truppa è stata fatta in base al criterio di fornire:

di tutti e tre i volumi: i comandi di reggimento;

dei volumi I e II: i comandi di deposito;

del solo volume I: gli uffici maggiorità di reggimento, gli uffici d'amministrazione, e i comandi di battaglione (mezzo reggimento o brigata).

Inoltre, ai reggimenti di artiglieria e del genio si è pure assegnata una copia per l'ufficio materiale.

Per gli altri comandi, direzioni ed uffici si è assegnato un numero di copie ritenuto sufficiente per i rispettivi bisogni avvertendo che tale numero non sarà variato se non per comprovate ragioni di servizio.

Il Ministro — Casana.

SPECCHIO *di distribuzione dell'*Annuario militare *pel 1909.*

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando, corpo od ufficio		
	Vol. I	Vol. II	Vol III
Comando del corpo di stato maggiore . . .	17	11	7
Comandi di corpo d'armata e di divisione militare	3	3	1
Comandi di brigata di fanteria e di cavalleria.	1	1	1
Reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri e del 1°, 2°, 4° e 6° alpini	7	2	1
Reggimenti alpini 3°, 5° e 7°.	8	2	1
Reggimenti di cavalleria	6	2	1
Comandi d'artiglieria da campagna, da costa e da fortezza e comandi del genio (truppe e territoriali)	1	1	1
Reggimenti d'artiglieria da campagna, 2° reggimento artiglieria da costa e reggimento artiglieria a cavallo	8	2	1
1° e 3° reggimento artiglieria da costa, 2° e 3° reggimento artiglieria da fortezza, reggimento artiglieria montagna	9	2	1
1° reggimento artiglieria fortezza	10	2	1
Brigata artiglieria da costa della Sardegna e brigata artiglieria montagna del Veneto. . .	1	1	—
1°, 2°, 4° e 5° reggimento genio	9	2	1
3° reggimento genio . :	10	2	1
Brigata ferrovieri del genio	7	2	1
Distretti militari.	3	3	1
Direzioni d'artiglieria e direzioni e sottodirezioni autonome del genio	3	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando, corpo od ufficio		
	Vol. I	Vol. II	Vol. III
Stabilimenti d'artiglieria, sezioni staccate d'artiglieria non rette da ufficiali delle fortezze, sottodirezioni e sezioni staccate del genio e ufficio del genio alla dipendenza del Ministero della marina	1	—	—
Direzioni del genio alla dipendenza del Ministero della marina	2	1	1
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	4	2	1
Legioni dei carabinieri reali e direzioni di ospedali principali	3	2	1
Tribunali militari — Biblioteche militari — Divisioni dei carabinieri reali — Direzioni di sanità — Direzioni di ospedali succursali . .	1	1	1
Direzioni di commissariato	2	1	—
Sezioni, uffici locali di commissariato e magazzini centrali militari	1	—	—
Tribunale supremo di guerra e marina . . .	3	1	1
Comandi di gruppo alpini e ispettorati vari (meno quello di sanità militare)	1	1	1
Ispettorato di sanità militare	4	1	1
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	1	—	—
Istituto geografico militare	3	2	1
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	6	6	1
Farmacia centrale militare e deposito della colonia Eritrea	1	1	—
R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea . . .	10	2	1
R. corpo di truppe coloniali al Benadir . . .	2	1	—

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando corpo od ufficio		
	Vol. I	Vol. II	Vol. III
Comando del battaglione italiano a Canea.	1	—	—
Comando corpo invalidi e veterani	1	1	1
Comando degli stabilimenti militari di pena .	2	1	—
Scuola di guerra	3	1	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare . . .	1	1	1
Comandi in 2°: della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — dell'accademia militare.	2	1	—
Scuola militare	5	2	1
Scuola d'applicazione di sanità militare . . .	2	2	1
Collegi militari	1	1	—
Scuola centrale di tiro di fanteria — Scuola di cavalleria.	2	1	1
Scuola centrale di tiro di artiglieria — Scuola allievi ufficiali carabinieri reali — Scuola magistrale militare di scherma	1	—	—
Commissioni militari di linea — Comandi militari di stazione.	1	1	1

N. **462. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 5 dicembre.

A modificazione delle disposizioni emanate colla circolare n. 378 del *giornale militare* del corrente anno, gli esami di idoneità all'avanzamento per i tenenti di artiglieria e del genio non provenienti dalla scuola di applicazione e per quelli che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa, aventi anzianità a tutto il 6 settembre 1900, i quali non subirono ancora tali esami, ovvero non

furono dichiarati idonei in quelli fissati con le circolari n. 181 e n 182 del decorso anno, avranno inizio il 1° febbraio 1909 presso l'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza per gli ufficiali d'artiglieria e presso l'ispettorato delle truppe del genio per quelli di quest'arma.

I tenenti d'artiglieria che avranno scelto per le prove orali il gruppo *a*) dei programmi prenderanno parte al 1° corso della scuola centrale di tiro da campagna (7-26 gennaio) restando compresi nel numero di quelli che, a norma dell'alinea *b*) del n. 2 della circolare n. 148 del *giornale militare* corrente anno, i corpi devono inviare alla scuola stessa.

Il comando della scuola centrale di tiro farà tenere al Ministero per il giorno 27 gennaio i giudizi di cui al n. 19 dell'*Allo* 115 dell'anno 1907.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1908 — 12 dicembre

NOVEMBRE 26. — R. decreto che stabilisce di commemorare con solennità la ricorrenza cinquantenaria della campagna del 1859, *pag.* 1231.

DICEMBRE 6. — Doppi oggetti di corredo in distribuzione ai militari di truppa di alcune armi e specialità, *pag.* 1232.

» 8. — Attribuzioni del farmacista dirigente negli ospedali militari rispetto al materiale che ha in consegna, *pag.* 1233.

» 10 — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola militare, *pag.* 1233.

» 10. — Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1909, *pag.* 1234.

» 10. — Specchio mensile dell'indennità d'alloggio stabilita col R. decreto n. 201, del 19 aprile 1907, per i militari di truppa, *pag.* 1235.

» 10. — Berretti di panno per fatica, *pag.* 1241.

» 10. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare, *pag.* 1243.

» 11. — Domande di trasferimento degli ufficiali, *pag.* 1244.

» 11. — Raccomandazioni a favore di ufficiali e militari di truppa, *pag.* 1247.

» 11. — Ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per le funzioni di ufficiali di magazzino, *pag.* 1248.

» 11. — Riduzione di termini di consegna in arrivo dei materiali spediti per ferrovia, *pag.* 1249.

——— Avviso. — *Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1909, *pag.* 1250.

——— Avviso. — *Atlante del materiale d'artiglieria* per l'anno 1909, *pag.* 1251.

CIRCOLARE N. **163. — R. decreto che stabilisce di commemorare con solennità la ricorrenza cinquantenaria della campagna del 1859.** — (Gabinetto militare). — 26 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

La ricorrenza del 24 giugno che ricorda la gloriosa vittoria di San Martino, di cui si compierà nell'anno prossimo il cinquantenario, rievoca tutto il periodo epico del nostro risorgimento, dalla brillante vittoria di Goito nel 30 maggio 1848 all'entrata in Roma il 20 settembre del 1870.

In tutti gli avvenimenti, ora lieti ora tristi, che si svolsero in questo periodo, rifulse sempre di vivida luce il valore dell'esercito italiano, il quale tanta e così decisiva parte vi ebbe; ond'è che per consacrare degnamente il sentimento di gratitudine che ad esso deve l'intiera nazione, e attestargli novellamente la Nostra fiducia, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ricorrenza cinquantenaria della campagna del 1859 sia commemorata in guisa da assumere il carattere di solenne onoranza all'esercito, in ricordo dell'opera da esso prestata in tutte le campagne dell'indipendenza (1848-1870).

Art. 2.

Il 30 maggio 1909 sia particolarmente festeggiato da tutti i corpi che ebbero la bandiera o qualche reparto fregiati di medaglia al valor militare.

Art. 3.

Speciale solenne commemorazione sia fatta il 24 giugno 1909 a S. Martino della Battaglia, con intervento di bandiere e di rappresentanze dei vari corpi dell'esercito.

Il Nostro ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. **464°. — Doppi oggetti di corredo in distribuzione ai militari di truppa di alcune armi e specialità**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 6 dicembre.

Sorgono soventi contestazioni fra corpi, segnatamente delle armi speciali, a riguardo di doppie tenute o doppi oggetti di panno e di tela dei quali è consentita la distribuzione ai militari di truppa, perchè nei trasferimenti dei militari da un corpo all'altro quello perdente ritira i doppi oggetti in distribuzione inviando al nuovo corpo il personale trasferito esclusivamente con gli oggetti di corredo indicati nell'allegato *M* del regolamento di amministrazione e di contabilità.

Questo Ministero, tenuto conto che ormai per tutti i corpi di una stessa arma e specialità la distribuzione dei doppi oggetti è consentita in eguale misura sia per specie che per quantità e che perciò tali oggetti possono considerarsi come facenti

parte integrante del corredo del soldato, determina che nei trasferimenti di militari tra corpi della stessa arma e della stessa specialità i medesimi portino seco anche i doppi oggetti di cui sono forniti.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **465.** — **Attribuzioni del farmacista dirigente negli ospedali militari rispetto al materiale che ha in consegna.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 6 dicembre.

A rimuovere dubbi nella applicazione del § 2619 del regolamento d'amministrazione (1), il Ministero avverte che il farmacista dirigente negli ospedali militari principali, avendo in consegna il magazzino per le dotazioni farmaceutiche dell'ospedale e di mobilitazione ha, nell'interno degli stabilimenti, nei riguardi dei materiali a lui affidati, tutti gli obblighi e tutte le responsabilità che sono proprie degli ufficiali di magazzino pei materiali in genere che questi hanno in consegna.

È quindi suo compito di riscontrare i materiali farmaceutici prima di accettarli e introdurli in magazzino; di sopraintendere all'imballaggio dei materiali da spedirsi e far confezionare i colli dovendo rispondere del loro contenuto.

Pei rapporti con le altre amministrazioni però spetta all'ufficio d'amministrazione tenere la corrispondenza, compilare i documenti di trasporto, e provvedere a tutti gli altri incombenti riguardanti il servizio.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **466.** — **Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola militare.** — (Gabinetto militare). — 10 dicembre.

Alla circolare n. 427 corrente anno sono apportate le seguenti varianti:

1. È escluso dal concorso il posto di insegnante titolare di storia dell'arte militare (1° corso).

2. È messo a concorso 1 posto d'insegnante aggiunto di arte militare (1° corso).

Per il Ministro — SEGATO.

---

(1) Si riserva il Ministero di completare il § 2619 del regolamento d'amministrazione.

N. 467. — Pubblicazione dell'Annuario militare pel 1909. — Direzione generale leve e truppa) — 10 dicembre

In principio del prossimo anno, sarà pubblicato l'*Annuario militare* pel 1909, diviso, come quello del corrente anno, in tre volumi contenenti, il primo i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli impiegati dell'amministrazione della guerra, il secondo il ruolo degli ufficiali in congedo e il terzo quello degli ufficiali di tutte le armi e gradi che hanno cessato di appartenere definitivamente al R. esercito, conservando il grado con la relativa uniforme.

All'*Annuario* pel 1909 saranno aggiunte due nuove indicazioni: l'una, riguardante la data d'entrata in servizio degli ufficiali ed impiegati, e l'altra, relativa ad alcuni dati di stato civile, se cioè l'ufficiale od impiegato sia celibe, ammogliato o vedovo.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano, dovranno segnalarla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio avvertendo che, siccome l'*Annuario* sarà al corrente fino al 31 di dicembre 1908 (ultima dispensa del *bollettino ufficiale* che sarà pubblicata nel corrente anno), così le osservazioni da farsi saranno limitate fino a quella data.

I comandanti di corpo e capi di servizio, cureranno poi che, sulla scorta dei rispettivi stati di servizio, siano verificate tutte le indicazioni contenute nell'*Annuario* riguardanti i dipendenti ufficiali, tanto in servizio attivo quanto in congedo, e gli impiegati segnalando al Ministero tutte le differenze che vi riscontrassero, tenendo specialmente calcolo delle nuove indicazioni succennate.

I comandanti di distretto disporranno perchè [illegible] siano segnalate le variazioni degli ufficiali non più inscritti sul ruolo.

Tutte le variazioni, differenze, inesattezze ecc. [illegible] dovranno essere segnalate al Ministero con elenco [illegible] — nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno [illegible] ogni nome e nome da trasmettersi in doppio originale [illegible] tardi del 30 aprile 1909. Detto elenco sarà [illegible] anche se negativo, ma, in questo caso, in unico esemplare.

Per uso degli ufficiali e degli impiegati saranno [illegible] vendita fascicoletti contenenti i ruoli di anzianità [illegible] prima volume primo dei personali raggruppati. [illegible]

seguente specchietto, nel quale è pure indicato il numero di ciascun fascicolo, il cui prezzo sarà stabilito con altra circolare.

1° Ufficiali generali e corpo di stato maggiore.
2° Carabinieri reali e cavalleria.
3° Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani.
4° Artiglieria, genio, personale delle fortezze.
5° Medici, veterinari, farmacisti.
6° Commissari, contabili.
7° Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante.
8° Ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capi tecnici, disegnatori.
9° Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari, assistenti del genio militare, personale del deposito allevamento cavalli.

Le richieste d'acquisto dei fascicoletti per conto degli ufficiali ed impiegati, dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, avvertendo di indicare in tali richieste il numero delle copie occorrenti.

L'ufficio predetto addebiterà ai corpi l'importo totale dei fascicoletti ceduti agli ufficiali ed impiegati; i corpi verranno poi rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenute sullo stipendio.

Le richieste di fascicoletti dovranno essere trasmesse con sollecitudine, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, con le norme stabilite dalla disposizione 93 del fascicolo n. 2 della Raccolta (bozze di stampa, e ciò per trarne norma nelle relative ordinazioni da darsi all'editore.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 48. **Specchio mensile dell'indennità d'alloggio stabilita col R. decreto n. 201, del 19 aprile 1907, per i militari di truppa.** - (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). 10 dicembre.

Il pagamento, da parte dei corpi del R. esercito, dell'indennità mensile d'alloggio dovuta ai militari di truppa, in applicazione del regolamento per le indennità eventuali, avrà da innanzi comprovato mediante uno specchio conforme al seguente modello, avvertendo di inscrivervi tutte le notizie ed i dati in esso richiesti.

Le direzioni e sottodirezioni autonome del genio, nel ricevere dai corpi, alla fine di ogni trimestre, gli anzidetti specchi, dovranno accertarsi, con la scorta dei dati in esso contenuti, che le indennità pagate corrispondano a quelle stabilite dal regolamento, dopo di che compileranno l'elenco riassuntivo mod. 80, e provvederanno al rimborso.

Per le spese già pagate dal 1° gennaio 1903 ad oggi, i corpi compileranno analoghi specchi mensili, limitando però le indicazioni alle prime otto colonne, e li trasmetteranno direttamente al Ministero (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio).

Per il Ministro — SCIATO.

. . . . . .

ESERCIZIO 19. .-9 . . *Mese di* . . . . .,

. . . . *Trimestre*

SPECCHIO *delle indennità di alloggio dovute ai militari di truppa, a senso del regolamento per le indennità eventuali del R. esercito (R. decreto 19 aprile 1907, n. 201).*

N.B. — Il presente specchio e le annotazioni complementari dovranno essere firmati dal comandante del corpo o capo d'ufficio.

Le annotazioni complementari saranno fatte essenzialmente:

a) per dichiarare che i genitori a carico si trovano nelle condizioni prescritte dal § 201 del regolamento;

b) per specificare il motivo del pagamento di una frazione della indennità mensile.

Num. d'ordine	GRADO	COGNOME E NOME	STATO DI FAMIGLIA		
			ammogliato o vedovo con prole	numero dei figli	genitori a carico
1	2	3	4	5	6

Addì . . . . . 19 . .

RESIDENZA		INDENNITÀ	FIRMA PER QUIETANZA
non superiore a sei mesi	temporanea (non superiore a sei mesi)	corrisposta	
7	8	9	10

Annotazioni complementari.

. . . . . .

. . . . . .

IL . . . . . .

Disposizioni del regolamento.

§ 200. *Indennità d'alloggio.* — La indennità mensile d'alloggio (n. 36) è dovuta ai militari di truppa ai quali l'amministrazione militare non somministri l'alloggio in natura.

§ 201. La misura della indennità varia secondo i due gruppi di sedi indicati nello specchio III, e secondo il numero dei figli del militare. A questo effetto, possono essere considerati come figli uno od entrambi i genitori del militare, con lui conviventi, purchè:

a) non abbiano mezzi di sussistenza propri, e per avanzata età o per condizioni fisiche si trovino nella impossibilità di procacciarseli;

b) non abbiano altri figli che per legge siano obbligati, insieme col militare, alla prestazione degli alimenti;

c) il genitore non abbia coniuge che posseggа mezzi di sussistenza o in istato di procacciarseli.

§ 202. La indennità è corrisposta a mesi scaduti e interi, e decorre dal mese entro il quale cessa la concessione dell'alloggio in natura.

Però, se l'abbandono effettivo dell'alloggio avviene nell'ultima decade del mese, è corrisposta pel mese stesso soltanto il terzo della quota.

§ 203. La indennità continua al militare che, per ragioni di servizio o per esperimento, debba rimanere fuori della sua sede ordinaria per un tempo non superiore a sei mesi, anche se nella residenza temporanea l'amministrazione possa dargli l'alloggio in caserma.

§ 204. La indennità cessa dal mese successivo a quello nel quale il militare avrà cessato, per qualsiasi ragione, dal servizio, o gli sarà stato partecipato essere a sua disposizione l'alloggio in natura.

Però l'amministrazione ha facoltà di riconoscere gli impegni che il militare può aver contratto per l'affitto dell'alloggio privato.

In ogni caso, l'amministrazione stessa può assumere direttamente la tacitazione dei terzi per quanto riguarda la rescissione del contratto in corso.

§ 205. L'indennità non è dovuta ai militari che, per qualsiasi altra

N. 469. — **Berretti di panno per fatica.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 10 dicembre.

Questo Ministero determina:

1° che presso tutti i corpi, ad eccezione dei reggimenti di cavalleria, venga sospeso l'allestimento dei berretti di panno per fatica; solo quelli di tali berretti che fossero in corso di costruzione dovranno essere ultimati;

2° che ai berretti di panno per fatica da fanteria, sanità e sussistenza già in distribuzione ed a quelli in magazzino, solo a misura che saranno distribuiti, venga applicata una visiera di cuoio annerito opaco da berretti da campagna, colla scorta del seguente conto di riduzione, conteggiando la relativa spesa a carico dello Stato sul rendiconto modello 357.

S'intende quindi che i berretti di fatica conservati in magazzino debbono essere privi di visiera.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Visiera per berretto da campagna. . .	N.	1	0 50	0 50
Mano d'opera per l'applicazione della visiera	—	—	—	— 0 12
			Totale L.	0 62

Le visiere occorrenti per la riduzione al nuovo tipo dei berretti per fatica dovranno essere richieste al Ministero.

I corpi che hanno in uso il berretto da campagna, avendo in corso di modificazione tale copricapo secondo le speciali istruzioni loro impartite, impiegheranno le visiere tolte ai detti berretti, o da togliersi in seguito, nella riduzione al nuovo tipo di quelli per fatica.

I berretti di panno per fatica per sottufficiali saranno d'ora innanzi costruiti con panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, e foderati con tela di cotone nera lucida, secondo il seguente conto di costruzione, rimanendo per

foggia e per gli altri particolari identici a quelli da caporali e soldati, salvo il fregio che sarà in ricamo d'argento conforme al campione che il Ministero si riserva di far somministrare dalla direzione di commissariato militare di Torino.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiale e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	m. l.	0,080	9,50	0,84[illegible]
Tela di cotone nera lucida, alla m. 0,87 .	»	0,120	1,00	0,120
Cordoncino di lana colorata del diametro di mm. 3	»	1,300	0,06	0,078
Fasce di alluda per berretti	N.	1	0,25	0,250
Visiera per berretti da campagna . . .	»	1	0,50	0,500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	—	—	—	0,500
Prezzo di costo . . . L.				2,203
Prezzo di collegio . . . »				2,20

Ad evitare, poi qualsiasi erronea interpretazione circa l'uso dei berretti per fatica, questo Ministero avverte:

a) che i militari disarmati, i quali vestono l'uniforme speciale, dovranno far uso sempre del berretto di fatica anche in quei corpi nei quali è adottato il berretto da campagna.

b) che rimangono confermate, per tutti i corpi, le disposizioni di cui nella circolare 346 del 1907 relativa alla tenuta speciale di panno fine da distribuirsi ai sottufficiali, e che perciò anche il berretto per fatica di panno fine dev'essere distribuito solo quando, ultimata la ferma triennale, i sottufficiali continuino a rimanere in servizio alle armi.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 470. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare. — (Gabinetto militare). — 10 dicembre.

L'Istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di campagna per la costruzione della carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1:25000.

N. del foglio	Quadrante	Tavoletta	TITOLO	N. del foglio	Quadrante	Tavoletta	TITOLO
120	I	NE	Siena.	183	I	SE	Isola d'Ischia.
»	I	SE	Monteroni d'Arbia.	184	I	NE	Acerra.
»	I	SO	Roma.	»	I	SE	Pomigliano d'Arco.
»	I	NO	Socivilla.	»	I	SO	Napoli.
171	II	NE	Mondragone.	»	I	NO	Aversa.
»	II	SE	Castelvolturno.	»	II	NE	Monte Vesuvio.
172	II	NE	Castel Morrone.	»	II	SE	Punta Orlando.
»	II	SE	Caserta.	»	II	NO	Napoli Sud.
»	II	SO	S. Maria Capua Vetere.	»	III	NE	Pozzuoli.
»	II	NO	Capua.	»	III	NO	Procida.
»	III	NE	Grazzanise.	»	IV	NE	Trentola.
»	III	SE	Casal di Principe.	»	IV	SE	Murano di Napoli.
»	III	SO	Vico di Pantano.	»	IV	SO	Monte di Cuma.
»	III	NO	S. Andrea.	»	IV	NO	Lago di Patria.

Ciascuna tavoletta in foglio sciolto L. 0,50.

Montatura su tela di ogni tavoletta L. 0.75.

Le sopraindicate tavolette al 25000 sostituiscono i corrispondenti quadranti al 50000: foglio 120 I (Siena); 171 II (Mondragone); 172 II (Caserta); 172 III (Casal di Principe); 183 II (Isola d'Ischia); 184 I (Napoli); 184 II (Monte Vesuvio); 184 III (Pozzuoli) e 184 IV (Marano di Napoli), i quali, di conseguenza rimangono adoliti.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **471***. — **Domande di trasferimento degli ufficiali.** — (Gabinetto militare). — 11 dicembre.

La facoltà concessa agli ufficiali di chiedere o di essere proposti per cambio di corpo, servizio o residenza, per motivi privati e di famiglia, oggi, come è noto, è regolata dalle disposizioni seguenti:

1° Domande di ufficiali che hanno quattro anni almeno di permanenza ad un corpo o servizio;

2° Proposte del comandante di corpo di trasferimento per eccezionali circostanze di salute o di interessi di famiglia;

3° Domande di ufficiali già inscritti nei quadri d'avanzamento per esprimere i loro desideri circa la destinazione che preferirebbero all'atto della promozione.

Una lunga e attenta esperienza ha però dimostrato che le *proposte* o le *domande* di trasferimento per ragioni private, non sempre, in realtà, furono determinate da bisogni urgenti e ben comprovati.

Se qualche volta, per un eccesso di rigore, potè mancare ai desideri di un ufficiale il necessario appoggio del comandante di corpo, il più delle volte invece questi lo concesse con eccessiva facilità per indulgenti riguardi, e, ad ogni modo, non sempre accertando bene in precedenza l'importanza e l'urgenza dei bisogni espressi dall'ufficiale.

Da ciò derivarono parecchi inconvenienti: — poca uniformità nell'apprezzamento delle domande o delle proposte, — un succedersi continuo di numerose domande o proposte non determinate da imperiosi e veri bisogni, — il ripetersi scorretto di raccomandazioni indirette, — la insufficienza pel Ministero di sicuri elementi per ben valutare il merito assoluto del favore invocato dall'ufficiale, e commisurarlo alle possibilità relative di soddisfarlo.

Questo Ministero è ben compreso dell' importanza morale e disciplinare dei trasferimenti di corpo, servizio o residenza, anche per *vere e gravi esigenze private*, e procurerà di attuarli in casi eccezionali entro i limiti consentiti dai vincoli organici e disciplinari.

Ma non può a meno di esigere che cessino i sovraccennati inconvenienti e di richiamare su di essi l'attenzione di tutte le autorità militari, specie dei comandanti di corpo.

Mentre provvederà ad inserire a suo tempo nuove disposizioni nell' istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, il Ministero prescrive intanto quanto segue:

Domande di trasferimento per gravi contingenze private o di famiglia.

1. È abolita la *proposta* speciale del comandante di corpo di cui al 2° capoverso del n. 41 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

Per contingenze *gravi* private o di famiglia, un ufficiale che non si trova nei casi previsti dal n. 41 dell'istruzione predetta, può — *in qualunque epoca dell'anno* — fare *domanda eccezionale scritta e ben motivata* diretta al Ministero per ottenere cambio di corpo, residenza o di servizio.

2. Il comandante di corpo, dopo diligente esame, o trasmette la domanda senz'altro alle autorità superiori coi propri ed espliciti giudizi, *oppure provoca prima il giudizio della competente commissione delle note caratteristiche.*

L'una o l'altra di tali determinazioni sono lasciate al criterio del comandante di corpo, in base alle svariate e particolari condizioni individuali, di servizio, disciplinari, di opportunità, ecc.

Tutte le domande eccezionali in discorso debbono per la via gerarchica essere inoltrate al Ministero.

3. L'ufficiale che chiede per ragioni private, gravi ed eccezionali, cambio di corpo, residenza o servizio, è in obbligo di specificare tali ragioni nella domanda scritta, comprovandole come meglio può con notizie e documenti, ed evitando nello stesso suo interesse, ogni esagerazione di circostanze e di fatti.

Se eccezionalmente egli ha motivi segreti ed intimi tali che non creda di poter esporre nella domanda scritta, può specificarli con piego chiuso a parte, al solo suo comandante di corpo o ad altra autorità ad esso superiore.

4. Ogni autorità superiore, il comandante di corpo anzitutto, ha il dovere di valutare bene le ragioni esposte dall'ufficiale; può chiedere, ove occorra, maggiori notizie, per meglio conoscerne e farne emergere l'importanza eccezionale; promuove la convocazione della competente commissione delle note caratteristiche, se lo crede necessario od opportuno; e poscia inoltra la domanda per la via gerarchica con i suoi espliciti e motivati apprezzamenti, corredandola di tutte le altre notizie che intorno ad essa può avere raccolte.

5. Nel convocare a questo scopo la commissione delle note caratteristiche, l'autorità cui spetta, eviterà più che sia possibile spostamenti dei suoi membri da una ad altra residenza,

Epperò il numero di tali membri potrà essere *in tal caso* anche ridotto a tre, il presidente compreso.

6. Le domande di trasferimento per *contingenze private eccezionali* hanno valore per un solo anno.

È dovere di ogni comandante di corpo di *segnalare subito al Ministero*, quelle fra le domande eccezionali in discorso, che per mutate condizioni, scadano di importanza ed urgenza. Ciò nell'interesse dell'ufficiale e degli altri che possono essere concorrenti nel medesimo suo desiderio.

7. Dopo il preavviso ministeriale (novembre o dicembre) dei cambi di guarnigione, l'ufficiale che per eccezionali e gravi ragioni private, ha goduto il beneficio del trasferimento di corpo in una data località, può chiedere di rimanervi (nuovo trasferimento di corpo) se non ha potuto godere quel beneficio, (purchè riconosciuto ancora necessario) *per almeno due anni*.

8. Il Ministero, nei limiti consentiti dai vincoli organici e disciplinari, procurerà di esaudire le domande degli ufficiali determinate da gravi contingenze private o di famiglia, dando sempre la preferenza ai casi più urgenti e più degni di considerazione; ed a parità di condizioni, agli ufficiali classificati *ottimi*.

9. Nel caso di trasferimenti ottenuti per i motivi eccezionalmente gravi, di carattere privato, di cui si occupa la presente circolare, gli ufficiali non saranno esclusi dal trattamento stabilito dal § 1 del regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, purchè ciò venga esplicitamente proposto in loro favore dalle autorità che danno corso alla domanda.

Disposizioni complementari.

a) Tutte le altre domande o proposte consigliate da ragioni di servizio (n. 42 istruzione note caratteristiche) per destinazioni a cariche od impieghi speciali, o per cambio di servizio e di specialità, (comprese le domande per destinazione alle colonie) potranno sempre per via gerarchica essere presentate pure in qualunque epoca dell'anno, ma tutte *dovranno essere sottoposte* all'esame delle competenti commissioni delle note caratteristiche.

Per le domande o proposte di trasferimento ai distretti e nel personale delle fortezze, veggansi le speciali disposizioni al riguardo (disposizione 7 del fascicolo 27 della Raccolta in bozze di stampa).

b) Resta invariata l'autorizzazione ai comandanti di corpo di *proporre* quei trasferimenti che fossero consigliati da *imperiose ragioni di servizio e disciplinari.*

Come resta invariato il diritto agli ufficiali di chiedere — allorchè inscritti nei quadri d'avanzamento — la destinazione preferita all'atto della promozione al grado superiore.

c) Gli ufficiali in aspettativa possono, in una domanda, esprimere i loro desideri circa la destinazione che preferirebbero all'atto del richiamo in servizio; però rimane fermo il principio che essi debbono, di massima, far ritorno al corpo al quale già appartenevano.

Il Ministro — CASANA.

N. **472**°. **Raccomandazioni a favore di ufficiali e militari di truppa.** - (Gabinetto militare). — 11 dicembre.

Nonostante le precedenti circolari di questo Ministero, si accentua sempre più la cattiva abitudine delle *raccomandazioni per via indiretta* e ed i pieghi chiusi inviati senza grave motivo.

Taluni ufficiali inviano o provocano raccomandazioni per via indiretta, pur sapendo di non avere elementi per conseguire il loro intento. Altri, dopo che fu inoltrata proposta o domanda regolare, fanno poi inviare raccomandazioni da persone autorevoli, a S. E. il ministro, a S. E. il sottosegretario di Stato, a parecchi deputati e senatori, ai signori direttori generali ecc.

La mancanza disciplinare per sè stessa, la scorretta e ingiustificata sfiducia nell'opera delle autorità territoriali che rappresentarono al Ministero i giusti desideri dell'ufficiale; ed anche il poco riguardo verso le autorevoli persone che, generalmente ignare delle inevitabili esigenze disciplinari, assumono troppo facilmente il compito cortese di raccomandare quei desideri, costituiscono uno stato di cose al quale intendo assolutamente si abbia a porre riparo perchè nocivo al sano e retto spirito della disciplina.

Epperò, mentre questo Ministero provvede ad emanare alcune nuove disposizioni per meglio disciplinare ed anche favorire agli ufficiali l'inoltro di domande speciali per trasferimento di corpo e di residenza, determinate *da gravi e urgenti ragioni private e di famiglia*, avverte che:

1. Salvo, beninteso, i più gravi provvedimenti disciplinari, si respingeranno subito, pel tramite dello autorità gerarchiche,

tutti quei pieghi chiusi, che, autorizzati dall'art. 31, n. 129 del regolamento di disciplina militare, contenessero fatti, notizie e schiarimenti che l'ufficiale poteva benissimo e senza danno della segretezza dei propri interessi, esporre ai suoi superiori e, per mezzo di questi, far pervenire al Ministero.

2. Sarà data la precedenza assoluta alle domande favorevolmente appoggiate dalle autorità militari competenti e in merito alle quali non siano pervenute raccomandazioni per via indiretta.

3. Non sarà considerata nè come discriminante nè come attenuante l'asserzione che la commendatizia non sia stata provocata personalmente dall'ufficiale, ma da persona a lui legata da vincoli di parentela o di amicizia.

4. Si segnaleranno alle autorità territoriali, volta a volta, quegli ufficiali che avranno seguita comunque una via indiretta per far raccomandare domande, desideri ecc.; e i comandanti di corpo d'armata infliggeranno loro il rimprovero semplice colla annotazione da inscriversi nel libretto personale specificando se la raccomandazione risultò direttamente o indirettamente promossa dall'ufficiale, sempre quando, beninteso, il Ministero non ritenga, per la gravità del caso, di adottare direttamente esemplari provvedimenti disciplinari.

5. I capi di corpo o di servizio ricorderanno volta per volta, agli ufficiali che presentano domande eccezionali per trasferimento, il divieto delle raccomandazioni indirette e le disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Ministro — CASANA.

N. 473.° — **Ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per le funzioni di ufficiali di magazzino.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 11 dicembre.

In relazione alla circolare 387 del corrente anno, il Ministero ha determinato che gli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per le funzioni di *ufficiale di magazzino*, quantunque chiamati in servizio continuativo, non debbano far parte del consiglio di amministrazione. Conseguentemente, nelle assenze temporanee del relatore, essi dipenderanno dall'ufficiale chiamato a farne le veci, qualunque sia la reciproca condizione di anzianità.

Il Ministro — CASANA.

N. **474.** — **Riduzione di termini di consegna in arrivo dei materiali spediti per ferrovia.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 11 dicembre.

Con riferimento al n. 1 della circolare n. 439 del corrente anno, questo Ministero informa che la riduzione dei termini di consegna in arrivo dei materiali spediti sulle ferrovie dello Stato, la quale, dal 1° settembre u. s., era in vigore su tutta la rete continentale a termini del comma *a*) dell'art. 117 delle tariffe e condizioni pei trasporti rimane in vigore fino a nuovo avviso soltanto per le seguenti stazioni:

Compartimento di Torino.

Asti — Alessandria.

Compartimento di Genova.

Genova Principe — Genova Brignole — Rivarolo — Bolzaneto — Pontedecimo — Busalla — Sestri Ponente — Finalmarina — Oneglia — Ventimiglia — Recco.

Compartimento di Venezia.

Carpi — Ferrara — Lendinara — Mantova — Mestre — Montagnana — Padova — Rovigo — Suzzara — Tavernelle — Udine — Vicenza.

Compartimento di Firenze.

Arezzo — Bologna — Carrara — Cecina — Collecchio — Firenze Porta al Prato — Firenze Campo di Marte — Grosseto — Livorno Torretta — Lucca — Modena — Parma — Pescia — Piombino — Pistoia — Poggibonsi — Pontedera — Prato — Reggio Emilia — Rifredi — Siena — Spezia.

Compartimento di Roma.

Roma Termini — Roma Trastevere — Roma Tuscolana — Roma S. Paolo — Roma Porta Maggiore — Portonaccio — Prenestina — Civitavecchia — Sulmona Introdacqua — Sulmona.

Compartimento di Napoli.

Napoli centrale — Napoli scalo marittimo — S. Giovanni a Teduccio — Torre Annunziata città — Torre Annunziata centrale — Torre Annunziata marittima — Castellamare Stabia — Castellamare Stabia Porto — Salerno — Caserta — Avellino — Taranto — Lecce — Foggia — Cerignola Campagna — Barletta — Bari — Brindisi centrale — Brindisi porto.

Compartimento di Reggio.

Nicastro — Catanzaro Sala

Il Ministro — Casana.

AVVISI

Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1909.

Nel 1909 la *Rivista d'artiglieria e genio* continuerà a uscire in fascicoli mensili illustrati di circa 160 pagine e pubblicherà, come per il passato, memorie originali su questioni militari, tecniche e scientifiche, aventi in massima attinenza coll'ordinamento, coi materiali, col servizio e coll'impiego delle armi d'artiglieria e del genio, e renderà conto delle innovazioni, dei progressi e delle più notevoli pubblicazioni concernenti tali armi e le cose militari in genere.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari, e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: *L. 12.*

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico direttamente: *L. 15.*

3. Per i non militari residenti in Italia e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): *L. 24.*

4. Per i residenti negli altri Stati: *L. 30.*

Tutte le richieste di associazione dovranno essere rivolte alla **Direzione della Rivista d'artiglieria e genio** (*Via Astalli 15, Roma*).

Quelle per gli abbonamenti indicati al n. 1 dovranno essere compilate in conformità del mod. *A*, di cui alla disposizione n. 1 del fascicolo n. 10 della Raccolta (bozze di stampa). L'importo di questi abbonamenti sarà addebitato dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, mediante operazione di conto corrente, ai comandi, corpi ed uffici, i quali sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati, rimborsandosi poi a rate mensili sullo stipendio.

Per le altre associazioni (indicate ai numeri 2, 3 e 4), l'importo sarà spedito anticipatamente, insieme con la richiesta, alla *Direzione della Rivista di artiglieria e genio* (*Via Astalli 15, Roma*) mediante vaglia-cartolina o vaglia internazionale.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di L. 1,50 per i militari, e di L. 3 per i non militari.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla *Direzione della Rivista*, alla quale sarà pure dato avviso dei cambiamenti d'indirizzo.

***Atlante del materiale d'artiglieria* per l'anno 1909.**

Dal laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra continuerà ad essere pubblicato per l'anno 1909 l'*Atlante del materiale di artiglieria*, che consterà, come negli anni passati, di tavole cromolitografiche rappresentanti i particolari dei materiali, di tavole in foto-incisione rappresentanti l'insieme dei materiali, e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Saranno pubblicate all'incirca n. 50 tavole.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno e biblioteche militari, per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione per via d'ufficio: *L. 8.*

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione direttamente: *L. 11.*

3. Per i non militari residenti in Italia, e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): *L. 15.*

4. Per i residenti negli altri Stati: *L. 20.*

Tutte le richieste di associazione dovranno essere rivolte all'**Ufficio del laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra** (*Via Astalli 15, Roma*). Quelle per gli abbonamenti indicati al n. 1 dovranno essere compilate in conformità del mod. *A*, di cui alla disposizione n. 1 del fascicolo n. 10 della Raccolta (bozze di stampa). L'importo di questi abbonamenti sarà addebitato dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, mediante operazione di conto corrente, ai comandi, corpi ed uffici, i quali sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione per gli ufficiali ed assimilati, rimborsandosi poi a rate mensili sullo stipendio.

Per le altre associazioni (indicate ai numeri 2, 3 e 4), l'importo sarà spedito anticipatamente insieme colla richiesta al predetto *Ufficio del laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra* (*Via Astalli 15, Roma*), mediante vaglia-cartolina o vaglia internazionale.

Le tavole separate dell'*Atlante* possono essere acquistate al prezzo di L. 0,40 ciascuna per i militari, e L. 0,50 per i non militari; il prezzo dei fascicoli separati del testo è calcolato in ragione di 1 cent. la pagina per i militari, e di 3 cent. la pagina per i non militari.

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti ed alla spedizione dell'*Atlante* dovrà essere rivolto all' *Ufficio del laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra* (*Via Astalli 15, Roma*).

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1908 — 19 dicembre

AGOSTO 29. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1908-909, *pag.* 1253.
SETTEMBRE 18. — Maggiori assegnazioni al bilancio per l'esercizio 1908-909, *pag.* 1255
» 19. — Prelevamento del pane dei panifici militari, *pag.* 1256.
— Avviso. — Leggi e decreti del Regno in edizione ufficiale, *pag* 1258.

CIRCOLARE N. **475**. — **Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1908-909.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 29 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito;

Vista la legge in data 31 maggio 1908 n. 223, che approva lo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1908-909;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1908-909 per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio, sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 49 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra pel detto esercizio 1908-909.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 29 agosto 1908.

Per il Ministro — RICCI.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio alle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante l'anno finanziario 1908-909.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO
Direzioni del genio	Alessandria	2100 00
	Ancona	1400 00
	Bari	2200 00
	Bologna	4500 00
	Firenze	1500 00
	Genova	1000 00
	Messina	1000 00
	Milano	3300 00
	Napoli	4400 00
	Palermo	2000 00
	Roma	7500 00
	Spezia	2100 00
	Torino	3500 00
	Venezia	3200 00
	Verona	5000 00
Sottodirezioni del genio	Belluno	2000 00
	Brescia	1700 00
	Cagliari	1500 00
	Chieti	2000 00
	Cuneo	2000 00
	Livorno	1500 00
	Maddalena	1400 00
	Novara	2700 00
	Piacenza	1800 00
	Taranto	1600 00
	Udine	1800 00
Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia		890 00
	Totale . . L.	67690 00

N. **476. — Maggiori assegnazioni al bilancio per l'esercizio 1908-909.** — (Direzione degli affari generali). — 18 dicembre.

In applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1908 n. 362 (circolare n. 258), il ministro del tesoro con decreto del 27 ottobre 1908 n. 7032 ha determinato che della somma di lire 7,135,000 autorizzata in aumento alla dotazione complessiva del Ministero della guerra per l'esercizio 1908-909, l'aliquota di L. 3,805,000 sia ripartita nel modo seguente fra i vari capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il detto esercizio, sui quali verranno a ripercuotersi gli effetti della legge suddetta:

Cap.	1.	Ministero — Personale centrale .	L.	7,000
»	2.	Ministero — Personale comandato	»	53,890
»	21.	Stati maggiori	»	260,300
»	22.	Corpi di fanteria (articolo 1). . .	»	1,596,690
»	24.	Corpi di cavalleria (articolo 1) . .	»	303,900
»	26.	Corpi e servizi di artiglieria (articolo 1).	»	429,020
»	28.	Corpi e servizi del genio (articolo1)	»	207,800
»	30.	Carabinieri reali (articolo 1). . .	»	136,150
»	33.	Corpi invalidi e veterani. . . .	»	4,700
»	34.	Corpo e servizio sanitario (articolo 1)	»	138,800
»	37.	Corpo e stabilimenti di commissariato ecc. (articolo 1) . . .	»	172,000
»	41.	Scuole militari ecc.	»	88,800
»	43.	Compagnie di disciplina ecc. . .	»	11,400
»	44.	Spese per l'istituto geografico militare (articolo 1)	»	4,650
»	45.	Personale della giustizia militare.	»	4,000
»	46.	Assegni agli ufficiali in aspettativa ecc.: Articolo 1 L. 80,900 » 2 » 30,000 » 3 » 44,000 . .	»	154,900
»	52.	Foraggi ai cavalli dell'esercito . .	»	231,000
		TOTALE . .	L.	3,805,000

Il Ministro — CASANA.

N. **477.** — **Prelevamento del pane dai panifici militari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 19 dicembre.

Le migliorie apportate nel pane fabbricato nei panifici militari hanno cagionato un aumento del suo costo reale, tanto da non poter essere più contenuto entro il limite regolamentare di centesimi 20 per ciascuna razione. In conseguenza, per evitare al bilancio una perdita ingiustificata ed anche in relazione al criterio di massima costantemente seguito per le cessioni di pane all'infuori dei corpi e reparti di truppa, questo Ministero determina che, a modificazione del disposto dal n. 8 della circolare n. 359 del 13 aprile corrente anno, le razioni pane prelevate dai personali indicati nella circolare stessa sieno dai medesimi pagate in ragione di centesimi 25 ciascuna, a cominciare dal 1° gennaio 1909.

Con l'occasione, nell'intento di agevolare il lavoro contabile dei panifici militari, i quali si trovano sovente nella impossibilità di conteggiare esattamente gli addebiti personali per insufficienza d' indicazioni e per illeggibilità delle firme, si prescrive che i buoni di prelevamento, di cui al n. 3 della citata circolare, debbano essere compilati in conformità del seguente modulo, il quale dovrà avere le dimensioni di un quarto di foglio. All' uopo i panifici militari potranno anche far stampare i moduli stessi per cederli poi agl'interessati al prezzo di costo.

Il Ministro — CASANA.

(1) . . . . . .

Buono per numero (2) . . . . . razioni di pane da addebitarsi al (3) . . . . . .

. . . . . .

che riceve gli assegni dal (4) . . . . . .

A . . . . . *addì* . . . 19..

IL RICHIEDENTE

(5)

---

(1) Corpo od ufficio.
(2) In tutte lettere.
(3) Grado o qualifica, casato e nome.
(4) Amministrazione che paga gli assegni.
(5) Bollo d'ufficio.

AVVISO

—

Leggi e decreti del Regno in edizione ufficiale.

Si fa noto che, in conformità del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, il servizio della stampa, distribuzione e vendita delle leggi e decreti del Regno, in edizione ufficiale, viene assunto, a decorrere dal 1° gennaio 1909 p. v. dall'amministrazione carceraria per mezzo della tipografia delle Mantellate in Roma.

Per il venturo anno 1909 è aperto l'abbonamento, per l'edizione della raccolta in volumi, al prezzo convenuto di L. 9 e cent. 60 annue, comprese le spese di posta.

Le pubbliche amministrazioni e i loro impiegati hanno diritto allo stesso abbonamento annuo al prezzo di L. 7 e centesimi 60, comprese le spese di posta.

La vendita delle leggi, dei decreti, dei regolamenti, in fogli sciolti, sarà fatta al prezzo di centesimi 10 ogni foglio, al quale prezzo si venderanno anche le leggi, i decreti, o i regolamenti che importino una frazione di foglio.

Le lettere e la corrispondenza dovranno indirizzarsi:

« Alla direzione della tipografia delle Mantellate in Roma ».

I vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere intestati:

« Al contabile della tipografia delle Mantellate in Roma ».

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1908 — 30 dicembre

NOVEMBRE 22. — R. decreto n. 693 che approva il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, *pag.* 1230.

DICEMBRE 23. — Tavole di tiro del mortaio da 210, *pag.* 1285.

» 24. — Istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, *pag.* 1286.

» 25. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, *pag.* 1286.

» 26. — Ammissione alle cure kinesiterapiche, *pag.* 1288.

» 26. — Servizio foraggio dal 1º gennaio 1909 al 30 giugno 1911, *pag* 1288.

» 27. — Limiti di anzianità per l'iscrizione nel quadro di avanzamento per l'anno 1910 ed esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato. — Preavviso, *pag.* 1290.

» 27. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 1293.

» 28. — Distintivi di classe per i marescialli delle varie armi, *pag.* 1292.

» 28. — Varianti al fascicolo 54 dei caricamenti del materiali d'artiglieria, *pag.* 1292.

» 29. — Pubblicazione dello specchio di caricamento n. 4 della coppia colonne di sanità mod. 1874-903, *pag.* 1293.

» 29. — Servizio ad economia del trasporto dei materiali, *pag.* 1293.

» 29. — Dichiarazione di ricevuta sugli ordini di scarico, *pag.* 1294.

» 29. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito, *pag.* 1294.

» 29. — Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 1295.

» 28. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, *pag.* 1298.

» 29. — Viaggi a tariffa ridotta sulle ferrovie dello Stato, *pag.* 1309

— — Avviso. — *Giornale militare* e *bollettino ufficiale* per l'anno 1909, *pag.* 1315.

— — Avviso. — *Rivista militare italiana* per l'anno 1909, *pag.* 1316.

CIRCOLARE N. **178.** — **R. decreto n. 693 che approva il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.** — 22 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 29 della legge 25 giugno 1908, n. 290, che dà facoltà al Nostro governo di coordinare in testo unico, con le disposizioni di detta legge, quelle delle leggi 19 luglio 1862, n. 722, 11 ottobre 1863, n. 1500, 14 luglio 1887, n. 4711, 11 luglio 1889, n. 6233 e 5 dicembre 1901. n. 499;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

TESTO UNICO

delle leggi sullo stato degl'impiegati civili.

TITOLO I.

CAPO I.

Nomina — Gerarchia — Anzianità.

Art. 1.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 1).

Gl'impiegati civili dello Stato sono nominati secondo gli ordinamenti organici di ciascuna amministrazione e si distinguono, quando gli ordinamenti stessi non provvedano diversamente, in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordine.

La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; a parità di grado e di classe dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe; a parità di tale data, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione, come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio.

Ciascun Ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei rispettivi impiegati secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nella *Gazzetta ufficiale*. Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gl'impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal ministro ed è definitivo.

Art. 2.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 2).

(Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 4).

Una tabella, annessa ai ruoli organici e compilata coi criteri e nei limiti convenienti a ciascun Ministero, determina le parificazioni di gradi degli impiegati dell'amministrazione centrale fra loro e con quelli delle amministrazioni dipendenti.

Il ministro, osservate le norme speciali di ciascuna amministrazione, può trasferire d'ufficio o sopra domanda, gl'impiegati dell'amministrazione centrale nelle amministrazioni provinciali dipendenti, o viceversa, purchè il trasferimento avvenga nella stessa categoria ed a posti il cui grado e stipendio non siano inferiori a quelli annessi ai posti donde gli impiegati sono trasferiti.

I vice direttori generali nel Ministero dell'interno che fossero trasferiti nell'amministrazione provinciale col grado di

Art. 3.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 5).

Per essere nominato ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

2° aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

3° aver sempre tenuto condotta regolare;

4° essere fornito dei titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego, alla quale si aspira, ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti;

5° aver sostenuto e vinto un esame di concorso secondo le norme speciali di ciascuna amministrazione.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che divengano successivamente vacanti. Coloro che per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità, non sono ammessi ad ulteriore esame per lo stesso impiego.

Gli ordinamenti di ciascuna amministrazione stabiliscono se la prima nomina ad impiego stipendiato debba essere preceduta da un periodo di esperimento e ne determinano la durata.

Gl'impiegati di prima nomina, innanzi di essere ammessi in ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al ministro o al funzionario a ciò delegato.

Capo II.

Promozioni.

Art. 4.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 6).

Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito; quelle di classe si conferiscono, di regola, per anzianità salvo che gli ordinamenti delle singole amministrazioni dispongano diversamente.

Quando le promozioni di classe debbano conferirsi parte per merito e parte per anzianità, gli impiegati promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianità. Questa non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Tutte le promozioni, eccettuate quelle al grado effettivo o pareggiato di direttore generale e quelle da conferirsi in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del Consiglio di amministrazione, al quale sono perciò comunicate le note informative che, nei modi e tempi stabiliti dai singoli ordinamenti, vengono compilate sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degli impiegati.

Art. 5.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 7).

(Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 3, 1° comma e annesse tabelle).

Le promozioni ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere, o ai gradi corrispondenti, sono conferite mediante esame di idoneità, o anche mediante esame di concorso per merito distinto, nelle proporzioni e con le norme stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni, salvo quanto dispone per il personale della categoria d'ordine, la legge 30 giugno 1907, n. 384, e salvo il diritto alla promozione per coloro che hanno già superato il relativo esame, e per coloro che, alla data del 30 giugno 1908, abbiano già acquisito il diritto alla promozione stessa, in base alle disposizioni vigenti.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella stessa amministrazione; e all'esame d'idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nella stessa amministrazione; tenuto calcolo, in ambedue i casi, anche del periodo dell'alunnato ove esista.

Questi termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea.

I termini, di cui ai due comma precedenti, non sono applicabili ai segretari e funzionari con grado assimilato dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, a senso delle tabelle annesse alla legge 30 giugno 1908, n. 304.

I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza sui vincitori dell'esame d'idoneità e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti; a parità di punti, secondo l'anzianità.

La graduatoria degl'impiegati che superano l'esame d'idoneità è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

Art. 6.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 8).

Le nomine al grado di direttore generale o a grandi equiparati sono deliberate in Consiglio dei ministri e possono essere conferite anche a persone che non abbiano impiego nell'amministrazione dello Stato.

Le promozioni al grado effettivo o parificato di vice-direttore generale e di direttore capo di divisione sono conferite agl'impiegati del grado inferiore dell'amministrazione centrale o provinciale, senza riguardo alla classe.

Le promozioni agli altri gradi sono conferite agl'impiegati del grado e della classe immediatamente precedente.

Gl'impiegati di grado inferiore a quello effettivo o parificato di capo sezione non possono essere promossi di grado se il loro precedente servizio non abbia durato tanto tempo, da corrispondere, in media, almeno a due anni per ogni grado, salvo che si tratti di promozione da conferirsi in seguito ad esame.

Per ragioni di servizio possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

Capo III.

Incompatibilità.

Art. 7.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 3).

Con la qualità d'impiegato civile dello Stato è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, e la carica di amministra-

tore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro, salva, per l' amministrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

È pure incompatibile ogni occupazione che a giudizio del consiglio di amministrazione non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'amministrazione.

Gl'impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del ministro, da concedersi caso per caso.

Capo IV.

Obbligo della residenza — Trasferimenti.

Art. 8.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 4).

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che le speciali sue attribuzioni non esigano diversamente.

Può però essere autorizzato dall'amministrazione da cui dipende a risiedere in località vicina a quella ove esercita l'ufficio, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio stesso.

Art. 9.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 9).

Agl'impiegati traslocati da una ad altra residenza per ragioni di servizio spettano le indennità di trasferimento nella misura determinata dalle norme in vigore.

TITOLO II.

Cumulo degl'impieghi.

—

Art. 10.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 1.)

Gl'impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata e riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui appresso.

Art. 11.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 2).

(Legge 12 luglio 1900, n. 250, art. 3).

(Legge 27 giugno 1907, n. 386, art. 72)

(Legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico), art. 16).

Sono ammesse le cumulazioni:

§ 1. Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge.

§ 2. Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente o di addetto, sotto qualunque titolo, di osservatori, musei, scavi ed altri simili istituti, salvo il disposto dell'art. 72 della legge 27 giugno 1907, n. 386.

§ 3. Di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero, e quindi l'amministrazione da cui essi dipendano, salvo il disposto dell'art. 3, ultimo comma, della legge 12 luglio 1900, n. 259.

§ 4. Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, o di due impieghi di questa ultima specie, salvo il disposto dell'art. 16, secondo comma, della legge sanitaria testo unico, 1° agosto 1907 n. 636.

§ 5. Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia

alla diretta dipendenza dello Stato o di una società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di L. 500 annue.

§ 6. Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola di ingegneri con altro impiego, le cui funzioni abbiamo attinenza con l'insegnamento dato in detta scuola.

La disposizione del § 4 non è applicabile ai medici militari in attività di servizio o in disponibilità.

Art. 12.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 3).

Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge ed il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi ne venisse impedito.

Art. 13.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 4).

Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del consiglio superiore di pubblica istruzione e di quello per gli istituti d'istruzione e di educazione militare.

Art. 14.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 5).

Rispetto ai membri del corpo insegnante e del corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:

§ 1. La qualità di direttore o di collaboratore, sotto qualunque titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati.

§ 2. La qualità di membro del consiglio superiore di sanità.

Art. 15.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722. art. 6).

Nei casi di cumulazione, consentiti dalla presente legge, si farà luogo a riduzione, semprechè i due stipendi riuniti eccedano la somma di L. 5000.

Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a L. 5000, e presi insieme eccedano questa somma, si farà la riduzione di un terzo sulla eccedenza.

Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano la somma di L. 5000, la riduzione sarà di un terzo dell' uno dei due, se eguali, del minore di essi, se disuguali.

Art. 16.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 7).

Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere conceduto ad un impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità od in riposo, oltre lo stipendio, assegno o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli.

Art. 17.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 8).

(Legge 8 aprile 1906, n. 109) art. 3).

Salve le disposizioni riguardanti il corpo insegnante, si eccettuano dal divieto di cui all'articolo precedente:

§ 1. Le medaglie di presenza.

§ 2. Gli assegnamenti per ispese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio.

§ 3. Le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in danari.

§ 4. Gli assegni mensili straordinari al personale addetto al gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato.

Art. 18.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 9.)

Sono parimente eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:

§ 1. Sopra gli ordini cavallereschi.

§ 2. Per le medaglie al valor militare.

§ 3. Ai membri degl'istituti scientifici e letterari del Regno.

§ 4. Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini.

Art. 19.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 12).

La disposizione, di cui all'art. 10, non è applicabile ai sottufficiali o soldati veterani ed invalidi sì di terra che di mare, per la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nelle amministrazioni dello Stato.

TITOLO III.

Aspettative — Disponibilità — Congedi.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 20.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 10).

(Legge 11 ottobre 1862, n. 1500, art. 1, alinea 1°).

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere data anche d'ufficio, su proposta del consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Gl'impiegati, chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.

Gl'impiegati, chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, sono considerati in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa.

L' impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

In caso di guerra l'impiegato sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.

Art. 21.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 11).

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità, o per ragioni di servizio, o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Inoltre l' impiegato può ottenere promozioni di classe, per solo titolo di anzianità, anche durante l'aspettativa, purchè però questa gli sia stata concessa per infermità o per servizio militare.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ; l'impiegato, che cessa da tale stato, prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 22.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 1 comma 1°)

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 12).

Gli impiegati non possono essere collocati in disponibilità se non per soppressione di uffici o per riduzioni di ruoli organici.

Occorrendo tale provvedimento, sono designati dal consiglio d'amministrazione, dove non provvedano leggi speciali, gli impiegati che debbono essere collocati in disponibilità. Per il richiamo in servizio attivo le designazioni sono pure fatte dal consiglio stesso.

Art. 23.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 2).

Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con decreto Reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreto ministeriale.

Esso è annunziato nella *Gazzetta ufficiale* con l'indicazione del motivo che l'ha determinato.

Art. 24.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 3).

La disponibilità non potrà durare oltre due anni.

L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, ed in ogni caso non potrà continuare al di là di due anni.

L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà la durata di un anno.

Art. 25.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 4).

Scaduti questi termini, l'impiegato cessa dal far parte dell'amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli.

Art. 26.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 5).

(Legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 2).

Non si disporrà del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato.

Se però la convenienza del servizio esige che al posto dell'impiegato in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado e stipendio.

Quanto ai direttori generali ed ai prefetti in aspettativa, anche durante la medesima, potranno i loro posti essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedano.

Tale eccezione è pure applicabile agl' inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali e consoli.

Art. 27.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 6).

Agl'impiegati collocati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà conceduto un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipen-

dio, se conteranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conteranno meno di dieci anni.

Per gl' impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno con le norme stabilite di sopra circa la quantità, verrà dato o ragguagliato su quella parte degli aggi o proventi, sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo.

Art. 28.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 8).

Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare temporaneamente servizio in un' amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d' indennità una retribuzione, che in ogni caso non potrà eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto.

L' indennità sarà pagata sui fondi stanziati pel servizio dell' amministrazione presso la quale l' impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio.

Art. 29.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 9).

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 11).

Gl' impiegati in disponibilità saranno ricollocati in servizio attivo con lo stipendio e l'anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. Eguale trattamento sarà usato agl' impiegati in aspettativa per infermità, o per ragioni di servizio, o per servizio militare, quando il loro posto venisse nell' intervallo soppresso.

Art. 30.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 10).

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 12).

La metà dei posti vacanti in ogni amministrazione verrà conferita ad impiegati in disponibilità che siano appartenenti alla stessa o ad altra analoga, osservato per le designazioni il disposto dell'art. 22.

Art. 31.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 11).

Negli allegati al bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degl'impiegati in disponibilità o in aspettativa, e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente.

Art. 32.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 1, ultimo alinea, e art. 12).

Gl'impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi d'amministrazione congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

Per causa grave la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con decreto ministeriale.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato non uscirà dall'attività di servizio e ne conserverà lo stipendio.

Capo II.

Disposizioni riguardanti i prefetti.

Art. 33.

(Legge 14 luglio 1887, n. 4711, art. 1)

(Legge 5 dicembre 1901, n. 490, art. 1).

(Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 7).

I prefetti del Regno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere collocati d'ufficio in aspettativa o collocati a disposizione del ministro dell'interno, quando ciò sia richiesto dai bisogni del servizio.

I prefetti collocati a disposizione potranno rimanere in tale posizione per lo stesso tempo che è stabilito per la disponibilità.

Art. 34.

(Legge 14 luglio 1887, n. 4711, art. 1, alinea).

(Legge 5 dicembre 1901, n. 490, art. 2).

I prefetti, dei quali si tratta nell'alinea dell'articolo precedente, quando nel termine per cui furono collocati a disposizione, non siano stati richiamati alle loro funzioni, saranno collocati in aspettativa per ragione di servizio.

L'aspettativa per motivi di servizio non eccederà la durata di un anno.

Art. 35.

(Legge 14 luglio 1887, n. 4711, art. 2).

Ai prefetti collocati in aspettativa per ragioni di servizio è conceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi, nè minore della metà dello stipendio, se conteranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore della metà nè minore di un terzo se conteranno meno di dieci anni.

Art. 36.

(Legge 14 luglio 1887, n. 4711, art. 1 e 3).

(Legge 5 dicembre 1901, n. 499, art. 2).

Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio, senza che i prefetti siano stati richiamati in servizio o collocati a riposo, saranno posti in disponibilità col trattamento stabilito dagli articoli 24, 1° comma, e 27 del presente testo unico, o saranno collocati a riposo, quando siano nelle condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 37.

(Legge 5 dicembre 1901, n. 499, art. 2, alinea).

(Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 7).

I prefetti posti a disposizione, in aspettativa per motivi di servizio, od in disponibilità, non potranno eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di dieci. Di questi solo cinque possono essere collocati a disposizione.

Capo III.

Disposizioni riguardanti gli agenti diplomatici e consolari.

Art. 38.

(Legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 1).

Sono applicabili agli agenti diplomatici e consolari le disposizioni contenute nel capo primo di questo titolo..

Art. 39.

(Legge 11 luglio 1899, n. 6233, art. 3).

Oltre i casi, di cui nel precedente articolo, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere collocati in aspettativa per ragioni di servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Tale aspettativa non eccederà la durata di un anno.

Art. 40.

(Legge 9 giugno 1907, n. 298, art. 12).

Gli ufficiali diplomatici e gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere, con decreto reale o con decreto ministeriale, a seconda che si tratti di funzionari nominati dal Re o dal ministro, collocati a disposizione del Ministero, quando per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volontà, o per decisione del ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle proprie funzioni all'estero.

Nessuno degli ufficiali anzidetti può rimanere a disposizione del Ministero, quando siano venute meno le cause che hanno provocato tale provvedimento. Il periodo di tempo, nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione, non potrà eccedere il biennio.

Il biennio della disposizione può essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno con decreto, accompagnato da relazione motivata. Qualora trascorso questo periodo non sia altrimenti disposto, il funzionario sarà collocato in aspettativa per motivi di servizio e poi in disponibilità.

Art. 41.

(Legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 4).

* Sono applicabili agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali e consoli gli articoli 35 e 36 del presente testo unico.

TITOLO IV.

—

Capo I.

Dimissioni.

Art. 42.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 13).

La dimissione di un impiegato dall'ufficio dev'essere presentata in iscritto: non ha effetto se non è accettata.

L'impiegato che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il consiglio di disciplina ritenga che sia il caso di applicare la destituzione.

Nei riguardi della legge elettorale politica la dimissione è efficace e definitiva col solo fatto della sua presentazione ed importa la perdita immediata della qualità d'impiegato.

È dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da governo straniero senza essere stato autorizzato dal governo nazionale;

3° che senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dall'ordinanza di destinazione o di trasferimento.

Art. 43.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 14).

Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gl' impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio, o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Può però il ministro, su parere del consiglio d'amministrazione e disciplina, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado e dallo stipendio, l'esclusione dagli esami d' idoneità o di merito distinto, la proroga delle promozioni anche per semplice anzianità, la revocazione dall'impiego.

Art. 44.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 15).

La dimissione accettata e quella dichiarata d' ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione od indennità.

Capo II.

Dispensa dal servizio.

Art. 45.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 16).

L' impiegato che sia riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa può essere inoltre decretata quando sia necessaria nell' interesse del servizio.

Essa deve essere preceduta, per gl' impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, dal parere del consiglio d'amministrazione e da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale la dispensa deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l' impiegato ove questi lo chieda.

Il motivo che ha determinato la dispensa dev'essere espresso nel relativo decreto, in cui si deve pure far cenno del preventivo parere emesso dal consiglio d'amministrazione, quando occorra, e della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Capo III.

Riammissione in servizio.

Art. 46.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 17).

L'impiegato la cui dimissione fu accettata, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'art. 43, e l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, se trattasi d'impiegato di grado non inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale; e previo parere del consiglio d'amministrazione per gl'impiegati di minor grado. Può essere riammesso in servizio anche l'impiegato dispensato, qualora ad avviso del consiglio d'amministrazione, siano cessati i motivi che ne avevano determinato la dispensa.

L'impiegato riammesso è inscritto nel grado e nella classe cui apparteneva e va ad occuparvi l'ultimo posto.

L'impiegato dichiarato dimissionario d'ufficio pei motivi indicati nell'art. 43 non può essere riammesso: egli può soltanto ottenere una nuova nomina, quando soddisfaccia alle condizioni stabilite dall'art. 3 per l'ammissione ad impiego civile.

Capo IV.

Consiglio d'amministrazione e disciplina.

Art. 47.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 18).

Per gli impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale, le attribuzioni del consiglio d'amministrazione e di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati di minor grado, il consiglio d'amministra-

zione e di disciplina è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed è composto dei direttori generali o dei funzionari di pari grado del rispettivo Ministero o, in mancanza, dei vice direttori generali o funzionari ad essi parificati o del capo della divisione del personale al quale l'impiegato appartiene. Un impiegato designato dal ministro esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione e disciplina è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di suffragi, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Quando il consiglio non sia stato presieduto dal ministro, le deliberazioni devono essere munite del suo visto.

TITOLO V.

Disciplina.

Art. 48.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 19).

All'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura dell'amministrazione, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente al Consiglio le sue ragioni.

Art. 49.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 20).

Le punizioni degl'impiegati civili sono:

1° la censura;
2° la sospensione dallo stipendio;
3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;
4° la revocazione;
5° la destituzione.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parere del consiglio

di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Consiglio dei ministri.

I pareri del consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

Art. 50.

(Legge 25 giugno 1908, n. 200, art. 21).

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per negligenza e per lievi mancanze in servizio;

b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;

c) per violazione dell'art. 7 del presente testo unico;

d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;

e) per irregolare condotta;

f) per essersi procurate raccomandazioni da persone che non siano i superiori da cui l'impiegato gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere ingiustificati favori.

La censura è fatta per iscritto dal capo dell'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso al ministro in via gerarchica entro quindici giorni dalla notificazione. Il decreto del ministro sul ricorso è definitivo.

Ai capi degli uffici la censura è inflitta dal ministro.

Art 51.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 22).

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno ad un mese: non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

La sospensione dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;

b) per lieve insubordinazione;

c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio o per una maggiore gravità delle cause indicate in questo e nell'art. 50;

b) per grave insubordinazione;

c) per pregiudizio recato agl'interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

e) per offesa al decoro dell'amministrazione;

f) per uso dell'impiego per fini personali;

g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne la autorità.

La sospensione è inflitta con decreto ministeriale, che deve essere preceduto dal parere del consiglio di disciplina, se trattasi di sospensione dal grado e dallo stipendio. Contro il decreto è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Sul ricorso deve essere sempre udito il consiglio di disciplina.

I provvedimenti presi in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri sono definitivi.

Art. 52.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 23).

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il ministro può ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

Dev'essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio l'impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso ed esonerato dal servizio.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, l'impiegato cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'impiegato può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari; e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso dal grado e dallo stipendio finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare, non superiore in ogni caso al terzo dello stipendio di cui era fornito.

Salvo il caso indicato nel comma precedente, la revoca della sospensione dal grado e dallo stipendio fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado e nella classe dev'essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 53.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 24).

S'incorre nella revocazione dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

Art. 54.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290 art. 25).

S'incorre nella destituzione, udito il consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggiore gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

e) per gravi atti d'insubordinazione contro l'amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 55.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 26).

S'incorre inoltre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita:

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 56.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 27).

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere del consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avo-

vano determinato la revocazione o la destituzione: in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

Disposizioni finali.

Art. 57.

(Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 6).

Il funzionario dello Stato, che a termini dell'art. 5 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie, cessa temporaneamente dal servizio nell'amministrazione a cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e il proprio titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio.

Cessando tale incarico, riprende senz'altro servizio nell'amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero.

Art. 58.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 28).

Nulla è innovato alle leggi sull'ordinamento giudiziario, sul Consiglio di Stato, sull'istruzione pubblica, sui lavori pubblici, sulle avvocature erariali, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private, sulle pensioni civili e militari (testo unico 21 febbraio 1895, n. 70), e alle altre leggi speciali, in quanto contengano disposizioni diverse o contrarie al presente testo unico.

La Corte dei conti, a sezioni unite, provvederà con regolamento, a termine della legge 14 agosto 1862, n. 800, all'ordinamento dei suoi servizi ed alle norme disciplinari pel proprio personale. Provvederà pure alla definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITTI.

N. **479. — Tavole di tiro del mortaio da 210.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 23 dicembre.

È stato pubblicato il volume delle tavole di tiro del mortaio da 210, che sostituisce quello che venne annunziato con l'*Atto* 17 del 1906.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione ai comandi, corpi ed uffici sottoindicati nel numero di copie per ciascuno stabilito:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	4
Comandi di corpo d'armata e di divisioni militari — Ispettorato generale d'artiglieria — Ispettorato d'artiglieria da campagna — Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria — Comandi d'artiglieria da campagna e da costa e da fortezza	»	1
Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza	»	2
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	7
Accademia militare — Scuola di guerra — Scuola militare — Scuola centrale di tiro di fanteria	»	1
Scuola centrale di tiro d'artiglieria — Scuola militare	»	2
Reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna — Brigata artiglieria montagna del Veneto	»	1
1° e 3° artiglieria da costa	»	30
2 id. id.	»	20
Brigata artiglieria da costa della Sardegna	»	13
1° artiglieria da fortezza	»	67
2° id. id.	»	58
3° id. id.	»	54
Gruppo delle compagnie operai	»	20
Direzioni di artiglieria di:		
Torino — Alessandria — Genova — Piacenza — Taranto — Messina	»	2
Roma — Maddalena	»	3
Napoli	»	4
Mantova — Venezia	»	7
Spezia	»	8
Verona	»	17
Arsenali di costruzione di Torino e Napoli — Officina di costruzione Genova	»	2
Officine di costruzione di Torino e Napoli	»	4

R. polverificio sul Liri — Laboratorio pirotecnico di Capua — Fabbriche d'armi di Terni e di Torre Annunziata . . . . . N. 1

Il prezzo di ciascun esemplare è di L. 1,15.
La pubblicazione ha il numero d'ordine 43.

Il Ministro — CASANA.

N. **480. — Istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 23 dicembre.

È stata pubblicata l'istruzione suddetta, che l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari distribuirà ai comandi sottoindicati, nel numero di copie per ciascuno stabilito:

Comando del corpo di stato maggiore . . . . N. 10

Comandi: di corpo d'armata, di divisione militare, di brigata di fanteria di linea, di cavalleria. — Comando generale dell'arma dei carabinieri reali. — Comandi d'artiglieria e del genio. — Comandi di reggimento: di alpini, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria, del genio. — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari » 1

Comandi di reggimento di fanteria di linea (una copia dovrà essere consegnata al maestro direttore di banda) . . . . . » 5

Comandi di distretto militare. — Comando della legione allievi carabinieri reali . . . . . » 2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,60.
La pubblicazione ha il numero d'ordine 44.

Il Ministro — CASANA.

N. **481. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 dicembre.

Questo Ministero, analogamente a quanto fu praticato negli anni scorsi, determina che, nel tempo e nei modi sottoindicati, siano inviati in anticipato congedo illimitato i militari di 1ª categoria di cui appresso:

1. I militari di tutte le armi e corpi, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni e ne facciano domanda al rispettivo comandante di corpo:

a) quelli della classe 1886 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 9 marzo 1906 sino a tutto il 19 ottobre 1906, giorno precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1886, a mano a mano che vengono a compiere 35 mesi di permanenza alle armi;

b) quelli della classe 1887 effettivamente ascritti o designati per la ferma di due anni, esclusi, s'intende, i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 1° febbraio 1907 sino a tutto il giorno 14 ottobre 1907, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1887, a mano a mano che vengono a compiere 23 mesi di permanenza alle armi;

c) quelli delle classi e colle ferme suddette che, avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi, quali militari prosciolti dal servizio, non poterono, pel § 846 del regolamento sul reclutamento, essere trasferiti alla classe anteriore, e quelli che per aver servito più di sei mesi e meno di diciotto, ottennero il trasferimento di una classe.

Il licenziamento dal servizio di questi ultimi militari sarà effettuato nel giorno in cui, cumulato il servizio prestato prima del loro concorso alla leva con quello prestato dopo, vengono a compiere rispettivamente 35 o 23 mesi di permanenza alle armi secondo che trattisi di militari della classe 1886 con ferma di tre anni, o di militari della classe 1887 con ferma di due anni.

2. Saranno inoltre inviati in congedo per anticipazione i militari di 1ª categoria con ferma di tre anni che, in applicazione dell'articolo 130 della legge sul reclutamento, furono o saranno trasferiti alla classe 1886 e quelli con ferma di anni due trasferiti, per la stessa ragione, alla classe del 1887 allorchè contino rispettivamente 35 o 23 mesi di permanenza alle armi.

3. Nel congedamento di tutti i militari, dei quali è parola nei numeri precedenti, si terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) l'invio in congedo illimitato per anticipazione pel disposto della presente circolare s'intende applicabile a tutti i militari di 1ª categoria che si trovano nelle condizioni su espresse, anche quando siano essi arruolati per disposizione speciale della legge sul reclutamento, come gli omessi, i renitenti, i già detenuti in carcere, ecc.;

b) il tempo non computabile nel servizio a tenore dell'articolo 130, anche quando per la sua durata non abbia prodotto trasferimento di classe, deve essere sempre dedotto dal tempo utile pel computo dei detti 35 o 23 mesi di permanenza alle armi;

c) il servizio prestato nel corpo delle guardie di finanza, prima di prendere servizio nel regio esercito, sarà ritenuto valido per acquistare titolo all'invio in congedo illimitato per anticipazione in applicazione della presente circolare;

d) nessun militare potrà, s'intende, essere inviato in congedo illimitato per anticipazione, finchè si trovi a scontare una punizione disciplinare.

4. Nel far luogo ai congedamenti di cui ai precedenti numeri 1 e 2, i corpi terranno, beninteso, presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date con la circolare n. 384 del 19 agosto scorso, per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane, avvertendo inoltre che ai militari congedandi dovrà farsi anche notare che, qualora intendano trasferirsi nel territorio della Colonia Eritrea, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come iscritti nella forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali.

Il Ministro · · Casana.

N. **482.** — **Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 26 dicembre.

L'ospedale militare di Roma ha rinnovato, per la durata di un anno, la convenzione con l'istituto medico di cure fisiche, con sede in piazza Termini n. 47, per l'ammissione alle cure dei militari di truppa, ufficiali, impiegati civili ed operai borghesi (e le famiglie di questi tre ultimi personali) appartenenti al presidio di Roma ed agli altri presidi vicini.

Le condizioni per l'ammissione potranno essere conosciute nei loro dettagli, rivolgendosi all'ospedale militare suddetto.

Per proposte di ammissione alle cure gli ufficiali si atterranno, come sempre, alle norme tecniche al riguardo emanate dall'ispettorato di sanità militare.

Per il Ministro — G. Prudente.

N. **483.** — **Servizio foraggio dal 1° gennaio 1909 al 30 giugno 1911.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 26 dicembre.

Per la fornitura del foraggio occorrente ai quadrupedi del R. esercito (*esclusi quelli delle legioni territoriali dei carabi-*

nieri reali e compresi invece quelli della legione allievi carabinieri in Roma e quelli dei depositi allievi di Cagliari e Palermo) sono stati stipulati nuovi contratti secondo i quali, a differenza di quanto si è praticato per lo passato, la fornitura stessa è stata divisa in tanti lotti d'impresa quanti sono i corpi di armata (ad eccezione del III e IV corpo armata che faranno un solo lotto). La Sardegna costituirà un lotto a parte.

Le imprese avranno la durata di *due anni e mezzo*, cioè dal 1° gennaio 1909 al 30 giugno 1911, e saranno rette dai capitoli d'oneri — edizione luglio 1908 — che le autorità militari dovranno richiedere a misura del bisogno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari; il prezzo relativo è di L. 0,55 pel formato piccolo, e di L. 1,10 pel formato grande.

La composizione delle varie razioni foraggio e le modalità di pagamento risultano dai capitoli d'oneri e *rimangono perciò abolite tutte le altre disposizioni in contrario.*

Si avverte che, per gli effetti del § 21 dei capitoli d'oneri, tutte le amministrazioni dovranno notificare *trimestralmente* alla direzione di commissariato che ha stipulato il contratto le somme che saranno pagate direttamente alle imprese, a mente dell'art. 25 dei capitoli stessi.

Giusta le prescrizioni del § 190 dei capitoli d'oneri, per gli acconti quindicinali alle imprese, si dovranno compilare *con la massima esattezza* i mod. 429, 430, ed 835 da richiedersi al reclusorio militare al quale furono già impartite disposizioni per la ristampa.

Gli specchi mod. 429 dovranno dai corpi trasmettersi alla direzione di commissariato del rispettivo corpo d'armata (alla sezione di Cagliari per la Sardegna) non più tardi del 1° e del 16 del mese, tenendo presente che i dati indicati nella 4ª pagina del modello in parola dovranno corrispondere a quelli che i corpi medesimi avevano in obbligo di trasmettere alle direzioni di commissariato, a mente della circolare n. 51 del *giornale militare* corrente anno, la quale rimane in tal senso modificata.

Il Ministro — Casana.

N. **484.** — **Limiti di anzianità per l'iscrizione nel quadro di avanzamento per l'anno 1910 ed esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato. — Preavviso.** — (Gabinetto militare). — 27 dicembre.

1. I limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro di avanzamento per l'anno 1910 per i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo di commissariato sono i seguenti:

Fanteria —	fino a tutti i capit. con anzian.		26 agosto 1897
Cavalleria —	id.	id.	29 settem. 1900
Artiglieria —	id.	id.	anno 1896
Genio —	id.	id.	
Commissariato —	id.	id.	1° ottobre 1902.

2. Si avvertono fin d'ora gli interessati che anche nel prossimo anno, a partire dai primi di marzo, avranno luogo, in Roma e dintorni, gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo di commissariato, seguendo, di massima, le norme fissate con la circolare n. 62 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, colla sola variante, però verrà soppressa la prova seconda (orale) precedentemente stabilita per i soli capitani d'artiglieria.

3. Perchè tutti i candidati, prima degli esperimenti, abbiano campo di completare le proprie cognizioni, verranno riuniti presso le sedi di taluni comandi di corpo d'armata, in appositi corsi, ove saranno tenute loro, da ufficiali competenti, alcune conferenze e saranno svolte esercitazioni colle truppe e coi quadri.

Le conferenze tratteranno:

a) della costituzione e dell'armamento degli eserciti francese ed austro-ungarico, quali risultano dai provvedimenti presi in questi ultimi tempi;

b) dell'influenza che gli insegnamenti delle ultime guerre eserciteranno presumibilmente sul futuro impiego delle tre armi, e della fortificazione campale;

c) della attuale sistemazione dei servizi del nostro esercito.

I corsi avranno inizio nel giorno 16 del prossimo gennaio, e termineranno nel giorno 28 del febbraio successivo.

4. I comandanti dei corpi d'armata designati daranno le disposizioni esecutive e sceglieranno i conferenzieri tra i dipendenti ufficiali di qualunque arma o corpo, e di qualunque grado, dando la preferenza a coloro che abbiano insegnato materie affini negli istituti militari.

5. È fatta facoltà d'intervenire ai predetti corsi anche agli ufficiali inclusi nei quadri d'avanzamento per il 1910 che, a mente del § 142 del regolamento sull'avanzamento, sarebbero dispensati dagli esperimenti (compresi i capitani di stato maggiore).

6. I corsi in parola saranno tenuti presso i comandi dei corpi d'armata I, II, III, V, VIII, IX, X e XII.

I candidati residenti nei territori dei rimanenti corpi d'armata IV, VI, VII e XI prenderanno parte ai corsi in oggetto presso i comandi dei corpi d'armata più vicini, con le seguenti modalità:

quelli del IV corpo d'armata — presso il comando del II corpo d'armata;

quelli del VI corpo d'armata — presso il comando del V corpo d'armata;

quelli del VII corpo d'armata — presso il comando del IX corpo d'armata;

quelli dell'XI corpo d'armata — presso il comando del X corpo d'armata.

7. Al termine dei corsi non saranno fatti nè interrogatori, nè classifiche; i comandi di corpo d'armata interessati trasmetteranno al Ministero (gabinetto militare) un brevissimo rapporto, con le osservazioni e le proposte che credessero di fare.

9. Agli ufficiali che, per partecipare ai corsi stessi, debbano recarsi in sede differente dalla propria, sarà corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria per tutti i giorni di viaggio, e per i primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria per i successivi, usando della facoltà consentita dal § 55 del regolamento sulle indennità eventuali (R. decreto 3 agosto 1908 n. 547).

Il Ministro — CASANA.

N. **485. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Gabinetto militare). — 27 dicembre.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita i sottonotati primi 10 fogli della nuova carta geografica d'Italia alla scala di 1 : 200,000, in 91 fogli, edizione policroma a sfumo:

Foglio 5 — Belluno.
Id. 6 — Udine.
Id. 11 — Brescia.
Id. 12 — Verona-Padova.
Id. 13 — Venezia.
Id. 14 — Palmanova.
Id. 19 — Parma.
Id. 20 — Ferrara.
Id. 21 — Chioggia.
Id. 28 — Ravenna.

Ciascun foglio sciolto L. 2.
Montatura su tela per ogni foglio L. 0,75.

Per il Ministro — G. Prudente.

N. **486. — Distintivi di classe per i marescialli delle varie armi.** — (Gabinetto militare). — 28 dicembre.

I distintivi applicati sui controspallini delle giubbe dei marescialli serviranno d'ora innanzi per indicare la classe a cui appartiene ciascun maresciallo. Perciò una striscia di galloncino rappresenterà il maresciallo di 3ª, due quello di 2ª e tre quello di 1ª classe.

Il Ministro — Casana.

N. **487. — Varianti al fascicolo 54 dei caricamenti dei materiali d'artiglieria.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 28 dicembre.

È stata pubblicata la 1ª serie di varianti al fascicolo 54° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria « Caricamento del carro bagaglio per artiglieria ».

La distribuzione ne sarà fatta dal reclusorio militare di Gaeta, al quale i comandi, corpi e direzioni, richiederanno il numero di copie loro occorrenti.

Il Ministro — Casana.

N. **488. — Pubblicazione dello specchio di caricamento n. 4 della coppia cofani di sanità mod. 1874-908.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre.

Col riordinamento delle coppie cofani di sanità, preannunciato con la circolare n. 272 del corrente anno, rimane abolito lo specchio di caricamento n. 5 delle coppie cofani di sanità antico modello modificato e variato quello n. 4 delle coppie cofani modello 1874.

Il Ministero ha quindi provveduto alla stampa del nuovo specchio che verrà distribuito gratuitamente a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari alle sottonotate autorità militari:

Al comando del corpo di stato maggiore .	copie	N.	12
Ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione.	»	»	1
All'ispettorato di sanità militare. . . .	»	»	5
Ad ogni direzione di sanità militare . .	»	»	2
Ad ogni direzione d'ospedale militare . .	»	»	2
Alla scuola di applicazione di sanità militare	»	»	5
Alla farmacia centrale militare	»	»	5

Le amministrazioni, che hanno in carico coppie cofani di sanità, riceveranno il nuovo specchio dalla farmacia centrale militare insieme ai cofani riordinati.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **489. — Servizio ad economia del trasporto dei materiali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre.

Questo Ministero determina che, anche pei trasporti ad economia dei materiali che avranno luogo dal 1° gennaio al 30 giugno 1909, le amministrazioni militari impiantino e tengano al corrente un altro registro uguale a quello prescritto dal n. 91 dell'Istruzione provvisoria pei trasporti stessi (circolare 243 del corrente anno).

Con l'occasione rammenta che deve essere accelerato l'invio delle richieste di anticipazione di fondi per trasporti nel 3° trimestre del corrente esercizio, le quali, a norma della modificazione fatta al n. 85 della citata istruzione con la circolare

n. 439, avrebbero già dovuto essere giunte. Si è invece verificato che ben poche amministrazioni le hanno mandate.

Quelle amministrazioni che non hanno bisogno di fondi possono astenersi dal mandare richieste negative.

Le anticipazioni straordinarie che, a' sensi del citato n. 85, potranno essere richieste nel corso del trimestre al quale si riferiscono, dovranno essere giustificate con l'indicazione delle circostanze impreviste che le causeranno.

Il Ministro — CASANA.

N. **490. — Dichiarazione di ricevuta sugli ordini di scarico.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 29 dicembre.

In conformità di una recente deliberazione della Corte dei conti, il Ministero determina che la dichiarazione di ricevuta per parte del destinatario sugli ordini di scarico relativi a cessioni di materiali di proprietà dello Stato, sia apposta, non solo quando si tratta di semplice passaggio di materiali fra consegnatari, ma altresì in tutti i casi in cui la distribuzione avviene mediante rimborso del valore.

In quest'ultimo caso, nella formola della dichiarazione non sarà dalle amministrazioni militari fatto riferimento alla richiesta di carico.

Quando però si tratti di movimenti cumulativi, per i quali le amministrazioni consegnatarie compilano un solo ordine di scarico, i destinatari rilasceranno le dichiarazioni di ricevuta a parte, oppure sui buoni di prelevamento quando questo avvenga sulla produzione dei medesimi.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **491. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.** — (Ufficio d'ispezione veterinaria). — 29 dicembre.

Al n. 23 dell'*Atto* 101 del 1907 sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Al settimo capoverso, *dopo la parola*: oltrepassato, *sostituire*: di gradi 1.4, o, eccezionalmente, di gradi 1.5 la temperatura rettale media ecc.

Il terz'ultimo capoverso viene *così modificato*:

« In ciascuno di tali casi, si dirà che il cavallo è sospetto e si provvederà per la sua segregazione, secondo le norme in appresso indicate, e ciò in attesa di un secondo malleinamento che verrà praticato dopo 30 giorni ».

All'ultimo capoverso viene *sostituito il seguente:*

« Se, invece, il predetto secondo esperimento risultasse ancora dubbio, si ricorrerà ad una terza prova, dal risultato della quale, tenendo conto anche degli elementi tratti dalle due prove antecedenti, si avrà modo di stabilire circa l'opportunità, o meno, di ricorrere ad un ultimo esperimento, oppure di proporre l'abbattimento del quadrupede al Ministero, il quale, volta per volta, si riserva di decidere ».

Aggiungere il nuovo capoverso seguente:

« Quando nei malleinamenti di grandi unità sia piuttosto rilevante il numero dei quadrupedi che non hanno risposto subito con risultato negativo, si isoleranno cumulativamente, in locale da destinarsi, quelli che hanno reagito solo con l'innalzamento non eccessivo della temperatura, segregando, invece, sotto capanna quelli che presentarono la febbre ad alto fastigio od altri fatti reattivi, per i quali si ritenga necessario il provvedimento di una più rigorosa segregazione. Negli specchi termografici da spedire al Ministero, a corredo delle relazioni riguardanti i malleinamenti eseguiti, verranno indicati i quadrupedi segregati sotto capanna ».

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **492**. — **Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale dei servizi logistici od amministrativi. — 29 dicembre.

La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva ha trasferito la propria sede dalla residenza estiva di Burgos a Sassari.

Se ne avvertono le autorità militari interessate, per norma nell'indirizzo della corrispondenza postale e telegrafica alla predetta direzione.

Il Ministro — CASANA.

N. **403. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 29 dicembre.

1. In applicazione del n. 3 dell'art. 5 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896, n. 254, il Ministero ha determinato d'indire pel venturo anno 1909 un concorso fra sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nelle armi stesse.

Il numero dei posti messi a concorso è di cinquanta per la fanteria e di sei per la cavalleria.

I relativi esami, scritti ed orali, avranno luogo alla sede del comando del VI corpo d'armata. I sottotenenti di complemento che non frequenteranno il corso preparatorio di cui al n. 13 potranno però dare gli esami scritti presso il comando della divisione nel territorio della quale risiedono.

Agli esami potranno essere ammessi i sottotenenti di complemento di fanteria e di cavalleria nati dal 1° gennaio 1883 in poi, i quali:

a) siano provvisti di licenza liceale o di istituto tecnico;

b) abbiano compiuto al 1° giugno 1909 un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento;

c) siano celibi, ovvero se ammogliati o vedovi con prole, dimostrino di possedere il reddito annuo prescritto dalla legge sui matrimoni degli ufficiali.

2. I sottotenenti di complemento, che aspirano ad essere ammessi agli esami di concorso, dovranno presentare non più tardi del 15 aprile 1909, apposita domanda, su carta da bollo da lire una, diretta al Ministero della guerra:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

b) al comandante del reggimento, del deposito o del distretto militare, cui sono effettivi per mobilitazione, se trovansi in congedo.

3. A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) licenza originale di liceo o di istituto tecnico, regio o pareggiato, e non titoli equipollenti;

c) certificato di stato libero; oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole, titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole nata o nascitura, l'annuo reddito netto prescritto, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge sui matrimoni degli ufficiali.

4. I comandanti di corpo, di deposito e di distretto, dopo aver accertato la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti ivi annessi, daranno corso. con sollecitudine e per la prescritta via gerarchica, alle une e agli altri, unendovi copia dello stato di servizio dei richiedenti.

Non sarà però dato corso alle domande degli ufficiali classificati cattivi o mediocri.

Per i concorrenti che si trovassero in servizio nel momento in cui presenteranno le domande, i comandanti di corpo, nell'inoltrarle, vi uniranno inoltre il libretto personale, ovvero, lo specchietto mod. B delle modificazioni alle note esistenti, se il libretto fosse già stato trasmesso al Ministero.

Tutte le autorità militari, nell'inoltrare al Ministero le domande, dovranno esprimere, in foglio a parte, il loro esplicito parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

5. Il Ministero determinerà sull'ammissione al concorso, tenuto anche conto delle note caratteristiche dell'ufficiale.

6. I nomi degli ufficiali ammessi tanto agli esami scritti quanto a quelli orali, verranno, a tempo debito, pubblicati nel *bollettino ufficiale*, ove saranno pure indicati il comando presso cui dovranno presentarsi ed il giorno in cui gli esami scritti avranno principio.

7. I concorrenti non avranno diritto ad indennità; ma potranno ottenere, dietro loro richiesta, dalle autorità indicate al n. 2, i documenti per il trasporto a tariffa militare, per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno.

8. Ai concorrenti, che si trovassero in servizio nel momento degli esami, sarà concessa una breve licenza pel tempo in cui dureranno gli esami scritti e la interruzione dal servizio per la durata degli esami orali se ammessivi.

9. Gli esami saranno dati dati da una commissione presieduta dal comandante del VI corpo d'armata.

10. Gli esami verteranno sulle seguenti materie, alle quali è attribuito il coefficiente d'importanza per ciascuna indicato, e avranno luogo in base ai programmi indicati nella circolare n. 437 del 13 novembre 1908:

Letteratura italiana — esame scritto durata 5 ore, orale 15 minuti, coefficiente 8;

Lingua francese -- esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 7;

Lingua tedesca (facoltativa) — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 0,10 (veggasi in seguito il modo di computare gli effetti degli esami di lingua tedesca);

Arte militare — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Storia militare moderna — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Armi portatili e artiglierie — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Fortificazione — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Topografia — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 9;

Fisica tecnica — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 8;

Chimica generale ed applicata — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 8;

Geografia generale descrittiva — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 8;

Principi di scienze sociali, con norme per l'educazione morale del soldato — esame orale durata 15 minuti coefficiente 8.

Oltre ai suddetti esami, i sottotenenti di complemento di cavalleria sosterranno un esperimento d'equitazione per dar prova di possedere tuttora l'idoneità al servizio dell'arma.

Il punto definitivo di classificazione verrà calcolato nel modo stabilito dalla circolare n. 304 del 28 luglio 1908.

11. Per ciascuna materia d'esame si faranno due distinte votazioni; l'una segreta, per *sì* e per *no*, allo scopo di determinare, a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia; l'altra, per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

Per la sola letteratura italiana verrà fatta una prima votazione per *sì* e per *no*, dopo la prova scritta, e i dichiarati non idonei in questa saranno esclusi senz'altro dagli esami orali.

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori al 10; la parte di questi che oltrepassa il 10, moltiplicata per il coefficiente 0,10 verrà aggiunta alla media complessiva.

Sarà considerato come idoneo anche il concorrente che non sia stato approvato nel solo esame di lingua francese, purchè raggiunga una media complessiva non inferiore ai 12/20.

Egli però sarà classificato dopo i concorrenti che avranno riportato la idoneità in tutte le materie.

12. Gli aspiranti, ai quali sarà conferita la nomina di sottotenente in servizio attivo permanente, dovranno frequentare apposito corso complementare d'istruzione in unione ai sottotenenti provenienti dalla scuola militare, e saranno poi classificati, per fissare l'anzianità relativa dopo il termine di questo corso, con le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.

13. Nell'intento di offrire ai sottotenenti di complemento il mezzo di prepararsi agli esami viene istituito uno speciale corso preparatorio facoltativo alla sede del comando del VI corpo d'armata (Bologna).

I sottotenenti, che vorranno essere ammessi a tale corso, dovranno farne esplicita dichiarazione nella domanda stessa per l'ammissione al concorso, che però sarà presentata in tal caso non più tardi del 15 gennaio 1909 anzichè al 15 aprile 1909, come è stabilito al n. 2. Sarà cura delle autorità militari di far giungere tale domanda al Ministero non più tardi del 20 gennaio 1909, riservandosi all'occorrenza di spedire in seguito quelle informazioni che non potessero trasmettere insieme con la domanda

Per essere ammessi al corso preparatorio i concorrenti dovranno avere già compiuto i sei mesi di servizio come ufficiali di complemento di cui alla lettera *b*) del n. 1.

14. Come per l'ammissione al concorso, il Ministero si riserva la facoltà di deliberare sull'ammissione al corso preparatorio.

15. Il corso preparatorio comincierà il 1° febbraio 1909.

L'insegnamento da impartirsi nel corso preparatorio si svolgerà secondo norme date da questo Ministero sia per lo sviluppo dei programmi che per il personale adibito allo speciale incarico; avrà il carattere di una guida allo studio individuale: e sarà limitato alle sole materie militari.

16. Ai sottotenenti di complemento ammessi al corso preparatorio non spettano assegni, nè viene computato come servizio il tempo della sua durata. Per recarsi dalla loro residenza a frequentare il corso preparatorio e pel ritorno, potranno essere provvisti di scontrini in modo analogo a quanto è detto al n. 7.

Essi, per tutta la durata del corso, dovranno vestire l'uniforme e saranno considerati in servizio nei riguardi disciplinari.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **491.** — **Viaggi a tariffa ridotta sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre.

1. In dipendenza della legge 6 luglio 1908 n. 406 è stata istituita la *tariffa differenziale C* la quale, sulle ferrovie dello Stato, sarà applicata, a datare dal 1° gennaio p. v., alle seguenti categorie di persone:

1° Impiegati civili dello Stato ed agenti, e famiglie rispettive;

2° Famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa del R. esercito;

3° Altre persone che, a norma del vigente *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie*, hanno diritto all'applicazione della *tariffa differenziale*.

I prezzi della nuova tariffa differenziale risultano dall'annesso prontuario (All. n. 1).

2. La Direzione generale delle ferrovie ha stabilito che, dalla data anzidetta l'elenco delle *vie facoltative* per le persone viaggianti *a tariffa comunque ridotta* in base alla *Concessione speciale* C od al *Regolamento* sovra citato venga soppresso e sostituito dal *Prospetto indicante le* vie facoltative *e* le deviazioni (All. n. 2).

Le *vie facoltative* sono quelle che il viaggiatore potrà seguire senz'alcun aumento sul costo del biglietto *calcolato in base alla via più breve*.

La *deviazioni* sono quelle ammesse bensì pel viaggiatore, ma a condizione che paghi *in base al percorso effettivo*, precisamente come ora praticasi per le *vie facoltative*.

La domanda della *via facoltativa* o della *deviazione* dovrà pur sempre (come ora praticasi) risultare dal documento di viaggio (scontrino del libretto di viaggio o richiesta).

3. Il Ministero riservasi di pubblicare le varianti, che conseguono dalle cose dette, alle *Norme per l'applicazione della Concessione speciale* C ed al *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie* tosto che saranno state concordate con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro. — CASANA.

ALLEGATO N. 1.

Tariffa differenziale C.

Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore			Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe		1ª classe	2ª classe	3ª classe
1	0 10	0 10	0 05	31	2 30	1 85	1 10
2	0 15	0 15	0 10	32	2 40	1 70	1 10
3	0 25	0 20	0 15	33	2 45	1 75	1 15
4	0 30	0 25	0 15	34	2 55	1 80	1 20
5	0 40	0 30	0 20	35	2 60	1 85	1 20
6	0 45	0 35	0 25	36	2 70	1 90	1 25
7	0 55	0 40	0 25	37	2 75	1 95	1 30
8	0 60	0 45	0 30	38	2 85	2 —	1 30
9	0 70	0 50	0 35	39	2 90	2 05	1 35
10	0 75	0 55	0 35	40	3 —	2 10	1 40
11	0 85	0 60	0 40	41	3 05	2 15	1 40
12	0 90	0 65	0 45	42	3 15	2 20	1 45
13	1 —	0 70	0 45	43	3 20	2 25	1 50
14	1 05	0 75	0 50	44	3 30	2 30	1 50
15	1 15	0 80	0 55	45	3 35	2 35	1 55
16	1 20	0 85	0 55	46	3 45	2 40	1 60
17	1 30	0 90	0 60	47	3 50	2 45	1 60
18	1 35	0 95	0 65	48	3 60	2 50	1 65
19	1 45	1 —	0 65	49	3 65	2 55	1 70
20	1 50	1 05	0 70	50	3 70	2 60	1 70
21	1 60	1 10	0 75	51	3 80	2 70	1 75
22	1 65	1 15	0 75	52	3 85	2 75	1 80
23	1 75	1 20	0 80	53	3 95	2 80	1 85
24	1 80	1 25	0 85	54	4 —	2 85	1 85
25	1 85	1 30	0 85	55	4 10	2 90	1 90
26	1 95	1 40	0 90	56	4 15	2 95	1 95
27	2 —	1 45	0 95	57	4 25	3 —	1 95
28	2 10	1 50	1 —	58	4 30	3 05	2 —
29	2 15	1 55	1 —	59	4 40	3 10	2 05
30	2 25	1 60	1 05	60	4 45	3 15	2 05

NB. — I ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà dei prezzi stabiliti dalla presente tariffa.

Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore			Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe		1ª classe	2ª classe	3ª classe
61	4 55	3 20	2 10	91	6 75	4 75	3 10
62	4 60	3 25	2 15	92	6 85	4 80	3 15
63	4 70	3 30	2 15	93	6 90	4 85	3 20
64	4 75	3 35	2 20	94	7 —	4 90	3 20
65	4 85	3 40	2 25	95	7 05	4 95	3 25
66	4 90	3 45	2 25	96	7 15	5 —	3 30
67	5 —	3 50	2 30	97	7 20	5 05	3 30
68	5 05	3 55	2 35	98	7 30	5 10	3 35
69	5 15	3 60	2 35	99	7 35	5 15	3 40
70	5 20	3 65	2 40	100	7 40	5 20	3 40
71	5 30	3 70	2 45	101	7 50	5 30	3 45
72	5 35	3 75	2 45	102	7 55	5 35	3 50
73	5 45	3 80	2 50	103	7 65	5 40	3 55
74	5 50	3 85	2 55	104	7 70	5 45	3 55
75	5 55	3 90	2 55	105	7 80	5 50	3 60
76	5 65	4 —	2 60	106	7 85	5 55	3 65
77	5 70	4 05	2 65	107	7 95	5 60	3 65
78	5 80	4 10	2 70	108	8 —	5 65	3 70
79	5 85	4 15	2 70	109	8 10	5 70	3 75
80	5 95	4 20	2 75	110	8 15	5 75	3 75
81	6 —	4 25	2 80	111	8 25	5 80	3 80
82	6 10	4 30	2 80	112	8 30	5 85	3 85
83	6 15	4 35	2 85	113	8 40	5 90	3 85
84	6 25	4 40	2 90	114	8 45	5 95	3 90
85	6 30	4 45	2 90	115	8 55	6 —	3 95
86	6 40	4 50	2 95	116	8 60	6 05	3 95
87	6 45	4 55	3 —	117	8 70	6 10	4 —
88	6 55	4 60	3 —	118	8 75	6 15	4 05
89	6 60	4 65	3 05	119	8 85	6 20	4 05
90	6 70	4 70	3 10	120	8 90	6 25	4 10

NB. — I ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà dei prezzi stabiliti dalla presente tariffa.

Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore			Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe		1ª classe	2ª classe	3ª classe
121	9 —	6 30	4 15	151	11 20	7 90	5 15
122	9 05	6 35	4 15	152	11 25	7 95	5 20
123	9 15	6 40	4 20	153	11 35	8 —	5 25
124	9 20	6 45	4 25	154	11 40	8 05	5 25
125	9 25	6 50	4 25	155	11 50	8 10	5 30
126	9 35	6 60	4 30	156	11 55	8 15	5 35
127	9 40	6 65	4 35	157	11 65	8 20	5 35
128	9 50	6 70	4 40	158	11 70	8 25	5 40
129	9 55	6 75	4 40	159	11 80	8 30	5 45
130	9 65	6 80	4 45	160	11 85	8 35	5 45
131	9 70	6 85	4 50	161	11 95	8 40	5 50
132	9 80	6 90	4 50	162	12 —	8 45	5 55
133	9 85	6 95	4 55	163	12 10	8 50	5 55
134	9 95	7 —	4 60	164	12 15	8 55	5 60
135	10 —	7 05	4 60	165	12 25	8 60	5 65
136	10 10	7 10	4 65	166	12 30	8 65	5 65
137	10 15	7 15	4 70	167	12 40	8 70	5 70
138	10 25	7 20	4 70	168	12 45	8 75	5 75
139	10 30	7 25	4 75	169	12 55	8 80	5 75
140	10 40	7 30	4 80	170	12 60	8 85	5 80
141	10 45	7 35	4 80	171	12 70	8 90	5 85
142	10 55	7 40	4 85	172	12 75	8 95	5 85
143	10 60	7 45	4 90	173	12 85	9 —	5 90
144	10 70	7 50	4 90	174	12 90	9 05	5 95
145	10 75	7 55	4 95	175	12 95	9 10	5 95
146	10 85	7 60	5 —	176	13 05	9 20	6 —
147	10 90	7 65	5 —	177	13 10	9 25	6 05
148	11 —	7 70	5 05	178	13 20	9 30	6 10
149	11 05	7 75	5 10	179	13 25	9 35	6 10
150	11 10	7 80	5 10	180	13 35	9 40	6 15

NB — I ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà dei prezzi stabiliti dalla presente tariffa.

Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore			Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe		1ª classe	2ª classe	3ª classe
181	13 35	9 40	6 15	211	15 15	10 60	6 85
182	13 45	9 40	6 15	212	15 20	10 65	6 85
183	13 50	9 45	6 15	213	15 25	10 65	6 90
184	13 50	9 45	6 15	214	15 30	10 75	6 90
185	13 60	9 55	6 15	215	15 40	10 75	6 95
186	13 65	9 55	6 20	216	15 45	10 80	7 —
187	13 70	9 60	6 25	217	15 45	10 85	7 —
188	13 75	9 65	6 25	218	15 55	10 90	7 05
189	13 80	9 70	6 25	219	15 60	10 95	7 05
190	13 90	9 75	6 30	220	15 65	10 95	7 05
191	13 95	9 75	6 30	221	15 70	11 —	7 10
192	14 —	9 80	6 35	222	15 75	11 05	7 15
193	14 05	9 85	6 40	223	15 85	11 10	7 15
194	14 10	9 90	6 40	224	15 90	11 15	7 20
195	14 20	9 95	6 45	225	15 95	11 20	7 20
196	14 25	10 —	6 45	226	16 —	11 20	7 25
197	14 30	10 —	6 45	227	16 05	11 25	7 25
198	14 35	10 05	6 50	228	16 15	11 30	7 30
199	14 40	10 10	6 55	229	16 20	11 35	7 30
200	14 50	10 15	6 55	230	16 25	11 40	7 35
201	14 55	10 20	6 60	231	16 30	11 40	7 35
202	14 60	10 20	6 60	232	16 35	11 50	7 40
203	14 65	10 30	6 65	233	16 45	11 50	7 45
204	14 70	10 30	6 65	234	16 50	11 55	7 45
205	14 80	10 35	6 70	235	16 55	11 60	7 45
206	14 85	10 40	6 70	236	16 60	11 65	7 50
207	14 90	10 45	6 75	237	16 65	11 70	7 50
208	14 95	10 50	6 75	238	16 75	11 70	7 55
209	15 —	10 50	6 80	239	16 80	11 75	7 60
210	15 10	10 55	6 85	240	16 85	11 80	7 60

NB. — I ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà dei prezzi stabiliti dalla presente tariffa.

Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore			Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe		1ª classe	2ª classe	3ª classe
241	16 90	11 85	7 65	271-275	18 75	13 10	8 45
242	16 95	11 85	7 65	276-280	19 05	13 30	8 53
243	17 05	11 95	7 65	281-285	19 30	13 45	8 70
244	17 10	11 95	7 70	286-290	19 60	13 65	8 80
245	17 15	12 —	7 75	291-295	19 85	13 80	8 95
246	17 20	12 05	7 75	296-300	20 10	14 —	9 05
247	17 25	12 10	7 80	301-305	20 40	14 20	9 15
248	17 35	12 15	7 80	306-310	20 65	14 35	9 30
249	17 40	12 15	7 85	311-315	20 95	14 55	9 40
250	17 40	12 20	7 85	316-320	21 20	14 70	9 55
251	17 50	12 25	7 90	321-325	21 45	14 90	9 65
252	17 55	12 30	7 90	326-330	21 75	15 10	9 75
253	17 60	12 30	7 95	331-335	22 —	15 25	9 90
254	17 65	12 35	7 95	336-340	22 30	15 45	10 —
255	17 70	12 40	7 95	341-345	22 55	15 60	10 15
256	17 75	12 45	8 —	346-350	22 80	15 80	10 25
257	17 80	12 45	8 05	351-355	23 05	15 95	10 35
258	17 85	12 50	8 05	356-360	23 30	16 10	10 45
259	17 95	12 55	8 10	361-365	23 55	16 25	10 50
260	17 95	12 55	8 10	366-370	23 80	16 40	10 60
261	18 —	12 60	8 10	371-375	24 —	16 55	10 70
262	18 10	12 65	8 15	376-380	24 25	16 70	10 80
263	18 15	12 70	8 20	381-385	24 50	16 85	10 90
264	18 20	12 70	8 20	386-390	24 75	17 —	10 95
265	18 25	12 75	8 20	391-395	25 —	17 15	11 05
266	18 30	12 80	8 25	396-400	25 20	17 30	11 15
267	18 35	12 85	8 25				
268	18 40	12 85	8 30				
269	18 45	12 90	8 35				
270	18 50	12 90	8 35				

NB. — I ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà dei prezzi stabiliti dalla presente tariffa.

Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore			Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe		1ª classe	2ª classe	3ª classe
401-405	25 45	17 45	11 25	551-555	32 —	21 30	
406-410	25 70	17 60	11 35	556-560	32 20	21 40	13 65
411-415	25 95	17 75	11 40	561-565	32 35	21 45	
416-420	26 20	17 90	11 50	566-570	32 55	21 55	13 80
421-425	26 40	18 05	11 60	571-575	32 70	21 65	
426-430	26 65	18 20	11 70	576-580	32 90	21 75	13 90
431-435	26 90	18 35	11 80	581-585	33 10	21 85	
436-440	27 15	18 50	11 85	586-590	33 25	21 90	14 05
441-445	27 40	18 65	11 95	591-595	33 45	22 —	
446-450	27 60	18 80	12 05	596-600	33 60	22 10	14 15
451-455	27 85	18 90	12 20	601-605	33 80	22 20	
456-460	28 05	19 05		606-610	34 —	22 30	14 25
461-465	28 25	19 15	12 35	611-615	34 15	22 35	
466-470	28 45	19 30		616-620	34 35	22 45	14 40
471-475	28 65	19 40	12 50	621-625	34 50	22 55	
476-480	28 90	19 50		626-630	34 70	22 65	14 50
481-485	29 10	19 65	12 65	631-635	34 90	22 75	
486-490	29 30	19 75		636-640	35 05	22 80	14 65
491-495	29 50	19 90	12 80	641-645	35 25	22 90	
496-500	29 70	20 —		646-650	35 40	23 —	14 75
501-505	29 95	20 10	12 95	651-660	35 65	23 20	14 85
506-510	30 15	20 25		661-670	35 90	23 35	15 —
511-515	30 35	20 35	13 15	671-680	36 15	23 55	15 10
516-520	30 55	20 50		681-690	36 40	23 70	15 25
521-525	30 75	20 60	13 25	691-700	36 60	23 90	15 35
526-530	31 —	20 70		701-710	36 85	24 10	15 45
531-535	31 20	20 85	13 40	711-720	37 10	24 25	15 60
536-540	31 40	20 95		721-730	37 35	24 45	15 70
541-545	31 60	21 10	13 55	731-740	37 60	24 60	15 85
546-550	31 80	21 20		741-750	37 80	24 80	15 95

NB. — I ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà dei prezzi stabiliti dalla presente tariffa.

Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore			Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe		1ª classe	2ª classe	3ª classe
751-760	38 05	24 95	16 05	1051-1060	43 70	28 80	18 50
761-770	38 25	25 10	16 15	1061-1070	43 90	28 95	
771-780	38 45	25 25	16 20	1071-1080	44 05	29 05	18 65
781-790	38 65	25 40	16 30	1081-1090	44 25	29 20	
791-800	38 85	25 55	16 40	1091-1100	44 40	29 30	18 80
801-810	39 10	25 70	16 50	1101-1110	44 60	29 40	
811-820	39 30	25 85	16 60	1111-1120	44 80	29 55	18 95
821-830	39 50	26 —	16 65	1121-1130	44 95	29 65	
831-840	39 70	26 15	16 75	1131-1140	45 15	29 80	19 10
841-850	39 90	26 30	16 85	1141-1150	45 30	29 90	
851-860	40 10	26 40	17 —	1151-1160	45 50	30 —	19 25
861-870	40 30	26 55		1161-1170	45 70	30 15	
871-880	40 45	26 65	17 15	1171-1180	45 85	30 25	19 40
881-890	40 65	26 80		1181-1190	46 05	30 40	
891-900	40 80	26 90	17 30	1191-1200	46 20	30 50	19 55
901-910	41 —	27 —		1201-1210	46 40	30 60	
911-920	41 20	27 15	17 45	1211-1220	46 60	30 75	19 70
921-930	41 35	27 25		1221-1230	46 75	30 85	
931-940	41 55	27 40	17 60	1231-1240	46 95	31 —	19 85
941-950	41 70	27 50		1241-1250	47 10	31 10	
951-960	41 90	27 60	17 75	1251-1260	47 30	31 20	20 —
961-970	42 10	27 75		1261-1270	47 50	31 35	
971-980	42 25	27 85	17 90	1271-1280	47 65	31 45	20 15
981-990	42 45	28 —		1281-1290	47 85	31 60	
991-1000	42 60	28 10	18 05	1291-1300	48 —	31 70	20 30
1001-1010	42 80	28 20		1301-1310	48 20	31 80	
1011-1020	43 —	28 35	18 20	1311-1320	48 40	31 95	20 45
1021-1030	43 15	28 45		1321-1330	48 55	32 05	
1031-1040	43 35	28 60	18 35	1331-1340	48 75	32 20	20 60
1041-1050	43 50	28 70		1341-1350	48 90	32 30	

NB. — I ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà dei prezzi stabiliti dalla presente tariffa.

Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore			Percorrenza in chilometri	Prezzi per viaggiatore		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe		1ª classe	2ª classe	3ª classe
1351-1360	49 10	32 40	20 75	1451-1460	50 90	33 60	21 50
1361-1370	49 30	32 55		1461-1470	51 10	33 75	
1371-1380	49 45	32 65	20 90	1471-1480	51 25	33 85	
1381-1390	49 65	32 80		1481-1490	51 45	34 —	21 65
1391-1400	49 80	32 90	21 05	1491-1500	51 60	34 10	
1401-1410	50 —	33 —		1501-1510	51 80	34 20	21 80
1411-1420	50 20	33 15	21 20	1511-1520	52 —	34 35	
1421-1430	50 35	33 25		1521-1530	52 15	34 45	21 95
1431-1440	50 55	33 40	21 35	1531-1540	52 35	34 60	22 10
1441-1450	50 70	33 50		1541-1550	52 50	34 70	
				ed oltre:			

NB. — I ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà dei prezzi stabiliti dalla presente tariffa.

ALLEGATO N. 2.

PROSPETTO indicante le vie facoltative e le deviazioni ammesse pei viaggi a Tariffa comunque ridotta.

Vie facoltative.

(Il prezzo dei biglietti è stabilito sull'itinerario corrispondente alla via più breve).

DA (1) O VICEVERSA	A (1)	DESIGNAZIONE DELLE VIE
Alessandria . . .	Savona	S. Giuseppe di Cairo o Sampierdarena.
Asti	Sampierdarena . .	Acqui o Alessandria-Novi-Ligure.
Bergamo (2) . . .	Milano	Usmate Carnate o Treviglio.
Bra.	Sampierdarena . .	Acqui o Savona.
Brindisi	Napoli (3)	Foggia o Metaponto.
Cancello.	Nocera dei Pagani.	Codola o Napoli.
Caserta	Brindisi	Foggia o Metaponto.

(1) Salvo quanto è detto nelle note successive, la facoltatività vale :
a) da una stazione all'altra;
b) da oltre una delle due stazioni per l'altra;
c) da oltre per oltre o viceversa, quando, beninteso, la percorrenza superi il limite prescritto per l'applicazione della differenziale C.

(2) Soltanto per i viaggi da Bergamo *loco* in destinazione di Milano ed oltre o viceversa

(3) Soltanto pei viaggi da Brindisi ed oltre in destinazione di Napoli *loco* o viceversa.

DA (1) O VICEVERSA	A (1)	DESIGNAZIONE DELLE VIE
Cavallermaggiore	Milano	Cambagnolo-Asti-Mortara o Torino-Novara.
Cuneo	Roma	Bastia-Savona-Genova-Pisa o Torino-Alessandria-Genova-Pisa o Torino-Piacenza-Parma-Sarzana o Torino-Piacenza-Bologna-Firenze.
Ferrara	Id.	Ravenna – Falconara Marittima o Firenze.
Foggia	Id.	Caserta o Pescara Sulmona.
Milano	Firenze (2)	Bologna-Pistoia o Faenza Marradi.
Id.	Roma	Parma-Sarzana o Genova-Pisa o Bologna-Firenze o Bologna-Falconara Marittima (3).

(1) Salvo quanto è detto nelle note successive, la tariffazione varia:

a) da una stazione all'altra;

b) da altre una data due stazioni per l'altra;

c) da altre per altre a ritorno, quando, trattasi, la percorrenza [illegible] risulta per l'applicazione della differenziale C.

(2) Soltanto per viaggi da Milano ad altre per Firenze loro o viceversa.

(3) Soltanto per viaggi da Milano ad altre per Roma loro o viceversa.

DA (1)	A (1)	DESIGNAZIONE DELLE VIE
Milano	Salerno	Bologna-Termoli-Benevento o Parma-Serzana-Roma o Genova-Pisa-Roma o Bologna-Firenze-Roma.
Id.	Serzana	Parma o Genova.
Novara	Piacenza	Mortara o Milano-Lodi.
Parma	Roma	Serzana o Bologna-Firenze.
Saluzzo	Id.	Cavallermaggiore-Asti-Genova-Pisa o Torino-Alessandria-Genova-Pisa. o Torino-Piacenza-Parma-Serzana o Torino-Piacenza-Bologna-Firenze.
Torino	Id.	Genova-Pisa o Piacenza-Parma-Serzana o Piacenza-Bologna-Firenze.
Venezia (2)	Firenze (2)	Bologna Pistoia o Faenza-Marradi.

(1) Sotto questa e dette anche sotto successive, la facoltatività vale:
a) da una stazione a l'altra;
b) da oltre una delle tre stazioni per l'altra;
c) da oltre per altre stazioni, quando, trattandosi di generi non soggetti a tassa differenziale per l'applicazione della differenziale C.
(2) Intendi per i viag. da Venezia luce la destinazione di Firenze luce a viceversa.

Deviazioni

(Il prezzo dei biglietti è stabilito per la distanza computata sul percorso effettivo).

DA (1) A (1) O VICEVERSA		VIA PIÙ BREVE	DEVIAZIONE
Airasca . .	Sampierdarena.	Cavallermaggiore-Acqui.	Torino-Alessandria.
Albacino . .	Porto Civitanova	Macerata . . .	Ancona.
Ancona. . .	Salerno . .	Termoli-Campobasso.	Foggia-Napoli.
Id.	Sibari . . .	Potenza. . . .	Foggia-Bari.
Benevento .	Termoli . .	Campobasso . .	Foggia.
Bergamo (2) .	Parma . . .	Rovato-Piadena	Milano-Lodi.
Bicocca.	Terminal Imperese	S. Caterina Xirbi.	Massima centrale
Bologna . .	Caserta. . .	Castellamare Adriatico-Isernia.	Firenze-Roma.
Id.	Salerno. . .	Termoli-Campobasso.	Firenze-Roma.
Brescia. . .	Modena . .	Parma	Verona - Mantova.
Calolzio . .	Parma . . .	Bergamo - Brescia-Piadena.	Usmate - Milano Lodi.
Caianello Vairano	Falconara marittima.	Isernia	Roma-Foligno.
Canicatti . .	Roccapalumba	Aragona Caldare.	Vallelunga.
Casarsa . .	Mestre . . .	Portogruaro . .	Treviso.
Castellamare Adriatico.	Caserta. . .	Isernia	Foggia.

(1) Salvo quanto è detto nelle note successive, la facoltatività vale:
a) da una stazione all'altra;
b) da oltre una delle due stazioni per l'altra;
c) da oltre per oltre o viceversa, quando, beninteso, la percorrenza superi il limite prescritto per l'applicazione della differenziale C.
(2) Soltanto per i viaggi da Bergamo loco a Parma ed oltre o viceversa.

DA (1) O VICEVERSA	A (1)	VIA PIÙ BREVE	DEVIAZIONE
Catanzaro Marina . .	Messina centrale.	S. Eufemia (diramazione).	Roccella Jonica
Id.	Reggio Cal. centrale.	Roccella Jonica .	S. Eufemia (diramazione).
Id.	Salerno. . .	S. Eufemia-Battipaglia.	Metaponto - Potenza.
Chivasso . .	Sampierdarena.	Casale-Valenza.	Torino P. N. - Alessandria.
Codogno . .	Torino P. N.	Pavia - Mortara Vercelli.	Milano-Novara o Piacenza - Alessandria.
Cuneo (2). .	Firenze S. M. N.	Bastia M.-Savona .	Torino-Genova.
Domodossola	Novara . .	Borgomanero .	Arona.
Id	Sanlida. . .	Borgomanero Romagnano.	Arona-Borgomanero.
Faenza (3).	Orte	Firenze-Chiusi .	Falconara - marittima.
Faenza. . .	Spezia . .	Firenze - Empoli Viareggio. oppure Firenze - Pistoia Lucca-Viareggio.	Bologna-Parma.
Ferrara . .	Caserta. . .	Ravenna - Ancona-Isernia.	Bologna-Firenze Roma.
Id.	Rimini . . .	Ravenna . . .	Bologna.
Id.	Salerno. . .	Ravenna Termoli-Campobasso Benevento.	Bologna-Firenze Roma.

(1) Salvo quanto è detto nelle note successive, la facoltatività vale:
a) da una stazione all'altra;
b) da oltre una delle due stazioni per l'altra;
c) da oltre per oltre o viceversa, quando, beninteso, la percorrenza superi il limite prescritto per l'applicazione della differenziale C.
(2) Soltanto per i viaggi da Cuneo *loco* a Firenze ed oltre o viceversa.
(3) Soltanto per i viaggi da Faenza *loco* ad Orte ed oltre o viceversa.

DA (1) A (4) O VICEVERSA		VIA PIÙ BREVE	DEVIAZIONE
Firenze S. M. N. (2).	Torino P. N.	Pisa-Genova . .	Bologna-Piacenza.
Mantova (3) .	Milano centrale.	Codogno . . .	Verona.
Milano centrale (4).	Napoli . . .	Parma-Pisa-Roma.	Bologna-Foggia
Milano centrale.	Novi Ligure.	Voghera . . .	Vigevano - Alessdria.
Monselice. .	Parma . . .	Legnago-Piadena.	Bologna.
Padova. . .	Voghera . .	Monselice - Piacenza.	Milano-Pavia.
Perugia (5) -	Roma Termini.	Foligno-Orte . .	Terontola.
Roma Termini.	Ancona. . .	Foligno. . . .	Castellamare-Adriatico.
Id.	Bologna . .	Firenze	Falconara Marittima.
Id.	Castellamare Adriatico.	Sulmona . . .	Terni-Sulmona.
Rovato. . .	Seregno . .	Bergamo Usmate C.	Milano.
Sibari (6) . .	Napoli . . .	Metaponto. . .	S. Eufemia-Battipaglia.
Id. (6) . . .	Roma . . .	Id	Id.
Torino P. N.	Savona. . .	Bra	AlessandriaSampierdarena.
Treviso. . .	Vicenza . .	Cittadella . . .	Mestre-Padova.
Vercelli . .	Piacenza . .	Mortara . . .	Milano-Lodi.
Verona P. V.	Sampierdarana.	Mantova-Piacenza.	Milano-Pavia.

(1) Salvo quanto è detto nelle note successive, la facoltatività vale:
a) da una stazione all'altra;
b) da oltre una delle due stazioni per l'altra;
c) da oltre per oltre o viceversa, quando beninteso la percorrenza superi il limite prescritto per l'applicazione della differenziale C.
(2) Soltanto per i viaggi da Firenze *loco* a Torino *loco* o viceversa.
(3) Soltanto per i viaggi da Mantova *loco* Milano ed oltre o viceversa.
(4) Soltanto per i viaggi da Milano *loco* a Napoli *loco* o viceversa.
(5) Soltanto per i viaggi da Perugia *loco* a Roma ed oltre o viceversa.
(6) Soltanto per i viaggi da e per le stazioni della linea Pietrafitta-Sibari (questa compresa) o viceversa.

AVVISI

Giornale militare e *Bollettino ufficiale* per l'anno 1909.

Gli ufficiali ed impiegati che desiderassero associarsi al *Giornale militare* ed al *Bollettino ufficiale* possono farne domanda, per mezzo del comando, corpo od ufficio da cui dipendono, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Il prezzo di tale abbonamento è di L. 8.

Le domande saranno compilate in conformità del modulo A di cui alla disposizione n. 1 del fascicolo n. 10 della Raccolta (bozze di stampa) e l'ufficio predetto ne darà addebito ai comandi, corpi ed uffici nel 3° trimestre 1908-909, i quali si rimborseranno sullo stipendio degli ufficiali ed impiegati.

Tutti gli altri ufficiali ed i privati che intendessero abbonarsi al *Giornale militare* e *Bollettino ufficiale* dovranno rivolgersi direttamente all'editore Voghera, avvertendo che il prezzo di abbonamento stabilito per essi dal Ministero è di L. 12 per l'intera annata, compresa l'affrancatura postale nel Regno.

Rivista militare italiana per l'anno 1909.

Il prezzo d'associazione alla *Rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1909, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, e pei militari del R. esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere inviate il più presto possibile all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale, i detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1908-909.

Tali domande saranno compilate in conformità del modulo A, di cui alla disposizione n. 1 del fascicolo n. 10 della Raccolta (bozze di stampa) con l'avvertenza che gli ufficiali deb-

intendessero abbonarsi direttamente, i corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione, per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio ad essi dovuto.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di associazione è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della *Rivista* destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio quanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni negli associati e di cambiamento di residenza, il corpo od ufficio cui l'associato apparteneva ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colla trasmissione dell'elenco modello *B* stabilito dalla mentovata disposizione. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore.



Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1908 — 31 dicembre

DICEMBRE 30. — Trattamento delle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto. — Conteggio delle indennità e delle spese relative e delle somministrazioni fatte ai danneggiati, *pag.* 1317.

CIRCOLARE N. **495. — Trattamento delle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto. — Conteggio delle indennità e delle spese relative e delle somministrazioni fatte ai danneggiati.** — (Direzioni generali dei servizi logistici ed amministrativi e della revisione dei conti). — 30 dicembre.

1) — **Personale.**

A) TRATTAMENTO.

Agli ufficiali ed agli uomini di truppa, tanto se appartenenti ai corpi ed ai riparti di presidio nelle località colpite dal terremoto, quanto se destinativi di fuori, è dovuto, con decorrenza del 28 volgente, il trattamento che segue:

a) *Ufficiali:* indennità di pubblica sicurezza di 1ª categoria;

b) *Uomini di truppa:* indennità di pubblica sicurezza e mercede di lavoro (regolamento per le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza — § 12).

Pei *cavalli*, tanto degli ufficiali che della truppa, è dovuto il supplemento alla razione foraggio (regolamento citato — § 13).

B) CONTEGGIO DELLE INDENNITÀ.

Delle indennità su indicate e di tutte le spese in genere incontrate in conseguenza del servizio di assistenza pubblica, i corpi dovranno tenere una contabilità a parte.

L'indennità di pubblica sicurezza; la mercede di lavoro; il supplemento alla razione foraggio; gli assegni di trasporto personale, dei cavalli, del bagaglio e del materiale al seguito

della truppa; l'importo dei danni al corredo di questa ed al materiale suddetto; le spese per emolumenti a medici e veterinari civili, per provviste di medicinali e generi di conforto, d'acqua, di paglia, per noleggio di vetture ecc., dovranno essere richieste in rimborso con uno speciale rendiconto mod, 224, corredato dei certificati e dei fogli di viaggio, degli specchi della forza mod. 228, delle richieste ferroviarie e di tutti gli altri documenti giustificativi.

2) — Somministrazioni ai danneggiati.

A) DI PANE E DI VETTOVAGLIE DI RISERVA.

Delle somministrazioni fatte ai danneggiati sia dalle direzioni di commissariato come dai corpi, sarà compilato apposito rendiconto mod. 400.

Il pane sarà conteggiato al prezzo di cent. 25 per razione e tutte le altre somministrazioni di vettovaglie di riserva a prezzo d'inventario.

Per il pane od altre vettovaglie eventualmente acquistate dal commercio, sempre per i danneggiati dal terremoto, sarà chiesto rimborso col predetto rendiconto.

A corredo di questo rendiconto sarà posto l'ordine di spedizione ed una dichiarazione di ricevuta dei generi, il cui scarico al gestionario sarà autorizzato dal Ministero, come verrà ulteriormente stabilito.

B) DI OGGETTI DI CORREDO E DI SERVIZIO GENERALE, DI MATERIALE SANITARIO E DELLE SUSSISTENZE.

Tutte le amministrazioni che spediranno materiali ai luoghi del disastro cederanno, con distinte richieste, il materiale di proprietà dello Stato e quello di proprietà delle masse, nel modo seguente:

1° il materiale di corredo e di servizio generale, al distretto militare di Napoli;

2° il materiale sanitario, all'ospedale militare principale di Napoli;

3° il materiale delle sussistenze alla direzione di commissariato militare del X corpo d'armata.

Le richieste di scarico da quietanzare saranno accompagnate da una nota particolareggiata indicante la località ove

il materiale fu spedito e da chi fu preso in consegna, ed anche, qualora esistessero, dalle quietanze od altro documento rilasciato alle amministrazioni che somministrarono i materiali e le vettovaglie.

Il distretto e l'ospedale di Napoli impianteranno speciali registri dei materiali di proprietà dello Stato per assumere in carico tutto il materiale sparso nelle località danneggiate, ed uno speciale registro mod. 328 per quelli di proprietà del corpo.

La direzione di commissariato militare di Napoli farà pure impiantare una speciale contabilità per tutti i generi e materiali assunti in carico e distribuiti.

Del valore degli oggetti di corredo o di servizio generale distribuiti, il distretto militare di Napoli chiederà rimborso con speciale rendiconto mod. 400, corredato delle copie delle richieste di scarico, riepilogate con un atto deliberativo firmato dal consiglio d'amministrazione.

Relativamente al rimborso del valore degli oggetti anzi indicati e per i materiali che potranno essere ricuperati saranno emanate apposite disposizioni.

Pel materiale sanitario (unità composte, medicinali, oggetti di medicazione, tende ecc.) l'ospedale militare di Napoli richiederà il rimborso con speciale rendiconto mod. 400, ponendovi a corredo: copia delle richieste di scarico e di un atto deliberativo dal quale risulti a chi furono fatte le somministrazioni; le ricevute rilasciate dagli enti ai quali gli oggetti furono distribuiti.

Il Ministero si riserva di determinare le modalità per il rimborso delle somministrazioni fatte.

L'ospedale e il distretto di Napoli rimborseranno, in conto corrente, tutte le amministrazioni che hanno ceduto i materiali di proprietà delle masse appena avranno ricevuto le dimostrazioni di versamento dei materiali.

Quanto al materiale delle sussistenze distribuito la direzione di commissariato militare di Napoli richiederà rimborso col rendiconto mod. 400, ponendovi a corredo un atto deliberativo dal quale risultino le somministrazioni fatte ed il relativo importo, come dalle copie di ricevuta rilasciate da chi ha preso in consegna tali oggetti.

Il Ministero si riserva di disporre per il rimborso dei materiali ceduti e di quelli che potranno essere ricuperati.

Analogamente si regoleranno le tre predette amministrazioni pei materiali che eventualmente avessero dovuto acquistare e che conseguentemente, avranno preso in carico.

C) MATERIALI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

Per i materiali d'artiglieria e del genio prelevati dai magazzini e ceduti definitivamente, le direzioni interessate ne valuteranno il relativo importo a prezzo d'estimo, ovvero in base al valore effettivo dell'oggetto all'atto della cessione e ne chiederanno rimborso con uno speciale rendiconto mod. 400 corredato di una distinta di tutti i materiali ceduti ed indicandone il loro ammontare.

Per i materiali ricuperati in seguito si farà apposita perizia ed il valore risultante sarà versato in Tesoreria, tutto secondo disposizioni da emanarsi.

Per i materiali, che le direzioni ed i riparti del genio avessero acquistato dal commercio e per le spese fatte per lavori eseguiti a cottimo o per paghe di operai borghesi, si daranno credito su un rendiconto mod. 400, giustificando la spesa colla copia dei contratti, conti, note varie di pagamento agli operai borghesi e qualsiasi altro documento che valga a dimostrare il reale acquisto del materiale, i lavori eseguiti e l'impiego degli operai.

Inoltre i conti e le note relative all'acquisto di materiali dovranno essere corredati di una dichiarazione attestante l'impiego dei materiali stessi nei lavori occorsi a riparare i danni del terremoto.

Tutti i documenti di cui sopra, relativi a spese effettivamente fatte, dovranno essere compresi in un secondo riepilogo da includersi nel rendiconto su indicato.

D) MATERIALI DI CASERMAGGIO.

I magazzini principali di casermaggio, che spediranno materiali per i danneggiati, cureranno che gli oggetti che erano loro in carico passino nel carico del magazzino principale di Napoli, accompagnando la richiesta con un elenco indicante le località ove furono mandati i materiali o da chi sono stati presi in consegna.

Se le spedizioni furono fatte dai corpi, questi trasmetteranno al magazzino casermaggio rispettivo, dal quale avevano ricevuto gli oggetti, un elenco descrittivo delle robe spedite indicando chi le ha prese in consegna.

I magazzini principali, avute queste notizie dai magazzini presidiari o direttamente dai corpi, provvedono, com'è detto più

sopra, al passaggio di tali oggetti dal loro caricamento a quello del magazzino principale di Napoli, il quale, per questi materiali sparsi nelle località danneggiate, impianterà apposito registro interno mod. 897 A, per tenerli in evidenza.

Per i materiali che non saranno restituiti o non potuti ricuperare, il Ministero si riserva di disporre.

E) Materiali di proprietà delle masse.

Per i materiali di proprietà delle masse i corpi seguiranno le norme di cui alla lettera *B*) del n. 2.

Il distretto militare di Napoli li prenderà in carico e mediante operazione di conto corrente darà rimborso del loro ammontare ai corpi, compilando poi un rendiconto speciale nei modi stabiliti per gli oggetti di vestiario e di servizio generale.

3) — Trasporti.

Le eventuali spese fatte dai corpi e dagli stabilimenti per trasporto di materiali o viveri somministrati alle popolazioni danneggiate dal terremoto, saranno conteggiate sul rendiconto mod. 400 in cui si chiede rimborso dei materiali o dei viveri, e non su quelli prescritti dai numeri 87 e 88 dell'istruzione provvisoria dei trasporti ad economia dei materiali (circolare 243 del 1908).

4) — Disposizioni generali.

I fondi occorrenti per far fronte alle varie spese saranno richiesti al Ministero (Divisione assegni), osservando le norme di cui all'articolo 136 del regolamento d'amministrazione.

Le somme ricevute non dovranno essere dedotte nei rendiconti, costituendo esse operazioni interne da appianarsi in conto corrente coll'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Tutti i rendiconti sin qui enunciati saranno trasmessi al Ministero (Direzione generale revisione dei conti)

I rendiconti porteranno sul frontispizio a grossi caratteri: « Pel terremoto dicembre 1908 » e in fine il visto del comandante della divisione militare di Napoli, invece di quello delle autorità politiche.

Affinchè questo Ministero possa conoscere l'importo delle spese sostenute dall'amministrazione militare dal 28 dicembre 1908 alla fine di gennaio 1909, tutte le amministrazioni che incontrarono spese gli invieranno entro la prima decade di febbraio uno stato conforme al modulo che fa seguito a questa circolare, nel quale le spese saranno indicate nel modo più esatto possibile.

Altrettanto sarà fatto per ogni mese successivo.

Il Ministro — CASANA.

(1) . . . . . .

Al Ministero della guerra
(Direzione generale Revisione dei conti).
Roma.

N. . . . di protocollo

. . . . . , *li* . . . . . *190...*

STATO *indicante le spese occorse dal* . . . . . *al* . . . . . , . *pel terremoto dicembre 1908 e sostenute dai corpi di stanza od inviati in* . . . . . (2)

Personale			Somministrazioni								Spese fatte dai corpi per spedizioni dirette di materiali	Altre spese non comprese nelle precedenti colonne		
Indennità	Trasporto di persone, cavalli, carri e bagaglio	Spese varie (paglia, acqua, medicinali, ecc.), sostenute dai vari riparti e dagli uomini isolati	Pane e viveri	Oggetti di corredo e di servizio generale	Materiale sanitario	Materiale delle sussistenze	Materiale d'artiglieria e genio prelevati dai magazzini	Oggetti di casermaggio	Oggetti delle masse	Materiali acquistati dal commercio, dalle direzioni d'artiglieria e genio				

(1) Amministrazione. — (2) Calabria o Sicilia.

N. B. — Uno stato conforme al presente sarà successivamente inviato ogni mese, per dimostrare le spese occorse durante il medesimo; e cioè fino al termine del servizio.

IL RELATORE

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera